CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

VI.

SEDUTA COMUNE
DA VENERDÌ 16 A MARTEDÌ 20 LUGLIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA
BUCCIARELLI DUCCI
INDI
DEL VICEPRESIDENTE **PERTINI**

INDICE

PAG.

Congedi 123

Ordine del giorno presentato dalla maggioranza assoluta dei componenti il Parlamento relativo alla messa in stato di accusa dell'ex ministro senatore Giuseppe Trabucchi (*Discussione e non approvazione*):

PRESIDENTE 124, 142, 143, 144, 179, 180, 213, 238, 252, 300, 334, 424
AGRIMI 225
AJROLDI. 242
ALESSI 265
BANFI. 391
BASSO. 349
BETTIOL 204, 251, 252, 255
BOSCO 180, 223
BOZZI 137
CACCIATORE 168
COCCO ORTU 308
DELL'ANDRO, *Relatore per la Commissione inquirente* 125, 252, 300
GAGLIARDI. 292
GALDO 248
GONELLA GUIDO 397
LA MALFA 142, 411
MANCO 326
MICELI 378, 381
MILIA 299
PACE 215
PACCIARDI 286
PERNA 195
RUSSO SPENA 369
SPONZIELLO 158
TANASSI 339
TERRACINI 145
TESSITORI 418
TOMASSINI 232
TRABUCCHI 264, 306, 340
ZAPPA. 187

Votazione segreta 425

La seduta comincia alle 16,30.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Angelini Armando, Angelini Nicola, Bernardi, Cenini, Chabod, Cittante, Di Grazia, Monni, Moro Gerolamo Lino, Pasquato, Santero e Valsecchi Pasquale ed i deputati Napoli e Stella.

(*I congedi sono concessi*).

Discussione dell'ordine del giorno presentato dalla maggioranza assoluta dei componenti il Parlamento relativo alla messa in stato di accusa dell'ex ministro senatore Giuseppe Trabucchi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente ordine del giorno presentato, a norma dell'articolo 22, primo comma, del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, dai parlamentari Abate, Abbruzzese, Abelli, Abenante, Accreman, Adamoli, Aimoni, Alatri, Albarello, Alberti, Albertini, Alboni, Alcidi Rezza Lea, Alesi, Alessi Catalano Maria, Alicata, Alini, Almirante, Alpino, Amadei Giuseppe, Amasio, Ambrosini, Amendola Giorgio, Amendola Pietro, Anderlini, Angelini Giuseppe, Angelino Paolo, Angioy, Antonini, Ariosto, Armaroli, Arnaudi, Asaro, Assennato, Astolfi Maruzza, Averardi, Avolio, Badini Confalonieri, Balconi Marcella, Baldani Guerra, Baldini Enea, Ballardini, Banfi, Barca, Bardini, Barontini, Bartesaghi, Barzini, Basile Giuseppe, Basile Michele, Baslini, Basso, Bastianelli, Battino Vittorelli, Battistella, Bavetta, Beccastrini, Bemporad, Bensi, Bera, Beragnoli, Berlinguer Luigi, Berlinguer Mario, Bermani, Bernardi Giovanni, Bernardi Guido, Bernetic Maria, Bertoldi, Bertoli, Biaggi Francantonio, Biagini, Biancani, Bignardi, Bitossi, Bo Oddino, Boccassi, Boldrini, Bonacina, Bonafini, Bonaldi, Borsari, Bosso, Botta, Bozzi, Brambilla, Brighenti, Brodolini, Bronzi, Bronzuto, Bufalini, Busetto, Cacciatore, Calabrò, Calasso, Caleffi, Calvaresi, Camangi, Cannizzo, Cantalupo, Canziani, Caponi, Caprara, Capua, Caradonna, Cariota Ferrara, Carocci, Carubia, Carucci, Caruso, Cassandro, Cassese, Cataldo Francesco, Cataldo Nicola, Catella, Cattani, Ceravolo, Cerreti, Chiaromonte, Cianca, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cipolla, Coccia, Codignola, Colombi, Colombo Renato, Compagnoni, Conte, Corghi, Corona Achille, Corrao, Cottone, Covelli, Crapsi, Cremisini, Crollalanza, Cruciani, Cucchi, Curti Ivano, D'Alema, D'Alessio, D'Andrea, D'Angelosante, Daré, De Florio, Degli Eposti, De Grazia, Delfino, Della Briotta, De Lorenzo, De Luca Luca, Demarchi, De Marsanich, De Martino, De Marzio, De Pascalis, De Pasquale, Diaz Laura, Di Benedetto, Dietl, Di Lorenzo, Di Mauro Ado Guido, Di Mauro Luigi, Di Nardo, Di Paolantonio, Di Piazza, D'Ippolito, Di Prisco, Di Vittorio Berti Baldina, D'Onofrio, Durand de la Penne, Fabiani, Fabretti, Failla, Fanales, Farneti Ariella, Fasoli, Fenoaltea, Ferioli, Ferrari Giacomo, Ferrari Riccardo, Ferraris, Ferretti, Ferri Giancarlo, Ferri Mauro, Ferroni, Fibbi Giulietta, Finocchiaro, Fiore, Fiorentino, Fiumanò, Foa, Fortuna, Fortunati, Francavilla, Franchi, Franco Pasquale, Franco Raffaele, Franza, Gaiani, Galdo, Gambelli Fenili, Gatto Simone, Gatto Vincenzo, Gelmini, Gessi Nives, Gex, Giachini, Giancane, Gianquinto, Gigliotti, Giolitti, Giorgi Carlo, Giorgi Vittorio, Giugni Lattari Jole, Goehring, Golinelli, Gombi, Gomez D'Ayala, Gonella Giuseppe, Gorreri, Gramegna, Granata, Granati, Grassi, Gray, Greppi, Grezzi, Grilli, Grimaldi Luigi, Guadalupi, Guanti, Guarra, Guerrini Giorgio, Guerrini Rodolfo, Guidi, Gullo Fausto, Gullo Luigi, Illuminati, Ingrao, Iotti Leonilde, Jacazzi, Jacometti, Jodice, Kuntze, La Bella, Laconi, Lajolo, Lama, La Malfa, Lami, Landi, Latanza, Lauricella, Lauro Achille, Lauro Gioacchino, Lenoci, Lenti, Leopardi Dittaiuti, Lessona, Levi Carlo, Levi Arian Giorgina, Lezzi, Li Causi, Lizzero, Lombardi Riccardo, Longo, Loperfido, Loreti, Lucchi, Lusoli, Lussu, Luzzatto, Macaggi, Macaluso, Maccarrone, Macchiavelli, Maggio, Magno, Maier, Malagodi, Malagugini, Malfatti Francesco, Mammucari, Mancini Giacomo, Manco, Manenti, Marangone, Marchesi, Marchisio, Mariani, Mariconda, Mariotti, Maris, Marras, Martinez, Martino Gaetano, Martuscelli, Marzotto, Maschiella, Masciale, Massobrio, Matarrese, Matteotti, Maulini, Mazzoni, Melis, Melloni, Mencaraglia, Menchinelli, Messe, Messinetti, Mezza Maria Vittoria, Miceli, Michelini, Milillo, Minasi Rocco, Minella Molinari Angiola, Minio, Monasterio, Montagnani Marelli, Montanti, Morabito, Morelli, Moretti, Moro Dino, Morviti, Mosca, Mussa Ivaldi Vercelli, Naldini, Nannuzzi, Napolitano Luigi, Natoli Aldo, Natta, Nencioni, Nenni Giuliana, Nenni Pietro, Nicolazzi, Nicoletto, Nicosia, Novella, Ognibene, Olmini, Orlandi Luigi, Pace, Pagliarani, Pajetta Gian Carlo, Pajetta Giuliano, Palazzolo, Palermo, Palleschi, Paolicchi, Parri, Pasqualicchio, Passoni Luigi, Passoni Pier Luigi, Pellegrino Giuseppe, Pellegrino Salvatore, Pellicani, Perna, Pertini, Pesenti, Petrone, Pezzino, Picardo, Picchiotti, Picciotto, Pieraccini, Pierangeli, Pietrobono, Pigni, Pinna, Piovano, Pirastu Ignazio, Pirastu Luigi, Poerio, Poet, Polano, Preziosi, Principe, Pucci Emilio, Quaranta, Raffaelli, Raia, Raucci, Re Giuseppina, Reale Oronzo, Rendina, Roasio, Roberti, Roda, Roffi, Romagnoli Luciano, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano Bruno, Romano Riccardo, Romeo, Romualdi, Rossanda Banfi Rossana, Rossi Paolo Mario, Rossinovich, Rovere, Rubeo, Russo Vincenzo Ma-

rio, Sacchi, Salati, Salerni, Samaritani, Sandri, Sanna, Santagati, Santarelli, Santi, Savoldi, Scarpa, Scarpino, Schiavetti, Scionti, Scoccimarro, Scotoni, Scotti, Scricciolo, Secchia, Secci, Sellitti, Serbandini, Sereni, Seroni, Servadei, Servello, Sforza, Simonucci, Soliano, Spagnoli, Spallone, Speciale, Spezzano, Sponziello, Stefanelli, Stirati, Sulotto, Tagliaferri, Taverna, Tedeschi, Tempia Valenta, Terracini, Terranova Raffaele, Tibaldi, Todros, Tognoni, Tolloy, Tomassini, Tomasucci, Tortora, Traina, Trebbi, Trentin, Tripodi, Trombetta, Turchi Francesco, Turchi Luigi, Usvardi, Valenzi, Valitutti, Valori, Vecchietti, Venturini, Venturoli, Vergani, Vespignani, Vestri, Vianello, Villani, Viviani Luciana, Zagari, Zanardi, Zanti Tondi Carmen, Zappa, Zincone e Zoboli, costituenti la maggioranza assoluta dei componenti il Parlamento:

« Il Parlamento, vista la relazione della Commissione inquirente per i procedimenti di accusa nei confronti del senatore Giuseppe Trabucchi e preso atto delle conclusioni alle quali essa è pervenuta, delibera la messa in stato di accusa del senatore Giuseppe Trabucchi quale responsabile del delitto previsto dall'articolo 323 del codice penale per avere, nel periodo dal 10 gennaio 1962 all'11 aprile 1963, con atti successivi, commesso abuso di potere inerente alla sua funzione allo scopo di recare vantaggio alle società S.A.I.M. e S.A. I.D. in base alle prove addotte dalla Commissione inquirente ».

Il relatore per la Commissione inquirente onorevole Dell'Andro ha facoltà di svolgere la relazione orale.

DELL'ANDRO, *Relatore per la Commissione inquirente*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono consapevole della gravità del compito che a me spetta, ma sono certo che la comprensione dei parlamentari riuscirà a supplire alle mie inevitabili manchevolezze.

Adempirò un dovere che mi è stato conferito dalla Commissione inquirente per i procedimenti di accusa. Ed entro senz'altro in argomento.

La vertenza si è iniziata nel luglio 1964, quando il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Roma, a norma dell'articolo 2 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, trasmetteva al signor Presidente della Camera dei deputati, il quale, a sua volta, l'inoltrava alla Commissione inquirente per i procedimenti di accusa, un incartamento concernente alcuni atti compiuti dal senatore Giuseppe Trabucchi nella sua qualità di ministro delle finanze in merito all'importazione di alcune partite di tabacco messicano.

Debbo subito precisare che l'autorità giudiziaria, nel rimettere gli atti del procedimento, non ha compiuto alcuna istruttoria a carico del senatore Trabucchi. Il procuratore generale della Repubblica si è limitato a trasmettere gli atti, indicando che potevano essere ipotizzati nei confronti del senatore Trabucchi i delitti di contrabbando e di peculato. Ma debbo aggiungere che alla Commissione è risultato che l'autorità giudiziaria non ha svolto alcuna indagine: e del resto non poteva svolgerla, perché è ben noto che ogni competenza in relazione all'attività dell'ex ministro Trabucchi apparteneva al Parlamento e per esso – inizialmente – alla Commissione inquirente. Sicché, a mio parere, non è neppure lontanamente possibile ipotizzare un conflitto tra le decisioni dell'autorità giudiziaria e le decisioni della Commissione inquirente. Questo conflitto non può sorgere e nella specie, per la correttezza dell'autorità giudiziaria, non è sorto.

Il plico trasmesso dal procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Roma conteneva alcuni anonimi unitamente ad alcuni ritagli di giornali, dai quali si evinceva che venivano attribuiti al senatore Trabucchi illeciti penali in relazione alla introduzione di tabacco messicano in Italia.

La Commissione inquirente iniziava senz'altro l'esame degli atti e procedeva anzitutto alle indagini preliminari. A seguito di queste indagini acquisiva una prima documentazione indispensabile ad una sommaria conoscenza dei fatti attribuiti al senatore Trabucchi, ascoltava il senatore Trabucchi a chiarimento e interessava, in pari tempo, il nucleo centrale di polizia tributaria della guardia di finanza, il quale, con distinti e successivi rapporti, comunicava l'esito delle indagini svolte, su richiesta della Corte dei conti, in ordine all'importazione di talune partite di tabacco messicano. Devo precisare che la Corte dei conti aveva iniziato queste indagini ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità amministrativo-contabili.

La Commissione inquirente, a seguito delle indagini preliminari, non ritenne che allo stato potesse dichiararsi manifestamente infondata la notizia del fatto ed in conseguenza non deliberò di archiviare gli atti relativi. Fu per questo che il suo presidente, ai sensi del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, in data 22 gennaio 1965 ordinò l'apertura dell'inchiesta.

Nell'iniziare l'inchiesta la Commissione si avvalse della collaborazione del predetto nucleo centrale di polizia tributaria della guardia di finanza, nonché della polizia giudiziaria, e svolse un'ampia istruttoria testimoniale e documentale al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per esprimere il proprio giudizio intorno ai fatti denunciati.

La Commissione, infatti, richiamò dall'amministrazione dei monopoli di Stato, dal Ministero delle finanze, dal Consiglio di Stato, dalla Corte dei conti e dall'Avvocatura generale dello Stato provvedimenti, pareri, informazioni e precisazioni concernenti l'oggetto della vertenza. Assunse come testimoni il senatore Pecoraro, che aveva presieduto la seduta del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato del 15 dicembre 1961, i componenti dello stesso consiglio che avevano partecipato alla predetta seduta e l'attuale ministro delle finanze. Ascoltò ancora i componenti della commissione che provvide alla perizia del tabacco messicano, il capo di gabinetto dell'allora ministro Trabucchi, avvocato Tozzi, l'avvocato Cesare Arias, attuale rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato presso il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, e, di volta in volta, tutti coloro le cui dichiarazioni vennero ritenute necessarie o utili. Alla fine dell'inchiesta fu nuovamente interrogato l'inquisito, senatore Trabucchi.

Debbo preliminarmente sottolineare che sia l'indagine preliminare sia l'inchiesta, in conformità alle norme che regolano i compiti e i poteri della Commissione inquirente, sono state unicamente limitate ai fatti attribuiti al senatore Trabucchi, quale titolare del dicastero delle finanze, suscettibili di valutazione penale, e per il periodo in cui egli ricoprì tale carica. Sono sempre rimasti fuori, quindi, dell'indagine preliminare e dell'inchiesta – nel rispetto doveroso dell'autonomia delle diverse competenze giurisdizionali – i profili e le attività il cui accertamento e la cui valutazione sono riservati ad altri organi.

Dalle indagini compiute è risultato un primo elemento, e cioè che nel corso dell'anno 1961 le coltivazioni italiane di tabacco erano state colpite da una violenta infestione di peronospora tabacina, che già aveva cominciato a manifestarsi negli anni precedenti. È risultato che, nel solo 1961, andò distrutto circa il 70 per cento del raccolto e andarono perduti 9 milioni di giornate lavorative per la sola fase agricola. La caduta della produzione – che passava da quintali 903 mila del 1959 a quintali 795 mila del 1960 e a quintali 249 mila del 1961 – faceva prevedere una ulteriore notevole riduzione delle scorte, previste d'ordinario per fronteggiare il fabbisogno di 24 mesi, e causava la necessità di incrementare l'importazione dall'estero.

Dalla documentazione in atti e dalle deposizioni risulta che, a quel tempo, si temette che la produzione del tabacco in Italia fosse praticamente, in modo assai rilevante, compromessa per un lungo periodo (meno gravi, in ordine a questi riflessi negativi, erano le previsioni del direttore generale dei monopoli, dottor Cova); anche se poi, a seguito di nuovi ritrovati, ciò non doveva fortunatamente avverarsi, almeno nelle proporzioni paventate.

Varie provvidenze, anche di carattere legislativo, vennero allora disposte dal Governo per alleviare i danni dei coltivatori e delle maestranze occupate nella coltivazione del tabacco; ma ovviamente non poteva trattarsi che di misure assistenziali destinate ad attenuare le conseguenze della crisi, non certamente a risolverla.

In ordine a questo primo elemento, è doveroso qui sottolineare, attraverso una delle deposizioni del dottor Cova, direttore generale dei monopoli, lo stato psicologico nel quale si trovavano i vari operatori nel campo del tabacco. Il dottor Cova, infatti, dopo aver detto come si temesse che i danni derivanti dalla peronospora avrebbero annullato la tabacchicoltura per circa 25 anni, ha affermato che il senatore Trabucchi era particolarmente impressionato dalla infestione stessa. (*Commenti all'estrema sinistra*). Quanto sto affermando risulta dalla deposizione resa dal dottor Cova dinanzi alla Commissione inquirente, deposizione che qui è bene ricordare.

« La situazione, quindi, non era preoccupante, ma addirittura spaventosa, tanto da far tremare le vene e i polsi ». (*Commenti all'estrema sinistra*). Sto leggendo quanto è stato dichiarato alla Commissione inquirente dal dottor Cova. « In una settimana la peronospora aveva distrutto una quantità enorme di piante. E debbo onestamente riconoscere che in quel momento non sapevo più se avesse ragione il ministro Trabucchi o avessi ragione io. Il senno di poi ha dato ragione a noi perché abbiamo avuto la fortuna di trovare i semi adatti, ma in quel momento le cose stavano in modo ben diverso ».

« La Commissione sa – dice in un passo ancora anteriore il dottor Cova – che tra me e il ministro Trabucchi vi sono state divergenze » (è interessante leggere questa deposizione); « siamo due persone che la pensano

in modo differente, e in questo non c'è nulla di male. Nel caso specifico, il modo di fronteggiare il flagello della peronospora era visto da me e dal signor ministro in maniera diversa. In sostanza, il concetto del ministro Trabucchi era che ormai tutto era finito, perché lo spettacolo che si vedeva al nord dell'Italia era veramente desolante. Io invece pensavo che, nonostante tutte queste difficoltà, la nostra tabacchicoltura poteva ancora essere salvata. Tra l'altro, sono presidente di una organizzazione scientifica internazionale per il tabacco da dieci anni. Ho convocato perciò numerosi scienziati italiani e stranieri (a questa organizzazione aderiscono 33 paesi, senza distinzione di razza o di religione) per studiare la situazione ». (*Commenti all'estrema sinistra*). « Venne deciso di creare un sistema di semenzai disinfestati. Il ministro Trabucchi era contrario, tanto che non lo potemmo fare come semenzaio del monopolio, ma come istituto scientifico ».

Infine, lo stesso dottor Cova riferisce quanto pensava della peronospora il ministro Trabucchi: « Secondo lui, con la peronospora, la tabacchicoltura in Italia era finita per sempre. Secondo il ministro Trabucchi, con la peronospora era finito il tabacco: " Ne parleremo, forse, tra 20-25 anni. Quindi la tabacchicoltura è finita ed io debbo cercare di salvare quel che posso salvare ". Ne era tanto convinto che ci impedì perfino di fare i semenzai ».

A questo punto, devo subito dire che, oltre a questo primo elemento, alla Commissione ne è risultato un secondo. In correlazione con detta crisi, nell'ottobre del 1961 la Società agricola industriale meridionale, la Società agricola industrie diverse, la Società agricola industriale salernitana e la Società tabacchi industrie varie, titolari di concessioni speciali per la coltivazione di tabacco indigeno su estensioni di notevole ampiezza, chiesero al ministro delle finanze del tempo, senatore Trabucchi, di poter « complementare » la propria produzione di tabacco in Italia con altra similare da effettuarsi nell'America centrale (Messico, San Salvador, Guatemala). Per raggiungere questo scopo, le società sottoponevano all'attenzione del ministro uno schema di regolamento comprendente le modalità per la consegna di tabacco in colli coltivato all'estero, di tipo similare a quello già prodotto in Italia, nonché le modalità per la perizia *in loco* del prodotto, il cui prezzo sarebbe stato determinato in base alle tariffe vigenti in Italia per i tabacchi di produzione nazionale dello stesso o di analogo tipo. Il tabacco doveva essere ritirato dall'amministrazione sul luogo di produzione. L'istanza concludeva con la considerazione che la soluzione proposta avrebbe consentito alle società di mantenere i quadri tecnici utilizzandoli proficuamente all'estero per un certo periodo, in maniera che nessuna difficoltà avrebbe potuto opporsi, a suo tempo, ad una ripresa della produzione italiana.

L'istanza fu personalmente illustrata al ministro dall'onorevole Carmine De Martino, al quale facevano capo le società anzidette.

Terzo elemento: il direttore generale dei monopoli, dottor Cova, richiesto dal ministro di esprimere il suo parere ai fini di una delibazione preliminare, fece pervenire al gabinetto del ministro Trabucchi un appunto in data 7 novembre 1961, nel quale, prescindendosi da ogni considerazione di merito, si manifestava il parere che, allo stato della legislazione vigente sui monopoli, le istanze delle società non potessero accogliersi.

Invitato a comunicare le proprie osservazioni di merito, in quanto la questione sarebbe stata approfondita dallo stesso ministro, il dottor Cova inviò una lettera in data 23 novembre 1961, con la quale precisò che in ogni caso il perfezionamento di impegni nei confronti delle ditte concessionarie avrebbe dovuto essere accompagnato da talune clausole che garantissero l'interesse dell'amministrazione dal punto di vista economico e tecnico.

Tenuto conto di tali suggerimenti, nella seduta del 15 dicembre 1961, in sede di « varie ed eventuali », fu sottoposto al consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato uno schema di regolamentazione riguardante la consegna di tabacco in colli coltivato all'estero per la parte che ciascuna società non fosse riuscita a produrre in Italia. Dal processo verbale di detta seduta risulta che il senatore Antonio Pecoraro, il quale presiedeva il consiglio di amministrazione per delega del ministro, avendo i componenti del consiglio sollevato riserve in ordine all'aspetto giuridico dell'operazione sottoposta al loro esame, dichiarò che il giudizio sulla legittimità del provvedimento era stato « avocato a sé » dal ministro, il quale avrebbe preso le sue decisioni in base agli elementi che gli sarebbero stati forniti al riguardo dai suoi esperti in materia giuridica; ed invitò quindi il consiglio a voler concentrare la sua attenzione sul merito del problema nei suoi aspetti tecnici e finanziari.

A conclusione della seduta del consiglio di amministrazione, il medesimo fissò taluni criteri ai quali il ministro si sarebbe dovuto

attenere nel caso di accoglimento delle domande. I criteri erano questi: la durata del contratto, che era stato proposto dalle ditte per sette anni, doveva essere invece di cinque anni; le partite di tabacco prodotte da ciascuna ditta non avrebbero dovuto essere inferiori a chilogrammi 500 mila e, in ogni caso, i quantitativi prodotti in Italia e all'estero non dovevano essere complessivamente superiori a quelli che le ditte medesime avrebbero consegnato in Italia, con l'unica eccezione, al massimo, di una compensazione sul minore raccolto del 1961; i tabacchi forniti avrebbero dovuto essere effettivamente similari, secondo il preventivo giudizio dell'apposita commissione di perizia; l'unica regola, relativa alle disposizioni sulla coltivazione indigena, da applicare nei riguardi delle ditte istanti sarebbe stata quella concernente il modo di periziare, con l'esclusione pertanto di tutte le altre facilitazioni (anticipi, ecc.); la concessione in parola avrebbe dovuto estendersi a tutte le ditte che, trovandosi in condizioni analoghe a quelle delle summenzionate società e coltivando tabacco della varietà Burley, avessero inoltrato analoga richiesta; dopo il 30 giugno 1962 nessun'altra concessione del genere avrebbe dovuto farsi, per nessun motivo, in considerazione del carattere assolutamente eccezionale del provvedimento in parola; i prezzi da pagarsi sarebbero stati comprensivi dei diritti doganali esistenti al momento della introduzione dei tabacchi in Italia e franco territorio italiano.

Queste furono le condizioni che il consiglio d'amministrazione suggerì al ministro a cautela dell'amministrazione dei monopoli. Queste condizioni furono tutte riportate nella lettera-contratto dalla quale ha origine tutta la vicenda.

Successivamente il ministro delle finanze indirizzava alla direzione generale dei monopoli di Stato, e per conoscenza alle quattro ditte dianzi citate, la seguente nota del 10 gennaio 1962: « La Società agricola industriale meridionale (S.A.I.M.), la Società agricola industrie diverse (S.A.I.D.), la Società agricola industriale salernitana (S.A.I.S.) e la Società tabacchi industrie varie (S.T.I.V.), con istanza in data 16 ottobre 1961 hanno chiesto a questo Ministero, come è noto a codesta direzione generale, di poter produrre all'estero tabacchi della varietà Burley o tipi similari, la cui produzione in Italia, come è altresì noto, si è contratta a seguito della infezione da peronospora tabacina. Le ragioni che hanno indotto le suddette società sono del pari note a codesta direzione generale e, pertanto, considerato che nessuna speciale agevolazione è stata richiesta dalle società medesime, considerata inoltre la necessità di sopperire alle esigenze dei monopoli in relazione alla diminuita produzione del tabacco indigeno, e tenuto conto della opportunità di eseguire una sperimentazione su scala importante della fornitura di cui è oggetto la richiesta, nonché della opportunità di utilizzare nella miglior maniera parte del personale tecnico alle dipendenze delle società stesse, si addiviene nella determinazione di accogliere la domanda di che trattasi alle seguenti condizioni », ecc. Pressappoco si trattava delle stesse condizioni suggerite dal consiglio di amministrazione e riportate in questa che per il momento chiamiamo lettera-contratto. Si aggiungeva alla fine di questa lettera: « Sarà cura della direzione generale dei monopoli di Stato di farsi rilasciare da ciascuna delle predette società copia integrale della presente lettera con regolare firma in segno di accettazione. La direzione generale stessa provvederà a stabilire quei particolari che non siano qui specificatamente indicati, ma dei quali essa ravvisi la necessità, purché non modifichino la sostanza della presente ».

Questa è la prima lettera scritta dal ministro Trabucchi, e quindi il primo intervento documentale in atti dello stesso.

Successivamente, in data 11 gennaio 1962, le società S.A.I.M. e S.A.I.D., riportando integralmente la nota del ministro delle finanze del giorno precedente, ne accettarono il contenuto, mediante lettere che, su iniziativa della direzione generale dei monopoli, vennero poi registrate il 10 settembre 1962, a cura della direzione compartimentale per le coltivazioni dei tabacchi di Cava dei Tirreni, dove le due società gestivano gli stabilimenti, come « atti aggiuntivi alle domande definitive di coltivazione » per la produzione all'estero di tabacchi, da parte delle concessionarie speciali S.A.I.M. e S.A.I.D., ad integrazione dei minori quantitativi prodotti in Italia a causa della peronospora tabacina.

La predetta accettazione fu limitata soltanto a due delle quattro iniziali società, e cioè alla S.A.I.M. e alla S.A.I.D., in quanto le altre due ditte istanti non rispondevano al requisito previsto nel punto 2) della lettera del ministro, avendo prodotto nel biennio 1959-60 una quantità di tabacco inferiore ai chilogrammi 500 mila. Al riguardo la direzione generale dei monopoli, in data 3 marzo 1962, chiese al ministro conferma della interpretazione data alla clausola di cui sopra.

Per quanto attiene, poi, alla clausola di cui al punto 5), relativa alla estensione del provvedimento alle ditte che si trovassero in condizioni analoghe a quelle delle società S.A.I.M. e S.A.I.D., non risulta che entro il prescritto termine del 30 giugno 1962 fossero state avanzate richieste da altri concessionari speciali.

Dopo il primo intervento del senatore Trabucchi – prima lettera-contratto che ora abbiamo citato – lo stesso senatore Trabucchi tornò ad occuparsi della vicenda nelle seguenti circostanze.

Con lettera 6 agosto 1962 le società S.A.I.M. e S.A.I.D. chiesero al ministro che, eccezionalmente per l'anno 1962, la clausola secondo cui la fornitura di tabacco doveva intendersi del tipo Burley o effettivamente similare venisse estesa nel senso che il monopolio potesse accettare tabacchi di varietà Virginia Bright o similiari.

In riferimento alla predetta nota, il ministro delle finanze, con lettera dell'8 agosto 1962, indirizzata alla direzione generale dei monopoli e per conoscenza alla S.A.I.M., informò di non avere « nulla da obiettare » ed espresse l'« avviso » che si potesse accogliere la richiesta di cui trasmetteva copia « purché il tabacco di provenienza di seme Bright o similare, da accettarsi soltanto per la campagna in corso, fosse riconosciuto utilizzabile dal monopolio ». (*Commenti all'estrema sinistra*).

Il ministro Trabucchi intervenne una terza volta con lettera 17 ottobre 1962 indirizzata alla direzione generale dei monopoli di Stato, nella quale era detto: « Essendosi verificati i danni da peronospora tabacina fin dal raccolto 1961; tenuto conto altresì del periodo in cui si effettua la coltivazione in funzione delle differenze di carattere stagionale, esistenti nei paesi dell'America centrale ove operano le predette società; il tabacco prodotto ed i cui campioni indicativi sono stati fatti pervenire in data 31 agosto 1962 a codesta direzione generale direttamente dagli interessati, devono considerarsi ad ogni effetto, compresa l'applicazione delle relative tariffe, di produzione della campagna 1961, allestito in classi uniche ». Questa è la terza lettera del ministro.

Vi è infine una quarta lettera, dell'11 aprile 1963, con la quale il ministro scrisse all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, direzione generale, a chiarimento del punto 2) della nota 10 gennaio 1962 (nel quale si stabiliva che alla media ponderale avuta nella campagna 1959-60 dovesse aggiungersi una compensazione sul minore raccolto del 1961 ripartita nel quinquennio di validità del contratto), che « detta aggiunta compensativa non dovesse superare l'ammontare precisato, ma potesse essere ripartita da parte del produttore nel quinquennio stesso in qualsiasi modo ».

Tengo a sottolineare che non risulta che il senatore Trabucchi abbia operato alcun altro intervento in materia sino alla data del 21 giugno 1963, nella quale egli lasciò l'incarico di ministro delle finanze. Sicché a questo punto conviene subito sottolineare che il ministro Trabucchi è intervenuto nella vicenda soltanto con quattro lettere, che sono le quattro lettere agli atti. (*Commenti all'estrema sinistra*). Risulta che il ministro Trabucchi è intervenuto soltanto in queste quattro occasioni, con le quattro lettere di cui abbiamo parlato. Vi è anche da aggiungere che, mentre alla prima, alla terza e alla quarta lettera sono seguite corrispondenze fra la direzione generale e i vari uffici o i vari consessi, nessun seguito ha avuto invece la lettera dell'8 agosto 1962 con la quale il ministro manifestava di non avere nulla da obiettare per l'accoglimento della richiesta di consegna del tabacco Bright o similare soltanto per la campagna in corso, in sostituzione del Burley.

Dobbiamo a questo punto precisare quali furono i quantitativi di tabacco consegnati al monopolio dalle ditte in questione. Nel primo anno furono consegnanti chilogrammi 1 milione e 697.347 di tabacco della varietà Burley messicano del raccolto 1961, per un importo di 1 miliardo, 178 milioni e 486.541 lire (prezzo medio lire 694,31 per chilogrammo, franco territorio nazionale). Furono consegnati anche chilogrammi 643.349 di tabacco della varietà Virginia Bright del raccolto 1961, per un importo di 426 milioni e 508.515 lire (prezzo medio lire 662,95 per chilogrammo, sempre franco territorio nazionale).

Nella prima campagna, quindi, il tabacco consegnato ammontò a chilogrammi 2 milioni e 340.696, per un importo di 1 miliardo, 604 milioni e 995.056 lire. Nella seconda campagna furono invece consegnati al monopolio chilogrammi 3 milioni e 947.752 di Burley 1962, per un importo di lire 2 miliardi 739 milioni e 983.429 lire (prezzo medio lire 694,06 per chilogrammo).

Il prezzo pagato dall'amministrazione dei monopoli alle due società nei primi due anni fu quindi complessivamente di lire 4 miliardi, 344 milioni e 978.485 lire.

Sia nel primo sia nel secondo anno la merce, all'arrivo in Italia, fu immessa nei magazzini dei monopoli.

A questo punto occorre precisare le valutazioni che sono state fatte in ordine al prezzo pagato alle società dal monopolio. La Commissione inquirente si è fatta carico di chiedere all'amministrazione una valutazione relativa al prezzo pagato alle ditte, nel senso che per prima cosa ha pensato fosse necessario stabilire se il monopolio avesse avuto dal contratto un danno. A parte l'utile realizzato dalle società occorreva, ai fini dell'inquadramento penale dei fatti, stabilire anzitutto se danno fosse stato arrecato all'amministrazione nella stipulazione del contratto ed eventualmente nella sua esecuzione.

L'amministrazione rispose dando una propria valutazione che occorre seguire da vicino. Nella informativa firmata dal dottor Vittorio Fenizia, capo dell'ufficio importazioni ed esportazioni tabacchi greggi, si afferma: « Costo delle partite di tabacco fornite dalle ditte S.A.I.M. e S.A.I.D. franco Messico: lire 3.762.095.159, per 6.288.448 chilogrammi; costo presunto degli stessi tabacchi se fossero stati acquistati direttamente dal monopolio franco Messico e se il monopolio avesse assicurato i tabacchi durante il trasporto, come hanno fatto la S.A.I.M. e la S.A.I.D.: lire 3 miliardi 802 milioni 313.782 ».

La differenza risulterebbe di lire 40.218.623. Secondo questa informativa, quindi, il monopolio dalla esecuzione di questi contratti avrebbe guadagnato, rispetto a quello che avrebbe speso se avesse acquistato direttamente i tabacchi messicani, lire 40.218.623. (*Commenti all'estrema sinistra*). È questo un punto importante.

Sempre attraverso l'informativa il dottor Fenizia precisa che « furono acquistati direttamente dal monopolio nel Messico, nell'anno 1962, chilogrammi 1.233.805 dei raccolti 1960 e 1961. La spesa sostenuta fu in totale di lire 778.743.080 »; il prezzo medio, per intenderci, era stato di lire 631,10 al chilogrammo, consegnato franco Messico. Quindi, il prezzo medio pagato per i tabacchi acquistati dalle ditte *Austin* e *Tabaco En Rama* è stato di 631,10, franco Messico. Dopo aver chiarito le modalità con le quali l'amministrazione acquista i tabacchi, la stessa informativa aggiunge che il prezzo medio ora precisato di lire 631,10 per chilogrammo, consegnato franco Messico, « è stato determinato dividendo l'importo pagato per tutto il quantitativo di tabacco consegnato, indipendentemente dalla maggiore o minore umidità o dall'esistenza di cosiddetto "fuori classe" ».

Per i tabacchi acquistati nel Messico dalle ditte S.A.I.M. e S.A.I.D., il prezzo medio corrisposto per effetto delle disposizioni di cui al punto 8) della citata lettera-contratto del ministro delle finanze è invece comprensivo delle spese di nolo, dazi doganali, scarico, trasporti locali, introduzione nei magazzini ed assicurazione; esso si riferisce a merce resa franco territorio italiano, sicché alle 631,10 lire occorre aggiungere tutte queste altre spese, per ottenere un prezzo medio comparabile.

E infatti – come si è detto – pressappoco nello stesso periodo il monopolio ha acquistato direttamente nel Messico, dalle ditte *Austin* e *Tabaco En Rama*, due partite: quella dell'*Austin* presentava caratteristiche merceologiche sodisfacenti e migliori di quelle della partita fornita dalla ditta *Tabaco En Rama*, di prezzo inferiore. Ora, secondo questa informativa, tenuto conto del prezzo medio pagato effettivamente dal monopolio alle ditte *Austin* e *Tabaco En Rama* per le due partite acquistate nello stesso periodo e del prezzo pagato alle ditte S.A.I.M. e S.A.I.D.; tenuto conto che il prezzo medio era, per gli acquisti diretti, di lire 631,10 franco Messico, mentre il prezzo pagato alle ditte S.A.I.D. e S.A.I.M. era franco Italia; tenuto quindi conto di tutte le altre spese (noli, assicurazione, ecc.), la conclusione che qui se ne trae e che vi è la citata differenza a vantaggio del monopolio.

Non basta. Successivamente, da una dichiarazione del dottor Fenizia (volume III, pagina 90, dei verbali della Commissione inquirente), risulta che erano state fatte al monopolio altre offerte durante lo stesso periodo. Il prezzo di una prima offerta della ditta *Austin* era di lire 534,34, franco Messico, e di lire 631,95 (così calcolato dal monopolio) in Italia, ma la partita non fu acquistata perché la commissione che esaminò i campioni osservò che il tabacco presentava difetti di combustibilità. Un'altra offerta fu quella della compagnia *Philip Morris*, al prezzo di dollari 1,23 franco Venezuela per il Burley che presentava caratteristiche abbastanza similari a quelle del Burley messicano, se non peggiori. Erano state fatte anche pressioni da parte del governo venezolano che intendeva allacciare rapporti commerciali con l'Italia: il monopolio, però, non acquistò. Un'ulteriore offerta venne fatta da una cooperativa di coltivatori del Venezuela al prezzo di dollari

1,15, cioè di 718,15 lire franco Messico, che corrisponde ad oltre 800 lire in Italia.

Tutto ciò vale a spiegare come il firmatario dell'informativa, tenuto conto del prezzo effettivamente pagato dal monopolio per gli acquisti operati direttamente dalle ditte *Austin* e *Tabaco En Rama*, tenuto conto delle offerte fatte dalle altre ditte alle quali abbiamo accennato, abbia ritenuto che, ove il monopolio avesse acquistato direttamente all'estero, avrebbe dovuto pagare di più. E la differenza è precisata – ripeto – in lire 40.218.623.

Questa conclusione è disattesa dal rapporto del nucleo centrale di polizia tributaria della guardia di finanza, in cui si osserva che il punto di partenza della valutazione compiuta dal monopolio di Stato è inesatto, perché si è tenuto conto degli acquisti *Austin* e *Tabaco En Rama* che si riferivano però a produzioni anteriori a quelle delle ditte S.A.I.M. e S.A.I.D.

Dice la guardia di finanza: tutto questo discorso in base al quale il monopolio avrebbe guadagnato lire 40 milioni si basa su di un presupposto: voi avete preso come base il prezzo medio pagato per gli acquisti da parte del monopolio presso le ditte *Austin* e *Tabaco En Rama*, ma questi acquisti si riferivano a produzioni diverse da quelle per le quali si contrattava con le ditte S.A.I.M. e S.A.I.D. Secondo la guardia di finanza, occorre invece porre a base del calcolo l'unica offerta relativa alla produzione dello stesso periodo, e cioè quella della ditta *Austin* che non fu accettata e di cui abbiamo parlato: tenuto conto di questa offerta, si avrebbe un diverso risultato.

Calcola la guardia di finanza: per il Burley della prima campagna il monopolio avrebbe speso in più 124 milioni 332.214 lire; il Bright sempre della prima campagna avrebbe speso in più 115 milioni 127.599 lire. Quindi le somme pagate in più dall'amministrazione per la prima campagna sarebbero di 239 milioni 459.813 lire; e, quand'anche si volessero ritenere attendibili le considerazioni ed i calcoli fatti dall'amministrazione dei monopoli per il tabacco acquistato nel corso della seconda campagna, si avrebbe la seguente situazione: somme spese in più per la prima campagna circa 239 milioni, somme spese in meno per la seconda campagna circa 100 milioni, differenza 138 milioni 905.058 lire spese in più.

La guardia di finanza quindi conclude: non è vero che l'amministrazione abbia guadagnato 40 milioni, secondo quanto afferma l'amministrazione stessa; ma è vero invece che l'amministrazione ha speso in più ed è stata quindi danneggiata per 138 milioni 905.058 lire.

Si tratta di stabilire se può valere il primo criterio o se può valere il secondo criterio. Il primo criterio ha assunto a base i tabacchi effettivamente acquistati in via diretta dal monopolio dalle ditte *Austin* e *Tabaco En Rama*. Il secondo criterio ha assunto invece a base l'offerta della ditta *Austin* del 1962, che però non è stata accettata dal monopolio. Leggiamo la motivazione della non accettazione. Vi si afferma che la merce mostrava difetti di combustibilità. Ora, tra le due valutazioni – l'una che si riferisce ad acquisti effettivamente fatti in via diretta dal monopolio, e l'altra che si riferisce ad una offerta non accettata perché la merce non era utilizzabile – a parere della Commissione, è preferibile la prima valutazione. È chiaro che il prezzo dell'offerta *Austin* 1962 era inferiore proprio perché la merce, dal punto di vista del monopolio, era scadente. Come è possibile, dunque, basare l'intero calcolo relativo al danno che avrebbe subito l'amministrazione su una partita che non è stata accettata perché la merce era difettosa e quindi offerta a basso prezzo? Noi non contestiamo la solerzia e la serietà delle indagini svolte dalla polizia tributaria, che scrupolosamente ha operato questo calcolo; ma diciamo che non è possibile basare un calcolo su un'offerta che non fu accettata: e – si badi bene – non fu accettata neppure quando venne riproposta successivamente, nonostante la prima lettera dell'amministrazione con la quale la si rifiutava esplicitamente.

Queste conclusioni in ordine al danno inducono a ritenere che l'unico calcolo possibile, allo stato, è quello che prenda a base il prezzo del tabacco effettivamente acquistato dal monopolio in via diretta nel 1962 dalle ditte *Austin* e *Tabaco En Rama*. Aggiungo che, per altro, della convenienza di questi due acquisti noi abbiamo ulteriori riprove, perché in tutte le altre offerte di cui abbiamo parlato il prezzo è anche superiore: l'unica offerta che presenta un prezzo inferiore è proprio quella dell'*Austin* 1962, rifiutata. Quindi, il criterio base non è fornito soltanto dagli acquisti fatti in tempi alquanto diversi dalle ditte *Austin* e *Tabaco En Rama*, ma è fornito da quegli acquisti e da tutte le altre offerte, meno quella *Austin* 1962, rifiutata.

Debbo, a questo punto, cominciare a precisare i problemi attinenti alla configurazione penale dei fatti. Erano indispensabili queste

premesse proprio per indicare al Parlamento quali sono gli elementi acquisiti in ordine a questi dati contabili, che ritengo di fondamentale importanza. La Commissione ha fatto oggetto d'esame i fatti ora sommariamente indicati al fine di stabilire se potessero ravvisarsi in essi quattro ipotesi di reato: contrabbando, peculato, interesse privato in atti di ufficio e abuso innominato di ufficio.

Dato il tenore dell'ordine del giorno, il quale fa riferimento alla relazione per quanto attiene ai fatti e alle prove, ma conclude per la messa in stato d'accusa soltanto per l'abuso innominato d'ufficio, devo ricordare gli elementi di fatto che si riferiscono alla eventuale determinazione dell'abuso di ufficio. A questo punto devo sottolineare che già la prima lettera del ministro Trabucchi concludeva nel senso che abbiamo visto: « La direzione generale stessa provvederà a stabilire quei particolari... »; e che con la seconda lettera il ministro informava di non avere « nulla da obiettare » a che si potesse consegnare Bright anziché Burley.

Non vi è dubbio che, per quanto attiene agli atti, si è rinvenuto un appunto dell'ispettore generale tecnico dell'azienda tabacchi al direttore generale dei monopoli in data 14 ottobre 1961 (cioè di alcuni giorni precedente alla data di presentazione della domanda delle ditte), nel quale si prospettava la convenienza dell'acquisto da parte del monopolio, nelle forme normali, di Burley messicano al prezzo di dollari 1,15 circa per chilogrammo, pari a lire 718,75, da aumentarsi delle spese di trasporto e degli oneri doganali. L'aggravio, rispetto al prezzo franco Messico, conseguente alle spese di trasporto e agli oneri doganali, potrebbe valutarsi, secondo i calcoli contenuti nel rapporto del nucleo centrale di polizia tributaria della guardia di finanza e riferiti ad acquisti similari, in circa lire 85 al chilogrammo. Quindi, agli elementi già raccolti devo aggiungere quest'altro: pochi giorni prima della presentazione della domanda delle ditte l'ispettore generale tecnico dell'azienda tabacchi scrisse al direttore generale dei monopoli sottolineando la convenienza dell'acquisto da parte del monopolio, nelle forme normali, del Burley messicano.

Ed eccoci al comportamento del ministro Trabucchi ai fini della responsabilità di cui all'articolo 323 del codice penale. Questo delitto si concreta nella commissione di un qualsiasi atto, da parte del pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alla sua funzione, allo scopo – dolo specifico – di recare ad altri un danno o per procurargli un vantaggio.

In ordine a tale reato sono stati prospettati a carico del senatore Trabucchi i seguenti rilievi, assumendosi che il ministro:

1) abbia fatto contrarre all'amministrazione dei monopoli impegni per mezzo di lettera, anziché con autonomo decreto ministeriale;

2) abbia limitato la richiesta del prescritto parere del consiglio di amministrazione dei monopoli al solo aspetto tecnico e finanziario, con esclusione di pronuncia in ordine alla legittimità del provvedimento che andava ad emettere;

3) abbia determinato il prezzo del tabacco con riferimento ai criteri di valutazione della produzione indigena, anziché tener conto dei prezzi del mercato internazionale;

4) abbia consentito che le ditte consegnassero al monopolio tabacco di tipo Bright, in sostituzione del più pregiato tabacco Burley previsto dal contratto.

In ordine al primo rilievo, è da osservare che il principio generale, sancito dall'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità dello Stato, subisce una deroga ad opera dell'articolo 10 della stessa legge nel caso di acquisto di tabacchi esteri. Il fatto che sia stato il ministro a porre in essere il contratto, anziché un organo dallo stesso ministro dipendente, non toglie che il contratto sia stato stipulato in rappresentanza dell'amministrazione dei monopoli e da un organo di questa. Va sottolineato, infatti, che il ministro è organicamente inserito in tale amministrazione quale presidente della medesima. Egli, pertanto, ben poteva ritenersi legittimato ad impegnare la predetta amministrazione, tanto più che il rapporto, a suo avviso, si concretava in una integrazione delle precedenti concessioni.

In verità, l'istanza da cui prese le mosse la determinazione del ministro configurava il proposto rapporto come svolgimento delle concessioni speciali di cui erano titolari le società S.A.I.M. e S.A.I.D. La domanda traeva origine dall'affermata impossibilità di utilizzare le concessioni in atto, data la peronospora tabacina, e tendeva ad ottenere, in relazione alla progettata coltivazione all'estero di determinate qualità di tabacco, l'impegno da parte dell'amministrazione di farne acquisto, come se si fosse trattato di tabacco indigeno, nei limiti quantitativi previsti dalle concessioni.

Sia l'ufficio di gabinetto del ministro sia la direzione generale del monopolio ritennero che l'atto costituisse sostanzialmente una integrazione della concessione, mirando a

consentire, in via eccezionale, la sostituzione del tabacco nazionale, che non poteva essere consegnato per cause di forza maggiore, con tabacco estero di varietà, quantità e prezzi corrispondenti, da prodursi dalle ditte concessionarie.

In ordine al primo rilievo, al fatto cioè che il ministro doveva emettere il provvedimento attraverso un decreto di approvazione del contratto, va sottolineato, dunque, che mai alcun acquisto fatto all'estero da parte degli organi del monopolio, a ciò per regolamentazione interna delegati, è stato approvato con decreto del ministro; sicché lascia quanto meno perplessi il dover pensare che, ove il contratto sia stipulato dal dipendente della amministrazione, non occorra il decreto di approvazione del ministro, mentre, ove il contratto sia stipulato dallo stesso ministro, occorra detto decreto di approvazione.

D'altra parte, in ordine al secondo rilievo, relativo al parere del consiglio di amministrazione, abbiamo già chiarito che il ministro presiede l'amministrazione del monopolio con l'assistenza del consiglio di amministrazione. Il concetto di « assistenza » comporta l'esplicazione di una funzione consultiva; rientra quindi nei poteri del ministro provvedere anche in difformità dal parere del consiglio.

Secondo le disposizioni della legge sulla contabilità dello Stato è da ritenersi che il ministro potesse, trattandosi di acquisto di tabacchi esteri, non interpellare il consiglio di amministrazione, proprio perché la legge sulla contabilità dello Stato lo esonerava. Ma anche a non voler accogliere questa tesi, certo è che il ministro richiese il parere al consiglio di amministrazione, il quale lo diede. Taciamo pure dell'obbligo dei consigli di amministrazione di offrire il proprio parere anche sul piano giuridico; sottolineiamo pure come il ministro abbia, per bocca del presidente di quel consiglio di amministrazione, affermato che il parere sulla legittimità del provvedimento era stato avocato a se stesso; vi è però obiettivamente da rilevare che dal verbale di quel consiglio risultano perplessità anche in relazione alla legittimità del provvedimento. Anche quando si volesse negare che il ministro fosse svincolato dal dovere di chiedere il parere al consiglio di amministrazione, e quindi si ritenesse (ma non vediamo con quale fondamento) inapplicabile nella specie l'articolo 10 della legge sulla contabilità dello Stato, certo è che il parere fu richiesto. E se è vero che la questione giuridica fu avocata a sé dal ministro, è anche vero che dal verbale risultano preplessità in ordine alla legittimità del provvedimento. Quindi il parere, anche sul piano giuridico, fu dato.

D'altra parte, si tratterebbe in ogni caso di un parere obbligatorio, ma non vincolante; né possiamo tacere del fatto che tutte le cautele tecniche e finanziarie suggerite dal consiglio di amministrazione furono accolte dal ministro, il quale, quindi, nella sua cosiddetta lettera-contratto garantì l'amministrazione sul piano economico e finanziario, secondo i dettami del consiglio di amministrazione.

In ordine al terzo rilievo, cioè che il ministro abbia determinato il prezzo del tabacco con riferimento ai criteri di valutazione della produzione indigena anziché tener conto dei prezzi del mercato internazionale, devo sottolineare che la polizia tributaria ha parlato di una maggiorazione del prezzo italiano dovuta appunto alla peronospora tabacina. Però il calcolo che abbiamo precedentemente fatto in materia di prezzi si riferisce proprio alle partite acquistate in quell'anno. D'altra parte, il dottor Cova precisò che il prezzo internazionale del Burley era pressappoco equivalente a quello italiano; anzi, suggerì di limitare il contratto soltanto al Burley proprio perché il prezzo internazionale equivaleva al prezzo italiano. Sicché il ministro all'atto della conclusione del contratto trovò dinanzi a sé una dichiarazione del dottor Cova secondo la quale il prezzo del Burley sul mercato internazionale era equivalente a quello nazionale; e firmò la lettera-contratto a condizione che fosse consegnato soltanto tabacco Burley, garantendo cioè l'amministrazione in questi termini.

Per quanto riguarda il quarto punto, cioè che il ministro abbia consentito successivamente che le ditte consegnassero al monopolio (soltanto per la prima campagna e in quantità non notevole) tabacco Bright in sostituzione del Burley, va rilevato che dalla lettera che abbiamo dianzi ricordato si evince che il ministro espresse soltanto il nulla osta perché si compisse questa sostituzione, aggiungendo la clausola « purché utilizzabile ». Il ministro, in sede di interrogatorio, ha precisato che tale clausola non doveva intendersi nel senso economico, perché non poteva sorgere alcun dubbio sotto l'aspetto della utilità merceologica, cioè della possibilità di impiego da parte del monopolio; ma nel senso della possibilità di inquadramento nel sistema generale del rapporto instaurato con l'atto iniziale di concessione, ovverosia con la lettera-contratto.

La Commissione inquirente non ha ritenuto di indugiare molto sulla legittimità dei provvedimenti in esame, dato che l'eventuale illegittimità degli atti non è di per sé solo elemento sufficiente ad integrare gli estremi del reato di abuso in atti d'ufficio. È sembrato decisivo alla Commissione, ai fini dell'esclusione del reato sotto l'aspetto qui considerato, il rilievo che il ministro agì nella convinzione di fare legittimo uso dei propri poteri. Per quanto concerne infatti il dolo specifico relativamente alla configurazione del delitto di cui all'articolo 323 del codice penale, si deve accertare nell'agente la finalità e l'interesse di arrecare, mediante il proprio comportamento, un danno od un vantaggio a terzi. Anzi, in vista del bene giuridico tutelato, proprio tale elemento appare idoneo e necessario a dare luogo ad una responsabilità penale, in quanto caratterizza e qualifica teleologicamente il comportamento materiale. Ove esso difetti, risulta non conferente qualsiasi valutazione o accertamento diretto ad indagare se effettivamente il ministro abbia posto in essere un atto illegittimo o irregolare.

A questo punto va osservato che l'intenzione specifica nel delitto di cui all'articolo 323 del codice penale non è un'aggiunta all'elemento materiale, ma anzi è il *prius* che caratterizza il tipo di delitto di cui allo stesso articolo 323.

Certo, la nostra giurisprudenza non è sempre incline ad accogliere questa precedenza dell'elemento subiettivo sull'elemento obiettivo, e ancora per molti tipi di delitto continua a ritenere precedente la valutazione obiettiva su quella subiettiva. Però è vero che secondo dottrina e giurisprudenza tedesca, ormai prevalenti, la dottrina dell'azione finalistica intende ribadire che il fine dell'agente è il primo degli elementi caratterizzatori della fattispecie. Si può dubitare certamente delle conclusioni di questa dottrina; ma non si può non riconoscere che in taluni reati, e in particolare in quello di interesse privato in atti d'ufficio e in quello di abuso d'ufficio, il fine specifico dell'agente è il primo elemento, quello che veramente caratterizza il tipo del delitto in questione.

La dimostrazione è nel fatto che, ove questo elemento non fosse il primo nella tipizzazione, qualunque fatto contrario a norme non penali sarebbe perciò stesso reato. Dunque, per fare sì che questi fatti siano incriminati penalmente, occorre in primo luogo il fine particolare dell'agente. Questo è molto importante, perché non può ritenersi che nell'esame di questo delitto si debba guardare dapprima all'oggettività e poi alla subiettività, rinviando magari l'indagine sulla subiettività alla fase dibattimentale, come pure a volte si ritiene. Qui, invece, questo elemento deve essere accertato *ante omnia* proprio in sede di indagine preliminare, in sede di istruzione, perché senza questo elemento il fatto non ha alcuna possibilità di rientrare comunque nell'ipotesi di abuso d'ufficio.

Il punto mi pare molto importante, perché alla Commissione è apparso chiaro che il ministro Trabucchi non ebbe la finalità e l'intenzione specifica di arrecare un danno o un vantaggio a terzi. I moventi, individuati in sede di esame dell'ipotesi di peculato e di interesse privato in atti d'ufficio di cui alla relazione scritta, che indussero il ministro ad intervenire nella vicenda in questione, ne spiegano la condotta e dimostrano altresì la rispondenza dei fini perseguiti dal ministro al pubblico interesse. Qui infatti, come risulta oggettivamente dal documento, come risulta da tutto quanto abbiamo detto, il fine del ministro fu quello appunto di sopperire alla mancanza della produzione locale e di assicurare anche situazioni favorevoli agli interessi dei lavoratori, o per lo meno agli interessi di alcuni lavoratori.

Possiamo anche dubitare che ciò sia stato fatto. Ma in ogni caso si tratterebbe di finalità di pubblico interesse e non di finalità di interesse particolare.

A questo punto è stato rilevato in Commissione che in realtà, nello stesso tempo in cui si importava questo tabacco dal Messico, si consentiva alle ditte S.A.I.M. e S.A.I.D. di esportare tabacco prodotto in Italia. Questa obiezione sarebbe molto grave, ove noi non ci fermassimo un attimo a considerare la natura della concessione originaria delle società S.A.I.M. e S.A.I.D. Di regola, le concessioni attuali di tabacco sono regolate in questi termini: il monopolio dà il proprio affidamento di comperare il tabacco prodotto in Italia alle condizioni stabilite dallo stesso monopolio secondo le regole generali dei prezzi; mentre il produttore si obbliga ad offrire il tabacco prodotto, ma non è obbligato a vendere. Ove, infatti, non accetti le condizioni poste dal monopolio, il produttore ha diritto di esportare, previo nulla osta da parte del monopolio stesso. Il monopolio non è discrezionalmente libero di concedere o no il « nulla osta » per l'esportazione, ma, ove il concessionario chieda di esportare, poniamo non accettando le condizioni di vendita poste dall'amministrazione, quest'ultima è obbligata a concedere il visto per l'esportazione. Sicché, ove il visto

fosse stato negato, sarebbe stata violata la legge; sarebbe stata violata, per lo meno, la regolamentazione fra le parti.

Non vi è dunque da sorprendersi se durante il tempo in cui si importava dall'estero questo tabacco si consentiva l'esportazione di tabacco italiano all'estero. Questa esportazione avveniva infatti in base a un diritto del concessionario, al quale l'amministrazione non poteva in alcun modo opporsi. Il contratto è in questi termini: l'amministrazione si obbliga a comperare ove il concessionario accolga le condizioni poste dall'amministrazione; il concessionario si obbliga a vendere quando accolga le condizioni, ma non è obbligato a vendere ove non accolga le condizioni, ha diritto di esportare in ogni caso e l'amministrazione non può in alcun modo rifiutarsi di consentire l'esportazione.

Il fatto poi che dalle decisioni del ministro potesse derivare, oltre al vantaggio per l'amministrazione, un beneficio anche per le ditte non significa certamente che l'obiettivo dell'azione del ministro sia stato quest'ultimo. L'attività della pubblica amministrazione, specialmente quando incide nel campo privato, di norma produce vantaggi bilaterali, sodisfacendo insieme interessi collettivi e interessi per il singolo che viene in rapporto con l'amministrazione.

Per completezza di informazione (non vorrei infatti che successivamente si lamentasse l'omissione di alcuni elementi) non posso tuttavia non ricordare il rapporto concernente le indagini svolte da parte della polizia tributaria, il quale dimostra che durante una perquisizione effettuata in casa del dottore Calvanese furono trovati atti e documenti attinenti alle ditte S.A.I.M. e S.A.I.D. Dallo stesso rapporto risulta che fu sequestrata la contabilità generale delle ditte, dalla quale emerge che in tutta questa operazione esse avrebbero guadagno un miliardo e 300 milioni di lire. Si osserva da parte della polizia tributaria che occorre tener conto di questo utile in relazione al prezzo di acquisto nel Messico dei tabacchi. Dico subito che l'utile delle ditte non può essere confuso con il danno allo Stato: ma, a parte ciò, va ricordato che nella cifra di un miliardo e 300 milioni di lire sono comprese anche le somme per investimenti e il corrispettivo di taluni tributi; l'ammontare degli utili effettivi andrebbe quindi ridotto.

Vi è ancora da ricordare che la stessa polizia tributaria ha sospettato che nell'esecuzione del contratto vi siano state illegittimità. Noi non abbiamo elementi precisi a sostegno di questa tesi, e non possiamo in questa sede elevare sospetti in ordine a soggetti il cui comportamento non è in questo momento da noi valutabile. Non possiamo però non ricordare, al fine di far luce sulla questione, la valutazione fatta al riguardo dalla polizia tributaria.

« Taluni elementi, la cui attendibilità, come già accennato, è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria – si legge in un rapporto della polizia tributaria – indurrebbero a ritenere che la partita di 23.406,96 quintali consegnata dalle società S.A.I.M. e S.A.I.D. nel corso della prima campagna fosse costituita interamente da tabacchi scuri di tipo Virginia anziché da 16.973,47 quintali del tipo Burley e da 6.433,49 quintali del tipo Bright, come risulta dai documenti prodotti dall'amministrazione dei monopolio, tra i quali i verbali di perizia ».

Il verbale così continua: « Si è in proposito rilevato quanto segue: allorché le due società fornirono, prima della perizia in Messico, sei campioni preventivi della merce offerta, i periti stabilirono che cinque di essi potevano essere assimilati al tipo Bright Italia ed uno al Burley, e che la maggior parte del tabacco avrebbe potuto essere impiegata per la confezione di trinciati; le fatture di acquisto presentate in dogana dalle società S.A.I.D. e S.A.I.M. all'atto dell'importazione indicavano per l'intera partita un unico prezzo di dollari U.S.A. 0,78 per chilogrammo, anziché due prezzi distinti come sarebbe stato logico qualora si fosse trattato di due diverse qualità di tabacco; in una domanda di finanziamento presentata all'Italcasse il 31 agosto 1962, la società S.A.I.M. dichiarava di avere acquistato nel Messico 25.000 quintali di tabacco tipo Bright, ed aggiungeva che il competente Ministero aveva autorizzato la consegna al monopolio di tabacco tipo Bright in luogo di Burley; da un documento originale messicano, sequestrato presso la S.A.I.D., risulta che la società *Santa Maria de Mexico*, già citata, ha acquistato presso il Banco di credito agricolo messicano 25.811 quintali di tabacco, di cui 16.266 definito di « prima scelta », al prezzo di *pesos* 3,079 per chilogrammo, 9.434,30 definito di « seconda scelta », al prezzo di *pesos* 2,710 per chilogrammo e 110 al-prezzo di *pesos* 0,770; da tale documento sembra doversi desumere che la merce fosse di differente scelta, ma di una stessa varietà ».

E continua: « Da una lettera del ministero dell'agricoltura messicano, diretta ad un commerciante straniero, risulta che nel 1962, in Messico, i « tabacchi scuri » di Vera Cruz e di Oxaca furono venduti a *pesos* 3,079 per chi-

logrammo, cioè all'identico prezzo indicato, nel documento precedentemente preso in esame, per il tabacco di « prima scelta » acquistato dalla società *Santa Maria de Mexico;* in un articolo della rivista americana *Tobacco* del 9 novembre 1962 si comunicava che la società *Santa Maria de Mexico* e il Banco di credito agricolo messicano avevano stipulato un contratto riguardante la esportazione in Italia, in cinque anni, di 12 milioni e mezzo di libbre di tabacco tipo « Dark Virginia »; al momento dell'importazione del tabacco, al fine di occultare i reali utili ricavati dall'operazione e per precostituirsi la possibilità di trasferire gli utili stessi all'estero, le ditte S.A.I.M. e S.A.I.D. hanno presentato in dogana e alle banche agenti, fatture ideologicamente false delle ditte *Maryland Burley* e *Tobacco Industries;* d'altra parte è stato accertato che i principali esponenti della S.A.I.D.-S.A.I.M. hanno piena disponibilità dei conti correnti aperti presso una banca di Washington (U.S.A.) dalle società *Maryland Burley* e *Tobacco Industries*, e sui quali affluiscono le somme versate dalla S.A.I.M.-S.A.I.D. quale pagamento del tabacco importato ».

Da ciò noi non avevamo e non abbiamo alcun dovere di ipotizzare illeciti in soggetti estranei alla questione di nostra competenza. Però la stessa guardia di finanza da questi elementi induce a dubitare che nella esecuzione di questo contratto siano avvenute determinate irregolarità per le quali le ditte abbiano guadagnato enormemente. Cioè: se fosse esatta l'ipotesi fatta dalla guardia di finanza, secondo cui vi sarebbero indizi di frode nell'esecuzione del contratto, nulla può escludere che l'utile sia derivato da questa frode.

D'altra parte, secondo quanto afferma la guardia di finanza, le stesse ditte hanno violato alcune leggi doganali, non per quanto riguarda l'importazione di tabacco di cui ci stiamo occupando, ma per quanto attiene ad altre violazioni, tant'è vero che la stessa guardia di finanza ha denunciato taluni soggetti. Pertanto, la frode eventuale nell'esecuzione del contratto e le violazioni delle norme tributarie possono indubbiamente avere contribuito a far realizzare quegli utili riscontrati nella contabilità della ditta. Ma, ove ciò fosse, nulla potrebbe mai addebitarsi al ministro, ovviamente, perché l'esecuzione dei contratti è estranea alla attività del ministro.

Devo qui aggiungere che è stato ritrovato, nella documentazione sequestrata in casa del dottore Calvanese, un appunto informe, in prima persona, contenente la difesa del ministro Trabucchi dinanzi ad una non meglio precisata commissione inquirente. È stata a questo punto sollevata da qualche commissario, nella Commissione inquirente, l'ipotesi che questa difesa fosse stata preparata d'accordo con il senatore Trabucchi; e questo – è stato detto – potrebbe indurre a sospettare della connivenza tra il ministro e le ditte. Chiamato a dare spiegazioni, a dire la verità su tale documento, il dottore Calvanese è stato alquanto reticente (come si può leggere nel rapporto della polizia giudiziaria). La Commissione ha interrogato poi il signor Renato De Martino, attuale titolare della ditta, il quale ha dichiarato che l'appunto era stato preparato da lui all'insaputa del ministro. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Detto questo, è sembrato alla maggioranza della Commissione che, nell'operato del ministro e a prescindere da tutto ciò che è avvenuto nell'esecuzione del contratto, non potessero ravvisarsi gli estremi dell'abuso d'ufficio. La Commissione, come si è detto, ha escluso, a maggioranza qualificata, che potessero esistere, nei fatti di cui abbiamo parlato, gli estremi del contrabbando e del peculato (nessun sospetto, infatti, è stato avanzato a carico del ministro per quanto riguarda appropriazione per proprio conto di somme della pubblica amministrazione); ha escluso altresì, a maggioranza qualificata, l'ipotesi di interesse privato in atti d'ufficio; ha escluso, a maggioranza semplice, l'ipotesi di abuso di ufficio.

Può darsi che nell'esposizione abbia dimenticato qualcosa (*Commenti all'estrema sinistra*): chiedo venia delle eventuali omissioni, ed anzi desidero che esse mi vengano rilevate.

Ho tenuto ad essere il più possibile preciso, pur nella necessaria sintesi dovuta al tempo e al rispetto del Parlamento. Sicuro di avere compiuto il mio dovere, di aver messo cioè, a nome della Commissione inquirente, il Parlamento al corrente dei risultati acquisiti dalla Commissione e di aver offerto la materia di indagine di cui all'ordine del giorno che qui dovrà essere posto in votazione, ringrazio tutti e resto in attesa di sapere quali e quanti elementi tra quelli già rilevati dalla Commissione siano diversamente interpretabili o quali e quanti elementi debbano aggiungersi a quelli già acquisiti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sull'ordine del giorno presentato dalla maggioranza assoluta dei componenti il Parlamento.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Bozzi. Ne ha facoltà.

BOZZI. Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevoli deputati, desidero innanzi tutto rendere omaggio alla Commissione inquirente, presieduta da un illustre giurista ed eminente parlamentare, l'onorevole Franco Restivo. Io sono convinto che tutti i commissari abbiano adempiuto il loro dovere con serena coscienza, dominata dal sentimento della responsabilità che l'ufficio, a cui la legge li chiamava, imponeva loro. Ed è perciò che se qualche dissenso, talvolta anche non lieve, avrò occasione di manifestare nel corso del mio intervento, questo dissenso non può offuscare l'apprezzamento sincero che ho dianzi manifestato.

Noi adempiamo un dovere che è naturale e tipico in ogni libero Parlamento: il dovere della critica, il dovere del sindacato che si può svolgere, che si deve svolgere – ovviamente nelle forme opportune – su ogni atto pubblico, anche se questo atto sia manifestazione di sovranità. Ma, nel caso in esame, noi siamo chiamati direttamente dalla Costituzione a un ufficio preciso: quello di accertare i fatti per vedere se, attraverso l'analisi oggettiva e la qualificazione giuridica che ad essi si deve dare, sia o non sia da promuoversi l'accusa nei confronti del senatore Trabucchi, ex ministro delle finanze.

Io penso che la Commissione inquirente, come tale, non abbia più nulla da dire in quest'Assemblea. E pertanto interpreto quanto or ora ha riferito l'onorevole Dell'Andro come espressione del suo pensiero personale. Quello della Commissione inquirente è registrato nella relazione conclusiva, che è il documento che racchiude la motivazione e la volontà del collegio. Quanto l'onorevole Dell'Andro ha creduto di aggiungervi, *ad adiuvandum*, traendolo per altro obiettivamente dagli atti acquisiti, è estraneo al processo di formazione e di manifestazione del pensiero collegiale della Commissione. Difatti, onorevoli colleghi, i membri della Commissione inquirente siedono qui, in questo Parlamento, alla pari di ciascuno di noi. Nemmeno essi si debbono sentire legati alle conclusioni della relazione; altrimenti, questo dibattito non avrebbe senso.

Noi tutti siamo chiamati ad un compito di giustizia; non siamo giudici, non condanniamo né assolviamo. È un punto sul quale insisterò e che mi sembra fondamentale per l'impostazione procedurale e anche di merito della questione. Noi abbiamo la funzione di un pubblico ministero collegiale. Sotto questo riguardo sono incisive due proposizioni contenute nella Costituzione: l'articolo 90 e l'articolo 96.

Il Parlamento, in seduta comune, promuove la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri. L'atto di promuovimento dell'accusa è l'atto tipico dell'ufficio del pubblico ministero. Quindi, ripeto, non siamo giudici, siamo membri d'un organismo politico chiamati a una funzione giudiziaria, la quale precede e condiziona il giudizio del giudice in senso proprio, che è la Corte costituzionale. Tutti ci troviamo in situazione di parità. Anche il senatore Trabucchi (non so se sia presente) è alla pari di noi. Il *quorum* che le norme giuridiche prescrivono per l'adozione della deliberazione, il *quorum*, come dicono gli studiosi, sia strutturale sia sostanziale (cioè il numero dei presenti e il numero dei votanti), si calcola sulla base di tutti i membri del Parlamento in seduta comune, abbiano essi la veste di componenti la Commissione inquirente o quella d'inquisiti. Ciò riconferma la eguaglianza di posizione giuridica nella quale noi tutti siamo. Ragion per cui ritengo che talune perplessità, talune riserve (che ho visto manifestare qua e là nella stampa, in interviste, in prese di posizioni) circa la legittimità dell'intervento e del voto dei membri della Commissione inquirente o del senatore Trabucchi in questa sede siano destituite di fondamento.

Vorrei, onorevoli colleghi, sottolineare un punto che mi sembra fondamentale: esso riguarda la nostra assoluta libertà nella formazione del convincimento.

Come nessuno di noi è legato ai risultati della Commissione inquirente, così nessuno di coloro che hanno sottoscritto la richiesta di convocazione del Parlamento in seduta comune e l'ordine del giorno, si deve sentire, né giuridicamente né moralmente, vincolato a quella richiesta e a quell'ordine del giorno. Se così non fosse, se noi ci sentissimo impegnati in un male inteso punto d'onore a ragione della firma apposta, ebbene, noi avvilieremmo la funzione del Parlamento, noi avvilieremmo la discussione, la libertà del dibattito come strumento della formazione dialettica del nostro autonomo apprezzamento.

Che cosa giuridicamente rappresentano la richiesta di convocazione del Parlamento in seduta comune e l'ordine del giorno contenente il capo d'accusa? Essi si pongono soltanto come modalità procedurali che i regolamenti, mal costruiti – lo dico fin da adesso: vi tornerò fra poco – prescrivono appunto perché questa adunanza e questo dibattito possano aver luogo; ma non altro sono se non un presupposto processuale. E, allora, noi siamo liberi di formare il nostro convincimento sulla base dell'esame della relazione, dei documenti,

degli argomenti che da tutti verranno esposti, sulla base d'una autonoma valutazione.

Vorrei ancora, onorevoli colleghi, se consentite, sottolineare che in questa vicenda giudiziaria, la prima del genere che si celebra nell'Italia repubblicana, spicca e domina l'individualità del parlamentare, della coscienza libera del parlamentare. Guai se noi risentissimo pressioni di partito o pressioni di gruppo o altre forme di solidarietà! Qui spicca – ripeto – e campeggia la libera coscienza del parlamentare chiamato a svolgere una funzione di giustizia.

Vorrei fare un passo avanti. Vogliamo individuare la ragione che ha indotto il costituente a sottrarre al giudice ordinario la competenza per questi tipi di reato e ad affidarla a una procedura straordinaria di accusa e a un giudice straordinario? Cosa sia un reato ministeriale è, come voi sapete, discusso in dottrina (e che cosa non discutono i giuristi!). Certamente, non ogni illecito commesso da un ministro costituisce reato ministeriale: occorre una connessione del fatto penalmente illecito, e quindi come tale previsto dalla legislazione punitiva, con la funzione del ministro, una connessione causale. E difatti la migliore dottrina precisa che deve trattarsi d'illecito compiuto a causa o per mezzo o semplicemente in diretta occasione della qualità di ministro. E qui vorrei soggiungere: nella qualità di ministro inteso sia come partecipe della direzione politica sia come capo di un dicastero, come titolare cioè di attività amministrativa: la Costituzione fa riferimento a tutte le funzioni ministeriali.

Ora, credo che tutti dovremmo essere d'accordo su un punto: che i fatti addebitati al senatore Trabucchi, se sussistenti nella loro materialità e nel loro elemento intenzionale, danno vita a un reato ministeriale; ed è, del resto, questa l'opinione della stessa Commissione inquirente, la quale ha ammesso la propria competenza, e quindi ha riconosciuto la configurazione eventuale di reato ministeriale ed è scesa all'esame dei suoi elementi in concreto, pronunciando la deliberazione di non doversi procedere in forza appunto di codesta indagine di merito.

La ragion d'essere della sottrazione del reato ministeriale alla competenza del giudice ordinario – diciamo meglio, alla giurisdizione del giudice ordinario – e la sua attribuzione a questa straordinaria procedura, che ha come pubblico ministero il Parlamento in seduta comune e come organo giurisdizionale, in senso tecnico e preciso, la Corte costituzionale, sta proprio, secondo me, nella qualificazione dell'illecito penale, nella qualificazione ministeriale, nella causa cioè del reato.

Si dice da molti che gli illeciti penali ministeriali siano stati sottratti al giudice ordinario per evitare la possibilità di persecuzione nei confronti di esponenti dell'esecutivo. Mi sembra un'impostazione errata; ed anche in certa misura offensiva nei confronti della magistratura. Ma poi non di questo si tratta. La ragione è diversa; secondo me, onorevoli colleghi – ed è un punto dal quale io prendo le mosse fin d'adesso per le conclusioni finali – la ragione sta in ciò: ogni reato offende, sia pure mediatamente, sia pure di riflesso, la consociazione tutta intera. Noi siamo sempre, anche se assenti dalle aule dei tribunali, in qualche misura partecipi della vicenda giudiziaria penale; quanto meno perché ogni illecito penale turba il nostro interesse alla tranquillità, alla quiete, al vivere ordinato. Ma in questo tipo di reati, i reati ministeriali, aventi una peculiare soggettività e oggettività, a quel danno generale se ne aggiunge uno particolare.

Gli stessi governati sentono che l'offesa ad essi arrecata, al loro patrimonio giuridico e morale, da un reato ministeriale è assai più grave, più intensa ed estesa di quanto non possa essere quella provocata da qualsiasi altro reato. Nel regime democratico il governato affida, nelle forme previste dalla Costituzione, al governante la cura degli interessi pubblici, cui il governante deve assolvere nel rispetto della legge, con virtù civiche, avendo riguardo al bene generale della comunità. Nel reato ministeriale, avente quella tale qualificazione soggettiva e causale, sono in gioco ordini di interessi più vasti, sono in gioco quella che si chiama la classe dirigente, qualche volta le istituzioni stesse; in misura maggiore o minore secondo la gravità dell'illecito, ma sempre si sprigiona da esso un'esplicazione che tocca in qualche maniera l'essere stesso della democrazia, il rapporto fiduciario che deve alimentare la sintonia istituzionale tra paese reale e paese legale, la consonanza tra governati e governanti, che è base fondamentale della vera, dell'autentica democrazia.

Perciò tutti noi in questa vicenda ci sentiamo maggiormente impegnati e dobbiamo agire con grande coscienza. Vi ho detto, onorevoli colleghi, che vi è questa connessione tra reato ministeriale e causa politica. Quando dico causa politica, uso questa parola in senso molto diverso e, mi sia consentito, anche più elevato di quello che non comportino le normali vicende della nostra dialettica, delle nostre passioni di partito, dell'alternarsi di maggioranza e minoranza, di governo e di oppo-

sizione. V'è una politica che attinge le fondamenta della democrazia, le istituzioni che le stanno a presidio, che possono essere intaccate, erose, messe in dubbio da fatti illeciti, soprattutto se questi esprimono il sintomo di una mentalità amministrativa e abbiano implicazioni in più profonde disfunzioni dell'apparato. Di qui il nostro interesse diretto; di qui il più largo, il più vivo, il più diffuso interesse dell'opinione pubblica. E noi dobbiamo guardare alla vera opinione pubblica, non a quella qualunquistica che è alla ricerca spasmodica di scandali, ma alla sana opinione pubblica che è alimento e forza della democrazia.

È codesta la ragione per la quale la Costituzione affida a un organo politico, il Parlamento in seduta comune, l'ufficio di valutare se l'accusa debba o no essere promossa. Abbiamo, quindi, due elementi da sottolineare: l'elemento soggettivo, cioè l'organismo politico, le Camere riunite; l'elemento oggettivo, cioè un'attività di giustizia, un'attivita giudiziaria. Noi dobbiamo combinare queste due componenti. Non è dubbio che l'elemento preminente sia il giuridico; ma non possiamo trascurare l'altra valutazione, quella politica, nel significato che ho dianzi delimitato.

Onorevoli colleghi, non sono cose inventate da me. Tutta la dottrina costituzionalistica, sia sotto lo statuto albertino, sia in sede di commento della Costituzione repubblicana, riconosce che il Parlamento può dichiarare che non sussiste reato ministeriale per spiccate ragioni di opportunità politica e per ragioni di Stato. Vi sono casi in cui un Presidente del Consiglio o un ministro possono compiere un reato, e tuttavia sull'interesse meramente giuridico e giudiziario può avere prevalenza quello altamente politico, che consiglia di non promuovere l'accusa; come lo stesso interesse altamente politico può esigere che, nel caso di dubbio, non si arresti il corso della giustizia e l'accusa sia promossa al fine di fugare possibili ombre, il cui permanere erode il fondamento fiduciario del regime democratico.

La stessa Corte costituzionale, del resto, quando è chiamata a giudicare dei reati ministeriali acquista una coloritura politica. Voi sapete che nei giudizi di accusa la Corte costituzionale ha una composizione di collegio diversa da quella comune: ai giudici ordinari si aggiungono, infatti, i giudici aggregati, che, per la loro derivazione – sono eletti dal Parlamento in seduta comune – hanno una riflessa carica di politicizzazione.

Ma v'è di più: la norma giuridica prescrive che i giudici aggregati nel collegio siano in numero prevalente rispetto a quelli ordinari. Questa disposizione, sancita dall'articolo 135 della Costituzione, fu consigliata da un nostro eminente collega, oggi giudice della Corte costituzionale, l'onorevole Costantino Mortati, il quale giustificò la norma proprio con il motivo che vi ho ricordato poco fa. Poiché vi era un elemento politico, nell'accusa, provenendo questa da un organismo politico chiamato a svolgere un'attività di giustizia, ma pur sempre politico, era logico e giusto che anche nella composizione del collegio giudicante fossero inseriti soggetti non soltanto esperti in materia di diritto, ma anche politicamente sensibilizzati. E difatti la dottrina migliore parla a questo riguardo di « giustizia politica », nella quale espressione l'aggettivo non distrugge il sostantivo, ma lo qualifica in una sintesi che valuta l'elemento giuridico e a un tempo quello politico.

Onorevoli colleghi, non ci troviamo quindi di fronte a un episodio circoscritto, personale. Il fatto ha una risonanza particolare, investe noi come classe politica, il governo come istituzione costituzionale, i rapporti fiduciari tra Parlamento e governo, la generalità dei cittadini: v'è un interesse diffuso che abbiamo il dovere di tutelare.

Se consentite, prima di giungere alle conclusioni vorrei sottoporre alla vostra attenzione talune mie meditazioni. E lo faccio con l'animo del peccatore, recitando il *mea culpa* in maniera pubblica, confessandomi apertamente. Io fui, insieme con tanti altri (e qualcuno, molto autorevole, qui è presente), proponente della legge del 1962 e del regolamento parlamentare approvati dalla Camera e dal Senato nel luglio del 1961, che disciplinano la materia dei procedimenti d'accusa. Non vi furono obiezioni; quindi si tratta di una colpa generale, di una solidarietà di colpe. Furono approvati, legge e regolamento, senza discussioni da tutti i gruppi parlamentari.

Ebbene, è proprio delle norme il crederle perfette quando si vedono in astratto, e il riscontrarvi a volte manchevolezze ed errori quando si calano nella realtà, sul banco di prova dell'esperienza concreta. Le norme di cui si tratta, al momento della loro applicazione, si sono rivelate, a mio parere, non adeguate e, quel che è peggio, sospette di incostituzionalità in più d'un punto.

Se consentite, mi occupo brevemente dei poteri attribuiti alla Commissione inquirente. Poiché la materia è estremamente noiosa, cercherò di essere il più chiaro possibile.

La Costituzione affida al Parlamento in seduta comune la titolarità di questo preciso ufficio: valutare se si debba o no promuovere

l'accusa, il che vuol dire l'azione penale; la Corte costituzionale, se l'accusa è deliberata dalle Camere, giudica. La Costituzione non prevede una Commissione inquirente, la quale acquistò cittadinanza nel mondo del diritto con la legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

« La messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri è deliberata dal Parlamento in seduta comune su relazione di una Commissione costituita di dieci deputati e di dieci senatori »; non altro dice l'articolo 12 della legge costituzionale n. 1 del 1953. Perché essa affida a un organo interno delle due Camere tale compito preliminare? È chiaro: basta che ci guardiamo attorno; non era possibile che l'ufficio collegiale di pubblico ministero, costituito di tanto numerosi elementi quanti qui noi siamo in seduta comune, potesse svolgere una qualsiasi istruttoria intesa a raccogliere gli indispensabili elementi di valutazione. Questo compito doveva necessariamente essere attribuito a un organo più ristretto. Ma quale era la competenza di questo organo più ristretto, di questo organo interno delle due Camere? Era una competenza di « relazione »: raccogliere elementi *hinc hinde*, come dicono gli operatori giudiziari, e riferire. *Mutatis mutandis*, si trattava della stessa attività che la Commissione referente svolge nel procedimento della formazione delle leggi. Ma la titolarità del potere di accusa restava esclusivamente al Parlamento in seduta comune.

Che cosa è accaduto, invece, strada facendo? È avvenuto che i poteri della Commissione inquirente sono stati ampliati: e sono stati ampliati in base ai regolamenti del 1961. Difatti essa, in base a tali regolamenti, può archiviare la denuncia e può deliberare di non doversi procedere. E notate: se queste due deliberazioni, di archiviazione o di non doversi procedere, sono adottate con un certo *quorum* sostanziale, rispettivamente quattro quinti e tre quinti dei componenti del collegio, il Parlamento non ha più *os ad loquendum*, non può intervenire, è paralizzato. Diciamo le cose con il loro nome: il Parlamento è espropriato, è stato espropriato d'un diritto e d'un dovere che la Costituzione direttamente gli commette. Se quel tale *quorum*, invece, non è raggiunto, il Parlamento può, sì, intervenire, ma attraverso una procedura difficilissima, percorrendo un itinerario faticoso. Occorre infatti che la richiesta di convocazione delle Camere riunite sia sottoscritta – chissà perché! – dalla maggioranza assoluta dei membri del Parlamento.

Quindi: noi partiamo da una Costituzione che prevede soltanto il Parlamento in seduta comune come titolare della potestà di accusa; da una legge costituzionale, quella n. 1 del 1953, che introduce la Commissione inquirente e le affida un compito relazionale; abbiamo poi i regolamenti, che trasferiscono in sostanza dal Parlamento in seduta comune alla Commissione inquirente una somma di vere e proprie potestà decisorie. Questa Commissione inquirente, la quale giudice non è, la quale (per usare una espressione non registrata dai testi) si potrebbe configurare come un pre-pubblico ministero, un organo preparatorio, di messa a disposizione degli elementi necessari allo svolgimento, *cognita causa*, della funzione propria del pubblico ministero, cioè del Parlamento in seduta comune, in forza dell'ampliamento operato dai regolamenti, questa Commissione decide; e decide in una forma approssimativa di processo, in un quasi processo a porte chiuse, nella segretezza, attraverso una procedura nella quale non vi è imputato e non vi è contraddittorio.

Il pubblico ministero non può archiviare, per un principio di giustizia che noi abbiamo introdotto modificando il codice di procedura penale del 1930; e il pubblico ministero non può dichiarare di non doversi procedere, perché questa è attività del giudice, non è attività del titolare del potere di accusa. E noi (io per primo, onorevoli colleghi, e perciò ne faccio ammenda) abbiamo introdotto una tanto notevole deviazione, sicché la relazione si è trasformata in una proposta. Quella che la legge del 1953 definiva « relazione » è diventata proprio una proposta; il Parlamento interviene se v'è una proposta conforme della Commissione, non interviene affatto se la deliberazione di archiviazione o di non doversi procedere è adottata con il *quorum* sopra indicato di maggioranza; può intervenire se il *quorum* è inferiore, ma in tale ipotesi, come è avvenuto nel caso del quale ci occupiamo, la domanda di apertura del dibattito parlamentare deve recare ben 476 firme: una stortura, come vedete, una deviazione dai principî, forse una incostituzionalità.

Ma esaminiamo un altro aspetto. I dubbi d'incostituzionalità si fanno più forti in me quando porto la mia indagine su un'altra disposizione: quella che prescrive per la deliberazione della messa in stato d'accusa del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri la maggioranza assoluta dei componenti il Parlamento in seduta comune. Questo precetto, introdotto nella legge ordinaria 11

marzo 1953, n. 87, e recepito dalla legge ordinaria 25 gennaio 1962, n. 20, e dai regolamenti parlamentari, è, a mio avviso, in contrasto con la Costituzione.

Leggiamo l'articolo 90 della Costituzione: « Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri ». Questa norma vale per il Presidente della Repubblica. Vediamo adesso che cosa stabilisce l'articolo 96 della Costituzione nei confronti dei ministri: « Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni ». Qui non si richiede la maggioranza assoluta, prescritta per la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica. E non la si richiede con ragione, perché la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica è atto soggettivamente e oggettivamente molto diverso dalla messa in stato di accusa del Presidente del Consiglio e dei ministri. Dal punto di vista soggettivo è chiaro: la procedura investe il supremo magistrato della Repubblica. Ma v'è anche, e più consistente, un argomento obiettivo. Nella messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, il quale può rispondere soltanto di alto tradimento e di attentato alla Costituzione, il Parlamento dispone d'una qualche influenza creativa – uso delle espressioni accessibili anche a coloro che non sono operatori di diritto – del contenuto degli illeciti penali. Tutti sanno che qui due reati non trovano una definizione precisa nella legislazione punitiva. La regola *nullum crimen sine lege* qui non opera e il Parlamento è chiamato a decidere se l'azione intenzionale del Capo dello Stato possa o no essere considerata alto tradimento o attentato alla Costituzione: svolge, dicevo, un'attività non di mero accertamento, ma creativa, e quindi è ancor più evidente come l'imputazione di un reato, che non trova riscontro in una legge precedente nei suoi connotati obiettivi essenziali, debba richiedere una maggioranza assoluta, rincarata. Così non è per i reati ministeriali, per i quali deve sempre sussistere la fattispecie precisa nella legislazione penale.

La diversità delle due maggioranze ha pertanto un fondamento logico. Invece con le disposizioni normative che ho ricordato noi abbiamo richiesto anche per la messa in stato di accusa del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri la maggioranza assoluta dei componenti il Parlamento in seduta comune.

Ma il discorso sarebbe incompleto se non citassi un altro precetto della Costituzione, quello consacrato nell'articolo 64, il quale prescrive che « le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale ». Quindi, di regola si tratta della maggioranza dei presenti. La Costituzione o una norma costituzionale soltanto possono stabilire una deroga; qui la deroga è stata imposta invece da una legge ordinaria e dai regolamenti parlamentari. In verità sembra che la procedura sia stata foggiata in maniera da rendere estremamente difficili l'attività d'accusa e il giudizio della Corte.

Sempre sul tema delle incostituzionalità, dirò che è incostituzionale anche quella norma dei regolamenti parlamentari nella quale si prescrive che la richiesta di supplemento d'istruttoria debba essere votata dalla maggioranza assoluta del Parlamento in seduta comune. Questo è esattamente il contrario di quello che prescrive la Costituzione. Può non sussistere l'incostituzionalità per l'ordine del giorno, contenuto nella richiesta di convocazione delle Camere riunite, in quanto si tratta d'un atto esterno e non di una deliberazione delle Camere. Ma quando ricorre quest'ultima ipotesi, le decisioni si adottano in base all'articolo 64 della Costituzione e alle norme regolamentari, insindacabile espressione di autonomia quando sono conformi alla Costituzione e alle leggi costituzionali, le quali, nella gerarchia delle fonti, sono collocate allo stesso grado della Costituzione.

Se queste osservazioni non sono, come credo, prive di fondamento, noi ci troviamo in una difficile situazione. Ci troviamo, da una parte, di fronte a una procedura gravemente sospetta d'incostituzionalità (e sono molto cauto quando dico « sospetta »), dall'altra dinanzi alla legge ordinaria e ai regolamenti parlamentari. Si pone questo dilemma: seguiamo la legge ordinaria e i regolamenti, o seguiamo la Costituzione?

Io dico subito che dobbiamo seguire la legge ordinaria e i regolamenti. Il nostro è uno Stato di diritto, in cui la certezza dell'ordinamento giuridico è fondamentale garanzia. Finché una legge ordinaria (e ciò vale anche per i regolamenti parlamentari) non è

tolta di mezzo secondo le vie normali (annullamento da parte della Corte costituzionale o abrogazione) quella norma obbliga tutti. Guai se un qualsiasi cittadino o un ufficio o il Parlamento dicessero: non applichiamo la legge o il regolamento perché li riteniamo incostituzionali! La nostra è una Costituzione rigida la quale prescrive i modi in cui le leggi si tolgono di mezzo. Finché esse sono, operano e vincolano.

Da queste considerazioni scaturisce una prima valutazione che anticipa il merito del mio discorso. La considerazione è la seguente. Sarebbe un grave errore se noi dovessimo giungere a conclusioni di merito contrarie al promovimento dell'accusa nel sospetto (dico soltanto « sospetto ») che la procedura seguita non sia conforme alla Costituzione. Pensate ad una votazione come questa: 900 presenti e votanti: 451 votano sì, 449 votano no. Non vi sarebbe il deferimento! Io non dico che codeste preoccupazioni siano da sole argomento valido per deliberare il deferimento; dico che di esse non ci dobbiamo dimenticare nella valutazione di merito. (*Commenti al centro*).

Nel rispetto delle norme ordinarie ancora valide e operanti, noi dobbiamo quindi stare al reato contestato nell'ordine del giorno: abuso innominato, generico diciamo meglio, d'ufficio. Mi pare che questa figura manzoniana dell'« innominato » cominci a diffondersi. Ho letto oggi su un giornale di Roma del mattino un'intervista d'un parlamentare democristiano, del quale il giornale dice che desidera restare « innominato ». Abbiamo qui il reato « innominato », il parlamentare « innominato »: era invece individuabile, questo parlamentare, con nome e cognome, tanto che tutti, io credo, hanno capito di chi si tratti.

Una voce al centro. Chi è?

BOZZI. Sarà l'onorevole Cossiga, probabilmente. Cerco d'indovinare.

Ora, noi siamo chiamati a pronunciarci in ordine al reato previsto dall'articolo 323 del codice penale. Questo è appunto il tema preciso del dibattito. Conosciamo tuttavia il punto di vista più ampio manifestato da un nostro eminente collega, l'onorevole La Malfa, il quale ha posto in evidenza la necessità di studiare, al fine di provvedervi adeguatamente, i rapporti fra classe politica dirigente e pubblica amministrazione. Non dico che l'onorevole La Malfa non abbia ragione, ma mi sembra che di codesto problema si possa in questa sede discutere per quel tanto che è indispensabile ai fini del discorso sul tema principale, in ordine cioè alla valutazione dei fatti e alla deliberazione se si debba o no promuovere l'accusa.

Vorrei però trarre occasione, onorevole La Malfa, dalle sue considerazioni e da altri rilievi mossi da varie parti per sottolineare un punto che mi sembra importante. È vero che in Italia vi sono leggi antiquate (a volte, più che antiquate, arcaiche); è vero che di fronte ad una società in movimento la legislazione non procede con ritmo atto alle nuove esigenze. Stiamo bene attenti, però; questo riconoscimento d'inadeguatezza di molte norme e strutture non deve diventare un comodo rifugio e un alibi pretestuoso per compiere deviazioni, esorbitanze e scorrettezze di varia natura. Cambiamo le leggi (siamo qui per questo); ma, finché sono in vigore, esse vanno rispettate. Non creiamo comodi rifugi e invocazioni di alibi per cose che meriterebbero un altro nome! (*Interruzione del deputato La Malfa*).

Non la si può mai nominare, onorevole La Malfa, senza che ella scatti.

LA MALFA. Ella non ha interpretato esattamente il mio pensiero, onorevole Bozzi. Io non ho proposto nuove leggi: ho proposto un'inchiesta.

PRESIDENTE. Non vorrei, onorevole Bozzi, che ella, dopo aver precisato quali devono essere i limiti dell'argomento da trattare, allargasse poi indirettamente il discorso, offrendo ad altri la possibilità di fare altrettanto.

BOZZI. La tranquillizzo, signor Presidente, perché ho già finito su questo punto.

Venendo all'articolo 323 del codice penale, devo fare subito una dichiarazione. Se vi fosse taluno (non dico in quest'aula, ove molti sono provveduti in questioni di diritto, ma fuori di qui) che avanzasse per avventura dubbi sulla legittimità costituzionale dell'articolo 323 del codice penale, si disinganni, perché la Corte costituzionale, con sentenza n. 7 di quest'anno, ha risolto il problema e ha dichiarato che quella norma è perfettamente conforme alla Costituzione.

Affrontando la materia, ci troviamo subito davanti ad una questione di carattere preliminare. Il reato contestato è ammistiato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1963, n. 5, che copre gli illeciti penali commessi fino a tutto l'8 dicembre 1962.

BERTINELLI. Se il fatto non scavalca il termine dell'amnistia.

BOZZI. La ringrazio per questa precisazione, onorevole Bertinelli.

Ora, è applicabile l'amnistia al caso in esame? E, se la risposta è affermativa, da quale autorità è applicabile?

PRESIDENTE. Non certamente dal Parlamento.

BOZZI. Grazie, signor Presidente. Era esattamente quello che volevo dire.

Ora, così come è configurato nel capo di accusa contenuto nell'ordine del giorno, il reato sembra (dico « sembra » perché quella formulazione non è del tutto perfetta) un reato continuato; nell'atto di accusa è scritto: « per avere, nel periodo dal 1° gennaio 1962 all'11 aprile 1963, con atti successivi, commesso abuso di potere », ecc. Vi fu invero, nell'attività svolta dal senatore Trabucchi, una concatenazione d'interventi: un atto iniziale e atti successivi (di variazione di qualità di tabacco, di riferimento del prezzo di acquisto ad annate precedenti, ed altri ancora), tutti fra loro collegati da unità d'intento; e l'ultimo di questi atti scavalca la data del dicembre 1962. Quindi, per lo meno quest'ultimo sarebbe fuori dell'amnistia. Non compio adesso una valutazione approfondita, prospetto dei dubbi. Anche nella fattispecie della continuazione, ai fini dell'amnistia, si opera un frazionamento dei fatti, e ogni azione viene valutata per se stessa: se taluna è coperta dall'amnistia ne beneficia, se taluna no, non ne beneficia. Quindi, v'è il dubbio che il reato non entri nell'amnistia, per lo meno per una parte.

Ma in ogni caso vale l'osservazione fatta dal Presidente della nostra Assemblea. Noi non possiamo applicare amnistie. Noi siamo il pubblico ministero. L'amnistia è un atto riservato al giudice in senso tecnico. Se la vedrà la Corte costituzionale. Ma io ritengo che di fronte a un reato amnistiato la Corte costituzionale abbia poteri più ampi di quelli del giudice comune. La Corte è un organo straordinario chiamato a giudicare dell'attività di un membro del Governo messo in stato di accusa dal Parlamento per un fatto che determina le esplicazioni notevoli alle quali ho dianzi fatto riferimento. Ebbene, io penso (e di ciò sono convinto dal punto di vista giuridico) che, se la Corte costituzionale giudicasse di dovere applicare l'amnistia, innanzitutto potrebbe ricorrere alla disposizione dell'articolo 152 del codice di procedura penale qualora ravvisasse palesi prove di non sussistenza del reato; ma anche se ciò non fosse, essa avrebbe il potere e, vorrei dire, il dovere di scendere anche a una valutazione di merito. La Corte costituzionale è organo di quella « giustizia politica » di cui ho fatto cenno; deve disporre di poteri più ampi di quelli propri del giudice ordinario, per la eccezionalità del reato e del giudizio e per la rilevanza politica che vi è connessa.

DEL CASTILLO. Si tratterà eventualmente d'un problema della Corte costituzionale.

BOZZI. Ella crede, onorevole collega, che una cosa così ovvia mi fosse sfuggita? (*Commenti*).

Avviandomi alla conclusione, non scenderò in un esame dettagliato degli atti raccolti dalla Commissione inquerente in forma quasi processuale, la forma approssimativa che, in conformità al regolamento, è stata seguita. Ho letto un'intervista dell'ex ministro Trabucchi. Io ho una simpatia umana per questa figura stravagante ed estrosa del senatore Trabucchi; credo che ce l'abbiamo un po' tutti quanti. Io dubito dell'opportunità di rilasciare interviste, che racchiudono un'autodifesa, quando è aperto il dibattito nel Parlamento; ma questi sono affari personali, e ognuno si regola come meglio crede.

In questa intervista – che, come dicevo, è un'autodifesa anticipata – voi cogliete in sintesi (perché io farò un esame di sintesi) la mentalità con cui il ministro Trabucchi amministrava la cosa pubblica. Cosa dice il senatore Trabucchi? « La prima persona in un ministero che ha il diritto e il dovere di decidere se un determinato provvedimento è più o meno conforme alla legge è il ministro. Il ministro ero io e ho deciso che era conforme, anche se i tecnici hanno manifestato dei dubbi in proposito ». Veramente, nella questione del tabacco messicano, i tecnici hanno dimostrato qualche cosa di più che dubbi. E se consente, onorevole Dell'Andro, è stata utile la lettura che ella ci ha fatto della deposizione, in sede di Commissione inquirente, del direttore generale Cova; ma sarebbe stato molto più utile se ella ci avesse ricordato cosa il dottor Cova disse al ministra Trabucchi, nel momento in cui questi gli proponeva l'operazione di anomala concessione, sotto la preoccupazione storica della peronospora!

Il periodo che ho riferito, e l'altro in cui il senatore Trabucchi proclama il potere per il ministro, in determinate circostanze d'interesse pubblico, di « violare la legge o di andare oltre la legge », sono sintomatici d'una mentalità. Non vorrei disturbare la memoria del « re sole »; ma, in fondo, l'abbiamo anche ai nostri giorni questa *forma mentis*: è la concezione « lapiriana » del governo, è il potere personale; il che poi, forse, è in collega-

mento con la concezione di diritto naturale che è cara alla parte politica alla quale il senatore Trabucchi appartiene. (*Vive proteste al centro*).

PRESIDENTE. Onorevole Bozzi, si attenga al caso concreto! (*Proteste all'estrema sinistra*).

BOZZI. Credo, signor Presidente, di non meritare questo richiamo. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ella ha male interpretato il mio richiamo. Non ho inteso certamente farlo in senso polemico. (*Applausi al centro*).

BOZZI. Credo di essere rimasto rigorosamente nei limiti della discussione. Se ad un certo momento ho richiamato il diritto naturale, e questo richiamo offende taluni colleghi, io non ci posso fare niente! (*Commenti*). Comunque, lasciamo stare il diritto naturale. Veniamo al diritto positivo.

Ora, non è esatto che il ministro, alla pari di qualunque pubblico ufficiale, sia *dominus*, sia *legibus solutus*, il primo e l'unico interprete della norma e dell'interesse pubblico sulla base di criteri soggettivi. No. Noi ci dobbiamo muovere, tutti quanti, nella cornice del diritto, rispettando le leggi, sentendo – per restare al caso – i consigli d'amministrazione, non espropriando i consigli d'amministrazione, non mettendoli di fronte a una decisione già presa dal punto di vista giuridico, e richiedendo loro soltanto secondarie valutazioni tecniche. Onorevole Dell'Andro, sappiamo tutti che il parere del consiglio d'amministrazione dei monopoli è obbligatorio e non vincolante; abbiamo imparato queste cose al primo anno della facoltà di giurisprudenza, per coloro che l'hanno frequentata, e sappiamo benissimo che il ministro può andare in dissenso dal parere. Ma per far questo occorre che il parere vi sia, e perciò che sia stato chiesto, e occorre che il ministro motivi la ragione del dissenso. Ora, quando il ministro – dico queste cose con profondo rammarico – esonerava il consiglio d'amministrazione dalla valutazione degli aspetti giuridici che erano il punto essenziale della questione, cioè il punto pregiudiziale relativo al quesito se quella operazione si potesse o non si potesse fare sulla base delle leggi, gli aspetti tecnici erano senza dubbio utili, ma pur sempre complementari, marginali e secondari.

L'articolo 323 del codice penale contempla una figura estremamente generica d'illecito penale, sussidiaria: è una specie di tappabuchi. Se non è possibile ipotizzare un altro reato, soccorre l'articolo 323! Nel quale di certo l'elemento soggettivo è dominante; e lo ha detto bene l'onorevole Dell'Andro, che è professore in questa materia. Lo riconosco: l'elemento soggettivo, del dolo generico e specifico, è dominante.

Ma, onorevoli colleghi, debbo proprio dire una cosa che è sulla bocca di tutti: diciamola pure francamente, bisogna avere la forza di dirla tra noi. La sincerità è un modo di rinvigorire la democrazia. Quello che mi preoccupa in tutta questa operazione non è soltanto la violazione sistematica delle leggi, dei regolamenti. Ogni cosa può trovare una spiegazione, anche se qui siamo di fronte ad un processo: e tante cose la stessa relazione le fa capire più o meno chiaramente. Ma quello che mi preoccupa, lo ripeto, è il destinatario della concessione. Dobbiamo avere la forza di dirle queste cose: il destinatario fu un nostro collega, che io per altro conoscevo per consuetudine di colleganza, l'onorevole Carmine De Martino.

Qui vi è una serie reiterata, continuata di interventi personali, di iniziative, di volontà potenti e prepotenti che hanno per destinatario un uomo politico.

Il senatore Trabucchi ha detto nella sua intervista una cosa che credo sia esatta: « La mia risposta è semplice: ho visto De Martino per la prima volta in vita mia quattro anni fa ». Ora, un conto è « vedere », un altro conto è conoscere. Io, per esempio, non ho mai visto di persona il presidente Johnson, eppure so bene chi è. Appare estremamente improbabile che un uomo di partito, di corrente di partito, politicamente in vista, quale era ed è il senatore Trabucchi, non conoscesse il ruolo che nella democrazia cristiana aveva l'onorevole Carmine De Martino. Questi era il capo d'una corrente che si chiamava « la vespa », la quale, nel periodo in cui l'operazione tabacco messicano prese le mosse, esercitava una funzione di critica e di disturbo rispetto all'indirizzo della maggioranza della democrazia cristiana.

Non voglio trarre da ciò un elemento di prova sicura di favoritismo intenzionale; ma il fatto resta; è nella coscienza dell'opinione pubblica, di tutti noi; ed è necessario eliminare senza riserve il dubbio che da esso promana. (*Commenti al centro*).

E allora, onorevoli colleghi, possiamo dire che è stata raggiunta in maniera tranquillizzante la prova della inesistenza dell'illecito? So che non basta l'illegittimità degli atti e delle procedure (sono cose elementari) per configurare il reato di abuso generico d'ufficio, che si impernia sul dolo specifico, cioè

sulla volontà diretta al fine di recare ad altri un vantaggio, un vantaggio ingiusto. Ma io domando: l'imponenza delle illegittimità consumate era veramente giustificata dal fenomeno della peronospora?

Nessuno di noi su questo può essere tranquillo, e lo dico con profondo rammarico: zone grigie di dubbio pesano sulla vicenda. È bene mantenerle, negando il promovimento dell'accusa, o è bene eliminarle attraverso un regolare giudizio e la sentenza del giudice? Non dimentichiamo che non è in causa soltanto il senatore Trabucchi: siamo in causa in qualche misura tutti noi, la classe dirigente italiana, e il vero giudice, oltreché la Corte costituzionale, è la grande opinione pubblica del paese. Ci sentiamo veramente di poter dire « no », di precludere ogni ulteriore corso dinanzi alla Corte costituzionale?

Questo è il problema. Non si tratta di analizzare, anatomizzandola nel *pro* e nel *contra*, la deposizione *A* o la deposizione *B*, che pure hanno la loro importanza. Qui siamo di fronte a un complesso d'illegittimità e a un destinatario dell'operazione appartenente allo stesso partito politico del senatore Trabucchi; siamo di fronte ad una materia per la quale è necessario e in ogni caso altamente opportuno che il giudice dica la sua parola. Anche perché, nel fatto, sono implicati altri soggetti; e questo è un aspetto che non dobbiamo dimenticare.

Leggete, onorevoli colleghi, l'atto introduttivo dei numerosi fascicoli che stanno nella cancelleria del Parlamento; ebbene, il procuratore generale della corte di appello di Roma denuncia l'esistenza di correi (così li chiama), che sono i legali responsabili delle due società concessionarie. E se noi mettessimo un punto fermo alla vicenda relativa al senatore Trabucchi, come proseguirebbe la giustizia nei confronti dei concorrenti nel reato? Vorremmo stabilire due pesi e due misure? Io non intendo approfondire il problema giuridico, sotto questo profilo; ma per ognuno, il problema giuridico non è dissociabile da quello morale. Già noi, alla Camera, abbiamo commesso, secondo me, un grave errore negando l'autorizzazione a procedere per il peculato consumato con l'appropriazione di denaro appartenente all'I.N.G.I.C. Non diffondiamo nel paese la sensazione che i parlamentari siano coperti sempre da immunità!

Vi sono due pericoli che ci insidiano, onorevoli colleghi, due pericoli entrambi nefasti, uguali e contrari: il pericolo di voler fare del senatore Trabucchi il capro espiatorio d'un sistema, d'un modo di concepire il potere, che purtroppo è largamente diffuso, e il pericolo opposto di voler elevare attorno a lui uno scudo di falsa solidarietà che sarebbe, nella realtà, omertà. Dobbiamo guardarci dall'uno e dall'altro pericolo e fare serena giustizia.

Io vi dico che ho avuto in me un lungo e profondo travaglio. Vi sono sentimenti umani che non è sempre facile far tacere. Nutro simpatia – lo dicevo – per questa figura un po' stravagante, eccezionale, di uomo, il senatore Trabucchi, al quale non si imputa di aver preso nulla per sè (questo è ben lontano dal giudizio); però ho rivolto a me stesso questa domanda: se tu in questo momento vestissi ancora la toga, ebbene, come ti regoleresti? Io ho risolto questo angoscioso problema e lo prospetto alla vostra attenzione, all'attenzione del Parlamento della Repubblica italiana. L'ho risolto con rammarico e con tristezza, come con rammarico e con tristezza si compiono taluni doveri, e ho detto: la giustizia vada avanti, sia fatta luce nel modo più assoluto, nell'interesse dello stesso senatore Trabucchi, soprattutto nell'interesse della democrazia italiana. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Terracini. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Signor Presidente, avvertiamo in questo momento che l'attenzione del paese è tesa e concentrata su di noi, su quest'aula, e questo, penso, è un richiamo severo al nostro senso di responsabilità.

Chiamati da vicende spiacevolissime ad essere giudici (onorevole Bozzi, adopero il termine non nella accezione dell'ordinamento giudiziario, ma secondo l'intelligenza popolare), stiamo noi stessi per essere giudicati per quel che diciamo e per quel che poi faremo, per le decisioni che prenderemo.

Cerchiamo dunque, innanzitutto, di essere chiari, di essere sinceri, per essere compresi ed anche, onorevoli colleghi, per comprenderci tra noi. E, nel giusto riguardo della dignità altrui, guardiamoci però da patetici appelli al sentimento, da ipocrite mozioni degli affetti e dal sospetto sulle nostre reciproche intenzioni.

È vero: noi dobbiamo restare senz'altro, signor Presidente, al caso preciso, definito, circoscritto dall'ordine del giorno sul quale voteremo. Ma tuttavia non possiamo non allargare il nostro sguardo fuori di qui, all'orizzonte più vasto di tutto il paese e non accorgerci di ciò che intanto nel paese avviene e dei sentimenti che lo gravano e lo aggravano.

Proprio in questi giorni – lo ricordo a me stesso – si sono diffuse notizie di nuovi gravi episodi di immoralità, di disonestà, perpetrati da pubblici amministratori, contro i quali l'autorità giudiziaria sta già procedendo. Ricordo che ad Aosta il procuratore della Repubblica ha iniziato un procedimento contro due consiglieri regionali in relazione alla concessione dell'esercizio della casa da gioco di Saint Vincent; ricordo che a Foggia l'ex sindaco e due capigruppo consiliari sono stati raggiunti da mandato di comparizione per concussione, interesse privato in atti d'ufficio e associazione a delinquere; ricordo che a Campobasso – ed è tutto di questi ultimi due o tre giorni – è stato emesso mandato di cattura contro il presidente, il vicepresidente e un membro di quella giunta provinciale, ancora una volta per concussione e interesse privato in atti d'ufficio. E, onorevoli colleghi, io non accenno assolutamente a quali partiti questi perseguiti dalla giustizia appartengano. Tuttavia, poiché queste notizie non sono riservate, ognuno di noi sa a che cosa sto alludendo.

È per questo, signor Presidente, che dico che l'atmosfera è pesante e torbida. Noi vogliamo dissolvere una tale atmosfera: e per questo – onorevole Bozzi, ella ha perfettamente ragione – bisogna che facciamo completamente luce. L'Italia che chiamerò pulita, che è poi quella della stragrande maggioranza degli italiani, attende che noi ci poniamo a quest'opera e che la portiamo a buon compimento.

Detto questo, signor Presidente, passo ai fatti; non per rifare una cronaca e tanto meno – me lo perdoni l'onorevole Dell'Andro – per farla secondo il suo esempio: perché la cronaca di quei fatti è profondamente diversa. Ho letto attentissimamente i grossi volumi che la Commissione inquirente ha depositato nella cancelleria del Parlamento, ed anche altre carte relative a questo procedimento: e pertanto penso di potere forse dire qualche cosa che non tutti i colleghi qui conoscono, perché è comprensibile che non tutti si siano applicati a questa lettura, lunga e alcune volte anche noiosa.

Dunque: nel 1961 vi furono la peronospora tabacina; il 70 per cento del raccolto danneggiato, anzi distrutto; le gravi conseguenze per le economie regionali e per l'economia nazionale; le rovinose conseguenze per i contadini e per le tabacchine (le operaie che lavoravano il prodotto della tabacchicoltura); e danni, naturalmente, anche per i titolari delle concessioni speciali. Sorse un grave problema sociale, del quale Parlamento e Governo immediatamente si investirono: con leggi speciali si provvide in ordine alle esigenze sociali, cioè alle conseguenze sociali di quel grave avvenimento dannoso per il nostro paese. E così – i colleghi lo ricordano – Camera e Senato approvarono leggi che concedevano abbastanza largamente contributi ai contadini, ai coltivatori di ogni gruppo e categoria, e assicuravano il sussidio di disoccupazione, per un periodo più lungo di quanto previsto dalle leggi ordinarie, ai salariati, alle lavoratrici del tabacco. Quanto ai concessionari, tutti furono d'accordo sul fatto che non si dovesse far nulla, perché il danno che essi avevano riportato rappresentava l'alea della loro attività imprenditoriale: certi anni guadagnano, certi anni perdono; si costituisce un equilibrio, lo Stato non è tenuto ad assisterli e ad appoggiarli; sostengono il sistema e portano le conseguenze del sistema.

Quanto, poi, al problema industriale produttivo del monopolio dei tabacchi, risulta chiaramente – non c'è nulla nelle molte carte che noi abbiamo letto che dica qualcosa in contrario – che per il monopolio dei tabacchi, come azienda industriale, nessun turbamento sopravvenne alla continuità e allo svolgimento della sua normale attività. Vi erano larghissime possibilità di approvvigionamento sui mercati internazionali. D'altra parte il monopolio – l'abbiamo sentito ricordare anche dall'onorevole relatore – deve tenere sempre due anni di riserva di materia prima. Non vi era alcun affanno, alcun'ansia, alcun turbamento, alcun tumulto nel grande palazzo in cui ha sede la direzione generale dei monopoli. D'altra parte, là non si era ignorato l'avvenimento, lo si seguiva ed erano state date valutazioni su ciò che era avvenuto e su ciò che bisognava fare. Anche l'onorevole relatore ce l'ha ricordato, rappresentandoci una drammatica contrapposizione tra l'onorevole ministro *pro tempore* e il direttore generale dei monopoli. Questi tranquillo, per quanto naturalmente impegnato a superare la situazione; l'onorevole ministro allarmato, turbato, catastrofico. E fortuna volle che non fu la previsione catastrofica a verificarsi, ma fu invece la previsione obiettiva, equilibrata.

Vorrei qui poter citare, per ritorcerla (ma non mi sono portato tutti i volumi), una frase che, seconda la deposizione di un teste, mi pare proprio secondo il direttore generale Cova, fu rivolta allo stesso Cova dall'onorevole ministro *pro tempore*, il quale era un poco seccato dell'insistenza con la quale questo alto funzionario gli riprospettava permanentemente l'illegittimità dell'operazione che in-

tendeva svolgere. L'onorevole ministro disse, più o meno, al direttore generale Cova: ella non faccia l'uomo di diritto, ché non ne capisce niente; ma si occupi dei suoi problemi tecnici.

Ebbene, mi pare che l'onorevole ministro, nell'occasione, avrebbe potuto interessarsi dei problemi di diritto e lasciare al direttore generale dei monopoli la valutazione sulla gravità, non immediata, ma in prospettiva, di quanto era avvenuto e quindi la valutazione delle conseguenze di ordine tecnico, economico, finanziario, industriale che sarebbe stato necessario ricavarne.

Ho detto che per i concessionari speciali non si provvide; e riteniamo di aver fatto molto bene, tanto più che la ripresa immediata dell'attività ha permesso a codesti signori di rifarsi rapidamente delle perdite parziali che avevano subìto nel 1961. Però fra codesti concessionari speciali qualcuno si mosse, un privato interessato in quattro società titolari di concessioni speciali assai ampie, dice la relazione della Commissione inquirente. Qualcuno si mosse: un uomo politico, un parlamentare di vecchia data, un uomo di governo; perché, onorevoli colleghi – ancora non è stato accennato da alcuno – il defunto onorevole Carmine De Martino era stato anche uomo di governo, sottosegretario al Ministero degli affari esteri, nientemeno. Si mosse un notabile di un grande partito politico, che ha nel nostro paese una grande influenza e, aggiungerei, una grande potenza.

Ora, i titolari di concessioni speciali erano e sono molti, moltissimi. Tutti nel 1961 erano stati danneggiati dall'infestione della peronospora tabacina; ma fra tutti uno solo si mosse, e si mosse non per incarico o in rappresentanza di tutti, ma per se stesso.

I concessionari speciali, d'altra parte, avevano e hanno anche un'associazione che li assiste. L'associazione in quel momento non si mosse. L'associazione conosceva benissimo, attraverso i suoi tecnici, la realtà della situazione e le sue prospettive. L'associazione non si mosse: si mosse soltanto quel concessionario speciale, che era anche uomo politico, che era stato uomo di governo, che era notabile di un grande partito. Si mosse, per l'appunto, l'onorevole Carmine De Martino, che era già stato deputato, onorevoli colleghi, dell'Assemblea Costituente, e poi per tre volte consecutive rieletto alla Camera dei deputati.

Ricordo – e chiedo scusa per queste divagazioni – che l'elezione dell'onorevole Carmine De Martino all'Assemblea Costituente era stata contestata e che proprio in quest'aula, per due volte, l'Assemblea Costituente ebbe a dibattere a lungo sulla validità di tale elezione. L'onorevole Pertini (se è presente può darmene atto) fu relatore in quella occasione: esprimendo naturalmente il parere della maggioranza della Giunta delle elezioni, venne in aula a proporre la convalida della elezione dell'onorevole Carmine De Martino per stretta interpretazione del testo della legge elettorale di allora. Ma l'onorevole Pertini nella sua relazione scritta concludeva in questo modo: se si vuole veramente moralizzare il costume parlamentare e politico, sarà necessario dar vita ad una nuova legge elettorale più drastica in questa materia, per cui si possa dichiarare ineleggibile chiunque sia vincolato da interessi con lo Stato.

Ora, l'onorevole Carmine De Martino, prima di essere eletto deputato all'Assemblea Costituente, aveva concessioni filoviarie e godeva già largamente di queste concessioni speciali per la coltivazione del tabacco. Posso sbagliare, onorevole Pertini, ma credo che ella, quando scriveva queste parole, sentisse un poco, se non nell'orecchio, certo nella mente, qualche riflesso di fatti non troppo lontani. Nel 1945 il Ministero delle finanze aveva iniziato un'indagine speciale su un contratto stipulato al tempo del fascismo dall'onorevole Carmine De Martino in riferimento ad una grandiosa tenuta agricola, la tenuta del Persano, che era stata ceduta dall'erario all'onorevole Carmine De Martino proprio per quattro soldi. Il Ministero delle finanze, preoccupato di riportare ordine e pulizia nelle cose nostre dopo la dittatura, aveva iniziato un'indagine a questo riguardo. Purtroppo, è andata perduta, non si sa dove. Al Ministero mi è stato detto che non vi è più neanche una traccia dell'indagine, che allora era stata portata molto avanti.

Ecco perché, quando la contestazione per l'elezione dell'onorevole Carmine De Martino venne in discusssione in quest'aula, alcuni deputati dell'Assemblea Costituente (ricordo l'onorevole Bellavista, liberale, e l'onorevole Cianca, del partito d'azione) sostennero tenacemente l'impossibilità morale di convalidare l'elezione di quel loro collega. Comunque, l'elezione fu convalidata; ma la nuova legge auspicata dall'onorevole Pertini non è mai venuta.

È per questo che il ministro delle finanze senatore Trabucchi non poté rifiutarsi di ricevere un certo deputato Carmine De Martino che gli aveva sollecitato un colloquio, in un giorno imprecisato (stando almeno alle molte carte di questa indagine) dell'autunno del

1961. L'onorevole ministro Trabucchi non poteva non ricevere l'onorevole Carmine De Martino, perché è consuetudine – evidentemente una consuetudine da conservare – che i ministri ricevano sempre i parlamentari che sollecitino di essere da loro uditi. E così l'onorevole Trabucchi ricevette l'onorevole Carmine De Martino soltanto perché questi era un parlamentare; così almeno ha detto il senatore Trabucchi anche dinanzi alla Commissione inquirente. Egli non sapeva affatto chi fosse quel deputato democristiano, che aveva già fatto parte di un Governo in una posizione tanto importante quale quella di sottosegretario per gli affari esteri; e quindi non poteva neanche lontanamente immaginare che cosa questo deputato volesse dirgli o, meglio, che cosa volesse chiedergli.

Ancora l'altro giorno, in quella intervista su *L'Espresso* che l'onorevole Bozzi ha più volte citato, il senatore Trabucchi ha detto di non aver mai conosciuto prima di quel momento l'onorevole Carmine De Martino. Ma, onorevoli colleghi, è talmente inverosimile, incredibile questa asserzione che è quasi inutile volercisi soffermare per dimostrarne il nessun fondamento.

Mi perdoni, senatore Trabucchi: ella è qui con noi a giusto titolo e possiamo quindi anche reciprocamente conversare con tutto il rispetto. Ma come? Trattandosi di due parlamentari che da quindici anni seggono nello stesso Parlamento, di due persone che sono state ambedue già membri di governo, di due personalità che appartengono allo stesso partito, non come iscritti di base, ma come esponenti delle sfere dirigenti, è possibile credere che il senatore Trabucchi non conoscesse l'onorevole Carmine De Martino?

D'altra parte al Ministero delle finanze (a volte avviene che un ministro, quando viene sollecitato di un'udienza da parte di un parlamentare, si informi genericamente nel suo *entourage* per sapere chi sia, che cosa possa volere, se vi siano precedenti che occorra richiamare) non mancavano certamente funzionari che nel 1961 ricordassero ancora quella tale inchiesta del 1945, della quale or ora ho fatto cenno.

Il senatore Pecoraro, che era allora sottosegretario al Ministero delle finanze ed è stato un protagonista secondario, marginale di questa vicenda, non è caduto in questa banale situazione di incredibilità. Infatti, il senatore Pecoraro dice dell'onorevole De Martino: « Io sono stato deputato con lui per dieci anni e quindi avevo con lui cordialità di rapporti, così come del resto sono in buoni rapporti con tutti ». Onorevoli colleghi, quei rapporti di cordialità che tutti abbiamo fra noi, proprio perché, se non tutti i giorni, certo molti giorni nel corso dell'anno ci incontriamo, ci ritroviamo, ci salutiamo; non ricordiamo forse ciascuno il viso di tutti, ma in fondo non ci sentiamo estranei gli uni agli altri.

Ma il ministro Trabucchi non conosceva, invece, l'onorevole Carmine De Martino; e quindi non poteva neanche lontanamente supporre il motivo per il quale il colloquio sollecitato era stato richiesto. D'altronde, onorevoli colleghi, neppure possiamo in questo momento ricostruire il colloquio che avvenne nell'ufficio del ministro fra il ministro delle finanze e l'onorevole Carmine De Martino. L'onorevole Carmine De Martino è scomparso; e il senatore Trabucchi, o non ama parlare, oppure non ama ricordarsi di queste cose. Mi riferisco sia a quel colloquio (il primo, egli dice), sia a tutti gli ulteriori momenti di questa faccenda che è andata avanti per circa un paio di anni.

Il senatore Pecoraro, che ebbe anch'egli il suo bravo incontro, dopo il suo ministro, con l'onorevole Carmine De Martino, tuttavia ci aiuta un pochino a risolvere il problema di quale sia stato l'argomento trattato in quel primo colloquio riconosciuto, avvenuto tra il ministro ed il deputato; perché alla Commissione inquirente il senatore Pecoraro ha dichiarato: « Indubbiamente l'onorevole De Martino aveva un problema che riguardava la propria impresa o le proprie imprese, però sottolineava i problemi di carattere sociale, i problemi delle maestranze qualificate ».

E per aiutarci ancora di più a capire, ecco la deposizione del signor Renato De Martino, figlio del defunto deputato, dinanzi alla Commissione. Ecco come egli si è espresso: « L'avvento della peronospora ha determinato per la società una situazione di particolare disagio che probabilmente ne avrebbe provocato il fallimento ». Faccio la tara a questa ultima affermazione, perché sono troppo note le immense ricchezze della dinastia De Martino; e mi viene da ridere di fronte a questi piagnistei! Ma è proprio dei grandi, onorevoli colleghi, dei grandi del denaro il morboso attaccamento ai loro averi, l'insaziabile voracità per ottenerne altri, l'avara, intransigente difesa dei loro beni!

E così Renato De Martino ancora ripete al sottosegretario Pecoraro: « La società » (la sua società, non la nostra società italiana) « è stata colta di sorpresa dal flagello... Nel 1961, quando comparve la peronospora, si

prevedeva il fallimento della società ». Ancora oggi, a quattro anni di distanza, questo signore afferma dinanzi alla Commissione inquirente che questo era il suo affanno di quell'epoca, l'affanno anche del suo genitore; e qui evidentemente dobbiamo ritrovare il motivo del colloquio sollecitato presso il ministro e dal ministro accordato. È certo che l'onorevole Carmine De Martino è andato dal ministro delle finanze senatore Trabucchi per questo: per evitare la iattura, per salvare dal temuto fallimento la sua impresa: concretamente, per essere aiutato. Questo è il termine che bisogna assolutamente adoperare, ed è la sola ipotesi fondata, seria ed accettabile da fare su quell'avvenimento.

È vero, dimenticavo una cosa; e correggo subito la mia dimenticanza. Secondo il senatore Pecoraro, allora sottosegretario al Ministero delle finanze, l'onorevole Carmine De Martino sottolineava anche problemi di carattere sociale: voleva evitare la dispersione dei suoi quadri tecnici. Il che però, in definitiva, rappresentava null'altro che un nuovo aspetto dei suoi interessi particolari e privati. Ma ritornerò fra poco su questa questione dei quadri tecnici, con i quali anche il ministro senatore Trabucchi purtroppo si è baloccato, ma con i quali io penso non dovremo assolutamente trastullarci noi.

Il colloquio si tiene fra il ministro e l'imprenditore; e resta misterioso, ma non troppo, riservato, ma non ermetico, segreto, ma proprio per questo eloquente; e si conclude nel modo ben conosciuto: l'imprenditore, socio di partito del ministro (adopero il termine « socio » perché, mi pare, è quello che viene normalmente adoperato nel partito al quale appartiene il senatore Trabucchi), convince il ministro al cento per cento sul progetto che gli è stato presentato; poi l'onorevole Carmine De Martino scompare dalla scena: ormai non ha più nulla da dire e nulla da fare, per lui parla ed agisce il ministro delle finanze.

In qual modo il ministro parli ed agisca ce lo espone ampiamente non tanto la relazione della Commissione inquirente (a questo proposito non certamente arricchita dall'aggiunta verbale che abbiamo udito all'inizio di questa nostra seduta), quanto piuttosto i volumi delle deposizioni ed il nutrito rapporto del nucleo centrale di polizia tributaria della guardia di finanza. Il ministro ha trattenuto uno schema che gli è stato lasciato dall'onorevole Carmine De Martino ed il cui contenuto è a tutti noto perché riportato anche nel testo della relazione che ci è stata distribuita. In quello schema è articolato un nuovo originale sistema produttivo-commerciale per il quale un tabacco prodotto all'estero diviene, non dico per miracolo, ma automaticamente, tabacco italiano, acquista la nazionalità del nostro paese, perde la cittadinanza originaria e acquista la cittadinanza italiana, e in conseguenza di questa piccola gherminella gode di tutte le principali agevolazioni e favori che lo Stato italiano per motivi politici – è detto e ridetto, scritto e riscritto nei volumi della Commissione inquirente – riserva ai tabacchi italiani. Tutto questo, però, soltanto a favore di certe società che sono comprese nell'ambito della proprietà dell'onorevole Carmine De Martino.

Ora, questo sistema curioso, originale, senza precedenti, e che voglio augurarmi non abbia mai susseguenti, è molto piaciuto al ministro delle finanze dell'epoca; o, almeno, il ministro si è comportato come se questo schema gli fosse molto piaciuto. Anzi, che gli sia piaciuto lo dice lui stesso, e lo leggiamo nell'unico documento disponibile in materia, la nota n. 227 gabinetto del 10 gennaio 1962, indirizzata alla direzione generale dei monopoli di Stato e per conoscenza alle quattro società del gruppo Carmine De Martino. Ivi si legge che la proposta è piaciuta al ministro, il quale l'ha gradita perché: 1) permette di sopperire alle esigenze dei monopoli in relazione alla diminuita produzione di tabacco indigeno; 2) permette una sperimentazione su vasta scala della fornitura di cui è oggetto la richiesta; 3) permette di utilizzare nella migliore maniera parte del personale tecnico alle dipendenze delle società anzidette; 4) infine – questa è una specie di coda – al ministro la proposta piace perché nessuna speciale agevolazione è stata chiesta dalle società del gruppo dell'onorevole Carmine De Martino.

Consideriamo brevemente questi motivi di compiacimento, di sodisfazione, di gradimento che hanno spinto l'onorevole ministro delle finanze ad accettare subito, nella propria interiore determinazione – salvo poi trovare modi per imporla agli altri – la proposta che gli è stata fatta dall'industriale e imprenditore onorevole Carmine De Martino. Vediamoli subito e liberiamocene.

Quanto alle esigenze del monopolio in relazione alla diminuita produzione di tabacco indigeno, ebbene – l'ho già accennato e mi ci soffermerò ancora soltanto un attimo – queste esigenze avrebbero potuto essere larghissimamente sodisfatte ricorrendo al mercato internazionale con acquisti diretti, se-

condo l'uso e la consuetudine del monopolio, come avvenne anche in seguito nel corso del 1962, mediante quell'ufficio speciale che è per l'appunto a tale scopo organizzato nel quadro generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli. Vi era poi – anche questo l'ho già detto – la presenza in Italia presso i produttori (non parlo delle riserve per due anni obbligatorie per il monopolio) di grandi scorte di tabacco. È già stato richiamato – ma troppo superficialmente, onorevole relatore – che nel 1962 – l'anno della peronospora, l'anno tragico, terribile, pauroso, infernale, del quale ella ci ha fatto una rappresentazione veramente orripilante – la stessa S.A.I.M., la più importante delle società di proprietà dell'onorevole Carmine De Martino, questa società che è andata a chiedere aiuto all'onorevole ministro per essere salvata dal fallimento, ha esportato 25 mila quintali di tabacco dall'Italia: « esportato »; mentre in base a quella lettera-contratto ne importava nello stesso anno soltanto 23 mila! Il che significa che i suoi margini di disponibilità avrebbero potuto largamente servire al monopolio, senza costruire questo macchinoso sistema che a un certo momento – ed era inevitabile – è veramente in maniera miseranda caduto.

Circa la « sperimentazione », quella larga sperimentazione che per l'onorevole ministro rappresentava, davvero, finalmente una possibilità aperta nella rigida struttura del monopolio, ebbene, io devo dire che non riesco a capire la frase né il concetto. Si trattava di sperimentare che cosa? Forse di sperimentare la coltivazione del tabacco nel Messico, come in un paese nuovo dove si va allo scopo di darlo a coltura, di immettervi un prodotto che in precedenza non vi era? Ma il Messico è da tanto tempo produttore ed esportatore di tabacco! Forse di sperimentare la importazione in Italia dei tabacchi? Ma è cosa di sempre, perché il monopolio ogni anno importa in Italia grandissime quantità di tabacco! Forse di sperimentare un nuovo sistema di perizia, un nuovo sistema di tariffe? Ma se nella lettera-contratto si stabilisce che anche nei confronti di quel quantitativo di tabacco messicano, che l'onorevole Carmine De Martino sotto quattro etichette diverse avrebbe potuto e dovuto importare in Italia, si sarebbe applicato proprio il sistema tradizionale (al quale non si poteva sfuggire) della perizia, dello stabilimento delle tariffe per il tabacco del nostro paese!

Io non ho ancora capito (forse è manifestazione della mia ignoranza, forse della mia impreparazione tecnica, che credo stia sul piano della sua, senatore Trabucchi, mi perdoni) non ho ancora capito, senatore Trabucchi, che cosa fosse questa larga sperimentazione che è stata l'argomento principale con il quale ella, quanto meno in una nota scritta, ha voluto spiegare di fronte ai suoi subordinati il motivo della sua decisione.

In quanto poi alla utilizzazione del personale tecnico, la nota certamente ci commuove, ha un suo contenuto sociale al quale non possiamo restare indifferenti. Ma ascoltiamo che cosa ha detto il figlio dell'onorevole Carmine De Martino, oggi dirigente titolare di questo imponente complesso industriale, dinanzi alla Commissione inquirente: « I quadri della società S.A.I.M. che io rappresento sono costituiti da circa 60 lavoratori fissi e circa 1.000 stagionali... Quando si parlò di salvare i quadri tecnici, si intendeva consentire alla società di continuare a mantenere questi quadri ».

Dunque 60 più 1.000: cioè 1.060.

Quanti ne sono andati nel Messico? Secondo le testimonianze giurate, riportate nei grossi volumi delle testimonianze, ne sono andati 8 (dico 8) su 1.060. Ecco il grande salvataggio dei quadri tecnici che l'onorevole ministro Trabucchi richiama specificatamente nella sua nota per spiegare il perché, superando tutti gli ostacoli e tutte le opposizioni, ha deciso che si facesse quello che l'onorevole Carmine De Martino aveva richiesto!

E badate che la guardia di finanza (davvero pignola) precisa che in realtà di quegli otto elementi uno è restato nel Messico pochi giorni, per cui si riduce a sette il numero dei tecnici cui con questa imponente e macchinosa combinazione si è riusciti ad assicurare una continuità di lavoro.

Infine, l'ultimo argomento: le non richieste speciali agevolazioni. Onorevoli colleghi, perdonatemi se dentro di me amaramente sorrido. Sì, all'atto del contratto, che era di per sé tutta una scandalosa e illegittima agevolazione, decisa e disposta dal ministro a favore dell'onorevole Carmine De Martino, non vi era alcuna aggiunta particolare; ma poi vennero le agevolazioni speciali, al di fuori di quanto stabilito in quella lettera-contratto; le « superagevolazioni », potremmo quindi dire, disposte-imposte dal ministro nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

Quali sono? Sono già state ricordate; ma penso che sia bene che io le riesponga una per una, in modo che sia possibile vedere ciò che esse hanno significato nel loro com-

plesso: 1) l'autorizzazione a sostituire il tabacco meno pregiato al tabacco più pregiato previsto dal contratto; 2) l'applicazione della tariffa 1961 al tabacco consegnato nell'agosto 1962; 3) la fornitura in una sola soluzione della quota di compensazione che nel contratto era previsto sarebbe stata assegnata alle società dell'onorevole Carmine De Martino in cinque successive soluzioni; 4) la registrazione a tassa fissa del contratto, che per la occasione si disse essere soltanto un annesso alla concessione precedentemente data (la guardia di finanza calcola che in questa maniera all'onorevole Carmine De Martino sono stati regalati circa 45 milioni); 5) il pagamento dei diritti di dogana anticipati dal monopolio per la seconda annata (quella 1963-1964) che vennero poi, naturalmente, restituiti dall'onorevole Carmine De Martino, ma senza gli interessi d'obbligo che dovevano essere pagati da colui il quale aveva usufruito dell'anticipo del monopolio; quegli stessi interessi che il piccolo produttore, il contadino, il colono, il mezzadro che produce tabacco deve pagare sull'anticipo che il monopolio gli corrisponde nel momento in cui egli è assolutamente premuto dalla necessità.

Onorevoli colleghi, quella frase contenuta nella nota firmata dall'onorevole ministro Trabucchi « considerato che nessuna speciale agevolazione è stata richiesta dalle società » mi pare rappresenti veramente un inganno, anche se il senatore Trabucchi, quando l'ha scritta, veramente pensava che di queste speciali agevolazioni non ne avrebbe mai concesse: perché poi, invece, ecco che già dopo i primi mesi il ministro cominciò a concedere all'onorevole Carmine De Martino tutto ciò che questi gli richiedeva.

Bisogna sottolineare, lasciando da parte le piccole discussioni attorno al modo, al quando, al come (è stata una lettera, una telefonata, una comunicazione del capo di gabinetto, una disposizione impartita al direttore generale del monopolio?) che in realtà è stato sempre il senatore Trabucchi che ha seguito questa pratica, ne ha controllato l'applicazione e ha disposto tutte le agevolazioni perché la concessione, già tanto curiosa e strana, potesse maggiormente corrispondere agli interessi privati dell'onorevole Carmine De Martino.

Ma qui voglio riprendere l'esposizione cronologica (non è il caso di parlare, come nemmeno l'onorevole Bozzi ha fatto, di esposizione storica) di questi eventi. Il ministro, dunque, fa proprio il progetto De Martino; ma purtroppo non può senz'altro renderlo esecutivo con un *ukase*, anche se forse, secondo il ritratto che ce ne ha fatto l'onorevole Bozzi, il senatore Trabucchi un pochino la mentalità autoritaria, in questo senso, la possiede. Ma vi sono uffici, funzionari, vi è l'amministrazione autonoma dei monopoli, purtroppo vi sono anche le leggi... Ed allora il ministro Trabucchi deve naturalmente tracciarsi una strada e percorrerla, per arrivare a tradurre nella realtà ciò che ormai ha deciso di fare.

Il ministro si rivolge innanzitutto al direttore generale dei monopoli, il signor Cova, il quale resta letteralmente esterrefatto (leggete, onorevoli colleghi, i documenti riportati nelle mille pagine raccolte dalla Commissione inquirente), per la temerarietà della proposta e risponde seccamente al ministro che allo stato della legislazione le istanze delle società De Martino sono assolutamente inaccoglibili.

Sono state sollevate obiezioni, sono state formulate anche critiche sul comportamento del signor Cova. Si sostiene che egli avrebbe dovuto, se avesse voluto opporsi a questa convenzione, agire in maniera più risoluta, contestando al ministro la responsabilità di attuare quel progetto. Ora il signor Cova dinanzi alla Commissione inquirente si è limitato a ricordare che il testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, all'articolo 17 così si esprime: « L'impiegato, al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'impiegato ha il dovere di dargli esecuzione ». Ed è quello che è accaduto, onorevoli colleghi. Il signor Cova ha contestato la legittimità dell'iniziativa che il ministro si apprestava a prendere e allora, con la sua nota già citata del 10 gennaio 1962, l'onorevole ministro ha dato l'ordine e il signor Cova lo ha eseguito. Noterò che lo ha eseguito, stando a quello che ho letto nella voluminosa documentazione raccolta dalla Commissione, facendo ostruzionismo all'esecuzione; ma purtroppo facendo questo ostruzionismo non è riuscito ad altro che a creare un nuovo vantaggio per l'onorevole Carmine De Martino. Il suo ostruzionismo infatti si è particolarmente manifestato nel non dare alcuna pubblicità alla decisione che era stata presa, cosicché nessun altro imprenditore si è trovato in condizioni di poterne approfittare entro il termine fissato al 30 giugno 1962; e direi che

a pascolare su quei prati non è rimasto che l'onorevole Carmine De Martino.

Ma vi era ancora un altro ostacolo, ben più difficile da affrontare e da superare che quello rappresentato dal direttore generale dei monopoli. Vi era il consiglio di amministrazione, costituito secondo il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, il quale ne determina le attribuzioni elencando le materie sulle quali deve essere sentito perché esso esprima il suo parere.

È vero che il ministro aveva già deciso che il contratto si facesse a trattativa privata, e pertanto qualcuno pensò che forse si poteva in tal modo eludere la necessità di sottoporlo al consiglio. Ma al contrario vi è da osservare che le disposizioni combinate dell'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 24440, sulla contabilità dello Stato, dell'articolo 3 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, sull'ordinamento dell'amministrazione autonoma dei monopoli, e degli articoli 5 e 10 del già citato regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, sulle attribuzioni dell'amministrazione dei monopoli e del consiglio prescrivono anche troppo chiaramente che, non soltanto quando si stipulino contratti ad asta pubblica, od a licitazione privata, non anche, ed a maggior ragione, quando lo si faccia a trattativa privata, occorre chiedere, in generale, il parere del Consiglio di Stato, e per l'amministrazione dei monopoli, in sostituzione di quel parere, il parere del consiglio di amministrazione.

Allora per superare questo ostacolo, che certamente appariva non lieve all'onorevole ministro, ecco la commedia, squallida, umiliante della seduta del consiglio di amministrazione dei monopoli del 15 dicembre 1961. Leggete quelle pagine che stanno di fronte all'onorevole relatore. Da esse appare come tutti coloro che hanno partecipato a quella riunione ancora oggi avvertono un mal represso sentimento di sdegno per quanto ad essi fu imposto e per il modo con il quale vennero privati dell'esercizio del loro diritto.

Intanto all'ordine del giorno di quella riunione non era iscritto l'argomento, ma al fondo: « Varie ed eventuali ». Questo contratto, che avrebbe impegnato l'erario dello Stato per miliardi e miliardi, venne buttato fuori così, quasi incidentalmente, alla fine della seduta, quando tutti già stavano alzandosi. Ma signori! Vi sono le « Varie ed eventuali »; vi è la richiesta dell'onorevole Carmine De Martino, e vi è il ministro il quale desidera che voi ne siate a conoscenza e in qualche modo vi pronunziate.

Presiedeva la seduta l'onorevole sottosegretario Pecoraro. Me lo permetta, senatore Pecoraro, se è presente mi perdoni: che pietosa figura ella ha fatto dinanzi alla Commissione inquirente! Io leggevo la sua deposizione e mi chiedevo come ella abbia potuto, di fronte a venti colleghi, così negare se stesso, e così cercare (è l'unico titolo di benemerenza) di coprire o salvare in parte il ministro dalle sue responsabilità, annacquando tutto, diluendo tutto, finendo per dire niente, ma in definitiva facendo capire tutto. E cioè facendo capire che il consiglio di amministrazione fu colpito da un grande stupore, allibì veramente di fronte alla comunicazione che il sottosegretario Pecoraro – che in quel momento presiedeva – evve a fargli. Non vi era una relazione scritta, non vi era alcun documento: si chiedeva così che queste persone dabbene si pronunciassero, stando alla parola dell'onorevole sottosegretario e magari alla informazione di qualche funzionario presente. Ripeto, si trattava di un impegno di miliardi, di una cosa nuova, fuori di ogni norma di legge, contro le norme di leggi esistenti.

Naturalmente questo della mancanza di ogni disposizione di legge al riguardo fu il punto su cui si appuntò l'intera attenzione del consiglio di amministrazione e in base al quale se ne manifestò l'opposizione unanime.

Permettete che vi faccia qualche citazione: le ho ricavate dal volume delle testimonianze giurate rese di fronte alla Commissione inquirente.

Il signor Angeloni, direttore generale dei monopoli, dice: « Sulla legittimità della cosa io personalmente non ero d'accordo ». Il signor Gualdi, direttore centrale per i servizi dei sali e del chinino: « Il verbale dice che noi fummo perplessi. Noi fummo di parere nettamente contrario... Noi fummo negativi per principio su tutta la linea ». Il signor Milano, direttore centrale per i servizi degli affari generali del personale: « Fu rilevato soltanto che la concessione era in contrasto con la legge, in quanto era illegittima ». Il signor Picini, vicedirettore generale amministrativo: « Il consiglio... considerò illegittima la concessione, perché non autorizzata dalle disposizioni di legge ». Il signor Pierro, rappresentante del personale: « Sostanzialmente fummo tutti in disaccordo ». Il signor Sinisi, direttore centrale per i servizi amministrativi e contabili: « Ci soffermammo quasi tutti sulla parte giuridica che ci sembrò in contrasto con le norme vigenti ». Il signor Cova, direttore generale (è forse superfluo

che lo citi, ma lo faccio): « Consideravo il contratto illegittimo ». Il signor Albertario, che rappresentava nel consiglio d'amministrazione dei monopoli il Ministero dell'agricoltura: « La prima reazione negativa è stata geneale ». Il signor Inglese, avvocato dello Stato: « Io ho visto che nel verbale del consiglio di amministrazione c'è l'annotazione che noi avremmo fatto delle obiezioni, che avremmo manifestato delle perplessità in ordine ad alcune cause contrattuali. Questo non mi sembra esatto... quel che c'è di vero e di preciso è che noi manifestammo il nostro dissenso sulla sostanza dell'affare, sulla legittimità ». Ed aggiunge altrove: « L'impressione era che si volesse favorire un gruppo unico di concessionari ».

Infine, voglio citare ancora un altro rappresentante del personale, il signor Palamara, il quale afferma dinanzi alla Commissione inquirente: « Personalmente ricordo quello che dissi a proposito della questione...: 1) l'opinione che il provvedimento sarebbe stato illegittimo...; 2) io non credevo che i concessionari si sarebbero recati effettivamente nel Messico per coltivare il tabacco » (facile profeta !); « 3) ...pensavo che i concessionari avrebbero dovuto essere al nostro fianco per superare queste difficoltà, mentre coltivando il tabacco in Messico, dove i salari sono più bassi, sarebbero stati allettati da guadagni più alti e quindi tentati di trascurare la coltivazione in Italia ».

Questa è stata la riunione del consiglio d'amministrazione, e mi pare che sia stato un coro unanime di ripulse e di condanne. Il fatto è che tutti questi valentuomini hanno sprecato il loro tempo, il loro intelletto e la loro coscienza, perché ad un certo momento si è alzato l'onorevole Pecoraro, sottosegretario di Stato per le finanze e presidente di quella riunione, e ha dichiarato che il giudizio di legittimità il ministro lo avocava a sé, così come il giudizio economico-sociale.

Onorevoli colleghi, io mi inchino dinanzi al senatore Trabucchi, certamente maestro di diritto. Ma che egli poi si arroghi il compito o l'esclusivo diritto di decidere in punto di problemi economici e sociali, proprio non riesco a spiegarmelo. Sebbene – il senatore Trabucchi se ne ricorderà – proprio in quel tempo avesse incluso nel consiglio d'amministrazione certa persona amica venuta da Verona, la quale si interessava di rapporti sociali, e che fu immediatamente da lui immessa in quel consesso. E il pover'uomo dichiarava poi (vedi il volume delle testimonianze giurate): « Non sapevo cosa dire, perché non ne capivo proprio niente ! ». (*Commenti all'estrema sinistra*).

Il consiglio d'amministrazione è stato investito, per bontà del ministro, degli aspetti tecnici e finanziari del problema; ma, come è già stato ricordato, esso non pronunciò alcun parere. I pareri, per quanto io sappia nella mia ignoranza, devono essere redatti per iscritto, devono osservare certe particolari forme, devono essere trasmessi a chi di dovere. Il consiglio d'amministrazione, in quella sua seduta, non fece niente di simile: in realtà, il consiglio d'amministrazione fu allora spogliato dall'onorevole ministro arbitrariamente, rozzamente, autoritariamente, delle sue prerogative e dei suoi poteri.

Ma l'onorevole Pecoraro ebbe a dire in consiglio altro, oltre a ciò che ho già ricordato: e precisamente che il ministro avrebbe presa la sua decisione in base agli elementi che gli sarebbero stati forniti al riguardo dai suoi esperti in materia giuridica.

Vogliamo, onorevoli colleghi, fare conoscenza con gli esperti in materia giuridica ai quali si è rimesso il senatore Trabucchi, il quale giustamente intanto considerava se stesso come il primo dei suoi consulenti in questa materia? E che sia in realtà un valente giurista lo prova anche l'intervista che egli ha rilasciato giorni or sono all'*Espresso*, nella quale riconosce quanto meno di essere andato al di là della legge, anche se non (e in ciò egli si illude) contro la legge.

Ma guardiamoli, i consulenti giuridici del senatore Trabucchi in questa particolare contingenza. Primo: il suo capo di gabinetto, dottor Osvaldo Tozzi.

Onorevoli colleghi, ho detto che volevo parlare senza ipocrisia e in generale ho detto anche che qui non dovremmo parlare con ipocrisia. Ebbene, non esito a dire che il signor Osvaldo Tozzi è un piccolo petulante, a giudicarlo dal modo in cui ha parlato. Egli non fa parte del Parlamento, onorevoli colleghi: semmai, si rifarà nei modi che la legge gli consente. La deposizione da lui resa dinanzi alla Commissione inquirente...

PRESIDENTE. Ella si riferisce agli atti, evidentemente.

TERRACINI. Evidentemente. Leggo e cito. Ad esempio, il presidente della Commissione inquirente chiede: « Nel momento in cui lei con il ministro discuteva della giuridicità della cosa, avete pensato di dover ascoltare il direttore generale addetto alle importazioni ed esportazioni di tabacco ? ». Risposta: « Non vi pensammo affatto perché una volta che avevamo ottenuto quel parere

del consiglio di amministrazione sulle modalità atte a garantire lo Stato da ogni eventuale perdita » (onorevoli colleghi, è chiaro che si è impedito al consiglio di amministrazione di dare il suo parere) « e una volta che era stata delibata la questione giuridica tra il ministro che, come loro sanno, è un avvocato e il capo di gabinetto che, sia pure immeritatamente, è un consigliere di Stato » (forse il dottor Tozzi non sa ancora che il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità completa di quel contratto che egli aveva invece detto al suo ministro fosse pienamente legittimo), « la cosa apparve superflua... », ecc.

Benissimo ! Ora vi è da credere che questo signore abbia comunque attentamente studiato la questione giuridica. Lo credete ? Mi dispiace di dover smentire la vostra fiducia. Fascicolo II, pagina 32, dei verbali della Commissione inquirente: a domanda del presidente, il teste Tozzi, risponde: « Prima è stata delibata la questione di legittimità; dopo questa delibazione... si studiò la questione, la quale tuttavia non fu posta come una questione da meritare lunghi studi in quel momento. Io scorsi più o meno tutti i testi a disposizione e ritenni, a lume di naso, che era una cosa che si poteva fare ». (*Ilarità all'estrema sinistra*).

Onorevoli colleghi, è scritto, nero su bianco, è giurato, è stato depositato in Parlamento. Perché dicevo che questo signore quanto meno è un poco petulante ? Questo signore che « a lume di naso » esprime un giudizio dal quale dipendono poi tutte le cose delle quali il Parlamento in seduta comune in questi giorni è obbligato ad interessarsi ? Se erano questi gli esperti che il ministro Trabucchi aveva a disposizione, c'è veramente da restare senza parole.

Ma lasciamo il signor Tozzi, consigliere di Stato, il dottor Tozzi, non avvocato, e passiamo ad un capitolo più serio: quello intitolato al parere *pro veritate* dell'onorevole professore Resta. Per il gusto mio, onorevoli colleghi, ci sono troppi onorevoli in questa storia, che non è così chiara e così piacevole. Anche l'onorevole professore Resta viene in questo momento chiamato in gioco.

Ora, che l'onorevole professore Resta esista è dia pareri è una cosa certa. Lo attesta lo stato civile, dal quale risulta che è ancora vivo, e lo attesta il suo stato professionale; che egli abbia dato un parere sulla questione De Martino, un parere giuridico, è altrettanto certo. Infatti, in una lettera del dottor Dini, amministratore della società De Martino, indirizzata al signor Renato De Martino si legge: « Non ho sottomano la copia del parere che il compianto onorevole richiese al professor Resta ». E, d'altra parte, lo stesso Renato De Martino ammette dinanzi alla Commissione inquirente di averlo letto, questo parere, ma non sa più dove, non sa più quando. E, naturalmente, non ne ricorda assolutamente più il contenuto. E, naturalmente, anche il ministro senatore Trabucchi si è dimenticato completamente di questo parere dell'onorevole professor Resta.

Ma, purtroppo, il colonnello Oliva della guardia di finanza ha affermato sotto giuramento dinanzi alla Commissione inquirente: « Da una lettera dell'amministratore della S.A.I.M., dottor Dini, e da una domanda presentata alla direzione generale dei monopoli risulta che il parere del professor Resta fu dato al senatore Trabucchi ». Cioè, l'onorevole Carmine De Martino, prima di presentare la sua temeraria domanda al ministro delle finanze, ha chiesto all'onorevole professor Resta un parere. Lo ebbe e lo passò al ministro. L'onorevole professore Resta si affianca quindi, a buon diritto, al dottor Tozzi, consigliere di Stato, fra gli esperti giuridici dell'epoca del ministro onorevole Trabucchi. C'è, però, una differenza fra il dottor Tozzi e l'onorevole professore Resta: che il dottor Tozzi, « a lume di naso », per svago, dava i suoi pareri, ma l'onorevole professore Resta se li faceva pagare, onorevoli colleghi.

Risulta – ed è scritto dal colonnello Oliva e mi pare riconfermato nella sua deposizione giurata dinanzi alla Commissione inquirente – risulta che, per il suo parere, l'onorevole professore Resta ebbe o 1 milione e 900 mila lire oppure – e il colonnello Oliva propende per questa ipotesi, perché ha trovato la doppia annotazione nel materiale di contabilità sequestrato – addirittura 3 milioni e 700 mila lire. Abbiamo, dunque, un consulente giuridico del quale si avvale il ministro in merito all'affare proposto da Carmine De Martino; ma questo consulente giuridico, onorevoli colleghi, è pagato dall'onorevole Carmine De Martino. (*Commenti*).

A questo punto non so se possa trovare collocazione un altro particolare comunque interessante di tutta questa faccenda. Ma credo di sì. Si riferisce al fantomatico schema cosiddetto di autodifesa del ministro – l'onorevole Restivo, in sede di interrogatorio del dottor Renato De Martino dinanzi alla Commissione inquirente, lo definisce « una memoria difensiva in bozza, intestata al mini-

stro delle finanze del tempo, onorevole Trabucchi » – a questo fantomatico schema, cosiddetto di autodifesa del ministro, reperito e sequestrato dalla guardia di finanza sulla soglia degli uffici della S.A.I.M. in Salerno, che non poteva non essere essenzialmente fondato su giuridiche considerazioni a proposito della legittimità della decisione, che il ministro aveva preso, di stringere il contratto con le società del gruppo Carmine De Martino. Difatti il senatore Trabucchi non ha assolutamente da difendersi, visto che non ne è incolpato, da altre accuse o da altre imputazioni.

Il ministro non è posto in causa, ad esempio, per la pessima qualità del tabacco dell'annata 1962 fornito dall'onorevole Carmine De Martino e che, quando venne ritirato a Livorno e a Napoli, apparve tutto infestato di larve e insetti vivi; si era corsi al Messico, perché qui c'era la famosa peronospora tabacina, ma l'onorevole Carmine De Martino la importava a quintali, la peronospora tabacina, attraverso i tabacchi che forniva al monopolio italiano.

Né il ministro è in causa per l'enorme differenza tra il peso dichiarato – non dirò personalmente dall'onorevole Carmine De Martino, ma la responsabilità di ciò che facevano i suoi uffici era sua – e quello accertato del tabacco consegnato nel 1962. Si passa addirittura da 191 mila quintali a 202 mila quintali. Il senatore Trabucchi certamente non deve rispondere per le infrazioni valutarie compiute dall'onorevole Carmine De Martino nel quadro dell'esecuzione del contratto ben noto. Il senatore Trabucchi non deve dire nulla per le frodi fiscali, per la falsa denuncia di utili che è stata effettuata dall'onorevole Carmine De Martino, per l'accertato falso in bilancio, per la falsità ideologica largamente distribuita nella contabilità ufficiale della società, e neanche per l'illecita raccolta di risparmio a mezzo di libretti al portatore o nominativi: veramente le escogitava tutte il povero onorevole Carmine De Martino, piccolo Giuffrè a paragone di quello che è passato alla storia, ma tuttavia, come questi, operante in violazione delle nostre leggi.

Tutti questi reati, contravvenzioni o violazioni di legge sono stati accertati e denunciati dalla guardia di finanza, e chiunque legga i molti fascicoli della Commissione inquirente ve li troverà indicati con molta precisione. Specialmente raccomando ai curiosi la relazione del nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza. Tutte cose accertate e denunciate dunque: ma il senatore Trabucchi, evidentemente, non ha da rispondere di tutto questo.

Vorrei dire che sono rimasto piuttosto stupito e addolorato che un ministro delle finanze, il parlamentare, il cittadino Trabucchi fosse così largo di appoggi e di protezioni ad un tale spregiudicato trafficante – ho detto spregiudicato e non pregiudicato – disfidatore delle leggi e frodatore professionale dell'erario.

Ora, la difesa del ministro, quel documento al quale ho accennato, che è stato sequestrato dalla guardia di finanza, è tutto redatto in punto di diritto; non ha nulla a che fare, quindi, con questi piccoli fatterelli marginali di criminalità da addebitare ad altri. È d'altra parte un parere *a posteriori*, a cose fatte e scoperte, e da questo punto di vista non può evidentemente accomunarsi al parere *pro veritate* reso dall'onorevole professore Resta. Questa difesa del ministro (voglio ripetere il modo con il quale l'onorevole Restivo, presidente della Commissione inquirente, l'ha definita: « una memoria difensiva, in bozza, intestata al ministro delle finanze del tempo, onorevole Trabucchi ») fu trovata in una borsa che il dottor Calvanese, *factotum* dei De Martino, tentava di sottrarre alle ricerche delle guardie di finanza quando, il 31 agosto 1964, queste giunsero alla sede della S.A.I.M. in Salerno con tanto di mandato di perquisizione dell'autorità giudiziaria. La borsa, evidentemente, fu trattenuta. Il Calvanese, che stava scendendo, sgattaiolando giù per le scale, veniva fermato, riportato delicatamente nell'ufficio e privato della sua borsa.

La borsa conteneva i documenti più delicati e gelosi di tutti gli affari di Carmine De Martino: i conti economici reali insieme con i conti economici fittizi, quelli che si presentavano alle autorità e agli uffici fiscali, lettere ufficiali del Ministero del commercio con l'estero (perché ad un certo momento per dare esecuzione alla lettera-contratto anche il Ministero del commercio con l'estero fu chiamato in causa), minute di domande indirizzate al Ministero delle finanze, la lettera ufficiale del Ministero delle finanze relativa al famigerato contratto e, insieme, questo documento, scritto a macchina e non firmato, una « copia scritta con carbone », come precisa il colonnello Oliva. Voglio leggere la deposizione del colonello Oliva dinanzi alla Commissione inquirente: « Interrogammo il dottor De Martino. In un primo momento non voleva rendere spiegazioni, dicendo che era una cosa molto delicata, e voleva sapere

in base a quale potere intendevamo interrogarlo. Gli feci osservare che, siccome sembrava un documento scritto da un ministro, sembrava strano che fosse in suo possesso, per cui potevo ritenere che fosse stato sottratto o gli fosse pervenuto in modo illegale. Poi, in modo contorto, mi ha dato le risposte che sono verbalizzate. Disse che lo aveva compilato lui nella eventualità che qualcuno gliene avesse fatto richiesta; dopo di che gli chiesi dove si trovava l'originale, perché quella era una copia, anzi una seconda o terza copia (si vedeva che era stata scritta con carta carbone). In un primo momento, disse che l'aveva a casa (infatti nel verbale così era scritto e poi fu depennato, perché poi si è corretto e ha detto che non l'aveva a casa e non sapeva più che fine aveva fatto) ».

Onorevoli colleghi, si tratta di un'altra zona buia in tutto questo affare abbastanza buio, ma bisogna respingere vigorosamente la menzogna del signor Renato De Martino di aver lui redatto questo schema di autodifesa del ministro delle finanze: quello stesso signor Renato De Martino che tutti sanno incapace di azzeccare anche da lontano un pensiero giuridico, nonché di poterlo svolgere poi in una forma che potesse essere addirittura attribuita al senatore Trabucchi, che di legge certamente si intende. D'altra parte, penso che il senatore Trabucchi respingerebbe risolutamente la pretesa di questo ragazzo di volere essere annoverato tra i suoi esperti giuridici.

Voglio dire ciò che penso, onorevoli colleghi: credo che il documento sia stato richiesto e redatto analogamente al parere *pro veritate* dell'onorevole professore Resta, e magari richiesto una volta ancora proprio dall'onorevole professore Resta, il quale era già a conoscenza di tutta la questione e poteva quindi apertamente provvedere a fornire ciò che gli era stato richiesto. Non ne sono sicuro, badate, è una supposizione; ma nel quadro generale mi pare la supposizione più verosimile.

Naturalmente nei documenti contabili sequestrati non vi è traccia del pagamento fatto a colui che redasse questo schema di autodifesa dell'ex ministro delle finanze; ma lo si capisce, perché era stato redatto da pochi giorni e non vi era stato il tempo di prenderne nota neanche nei brogliacci, per non parlare poi della vera e propria contabilità, vuoi la reale vuoi la fittizia.

I consulenti del ministro Trabucchi, dunque, quelli ai quali egli si è rivolto per essere consigliato in quella occasione, sono stati il professore Tozzi, consigliere di Stato, che esprime pareri « a lume di naso », l'onorevole professore Resta, pagato dall'interessato, cioè da Carmine De Martino, e l'ignoto estensore dell'autodifesa.

Di fronte a questi tre personaggi stanno tutti quei funzionari degni, onesti (nessuno ha infatti pronunciato nei loro confronti critiche o lanciato sospetti), dei quali ho brevemente parlato ricordando quanto essi dissero dinanzi alla Commissione inquirente; funzionari dirigenti del dicastero delle finanze e di altri dicasteri, consiglieri di Stato, avvocati dello Stato, che concordemente, in consiglio di amministrazione e anche in altre sedi, a voce o per iscritto, avevano nettamente condannato per illegittimità la proposta del ministro.

Ma il ministro ha perseverato nella sua caparbia volontà, ha disposto, ha ordinato e ha firmato; poi, fino a quando è rimasto in carica, si è prodigato per agevolare sempre di più l'esecuzione di ciò che aveva concesso all'onorevole Carmine De Martino. Ho detto fino a quando è rimasto in carica, e cioè fino al momento nel quale aveva possibilità di decisione.

Sta di fatto che dall'agosto del 1963 le società dell'onorevole Carmine De Martino incominciano finalmente ad indirizzare la loro corrispondenza al Ministero, alle direzioni del Ministero, ed in particolare alla direzione generale dei monopoli, non più al ministro, come avevano fatto invece a partire dal 1961 e fino al momento nel quale in paradiso vi era il loro santo protettore. Dal momento che il santo ha dovuto sloggiare o è stato sloggiato dal paradiso, anche la corrispondenza finalmente ha trovato il suo destinatario di legge, ordinato, al di sopra di ogni sospetto: la pubblica amministrazione dello Stato.

Onorevoli colleghi, di fronte a tutto ciò che ha formato oggetto della mia esposizione, che ha voluto essere da una parte una esposizione quasi cronachistica, ma dall'altra anche una presentazione dei fatti fondata su alcuni principî che ognuno di voi penso abbia pienamente afferrato; di fronte a tutto ciò, l'abuso d'ufficio, l'abuso dei poteri inerenti alla funzione è eclatante, è evidente, è incontestabile. E sarebbe fare offesa all'onorevole senatore Trabucchi sostenere che egli non ne abbia piena consapevolezza.

D'altronde le sue dichiarazioni rilasciate all'*Espresso* (vi ritorno ancora una volta: chissà come saranno contenti i direttori dell'*Espresso !*) lo attestano. Egli avrebbe detto

(e dico « avrebbe » perché siamo abituati a lasciare un margine per tutte le affermazioni che vengono fatte dai giornali, anche quando sono virgolettate): « In casi eccezionali di assoluta necessità si può andare anche contro la legge. Nel caso del tabacco io non sono arrivato a tanto: sono soltanto andato al di là della legge ».

Onorevoli colleghi, tradotto nei termini delle nostre istituzioni democratiche ciò significa che l'onorevole senatore Trabucchi, quando era ministro, è andato al di là del Parlamento, ha scavalcato il Parlamento, si è fatto legge per sé. Non voglio dire che abbia fatto legge per l'onorevole Carmine De Martino, ma è certo che egli non si è attenuto alla legge. D'altronde – come ha detto, del resto, l'onorevole Bozzi – ciò appartiene al suo carattere, alla sua *forma mentis*, al suo modo di intendere le funzioni di governo.

Se non fosse già troppo tardi, signor Presidente, e se non corressi il rischio di essere da lei ripreso e richiamato, direi soltanto al senatore Trabucchi di ricordare un altro episodio di alcuni anni fa che si riferiva allo zuccherificio di Cavarzere. L'onorevole Guido Gonella (non so se sia presente), che era allora ministro della giustizia, fu investito dell'esame di quella questione. E se l'onorevole Segni non fosse purtroppo – per motivi che per noi sono molto dolorosi – lontano, chiederei anche a lui di ricordarsi dell'episodio, perché come Presidente del Consiglio dei ministri se ne interessò personalmente, su sollecitazione rispettosa di coloro che a ciò avevano interesse.

Anche allora il senatore Trabucchi ritenne di poter andare al di là della legge. E se mal non ricordo, egli ebbe a dichiarare a persone, che pur sempre potrebbero darne testimonianza: « Sta bene, la legge dice come voi affermate, ma io faccio come ritengo che sia bene di dover fare ». Allora la cosa si risolse, per il succedersi degli avvenimenti e dei tempi; ma questa volta, signor Presidente, la cosa non si è risolta e non può risolversi così! E questa volta non può risolversi così perché l'operato del senatore Trabucchi ha recato vantaggio (e quale enorme vantaggio!) ad altri: al defunto onorevole Carmine De Martino ed a tutta la sua famiglia.

Onorevoli colleghi, qui ballano le cifre, è un ginepraio! Non intendo introdurvici ed introdurmici neanche io, perché d'altronde a mio avviso vi è un termine di riferimento certo, al quale non possiamo non affidarci interamente: le informazioni e le conclusioni del nucleo centrale di polizia tributaria della guardia di finanza. Si è molto parlato, scritto, l'onorevole relatore ci si è soffermato a lungo (troppo a lungo, mi perdoni, onorevole Dell'Andro!) sui danni e sui vantaggi finanziari che il monopolio avrebbe tratto dall'« ardita sperimentazione » dell'onorevole senatore Trabucchi. Non me ne occupo, per quanto io abbia un'idea ben chiara, precisa, semplice, elementare sulla questione, perché ritengo che tutto ciò che divenne guadagno per l'onorevole Carmine De Martino costituì sottrazione al bilancio dello Stato. Infatti, se si vogliono considerare i vantaggi e le perdite, bisogna innanzitutto tenere presente ciò che l'onorevole Carmine De Martino ha guadagnato nel corso di questa operazione.

Il nucleo centrale di polizia tributaria della guardia di finanza, in possesso di tutte le contabilità, quella fittizia e quella reale, delle quattro società di proprietà dell'onorevole Carmine De Martino, ha così calcolato i guadagni di questo signore nell'operazione tabacco messicano: prima campagna, lire 500 milioni 622 mila 593 lire (ammiriamo la pazienza di questi servitori dello Stato, che hanno spulciato miriagrammi di carte per trarre queste cifre); seconda campagna, lire 795 milioni 279 mila 517 lire. In due anni, oltre un miliardo 295 milioni di lire di guadagno, sottratti per l'appunto all'amministrazione dei monopoli, che poteva importare direttamente il tabacco invece che avvalersi di questi esosi intermediari.

Sarà curioso sapere che il signor onorevole Carmine De Martino per quei due anni aveva rispettivamente denunciato un profitto di 38 milioni 658 mila lire e di 65 milioni: un dodicesimo del reale. Non ce ne meravigliamo, onorevoli colleghi: l'arte dell'evasione fiscale, al cui servizio stanno i professionali falsificatori di bilanci, ha raggiunto purtroppo nel nostro paese vette davvero sublimi. Ma nella fattispecie i documenti sequestrati parlano, gridano, inchiodano. Un esempio: in una lettera all'Italcasse per ottenere un finanziamento a sostegno dell'operazione messicana la S.A.I.M. precisa che ha acquistato 25 mila quintali di tabacco a lire 30 mila al quintale e che ritiene di poterne ricavare dalla vendita al monopolio lire 50 mila al quintale, con un utile totale di circa 500 milioni di lire. La lettera è agli atti. È una sarabanda allucinante di denaro.

Ieri, onorevoli colleghi, in quest'aula si sono contese le mille lire a milioni di vecchi stanchi, logori, dalla vita disperatamente po-

vera; ma i profitti dell'operazione Messico al nome del defunto Carmine De Martino, consentendolo l'ex ministro senatore Trabucchi, hanno assicurato alla famiglia di quegli oltre un miliardo 295 milioni di lire. Quanto denaro! Troppo, troppo davvero. Non per poca fiducia nei ragionati calcoli della guardia di finanza, ma perché ho paura di questi immensi cumuli di ricchezza, vi propongo: facciamo la metà. L'onorevole Carmine De Martino, in due anni, avrà guadagnato soltanto 650 milioni. Sono troppi ancora? Facciamo metà della metà: avrà guadagnato soltanto 325 milioni in due anni. E badate che l'operazione era stata prevista e sancita per cinque anni. Per fortuna si è arrestata al secondo anno!

Ora, questo per me è il banco di prova – me lo consenta il senatore Trabucchi – della responsabilità penale dell'ex ministro delle finanze; è la pietra di paragone, quella su cui si saggia appunto il metallo nobile, l'oro. Perché quella cifra – la prima, non quelle che sono venuto a mano a mano offrendovi allo scopo di diminuire il vostro spavento – rappresenta il vantaggio che è stato procurato all'onorevole Carmine De Martino con quella concessione; quella cifra rappresenta il motivo, lo scopo dell'iniziativa, dell'abuso d'ufficio.

Le aziende dell'onorevole De Martino non sono fallite. Quando l'onorevole De Martino, per la prima volta (non è vero, onorevole senatore Trabucchi?), si recò dal ministro, essi fecero conoscenza, si strinsero la mano. L'onorevole De Martino aveva paura del fallimento delle sue aziende. Grazie all'onorevole ministro Trabucchi le aziende dell'onorevole De Martino non hanno assolutamente fatto fallimento. È stata la decisione presa con la nota 227 di gabinetto del 10 gennaio 1962 nei confronti delle domande delle società del gruppo Carmine De Martino, è stata quella decisione, presa con abuso dei poteri inerenti alla funzione, che ha avuto un effetto determinante per creare questa situazione.

A chi si intendeva recare vantaggio? All'onorevole Carmine De Martino, parlamentare ignoto fino a quel giorno al ministro senatore Trabucchi? Io non lo so, onorevoli colleghi; ma so che qualcuno ha tratto vantaggio da quell'operazione resa possibile da un abuso d'ufficio: un enorme vantaggio, un vantaggio allucinante, come sarebbe allucinante la visione di una montagna di oro.

È per questo, signor Presidente, che io voterò l'ordine del giorno che è stato presentato dalla maggioranza assoluta dei componenti questa Assemblea e con il quale si richiede la messa in stato di accusa dell'ex ministro senatore Trabucchi. (*Vivi applausi all'estrema sinistra — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle 9,30 di domani.

(*La seduta, sospesa alle 21,10 di venerdì 16 luglio, è ripresa alle 9,30 di sabato 17 luglio 1965*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Sponziello. Ne ha facoltà.

SPONZIELLO. Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevoli colleghi, assumo l'impegno di rimanere fedele all'argomento e a quelli che sono stati gli accordi. Vero è che nei giorni che hanno preceduto questo dibattito abbiamo udito suggerire da più parti che la discussione venisse contenuta al « caso in esame ». Vero è che da più parti si è levato, come un coro, il suggerimento di « non fare un processo a questo o a quel partito », di « non processare, unitamente al senatore Trabucchi, lo Stato e le istituzioni »; di « non trasformare il caso in scandalismo ». L'onorevole La Malfa ha dichiarato essere sperabile che nessuno si avvalga di tale eccezionale occasione per farne ragione di una campagna scandalistica e per elevare pretese accuse contro questo o quel partito. Abbiamo udito l'onorevole Nenni paventare il tentativo che si possa denigrare, in questa discussione, addirittura la democrazia. L'onorevole Preti, poi, con la coerenza di cui dà continue prove, ha sostenuto che, al di là e al di sopra del caso Trabucchi, vi sarebbe sempre la possibilità di svolgere una seria e oggettiva indagine sui rapporti fra classe di governo e burocrazia.

Sarò fedele all'impegno, signor Presidente, anche se – mi sia consentito di rilevarlo – questa serie di suggerimenti ha destato in me l'impressione di una vera e propria orchestrazione sotto un'unica invisibile regia.

Nonostante ciò, ritengo che il modo più nobile di portare avanti questo dibattito sia proprio quello di attenersi al tema. Ma, pur nel valutare se abbia o non abbia il senatore Trabucchi consumato il delitto di cui all'articolo 323 del codice penale (abuso di potere) mentre ricopriva, e proprio perché ricopriva, una delle massime cariche politiche, non può sfuggire che il clima, l'ambiente in cui il senatore Trabucchi operò sono chiaramente politici: sicché, per comprendere adeguatamente l'episodio e per giudicarlo rettamente, non si può, per quanto si voglia rimanere fedeli al tema, estraniare questa vicenda da

quel clima e da quell'ambiente. Clima ed ambiente di lassismo morale: e ciò non siamo noi ad affermare, ma emerge dagli atti del processo. Clima ed ambiente nei quali alligna una costante incertezza del diritto (ed anche questo non lo affermiamo noi, ma risulta dagli atti), per cui la menzogna è stata elevata a verità, un comportamento delittuoso giustificato con la necessità, una violazione di legge motivata con il pretesto della tutela del pubblico interesse.

Fedele dunque a questo impegno, onorevoli senatori e onorevoli colleghi, anche per ossequio a voi e, se me lo consentite, per rispetto a me stesso, entro nel vivo della discussione, nel cuore della causa; o, se non si vuole adottare questa espressione, nel merito dell'argomento che stiamo dibattendo.

Il primo interrogativo che si pone, quello di fondo, è se sussista o no, nell'operato del senatore Trabucchi, l'ipotesi prevista e punita dall'articolo 323 del codice penale. Questo è appunto l'oggetto della nostra indagine. In altri termini: il senatore Trabucchi abusò o non abusò dei poteri inerenti alle sue funzioni, per recare ad altri un danno o un vantaggio.? È un interrogativo che pretende due risposte, una che attiene all'elemento intenzionale, l'altra che attiene all'elemento materiale del reato.

Spero di dimostrare, onorevoli colleghi, con dovizia di argomenti, la sussistenza dell'uno e dell'altro elemento. Lo farò con tono misurato, con senso di rispetto sia verso la persona sia verso il gruppo politico cui la persona appartiene, e ciò perché nessuno dica che intendiamo fare una speculazione politica; lo farò con senso di rispetto anche nei confronti dei commissari e della relazione, pur se userò minore ossequio formale di quanto abbia usato l'onorevole Bozzi, poiché la relazione Dell'Andro maggiore ossequio avrebbe meritato se ed in quanto obiettivamente avesse messo in luce i tanti e tanti elementi processuali e di responsabilità che invece, volontariamente o involontariamente, ha trascurato.

Mi pare di aver rilevato che, sostanzialmente, la difesa dell'indiziato, riecheggiata anche nella relazione dell'onorevole Dell'Andro, fonderebbe le sue ragioni sull'inesistenza del dolo specifico; pertanto, spero di poter dimostrare innanzitutto che il dolo traspare dall'intera condotta dell'indiziato, esaminata in tutto il suo arco di azione e anche oltre: dappoiché anche il comportamento dell'indiziato successivamente all'esecuzione del suo operato torna utile ai fini del convincimento in ordine alla responsabilità e consente a ciascuno di meglio orientare la propria coscienza prima di pronunciarsi.

Spero di potervi offrire un triplice ordine di prove: prove dirette, prove indirette ed anche quella tale « regina delle prove » che è costituita dalla logica. Prove, tutte, che sostanzialmente troviamo sintetizzate nel documento di trasmissione alle Camere da parte della procura generale della Repubblica. Per inciso, questo documento è anche prova che non si tratta di persecuzione politica nei confronti del senatore Trabucchi: ed io spero che, sia l'interessato, sia il gruppo politico al quale egli appartiene, ne vorranno dare atto a noi e a tutta la Camera.

Qui non si chiede il linciaggio politico del senatore Trabucchi. Si può essere d'accordo o no; si può condividere o no il nostro convincimento; in ogni caso, si tratta soltanto di un esame obiettivo dell'azione svolta dal senatore Trabucchi, al fine di trarne le conseguenze sul piano penale. Tanto è vero che è stata la magistratura – e non certamente uno o più settori politici – a mettere in movimento la macchina che ha portato al presente dibattito.

La procura generale presso la corte di appello di Roma, con sua nota di trasmissione del 25 luglio 1964, sintetizzava, sostanzialmente, quasi in un capo unico di imputazione quegli elementi di prove dirette, indirette ed anche logiche alle quali poco fa mi richiamavo, quando indicava che nel gennaio 1962 il senatore Trabucchi, nella sua qualità di ministro delle finanze, « aderiva alle richieste e alle sollecitazioni delle società S.A.I.M. e S.A.I.D. (delle quali era maggiore azionista l'or defunto onorevole Carmine De Martino) e sottoscriveva personalmente con le predette società una convenzione che la direzione generale dei monopoli aveva già rifiutato di stipulare ritenendola illegittima. Con la detta convenzione le società S.A.I.M. e S.A.I.D., concessionarie per la coltivazione di tabacchi in Italia, venivano autorizzate ad importare dal Messico, per un quinquennio, ingenti quantitativi di tabacco greggio, che l'amministrazione dei monopoli » (avvertiva già sin dall'inizio la procura generale) « si impegnava ad acquistare e a pagare al prezzo del tabacco coltivato in Italia » (vedremo fra poco quale importanza ciò abbia ai fini del vantaggio altrui).. « E con successive determinazioni, adottate anch'esse direttamente dal ministro, le originarie condizioni contrattuali venivano modificate in senso ulteriormente vantaggioso per le due società

ed oneroso per l'amministrazione dei monopoli ».

Venivano così sintetizzati gli elementi di colpa. Occorre ora seguire l'*iter* delle operazioni, essendo il nostro sforzo diretto a dimostrare il perfezionarsi del reato, la sussistenza dello stesso nel suo elemento materiale e intenzionale. Se noi trarremo questa convinzione, voteremo in un modo; se trarremo – o se trarrete – convinzioni diverse, le conseguenze alle quali perverremo o perverrete saranno indubbiamente diverse. Per convincersi, però, dobbiamo seguire l'arco dell'azione del senatore Trabucchi: e ci accorgeremo allora che in quella azione ad ogni passo si viola una norma di legge; ad ogni passo, dalla ideazione alla esecuzione, la legge è calpestata, gli organi amministrativi sono esautorati delle loro funzioni, gli organi di controllo deliberatamente elusi.

Il tutto, purtroppo, scientemente, freddamente, senza che ricorressero - badate bene – effettive ragioni di evidente urgenza. Non dobbiamo infatti dimenticare che si trattava di contratti a trattativa privata, per i quali la legge sulla contabilità dello Stato pretende determinate condizioni di manifesta urgenza che, nello stesso atto, vanno motivate. Ora, noi non troviamo ragioni di evidente urgenza né particolari ragioni e circostanze speciali che giustifichino il ricorso all'eccezionale e disinvolta decisione e alla procedura che è stata seguita.

Le prove dirette della responsabilità – se mi consentite, onorevoli colleghi – cominciano con il primo atto del ministro: prova certa, diretta di responsabilità. Altro che insussistenza del dolo!

Siamo al 16 ottobre 1961. Le società concessionarie indirizzano la loro richiesta al ministro. Che cosa chiedono dette società? Giustificata con il motivo della peronospora (senatore Trabucchi, ella sa che io vivo in una zona dove il tabacco è una delle poche fonti di vita; ed ella sa anche, come io so, che la peronospora è stata portata in Italia – perché il tabacco italiano non la conosceva affatto – proprio da questi affaristi importatori: e se questo è altro discorso, è bene però cogliere l'occasione per farne cenno), giustificata con il motivo della peronospora, dicevo, arriva sul tavolo del direttore generale dottor Cova, sia pure indirizzata al ministro, una richiesta delle concessionarie le quali al fine – dicevano – di mantenere i quadri tecnici e di assicurare il lavoro alle maestranze, chiedevano di poter coltivare tabacco fuori del territorio italiano.

Sapete già quale fu il comportamento del direttore generale dottor Cova. Questi prese le domande, aggiunse una annotazione di suo pugno e, in data 7 novembre 1961, comunicò al ministro: « Si fa rilevare l'impossibilità di darvi seguito, se non previa modifica della legislazione sul monopolio ».

A questo punto vi è da domandarsi: quale avrebbe dovuto essere il comportamento del ministro? E quale invece fu? Dinanzi al suggerimento che gli dava il massimo tecnico della materia; dinanzi al parere della direzione generale del monopolio; dinanzi all'esistenza di una legge che egli, ministro e avvocato, non poteva non conoscere, quale avrebbe dovuto essere – e quale invece fu – il comportamento del ministro?

Si badi che le società chiedevano di completare la produzione di tabacco in Italia con altre similari all'estero; cioè chiedevano una « integrazione » di concessione. Non può sfuggire a chi non sia digiuno di materia giuridica – e il ministro non lo era; tutt'altro – che questo proprio veniva richiesto dalle società al senatore Trabucchi: una integrazione di concessione. E quando ella, senatore Trabucchi – lo vedremo a momenti – disattende il parere del direttore generale dei monopoli, insiste sullo stesso *nomen iuris*, perché – ecco il primo atto concreto di accusa nei suoi confronti, per l'affermazione di responsabilità – ella rimette uno « schema di concessione ». Quindi è vero che le società chiedevano, sostanzialmente, ciò che la legge proibisce: un atto aggiuntivo alle loro concessioni, per coltivare tabacco in territorio estero.

Ora io dico che doveva bastare per lei, non soltanto ministro, ma anche avvocato, ma anche uomo di diritto quale è indubbiamente, la conoscenza della natura dell'atto. del fine che si proponevano le società concessionarie che facevano capo all'onorevole Carmine De Martino, per capire che la legge non poteva consentire alcuna interpretazione o alternativa. L'onorevole Bozzi ieri ha detto, parlando di lei, che ella ha un temperamento « stravagante »: ed io voglio rimanere in questa aggettivazione. Ma come è possibile ammettere che un ministro, specialmente quando sia ricco di dottrina giuridica, possa andare al di là della legge, calpestarla liberamente?

Sarebbe bastato riflettere per un momento a ciò che chiedevano le ditte concessionarie e considerare che nel nostro paese tutte le concessioni debbono passare attraverso il monopolio ed effettuarsi – ovviamente – sul

territorio italiano, dove soltanto opera la sovranità dello Stato; e poiché le ditte chiedevano di poter produrre in regime di « concessione » su territorio straniero, là dove lo Stato italiano non può esercitare la propria sovranità, sarebbero bastate queste sole considerazioni per cestinare le domande perché inaccoglibili !

Non vi è dolo ? Ma ne abbiamo la riprova quando vediamo chiaramente che la volontà di violare la legge prende concretezza, con lo « schema di concessione » trasmesso dal senatore Trabucchi al consiglio di amministrazione dei monopoli. In questo atto c'è tutto, onorevoli colleghi: la legge calpestata, la volontà di esautorare gli organi amministrativi, di scavalcare gli organi di controllo; tutto.

Come si esprime in questo « schema di concessione » il ministro e l'avvocato Trabucchi, quando non era assolutamente possibile parlare di concessione, trattandosi di produrre tabacchi su territorio straniero ? Scrive alla direzione generale dei monopoli: « La Società agricola industriale meridionale (S.A.I.M.), la Società agricola industrie diverse (S.A.I.D.), la Società agricola industriale salernitana (S.A.I.S.) e la Società tabacchi industrie varie (S.T.I.V.), con istanza in data 16 ottobre 1961 hanno chiesto a questo Ministero di poter produrre all'estero tabacco della varietà Burley, la cui produzione in Italia si è contratta a seguito della infestazione di peronospora tabacina ». E aggiunge: « Considerato che nessuna speciale agevolazione è stata richiesta... ». Eh, no, senatore Trabucchi ! Lo vedremo dalle indagini poi svolte: le agevolazioni c'erano, erano *in re ipsa*, e consistevano nel poter produrre tabacco all'estero, annullando l'attività, i diritti delle maestranze italiane attraverso l'impiego di maestranze pagate a bassi salari, aumentando così gli illeciti guadagni e buttando sul lastrico i nostri lavoratori del tabacco.

E continuiamo l'esame: come si può giustificare questo « schema », questo documento in cui si concreta la volontà, la ferma deliberazione di violare la legge, da parte di un temperamento « stravagante », secondo la definizione dell'onorevole Bozzi ?

Volete la prova del dolo ? Eccola, onorevoli senatori e onorevoli deputati: si cerca di giustificare questa concessione – che poi prenderà il suo vero *nomen iuris*, perché in realtà non si tratterà di una concessione, ma di un rapporto contrattuale – con la « necessità di sopperire alle esigenze dei monopoli in relazione alla diminuita produzione del tabacco indigeno ». Ora, a parte che, secondo quanto è risultato dagli atti, vi erano scorte sufficienti per due anni; a parte che non si tratta per nulla del « senno del poi », come ha detto ieri l'onorevole Dell'Andro, in quanto i semi per risolvere la crisi della peronospora non si potevano inventare con il senno del poi, e quindi esistevano già...

DELL'ANDRO, *Relatore per la Commissione inquirente*. Ho riferito la deposizione del dottor Cova.

SPONZIELLO. ... a parte tutto questo, e a parte il fatto che anche in quel periodo furono esportati dall'Italia quantitativi di tabacco; a volerle dare atto, senatore Trabucchi, della sua dichiarata buona fede, della fondatezza cioè della motivazione, là dove ella sosteneva di voler « sopperire alle esigenze dei monopoli », delle due l'una: o ella doveva imporre alle concessionarie certi obblighi; oppure se non imponeva loro – come di fatto non ha imposto – obblighi di sorta, resta dimostrato che non esistevano le affermate e conclamate esigenze.

Infatti, se scorriamo le condizioni dello « schema » trasmesso dal ministro Trabucchi, noi leggiamo, esterrefatti, che « ciascuna delle suddette quattro società ha facoltà di consegnare all'amministrazione dei monopoli per il periodo di anni 7... ». Ha facoltà ! Chiaro ? Trattasi cioè di un contratto con cui all'altra parte contraente si concede una semplice facoltà, mentre si cerca di giustificare l'atto, che la legge vieta, con l'esigenza inderogabile di assicurare i rifornimenti al monopolio di Stato !

Ancora: poteva non sapere l'onorevole ministro che per il regime delle concessioni vige la prassi del periodo triennale ? Certamente, no ! Ebbene, va a proporre, niente meno, un esperimento per sette anni ! Ed inoltre, dopo aver affermato che nessuna agevolazione speciale era stata chiesta, alla fine dello « schema » egli aggiunge: « I tabacchi da prodursi all'estero saranno della varietà Burley o similari; e per essi sarà applicata la stessa tariffa di acquisto in vigore anno per anno per i prodotti indigeni », con questo favore finale: « con i supplementi ed altre provvidenze che comunque ed a qualsiasi titolo potranno essere stabilite ».

Questo è il suo atto, l'atto con cui ella, senatore Trabucchi, risponde al direttore generale dei monopoli, il quale aveva richiamato la sua attenzione sul fatto che, allo stato attuale della legislazione italiana, assolutamente non si poteva dar corso alla domanda delle concessionarie.

Quindi, onorevoli colleghi, traspare già in questa fase la volontà di violare la legge; abbiamo già la dimostrazione che questa volontà è coscienza di abusare del potere. Ed essa continua a concretizzarsi nel tentativo, messo in atto ed eseguito da parte del senatore Trabucchi, di rimuovere tutti gli ostacoli che si frappongono all'attuazione del suo disegno. Volete la prova anche di questo? Premetto che non ripeterò, perché ritengo che siano stati già recepiti, gli argomenti trattati dagli oratori che mi hanno preceduto; ma debbo comunque sfiorarli. Ebbene, il 15 dicembre 1961 si riunisce il consiglio di amministrazione dei monopoli, ma – come ha già messo in risalto il senatore Terracini – all'ordine del giorno della seduta non figura un argomento così importante. Il direttore generale si era detto contrario; il ministro però insisteva, ed aveva già mandato la sua missiva, aveva dettato le condizioni, con palese violazione di legge, perché egli avocava a sé la legittimità dell'atto: nonostante tutto ciò, l'argomento non figurava all'ordine del giorno! Il consiglio di amministrazione, che per legge è presieduto dal ministro, in quella circostanza specifica era presieduto dal sottosegretario Pecoraro. Non commetterò lo sgarbo di dire o di rammentare al senatore Pecoraro alcune cose che non tornano molto a sua dignità. Basterebbe ricordare altro processo o altre pagine contenenti parole di fuoco usate nei suoi confronti da qualche magistrato: ho detto che voglio rimanere strettamente nell'ambito dell'accusa, però non possiamo sottacere tutti questi elementi, ai fini della valutazione del quadro e del clima in cui tutta l'azione si è svolta. Alla fine di quella seduta, quindi, discutendo le « varie », il consiglio di amministrazione viene avvertito dall'onorevole Pecoraro che, per quanto riguarda le domande di concessione di lavorare e produrre tabacco nel Messico della S.A.I.M. e della S.A.I.D., il giudizio di legittimità del provvedimento è stato avocato a sé dal ministro e che il consiglio di amministrazione si deve occupare soltanto degli elementi di carattere tecnico.

A questo punto vi è da domandarsi se si sia verificata o no una sovrapposizione del potere politico su quello amministrativo. Dobbiamo riconoscere, dobbiamo ammettere che le disfunzioni del nostro Stato spesso si verificano per questa eccessiva ingerenza, sovrapposizione, sostituzione del potere politico là dove invece debbono operare gli organi amministrativi e di controllo, che nella fattispecie si vollero eludere, scavalcare e sopraffare.

In quella seduta del consiglio di amministrazione del 15 dicembre 1961 i componenti del consiglio stesso, tutti concordemente, manifestarono il loro dissenso; stanno a confermarlo gli interrogatori da essi resi alla Commissione inquirente e le loro dichiarazioni giurate, anche se stranamente questo dissenso si trasforma in « perplessità » nel verbale che fu redatto per quella riunione consiliare.

Mi pare di poter concludere, su questo primo aspetto, che non vi sia una scappatoia giustificativa per dare ad intendere che il ministro avesse – come in una successiva sua dichiarazione alla stampa ha sostenuto – il potere di disattendere la legge.

Il consiglio di amministrazione, quindi, non dà più il parere di legittimità e, vista l'intransigenza del ministro, non potendo reagire alla sovrapposizione del potere politico, nel restituirgli gli atti, richiama l'attenzione del ministro Trabucchi, raccomandandogli alcuni suggerimenti tecnici. Innanzi tutto il consiglio di amministrazione rileva la necessità di ridurre il termine di sette anni – che è un elemento di prova per lo scopo che il ministro voleva raggiungere, quello cioè di fare guadagnare alle concessionarie dell'onorevole Carmine De Martino – proponendo, dato che il termine di prassi è di tre anni, quello di cinque anni, cioè una via di mezzo. Il consiglio di amministrazione suggerisce ancora al ministro di porre sullo stesso piano giuridico di possibilità tutte le altre società che operano nel settore. Come vedremo, questi suggerimenti vennero accolti in linea di massima; ma non risulta affatto che altre società del settore siano state informate e poste sullo stesso piano in ordine alla possibilità di operare all'estero così come operavano – macroscopicamente favorite – le concessionarie che facevano capo al defunto onorevole Carmine De Martino.

Non vi è dolo in tutto questo? È penoso per me doverlo sostenere: ma non possiamo cedere a pietismi di sorta nei confronti del singolo, perché qui non si discute la causa contro il singolo. A me pare che siamo qui impegnati a difendere, nell'accusa contro il singolo, qualcosa che trascende il singolo stesso, le nostre modeste persone, lo stesso Parlamento. Mi dispiace di dover usare, nei confronti del singolo, un tono un po' pesante; lo faccio con somma pena e con rincrescimento, ma credo di ubbidire ad una voce interna che mi spinge – e spinge voi tutti, ne sono convinto, anche i colleghi del gruppo politico al quale appartiene il senatore Trabucchi – a difendere qualcosa che

va al di là del fatto contingente che stiamo trattando.

Non vi è dolo? Ma il dolo emerge dalla stessa natura giuridica dell'atto, senatore Trabucchi! Ella è un avvocato di valore, mentre io conosco forse l'« abbiccì » del diritto; ella è un maestro, io sono appena un discepolo: affermo tuttavia che il dolo scaturisce dalla stessa natura giuridica dell'atto stipulato. Credo che tutti siamo d'accordo sul fatto che non poteva trattarsi di concessione. In proposito si sono pronunziati l'Avvocatura generale dello Stato e il Consiglio di Stato, il nostro massimo organo amministrativo. Penso che oggi lo stesso senatore Trabucchi sia convinto che allora commise un errore anche di carattere tecnico, allorché trasmise al consiglio di amministrazione quegli atti, indicandoli come « schema di concessione ». Era un errore lo stesso *nomen iuris* di « concessione ». Si trattava, invece, di un vero e proprio atto negoziale posto in essere dall'amministrazione ed accettato dalle ditte interessate: il che è provato dal fatto che il senatore Trabucchi mandò alle società l'atto stesso perché fosse firmato. Tale atto negoziale contemplava lo scambio tra il tabacco prodotto all'estero e il prezzo che l'amministrazione avrebbe dovuto pagare.

Stabilita la natura contrattuale del rapporto, è possibile pensare (ecco l'elemento che concorre alla formazione del dolo!) che il ministro, avvocato per giunta, ignorasse che quel rapporto per il codice civile era privo di causa, sia in ordine all'autorizzazione a coltivare tabacco all'estero e ad introdurlo in Italia, sia in quanto la causa e l'oggetto del rapporto erano illeciti? Non essendo concepibile che il ministro ignorasse tutto ciò (ché, altrimenti, dovremmo dare al senatore Trabucchi una patente che invece non merita), bisogna concludere che egli calpestò ogni disposizione di legge per poter conseguire lo scopo che si era scientemente prefisso.

Ne volete la riprova? Non saranno le mie modeste parole, la semplicità del mio argomentare, il mio modesto pensiero giuridico a dimostrarlo, perché sulla base del mio argomentare voi potreste anche non esserne convinti. Darò invece la parola all'Avvocatura generale dello Stato, riferendo il suo giudizio, dal quale scaturisce evidente la convinzione dell'esistenza dell'elemento intenzionale, cioè del dolo. Da ciò, onorevoli colleghi, potrà derivare il nostro pronunciamento *pro* o *contra* la messa in stato di accusa del senatore Trabucchi.

Che cosa dice l'Avvocatura generale dello Stato a proposito della durata del contratto? L'Avvocatura rileva che le società S.A.I.M. e S.A.I.D. avevano ottenuto licenze « per il triennio 1961-63 prorogabili per un altro triennio a domanda dell'interessato (articolo 27 delle licenze); ma ai rapporti sorti con la lettera del 10 gennaio 1962 si volle dare una durata quinquennale (a partire dal 1961, incluso), andando quindi al di là non solo del termine originariamente previsto per le concessioni indigene e non prorogato, ma anche di quel termine triennale che nel sistema concessionale appare la norma ». Come voi vedete, a ogni passo dell'*iter*, nel perfezionamento della pratica delle domande avanzate dalle concessionarie, troviamo una norma di legge calpestata, un potere di organo amministrativo esautorato, e, come vedremo a momenti, il potere degli organi di controllo scavalcato scientemente ed artatamente.

Vogliamo vedere l'altro elemento, la determinazione del prezzo? Non lo fate dire a me, perché potreste non credere; diamo la parola alla stessa Avvocatura dello Stato: « Si volle illegittimamente applicare ai rapporti contrattuali le tariffe per la produzione italiana in regime di concessione, tariffe che tengono conto di un complesso di vari elementi, mentre, ammessa in via di pura ipotesi la possibilità di derogare al monopolio con uno strumento contrattuale, il corrispettivo non avrebbe potuto che riferirsi ai prezzi correnti sul mercato internazionale ».

È possibile, è concepibile che il ministro non lo sapesse? Il ritornello, lo so, signor Presidente, diventa monotono; ma esso serve soltanto a rafforzare il concetto che voglio esprimere. È possibile che un ministro, avvocato per giunta, e quindi conoscitore del diritto, di fronte ad un contratto a trattativa privata, non sapesse che il consiglio di amministrazione doveva essere sentito? Senatore Trabucchi, per l'articolo 5 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, concernente le facoltà e le attribuzioni degli organi di amministrazione del monopolio dello Stato, ella sapeva, ella doveva sapere, non è concepibile che non sapesse, che il consiglio deve essere sentito per i contratti a trattativa privata il cui valore superi i 3 milioni.

Ma vi è di più. Poc'anzi ho fatto ricorso all'Avvocatura dello Stato a conforto del mio dire. Ma, poiché il convincimento delle responsabilità deve essere suffragato da ampi ed autorevoli elementi, diamo anche la parola al Consiglio di Stato. Ed il Consiglio di Stato dice qualche cosa che impressiona ancora di

più. Poteva ignorare il ministro, sempre ai fini della indagine sul dolo, la legge 17 luglio 1942, n. 907, nei suoi articoli 45 e 51 ? Il primo di detti articoli assoggetta al monopolio di Stato, in tutto il territorio nazionale, fatta eccezione per i comuni di Livigno e di Campione d'Italia, oltre la fabbricazione, la lavorazione e la vendita, anche l'introduzione dei tabacchi e dei prodotti derivanti dal tabacco. Dal che consegue (è il Consiglio di Stato a ricordarlo; non siamo noi) che, « mentre può essere consentita a privati la coltivazione in Italia dei tabacchi (articolo 45, ultimo capoverso), resta invece loro vietata l'importazione del tabacco al di là dei limiti fissati dal successivo articolo 51 che, in deroga al divieto stabilito dall'articolo 45, ammette l'introduzione nel territorio dello Stato di tabacchi lavorati destinati al consumo personale per quantità non eccedente i 4 chilogrammi ». Cioè a dire: l'importazione è consentita solo al monopolio di Stato, che vi deve provvedere direttamente, con acquisti sul mercato di produzione.

Tale barriera non si supera sostenendo che l'amministrazione sostanzialmente acquistava presso operatori di nazionalità italiana che coltivavano all'estero. Data la inesistenza assoluta nel contratto di alcuna clausola di controllo, di garanzia, l'ipotesi giuridica in tal caso sarebbe quella di acquisto da parte dell'amministrazione a mezzo di intermediari. Ipotesi tassativamente proibita dalla legge. Ripeto: non siamo noi a dirlo; è il massimo consesso amministrativo.

Vogliamo andare avanti ? Vogliamo vederlo questo completamento di responsabilità nell'arco dell'azione del ministro, ai fini sempre della valutazione e della formazione del nostro convincimento sul dolo ? Come vedete, signor Presidente, onorevoli colleghi, non decampo minimamente dal bilancio di indagini della causa.

Altra prova del dolo con cui si operò – lo avevo detto poc'anzi, ma va ribadito – è le illegittimità del prezzo, è l'oggetto del contratto. Lo Stato si sarebbe tutelato – e non sarebbe stato scientemente procurato ai privati un illecito vantaggio – se i contraenti fossero stati posti sullo stesso piano dei produttori stranieri; se cioè per il corrispettivo si fosse fatto riferimento ai prezzi del mercato internazionale.

Altra prova è – perché il mosaico bisogna formarselo mettendo ogni tessera al suo posto, così da avere il quadro completo della responsabilità – la clausola relativa ai diritti doganali. A chi dobbiamo dare la parola anche per questo aspetto ? Ancora una volta sentiamo quanto afferma il supremo consesso amministrativo, il Consiglio di Stato, a proposito della clausola relativa ai diritti doganali. Secondo il punto 8) del contratto tali diritti si intendevano compresi nelle tariffe. Il Consiglio di Stato giustamente osserva: « O l'importazione è fatta direttamente dall'amministrazione dei monopoli, come sembra essere configurata nel contratto, e allora, in virtù dell'articolo 53 della legge n. 907 del 1942, è esente dai diritti di confine; oppure l'importazione è fatta dalle società interessate, e in questo caso queste si atteggerebbero quali intermediarie dell'acquisto, per cui l'intermediazione per le cose dette sarebbe illecita, perché tassativamente vietata ». Trattasi dunque di una ulteriore clausola di favore per i privati e di danno per l'erario, perché affermare che le tariffe devono essere comprensive dei diritti doganali esistenti e che esisteranno al momento dell'introduzione del tabacco in Italia « urta – osserva ancora il Consiglio di Stato – contro il principio della certezza o del tributo o del prezzo »: cose di cui il Trabucchi – io aggiungo – ministro, nonché avvocato, doveva essere a conoscenza, per non arrecare danno allo Stato e non avvantaggiare i privati.

Vogliamo ancora vedere se vi sono altre prove (anche se dovrebbero bastare, a questo punto) ? Vi è la prova massima. Non si dispiaccia, senatore Trabucchi. Ripeto, è con pena che lo dico. Sto svolgendo questo compito con somma pena, però bisogna dirlo: non si può cedere al pietismo, quando dobbiamo difendere qualche cosa di più importante. La prova massima è questa: ella non ha voluto emanare il formale atto autonomo, cioè il decreto di approvazione; e sa perché ? Perché era difficile per lei sostenere le ragioni di evidente urgenza che doveva far risultare su quell'atto autonomo; perché era difficile per lei spiegare (nel decreto dovevano risultare) le particolari ragioni e le speciali, eccezionali circostanze che giustificavano il ricorso al contratto a trattativa privata; perché doveva indicare nel decreto anche i motivi per cui decideva in difformità dal parere del consiglio di amministrazione dei monopoli. Sfido io ! Quel parere non lo aveva chiesto, non lo aveva voluto, aveva fatto di tutto per non farlo pronunciare, aveva avocato a se stesso il giudizio sulla legittimità dell'atto: come poteva dunque, senatore Trabucchi, nel decreto che aveva l'obbligo di emanare, motivare le ragioni della difformità dal parere del consiglio di amministrazione della direzione ge-

nerale dei monopoli di Stato (che sostituisce come è noto, per l'articolo 3, primo comma, del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, istitutivo dei monopoli, il parere del Consiglio di Stato per questo genere di contratti) ?

Ma volete ancora qualche elemento di più per spiegare perché quel decreto non fu emanato e non lo si volle scientemente emanare ? Ecco il dolo: per sfuggire al controllo della Corte dei conti. Il ministro (nonché avvocato) sapeva che il decreto inviato alla Corte dei conti avrebbe subito il vaglio di legittimità, quanto meno in sede di controllo, giacché lo si era eluso in sede consultiva. Ecco perché non si volle emanare il decreto: ecco il dolo, ecco la formazione della nostra convinzione assoluta di responsabilità, che non trae origine da volontà di persecuzione politica, che sarebbe sconfessione di ciascuno di noi, e come singolo e come gruppo, in questa materia; materia che è molto delicata e trascende, ripeto, le nostre stesse modeste persone per investire un problema di coscienza !

Non si volle emanare il decreto perché, in forza del già citato regio decreto n. 2452 del 1927, esso avrebbe dovuto indicare, in primo luogo, i motivi dell'assoluta urgenza del contratto a trattativa privata per la regolarità del servizio. Questa è la norma sancita nella legge, norma che ella non ha menzionato affatto, senatore Trabucchi: norma che io non posso pensare ella non conoscesse; norma emanata nell'evidente interesse delle aziende industriali appartenenti all'amministrazione dei monopoli.

Né quel contratto poteva essere giustificato – ripeto le parole che risultano a motivazione o a speranza di accoglimento delle istanze delle concessionarie – dalla necessità di mantenere e utilizzare i quadri tecnici delle concessionarie, perché nell'atto stipulato, senatore Trabucchi, non si trova la minima traccia di alcun preciso obbligo per le società sotto tale profilo. Fu soltanto una enunciazione delle società, fu una giustificazione portata da esse, fu una loro promessa. I fatti poi hanno dimostrato che furono abbandonate le maestranze italiane, per far lavorare le maestranze straniere a prezzi più remunerativi, a prezzi più vantaggiosi per le società concessionarie. Comunque, dicevo, nel contratto a trattativa privata avremmo dovuto trovare traccia almeno di un impegno da parte delle concessionarie, di un obbligo per esse: ma in quell'atto non se ne trova assolutamente traccia. E non vi sembrano, queste, prove dirette in un unico contesto a raggiungere la persuasione, la convinzione della responsabilità ai fini della sussistenza dell'elemento intenzionale e ai fini della sussistenza dell'elemento materiale del reato di cui all'articolo 323 del codice penale ?

Ma voglio essere ancora più meticoloso (il mio compito è penoso, lo so, ma devo assolverlo in pieno): voglio dimostrare che accanto a queste prove dirette vi è una serie di prove indirette, che concorrono tutte armonicamente alla formazione della convinzione sulla sussistenza, soprattutto, dell'elemento intenzionale. Quali ? Senatore Trabucchi, il consiglio di amministrazione, nel restituirle la nota con la quale ella proponeva lo « schema di concessione » per sette anni, limitandosi ai suggerimenti tecnici secondo quanto aveva imposto il sottosegretario Pecoraro, tra l'altro, aveva suggerito di dare una certa pubblicità, di mettere cioè in condizione – si faceva capire – altre ditte che operassero nello stesso settore di godere, se lo avessero voluto, degli stessi vantaggi delle concessionarie che facevano capo all'onorevole Carmine De Martino. La domanda che io le rivolgo è questa: ha affisso un manifesto nei centri di maggiore produzione ? Leggiamo tanti manifesti, vediamo tanto spreco di carta da parte delle amministrazioni, da parte degli enti locali, da parte dello Stato: ha fatto affiggere un manifesto qualsiasi che portasse a conoscenza delle ditte interessate che potevano, ove lo avessero voluto, presentare domanda per produrre all'estero tabacco ? Ha diramato un qualsiasi comunicato ? Ha emanato un qualsiasi « decretino ? » Niente: silenzio assoluto ! E non è questa una prova indiretta che dimostra la volontà di favorire gli amici, di favorire cioè le richiedenti società concessionarie ?

E il guadagno delle concessionarie non è una prova indiretta ? È stato già rilevato – e risulta dagli atti – che nella prima campagna esse hanno totalizzato 500 milioni e più di utili, e nella seconda campagna 795 milioni e più di utili: in tutto oltre un miliardo e 295 milioni di utili. Abbiamo appreso, e risulta dagli atti, dalle indagini del nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza, che quelle società misero in salvo illecitamente all'estero 861.961 dollari.

I consulenti privati ? Non me ne occupo: tutto ciò che getta un'ombra nei confronti di un collega io lo sfioro; ma non si può, seppure con amarezza, non farvi cenno, Ella si sarebbe servito di uno o di due consulenti ? Stando alla sua parola, di uno: del dottor

Tozzi. Per altro, ieri ci è stata letta la deposizione dello stesso dottor Tozzi, il quale in effetti ha dichiarato di non avere dato alcuna consulenza. Allora dovremo pensare che la consulenza le è venuta per quell'altra strada, anche se ella lo nega; dovremo pensare che l'onorevole professore Resta è stato, sì, pagato dalle società, come è risultato dagli atti, ma la consulenza deve averla data a lei. Altrimenti non riusciamo a capire che cosa mai volesse dire il senatore Pecoraro, presiedendo il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, quando affermò: il giudizio di legittimità è avocato a sé dal ministro e ci penserà il ministro, sulla base dei suggerimenti che gli daranno i suoi tecnici. Badate, parlò anche al plurale. Ella ha tirato fuori un nome soltanto, quello del dottor Tozzi; l'onorevole Pecoraro parlò invece dei « suoi tecnici ».

Comunque, sorvoliamo, perché questa potrebbe essere una pagina poco piacevole di questo processo; così come può essere una pagina poco piacevole quel tale suo memoriale difensivo, senatore Trabucchi, nei cassetti della società S.A.I.M. o della società S.A.I.D. Ebbene, si può sostenere tutto, senatore Trabucchi, dinanzi ai giudici: ma non si possono sostenere tesi che muovono un sorriso di compassione nei confronti di coloro che le enunciano.

Veramente ella pensa che si possa credere al dottor De Martino, alla sua deposizione resa al colonnello Oliva? Si trova nei cassetti della società il memoriale difensivo del senatore Trabucchi, steso in prima persona. Interrogato, il dottor De Martino – risulta dagli atti – rende due deposizioni, una al colonnello Oliva, l'altra alla Commissione: due deposizioni diverse nella sostanza, anche se apparentemente nella forma dicono la stessa cosa. E che cosa racconta? Che egli si prefigurava essere il ministro che, posto sotto accusa, stendeva la propria difesa! Il colonnello Oliva, intelligentemente (non so se l'intelligenza di un funzionario potrà essere, in questo « clima » in cui viviamo, motivo di persecuzione postuma), gli osserva: ma guardi, dottor De Martino, che questo memoriale è copia dattiloscritta, non è neanche l'originale, sicché, se ella mi dice che lo ha steso di suo pugno, dovrebbe esibirmi l'originale. Non fu possibile trovare l'originale. Ed allora, perché andiamo a raccontare questa bambinesca favola del De Martino che in prima persona si sostituisce al ministro, prefigura di essere lui il ministro, stende lui il memoriale difensivo?

Diciamo la verità. Lo scandalo cominciava a dilagare. Non posso dire lei; ma almeno i suoi avvocati, senatore Trabucchi, dopo avere steso una memoria difensiva, l'hanno mandata alla società per suggerire: la linea difensiva del ministro è questa, a questo punto anche voi della società cercate di mantenervi su questa stessa linea difensiva.

Le chiedo scusa, senatore Trabucchi, se nell'enfasi del mio discorso mi indirizzo di persona a lei (è un po' nel modo di porgere di noi avvocati), mentre principalmente intendo rivolgermi alla Presidenza e ai colleghi tutti che mi onorano di ascolto. (*Commenti al centro*). Voglio rimanere nell'ambito e nel binario della causa, ma non accetto assolutamente, in questa discussione molto delicata, di ricevere delle lezioni. Non lo consento. (*Commenti al centro*). Le scuse le ho fatte perché le sento e le avverto; e quando le sento e le avverto le formulo. Voi non soltanto non le formulate, ma non le sentite nemmeno.

La prova logica, allora? Trattiamo del comportamento successivo. Onorevoli colleghi, il senatore Trabucchi dice: non conoscevo l'onorevole Carmine De Martino. Non voglio ricamare su questo punto; sarebbe facile! Voglio concedere invece, per libero amore di tesi, che il senatore Trabucchi non conoscesse l'onorevole Carmine De Martino. Senatore Trabucchi (glielo devo chiedere anche questa volta in prima persona): ma allora, sul tavolo di un ministro arriva una domanda, carta intestata, magari caratteri a rilievo, « società per azioni tal dei tali », ed è sufficiente perché ella dia la concessione al primo che la chiede? Non posso pensare che l'ufficio del ministro, giunta la domanda delle concessionarie S.A.I.D. e S.A.I.M., non abbia per lo meno compiute – a voler concedere che ella non conoscesse l'onorevole Carmine De Martino, del suo partito – le più normali ed elementari indagini, per vedere chi fossero i richiedenti, di chi fossero le società, che consistenza finanziaria avessero, quali garanzie potessero dare!

Si trattava – si dice – di assicurare rifornimenti al monopolio di Stato; si trattava di esigenze del tutto particolari. Ma allora la domanda è semplice: e, se la domanda è semplice, la risposta è altrettanto semplice. Quando ha assunto le informazioni e ha constatato che, in sostanza, nella S.A.I.D. e nella S.A.I.M. gravitavano tutti i familiari del suo collega di partito onorevole Carmine De Martino (perché si dice « società per azioni », ma le azioni non erano al di fuori, non avevano titolari esterni, erano tutte in mani dei fami-

liari di De Martino), il buon gusto – ecco, non dico altro: il buon gusto – il buon senso, il rispetto nei confronti di tutti, e soprattutto nei confronti del suo partito, avrebbero dovuto suggerirle che almeno andava accantonata quella domanda; o che, tutt'al più, avrebbe dovuto esser data alla sua decisione di accoglierla la massima pubblicità, per mettere tutti gli interessati sullo stesso piano al fine di poter richiedere e ottenere uguali vantaggi.

Onorevoli colleghi, dobbiamo giudicare sulla base di questi elementi. Si badi che, come elementi indiretti e di logica, ho voluto assolutamente eliminare tutti quegli elementi che potessero avere un sapore scandalistico, ma che tuttavia risultano dagli atti. Così come risulta dagli atti che veniva usata ogni preferenza alla famiglia De Martino da parte della direzione dei monopoli; così come ad un certo momento affiora quel tale dottor Caruba (non so se il nome sia un programma) che manteneva le *public relations* fra le società concessionarie e i monopoli di Stato. Questo dottor Caruba è riuscito a far assorbire dalle società di De Martino il tabacchificio dell'ex onorevole democristiano Farina, di Battipaglia, che viene pagato 124 milioni per essere rivenduto poco dopo – guarda combinazione ! – all'A.T.I., di cui è amministratore delegato il dottor Cova, per 400 e più milioni; e si è poi interessato (risulta dagli atti) di quel tale acquisto di 16 mila metri di terreno a Fregene, là dove due gentili signore – non le nominiamo, d'accordo ! – si intestano la proprietà e, neanche a farlo apposta, esse sono consorti rispettivamente del senatore Tupini e del direttore dei monopoli Cova: grave episodio di cui si sapeva, perché la stampa ne aveva parlato, perché erano sorte dicerie, perché qualche articolo era stato scritto !

Giudichiamo sulla base di questi elementi, onorevoli colleghi; e, tirando le somme, domandiamoci a questo punto: sussistono o non sussistono gli elementi, in conformità alla dottrina e alla giurisprudenza, per essere tranquilli se ci pronunciamo per la messa in stato d'accusa ?

Non vi voglio infastidire con letture, onorevoli colleghi. Però, siccome non abbiamo avuto ancora la possibilità di ascoltare quelle che saranno presumibilmente le tesi difensive degli oratori del gruppo democristiano che prenderanno la parola, voi dovete consentire che io, prevenendole, fermi la vostra attenzione su due punti brevi, brevissimi, senza annoiarvi assolutamente, perché in materia di diritto bisogna essere molto, molto chiari.

Insegna il Manzini: « In ordine ai fatti relativi all'esercizio d'un potere discrezionale, quantunque possa darsi anche in relazione ad essi l'abusività oggettiva, di regola può aversi soltanto arbitrarietà soggettiva, la quale per altro è sufficiente per l'applicazione dell'articolo 323 ». Non leggo altro. Mi limito soltanto a ricordare a me stesso e a chi non fosse eccessivamente provveduto in materia (e non è certamente un torto) che quello preveduto dall'articolo 323 del codice penale è un delitto di pericolo e soltanto eventualmente di danno.

Abbiamo sentito fare molte disquisizioni. L'onorevole Dell'Andro si è soffermato anche sull'elemento del vantaggio e del danno. Devo sottolineare che trattasi di un delitto di pericolo, e soltanto eventualmente di danno. È lo stesso Manzini che ammonisce: « Per consumare il delitto non è necessario che il fatto di cui in concreto si tratta venga concretamente attuato secondo la determinazione del colpevole, ma è sufficiente che sia anche soltanto tentato. Basta dunque un atto idoneo, diretto in modo non equivoco a commettere il fatto abusivo; perché commettere un fatto, come abbiamo più volte spiegato, si riferisce ad ogni momento dell'esecuzione del fatto medesimo ».

Se in dottrina non vi sono dubbi, non vi sono dubbi neanche nella interpretazione giurisprudenziale. La legge fa consistere il dolo specifico del delitto di cui all'articolo 323 nella volontà di commettere il fatto costitutivo di abuso e nella consapevolezza di arrecare ad altri un vantaggio o un danno. Si tratta di massime pacifiche. Basta la consapevolezza del fine, vi sia stato o non vi sia stato il danno o il vantaggio.

Abbiamo visto comunque che nella fattispecie vi è stato anche il danno per l'erario. Come è stato sottolineato ieri sera dal senatore Terracini, il maggiore guadagno per il privato si può tradurre in maggior danno per l'erario, perché questo avrebbe potuto risparmiare un miliardo e 300 milioni di lire. Ma, ai fini della configurazione perfetta del reato di cui all'articolo 323, non occorre neanche questo elemento, perché si tratta soltanto di individuare la consapevolezza del fine di recare ad altri un vantaggio o un danno.

La tesi difensiva del senatore Trabucchi riecheggia in parte anche nella relazione Dell'Andro. Mi rendo conto del difficile compito cui ha dovuto assolvere il relatore. Il suo sforzo è indubbiamente apprezzabile. Non è stato facile navigare, come egli ha fatto, in questo pelago sparso di scogli taglienti, irto di tra-

bocchetti. Il relatore ha svolto un compito difficile esaminando la farraginosa congerie di elementi contenuti negli atti trasmessi. Ma il suo lavoro, benché diligente, non può corrispondere allo scopo.

Nella tesi difensiva del senatore Trabucchi e nella stessa relazione Dell'Andro riecheggia un ritornello sul quale si arriva perfino ad esagerare. Si dice: siccome le norme sono vecchie e non reggono al ritmo della società moderna; siccome lo Stato deve provvedere a risolvere tanti e tanti problemi che si moltiplicano in questo periodo di eccessivo sviluppo tecnologico, industriale, sociale ed economico: allora nasce la necessità di forzare le leggi. Abbiamo letto questo concetto su qualche importante quotidiano, dove rispettabili giornalisti hanno cercato di contrapporre i due termini: onestà ed efficienza. Si cerca cioè di sostenere che, se si vuole essere onesti, bisogna subire l'inefficienza della macchina di Stato. Se invece si vuole l'efficienza della macchina dello Stato e della pubblica amministrazione, si cade inevitabilmente nell'abuso di potere.

Noi non possiamo accettare questa tesi; noi la respingiamo! Noi riteniamo che anche allo stato attuale gli organi di controllo, ove venissero sollecitati regolarmente, potrebbero ugualmente adempiere i loro alti compiti. Comunque, se le norme sono vecchie, se non reggono al ritmo dei tempi, nessuno vi vieta, signori del Governo, di proporre al Parlamento di modificarle. Anziché farci perdere tanto tempo in alchimie politiche, in giuochi per il mantenimento di formule, in crisi che scoppiano e rientrano; anziché proporci disegni di legge che dopo lunghi dibattiti diventano leggi, per poi apprendere tardivamente o che si tratta del bastone messo tra le gambe dell'economia italiana, o che si tratta – onorevole La Malfa – della palude su cui siamo costretti a camminare, o che si tratta – onorevole Fanfani – di un « libro dei sogni », proponeteci modifiche delle strutture dello Stato e della pubblica amministrazione. Siamo qui per questo.

Non possiamo accettare l'impostazione data al problema dall'ex ministro nell'intervista, non smentita, concessa all'*Espresso* qualche giorno fa. Il ministro non può essere al di sopra della legge, non può andare al di là della legge. Penso che su questa base e alla luce di questa impostazione il senatore Trabucchi non possa sollecitare consensi neppure nel suo stesso gruppo politico.

Nel corso dell'intervista all'*Espresso*, che ho prima ricordato, ella ha detto anche, senatore Trabucchi, che « la società moderna estende i suoi compiti e lo Stato aumenta i suoi interventi con un ritmo tale, che il vestito che l'amministrazione dello Stato indossa finisce con lo strapparsi continuamente ». Le rispondo, senatore Trabucchi, che è questione di stoffa; se si sceglie una buona stoffa, il vestito non si strappa continuamente. È questione del sarto e delle sue capacità; è questione delle misure che il sarto saprà prendere; è questione del modo con cui il vestito verrà cucito; è questione, soprattutto, del « modo », dello « stile » con cui quel vestito viene indossato: e allora può anche darsi che si verifichi uno strappo, ma dovrà trattarsi sempre di uno strappo contingente ed eccezionale. Voi invece consentite, con il vostro operato, lo strappo quotidiano, costante; consentite, cioè, che le leggi vengano a più riprese calpestate!

Avviandomi a concludere, spero che, quale che sia il convincimento di ognuno, quale che sia il giudizio sugli argomenti che ho sottoposto all'attenzione del Parlamento, si dia atto, come dicevo prima, che non si tratta di persecuzione politica. Se di persecuzione politica si trattasse, sarebbe giusto e legittimo pretendere e ottenere – noi la comprenderemmo e la giustificheremmo – l'adesione della totalità del gruppo politico cui l'indiziato appartiene. Ma in un caso come questo non si pretenderebbe l'unità, bensì l'omertà! Perché non si tratta di persecuzione politica, ma di oggettiva valutazione di responsabilità penale.

Nell'annunziare, signor Presidente, che voterò a favore dell'ordine del giorno per la messa in stato di accusa dell'ex ministro Trabucchi, ritengo di farlo nella piena consapevolezza della responsabilità che mi assumo. Più che colpire la persona, credo di contribuire, con la messa in stato di accusa del senatore Trabucchi, a far cessare la continua violazione della legge per favorire i potenti e l'abuso del denaro di tutti per favorire l'illecito di pochi. (*Applausi a destra — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cacciatore. Ne ha facoltà.

CACCIATORE. Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevoli colleghi, è veramente increscioso prendere la parola in quest'aula, dove tanti alti dibattiti si sono svolti, per sostenere l'accusa contro un parlamentare; ma dobbiamo compiere il nostro dovere, che ci deriva dal mandato conferitoci dal corpo elettorale, poiché, in virtù dell'articolo 67 della Costituzione, noi siamo i rappresentanti della nazione, di quella nazione che è stata offesa e danneggiata dall'azione del senatore Trabuc-

chi. Agendo nel mondo in cui la nostra coscienza ci dice di agire, noi concorreremo a rafforzare quegli istituti democratici che sono stati creati con il sacrificio eroico di tanti combattenti della libertà e della Resistenza.

Devo francamente dire che se mi fossi trovato al posto del senatore Trabucchi avrei pregato ieri la Commissione inquirente e oggi il Parlamento in seduta comune di deferirmi senz'altro alla Corte costituzionale. Non so se il senatore Trabucchi si possa sentire pago di essere stato discriminato, assolto dalla Commissione inquirente per i reati di contrabbando, di peculato, di interesse privato in atti d'ufficio, quando si è trattato di uno o due voti di maggioranza e quando molti di quei commissari che nella seduta del 21 maggio 1965 votarono a suo favore oggi, firmando l'ordine del giorno, hanno dimostrato di essersi già pentiti di quel voto. Non so se il senatore Trabucchi si possa sentire pago del voto favorevole che eventualmente potrà dare il Parlamento tra qualche giorno, trattandosi di un voto piatito alla solidarietà del suo partito o alla solidarietà di qualche altro partito che teme di perdere poltrone ministeriali in una eventuale crisi di governo.

Ed entro senz'altro nell'argomento, al quale mi atterrò strettamente.

Il colega Dell'Andro ha così definito nella relazione il reato di cui all'articolo 323 del codice penale: « Il reato di abuso innominato di ufficio, come è noto, si concreta nella commissione di un qualsiasi fatto, da parte del pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alla sua funzione, allo scopo – dolo specifico – di recare ad altri un danno o per procurargli un vantaggio ». A proposito del dolo specifico l'onorevole Dell'Andro ha poi aggiunto: « Per quanto concerne il dolo specifico relativamente alla configurazione del delitto di cui all'articolo 323 del codice penale, si deve poi accertare, nell'agente, la finalità e l'interesse di arrecare, mediante il proprio comportamento, un danno od un vantaggio a terzi. Ed anzi – in vista delle esigenze di correttezza e fedeltà alla pubblica amministrazione che la richiamata norma è rivolta a tutelare – proprio tale elemento appare idoneo e necessario a dar luogo ad una responsabilità penale, in quanto caratterizza e qualifica, teleologicamente, il comportamento materiale: ove esso difetti, risulta non conferente qualsiasi valutazione od accertamento (sull'elemento oggettivo del delitto) diretti ad indagare se effettivamente il ministro abbia posto in essere un atto illegittimo od irregolare ».

Onorevole Dell'Andro, non sono un professore di diritto, né un penalista; e non mi sono abbeverato alla dottrina tedesca, come ella ha fatto. Conosco però la lingua italiana, sono in grado di interpretare un articolo del codice e quindi sono in grado di dirle che ella dimentica che il delitto previsto dall'articolo 323 è reato di pericolo e soltanto eventualmente di danno: sicché il reato si consuma nel momento in cui il fatto abusivo è commesso, anche se non si sia verificato un danno (il quale viceversa vi è stato, ed enorme, come vedremo) o non si sia procurato un vantaggio.

Ella dimentica ancora, onorevole Dell'Andro, che il dolo consiste qui nella coscienza e nella volontà di agire al di là dei limiti consentiti dalle facoltà discrezionali attribuite al pubblico ufficiale; e che irrilevante è pertanto anche la mancanza di un interesse proprio.

La Suprema Corte ci ha dato direttive precise per inquadrare il reato di cui ci occupiamo. La lata e comprensiva dizione della legge, in relazione con i suoi precedenti storici, e la chiara sua *ratio*, comportano la sussistenza del reato di abuso innominato di ufficio ogniqualvolta il pubblico ufficiale commetta alcunché che la legge gli vieterebbe, con la coscienza e la volontà di favorire altri. Quando tale dolo sussiste, la legge non distingue – né può farlo l'interprete, essendo ciò del tutto irrilevante ai fini dell'esistenza del reato – i moventi particolari che hanno spinto il pubblico ufficiale, quali l'amicizia, la simpatia o la pietà. Tali moventi potranno influire nella valutazione dell'azione commessa per la commisurazione della pena; ma non sono influenti agli effetti della sussistenza del reato.

Onorevole Dell'Andro, la materialità del reato si concreta nel vizio di illegittimità dell'atto amministrativo. Vedremo ora se, al lume di queste premesse, i fatti commessi dal senatore Trabucchi integrino o meno gli estremi del reato di cui all'articolo 323.

Il senatore Trabucchi inizia con il dire che non conosceva l'onorevole Carmine De Martino: « Si presentò un giorno a me l'onorevole De Martino. Debbo dire che non conoscevo De Martino... ». Già da qui comincia la prova della colpevolezza del senatore Trabucchi.

L'onorevole Carmine De Martino era conosciuto in Italia e in Parlamento come grande concessionario di coltivazioni di tabacco. Ieri sera il senatore Terracini ha ricordato quanto già si svolse dinanzi alla Giunta delle

elezioni e le conclusioni alle quali ebbe a giungere il collega Pertini. Voglio ricordare semplicemente un dato di fatto, che fu accertato in quel procedimento svoltosi dinanzi alla Giunta delle elezioni: e cioè che il De Martino era amministratore accomandatario della società agricola industriale meridionale De Martino e compagni per la costruzione e gestione di linee ferroviarie in provincia di Salerno; e che la società in parola, in base all'atto di costituzione, cui si riferiva anche un rapporto della camera di commercio di Salerno, e secondo attestazioni della direzione generale dei monopoli, era concessionaria speciale per la coltivazione e la prima manipolazione del tabacco di alcune province dell'Italia meridionale e centrale, per la produzione di circa 35 mila quintali di tabacco all'anno.

Dal senatore Trabucchi, poi, l'onorevole De Martino doveva per forza essere conosciuto, perché l'onorevole De Martino era un notabile della democrazia cristiana, era stato fondatore e capo della corrente denominata « vespa », era stato diverse volte sottosegretario.

Perché, allora, il senatore Trabucchi dice che non conosceva l'onorevole De Martino? Perché sa di non avere la coscienza tranquilla, sa di avere favorito l'onorevole De Martino, nonché la democrazia cristiana. Il senatore Trabucchi, da giurista e da vecchio parlamentare, sapeva benissimo di trattare con un deputato affari che riguardavano l'amministrazione dello Stato; e sapeva benissimo di non poterlo fare. In più, trattò direttamente ed esclusivamente con l'onorevole De Martino, senza aver mai avuto un incontro con i rappresentanti legali della S.A.I.M. e della S.A.I.D.

Dice il dottor Dini, rappresentante legale della S.A.I.M., che a seguito dei danni della peronospora « tenemmo delle riunioni per vedere cosa c'era da fare. Parlammo anche all'onorevole Carmine De Martino, sia in qualità di parlamentare, sia anche come tecnico di tabacco, dato che egli fu il fondatore della tabacchicoltura in provincia di Salerno. Rammento che gli venne l'idea, in attesa di trovare qualche mezzo tecnico per superare questa crisi, di produrre tabacco all'estero e consegnarlo al monopolio in sostituzione del tabacco che non era più possibile produrre in Italia ».

Il presidente della Commissione domanda: « L'onorevole De Martino fece la proposta a nome di queste due società? ». Il teste risponde: « Questo non lo so con precisione: ad un certo punto fui invitato a firmare una domanda per quanto riguardava la S.A.I.M. ». Quindi, l'onorevole De Martino trattò direttamente con il ministro.

Concordato con l'onorevole De Martino l'affare in tutti i suoi termini, la domanda delle società interessate non viene presentata a piazza Mastai, cioè alla direzione generale dei monopoli, ma giunge alla direzione dei monopoli tramite lo stesso senatore Trabucchi, il quale subito, però, viene messo sull'avviso circa la illegittimità dell'operazione dal seguente appunto: « Appunto per sua eccellenza il ministro delle finanze, 7 novembre 1961. Stante la legge sul monopolio attualmente in vigore, la domanda – che si trasmette qui unita – non può essere accolta. La convenzione proposta con la domanda di cui trattasi potrebbe divenire operante soltanto previe modifiche alla vigente legislazione, possibili, ovviamente, solo per mezzo di nuovi e specifici strumenti legislativi in materia. Firmato: dottor Cova ».

Ma il senatore Trabucchi non può venir meno all'impegno assunto con l'amico De Martino; e fa pervenire, tramite il capo di gabinetto, la seguente risposta al dottor Cova: « Caro Cova, mi riferisco al tuo appunto in data 7 corrente mese, riguardante la convenzione proposta dalla società agricola industriale meridionale ed altre, di cui all'acclusa domanda. Al riguardo, ti informo che l'onorevole signor ministro desidera parlarti della cosa, anche perché ritiene che vi sia la possibilità di aderire alla richiesta. Con i più cordiali saluti. Firmato: dottor Tozzi ».

Cioè: il senatore Trabucchi non affronta in un primo momento il dottor Cova, ma lo fa invitare attraverso il suo capo di Gabinetto, per cercare di convincerlo a partecipare all'illecito. E la volontà del senatore Trabucchi si impone al dottor Cova e al sottosegretario Pecoraro, presidente di turno del consiglio di amministrazione, fino al punto che l'argomento arriva, sì, al consiglio di amministrazione, ma tra le « varie », cioè alla chetichella, come se si fosse trattato di un argomento riguardante poche centinaia di lire, e non già molti miliardi. Così, alla fine della seduta, quando tutti erano stanchi, quando qualcuno già era andato via e altri si avviavano ad andarsene, ecco che il sottosegretario Pecoraro annuncia la richiesta della S.A.I.M. e della S.A.I.D.

Dice un componente del consiglio di amministrazione, il dottor Donatone: « Anche perché, ricordo, nell'ordine del giorno questo argomento non c'era ed esso ci fu riferito nel

corso della seduta dal presidente e sotto forma di uno schema, di un progetto che era stato formulato dal signor ministro d'accordo con le ditte interessate, diciamo, concessionarie, allo scopo di integrare i quantitativi di tabacco che non avrebbero potuto consegnare al monopolio di conseguenza della peropospora tabacina. Comunque, ci si disse che non dovevamo occuparci degli aspetti giuridici del provvedimento, perché il ministro avocava a sé il giudizio di legittimità e i suoi riflessi sociali ed economici, i quali esulavano dalla competenza del consiglio di amministrazione ».

Che cosa rimaneva, allora, della competenza di quel consiglio di amministrazione, quando lo si esonerava dall'esprimere il giudizio sia sull'aspetto della legittimità sia sui riflessi economici e sociali dell'operazione?

Le stesse cose risultano dalla deposizione dell'avvocato Inglese, che non leggo perché già è stata ricordata ieri dal senatore Terracini.

Con un candore, poi, tutto particolare, il senatore Pecoraro, come se fosse stato un rispettoso usciere e non un membro del Governo e, anzitutto, un membro del Parlamento, premette che il consiglio di amministrazione non deve soffermarsi sulla legittimità o meno dell'atto – questione che il ministro ha avocato a sé – ma deve occuparsi soltanto di alcuni aspetti tecnici. Anche il senatore Pecoraro è succube del gioco, e ciò risulta dalla sua deposizione: « Alcuni giorni prima della seduta del consiglio di amministrazione ricevetti la visita dell'onorevole Carmine De Martino, il quale venne a dirmi che aveva preso contatti con il ministro per una certa intrapresa che aveva in animo di effettuare ». In altre parole, praticamente, dopo che si era messo d'accordo con Trabucchi, De Martino andò a dire a Pecoraro: bada che io sono d'accordo con il ministro; quindi, puoi andare con animo tranquillo al consiglio di amministrazione.

Il presidente della Commissione inquirente gli chiede: « Venne al Ministero? ». Il senatore Pecoraro risponde: « Sì; e mi disse che l'intrapresa era motivata dal fatto che nel 1960 e nel 1961 c'era stata una fortissima riduzione nella produzione del tabacco, dovuta alla peronospora tabacina ». E aggiunge: « Gli pareva un dovere, quanto meno una cortesia, informarmi della sua iniziativa, di cui aveva già interessato il ministro. Mi spiegò che aveva intenzione di effettuare questa coltivazione in zone che gli dessero la possibilità di non andare incontro a quei danni che invece avrebbe avuto la coltivazione nel nostro paese. Questa iniziativa doveva valere per lui e anche per altre eventuali società, nonché per altri imprenditori e coltivatori. Insomma, non voleva che si facesse una cosa che riguardasse lui solo, ma che potesse riguardare chiunque, ai fini di evitare un grave danno ». Dicendo ciò alla Commissione, è chiaro che il senatore Pecoraro cerca già di prefigurare la difesa del senatore Trabucchi. Sono convinto che queste cose l'onorevole De Martino non ebbe a dirle, per quello che poi è avvenuto: infatti De Martino è stato l'unico a godere della possibilità di fornire tabacco messicano.

Continua il senatore Pecoraro: « Io sono stato deputato con lui per dieci anni e quindi avevo con lui cordialità di rapporti, così come del resto sono in buoni rapporti con tutti. Era un uomo che aveva, non voglio dire una *vis* persuasiva, ma una certa umanità nell'esporre i problemi, suscitava un certo senso di simpatia » (ed io ho poc'anzi dimostrato, a lume della giurisprudenza, che un sentimento di simpatia non può giustificare il comportamento illegittimo di un ministro). « Mi fece tutto questo discorso, mi disse che ne aveva parlato col ministro e che aveva ragione di pensare che il ministro si fosse interessato della questione nel senso che era cosa da prendere in considerazione se ci fossero tutte le garanzie, tutte le salvaguardie, specialmente se ci fosse la possibilità di venire incontro a una situazione di dissesto di determinate imprese e se non ci fossero delle perdite da parte dello Stato ». Ho detto che l'onorevole De Martino poi si è occupato soltanto del suo preteso dissesto, ma non del dissesto di tutti gli altri numerosi concessionari italiani.

Insorge il dottor Cova e insorgono altri numerosi membri del consiglio; ma il senatore Pecoraro è inesorabile e soffoca la discussione. Nemmeno sugli aspetti tecnici consente la discussione, rispondendo ad alcuni rilievi del dottor Cova in modo anche sprezzante. Tutti i commissari intervengono e tutti si dichiarano contrari. Vi è soltanto un membro del consiglio di amministrazione che non si dichiara contrario, ascolta soltanto, e poi riferisce al senatore Trabucchi: è il dottor Cavallari. « Il giorno dopo – dice il dottor Cavallari – il ministro Trabucchi mi ha chiesto come era andata la seduta e gli ho ripetuto queste cose. Debbo dire, che il ministro mi ha poi manifestato la sua preoccupazione e le sue intenzioni ».

Chi è questo Cavallari, al quale il ministro si rivolge per conoscere come è andato

l'affare dinanzi al consiglio di amministraziane? Non è quindi che il ministro si disinteressi; no, il ministro segue l'affare, ha interesse a che vada a buon esito perché si tratta di un affare a favore di De Martino, della S.A.I.M. e della S.A.I.D. « Mi ero trasferito a Roma – dice il dottor Vittorio Cavallari – da un paio di mesi appena, quando il ministro Trabucchi, mio concittadino, mi disse: " Avrei proprio bisogno di te per il consiglio di amministrazione dei monopoli" . Io gli risposi che non me ne intendevo, ma lui mi spiegò che gli occorrevo " per una funzione particolare" (io esercito un'attività che opera soprattutto nel campo delle relazioni umane nelle aziende). Il ministro Trabucchi mi disse che Cova era un bravissimo organizzatore, un bravissimo venditore, un bravissimo industriale, ma privo di sensibilità. Perciò mi incluse nel consiglio di amministrazione per una funzione particolare ».

Ecco come sono costituiti molti dei nostri consigli d'amministrazione!

Il collega Assennato ha chiesto a questo dottor Cavallari: « Di che cosa è professore? ». E Cavallari ha risposto: « Sono libero docente di storia del diritto italiano ». Quanta attinenza con la materia del tabacco!

Il senatore Trabucchi non è quindi il distratto, il disinteressato, lo stravagante che vorrebbe far credere di essere; ma segue l'affare passo a passo, come in seguito vedremo ancora. Fa il distratto soltando quando, richiesto del motivo per cui non ha emesso il decreto – che sarebbe stato sottoposto all'esame di vari organi di controllo, compresa la Corte dei conti – risponde che non seguì più l'affare.

Non è vero, senatore Trabucchi. Ella ha seguito l'affare passo a passo, tanto è vero che ha apportato modifiche, durante l'esecuzione del contratto, esclusivamente di sua iniziativa, senza chiedere pareri ad alcuno, come poi dimostrerò.

Quali sono le giustificazioni per la vicenda del tabacco messicano? La mancanza di tabacco in seguito ad una recrudescenza della peronospora tabacina. Questa è la prima bugia. Il ministro aveva il dovere di indagare sulla situazione delle scorte esistenti, che in effetti non erano indifferenti. Infatti, a parte il tabacco esistente presso i vari concessionari e a parte la giacenza di oltre un terzo della produzione del 1962, vi erano le seguenti scorte: per l'esercizio 1961-62, a tutto il 30 giugno 1962, nei magazzini del monopolio esistevano scorte per un periodo di 22 mesi. Sappiamo, inoltre, che nel 1962 proprio la S.A.I.M. ha esportato in Germania 25 mila quintali di tabacco. Nell'esercizio 1962-63, cioè nel periodo più difficile, esistevano scorte per 21 mesi. Nell'esercizio 1963-64 erano giacenti scorte per circa 19 mesi. Sappiamo, inoltre, che nel 1962 era stata investita a tabacco la metà del terreno precedentemente adibito a tale coltivazione, mentre nel 1963 tale percentuale era già risalita all'80 per cento.

Il ministro Trabucchi era così convinto che, nonostante la peronospora, vi fosse una scorta sufficiente di tabacco, che non bloccò le esportazioni e consentì all'onorevole Carmine De Martino di esportare, proprio nel periodo in cui maggiormente dovevano essere sentite, secondo le sue stesse dichiarazioni, le conseguenze della peronospora, tabacco, non messicano, ma di produzione italiana, a ben 75 mila lire al quintale, in Germania.

In un giornale non della nostra parte politica ieri era scritto: « Un ministro può presentare un progetto di legge che elimini i difetti delle leggi in vigore ed in caso di necessità e urgenza può addirittura indurre il Governo ad emanare un decreto-legge ». E concludeva: « Perché il ministro Trabucchi non l'ha fatto, se era tanto sollecito del bene pubblico? ».

Non vi era alcuna giustificazione per la trattativa privata (questo è il punto), perché le norme sulla contabilità generale dello Stato prescrivono che tale forma di contrattazione vada applicata soltanto in caso di urgenza o comunque in circostanze eccezionali.

Abbiamo poi la seconda bugia: la necessità, cioè, di salvare le maestranze. Mi dispiace che l'altra sera il dottor Jacobelli abbia fatto sua questa giustificazione del senatore Trabucchi, creando confusione nell'opinione pubblica, in quanto, come in seguito si dirà, la giustificazione era completamente falsa.

Salvare le maestranze? Ma il ministro Trabucchi doveva sapere – chiedendo, se necessario, spiegazioni agli uffici competenti – che tutte le maestranze dei concessionari sono addette soltanto all'operazione di essiccazione della foglia e all'imbottamento. Quindi era veramente puerile dire di voler salvare le maestranze quando, giungendo il tabacco dall'estero già essiccato e già nelle botti, per le maestranze italiane non vi era alcun lavoro da fare.

Terza bugia: errata previsione sulla durata della infestione per giustificare non soltanto il contratto, ma anche la sua durata

(7 anni proposti dal ministro Trabucchi, ridotti poi a 5 anni). Lo Stato, per sua deliberazione e sotto la guida del Ministero delle finanze, stava spendendo parecchi miliardi nella lotta contro la peronospora: e quindi il ministro Trabucchi sapeva dalla fine del 1961 quali risultati si prevedessero per il 1962 e per gli anni successivi. Infatti la lotta fu efficace, tanto è vero che nel 1962 fu coperta oltre la metà della superficie tradizionalmente coltivata a tabacco e nel 1963 quasi la totalità.

Ed allora resta soltanto la bugia detta dall'onorevole De Martino: sto per fallire.

Questa parte farsesca delle trattative De Martino-Trabucchi la riferisce lo stesso senatore Trabucchi; la riferisce lo stesso senatore Pecoraro; la riferisce nel suo interrogatorio il figlio dell'onorevole De Martino. Ma è proprio questo voluto salvataggio che integra l'elemento costitutivo principale del reato di cui all'articolo 323 del codice penale: « ...per recare ad altri un danno o per procurargli un vantaggio ». Non vi è bisogno, pertanto, di ricorrere alla dottrina tedesca per dimostrare che il reato si integra proprio in queste affermazioni del senatore Trabucchi e dell'onorevole De Martino. È per procurare un vantaggio a De Martino che Trabucchi ha calpestato tutte le leggi che sono a presidio di una sana amministrazione.

Non lo diciamo noi, ma organi che noi abbiamo costituito, ai quali abbiamo il dovere di credere, dei quali dobbiamo erigerci a difensori, se non vogliamo che tutto si corrompa, se non vogliamo più leggere nelle contabilità di imprenditori privati – come nella contabilità sequestrata alla S.A.I.M. – la cifra di 5 milioni per vitto ed alloggio ai funzionari del monopolio. Possiamo condannare, invero, questi funzionari? Non dobbiamo pensare, invece, che essi abbiano avuto il cattivo esempio dall'alto? Non si sapeva forse negli ambienti di piazza Mastai che l'affare del tabacco messicano l'aveva voluto e patrocinato il ministro?

Il senatore Trabucchi aveva creato in piazza Mastai uno stato d'animo di preoccupazione e di ossequio nei confronti dell'onorevole De Martino. Vi soggiace lo stesso dottor Cova.

Ecco cosa dice l'avvocato dello Stato Arias: « Più volte insistei perché mi fosse mostrato il contratto e perché la discussione della questione fosse portata dinanzi al consiglio di amministrazione. Poi mi giunsero delle lettere anonime, che ho voluto ugualmente conservare. Una di esse, in data 9 maggio 1964, si compiaceva con me per aver sollevato presso il consiglio di amministrazione dell'azienda dei monopoli la questione dell'importazione di tabacchi messicani, aggiungendo apprezzamenti di vario carattere sull'operazione e sul privilegio che, in ogni caso, era stato assicurato a due ditte su un migliaio di ditte concessionarie. Feci fare, in data 11 maggio 1964, una copia di questa lettera anonima e la mandai al dottor Cova spiegandogli: " Per dovere di lealtà, le trasmetto una fotocopia di una lettera anonima a me pervenuta ed inviata anche, per conoscenza, al procuratore generale presso la corte di appello, nella quale si indicano varie circostanze, in gran parte a me finora sconosciute, riguardanti la vertenza della nota importazione di tabacco a mezzo di alcune ditte concessionarie della coltivazione. Unisco pure la fotocopia della busta contenente la lettera ed invio i più distinti saluti ". Questo accadeva l'11 maggio. In data 12 maggio pensai di scrivere all'onorevole Tremelloni, ministro in carica delle finanze, facendo presente che ero preoccupato di questa convenzione piuttosto fantomatica, che non mi risultava da un atto stipulato regolarmente secondo quanto prescrive la legge della contabilità generale dello Stato. Perciò pregai il ministro di consentirmi di vedere l'originale dell'atto » (è un avvocato dello Stato che prega il ministro di fargli vedere questo famoso contratto). « Questa lettera, per la verità, rimase senza risposta. Ricevetti successivamente un'altra nota anonima, datata 23 maggio 1964 (conservo anche la busta), in cui si facevano altre affermazioni e rivelazioni su questa operazione di tabacco dal Messico e fra l'altro si diceva che il titolare (o rappresentante) della ditta aveva dovuto pagare 50 milioni per tassa I.G.E.; però protestò ed il direttore dei monopoli si sarebbe occupato per far restituire la somma. Non so se fosse esatta la somma di 50 milioni; fatto sta che chiesi direttamente spiegazioni al direttore dei monopoli: questi mi rispose che, poiché si trattava di una importazione per conto dello Stato, l'I.G.E. non era dovuta. Io risposi facendo tutte le mie riserve su questo apprezzamento giuridico, perché prima si sarebbero dovuti informare gli organi legali. Aggiunsi che desideravo vedere il contratto. Insomma, vi furono alcune battute abbastanza vivaci fra me e il dottor Cova ed il sottosegretario onorevole Valsecchi, che presiedeva. Io dissi: scusate, voi pagate miliardi a queste ditte senza nemmeno rivolgervi al consiglio di amministrazione per vedere se

in fondo il contratto sia stato stipulato regolarmente e se l'oggetto sia lecito. Mi rispose che la cosa era stata voluta dal ministro e che per quanto si riferiva ad una eventuale illiceità il ministro si assumeva anche a questo riguardo la responsabilità ».

Insistette l'avvocato Arias per avere copia del contratto. Finalmente, per puro caso, seppe che il contratto era stato registrato presso l'ufficio del registro di Cava dei Tirreni, dal quale finalmente ottenne la copia del contratto. Ieri è stato detto in quest'aula che il contratto era stato registrato a Cava perché a Cava esistevano gli stabilimenti della S.A.I.M. e della S.A.I.D. Grande bugia, collega Dell'Andro; io sono di Salerno e posso assicurare che a Cava non esiste stabilimento alcuno della S.A.I.M. o della S.A.I.D. Quindi un altro favore all'onorevole De Martino: registrazione a tassa fissa con poche centinaia di lire, mentre doveva essere pagata la tassa graduale, e quindi alcune decine di milioni!

DELL'ANDRO, *Relatore per la Commissione inquirente*. Se potrò riavere la parola le risponderò allo stesso modo.

CACCIATORE. Ieri, se mi consente, ella, onorevole Dell'Andro, ha parlato a nome nostro...

DELL'ANDRO, *Relatore per la Commissione inquirente*. Della Commissione.

CACCIATORE. ... e non è stato obiettivo, perché ha riferito circostanze che non rispondono a verità.

DELL'ANDRO, *Relatore per la Commissione inquirente*. Lo vedremo.

CACCIATORE. In ogni modo – seguita l'avvocato dello Stato Arias – disse il dottor Cova che « non poteva convocare il consiglio di amministrazione per questioni in ordine alle quali il consiglio si era già espresso. E poiché si trattava di un riesame di una decisione presa dal ministro ci si doveva rivolgere direttamente al ministro stesso per un riesame della cosa. Allora gli risposi con una lettera un po' risentita ». E così continua il contrasto fra il dottor Cova e l'avvocato dello Stato Arias.

Dunque, come ho già detto, non siamo noi ad affermare che l'onorevole Trabucchi ha violato le leggi dello Stato: lo ha detto il consiglio di amministrazione dei monopoli, lo ha detto la polizia tributaria, lo ha detto il procuratore della Repubblica presso la corte di appello. E non è vero che il procuratore generale non abbia iniziato una certa istruttoria: ella proprio, onorevole Dell'Andro, ha protestato in Commissione per l'agire, secondo lei scorretto, del procuratore generale della Repubblica. Ricordo le sue parole, ricordo la sua critica ingiusta.

Quindi anche il procuratore generale della Repubblica iniziò alcuni atti istruttori.

DELL'ANDRO, *Relatore per la Commissione inquirente*. Lo poteva fare o no?

CACCIATORE. Non lo poteva: ma questi atti esistono, quindi ella ha detto una cosa non esatta.

DELL'ANDRO, *Relatore per la Commissione inquirente*. Ho detto che non vi era il convincimento, non vi era la conclusione.

CACCIATORE. Ella ha detto che il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Roma non aveva iniziato alcun atto istruttorio. Invece gli atti istruttori erano stati iniziati, e proprio a questo ella si è ribellato in Commissione.

A prescindere da tutto ciò, che il senatore Trabucchi abbia violato le leggi dello Stato più di tutti e al di sopra di tutti l'hanno detto il Consiglio di Stato e l'Avvocatura dello Stato. Non devo ricordare ai colleghi che il Consiglio di Stato è un organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione previsto dalla Costituzione; e che l'Avvocatura dello Stato giova ad assicurare una efficiente tutela degli interessi dello Stato nelle controversie giudiziarie in cui esso sia implicato. Ora, noi non dovremmo tenere conto di questi organi così importanti, di questi organi ausiliari del nostro Stato; e per fare un piacere al senatore Trabucchi dovremmo affermare che nulla vi è da dire, che non ricorre nemmeno il reato di cui all'articolo 323 del codice penale?

Ma oltre al Consiglio di Stato, oltre all'Avvocatura dello Stato l'ha detto il ministro Tremelloni, al quale vanno la nostra ammirazione e la nostra solidarietà per il coraggio e innanzitutto per l'ossequio verso gli organi dello Stato ai quali ha chiesto, a norma di legge, il prescritto parere prima di adottare la grave decisione di sospendere l'esecuzione del famigerato contratto.

Ed ecco che cosa dice il Consiglio di Stato, onorevoli colleghi: « Accertata la natura contrattuale degli atti in esame, segue che essi avrebbero dovuto essere adottati nel rispetto delle leggi sui monopoli di Stato » (non è l'opposizione, non è il partito comunista, non siamo noi socialisti unitari a dire queste cose, ma il Consiglio di Stato) « e con l'osservanza delle norme che presiedono alla formazione dei contratti. Per quanto concerne questo secondo aspetto va rilevato che a norma dell'articolo 5, n. 11, del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, concernente facoltà e attri-

buzioni degli organi dell'amministrazione dei monopoli di Stato, il consiglio di amministrazione deve essere sentito, tra l'altro, sui contratti a trattativa privata di importo superiore a 3 milioni di lire. Nessun limite pone la citata disposizione all'esercizio di questa funzione consultiva; e per di più ricorrevano, nella fattispecie concreta, i presupposti di cui all'articolo 3, primo comma, della legge istitutiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ». E continua: « Non vi è dubbio, perciò, che sui contratti il consiglio di amministrazione avrebbe dovuto pronunciarsi in relazione non soltanto agli aspetti tecnici, ma alla convenienza in genere del negozio dal punto di vista amministrativo, e in primo luogo alla legittimità di esso. A questo riguardo deve ravvisarsi una prima illegittimità nell'operato del ministro » (non lo diciamo noi, ma il Consiglio di Stato) « il quale, pur non essendo vincolato dal parere del consiglio di amministrazione, non avrebbe potuto privare sia pure parzialmente questo organo – come invece è avvenuto – di una sua funzione istituzionale, avocando esclusivamente a sé il giudizio sulla legittimità del contratto. Né, d'altra parte, il consiglio di amministrazione avrebbe dovuto consentire di lasciarsi per così dire esautorare, essendo esso tenuto, una volta consultato, a rendere il proprio parere in conformità alle norme di legge che ne disciplinano le attribuzioni ». Ma dominava la volontà del senatore Trabucchi ! Dominava la volontà del senatore Pecoraro ! E vi era anche il buon Cavallari !

Non leggo tutta la motivazione del Consiglio di Stato, tutte le norme che richiama il Consiglio di Stato. Mi fermo qui: « Ma la deroga posta dall'articolo 10... ». Qui è il punto, onorevole Dell'Andro. Ella ha fatto sempre un cavallo di battaglia dell'articolo 10 della legge sulla contabilità dello Stato: e non soltanto lei, ma anche il collega Amatucci in Commissione. Avete creduto di poter salvare tutto appellandovi a questo famoso articolo 10.

DELL'ANDRO, *Relatore per la Commissione inquirente.* Non abbiamo creduto di salvare niente.

CACCIATORE. Lo ha anche ripetuto, onorevole Dell'Andro, nella sua relazione.

Ella ha cercato di scagionare il senatore Trabucchi, facendo riferimento all'articolo 10.

DELL'ANDRO, *Relatore per la Commissione inquirente.* Ho soltanto citato l'articolo 10. Non attribuisca intenzioni.

CACCIATORE. Ed allora mi consenta di riferire il pensiero del Consiglio di Stato su questo famoso articolo 10: « Ma la deroga posta dall'articolo 10 deve essere interpretata restrittivamente, nel senso che essa opera soltanto nei casi in cui l'amministrazione tratti *in loco* con operatori (per lo più stranieri), ad evitare che le more della normale procedura precludano all'amministrazione la possibilità di concludere affari vantaggiosi, non già nel caso in cui, come è avvenuto in concreto, l'amministrazione concluda in Italia il contratto a trattativa privata con operatori economici italiani per l'acquisto di tabacco ancora da produrre all'estero ».

A più severe conclusioni giunge l'Avvocatura generale dello Stato: « Agli acquisti all'estero provvede infatti l'amministrazione direttamente, anche attraverso delle agenzie ». L'Avvocatura generale dello Stato, citando le norme degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, dimostra che il ministro ha sbagliato e ha commesso degli illeciti. Essa aggiunge: « Va ancora rilevato che alla stipulazione dei contratti procedette direttamente il ministro di persona, nella già accennata forma della trattativa privata, in luogo dei competenti uffici, senza che il consiglio di amministrazione fosse sentito sulla esistenza delle ragioni in base alle quali si andava ad adottare tale procedura ». E così conclude: « *a*) non deve darsi ulteriore corso ai pretesi contratti; *b*) i quantitativi di tabacco fin qui introdotti nel territorio nazionale dalle due società devono essere considerati importati in violazione delle leggi sul monopolio e quindi assoggettabili a confisca; *c*) le somme corrisposte dall'Amministrazione ad entrambe le società per il preteso acquisto dei detti quantitativi di tabacco in base ai contratti nulli devono considerarsi erogate senza titolo e quindi da recuperare integralmente; *d*) a tale recupero dovrà darsi immediatamente esecuzione, mediante l'invito alle società interessate di un atto di ingiunzione, alla cui stesura potrà procedersi d'intesa per le vie brevi con la scrivente » (cioè l'Avvocatura dello Stato) « con il quale, premessa la nullità dei noti contratti, sarà ingiunta la restituzione delle somme finora corrisposte, entro un termine non maggiore di 20 giorni; *e*) decorso il termine assegnato senza che le interessate abbiano provveduto alla restituzione delle dette somme, la scrivente procederà contro le medesime in via giudiziaria... *f*) con la maggiore possibile sollecitudine dovrà essere accertata la consistenza patrimoniale delle due società e dei loro amministratori, per consentire alla scrivente di chiedere al giudice competente le idonee misure conservative a garanzia dell'ingente credito erariale; *g*) con pari sollecitu-

dine dovrà disporsi il fermo amministrativo di tutte le somme che eventualmente fossero dovute dalle amministrazioni statali alle due dette società », ecc.

Ora, delle due l'una: o la nostra Avvocatura dello Stato, nella quale dobbiamo aver fiducia, è composta da matti, oppure il ministro Trabucchi, scientemente e per il fine unico di aiutare l'onorevole De Martino, ha creato questa situazione così incresciosa!

Ma il senatore Trabucchi è anche da condannare per la sua inspiegabile e partigiana ingerenza in corso di esecuzione del contratto.

Mentre il contratto prevedeva fornitura di tabacco Burley, il ministro Trabucchi autorizzò la consegna d'una forte partita di tabacco Bright sulla quale, come ha rilevato la polizia tributaria, la S.A.I.D. e la S.A.I.M. conseguirono i maggiori utili.

Ormai v'è corrispondenza diretta non fra S.A.I.M., S.A.I.D. e monopolio, ma fra S.A.I.D., S.A.I.M. e ministro! Infatti, in data 6 agosto 1962, non è che l'onorevole De Martino si rivolga al monopolio, no! L'onorevole De Martino si rivolge a sua eccellenza il senatore Giuseppe Trabucchi: « Facciamo riferimento alla gradita sua del 10 gennaio corrente anno, protocollo 227, per farle un'ulteriore preghiera » (cioè: ella ci deve ancora di più favorire) « che, a nostro modesto avviso, non lede gli interessi dell'onorevole monopolio di Stato ». E perché non si rivolge al monopolio? Perché non segue la via gerarchica l'onorevole De Martino? No, lui si rivolge direttamente al ministro! « Nell'America latina le società istanti hanno potuto ottenere la facoltà di organizzare la produzione del tabacco Burley a cominciare dall'annata 1963 ».

Quindi l'urgenza per la trattativa privata non esisteva, senatore Trabucchi! Da questo documento risulta che la coltivazione nel Messico sarebbe cominciata soltanto nel 1963, quando già la peronospora tabacina in Italia era stata quasi debellata!

Dunque: « Nell'America latina le società istanti hanno potuto ottenere la facoltà di organizzare la produzione del tabacco Burley a cominciare dall'annata 1963 soltanto a seguito di accettazione e ritiro d'una quantità di tabacco prodotto all'inizio di quest'anno e che, per una parte è Burley, o veramente similare al Burley, e per una parte deriva piuttosto da seme Bright che del Burley può » (può!) « anche non essere considerato similare ».

Ma ella ha dimenticato, senatore Trabucchi, che ha stilato proprio lei lo schema di contratto in cui è detto che il tabacco Burley, per cui si impegnavano le due società, doveva essere similare al Burley italiano! Invece che cosa è risultato? Non soltanto quel Burley non era Burley similare a quello italiano; ma ella, senatore Trabucchi, ha autorizzato la S.A.I.D. e la S.A.I.M. a fornire anche tabacco Bright, nemmeno similare al Burley.

E la lettera continua: « Ora, poiché al paragrafo 3° della lettera di V.E. è detto che per la fornitura in oggetto debba trattarsi di tabacchi Burley o effettivamente similari, si ha l'onore di domandare che, eccezionalmente per l'anno 1962, questa clausola venga estesa nel senso che il monopolio possa accettare dalle ditte istanti anche tabachi di varietà Bright ». E poi si aggiunge, a penna: « Virginia ». Ieri il collega Dell'Andro, per valorizzare il Bright, diceva ogni volta « Virginia Bright ». Ma un Virginia Bright non esiste! (*Commenti*).

DELL'ANDRO, *Relatore per la Commissione inquirente*. Io leggevo. (*Commenti*).

CACCIATORE. Onorevoli colleghi, il tabacco è tutto utilizzabile, ma deve essere giudicato utilizzabile dal monopolio. Può essere utilizzabile per la pipa e anche per le sigarette Alfa!

Ed ecco il fumo negli occhi: « Con l'occasione siamo lieti di informare V.E. che siamo in pieno lavoro nell'America latina, che i tecnici italiani colà giunti si stanno facendo onore » (quali? I sei o sette di cui ha parlato ieri sera il senatore Terracini?) « e che altri uomini preparati vi giungeranno; e certamente il loro lavoro in quelle terre servirà non solo a dare il pane ai propri familiari, ma anche a contribuire al progresso tecnico-agricolo di quelle popolazioni rurali. Fiduciosi dell'accoglimento della presente istanza si ringrazia e si ossequia distintamente ».

Questa lettera è partita il 6 agosto 1962. Evidentemente è giunta al Ministero il 7 agosto. Come se il ministro Trabucchi non fosse il ministro di un grande dicastero, come se non avesse altre preoccupazioni nell'interesse del paese, ecco che immediatamente, in data 8 agosto 1962, a mezzo del suo capo di gabinetto il ministro comunica alla direzione generale che « in riferimento alla nota della società S.A.I.M. in data 6 agosto 1962, qui acclusa in copia, questo Ministero non ha nulla da obiettare ed è dell'avviso che si possa accogliere la richiesta, purché il tabacco di provenienza di seme Bright o similare (da accettarsi soltanto per la campagna in corso) sia riconosciuto utilizzabile dal monopolio ».

In più si consente che si ritenga produzione del 1961 il tabacco prodotto e consegnato nel 1963. Che cosa significa considerare prodotto nel 1961 il tabacco consegnato nel 1963? Significa regalare 12 mila lire al quintale all'onorevole De Martino. Sappiamo infatti benissimo che in Italia per il tabacco vi è un prezzo politico e che nel 1961, per andare incontro, a seguito della peronospora, ai coltivatori e ai concessionari di tabacco, il prezzo normale fu elevato di lire 12 mila, soltanto per quell'anno. Quindi, quando si è autorizzato l'onorevole De Martino a consegnare il tabacco nel 1963, come se fosse stato prodotto nel 1961 – mentre è noto che il tabacco fu acquistato e non prodotto – non si è fatto altro che un grande regalo ad un privato, con il denaro dello Stato.

Il favoritismo, per quanto riguarda il Bright, è sfacciato. Come risulta dal rapporto della polizia tributaria, il Bright era stato acquistato dalla fantomatica società *Santa Maria de Mexico*: società inesistente al Messico, ma esistente sulla carta a Roma, e ciò per giustificare una illegale esportazione di valuta, in altre parole, la S.A.I.M. e la S.A.I.D. fingevano di acquistare dalla predetta società e poi di rivendere al monopolio, mentre in effetti l'acquisto veniva effettuato direttamente dalla S.A.I.M. e dalla S.A.I.D. sul mercato messicano.

Con lo stesso sistema si è « acquistata » la partita di 25 mila quintali di tabacco Bright al prezzo di 30 mila lire al quintale e la si è rivenduta poi allo Stato italiano a circa 70 mila lire al quintale. Significativa, al riguardo, la deposizione del dottor Budetta, della quale per brevità risparmio la lettura.

Per fare in modo poi che l'onorevole De Martino potesse vendere al monopolio un maggior quantitativo di tabacco messicano, il ministro Trabucchi accettò la richiesta di prendere per base non soltanto i tabacchi effettivamente consegnati, ma anche quelli esportati. In base alla lettera-contratto prima ricordata, la S.A.I.M. e la S.A.I.D. erano autorizzate a consegnare un quantitativo di tabacco corrispondente a quello consegnato nel biennio 1959-1960; ma per favorire, come si è detto, l'onorevole De Martino si ritenne consegnato anche il tabacco esportato.

Con il suo operato, inoltre, il senatore Trabucchi ha violato l'articolo 2 del decreto ministeriale 20 maggio 1957, spogliando delle sue attribuzioni l'apposito ufficio importazioni esistente presso il monopolio tabacchi e che in base a quel decreto (che il senatore Trabucchi, nella sua qualità di ministro delle finanze, non poteva non conoscere) era l'unico ufficio competente in materia di importazioni.

Ma c'è di più: presso il monopolio vi sono due commissioni di perizia, una per il tabacco importato dall'estero e una per quello prodotto in Italia. Se si fosse considerato il tabacco prodotto nel Messico come tabacco di importazione (e non poteva essere diversamente), evidentemente si doveva inviare al Messico la commissione di perizia per i tabacchi di importazione. È invece accaduto per volontà superiore che nel Messico non si sia recata detta commissione, bensì l'altra, quella cioè avente competenza sui tabacchi prodotti e consegnati in Italia.

Quali sono, onorevoli colleghi, le ragioni per cui si è agito in questo modo? È semplice: l'onorevole De Martino per anni ed anni era stato sempre a contatto con i funzionari del Monopolio addetti al tabacco prodotto in Italia. Infatti nella contabilità sequestrata all'onorevole De Martino, abbiamo trovato che egli aveva dato cinque milioni ai funzionari del Monopolio sotto la voce « vitto e alloggio ». Per favorire quindi l'onorevole De Martino, e perché rimanesse a contatto con quegli stessi funzionari con i quali tanta familiarità vi era stata per anni, si sovverte tutto l'ordinamento dei monopoli dello Stato e si invia all'estero una commissione che non aveva competenza per i tabacchi prodotti all'estero. Vi è o no materia per il magistrato penale?

A questo punto credo che anche l'amico più caro del senatore Trabucchi debba ammettere che l'ex ministro ha voluto favorire l'onorevole De Martino calpestando le più elementari norme vigenti in materia di pubblica amministrazione. Né le più dotte elucubrazioni di tutti coloro che parleranno dopo di noi a favore del senatore Trabucchi potranno distruggere la triste realtà dei fatti, che è viva, palpitante in tutta la documentazione acquisita dalla polizia tributaria, nelle deposizioni testimoniali e nei dati stessi del Monopolio.

I rapporti di amicizia tra gli eredi De Martino e il senatore Trabucchi riaffiorano nel momento di pericolo. Alle prime indiscrezioni dei giornali, ecco il giovane De Martino pronto a far pervenire al senatore Trabucchi uno schema di difesa, forse preparato anche questa volta dall'onorevole professor Resta e forse pagato, come il noto parere *pro veritate*, lire 1.900.0000.

Di questo schema di difesa si è già tanto parlato. Di esso è stata rintracciata soltanto la sottocopia dattiloscritta. Il signor De Mar-

tino *junior*, interrogato dalla polizia tributaria, afferma di avere l'originale a casa; poi protesta di averlo smarrito; e infine giustifica la presenza di tale schema dicendo di essere rimasto scosso dalle accuse che si facevano al ministro Trabucchi, di avere pensato di trovarsi al posto del senatore Trabucchi in qualità di ministro, e di avere scritto quindi come si sarebbe difeso. Ora, tutto ciò è puerile e dimostra che sotto vi è del marcio. Come in un primo momento il senatore Trabucchi ha detto di non conoscere l'onorevole Carmine De Martino (e già in quella affermazione vi era qualche cosa di non chiaro), così, quando il giovane De Martino afferma di essersi considerato al posto del ministro, è evidente che dice una grande bugia per nascondere qualche cosa altrettanto poco chiara.

Né si venga a giustificare il ministro Trabucchi, per tutto il suo operato, dicendo che egli aveva interpellato i suoi esperti giuridici. È questa un'altra pagina non lieta della storia del tabacco messicano, storia che deve essere cancellata con la nostra severa decisione. Non desidero leggere quel che disse il dottore Tozzi; è chiaro però che non si può avere alcuna stima per un capo gabinetto che dice: « Ho studiato la questione a lume di naso »; e tanto meno per un ministro che si accontenterà di uno studio di tal genere!

Ora, pur non essendo necessario provare il danno, contemplando, come già ho detto, l'articolo 323 del codice penale un reato anche soltanto di pericolo, ecco in breve il grave danno arrecato all'erario proprio dal ministro delle finanze: non vi furono pubblici incanti, non vi fu licitazione privata, ma trattativa privata, il contraente fu scelto dal ministro e il nominativo fu comunicato, a mezzo dell'onorevole Pecoraro, al consiglio di amministrazione. È vero che nello schema di convenzione era sancito che si dovesse dare pubblicità alla cosa, per far sì che potessero fare lo stesso altri concessionari; ma tale pubblicità non vi fu, né vi poteva essere perché il contraente era già stato scelto dal ministro Trabucchi.

È anche vero che era presente alla riunione del consiglio di amministrazione il rappresentante dei concessionari, per cui, da parte del ministro e degli altri responsabili, si è detto: noi non abbiamo dato pubblicità perché vi era presente il presidente dei concessionari, e quindi eravamo sicuri che egli avrebbe informato gli altri concessionari.

Innanzi tutto non è serio per un'amministrazione statale sperare che un terzo svolga un'attività che è propria dell'amministrazione stessa. Ma quale pubblicità doveva dare il presidente dei concessionari, dal momento che il sottosegretario onorevole Pecoraro nella riunione del consiglio di amministrazione categoricamente afferma: « Il ministro ha già accettato la proposta di De Martino e voi potete soltanto fare considerazioni tecniche »?

A questo riguardo potrei leggere le deposizioni del dottor Biagini e del dottor Fenizia. Se vi fosse stata almeno una licitazione privata, altri concessionari avrebbero certamente fatto condizioni più vantaggiose per lo Stato, conoscendo tutti il bassissimo prezzo del tabacco messicano dovuto all'estrema miseria dei *campesinos*.

Ed eccoci agli utili ingenti conseguiti dalla S.A.I.M. e dalla S.A.I.D. Ne ha parlato ieri sera il senatore Terracini, il quale però ad un certo momento quasi si è commosso, quasi non ha creduto all'entità di questi utili, tanto è vero che ha detto: vogliamo fare la metà? Vogliamo fare un quarto?

No, egregi colleghi: la somma di 1 miliardo 295 milioni di lire costituisce l'utile effettivo conseguito da queste due società; e ciò risulta non da calcoli fatti dalla polizia tributaria o dal senatore Terracini, ma proprio dalla contabilità della S.A.I.M. e della S.A.I.D. Ne volete sapere più delle loro stesse cifre? Sono le due società a precisare nei loro libri contabili l'utile conseguito.

Ecco gli elementi del calcolo, che si desumono da un vero e proprio conto economico. È indicato dapprima il prezzo del tabacco; poi vi è l'annotazione del costo del trasporto, degli interessi sulle somme impegnate; poi sono indicate le « varie ». Praticamente vi è tutto il conto dettagliato di quanto hanno speso le due società: di contro, vi è l'indicazione del prezzo incassato dallo Stato. Quindi, nessun dubbio su questo utile ingente di 1 miliardo e 295 milioni.

Ma l'onorevole De Martino non si ferma a questo, vuole ancora di più, dal momento che ormai ha trovato la vena dell'oro; e, grazie ad una clausola – come rileva la polizia tributaria – inserita nel contratto ottenuto dal ministro delle finanze, le due società riescono ad ottenere dall'« Italcasse » e dal Banco di Sicilia finanziamenti per oltre 4 miliardi: sicché non hanno dovuto anticipare alcuna somma per l'acquisto del tabacco messicano. Poi la polizia tributaria accerta che le società hanno occultato gli utili conseguiti, per un totale di 1 miliardo 295 milioni, sia attraverso falsificazioni ideologiche delle scritture contabili, sia con fatture false. Fortunatamente

è venuto il ministro Tremelloni, ha bloccato l'utile della terza campagna e ha sospeso la esecuzione dell'intero contratto.

Le società S.A.I.M. e S.A.I.D. dicono che non tutto è stato utile effettivo, perché vi sono state spese per impianti. A prescindere dal fatto che noi abbiamo il conto economico sequestrato, non è affatto vero, in linea di fatto, che la S.A.I.M. e la S.A.I.D. abbiano speso un solo centesimo laggiù. Esse hanno usufruito di un vecchio capannone. Ecco cosa dice il dottore Budetta a proposito di questa partita: « Debbo dire che i depositi erano privi di impianti termici per il prosciugamento: si trattava di magazzini alla buona che erano stati adibiti, forse, a magazzini di altre derrate. Non era un tabacchificio vero e proprio. Ma il prosciugamento, almeno in parte, si ottiene anche ammassando il prodotto, specie se la zona è molto calda ».

Non si dica quindi – come pure è stato detto in Commissione da qualche commissario – che gli utili di cui si è parlato sono utili lordi. Prima di tutto, il fatto che si tratta di utile netto è dimostrato da quel conto economico di cui ho parlato; e poi, in effetti, nessuna spesa è stata realmente sostenuta dalle ditte. Lo dice il dottore Budetta quando afferma che non esistevano impianti termici, tanto è vero che non vi è stata essiccazione, la quale è una fase della lavorazione della foglia che certamente incide sul prezzo. Il tabacco giunse in Italia a seguito di fermentazione spontanea: cosa tra l'altro dimostrata anche dal fatto che esso giunse ammuffito e tarlato, onde la necessità di sottoporlo a disinfestazione. E ciò lo afferma il dottore Fenizia. Non si tratta, onorevoli colleghi, di cose che noi diciamo o inventiamo quasi per un atto di ostilità nei confronti di Trabucchi.

In ogni modo, i dati contabili risultano dal documento della polizia tributaria. Prima campagna: costo del tabacco: lire 32.850 al quintale; aggiungendo le spese per il nolo, l'assicurazione, la dogana, la spedizione, interessi e varie, si arriva ad un costo al quintale di lire 46.628. Incasso medio per quintale: lire 21.387.

Questo per la prima campagna, come risulta dai registri della S.A.I.M. Vediamo, adesso, la seconda campagna: dopo aver fatto tutti i conti, l'utile netto medio per quintale è di lire 20.047.

Tutto ciò, onorevoli colleghi, è stato possibile perché il ministro Trabucchi, calpestando tutte le leggi, ha voluto trattare soltanto con l'onorevole De Martino, facendo sorgere dalla sua fervida fantasia una forma contrattuale nuova, non prevista dal codice civile né da leggi speciali. È inutile che si venga a dire che in passato il prezzo di importazione del tabacco è stato di poco inferiore a quello italiano e quindi, contrattando con De Martino, lieve sarebbe stato il danno per lo Stato (sempre però nell'ordine di milioni, in quanto il prezzo dipende dalla qualità e dalla situazione del mercato in un determinato momento). Anche se in passato si è rubato in danno dello Stato, non è detto che proprio un ministro debba autorizzare altri a rubare.

Noi sappiamo come andavano le cose al Monopolio. Il dottor Cova è sotto processo. Perché? Perché è stato scoperto che egli era interessato in alcune società che importavano tabacco dall'estero. Che cosa significa tutto ciò? Significa che si è rubato per il passato e che ella, senatore Trabucchi, come ministro, non soltanto non ha provveduto, non soltanto non ha fatto alcuna indagine, ma al posto del dottore Cova ha messo l'onorevole De Martino.

Onorevoli colleghi della democrazia cristiana, che cosa volete sostenere alla fine? Che il senatore Trabucchi non ha favorito l'onorevole De Martino o che, se lo ha fatto, ciò è avvenuto in perfetta buona fede? Senza, cioè, uno scoperto lucro da parte sua? Che niente, proprio niente, sia andato nelle casse della democrazia cristiana per la costruzione della nuova sede all'E.U.R.? Guarda combinazione, per costruire la nuova sede della democrazia cristiana all'E.U.R., si è speso quasi quanto ha guadagnato l'onorevole De Martino con l'affare del tabacco messicano: 1 miliardo e 200 milioni! (*Proteste al centro*).

BETTIOL. Basta! Sono cose ignobili! È una vergogna!

CACCIATORE. Li avete sborsati voi, quei soldi? Avete dato forse il vostro contributo personale? (*Proteste al centro*). Ho piena libertà di parola: chi vuol rispondere, chieda di parlare.

BETTIOL. Questa è una sconcezza! È inammissibile!

PRESIDENTE. Onorevole Cacciatore, ella ha visto con quale serenità il dibattito si è svolto finora; l'invito, cordiale e severo, che io rivolgo agli oratori è quello di tenersi nell'ambito dell'argomento e di usare un linguaggio degno del nostro dibattito.

CACCIATORE. Signor Presidente, credo di avere mantenuto un linguaggio degno. (*Proteste al centro — Richiami del Presidente*).

BETTIOL. No; è una insinuazione inammissibile. Tutto questo non ha nulla a che vedere con il problema che ci interessa.

CACCIATORE. Io ho riferito tutto ciò che risulta dagli atti, aggiungendo semplicemente: guarda combinazione! (*Proteste al centro*). Ho detto: guarda combinazione, sono due dati che coincidono; ma con ciò non ho voluto dire che il miliardo, dalle tasche dell'onorevole De Martino, sia passato al vostro partito. (*Proteste al centro — Richiami del Presidente*).

BETTIOL. Lo ha detto!

CACCIATORE. Non è vero; altrimenti, all'onorevole De Martino cosa sarebbe rimasto?

PRESIDENTE. Mi sembra che l'onorevole Cacciatore abbia rettificato l'eventuale equivoco che poteva essere sorto.

BETTIOL. Non si è trattato di un equivoco!

CACCIATORE. Sono stato chiaro, signor Presidente. (*Proteste al centro*).

Onorevoli colleghi, dovete riconoscere, però, che il senatore Trabucchi ha sbagliato; anche se, non sappiamo se a fine di difesa o per testardaggine, vada predicando ai quattro venti che egli, pur riconoscendo di aver sbagliato, sarebbe pronto a ripetere lo stesso errore.

Senatore Trabucchi, ella è padrone a casa sua di ripetere tutti gli errori che vuole, ma quale ministro non può commettere e tanto meno ripetere domani lo stesso errore.

Onorevoli colleghi, l'articolo 323 del Codice penale prevede aanche questa ipotesi; e noi dobbiamo far comprendere ai governanti di oggi e a quelli di domani che non è lecito sbagliare in danno della collettività. Dobbiamo rassicurare il popolo italiano; dimostrandogli che gli stessi parlamentari hanno il coraggio e l'indipendenza di condannare un altro parlamentare. Dobbiamo assicurare l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. Dobbiamo affermare che, come va punito il sindaco del piccolo comune per aver fatto un acquisto a trattativa privata e non a licitazione privata, così deve essere punito il ministro che segue lo stesso metodo e che, per un affare di miliardi, tratta direttamente con un privato.

Dobbiamo fermare questa ondata di qualunquismo, di sfiducia che sta minando alla base la giovane Repubblica italiana, creata con il sacrificio eroico di tanti uomini ed anche di parlamentari, come Di Vagno, Matteotti, Buozzi, Amendola e tanti, tanti altri, compreso – onorevoli colleghi della democrazia cristiana – il vostro Donati, che morì in esilio.

Onorevoli colleghi, non lo spirito di parte mi ha guidato, ma soltanto l'imperativo che mi veniva dalla mia coscienza di deputato eletto dal popolo. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bosco. Ne ha facoltà.

BOSCO. Signor Presidente, onorevoli deputati, colleghi senatori, in questo giudizio di accusa il Parlamento italiano riunito in seduta comune assume una solenne responsabilità di fronte al paese, che si concreta non soltanto nel sodisfacimento di una istanza di giustizia, ma anche nell'esigenza di assicurare al dibattito, come poc'anzi ricordava il nostro insigne Presidente, la più esemplare compostezza.

I rappresentanti della nazionale, elevati in questa circostanza a dignità di magistratura, sono chiamati ad esprimere un giudizio morale e giuridico, maturato nella coscienza di ciascuno di essi e scevro di qualsiasi passionalità di parte e di ogni finalità scandalistica, che avrebbe come unico risultato il discredito dell'istituto parlamentare e la condanna morale di coloro che tentassero di inserire in questo dibattito un ingiusto processo alla classe dirigente.

Circa il carattere della funzione punitiva costituzionale, dirò subito che non sono d'accordo sulla singolare teoria giuridica esposta ieri dall'onorevole Bozzi sulla politicità della funzione attribuita al Parlamento in materia di giudizi di accusa e tanto meno sulla estensione del concetto di « giudice politicamente sensibilizzato » alle funzioni giurisdizionali della Corte costituzionale.

A questo proposito si può affermare che la legge del 25 gennaio 1962, n. 20, ha impresso un carattere squisitamente giudiziario all'istituto del procedimento d'accusa, in ciò conformandosi all'orientamento espresso dalla più autorevole dottrina, la quale ha ravvisato nelle funzioni attribuite alla Corte e agli organi parlamentari dagli articoli 90, 96 e 134 della Costituzione un'attività di natura essenzialmente giudiziaria. Le contrarie opinioni, che pure sono state sostenute da qualche autore, e in base alle quali queste funzioni sono state di volta in volta definite come politiche o legislative o amministrative, attribuiscono, a mio avviso, un preteso carattere qualificante ad elementi irrilevanti o comunque non decisivi ai fini dell'individuazione dello scopo e del contenuto della funzione punitiva costituzionale.

Non è possibile, infatti, porre in dubbio l'essenza giurisdizionale di tale funzione, qualificandola alla stregua di un'attività politica e di « giustizia politica », per il solo fatto che gli organi parlamentari chiamati a concorrere

nell'esercizio di quella funzione ed i reati che formano oggetto del procedimento rivestono natura politica. È noto, infatti, che nell'ordinamento costituzionale della Repubblica parlamentare l'essenza di una funzione non può essere individuata sulla base di criteri fondati sull'aspetto soggettivo e formale di essa, e cioè sulla qualità e posizione dell'organo chiamato a svolgerla.

È altrettanto evidente come la rilevanza politica del reato non possa riflettersi sulla natura della funzione diretta al suo accertamento e deviarla dal suo scopo, che è sempre quello e soltanto quello di rendere giustizia, nella più scrupolosa obiettività e senza contaminazioni di natura politica.

La scrupolosa cura che la nostra Costituzione pone nella tutela della libertà personale, che essa definisce inviolabile, si riflette anche e soprattutto nella garanzia dei diritti del cittadino nei riguardi della giurisdizione penale; e quindi appare logico, anche in base al principio dell'uguaglianza dei cittadini, che le medesime garanzie accordate agli altri soggetti debbano essere riconosciute anche a coloro che, rivestendo determinate cariche e qualifiche, sono sottoposti a giudizio di accusa del Parlamento o alla giurisdizione della Corte costituzionale.

Quanto alla requisitoria pronunziata ieri dal senatore Terracini contro taluni uomini appartenenti al nostro partito, dirò che le infrazioni alla legge penale, che sono in tutti i casi riprovevoli, riguardano cittadini di ogni partito politico. Alla moralizzazione della vita pubblica, cui abbiamo dato e daremo ogni nostro più impegnato ed attivo contributo, non si arriva con l'amplificazione scandalistica di ogni singolo episodio, ma attraverso il comune sforzo di rendere la legge morale sempre più penetrante nel costume italiano. Perciò la democrazia cristiana, consapevole del largo consenso popolare di cui essa gode per il contributo offerto senza soluzione di continuità al consolidamento delle libertà democratiche ed al progresso economico e civile del popolo italiano, affronta questo dibattito con la serenità, la compostezza e la serietà che le derivano dalla coscienza di aver sempre operato per il bene comune.

Il presente giudizio si svolge, come prescrive la legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sull'ampia, obiettiva e motivata relazione della Commissione inquirente, cioè di un organo di rilevanza costituzionale, che, sulla base delle considerazioni da esso svolte in fatto ed in diritto, è pervenuto alla conclusione che non sia da proporre al Parlamento la messa in stato di accusa del senatore Trabucchi e conseguentemente ha deliberato di non doversi procedere in ordine ad alcuno dei fatti che hanno formato oggetto dell'inchiesta.

L'onorevole Bozzi, nello sminuire ieri la importanza della deliberazione di non luogo a procedere approvata dalla Commissione inquirente, ha anche sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale delle norme regolamentari che disciplinano l'attività della Commissione stessa e ha assimilato addirittura la attività della Commissione inquirente a quella di una Commissione permanente di una delle due Camere in sede referente.

A parte le questioni di costituzionalità, che in questa sede non sono state sollevate, né a mio avviso potrebbero esserlo, mi sia consentito ricordare che i poteri della Commissione inquirente non sono stabiliti soltanto dalle norme regolamentari, ma sono fissati dalla legge 25 gennaio 1962, n. 20, secondo cui la Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri, compresi quelli coercitivi e cautelari, attribuiti dal codice di procedura penale al pubblico ministero nella istruzione sommaria ed esercita anche gli altri poteri del pubblico ministero, salvo quelli espressamente esclusi dalla legge stessa.

Pertanto, se è vero che il presente dibattito si svolge a seguito della presentazione dell'ordine del giorno sul quale saremo chiamati a votare, ciò non autorizza a mettere nell'ombra la pregevole relazione della Commissione inquirente, che ha deliberato di non doversi procedere contro il senatore Trabucchi in ordine a tutti i reati presi in esame nel corso dell'inchiesta.

Noi, per altro, non ci limiteremo a richiamare le considerazioni e le conclusioni della Commissione inquirente, volendo a nostra volta recare un contributo di chiarificazione alla complessa vicenda amministrativa che, come è stato detto dall'onorevole Dell'Andro, si riconnette alla esigenza sempre più sentita ed attuale di adeguare le strutture giuridiche ed amministrative alla realtà dello Stato moderno, i cui compiti, ricchi di contenuto sociale ed economico, sono stati continuamente accresciuti senza un corrispondente sviluppo degli strumenti operativi e senza una adeguata riforma dell'organizzazione funzionale dello Stato medesimo.

Non è senza significato che tutte le inchieste amministrative e parlamentari che si sono svolte su casi implicanti responsabilità della pubblica amministrazione abbiano sempre concluso auspicando a voti unanimi il coor-

dinamento della legislazione speciale, la chiarezza e l'organicità del dettato legislativo, la semplificazione dell'organizzazione burocratica e l'adeguamento sempre più stretto dell'ordinamento giuridico ai principî scaturenti dalla Costituzione della Repubblica.

Queste considerazioni di ordine generale, che non solo rivolte, onorevole Bozzi, a creare comodi rifugi, dovranno ricevere adeguati sviluppi nelle appropriate sedi parlamentari e quindi non possono fuorviare l'attuale dibattito dai limiti dell'ordine del giorno che propone al Parlamento di deliberare la messa in stato di accusa del senatore Trabucchi, quale responsabile del delitto previsto dall'articolo 323 del codice penale, e ciò in base – cito testualmente le parole dell'ordine del giorno – « alle prove addotte dalla Commissione inquirente ».

Tra le varie considerazioni preliminari che si potrebbero svolgere su questo ordine del giorno – e che noi ci siamo astenuti dal sollevare per non ritardare il dibattito nel merito e per non appesantirlo con eccezioni procedurali – mi sia consentito di formulare una sola osservazione circa il riferimento contenuto nello stesso ordine del giorno alle prove che sarebbero state « addotte » (*sic* !) dalla Commissione a carico del senatore Trabucchi.

Invero il citato ordine del giorno, di fronte alla prescrizione dell'articolo 22 del regolamento parlamentare di indicare gli addebiti e le prove su cui l'accusa si fonda, si è invece riferito a pretese prove che sarebbero state « addotte » dalla Commissione inquirente, mentre questa in realtà ha valutato le testimonianze ed i documenti acquisiti all'inchiesta non già come prove di accusa, ma come elementi di giudizio per pervenire alla opposta conclusione di non luogo a procedere. Veniamo così a trovarci di fronte all'anomala situazione di una relazione che, per quanto riguarda i fatti in essa valutati, viene posta a base di due giudizi tra loro contraddittorî, in quanto uno conclude per il non luogo a procedere anche per il reato di abuso innominato d'ufficio e l'altro, cioè l'ordine del giorno, per la proposta di mettere in stato d'accusa il senatore Trabucchi per lo stesso reato.

La mancata indicazione delle prove su cui l'accusa si fonda pone certamente in difficoltà il parlamentare che intervenga per sostenere le conclusioni della Commissione d'inchiesta, essendo egli costretto a riferirsi ai singoli interventi dei firmatari dell'ordine del giorno, anziché ad un corpo organico di prove di accusa che sia stato fatto proprio, come sarebbe stato necessario, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Parlamento che ha presentato l'ordine del giorno.

Mi rendo perfettamente conto delle gravi difficoltà procedurali insorte nel momento della prima applicazione delle norme legislative e regolamentari predisposte per i giudizi di accusa; perciò la mia osservazione non ha alcun carattere critico, ma vuole soltanto giustificare la scarsa organicità del mio intervento ed evitare che il silenzio possa essere interpretato come accettazione della procedura seguita per il menzionato ordine del giorno.

Ciò premesso, osservo che l'oggetto della tutela penale apprestata dall'articolo 323 del codice penale è l'interesse a che le funzioni pubbliche, di cui i pubblici ufficiali sono investiti, non siano da costoro intenzionalmente usate per commettere fatti illegittimi, diretti a recare ad altri un ingiusto danno o un ingiusto vantaggio. Poiché tutti gli elementi di questo reato si fondano sostanzialmente sulla condotta del pubblico ufficiale, il mio intervento sarà diretto a dimostrare che dalla condotta del senatore Trabucchi ha esulato qualsiasi intenzione di violare la legge o di allontanarsi dalle finalità di pubblico interesse che devono sempre ed in ogni caso ispirare sia il potere di Governo sia quello amministrativo.

Preciso che il mio compito si differenzia dall'indagine sulla legittimità formale dal punto di vista amministrativo degli atti compiuti dal senatore Trabucchi, perché una simile indagine, come egregiamente ha detto l'onorevole Dell'Andro, è riservata ad altre autorità giudiziarie o amministrative. In questa sede dobbiamo esaminare i detti atti soltanto sotto il profilo penalistico.

Il mio compito è facilitato dalle considerazioni svolte dalla Commissione inquirente per escludere la configurabilità degli altri reati di contrabbando, di peculato e di interesse privato in atti di ufficio. Nell'escludere il peculato la Commissione ha asserito che il senatore Trabucchi non ha inteso infrangere un divieto posto dalla legge allo scopo di procurare alle ditte concessionarie un profitto maggiore di quello consentito, rilevando altresì che la buona fede del ministro scaturisce da tutto l'insieme del suo atteggiamento. Nell'esaminare l'ipotesi del reato di contrabbando, la Commissione ha escluso che il ministro con il suo provvedimento abbia voluto consentire acquisti di tabacco estero in violazione dell'articolo 10 della legge sulla contabilità dello Stato. Infine nell'escludere il reato di interesse privato in atti di ufficio la Commissione ha asserito che il vaglio tecnico-economico attraverso il quale veniva in concreto esplicata la

opera coadiuvatrice della direzione generale dei monopoli è una conferma del fatto che le istruzioni del ministro erano rivolte al perseguimento dell'interesse dell'amministrazione.

Non è senza significato che il riconoscimento da parte della Commissione inquirente della rettitudine del comportamento del senatore Trabucchi sia venuto in ordine ai tre reati più gravi, per i quali essendosi raggiunta la maggioranza dei tre quinti, risulta definitivamente esclusa la messa in stato d'accusa dello stesso senatore Trabucchi. Ma se in ordine a quei reati si è riconosciuta l'inesistenza di una volontà diretta a violare la legge o a perseguire fini illegittimi, per coerenza logica si deve anche escludere la sussistenza del dolo nel reato di abuso innominato di ufficio, mancando sia la coscienza e la volontà di compiere un atto illegittimo, sia il fine di recare ad altri un danno o di procurargli un vantaggio. La Commissione inquirente ha infatti escluso, pur nel doveroso esame autonomo della figura del reato di abuso innominato d'ufficio, sia il dolo generico sia quello specifico, rilevando che il ministro agì nella convinzione di fare uso legittimo dei propri poteri e che nei suoi atti è riscontrabile la rispondenza dei fini perseguiti al pubblico interesse.

Ma l'esigenza di chiarire fino in fondo l'attività del ministro delle finanze *pro tempore* mi spinge a tentare una più sistematica descrizione dell'attività all'epoca svolta dal senatore Trabucch,i traendone gli elementi non soltanto dalla relazione della Commissione, ma anche dai documenti che nel breve spazio di tempo a mia disposizione mi è stato possibile consultare. Non ho la fortuna, onorevole Cacciatore, di possedere al pari di lei tutti i documenti che ella ci ha letto in aula. (*Interruzione del deputato Cacciatore*). Per gli altri parlamentari è stato necessario consultarli presso la Commissione.

Mi sembra opportuno premettere a questo esame una breve notazione sulla discrezionalità amministrativa. La teoria più moderna ha definitivamente respinto la tesi della giurisdizionalizzazione, secondo cui la decisione dell'autorità sarebbe da qualificarsi, al pari della sentenza, come un gidizio di sussunzione del fatto nell'ipotesi prevista dalla norma. Quando la scelta non è vincolata da norme giuridiche, la valutazione sulla corrispondenza della decisione al pubblico interesse non è effettuabile in base al ricorso a regole predeterminate. In tal caso, la decisione non può fondarsi che su giudizi di carattere singolare, che tengano conto di tutte le circostanze del caso, anche in relazione alle situazioni contingenti nelle quali l'amministrazione è chiamata ad operare.

E poiché le decisioni più impegnative spettano proprio al ministro quale capo dell'amministrazione, occorre guardarsi, onorevoli colleghi, dal favorire la tendenza a rifuggire dall'assunzione delle proprie responsabilità decisionali mediante la sistematica acquiescenza ai pareri degli organi consultivi o burocratici. L'esperienza insegna che la collaborazione di questi organi è sempre apprezzabile e in molti casi preziosa, ai fini della formazione della volontà decisionale del ministro; ma sarebbe un grave danno per la democrazia, per l'amministrazione, per il paese dimenticare che in base alla Costituzione i ministri sono individualmente responsabili di fronte al Parlamento degli atti dei loro dicasteri.

La vicenda dell'acquisto del tabacco messicano va perciò inquadrata nella particolare situazione di quel momento, caratterizzata dalla progressiva e sensibile caduta della produzione nazionale di tabacco, e dalla conseguente previsione di rialzo dei prezzi. Risulta infatti dalla documentazione e dalle deposizioni raccolte dalla Commissione inquirente che in quel tempo – ed è stato detto più volte in quest'aula – si temeva che la produzione di tabacco in Italia e in altri paesi europei fosse notevolmente compromessa per un lungo periodo, anche se la successiva scoperta di nuovi tipi di semi attenuò in gran parte le sfavorevoli previsioni della vigilia.

Questa situazione di carenza produttiva e di preoccupazione sulle sorti future della coltivazione nazionale del tabacco trova anche conferma in quei provvedimenti legislativi, che ieri sono stati citati dal senatore Terracini, a favore dei lavoratori del tabacco nel settore dell'industria, a favore dei braccianti agricoli, dei coltivatori diretti. Dirò anche che fondi furono impiegati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la ricerca di eventuali rimedi a quella infestazione, di cui allora si paventava l'estensione. Della situazione si occuparono anche i sindacati, in relazione ai riflessi occupazionali sia nel settore agricolo sia in quello industriale.

L'amministrazione dei monopoli e quindi il suo capo nella persona del ministro Trabucchi si trovarono pertanto in presenza del problema, dirò anzi della necessità di incrementare le importazioni del tabacco greggio dall'estero. Una simile operazione eliminava almeno uno dei danni sociali temuti dai sindacati, quello della disoccupazione operaia nel settore della lavorazione del tabacco greggio, e risolveva altresì il problema più perti-

nente agli interessi del monopolio: quello di fronteggiare la possibile riduzione delle scorte.

A mio avviso assume rilevante interesse, ai fini della valutazione complessiva dell'operato del ministro Trabucchi, la constatazione che la direzione generale del monopolio si era già posta il problema della intensificazione della campagna acquisti del tabacco estero ancor prima che al ministro pervenissero le note offerte delle società italiane. Infatti la Commissione inquirente ha acquisito ai suoi atti un appunto dell'ispettore generale dell'azienda tabacchi al direttore generale dei monopoli, appunto che porta la data del 14 ottobre 1961 ed è pertanto anteriore alla presentazione della domanda delle ditte S.A.I.M. e S.A.I.D. e quindi al colloquio tra il ministro e l'onorevole Carmine De Martino. In tale appunto si prospettava la convenienza dell'acquisto da parte del monopolio, nelle forme normali, di tabacco Burley messicano, avente punti di vantaggio rispetto al Burley italiano delle migliori provenienze. Quindi si trattava proprio del tabacco che formò oggetto del rapporto contrattuale successivamente costituitosi tra l'amministrazione dei monopoli e le predette società nazionali.

Ma l'elemento ancora più importante che si ricava dal documento in parola è quello relativo al prezzo di acquisto che veniva indicato dall'ispettore generale tecnico dell'azienda dei tabacchi, cioè da un organo particolarmente qualificato a questo scopo; prezzo che veniva indicato in complessive lire 803 al chilogrammo franco consegna in Italia, cioè in misura superiore a quello spuntato dal ministro Trabucchi.

In tali condizioni, occorre tener conto della campagna di stampa alla quale accenna anche la Commissione, rivolta a denunciare gli inconvenienti ai quali dava luogo il sistema di approvvgionamento praticato dal monopolio per i tabacchi esteri. Per inciso, onorevole Cacciatore, dirò che io non credo a quanto ella ha detto, che cioè il direttore generale del monopolio o altri funzionari della stessa amministrazione fossero interessati in società che si occupavano dell'importazione di tabacchi; anche se un processo in tal senso è in corso, noi, in base alla Costituzione, dobbiamo sempre presumere l'innocenza fino a quando non vi sia la condanna; ma voglio fare soltanto questa notazione: non si può da una parte infangare il direttore del monopolio, i funzionari del monopolio e dall'altra parte esaltarli quando parlano contro il ministro Trabucchi o quando esprimono un parere contrario al ministro. (*Applausi al centro*). Tenuto conto – dicevo – di quella campagna di stampa, appare giustificata sotto il profilo della convenienza l'attenzione che il ministro Trabucchi riservò alle offerte delle ditte italiane che per lo stesso tipo di tabacco (lo ripeto ancora una volta, per il Burley messicano) indicato nel citato rapporto dell'ispettore generale tecnico dell'azienda tabacchi chiedevano un prezzo inferiore a quello previsto dall'organo tecnico.

Del resto, anche il dottor Cova, nella sua deposizione del 24 febbraio 1965, riconosce che le condizioni poste prima dal monopolio e poi dal consiglio di amministrazione potevano rendere l'acquisto proposto dalle ditte « se non conforme alla legge » (cito testualmente le parole del dottor Cova) « per lo meno non dannoso, cioè a prezzo di mercato, cioè a prezzo non superiore o » (udite, colleghi) « addirittura inferiore a quello che avrebbero pagato i nostri funzionari recandosi sul posto ».

Comunque, il ministro non prese alcuna decisione autonoma nel momento in cui gli furono presentate le istanze dall'onorevole Carmine De Martino; le rimise, invece, al direttore generale dei monopoli, richiedendogli di esprimere il suo parere ai fini di una delibazione preliminare. Ma il parere in realtà non fu dato, non potendosi ritenere tale quello che il Consiglio di Stato, nel parere dato all'onorevole Tremelloni, definisce « breve appunto » datato 7 novembre 1961, nel quale il dottor Cova affermò apoditticamente, senza motivazione, che le istanze predette non potevano essere accolte se non previa modifica della vigente legislazione sul monopolio. Tanto è vero che l'appunto non configurava un parere, che nella Commissione d'inchiesta diversi commissari – l'onorevole Gullo, il senatore Nencioni ed altri – chiesero spiegazioni al dottor Cova su ciò che aveva voluto intendere nel suo appunto laddove aveva affermato che per accogliere quelle istanze si sarebbe dovuto modificare le disposizioni vigenti. Mancando qualsiasi riferimento alle norme giuridiche che si pretendeva violate, e conseguentemente qualsiasi motivazione che giustificasse quella conclusione negativa, è ovvio che venne a mancare al ministro, nella fase preliminare dell'esame, un importante elemento di giudizio che era stato da lui stesso richiesto.

A questo punto devo osservare, a proposito delle sarcastiche notazioni fatte ieri dal senatore Terracini e ripetute oggi dall'onorevole Cacciatore sulla capacità degli esperti giuridici consultati dal ministro Trabucchi, che quando il consigliere di Stato dottor Tozzi ri-

ferì alla Commissione inquirente di avere sommariamente studiato la questione di legittimità e disse la famosa frase: « a lume di naso », che è stata e sarà più volte ripetuta, egli precisò espressamente che ciò era avvenuto nella fase preliminare dell'esame. Ma dichiarò pure nella stessa deposizione (e questo gli onorevoli Terracini e Cacciatore non lo hanno detto) che, dopo il parere di merito della direzione generale del monopolio e del consiglio d'amministrazione, la questione giuridica fu approfondita più della prima volta; e riferì lungamente sull'impostazione giuridica data alla questione stessa, concludendo (ripeto, in sede di deposizione alla Commissione inquirente) che la legislazione sui monopoli e quella sulla contabilità dello Stato autorizzavano il libero acquisto del tabacco all'estero, senza per altro vietare che l'amministrazione si impegnasse ad acquistarlo da ditte predeterminate mediante contratto d'una certa durata. (*Commenti all'estrema sinistra*). Mi sto riferendo alla testimonianza del dottor Tozzi per dimostrare che egli non ha detto soltanto di avere esaminato a lume di naso la questione.

TERRACINI. Da chi è stato formulato questo parere?

BOSCO. Ella non ha udito quello che ho detto. Io ho detto che ella ha citato soltanto la prima parte della deposizione Tozzi.

TERRACINI. Ed ella ha citato la seconda.

BOSCO. No, ho citato l'una e l'altra. Credo di essere stato più aderente agli atti della Commissione, perché ho citato la prima e la seconda parte di quella deposizione. (*Commenti all'estrema sinistra*). State tranquilli che dirò tutto! Non c'è nulla da nascondere!

Comunque, nella lettera-contratto del 10 gennaio 1962 il ministro Trabucchi si attenne integralmente al parere tecnico-amministrativo espresso dal consiglio d'amministrazione.

Circa il rilievo che il ministro – avocando a sé il giudizio sulla legittimità del provvedimento, sulla scorta degli elementi che gli sarebbero stati forniti dai suoi esperti in materia giuridica – venne di fatto a limitare la sfera di competenza del consiglio d'amministrazione, la relazione della Commissione inquirente osserva preliminarmente che tale parere è di natura meramente consultiva. Il che – aggiungo io – è stato anche confermato dal Consiglio di Stato nel parere reso al ministro Tremelloni il 30 giugno 1964.

Inoltre, la Commissione inquirente osserva che nel caso in esame, se è vero che il consiglio d'amministrazione, in relazione all'invito del presidente, approfondì maggiormente l'esame degli aspetti tecnico-finanziari dell'operazione, è vero altresì che sia il parere sia la discussione contengono riferimenti anche agli aspetti giuridici dell'operazione stessa. La diligente citazione delle testimonianze dei consiglieri d'amministrazione, fatta ieri dall'onorevole Terracini, dimostra che tutti i componenti si pronunciarono in realtà sulla questione di legittimità, anche se in modo sfavorevole (come vedete, dico tutto) alla tesi del ministro, che per altro – come ho già detto – non era vincolato dal parere del consiglio d'amministrazione.

Inoltre il dottor Cova fece inserire – anche questa notazione è importante – nel verbale della seduta la lettera da lui scritta al ministro, nella quale asseriva (così ha riferito nella sua testimonianza) che il provvedimento non era previsto dalla legge. Pertanto nella realtà delle cose il parere fu dato dal consiglio d'amministrazione anche sui punti avocati a sé dal ministro. Ciò che fu detto nella seduta del consiglio d'amministrazione non poté non essere riferito dal sottosegretario al ministro; e comunque figurava dal processo verbale. (*Commenti*).

La rilevata limitazione fatta dal ministro avocando a sé la questione sulla legittimità potrebbe, semmai, dar luogo ad uno dei non infrequenti casi di eccesso di potere in via amministrativa – di cui, onorevole Bozzi, la giurisprudenza del Consiglio di Stato dà ricca testimonianza – casi che non sono però configurabili come abusi d'ufficio sotto il profilo penale.

L'altro rilievo formulato a carico del senatore Trabucchi in ordine al reato di abuso innominato di ufficio concerne la forma del rapporto istituito fra l'amministrazione del monopolio e le menzionate ditte, in quanto gli impegni furono assunti per mezzo di lettera anziché con autonomo decreto ministeriale.

A questo riguardo il Consiglio di Stato, nel citato parere del 30 luglio 1964, di cui l'onorevole Cacciatore ha letto soltanto un brano, riconosce che in argomento si tratta di decidere se il decreto ministeriale sia necessario anche quando, come nella specie, alla stipulazione del contratto sia personalmente addivenuto il ministro. La stessa risposta data al quesito anzidetto dimostra che la questione non è del tutto pacifica. Basta infatti consultare la dottrina al riguardo: vi è chi conclude in un modo, chi in un altro.

Nel parere, infatti, si legge che la sezione « inclina » a ritenere che in via generale, e prescindendo per il momento dalla speciale materia per la quale esiste l'articolo 10 della

legge sulla contabilità dello Stato, siffatta approvazione debba essere data in ogni caso con formale atto autonomo.

Ma l'argomento più pertinente ai fini della valutazione della condotta del ministro quanto alla forma del contratto (questo è il profilo che qui interessa) è dato, a mio avviso, dalla circostanza che, secondo la tesi di accusa, quando l'amministrazione dei monopoli procede in persona del proprio direttore o di un suo delegato alla stipulazione dei contratti di acquisto dei tabacchi all'estero il contratto è esente dalla procedura dell'approvazione mediante decreto ministeriale; mentre questa procedura sarebbe necessaria se il contratto è stipulato dal ministro! Ma non sembra sostenibile che ciò che è consentito al direttore generale (al di fuori di una espressa attribuzione di competenza legislativa) sia vietato al ministro, che è il capo dell'amministrazione dei monopoli.

Il terzo rilievo prospettato a carico del senatore Trabucchi in ordine al reato di abuso innominato di ufficio riguarda la determinazione del prezzo del tabacco con riferimento ai criteri di valutazione della produzione indigena, anziché a quelli del mercato internazionale.

A questo rilievo risponde ampiamente la relazione della Commissione inquirente dimostrando, sulla base degli acquisti effettuati da parte del monopolio da ditte estere tra il maggio e il luglio 1962, che i prezzi corrisposti a quelle ditte furono superiori a quelli pagati alle ditte italiane.

Non starò a ripetere i conteggi così ampiamente riferiti ieri nella pregevole, obiettiva e serena relazione dell'onorevole Dell'Andro. Desidero invece citare la testimonianza resa dal dottor Cova. La Commissione inquirente gli domandò specificamente se il contratto con le ditte italiane si presentava vantaggioso o svantaggioso per lo Stato dal punto di vista economico.

« Devo premettere » (disse il dottor Cova, e anche qui ripeterò interamente la risposta del testimone) « che per mio conto avrei preferito non fare quel contratto, anche se ci avesse fruttato un miliardo di utile, perché violava un sistema e un modo di lavorare... ». (*Interruzione del senatore Pajetta Giuliano — Richiamo del Presidente*).

Il dottor Cova continua: « Naturalmente, con quelle cautele, il contratto non mi faceva più né caldo né freddo, perché avevo comperato nello stesso paese, nella stessa località, lo stesso tabacco al prezzo di 2-3 mila lire in più. Perciò la questione, tecnicamente, mi era indifferente. Devo precisare, d'altra parte, che 4 milioni di chili in un triennio rispetto alla nostra importazione di 60-70 milioni di chili in soli due anni, non potevano costituire un problema tecnico mentre, da un punto di vista economico, avevo la prova provata che il prezzo era quello ».

Poiché sui fatti e le circostanze riferiti dal dottor Cova non si può accettare il metodo che taluni oratori usano, di accogliere le opinioni del direttore generale dei monopoli quando sono contrarie al senatore Trabucchi e di respingerle quando sono favorevoli, a me sembra dimostrato che anche per quanto riguarda la determinazione dei prezzi il senatore Trabucchi difese gli interessi dell'amministrazione.

Infine, circa l'ultimo rilievo, che lo stesso ministro avrebbe consentito con nota 6 agosto 1962 che le ditte consegnassero per quantità e periodi limitati tabacchi di tipo Bright in sostituzione del più pregiato Burley messicano previsto dal contratto, la Commissione ha osservato che il ministro delle finanze, con lettera indirizzata al direttore generale dei monopoli, espresse un avviso di carattere generale, rimettendo la decisione tecnico-amministrativa, e quindi anche quella sui prezzi, alla specifica competenza della direzione generale dei monopoli.

Circa l'asserita esorbitanza dei lucri conseguiti dalle società S.A.I.D. e S.A.I.M. (e mi pare che questo sia stato il punto chiave di tutta la requisitoria del senatore Terracini ai fini dell'argomento che qui interessa, cioè dell'accertamento delle responsabilità personali di carattere penale o morale del ministro Trabucchi) (*Commento del senatore Pajetta Giuliano*), basta rilevare che fra il contratto e i lucri esorbitanti non esiste alcun nesso di causalità. Una volta accertato che le clausole contrattuali prevedevano un prezzo conveniente per l'amministrazione, esagerati guadagni non potevano derivare che da atti fraudolenti, non certamente imputabili al ministro Trabucchi. Per accertare e perseguire tale frode, come ogni altra infrazione fiscale e valutaria rilevabile dal nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza, lo Stato ha a sua disposizione i mezzi sufficienti per procedere: e noi non possiamo che auspicare che giustizia sia fatta contro tutti i profittatori del pubblico danaro. L'applicazione del sofisma: « *post hoc, ergo propter hoc* », che mi pare sia stata a base di tutto l'intervento del senatore Terracini, non può essere consentita, in sede logica e tanto meno in sede giuridica, e per di più in tema di giustizia penale.

Con il mio intervento, onorevoli colleghi, mi sembra di aver contribuito a dimostrare che dall'azione del senatore Trabucchi esulò qualsiasi intenzione di violare la legge o di ledere l'interesse pubblico per favorire l'onorevole Carmine De Martino, che egli realmente non conosceva. È superfluo, senatore Terracini, citare a riprova del contrario ciò che avvenne nell'Assemblea Costituente nel 1946 (vicenda che, del resto, si concluse con un giudizio favorevole alla eleggibilità dell'onorevole De Martino). Giuseppe Trabucchi non sedeva allora in Parlamento; era vicesindaco del comune di Verona e soltanto nel 1953 divenne senatore della Repubblica. È quindi pienamente attendibile la sua dichiarazione, non smentita da alcun fatto, ma oppugnata soltanto da insinuazioni, relativa al fatto che egli non conosceva prima del 1961 l'onorevole Carmine De Martino.

Dopo questa mia arida esposizione, che necessariamente si è dovuta mantenere sul piano delle considerazioni prevalentemente giuridiche, mi sia ora consentito di rivolgere una parola di umana solidarietà a Giuseppe Trabucchi, all'uomo la cui onestà personale è stata da tutti riconosciuta. Gli fui collega nel Governo, e di lui ricordo con simpatia e gratitudine l'appoggio che dette a tutte le richieste di nuovi stanziamenti per la scuola italiana. Era severo tutore della finanza pubblica, ma quando gli si prospettavano i problemi della scuola e delle sue esigenze di potenziamento e di sviluppo riusciva sempre a trovare le coperture finanziarie occorrenti. (*Commenti all'estrema sinistra*). Lo so che questo vi dispiace, perché serve a configurare chi è l'uomo che voi vorreste condannare!

Prima che nel Governo, collaborai con lui nella Commissione finanze e tesoro del Senato, dove il senatore Trabucchi, accanto al presidente Bertone, svolgeva un lavoro intenso e impegnato, sempre rivolto alla difesa del bilancio dello Stato e della finanza pubblica. I consensi riscossi dal senatore Trabucchi per questa sua attività e il riconoscimento delle sue qualità morali non hanno trovato una sola voce discorde né in Commissione né in quest'aula.

Queste parole di umana solidarietà, pronuciate senza intenti retorici, con la semplicità e, aggiungerei, con l'umiltà che mi sono abituali, trovino, onorevoli colleghi, quale che sia per essere il vostro voto sul caso giuridico, adeguata rispondenza nelle vostre coscienze. Giuseppe Trabucchi ha molto sofferto, anche se ha sempre conservato la serenità che gli proviene dalla consapevolezza di avere costantemente agito per il bene pubblico. Possa egli trovare, proprio in quest'aula dove fu elevato a principio costituzionale il rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo, quell'afflato di simpatia e di comprensione che darà a lui il conforto della solidaretà umana dei colleghi e a noi la gioia di saperci elevare al di sopra di ogni divisione politica. (*Applausi al centro — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle 16.

(*La seduta, sospesa alle 13, è ripresa alle 16*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Zappa. Ne ha facoltà.

ZAPPA. Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevoli colleghi, credo che esattamente i limiti della nostra valutazione siano stati ristretti alla ipotesi prevista dall'articolo 323 del codice penale (abuso innominato d'ufficio), in quanto per gli altri addebiti è certamente intervenuta una duplice preclusione.

Come è noto, la Commissione inquirente per i procedimenti di accusa ha deliberato, con maggioranza qualificata, la rinuncia alla accusa, nei confronti dell'ex ministro senatore Trabucchi, per i reati di contrabbando, di peculato e di interesse privato in atti d'ufficio; deliberando, invece, con sola maggioranza semplice la rinuncia all'accusa per l'imputazione di abuso innominato d'ufficio. Ciò ha consentito il ricorso al Parlamento in seduta comune. Per l'abuso innominato d'ufficio, e solo per questo, è stato presentato il relativo ordine del giorno, come vuole l'articolo 22 del regolamento per i procedimenti d'accusa.

Il limite, quindi, non è superabile, senza forzare le garanzie della difesa, che sono nel contempo certezza e salvaguardia del diritto, sia per la collettività, sia per il singolo. Le decisioni della Commissione inquirente sui capi preclusi sono intervenute con votazioni regolari, con maggioranza qualificata; l'ordine del giorno con 479 firme pone una richiesta precisa. Il nostro esame è quindi inequivocabilmente circoscritto.

Certamente, però, l'interdipendenza con i capi d'accusa decaduti; la connessione del fatto per il quale si procede con gli altri fatti per i quali non si può procedere; lo stesso titolo del reato che si intende contestare nella sua larga definizione consentono una valutazione complessiva, seppure contenuta alle necessità di questa discussione, dell'intera vicenda.

Con quale funzione, con quali poteri-doveri le Camere riunite procedono? Ogni volta che si pone questo quesito – e si pone spesso alla Giunta per le autorizzazioni a procedere, alla Giunta delle elezioni in sede di contestazione, alla Commissione inquirente, come si pone a noi oggi in questa sede – ogni volta che si pone questo quesito, dubbi e perplessità ci tormentano.

Ormai sembra consolidato il principio che noi non siamo solo giudici o solo politici, ma, in questo caso, siamo gli uni e gli altri. Svolgiamo in questa occasione, cioè, un'attività accusatrice complessa, giurisdizionale e politica.

Credo, dunque, che in questa nostra funzione per l'eventuale deliberazione della messa in stato d'accusa dell'ex ministro dobbiamo raggiungere la sufficienza delle prove a suo carico, e non anche, per quello che la distinzione consente, la certezza della sua responsabilità.

Ai fini di questo compito, del compito accusatorio che siamo tenuti ad esercitare, sarà perciò sufficiente la formazione di un convincimento formato sulla valutazione degli elementi contrari e favorevoli prevalenti in un senso o nell'altro. Personalmente, sono della opinione che questa indagine debba essere la più scrupolosa e debba permettere nel contempo la più larga difesa dell'accusato, che è essenziale diritto in ogni caso, ma particolarmente quando, come nel caso presente, l'esame debba cadere su un rappresentante del popolo liberamente eletto, e quindi sul rappresentante di una collettività.

Ma questa rigorosa indagine, allorché porti ad un convincimento di possibile incriminazione, deve trovare una compensazione meno rigorosa nella valutazione di opportunità politica che collateralmente e contemporaneamente siamo chiamati a fare.

È qui esclusa l'ipotesi di persecuzione politica o giudiziaria, di calunniosa attribuzione di fatti o di eventi, di personali attacchi, a difesa delle quali ipotesi legittimamente è posto l'istituto dell'immunità parlamentare: istituto sulla cui natura si può discutere, come ha dissertato ieri sera l'onorevole Bozzi sostenendo che sarebbe irriguardoso nei confronti della magistratura attribuirgli quella funzione che io ritengo invece gli sia propria, quella cioè della tutela della libertà del parlamentare, dell'indipendenza del Parlamento. E ne abbiamo avuto conferma in un caso recente (dove è stato dimostrato che, in quanto uomini, tutti possiamo sbagliare): il caso Dossetti di Reggio Emilia.

Escluse queste ipotesi di persecuzione politica, giudiziaria o di calunniosa accusa, permettetemi di affermare che è nostro dovere consentire – anzi, vorrei dire facilitare – un giudizio sulle responsabilità addebitate al parlamentare o al rappresentante del Governo, proprio a tutela della libertà, dell'indipendenza e della dignità del Parlamento, del paese e dello stesso accusato.

In questo sta, onorevoli colleghi, la difficoltà del nostro compito. Una società libera, una società bisognosa di giustizia, uno Stato di diritto non potrebbero mai accogliere come giusto un verdetto, interlocutorio o definitivo, che sia frutto di ritorsione politica o di rivalità contrapposta.

Dico subito che sono favorevole alla messa in stato d'accusa, e quindi al deferimento del senatore Giuseppe Trabucchi, ex ministro della Repubblica, al giudizio della Corte costituzionale.

La relazione scritta del collega onorevole Dell'Andro riflette il pensiero dell'autore e della maggioranza che l'ha votata. Do atto che tale relazione non tace gli elementi a carico dell'ex ministro Trabucchi. La relazione, come di dovere, pone in risalto la personalità dell'accusato e trae un giudizio generale e soggettivo favorevole, sotto un duplice profilo: quello dell'esclusione del vantaggio patrimoniale personale e quello della comprensione per un soggetto atipico che agiva convinto di far bene, mentre invece faceva male. La relazione, quindi, nega la delittuosità dei fatti anche quando li riconosce ingiusti, per difetto di dolo o per inconsistenza materiale di reato.

Non contesto la prima affermazione: non vi è prova di vantaggio economico personale; ed in mancanza assoluta di prova vi è certezza di innocenza. Contesto invece le altre considerazioni, o perché secondo me sono inconsistenti, o perché contrarie alle risultanze.

La leggerezza, le insufficienze, il temperamento, le convinzioni personali – per altro autorevolmente contraddette – non sono mai cause di giustificazione, o tanto meno motivi di esclusione di volontà. La volontà, il dolo, nei casi esaminati, è equivalente di consapevolezza: e la consapevolezza è costante nell'operato dell'ex ministro, anche quando, come nel caso dell'abuso innominato d'ufficio, tale consapevolezza deve essere sostenuta da un fine specifico.

Come è possibile negare che si intese favorire – e favorire ingiustamente – le ditte interessate, quando si agì eludendo le norme di legge ed i regolamenti, si agì contro la con-

sueta prassi burocratica, si agì con una sollecitudine senza pari, si agì contro il parere di organi qualificati, in difformità dal loro avviso od evitando di chiedere i dovuti pareri?

Ritornerò su questi elementi; intanto permettetemi di fissare tre concetti, che spero siano ritenuti indiscutibili.

1) Molto celermente, perché credo che il collega Bozzi abbia già svolto questa parte: il reato previsto dall'articolo 323 del codice penale è punito con pene inferiori a tre anni. Quindi, ricorrendone le condizioni subiettive ed obiettive, tale reato potrebbe essere compreso nell'ultimo provvedimento di amnistia, all'ulteriore condizione però che il fatto sia avvenuto prima dell'8 dicembre 1962, termine entro il quale è operativo il provvedimento di clemenza.

Salvo diverse risultanze, allo stato, il periodo entro il quale si addebita un abuso continuato dei poteri d'ufficio intercorre dal 10 genaio 1962 all'11 aprile 1963. Perciò, ripeto, stando all'ordine del giorno che costituisce oggi il capo d'accusa, è escluso che l'amnistia possa essere applicata. Ma, in ogni caso, a coloro che si possono preoccupare anche per le conseguenze di incertezza e di dubbio che l'applicazione di un provvedimento di clemenza – non certamente da parte della Camera, ma eventualmente da parte del giudice naturale – inevitabilmente determinerebbe, mi permetto contrapporre che, risultando evidente la prova dell'innocenza, in tal caso, anziché all'applicazione dell'amnistia, che è causa di estinzione del reato, si dovrebbe anteporre, per il disposto dell'articolo 152 del codice di procedura penale, la dichiarazione di non punibilità dell'imputato, prevalendo questa causa su quella di estinzione.

2) Il Consiglio di Stato in data 30 giugno 1964 e l'Avvocatura generale dello Stato in data 14 agosto 1964, opportunamente richiesti dall'attuale ministro delle finanze, hanno ritenuto illegittimo il rapporto instaurato fra l'azienda di Stato e le ditte private. Sulla base di questi pareri, il ministro in carica ha disposto la cessazione immediata in ogni forma di detto preteso rapporto di concessione. Non credo che alcuno possa in buona fede sostenere l'illegittimità di quest'ultimo provvedimento; con il che mi pare raggiunta la prova generica quanto meno della illegittimità dei provvedimenti che sono stati cassati.

Per la verità e per l'esattezza, devo dire che vi è qualcuno che non ha ritenuto legittimo il provvedimento dell'attuale ministro delle finanze: sono i titolari delle ditte, che hanno fatto notificare recentemente – mi pare pochi mesi fa – una citazione per rivendicare i danni a seguito della rottura del contratto. Credo di dover consigliare tutti i colleghi di leggere la lettera dell'Avvocatura dello Stato che accompagna le citazioni all'attuale ministro delle finanze. Il giudizio dell'Avvocatura dello Stato su questo atto delle ditte è sferzante!

3) In questa sede, la nostra indagine è diretta all'accertamento dell'abuso dei poteri e all'accertamento del fine di procurare un vantaggio alle ditte private, con un comportamento che non abbia ad integrare altre previsioni delittuose, nel qual caso non sussisterebbe il delitto di cui all'articolo 323 del codice penale, perché l'abuso innominato d'ufficio colpisce l'agente per qualsiasi fatto non preveduto come reato da una particolare disposizione di legge. Come ricordavo nelle premesse, la preclusione alla messa in stato di accusa per i reati di contrabbando, peculato e interesse privato non impedisce la nostra valutazione di quei fatti, all'unica condizione che sussistano altri fatti con i primi collegati, passibili di censura ai sensi dell'articolo 323 del codice penale.

Per questa ragione, e cioè perché ogni atto successivo è legato a quello anteriore, devo, se pur brevemente, considerare la natura del rapporto messo in essere con la lettera dell'ex ministro Trabucchi in data 10 gennaio 1962 e con l'adesione delle ditte in data 11 gennaio 1962.

L'articolo 45 della legge n. 907 del 1942 sui monopoli dei tabacchi vieta l'importazione di tabacco oltre il limite di chilogrammi 4, consentito per solo consumo personale in deroga al principio generale. L'Amministrazione dello Stato, però, può acquistare direttamente all'estero il tabacco, e ciò in virtù dell'articolo 10 del regolamento sulla contabilità dello Stato del 1923. A questo proposito, il monopolio dispone addirittura di un apposito ufficio, cui è attribuita competenza specifica per l'acquisto di tabacco all'estero. A parte la considerazione che questo ufficio nel caso di specie non venne utilizzato, poteva l'amministrazione del monopolio acquistare tabacco da ditte italiane o da ditte di origine italiana direttamente all'estero? Certamente lo poteva: ma all'unica, insuperabile condizione che queste ditte italiane esercitassero la loro attività all'estero e specificamente esercitassero l'attività della coltivazione di tabacco estero.

A questo punto, esaminiamo la portata della lettera del ministro Trabucchi in data 10 gennaio 1962. L'Amministrazione, innan-

zitutto, accetta la domanda delle società con la quale si chiede di poter « produrre » all'estero tabacco della varietà Burley. Sembrerebbe doversi trattare di una concessione aggiuntiva alle concessioni in atto in Italia sulla base delle licenze triennali. Ma ciò non è e non può essere: e ciò perché la legge sul monopolio e quella sulla coltivazione del tabacco indigeno consentono, sì, all'Amministrazione di permettere la produzione del tabacco nel territorio nazionale per la consegna al monopolio o per l'esportazione; ma l'Amministrazione, concedendo la licenza di produrre tabacco in un paese non soggetto alla sua giurisdizione territoriale, compie un atto radicalmente viziato, fulminato da inesistenza giuridica e lesivo tra l'altro delle prerogative di sovranità dello Stato estero. L'Amministrazione dello Stato, ai titolari delle ditte italiane che intendono esercitare un'attività all'estero, può concedere solo il passaporto. Sarà l'autorità di quel paese che autorizzerà o meno l'esercizio dell'impresa sul suo territorio.

Quindi, non si tratta di una concessione aggiuntiva alle concessioni in atto, diretta a consentire la produzione di tabacco in territorio estero.

Ma se, onorevoli colleghi, per assurdo anche questo si dovesse ammettere, resterebbero da superare ancora due obiezioni. Prima obiezione: nel primo anno di esercizio furono consegnati dalle ditte al monopolio chilogrammi 1.697.347 di tabacco della varietà Burley messicano del raccolto 1961 (relazione, punto terzo, lettera *g*, pagina 6), del raccolto cioè dell'anno anteriore alla stipulazione dell'accordo 10 gennaio 1962; non si trattava quindi certamente di tabacco prodotto all'estero dalle due ditte italiane.

Si potrebbe sostenere che questo il ministro del tempo non lo sapeva. Ma vi è un altro fatto che il ministro non poteva ignorare. In data 6 agosto 1962 le ditte S.A.I.M. e S.A.I.D. indizzavano al ministro personalmente la seguente lettera: « A sua eccellenza il senatore Giuseppe Trabucchi, ministro delle finanze, Roma. Facciamo riferimento alla gradita sua del 10 gennaio corrente anno, protocollo 227, per farle un'ulteriore preghiera che, a nostro modesto avviso, non lede interessi dell'onorevole monopolio di Stato. Nell'America latina le società istanti hanno potuto ottenere la facoltà di organizzare la produzione del tabacco Burley a cominciare dall'annata 1963 soltanto a seguito di accettazione e ritiro di una quantità di tabacco prodotto all'inizio di quest'anno e che è per una parte Burley, o veramente similare al Burley, e per una parte deriva piuttosto da seme Bright, che del Burley può anche non essere considerato similare ».

Su questa lettera, onorevoli colleghi, il ministro si pronunciò due giorni dopo. Ma di questo parlerò in seguito; mi preme invece sottolineare che il contenuto della lettera è chiaro. Le ditte affermano di aver dovuto acquistare una quantità di tabacco prodotto all'inizio del 1962, in parte Burley e in parte Bright. Il Burley era già venuto in Italia; per il Bright si chiedeva l'autorizzazione a importarlo in Italia.

Sapeva, dunque, o non sapeva l'ex ministro che questi tabacchi Burley e Bright non erano stati prodotti dalle ditte, ma erano stati acquistati all'estero dalle ditte e da queste rivenduti al monopolio italiano?

Credo di avere dimostrato che la convenzione non consisteva e non poteva consistere in una concessione a produrre all'estero, questione sulla quale la nostra Amministrazione non aveva competenza. In effetti che cosa era quell'accordo 10-11 gennaio 1962? Un contratto, un puro e semplice contratto: da una parte l'Amministrazione, dall'altra le ditte. Lo dice la forma e lo dice la sostanza. Al punto 1) dell'accordo si dice: « Il " contratto " relativo avrà la durata di cinque anni ». E nelle premesse si afferma: « ...tenuto conto della opportunità di eseguire una sperimentazione su scala importante della " fornitura "... ». La fornitura è quindi l'oggetto del contratto. Infine, vengono le clausole relative alle modalità del perfezionamento, della differita esecuzione, del pagamento e della consegna (per la quale incidentalmente dirò che la perizia non rappresenta altro se non un momento dell'esecuzione del contratto).

Se, come mi pare chiaro, si tratta di un contratto, allora ne trarrò fra poco le conseguenze valide, non su quanto è definitivamente sepolto nella causa, ma su quanto forma oggetto del nostro esame. Per il momento, rispondendo alla domanda che mi sono posto, inizialmente alla trattazione di questo capitolo, posso osservare che le ditte italiane non esercitavano la coltivazione del tabacco all'estero, ma la esercitavano invece nel territorio nazionale; o quanto meno è certo che all'estero, per loro stessa ammissione, non hanno esercitato la coltivazione del tabacco fino alla annata 1963, avendo invece prima comperato e poi rivenduto al monopolio il tabacco fornito sulla base di questo contratto.

Precisati tali concetti, ritengo di far mia l'elencazione degli addebiti annotati a que-

sto titolo nella relazione. Si contesta all'ex ministro Trabucchi, sotto il capo di imputazione dell'abuso innominato d'ufficio: 1) lo aver fatto contrarre all'amministrazione dei monopoli impegni per mezzo di lettera, anziché con autonomo decreto ministeriale; 2) l'aver limitato la richiesta del prescritto parere del consiglio di amministrazione dei monopoli al solo aspetto tecnico e finanziario, con esclusione di pronuncia in ordine alla legittimità del provvedimento che andava ad emettere; 3) l'aver determinato il prezzo del tabacco con riferimento ai criteri di valutazione della produzione indigena, anziché tener conto dei prezzi del mercato internazionale; 4) l'aver consentito che le ditte consegnassero al monopolio tabacco di tipo Bright, in sostituzione del più pregiato tabacco Burley previsto dal contratto.

Circa il primo rilievo, la relazione giustifica l'operato dell'ex ministro affermando che il principio generale (approvazione per decreto) sancito dall'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità dello Stato, subisce una deroga ad opera dell'articolo 10 della stessa legge nel caso di acquisto di tabacchi esteri.

Ciò è inesatto, perché la deroga non può riferirsi al caso in esame, in quanto riguarda l'ipotesi di acquisto di tabacchi esteri fatto direttamente dall'Amministrazione dello Stato; si riferisce cioè proprio a quello che poteva essere fatto legittimamente, e non a quello che invece illegittimamente è stato fatto.

Nel nostro caso, l'acquisto non è stato fatto direttamente dallo Stato, ma da ditte private, con le quali lo Stato ha stipulato a sua volta un contratto. La Commissione inquirente ha dato l'interpretazione che ho ricordato; ma credo di aver dimostrato poco fa che il monopolio ha acquistato da ditte italiane il tabacco estero e che tali ditte hanno sostanzialmente agito in qualità di intermediarie. Se questo è, l'approvazione del contratto non solo doveva essere effettuata con decreto ministeriale e non con lettera, ma sul progetto di contratto, dico sul progetto, doveva essere sentito il prescritto parere del Consiglio di Stato.

Se il monopolio ha acquistato con contratto dalle ditte italiane, non vi è dubbio che, per l'articolo 19 del regio decreto precitato, il progetto di contratto doveva essere sottoposto al Consiglio di Stato per il parere; doveva essere quindi sottoposto al ministro per l'emanazione del decreto; e – ulteriore garanzia – non sarebbe divenuto operativo per l'Amministrazione dello Stato fin quando non fosse intervenuto il decreto del ministro.

Dal punto di vista materiale mi pare che l'abuso di potere su questo punto sia indiscutibilmente provato.

Circa il secondo rilievo, la relazione solo apparentemente risponde all'addebito mosso all'ex ministro Trabucchi di aver limitato la richiesta del parere al consiglio di amministrazione dei monopoli al solo aspetto tecnico e finanziario, e non a quello sulla legittimità del provvedimento.

Se è esatto che il ministro delle finanze presiede l'amministrazione del monopolio con l'assistenza del consiglio di amministrazione e che il concetto di assistenza comporta l'esplicazione di funzioni consultive, è però certo il fatto che l'ex ministro, nella seduta del 15 dicembre 1961, per bocca del sottosegretario Pecoraro, dichiarò che avocava a sé il giudizio sulla legittimità del provvedimento e che avrebbe preso le sue decisioni in base agli elementi fornitigli dai suoi esperti in materia giuridica. Con questo fatto l'ex ministro ha bloccato la parola del consiglio su un punto su cui, sia pure in via consultiva, la parola doveva essere detta in tutta la sua estensione, senza preclusioni di sorta. E doveva essere detta perché, in deroga al principio generale secondo il quale il Consiglio di Stato è normalmente chiamato a dare il parere ai ministri richiedenti, in questo caso la competenza specifica è devoluta al consiglio di amministrazione dei monopoli.

Ma la parola del consiglio non solo doveva essere detta, ma doveva essere ascoltata, anche se poteva essere disattesa. Come si può disattendere una parola che non si è ascoltata, e non si è ascoltata in tutta la sua estensione? Tale parola doveva essere espressa liberamente, senza vincoli, estesamente e non con le « riserve manifestate da alcuni consiglieri », come dice la relazione.

E poi, onorevoli colleghi, che cosa vuol dire che il ministro « avrebbe preso le sue decisioni in base agli elementi che gli sarebbero stati forniti al riguardo dai suoi esperti »? Il consiglio di amministrazione non è forse – come ho già rilevato – il primo esperto che per legge deve essere ascoltato in questa materia?

Questo fatto è determinante anche per un giudizio sulla consapevolezza di perseguire un fine illecito, quando si tenga conto che in precedenza – e cioè il 7 novembre 1961 – l'ex ministro era stato edotto esplicitamente dal direttore generale dei monopoli con un appunto scritto, secondo cui, allo stato della

legislazione vigente sui monopoli, le istanze delle società non potevano essere accolte.

Stamane, prima della sospensione della seduta, ho avuto occasione di ascoltare il discorso del senatore Bosco, che su questo punto ha espresso un'opinione che desidero controbattere, perché non può essere condivisa. Il senatore Bosco ha detto che l'appunto del direttore generale Cova del 7 novembre 1961 non è un parere, ma una apodittica affermazione; e che lo stesso Consiglio di Stato lo definisce un breve appunto, in base al quale il ministro non ha potuto avere un elemento indispensabile di giudizio.

Io, per la verità, anche per mia conformazione mentale, preferisco sempre rapporti brevi a rapporti lunghi; rapporti chiari, sintetici, precisi. E quando in quell'appunto il dottor Cova afferma che allo stato attuale della legislazione sui monopoli non è possibile accogliere le domande delle due società, mi pare che con ciò sia stato sufficientemente chiaro.

Ma, onorevoli colleghi, il senatore Bosco è stato anche ministro; ed io credo che a disposizione di ogni ministro vi sia almeno un bottone per chiamare il suo direttore generale, vi sia per lo meno la possibilità di consultarlo quando e come vuole. Perché l'ex ministro senatore Trabucchi non ha scritto al dottor Cova, perché non gli ha telefonato, perché non l'ha chiamato nel suo gabinetto, perché non gli ha fatto chiedere maggiori delucidazioni, se quella dell'appunto in data 7 novembre 1961 era ritenuta una apodittica affermazione?

Credo che anche su questo punto la prova dell'abuso di potere, per non aver chiesto il parere di legittimità al consiglio di amministrazione, per non aver consentito che fosse esattamente ed estesamente espresso, sia raggiunta.

Ma non basta. Per l'articolo 13 del regio decreto 30 ottobre 1933 l'Avvocatura dello Stato è tenuta a rendere le consultazioni richieste dalle amministrazioni; e per l'articolo 14 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato è tenuto a dare parere sugli affari di ogni natura per i quali sia consultato dai ministri. Possibile che l'ex ministro non lo sapesse e che come lui non lo sapesse il suo capo di gabinetto, consigliere di Stato, al quale certamente si rivolse, per sua stessa ammissione?

La mancata richiesta di questi pareri, dopo la dichiarazione resa attraverso il sottosegretario Pecoraro, conferma una determinazione maturata; e prova non solo la violazione di norme precise, ma convince del deliberato proposito di violare quelle norme.

Circa il terzo addebito, la relazione rimanda alle considerazioni svolte nell'esaminare i reati di peculato e di interesse privato in atti di ufficio; e aggiunge che, se dal comportamento dell'ex ministro le ditte hanno ritratto un vantaggio economico, ciò non significa che l'obiettivo del ministro fosse questo.

Intanto dovrei dire, anche perché è scritto, che la polizia tributaria parla di un miliardo e 300 milioni di utile. Io sto agli atti della causa: soprattutto quando si sostiene una accusa bisogna stare agli atti della causa. Secondo il collega Dell'Andro, questo miliardo e 300 milioni può essere il frutto di frodi aggiunte speculativamente dalle ditte in altro modo, durante l'esecuzione del contratto; e lo stesso Dell'Andro ha affermato che dalle risultanze, in effetti, lo Stato avrebbe guadagnato, anziché perso (se non erro avrebbe guadagnato 40 milioni). Il senatore Terracini ieri sera ha ad un certo momento diviso per due il miliardo e 300 milioni; poi l'ha diviso ancora per due; poi l'ha moltiplicato per cinque, in rapporto agli anni di durata del contratto. Non è su questo punto che mi soffermo, perché gli elementi a disposizione non sono sufficienti; e la stessa Avvocatura dello Stato, con la lettera che accompagna le due strane citazioni delle ditte per la richiesta di risarcimento dei danni, suggerisce al ministro di far rifare le valutazioni, attraverso una commissione di indagine appositamente costituita.

Ma il problema non è solo qui. Un vantaggio per le ditte sta proprio nell'accettazione delle loro domande. Un vantaggio sta nella trattativa privata, quando di norma i contratti della pubblica amministrazione devono effettuarsi per pubblico incanto. Un vantaggio sta nella certezza dell'operazione senza rischio. Un vantaggio sta nell'impegno dell'acquisto di tutta la merce, nella sicurezza cioè di poter vendere tutta la merce acquisita. Un vantaggio sta nella elusione di tutte le pratiche, i controlli, gli adempimenti cui è tenuto il titolare di licenza per la coltivazione indigena del tabacco, dettati dai minuziosi articoli e dalle innumerevoli successive modificazioni del regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, sulla coltivazione del tabacco.

Circa il quarto addebito, la responsabilità è grave e, a mio avviso, è piena. Dice la relazione a pagina 12, con riferimento alla lettera del senatore Trabucchi alla direzione generale dei monopoli in data 8 agosto 1962, che il ministro « manifestò soltanto un avvi-

so, sulla base di una delibazione certamente sommaria », per consentire la consegna per il 1962, anziché del più pregiato tabacco tipo Burley, come era stato convenuto, di tabacco tipo Bright, senza per altro precludere le discrezionali determinazioni degli appositi organi dei monopoli sull'accoglimento della domanda.

Bisogna anzitutto sottolineare, onorevoli colleghi, che chi esprimeva quell'avviso non era un impiegato di quart'ordine: era il ministro delle finanze. E bisogna considerare, per la precisione, che il testo esatto della missiva – come dice la stessa relazione in altra parte – esprimeva « l'avviso » che si potesse accogliere la richiesta di cui trasmetteva copia, « purché il tabacco di provenienza di seme Bright o similare, da accettarsi solo per la campagna in corso, (fosse) riconosciuto utilizzabile dal monopolio ».

A parte la considerazione non indifferente che la variazione di un contratto doveva sottostare alle stesse norme regolamentari stabilite per stipularlo (parere, decreto, ecc.) – salvo che si voglia legittimare un comportamento successivo sulla base di un precedente illegittimo – a parte ciò, che di per se stesso realizza un altro abuso di potere, non posso non rilevare che « l'avviso » era condizionato al solo riconoscimento della utilizzabilità del tabacco, e non anche al suo costo e alla sua qualità: costo e qualità che erano, come è stato accertato, inferiori a quelli del tabacco in precedenza contrattato.

Se l'espressione « utilizzabilità » deve essere interpretata secondo la lingua italiana – e non secondo il gergo di Verona – consentitemi di dire che le spiegazioni dell'ex ministro rese alla Commissione inquirente non convincono: non convincono me, non convincono la polizia tributaria, non convincono il monopolio. Né possono convincere, alla luce di un'altra circostanza che era conosciuta dal senatore Trabucchi. Si evince infatti dalla relazione (a pagina 10) come l'ex ministro Trabucchi avesse avuto in data 27 novembre 1961 un appunto dal direttore generale con il quale si segnalava, sotto il profilo economico, che l'unica possibilità di realizzare una operazione nel senso prospettato dalle ditte richiedenti vi sarebbe stata per il tabacco Burley, e non per qualsiasi altro tabacco di diversa specie. Questa condizione, tra l'altro, era stata recepita nella convenzione 10-11 gennaio 1962; ed è poi stata, a mio parere, violata apertamente a seguito dell'« avviso-autorizzazione » dell'ex ministro Trabucchi.

Ma gli abusi non si sono conclusi qui.

Con altre due lettere, una del 17 ottobre 1962 e una dell'11 aprile 1963, l'ex ministro Trabucchi ha nuovamente agevolato le società modificando, sempre senza i controlli e le garanzie istituzionali – e quindi commettendo altri abusi di potere – la convenzione 10-11 gennaio 1962. Con la prima lettera ha consentito la consegna di un maggior quantitativo di tabacco di quello stabilito; e con la seconda lettera ha addirittura consentito alle ditte, senza alcuna contropartita per lo Stato, di consegnare il tabacco nell'anno in cui ne avessero avuto maggiore disponibilità. Ditemi voi, onorevoli colleghi, quali cittadini hanno mai potuto conseguire tanta comprensione e disinvolta generosità da parte dell'Amministrazione del nostro Stato!

Il dolo, onorevoli colleghi? Quello generico è insito nella consapevolezza di compiere atti non dovuti, violando, con l'aggravante della continuazione, regolamenti e leggi dello Stato.

Del dolo specifico ritengo che la prova vi sia, e che essa sia più che sufficiente. Certo, con l'ausilio della dottrina e della giurisprudenza tedesca, onorevole Dell'Andro, e anche, più semplicemente, con l'ausilio della dottrina e della giurisprudenza italiana credo sia esatto affermare che non si può rinviare l'esame e l'indagine sul dolo al dibattimento, ma che un esame di quel genere lo dobbiamo fare anche in questa sede. E credo sia anche ulteriormente esatto che l'intenzione in questo particolare reato non è una aggiunta all'elemento materiale, non lo segue, cioè, ma ne costituisce, se non proprio un *prius*, una condizione che è premessa caratterizzante del delitto.

Onorevoli colleghi, non è con il sospetto fondato sui rapporti intercorrenti o non intercorrenti fra l'ex ministro ed il titolare delle ditte (la cui conoscenza l'ex ministro contesta), come non è neanche con la circostanza – per lo meno strana – del rinvenimento di un appunto difensivo dell'ex ministro negli incarti delle ditte, sequestrato in circostanze altrettanto strane, che si raggiunge la prova del dolo di scopo; ma dalla concatenazione di una serie di elementi che non possono lasciare dubbi.

E non considero neppure l'altra circostanza, a mio avviso grave, per lo meno imprudente se non impudente, tale che si potrebbe considerare una confessione stragiudiziale, dell'avere l'ex ministro recentemente dichiarato – a quanto sembra – di non essere andato contro la legge, ma al di là della legge. Che

cosa vuol dire? Vuol dire la consapevolezza di aver violato la legge.

Ecco la concatenazione degli elementi di accusa a prova del dolo specifico sinteticamente elencati. L'ex ministro agì contro il parere espresso dal direttore generale, non tenne conto di detto parere e si impose sostanzialmente al consiglio di amministrazione; fece trattare dal consiglio di amministrazione la questione, che pure era eccezionale, sollecitamente, tra le « varie e eventuali ».

Sul punto della eccezionalità, permettetemi una chiarificazione. Nella relazione e nelle difese dell'ex ministro ad un certo momento si minimizza; si dice che, compiuti determinati atti, l'allora ministro si disinteressò del seguito, lasciando fare alla burocrazia. A parte che risulta invece, a mio avviso, un interessamento costante; a parte ciò, come si concilia questo assunto con il fatto che in altra parte della relazione, come nelle difese, viene sostenuto che la situazione era drammatica, che il 70 per cento del raccolto era distrutto, che si stava facendo una sperimentazione in grande stile del nuovo tipo di fornitura, che quanto era avvenuto rappresentava un flagello che stava addirittura superando i confini dell'Italia per raggiungere l'Europa? Era allora un affare importante, che doveva essere seguìto sempre e dovunque; o non era un affare importante?

Conoscendo l'opposizione del direttore generale, onorevoli colleghi, l'ex ministro diede istruzioni al suo sottosegretario perché comunicasse al consiglio di amministrazione l'avocazione a sé della decisione sulla legittimità del provvedimento, cosa che puntualmente avvenne, non appena perplessità e riserve furono sollevate; fece dichiarare che avrebbe sentito il parere di esperti in materia giuridica, ed invece non chiese questi pareri, non solo al consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, ma neppure agli organi istituzionali a ciò preposti.

A conoscenza dell'irregolarità di quanto si stava per fare, accettò di far figurare che il tabacco da importare sarebbe stato prodotto all'estero dalle due società, mentre invece tale tabacco sarebbe stato acquistato sul mercato estero e rivenduto al monopolio, e tutto ciò in sostituzione dell'azienda di Stato, sola autorizzata per legge ad una operazione del genere.

In relazione a quanto sopra, dimenticò la esistenza di un ufficio speciale presso il monopolio, al quale è attribuita la competenza dell'acquisto di tabacchi esteri per conto dello Stato; consentì, anzi volle la trattativa privata anziché l'incanto pubblico; non rese nota la facoltà concessa alle ditte S.A.I.M. e S.A.I.D. a tutte le altre ditte, anzi consentì l'inserimento di una clausola di avvertimento al pubblico in una convenzione privata, per altro limitandone l'esercizio a pochi mesi e, come si è detto, evitando ogni forma di pubblicità. Con il che appare perfino chiara la predisposizione di un alibi psicologico.

Infine, notisi !, l'affare si concluse in meno di tre mesi: richiesta delle ditte, 16 ottobre 1961; parere negativo del direttore generale, 7 novembre 1961; comunicazione (che viene spesso dimenticata) del ministro al dottor Cova che, secondo il parere dei propri esperti, le domande sono accoglibili, 17 novembre 1961 (alla sua missiva il ministro accompagnò anche una bozza di contratto che sarà quella, poi, sulla quale l'amministrazione dovrà pronunciarsi); consiglio d'amministrazione, che deliberò fra le « varie ed eventuali », 5 dicembre 1961; contratto definitivo, 10-11 gennaio 1962. Ripeto, meno di tre mesi.

La questione fu esaminata e decisa velocemente; mentre non v'era alcuna fretta, onorevoli colleghi, e non solo perché i tecnici fin d'allora avevano osservato che nonostante la peronospora tabacina la produzione di tabacco in Italia non era compromessa, ma perché nei magazzini dello Stato vi erano riserve per due anni.

Vi era poi un'altra ragione per non aver fretta, una ragione che non possiamo non tener presente: vi era cioè la possibilità – legittima – da parte dello Stato di acquistare tabacco direttamente all'estero, proprio come è stato fatto (se non erro) in quel periodo, o poco prima, o poco dopo.

Ma vi era un'altra ragione ancora. In quel periodo a tutte le ditte italiane – e in particolare a quelle interessate al presente caso – non doveva essere consentito di effettuare esportazioni di tabacco, che invece furono permesse ed effettuate. Secondo i dati dell'« Istat », nel 1961 sono stati esportati 16 milioni di chilogrammi di tabacco; nel 1962, 19 milioni; nel 1963, 11 milioni.

Mi permetto su questo punto di fermare un momento l'attenzione mia e vostra. Il collega onorevole Dell'Andro riconosce la gravità di questo fatto. Egli, dopo aver esaminato attentamente la legge sulla coltivazione del tabacco, ci dice esattamente che i produttori sono obbligati a produrre il tabacco in Italia per fornirlo al monopolio; e che possono poi essere autorizzati ad esportarlo all'estero, qualora la perizia per l'acquisto del tabacco da parte dello Stato non sia da loro accettata. In questo caso il privato produttore ha diritto di

ottenere il nulla osta per l'esportazione. Io avrei qualche dubbio sul diritto assoluto di ottenere un nulla osta; ma questo non è il punto della questione. Una cosa è certa: che in questo tipo di rapporto fra produttore e Stato vi sono alcuni affidamenti reciproci; vi è l'affidamento del produttore nei confronti dello Stato, perché questo è impegnato ad acquistare il suo tabacco; vi è l'affidamento dello Stato nei confronti del produttore, in quanto il produttore gli deve offrire il tabacco prodotto; e vi è un ulteriore affidamento circa la possibilità di esportarlo, qualora il produttore rifiuti il prezzo di perizia.

Ma si può sapere, senza un'istruttoria supplementare, quante volte le perizie sono state rifiutate dalle ditte, quante volte ciò è avvenuto in questo periodo, quante volte si è deliberato il nulla osta per l'esportazione? E soprattutto, onorevoli colleghi: perché per lo meno in sede di questa convenzione non si è posta la condizione alle due ditte istanti che potessero, sì, per sopperire alla esigenza di evitare quella pretesa tremenda avventura, acquistare tabacco all'estero, ma purché nel contempo non esportassero tabacco all'estero?

Ma vi è di più. La licenza è triennale. Il monopolio ha in mano le redini di una retta direzione di quel settore, in ordine ai rapporti che devono intercorrere fra produttore e azienda di Stato. È evidente che senza eccezionali pressioni il produttore si trova sempre, di fronte al monopolio, in condizione tale da essere per lo meno guidato e indirizzato. Sempreché, naturalmente, lo Stato voglia fare l'interesse dello Stato!

Ebbene, la fretta in questo momento aveva raggiunto il vertiginoso. Il 10 gennaio 1962 il ministro autorizzava l'operazione, con lettera diretta alla direzione generale del monopolio e, per conoscenza, alle società interessate, con indirizzo a Pontecagnano, se non sbaglio in provincia di Salerno. Il giorno dopo, cioè l'11 gennaio, le società S.A.I.M e S.A.I.D., riportando integralmente la nota del ministro delle finanze del giorno precedente, ne accettavano il contenuto mediante lettere... che vennero registrate otto mesi dopo. Chiedo scusa: ma devo pensare che al Ministero vi fossero uffici speciali per comunicazioni particolari a domicilio!

Ma in fatto di celerità vi è un caso ancor più clamoroso. Con lettera del 6 agosto 1962 le due società S.A.I.M. e S.A.I.D. chiedono al ministro che eccezionalmente (una eccezione alla eccezione!) per il 1962 venga concessa la autorizzazione a fornire tabacco Bright in sostituzione del tabacco Burley. La questione era di rilievo, e ne ho già parlato a lungo. Era di rilievo, perché vi era un parere contrario del direttore generale proprio relativo al costo del tabacco delle due diverse specie; e perché si trattava di una modifica importante della pretesa convenzione, che avrebbe dovuto sottostare a pareri, adempimenti e controlli.

Ebbene, soltanto due giorni dopo la data d'invio della richiesta l'ex ministro Trabucchi in persona consentì l'operazione con il famoso «avviso-autorizzazione» dell'8 agosto 1962.

Ma non basta. Tutte le lettere dell'ex ministro Trabucchi, fino a questo punto, sono precedute da lettere delle società. Le società chiedono, e l'ex ministro dispone. Le ultime due lettere, che pure sono scritte per agevolare le società, non sono invece precedute da analoghe richieste scritte. Certo, io credo che le richieste vi saranno state, orali, magari telefoniche!

Ma quando mai ciò è avvenuto nell'Amministrazione dello Stato, dove la domanda è seguita da numerazione, da protocollo, da visti e controvisti; e la risposta, quando arriva, è preceduta dagli stessi crismi e formalità?

In poche parole, è ammissibile, se non per il fine messo in evidenza, che il ministro delle finanze avesse attivamente a dedicare parte preziosa del suo tempo per questioni come queste, né urgenti né drammatiche, quando aveva il compito di guidare un settore delicato come quello della politica finanziaria del paese?

Io ho fatto il mio dovere; senza entusiasmo e senza debolezza. Ho fatto il mio dovere senza aggettivi.

È certamente più consono al mio temperamento difendere che non accusare; ma anche di fronte al collega, il sentimento deve lasciar posto alla ragione, quando, come in questo caso, dinanzi al paese e alle nostre coscienze siamo chiamati a riaffermare il principio che la legge è uguale per tutti. (*Vivi applausi a sinistra e all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perna. Ne ha facoltà.

PERNA. Signor Presidente, onorevoli deputati, colleghi senatori, contro l'ordine del giorno sottoscritto dalla maggioranza dei componenti delle Camere, che richiede la messa in stato di accusa del senatore Trabucchi per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale, aveva parlato ieri il relatore della maggioranza della Commissione inquirente, onorevole Dell'Andro, impostando quella che, nei fatti, è stata una difesa da lui personalmente

elaborata secondo criteri che noi riteniamo inaccettabili. Credevamo, forse per ingenuità, che, dopo i primi interventi di ieri sera nella discussione generale, altri oratori appartenenti ai gruppi che non hanno sottoscritto l'ordine del giorno, e particolarmente al gruppo di maggioranza relativa, avrebbero tenuto conto degli argomenti politici e della esposizione dei fatti che riguardano i problemi che devono essere qui esaminati; ma purtroppo questa mattina un esponente autorevole del partito di maggioranza, il senatore Bosco, è ritornato, sia pure con varianti e aggiunte, sulla stessa linea difensiva svolta ieri dal relatore: una linea che, prima di essere esaminata nel suo contenuto specifico, appare inattendibile, assurda, politicamente inaccettabile dal punto di vista della sua ispirazione e della sua concezione generale.

È infatti evidente, onorevoli colleghi, lo sforzo sia dell'onorevole Dell'Andro sia del senatore Bosco di restringere la nostra discussione e l'indagine del Parlamento agli aspetti più strettamente penali, considerati a sé; ignorando, anzi deliberatamente scartando, il più ampio quadro costituzionale, politico, amministrativo nel quale i fatti che stiamo esaminando assumono invece il loro vero e completo rilievo. Una simile impostazione va respinta, perché non giova alla chiarezza di questo dibattito e perché tende ad attenuare l'altissimo valore della scelta cui è chiamato il Parlamento della Repubblica italiana.

Noi ci stiamo infatti occupando di una possibile messa in stato di accusa di un ex ministro per fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni; fatti nei quali il senatore Trabucchi ha fatto pesare reiteratamente e fino all'estremo tutta la sua autorità di ministro. Ci occupiamo, appunto, di reati ministeriali. Ed è giusto ricordare (come ha fatto per primo ieri sera l'onorevole Bozzi) che tali reati, mentre traggono la loro specifica definizione dalle norme del codice penale sui delitti contro la pubblica amministrazione, assumono però una ulteriore qualificazione; anche giuridica, per essere connessi all'esercizio dei massimi poteri di governo: i poteri che appartengono alla autorità politica.

In ciò è quindi il fondamento oggettivamente politico del reato, la sua vera causa, di cui ieri parlava l'onorevole Bozzi; ed è indubbio che se questa seconda impostazione, e non quella del senatore Bosco, è la vera, assai diverse devono esserne le conseguenze: e, prima di tutte, quella di affermare che noi dobbiamo stabilire in quale senso, a quali fini istituzionali siamo chiamati a deliberare sulla proposta di messa in stato di accusa del senatore Trabucchi.

È perfettamente vero che qui si fa giustizia, o, meglio, si stimola il meccanismo della giustizia allo scopo di garantire al paese l'osservanza delle leggi penali da parte dei ministri. Ma non si tratta solo di questo. Si tratta anche, per una connessione che è evidente ed intima, di una decisione cui è chiamato il Parlamento, per mantenere vitale, o per ripristinare, quel rapporto di fiducia che è necessario, anzi indispensabile, in un regime democratico, tra le istituzioni e i cittadini. Per queste ragioni la messa in stato di accusa o il rifiuto di essa deve avvenire pubblicamente qui, con individuale assunzione di responsabilità davanti alla nazione, di cui siamo i rappresentanti e alla quale dobbiamo rendere conto del nostro comune operato.

Tanto più è necessario ribadire questi principî, in quanto, checché ne pensi il senatore Bosco, la stessa Corte costituzionale nei giudizi di accusa svolge, in sostanza, un ruolo politicamente rilevante. E ciò per il modo in cui essa è composta, con la partecipazione di giudici non appartenenti permanentemente alla Corte; per la qualità delle persone che compaiono dinanzi alla Corte stessa, persone tutte componenti gli organi costituzionali o da essi designate per sostenere l'accusa; e infine anche perché (argomento questo che non mi pare sia stato ancora svolto) il giudizio si esaurisce, contrariamente ad ogni comune regola, in un unico grado, essendo evidente che il paese attende, quando si svolge un giudizio di accusa, una decisione pronta e definitiva, sulla quale si debba formare in modo immediato una assoluta e non revocabile certezza.

Siamo perciò d'accordo, da questo punto di vista, con una parte delle premesse dell'intervento svolto ieri dall'onorevole Bozzi. Vogliamo soltanto aggiungere qualche cosa alle sue considerazioni. Se si può in ipotesi (ipotesi che l'onorevole Bozzi ha fatto) essere convinti, in qualche caso, della colpevolezza di un ministro o di un Presidente del Consiglio o di un Presidente della Repubblica, e tuttavia non metterli in stato di accusa perché in quel determinato momento può prevalere una superiore ragione di Stato, bisogna tuttavia essere consapevoli (questo l'onorevole Bozzi non l'ha detto) che quando si arrivasse a tali estremi frangenti si verrebbe anche ad assumere di fronte al paese palesi ed irrevocabili responsabilità. Oggi, invece, in un momento in cui nessuna ragione di Stato ci preme, quando i fatti di-

nanzi a noi sono chiari ed evidenti (e ieri tanto lucidamente, nella loro sostanza, sono stati esposti dal collega senatore Terracini), oggi dobbiamo accingerci al dovere cui siamo chiamati sentendo l'importanza del compito che abbiamo dinanzi al paese; che abbiamo tutti, indivisibilmente, nella stessa misura.

Vorremmo aggiungere a questa constatazione di ordine generale che la messa in stato di accusa, nel Parlamento della Repubblica italiana, nell'anno 1965, non è funzione che corrisponda alle prerogative di un Parlamento ottocentesco, di un corpo di notabili separato dalle istanze e dai fermenti della società civile. No: deliberare contro o a favore della messa in stato di accusa è oggi funzione di un Parlamento democratico. E se è vero che noi siamo qui come parlamentari, dobbiamo pur ricordare che la Costituzione e in parte anche la legge ordinaria contengono norme e principî secondo i quali istituti analoghi a quello del quale stiamo discutendo appartengono ad altri cittadini; per esempio, ai cittadini in quanto elettori o ai cittadini in quanto contribuenti.

Purtroppo, questi principî democratici contenuti nella Costituzione soltanto in piccolissima parte sono stati attuati; e solo in piccola parte sono stati attuati altri principî, come quelli della partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia e della nomina di giudici elettivi; mentre non sono stati affatto attuati altri principî, che pure sono impliciti nella Costituzione, come quello della generalizzazione del sistema accusatorio e della eliminazione del sistema inquisitorio.

Non è certo questo il momento di andare a ricercare perché e a causa di chi la Costituzione sia stata finora tanto gravemente vulnerata anche in questo campo. Un fatto è però certo. Da come adesso faremo uso del potere che dobbiamo esercitare dipende anche se quei principî potranno avere più ampia attuazione; e quindi da questo nostro modo di comportarci dipenderà se si potrà cominciare a rompere il pericoloso diaframma che molti avvertono tra la società politica e la società civile, fra il cosiddetto paese legale ed il paese reale.

Da questa premessa, signor Presidente, discende la valutazione dei fatti che stiamo discutendo. Credo che non sia necessario esporli nelle loro particolarità. È già stato fatto, come ho ricordato, con una argomentazione serrata, efficace e incontestabile da parte del senatore Terracini. Dirò soltanto che la Commissione inquirente, all'inizio, ritenne di non poter archiviare le indagini sui quattro possibili capi d'imputazione (contrabbando, peculato, interesse privato in atti d'ufficio, abuso di potere). Perché ciò non fece è evidente: perché subito fu chiara l'intima connessione tra i fatti riscontrati, non discussi, e l'attività che il ministro, come tale, aveva apertamente svolto in prima persona, opponendosi spesso e sovrapponendosi all'autorità, alla competenza, alla funzione di altri organi e strumenti dell'azione amministrativa. Alla fine però si è arrivati ad una deliberazione della maggioranza della Commissione (che si è espressa in votazioni gradatamente diminuenti), con la quale si è deciso il non luogo a procedere per tutti e quattro i reati.

Abbiamo ascoltato ieri la lunga, ma non convincente relazione orale dell'onorevole Dell'Andro, così come avevamo letto la meno lunga ma egualmente poco convincente sua relazione scritta. In sostanza – per farla breve – tutto ciò che ivi si dice a proposito di quei possibili capi d'imputazione si riduce a un solo concetto: per quei fatti, comunque li si riguardi dal punto di vista della loro qualificazione penale, l'ex ministro Trabucchi, avendo risposto all'interrogatorio della Commissione inquirente e avendo il dichiarato di avere agito per il pubblico bene, avrebbe trovato una dirimente essenziale di ogni sua responsabilità penale in tale nobile movente.

Mi si permetta di osservare che questo strano metodo di considerare le prove e gli indizi è stato spinto, da parte della maggioranza della Commissione inquirente, fino a conclusioni veramente aberranti. Le dichiarazioni dell'ex ministro hanno travolto, nel voto della Commissione, tutte le prove e gli indizi che erano stati raccolti. Si è arrivati a fare giustizia, senza nemmeno nominarle, delle dichiarazioni giurate. Si è arrivati addirittura ad ignorare il valore di prova, giuridicamente precisato nell'articolo 158 del codice di procedura penale, dei processi verbali di polizia giudiziaria, i quali sono stati definiti con una notevole disinvoltura, ieri sera, dall'onorevole Dell'Andro, come « ipotesi », al confronto delle dichiarazioni rese nell'interrogatorio dal senatore Trabucchi; e questa mattina, dal senatore Bosco, come « elementi di valutazione », sempre in confronto con le stesse dichiarazioni.

Il bene pubblico! Certo, l'espressione è solenne e suggestiva. Ma di fronte ai fatti che conosciamo e che nessuno contesta nella loro materialità – come nessuno ne contesta, almeno in parte, la pertinenza alla volontà e all'iniziativa del ministro – dinanzi a quei fatti

una simile affermazione sembra suonare addirittura assurda e ridicola.

Tuttavia, ci rendiamo conto che non si fa solo questo grossolano tentativo da parte di coloro i quali cercano di difendere a tutti i costi, per ragioni che non possiamo approfondire, ma che sono evidenti a tutto il paese, la posizione di un uomo che ha commesso un numero esorbitante di illegalità e di abusi di potere. Ed invero si vuole dare consistenza alla affermazione che il senatore Trabucchi agì per il bene pubblico facendo leva sul contrasto determinatosi fra l'ex ministro e il direttore generale dei monopoli ed ingrandendone enormemente – e senza prove – il significato.

A pagina 11 della relazione scritta dell'onorevole Dell'Andro, tra l'altro, si lascia intendere che la discussione tra il senatore Trabucchi e il dottor Cova non verteva soltanto sulle conseguenze della infestione di peronospora verificatasi in Italia nel 1961. È vero che il relatore non afferma fino in fondo le cose che lascia intendere: le suggerisce. Ma, come lui, altri in questi giorni, che ancora non hanno parlato qui, lasciano intendere che si trattava di ben altro che della diversa valutazione di quei danni; si vuol far credere che esistesse addirittura un modo radicalmente diverso di concepire l'indirizzo, l'organizzazione, le finalità dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

È vero tutto questo? Vedremo tra poco se è vero o no. Intanto, rileviamo che questi più abili difensori dell'ex ministro Trabucchi espongono tesi che sono veramente suggestive alla prima osservazione. Si dice, infatti, che il senatore Trabucchi era favorevole all'incremento delle importazioni, in ragione del fatto che i prezzi del mercato internazionale erano in media assai più bassi dei prezzi politici imposti dall'adozione del sistema vigente in Italia. Si dice che il senatore Trabucchi riteneva troppo macchinoso l'assetto interno dell'amministrazione dei monopoli, che riscontrava in esso un'eccessiva moltiplicazione di uffici centrali e periferici, che la sua azione ed iniziativa erano frenate dalla dispersione delle relative competenze. Si fa in particolare rilevare che il senatore Trabucchi, quando era ministro delle finanze, vedeva malvolentieri il sistema delle concessioni speciali, divenute ormai, per inveterata ed ingiustificata consuetudine di rinnovo, vere e proprie baronie, alimentate dal sicuro incasso dei forti anticipi forniti dallo Stato. E si cerca di fare intendere o di suggerire che tutto era vecchio, antiquato, assurdo e che il senatore Trabucchi pensava anche, nel suo intimo, di rivedere lo stesso regime delle rivendite, fonte inesauribile di vertenze per l'Amministrazione dei monopoli e per il Ministero delle finanze.

È vero tutto questo? In realtà, a sostegno di questa tesi, nessuno porta fatti, né dati, né nomi. Eppure alcuni, fra cui lo stesso relatore, si sforzano di dare in proposito dei suggerimenti. Del resto – si fa osservare – che il senatore Trabucchi la pensasse così o che potesse pensare in questo modo dovrebbe a chiunque apparire per lo meno verosimile. Non era, forse, l'anno in cui maturò l'affare con l'onorevole Carmine De Martino, il 1961; ed anzi quello stesso autunno del 1961 in cui si volle fare iniziare il grande mutamento di rotta della politica della democrazia cristiana? Non erano quelli i mesi e i giorni del primo convegno di San Pellegrino, quando la democrazia cristiana, per bocca del professor Saraceno, rettificando il suo precedente atteggiamento, assumeva rispetto ai problemi del capitalismo di Stato, dell'iniziativa pubblica nell'economia, della riforma burocratica, nuove ed interessanti posizioni?

Tutto questo si dice, anzi si sussurra, nell'intento di trovare conforto alla tesi che il senatore Trabucchi fu circondato da una rete di difficoltà, che venne a incontrarsi e scontrarsi contro una serie di interessi precostituti, di posizioni di potere e di prepotere di funzionari e di burocrati; e che nel tentativo di rompere tutto questo, il grande esperimento fatalmente e suo malgrado gli attirò inimicizie e zeli contrari.

Ma le voci, onorevoli colleghi, le illazioni, le suggestioni interessate non possono avere in questa sede alcun diritto di cittadinanza. In realtà, di tutto quanto si accenna non sappiamo assolutamente nulla: nulla ne emerge dai verbali di interrogatorio dello stesso senatore Trabucchi, nulla nemmeno dall'ormai famosa intervista all'*Espresso*. Di tutto ciò che potrebbe servire a nobilitare il movente in base al quale il senatore Trabucchi commise quelle reiterate illegalità, dunque, non risulta niente. Ed invece risulta chiaro, lampante, flagrante che nell'affare con l'onorevole Carmine De Martino il senatore Trabucchi volle e fece esattamente il contrario di quanto gli si vuole ora compiacentemente attribuire.

Torniamo per un momento, per comodità di esposizione, ai dissensi di opinione tra il dottor Cova e il ministro. È indiscutibile che un dissenso del genere vi sia stato; ed è anche evidente, dagli stessi atti raccolti nell'inchiesta, che nel progressivo svolgersi

del rapporto tra l'amministrazione del monopolio e le società S.A.I.M. e S.A.I.D. lo stesso atteggiamento del dottor Cova sia venuto gradatamente mutando.

Infatti in un primo momento, come sappiamo, il dottor Cova avversò la convenzione che il ministro si assunse la responsabilità di firmare egli stesso. In un secondo momento, il dottor Cova cercò di agire per impedire che l'attuazione di quel contratto fosse portata alle estreme conseguenze, non rifuggendo dal fare in qualche modo azione ostruzionistica. Comunque, fece ciò in maniera da mettersi in una posizione tale, per cui ad ogni nuova ed illegittima richiesta del concessionario non fosse lui, il direttore generale dei monopoli, ma personalmente il ministro a scoprirsi, a volere, a scrivere, a firmare.

Poi quando il senatore Trabucchi uscì dalla scena perché non più confermato ministro delle finanze, dopo le elezioni del 28 aprile 1963, essendo assurto alla responsabilità del dicastero il senatore Martinelli, il dottor Cova tentò in un primo tempo di seguire ancora la stessa tattica e di compromettere anche il nuovo ministro; e si rivolse più di una volta al capo di gabinetto, per ottenere interpretazioni personali del ministro sulle varie clausole del contratto, di volta in volta che la S.A.I.M. e la S.A.I.D. ne chiedevano una applicazione più favorevole.

Ma il ministro Martinelli non cadde nella trappola. Uomo più cauto del suo predecessore, uomo meno audace del suo successore che giustamente revocò quella concessione, il senatore Martinelli se ne lavò le mani come Ponzio Pilato e fece dire dal suo capo di gabinetto, più volte, al dottor Cova, direttore generale dei monopoli, che il ministro non aveva nulla da aggiungere, quanto all'esecuzione di quel contratto, alle direttive scritte e firmate più volte dal senatore Trabucchi.

Infine, quando anche il senatore Martinelli uscì dalla scena e le acque che già cominciavano ad essere turbate diventarono mosse e poi violentemente agitate; quando prima il Consiglio di Stato e poi l'Avvocatura dello Stato, con i loro pareri, ridicolizzarono dal punto di vista giuridico e della opportunità amministrativa tutto ciò che il senatore Trabucchi aveva fatto; quando l'onorevole Tremelloni, nuovo ministro delle finanze – con una decisione di cui siamo lieti di dargli atto, dichiarando che gli siamo grati a nome nostro e a nome dei contribuenti, dei cittadini italiani – ordinò la sospensione dell'esecuzione del contratto; il dottor Cova cambiò ancora una volta atteggiamento. Capì che si potevano preparare per lui giorni assai cattivi; e che tutto ciò che era stato fatto dai ministri o dal ministro che aveva inventato l'affare poteva forse, in sede di consuntivo, essere addossato alla sua responsabilità. Perciò si fece fautore di quelle stime, di quelle considerazioni, di quelle valutazioni con le quali si è cercato (e si cerca ancora) di far credere che l'amministrazione dei monopoli, contrariamente ai processi verbali ed agli accertamenti non impugnati della guardia di finanza, non avrebbe ricavato alcun danno dall'affare con l'onorevole Carmine De Martino.

Certo, tutte queste incongruenze non stanno a denotare nel dottor Cova un'assoluta linearità di condotta. Ma non siamo qui per giudicare lui, né per promuovere nei suoi confronti alcuna accusa. Vogliamo solo dire che queste incongruenze – che possiamo qui valutare soltanto sul piano umano – avevano qualche fondamento, almeno in linea di fatto, e potevano essere ispirate da fondati timori, poiché, nello stesso periodo in cui prima il Consiglio di Stato e poi l'Avvocatura dello Stato emettevano i noti pareri, un'altra autorità assai più pericolosa per i pubblici funzionari, la quarta sezione del tribunale di Roma, emetteva la nota sentenza a carico di Felice Ippolito e di altri imputati: quella sentenza che fece scrivere all'onorevole La Malfa sulla *Voce repubblicana* nel novembre scorso che sarebbe stato assai grave se anche in quella occasione si fosse tentato di « scaricare o consentire di scaricare sugli organi tecnici e burocratici (come già troppe volte si è visto nel passato) responsabilità che spettano in primo luogo alla classe politica ».

Con tutto questo noi non vogliamo affatto esaltare il dottor Cova e contrapporlo al ministro. Interessa però mettere in luce la verità; e la verità è che la contrapposizione fra i due uomini non ebbe il sottofondo che si cerca di narrare. Perché il dottor Cova è ben noto come abile e capace organizzatore della produzione industriale del monopolio, e non come un antiquato *travet;* e perché il contrasto tra i due uomini, stando agli atti su cui deve fermarsi la nostra attenzione (quelli acquisiti dall'inchiesta), pur sfumato di molte reciproche ambiguità e dissimulato da controversie formali, è probabilmente ispirato ad un contrasto di caratteri, ad una volontà di dominio, per cui l'uno era intollerante dell'altro. È perciò impossibile, assurdo, irrilevante pretendere di derivare da quel contrasto qualche cosa che serva a scagionare il

senatore Trabucchi dalle responsabilità riguardanti i fatti che stiamo discutendo.

Signor Presidente, quali sono queste responsabilità? Il senatore Terracini ha già detto tutto quanto era necessario per illuminarne i fondamenti di fatto e per inquadrarne la qualificazione giuridica. Ma poiché si continua a negare, ad insistere per inaccettabili tesi limitative, vorrei riassuntivamente osservare quanto segue.

Innanzi tutto, sotto il profilo politico-costituzionale, è particolarmente grave che il ministro delle finanze del tempo abbia avocato a sé la stipulazione dei due contratti, e quindi abbia avocato a sé le modifiche che a quei contratti vennero apportate, sempre a vantaggio dell'onorevole Carmine De Martino e delle sue società, attraverso iniziative personali. Debbo ricordare che nei pareri 30 giugno 1964 del Consiglio di Stato e 14 agosto 1964 dell'Avvocatura dello Stato fu messo in rilievo che il ministro, con la stipulazione del contratto, aveva non soltanto esautorato gli organi a ciò preposti nell'ambito dell'organizzazione del monopolio, ma aveva altresì precostituito, probabilmente ad arte, una situazione che rendeva incompatibile in lui la possibilità di esercitare quello che pure era suo dovere funzionale: la approvazione con decreto del contratto perfezionato con la controparte. Il risultato di questa arbitraria omissione non è tanto importante dal punto di vista del conflitto delle competenze: è soprattutto importante sotto un altro profilo, che interessa tutti. Perché non avere adottato il decreto ministeriale di approvazione ha significato che non vi è stato riscontro della Corte dei conti; che il Parlamento non ne ha potuto sapere nulla; che lo stesso Consiglio dei ministri non ne ha mai saputo assolutamente niente.

E perché non si doveva saper niente? Perché si doveva impedire al consiglio di amministrazione di esprimere formalmente quel parere che la legge gli assegna, pur sapendo, come tutti sappiamo e come sapeva il senatore Trabucchi, che si trattava di un parere non vincolante? Perché, inviando come *missus dominicus* il senatore Pecoraro – che fu umiliato in una funzione veramente meschina per un parlamentare e per un sottosegretario – si volle impedire che fosse fornito un avviso completo; perché si volle impedire, in sostanza, che, con l'esame della legittimità o meno del provvedimento, il consiglio di amministrazione si esprimesse anche sull'opportunità di quella operazione? Perché il verbale del consiglio di amministrazione, nella parte riguardante le « varie ed eventuali » – come risulta dalle successive dichiarazioni giurate dei suoi componenti, che ieri ha qui ricordato il senatore Terracini – fu redatto in modo non veridico, o quanto meno non completamente esatto?

Perché? La risposta è una sola. Il senatore Trabucchi, il ministro delle finanze Trabucchi era consapevole che la sua azione non sarebbe passata, non sarebbe potuta passare al vaglio del controllo politico ed al vaglio del riscontro contabile.

E veniamo al movente. L'onorevole Dell'Andro ieri – e la questione è stata ripresa da molti – si è soffermato sull'importanza, sulla rilevanza dell'elemento soggettivo per la elevazione dell'accusa. Ma di questo non si discute. Si può dare a questo elemento un peso più o meno grande; ma è evidente che, quando si parla di un tale tipo di reato, l'intento soggettivo in base al quale agisce il pubblico funzionario – e *a fortiori* un ministro – ha una rilevanza immediata.

Il fatto è però un altro. Il relatore non si è accorto – forse lo ha nascosto anche a se stesso – di una clamorosa contraddizione in cui egli è venuto a cadere. Infatti, noi ci domandiamo se sia vero quel che il relatore dice a pagina 11 e che ieri ha ribadito nella relazione orale; se sia vero, cioè, che il senatore Trabucchi voleva rinnovare l'azienda, ne voleva ridurre i costi di produzione, voleva assicurare l'approvvigionamento del tabacco, senza aumentare le spese previste dalle leggi speciali che fu necessario adottare nel 1961 per andare incontro alle conseguenze sociali della peronospora; se sia vero che il senatore Trabucchi pensava di uscire dalla cerchia della frammentazione delle competenze, che voleva rompere la congiura, ben più grave e stringente, delle precostituite situazioni di privilegio dei concessionari speciali; se sia vero che voleva giovarsi dei momenti più favorevoli della libera oscillazione dei prezzi sul mercato internazionale; se sia vero che il ministro delle finanze voleva tutto questo, e se è per arrivare a far questo che è giunto a passare sopra a tutte le leggi che avrebbe dovuto osservare e ai suoi doveri verso altri organi costituzionali, come il Governo e il Parlamento.

Se veramente il senatore Trabucchi voleva queste cose, e tanti abusi ha commesso per realizzarle, ci domandiamo perché abbia fatto quel contratto con quell'uomo, solo con quell'uomo. Non ripeto quello che ha detto ieri il senatore Terracini. Mi limito a rife-

rirmi alla sostanza del suo discorso e alla dimostrazione che ha fornito, per concluderne, senatore Bosco, che in realtà quel contratto era svantaggioso in partenza, e che tutti gli interventi formali, ufficiali, voluti, scritti e sottoscritti dal senatore Trabucchi come ministro delle finanze apportarono un danno notevole al monopolio dei tabacchi.

Andiamo a vedere i vari elementi economici di questa operazione. I prezzi furono fissati in riferimento alle tariffe più alte del mercato interno, quelle del 1961, mentre la previsione di durata del contratto era di cinque anni e in quel periodo poteva verificarsi – come si è verificata – una notevole flessione dei prezzi internazionali. Il vincolo quinquennale rendeva impossibile alla Amministrazione di giuocare su questo contratto, che era l'unico ed era sempre con quell'uomo e con quelle società; rendeva impossibile all'Amministrazione di fare la grande sperimentazione di cui pure parlava il senatore Trabucchi.

Inoltre bisogna tenere presente la lentezza, la cattiva qualità di una parte della fornitura, la scarsa rilevanza quantitativa della merce importata – in tutto 65 mila quintali e anche meno – rispetto alla possibile riduzione delle scorte, nonché il carattere, la natura della persona, purtroppo defunta (ma non possiamo non dirlo egualmente), del *dominus* delle società S.A.I.M. e S.A.I.D. Un personaggio, questo, che era fuori posto nell'Italia del 1961, nell'Italia delle illusioni di quella parte della democrazia cristiana che voleva cambiare politica, perché meglio assai avrebbe figurato in un romanzo di Dreiser sulla Chicago degli inizi del secolo. Un uomo avvezzo a identificare la sua famiglia con se stesso, le sue società con la sua famiglia, lo Stato con le sue società e, infine, se stesso con lo Stato: un uomo per il quale essere parlamentare, o sottosegretario agli affari esteri, o esponente politico del partito di maggioranza, o affarista, era sempre la stessa cosa.

Ecco dunque il movente: favorire quell'uomo, la sua famiglia, le sue società commerciali, le sue iniziative; e a tal fine rendere agevoli, ovattate, rapide, efficienti le sue relazioni con lo Stato. Tutto questo è documentato dal fatto che il ministro, a quanto risulta dagli atti, intervenne di persona e autoritariamente non quattro volte, come si dice ipocritamente nella relazione, ma ben otto volte. E poiché, signor Presidente, si continua a voler ignorare questi interventi del ministro Trabucchi, sono costretto a ricordarli:

1) colloquio con l'onorevole Carmine De Martino, del quale è stato detto molto, avvenuto in epoca imprecisata, all'inizio dell'autunno 1961; colloquio del cui vero significato il senatore Trabucchi ancora una volta ha dato la più lampante prova nella nota intervista all'*Espresso*: « Accettai la sua richiesta perché mi parve ragionevole »;

2) metà ottobre 1961: il ministro Trabucchi riceve dalle mani dell'onorevole Carmine De Martino un primo schema di contratto e lo trasmette immediatamente alla direzione generale;

3) 17 novembre 1961: avendo il dottor Cova, direttore generale del monopolio tabacchi, fatto presente l'illegittimità dell'operazione, il ministro lo convoca nel suo ufficio, gli dichiara che egli è esonerato da ogni indagine di opportunità e di diritto e gli consegna la domanda definitiva, che ha personalmente ricevuto dall'onorevole Carmine De Martino;

4) 15 dicembre 1961: il ministro Trabucchi convoca l'onorevole sottosegretario Pecoraro e gli dice di andare in sua vece a presiedere il consiglio di amministrazione, dandogli istruzione di far discutere nelle « varie » non sul parere (che non si voleva avere), non sulla trattativa privata, che per legge pur doveva essere sottoposta al consiglio stesso, ma sui soli aspetti tecnici e sulle condizioni contrattuali;

5) 10 gennaio 1962: invio della lettera-contratto (già nota evidentemente alle ditte, come ha messo in rilievo l'onorevole Zappa poco fa) alla direzione generale e per conoscenza alle medesime;

6) 8 agosto 1962: il ministro scrive alla direzione generale dei monopoli imponendo, contro le clausole del contratto, l'accettazione del tabacco Bright, cioè di una qualità inferiore al pattuito tabacco Burley. Tutti comprendono che, se non fosse intervenuto il ministro in quel modo, vi sarebbe stato motivo di risoluzione del contratto;

7) 17 ottobre 1962: lettera del ministro alla direzione generale dei monopoli. Qualche giorno prima, dal 10 al 13 ottobre, si era svolto un esame peritale dei campioni di tabacco che la S.A.I.M. e la S.A.I.D. avevano fornito al Monopolio. I funzionari a ciò incaricati avevano riferito che i campioni del tabacco che le ditte intendevano fornire non corrispondevano minimamente alle esigenze del Monopolio né alla qualità richiesta; e che si temeva – come poi in effetti si verificò –

che il tabacco fosse « malato ». Ebbene, dicevo, il 17 ottobre 1962 il ministro Trabucchi ha scritto alla direzione generale del monopolio perché quei campioni venissero considerati come attinenti alla produzione indigena del 1961 (quella produzione per la quale era stata adottata una particolare tariffa e che era stata considerata con un occhio di riguardo in ragione della peronospora) e venissero periziati non sulla base della loro combustibilità e del loro gusto, ma mediante il sistema cosiddetto « a classe unica »;

8) 11 aprile 1963: il ministro scrive alla direzione generale dei monopoli una lettera per facultizzare le ditte alla fornitura compensativa del minore prodotto del 1961, che era stata pattuita all'inizio in un'unica fornitura, ripartendola liberamente nel corso delle cinque campagne previste.

Si tratta di otto interventi che risultano ufficialmente, senza tener conto degli innumerevoli interventi orali, dei colloqui, delle telefonate, delle discussioni che durante un anno e mezzo circa si sono inevitabilmente susseguiti intorno a questo spiacevole affare.

Il senatore Bosco, studioso di diritto ed ottimo avvocato, oltre che sperimentato uomo di governo, ci dice che queste non sono prove. Lo stesso onorevole Dell'Andro afferma che il ministro Trabucchi non si è mai sognato di influire personalmente in tutto il corso della vicenda. Non sono prove? Vorrei domandare a questi valenti cultori del diritto, a questi insigni avvocati, di cui tutti riconoscono la capacità e la perizia, come facciano – essi che sono della materia – a non tener conto, per esempio, del valore del processo verbale del nucleo di polizia tributaria e a considerarlo un semplice « elemento di giudizio », senza rendersi conto che quanto è scritto in quei rapporti non è stato impugnato da alcuno e secondo la legge fa prova fino a querela di falso.

Onorevoli colleghi, qui non si tratta di giudicare il senatore Trabucchi, di condannarlo. Non se ne chiede l'ostracismo. Bisogna invece decidere se vogliamo o no promuovere l'accusa e il relativo deferimento alla Corte costituzionale. Non si richiede, quindi, al Parlamento l'acquisizione di una prova piena; ma soltanto l'acquisizione della convinzione (anche di quella politico-costituzionale) dell'esistenza o meno di sufficienti indizi di colpevolezza. Per conto mio, sono convinto che non soltanto esistano questi indizi, ma che, alla luce di quanto fin qui è risultato, vi sia la prova schiacciante della colpevolezza del senatore Trabucchi. Tale colpevolezza, oltre che da tutto il suo comportamento, risulta *verbis* dal testo della lettera-contratto, da lui redatta e sottoscritta, nelle cui premesse si dice che si vuole fare quel contratto a quei fini per andare incontro alle esigenze dei produttori (cioè soltanto ed unicamente di quel determinato produttore).

Ed allora dobbiamo dire che il vantaggio dell'onorevole Carmine De Martino era il vero e l'unico scopo di tutto l'affare. Che ciò sia avvenuto per un compromesso tra diversi gruppi di potere in lotta, o per altro motivo remoto, non sappiamo e ci interessa fino ad un certo punto; certo è che tale vantaggio fu il motivo concreto, immediato e determinante, e quindi costituisce ad ogni effetto il dolo specifico, che tanto si cerca di contestare.

Prima di terminare, signor Presidente, non posso non affrontare anche la questione degli altri capi di imputazione. Certo, allo stato delle cose, il Parlamento non può capovolgere tutte le conclusioni della Commissione inquirente. Ieri è stata spiegata la stranezza di questa situazione di cui siamo prigionieri, per cui delle norme di legge ordinaria sono venute restringendo ed in sostanza snaturando i poteri che leggi costituzionali e la Costituzione stessa avevano attribuito al Parlamento. Ma anche in questa situazione noi riteniamo che non sia escluso in modo assoluto che la Corte costituzionale possa riesaminare la questione per suo conto.

Ad ogni modo, poiché questo dibattito è stato introdotto in una maniera che ha una sua specifica rilevanza, con il manifestarsi di un acuto dissenso tra la maggioranza del Parlamento e quella della Commissione inquirente, riteniamo che si imponga almeno un giudizio politico su tutta la vicenda. Da questo punto di vista dobbiamo dichiarare che non si può, senza un'eccessiva disinvoltura (e di questo si è macchiata la maggioranza della Commissione inquirente), deliberare il non luogo a procedere neanche per le altre imputazioni. Parliamo sempre di non luogo a procedere, cioè di indizi non sufficienti a ritenere la possibilità di una colpevolezza.

Su questo argomento si è detto molto; ed anche poco fa si è soffermato su di esso l'onorevole Zappa. Vorrei dire in breve poche cose.

Reato di contrabbando di monopolio. Non c'è dubbio che il tabacco fu introdotto in Italia dalle società importatrici, con fatture intestate a due ditte americane, e fu periziato in via definitiva nei magazzini del monopolio,

il quale solo allora entrò in possesso della merce.

L'ipotesi di contrabbando di monopolio, che è integrata dal fatto oggettivo della violazione o della mancata osservanza delle disposizioni della legge 17 luglio 1942, n. 907 (e principalmente del suo articolo 45), non poteva essere esclusa ai fini del promovimento dell'azione penale. E ciò anche perché, come risulta dagli atti raccolti dalla Commissione inquirente, il tabacco fu introdotto con tre licenze di importazione rilasciate alla S.A.I.M. e alla S.A.I.D. dal Ministero del commercio con l'estero rispettivamente il 18 gennaio 1963, il 2 ottobre 1963 ed il 4 febbraio 1964.

La procedura per il rilascio di queste licenze è particolarmente significativa ai fini della qualificazione del fatto e della responsabilità del ministro perché, sempre dalle indagini svolte dalla polizia tributaria, è risultato che la prima licenza, rilasciata quando il senatore Trabucchi era ancora ministro delle finanze, fu concessa dopo lunghe perplessità dagli uffici per il commercio con l'estero. Ed alla fine si decisero a darla unicamente perché si era rilevato che il ministro Trabucchi si era personalmente impegnato nell'affare, sottoscrivendo un contratto che non era di sua competenza.

Secondo punto. reati di peculato e di interesse privato in atti d'ufficio. È chiaro che in tutta la faccenda non c'è stato solo il vantaggio generico, non necessariamente illecito, previsto dall'articolo 323 del codice penale. Vi è stato un vantaggio illecito per l'onorevole Carmine De Martino, per la sua famiglia, per i suoi soci (parlo dei suoi soci di impresa); vi è stato peculato e vi è stato anche interesse privato in atti d'ufficio.

Da che cosa si evince questa convinzione? Da vari dati di fatto, i quali anche risultano con chiarezza negli atti dell'indagine. Innanzitutto dal fatto che la polizia tributaria, nel suo noto rapporto, ha documentato con prove schiaccianti, reperite presso la S.A.I.D. e la S.A.I.M. e non impugnate da alcuno, che il prezzo denunciato alla dogana, quale risultava dalle fatture esibite, era falso; che erano false le fatture stesse e che erano assolutamente inesistenti le ditte *Maryland Burley* e *Tobacco Industries*, sotto il cui nome le fatture in questione erano state emesse. La polizia tributaria ha documentato che l'onorevole Carmine De Martino ed i suoi soci, in questo modo, simularono un costo a loro carico dell'acquisto, del trasporto e del confezionamento della merce assai superiore al vero. E precisamente: un costo di lire 1.732 al quintale per le partite importate nel 1963 e di lire 12.620 al quintale per quelle importate nel 1964; con il risultato di nascondere all'autorità italiana il profitto derivante da queste differenze, profitto che, per questa sola voce, ha raggiunto l'ammontare di 523 milioni.

Il senatore Trabucchi queste cose le sa o non le sa? Noi crediamo che non possa dire di non sapere niente. Egli sa bene, infatti, che la lettera-contratto del 10 gennaio 1962, assistita dall'autorità della sua firma, servì all'onorevole Carmine De Martino per ottenere, a partire dal 15 febbraio 1962, 5 miliardi di lire in prestito dall'Italcasse e dal Banco di Sicilia; egli sa che una prima parte di queste somme venne ottenuta con racconti fantastici forniti dall'onorevole Carmine De Martino a quelle banche, fingendo che già esistesse nel Messico lo stabilimento industriale – che fu realizzato soltanto l'anno seguente – e dichiarando cosa falsa, e cioè che la S.A.I.M. e la S.A.I.D. avessero già il 50 per cento delle azioni dell'impresa *Santa Maria de Mexico*, che figurava, e sempre figurò, come produttrice del tabacco importato.

Il senatore Trabucchi sa perfettamente che i relativi trasferimenti di valuta all'estero hanno dato luogo ad una vistosa fuga di capitali, che egli come ministro avrebbe dovuto cooperare a reprimere; fuga di capitali manovrata sui conti correnti bancari della *Union Trust* intestati negli Stati Uniti d'America alle inesistenti società *Tobacco Industries* e *Maryland Burley*. Dal rapporto della polizia tributaria risulta che fino all'autunno 1964 erano stati così trasferiti gran parte degli ingenti guadagni realizzati dall'onorevole Carmine De Martino, per circa 691 milioni di lire.

Questa mattina abbiamo sentito il senatore Bosco venire a dire che di tali reati debbono rispondere solo i terzi che ne hanno tratto vantaggio: vadano i colpevoli davanti alla giustizia ordinaria, si difendano se possono, ma non tocchino il sacro nome del senatore Trabucchi e l'autorità politica di lui quale ministro delle finanze. Ma è esatto questo ragionamento?

Ammettiamo pure – ciò che non crediamo – che il ministro Trabucchi non fosse a conoscenza fino in fondo di tutte le operazioni che ho menzionato. Ma può il senatore Trabucchi, in coscienza, persistere nel dire che egli era veramente all'oscuro di tutto? Può egli negare anche le cose che di persona ha fatto e quelle che ha firmato?

È vero o non è vero, senatore Trabucchi, che ella impose l'accettazione del tabacco Bright? È vero o no che ella respinse i rilievi dei periti sui campioni esaminati, con la sua nota del 17 ottobre 1962? È vero o no che consentì l'indebita registrazione del contratto a tassa fissa, accettando di scrivere nella lettera-contratto da lei redatta e firmata che la stessa costituiva un'appendice alle concessioni speciali in atto? È vero o no che l'erario ha perso per questa sola voce 85 milioni; ed altri 151 ne ha persi per indebita esenzione dalla imposta generale sull'entrata e dall'imposta di conguaglio? Ella può, senatore Trabucchi, onestamente, sinceramente, davanti al Parlamento di cui è membro ed al cospetto del paese, dichiarare che non sa niente di questo, quando risulta che lo sapeva, che lo voleva, che lo ha fatto fare?

Potrei continuare; ma concludo, perché qui non si fanno requisitorie penali, ma si compie un dovere, che deve essere inteso come più alto di ogni compiacimento ed insuscettibile di compromessi. Siamo a questo posto per dare una prova che tutto il paese attende. La prova che la Repubblica ha, nei suoi istituti, validi mezzi di difesa della democrazia e di sviluppo del suo ordine. A questa Repubblica, alla sua ispirazione, al suo avvenire noi restiamo fedeli. Sta ora ad altri, sta ora allo stesso senatore Trabucchi capire che è necessario accettarne tutte le regole. (*Vivi applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bettiol. Ne ha facoltà.

BETTIOL. Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevoli colleghi, forse contro quello che è o dovrebbe essere lo spirito di un dibattito di questa natura, è ormai da 26 ore – tranne la parentesi notturna – che noi ascoltiamo martellanti discorsi d'accusa, con un solo discorso di difesa; martellanti discorsi di accusa i quali sostanzialmente ripetono tutti le stesse cose. Tra di essi dovrò sottolinearne due. Abbiamo sentito discorsi dell'estrema sinistra, ieri quello del senatore Terracini, oggi quello del senatore Perna. Abbiamo sentito discorsi della sinistra: oggi nel pomeriggio il duro discorso dell'onorevole Zappa. Abbiamo sentito il centro-sinistra dei liberali – quanto a scanni, almeno (*Si ride*) – nel discorso dell'onorevole Bozzi ieri; abbiamo sentito questa mattina il discorso dell'onorevole Sponziello, dell'estrema destra: tutti discorsi accaniti sulle responsabilità penali del senatore Trabucchi nonché contro il sistema e contro il partito cui egli appartiene. Noi potremmo in questo momento, se mi è concesso ricordare un verso di Virgilio, dire a noi stessi: *Claudite jam rivos, pueri: sat prata bibere* »: già i prati hanno bevuto troppo, chiudere i rivoli, onorevoli colleghi. (*Si ride al centro — Commenti all'estrema sinistra*). È una traduzione adeguata all'alto ambiente in cui ora parlo.

Mi trovo poi di fronte al discorso del senatore Bosco; sotto questo profilo dovrei tacere, io per primo, perché questa mattina il mio illustre collega senatore Bosco ha qui pronunciato un serrato, forte, ragionato, chiaro, preciso discorso che, a mio avviso, ha tagliato alla radice ogni speculazione di carattere giuridico prima, di carattere politico poi e di carattere umano, qui intrapresa su questo determinato fatto. Il mio compito sarà quindi facilitato da questa orazione del senatore Bosco, così come sarà facilitato dal fatto che dopo lungo, qualificato, responsabile lavoro, il nostro onorevole Dell'Andro ci ha presentato una relazione che ha infiniti pregi di precisione, di chiarezza, di misura e di senso di responsabilità. Al mio caro amico onorevole Dell'Andro, uomo eminente sotto il profilo dell'attività politica, uomo eminente sotto il profilo delle sue capacità giuridiche, uomo ancora giovane, sicché ben possiamo per lui dire che « in picciol tempo gran dottor si feo » (*Commenti all'estrema sinistra*), devo rendere omaggio per quanto ha fatto e per quanto ha portato qui in quest'aula, perché facilita enormemente il nostro lavoro.

Ora, onorevoli colleghi, i primi interventi, soprattutto i due primi interventi che abbiamo sentito qui nella giornata di ieri, non sono certamente tali da recare conforto a chi cerca di discutere serenamente questo problema, che indubbiamente è un problema angoscioso, perché ci prende tutti, ci prende nel fondo dell'animo oltre che nelle radici della nostra intelligenza, grande o piccola che essa sia, ripeto, non sono tali da recare conforto a chi cerca di discutere questo problema con animo che vuole arrivare all'accertamento effettivo della verità e ad un risultato di giustizia.

Vedete, io sono ormai da vent'anni in quest'aula (scusate se parlo di un ricordo di carattere personale); e mi sia consentito dire che in quest'aula non ho mai polemizzato con i liberali. Questo non perché io sia liberale (*Commenti all'estrema sinistra*); non sono liberale, perché i presupposti filosofici ai quali io aderisco non sono i vostri, colleghi liberali; siamo su posizioni nettamente diverse, distinte: però non ho mai polemiz-

zato con voi. Questa volta devo polemizzare; e direi che è mio dovere dire alcune cose dure nei confronti del discorso che qui ieri ha tenuto l'onorevole Bozzi, perché l'onorevole Bozzi con quella (come dire?) eloquenza aulica degna delle aule molto qualificate dalle quali egli proviene, con quel senso di responsabilità, indubbiamente qualificata, che lo contraddistingue, ci ha detto cose sulle quali però noi dobbiamo mettere tanti puntini.

L'onorevole Bozzi ci ha impartito ieri una lezione in tema di reati ministeriali. Ci ha detto: siamo di fronte ad un delitto ministeriale, *ergo* questo è un delitto politico, perché compiuto da un ministro nell'esercizio delle sue funzioni. L'onorevole Bozzi dice dunque che il reato imputabile al senatore Trabucchi è un delitto politico; e da ciò dovremmo trarre anche certe altre determinate conclusioni.

Ma io voglio dire una cosa: il delitto di cui qui si discute e che viene attribuito provvisoriamente al senatore Trabucchi, senza che questo abbia acquisito ancora – né mai l'acquisirà, io spero – la qualifica di imputato, non è un delitto politico. L'onorevole Bozzi dovrebbe sapere, anzitutto, che la tradizione giuridica liberale non tende già ad allargare il novero dei delitti politici, che sono sempre considerati e visti sotto un profilo politicamente (come. dire?) negativo o antipatico. Il delitto politico è una creazione dei regimi polizieschi, non è una creazione del diritto di una società aperta e democratica.

Se delitti politici sussistono nel nostro ordinamento, essi vanno interpretati a stretto rigore di legge. Nel nostro codice penale c'è l'articolo 8, secondo cui il delitto politico è il delitto il quale oggettivamente offende un interesse politico dello Stato o un diritto politico del cittadino. Poi aggiunge: è anche delitto politico quello comune, se determinato in tutto o in parte da motivi politici.

Ora, questo reato di abuso d'ufficio non lede interessi politici dello Stato. Potrà ledere, compromettere, aggredire interessi amministrativi attinenti al buon andamento dell'amministrazione; potrà ledere interessi di carattere fiscale; potrà ledere interessi di altra natura; ma non potrà ledere interessi di carattere politico, perché quando il codice penale parla di interessi politici fa riferimento indubbiamente a quella determinata e incandescente materia che è rappresentata dall'aggressione alla sostanza stessa della *polis* politicamente e giuridicamente organizzata, ai reati cioè ipotizzati nel titolo I del libro II dello stesso codice.

In secondo luogo, l'onorevole Bozzi ci ha detto ieri che anche questo dibattito è politico, perché il nostro organismo è un organismo politicamente qualificato, anzi ultraqualificato. Che questa nostra Assemblea sia un organismo politico, politicamente ultraqualificato, è fuori discussione, perché noi siamo il Parlamento in seduta comune. Ma il fatto che questo sia il Parlamento in seduta comune non significa che la funzione da noi oggi esercitata (come meglio dirò in seguito, se mi sarà consentito dalla vostra pazienza, onorevoli colleghi) sia politica. La nostra attuale attività non è certo politica. Il delitto di cui ci occupiamo è un delitto comune. La nostra Assemblea in questo momento non esplica un'attività politica, ma esplica, possiamo dire, l'attività d'un collegio d'accusa, d'un collegio di pubblico ministero; esplica un'attività processuale amministrativa.

Dice in terzo luogo l'onorevole Bozzi: ah, vedete? Delitto politico, organismo politico, opinione pubblica su di noi! Ed anche quest'opinione pubblica è un'opinione pubblica politicamente qualificata e sensibilizzata, che chiede il deferimento del senatore Trabucchi alla Corte costituzionale.

Orbene: tutte queste tre argomentazioni, e – direi – particolarmente l'ultima di queste argomentazioni, noi non le possiamo assolutamente accettare! Perché noi possiamo andare incontro ad una determinata esigenza dell'opinione pubblica, quando non si possa sacrificare o non si abbia a sacrificare o non si corra il pericolo di sacrificare la libertà, la dignità, il decoro d'una persona umana, che rimane la pietra angolare del nostro sistema politico! Non è possibile pensare che uno debba morire per il bene di tutti; ma anzi è la società che deve sacrificarsi per il bene della persona, che rapppresenta e costituisce il supremo valore! (*Si ride all'estrema sinistra*). Ridete pure, perché voi non avete il senso della dignità della persona umana, né sotto il profilo filosofico, né sotto il profilo politico! (*Applausi al centro — Proteste all'estrema sinistra*).

Quindi, a mio avviso, tutte queste argomentazioni che l'onorevole Bozzi ieri ha esposto non si possono affatto inserire nell'ambito di quello Stato di diritto della cui elaborazione siamo – lo diciamo – debitori alla grande tradizione liberale; anzi, sono in contrasto con le fondamentali esigenze di uno Stato di diritto, le quali vogliono la preminenza del diritto sulla politica, la preminenza della legalità sull'arbitrio, il rispetto degli interessi relativi alla persona umana su ogni altra

considerazione che riguardi interessi collettivi di fronte ai quali la persona umana debba o possa venire sacrificata. (*Commenti a sinistra e all'estrema sinistra*).

Mi sembrava ieri di sentire veramente un procuratore d'un regime non certamente liberale, un procuratore – mi scusi l'onorevole Bozzi – il quale in nome d'una giustizia politicizzata (è la sua espressione) chiedesse qui la messa in stato di accusa di un parlamentare, senza che questa messa in stato di accusa potesse trovare o possa trovare un fondamento valido in quello che è il sistema del nostro ordinamento giuridico, che è un sistema di libertà, dove il diritto deve prevalere sull'arbitrio e sulla faziosità.

BOZZI. Io non ho detto queste cose.

BETTIOL. Ella ha parlato ieri, più volte, di giustizia « politicizzata ». Ora, quando si parla di giustizia politicizzata si nega con l'aggettivo il sostantivo « giustizia ». Perché la politica è l'arte dell'opportunità; la giustizia, invece, è un momento sostanziale di suprema legalità, è un imperativo categorico. (*Applausi al centro*).

E basta, per quanto riguarda la polemica con l'onorevole Bozzi, al quale, beninteso, va tutta la mia ammirazione sul piano personale; ma qui dobbiamo discutere in termini anche duri, perché così la nostra coscienza ci impone di fare.

BOZZI. Interpretando esattamente il pensiero altrui !

BETTIOL. Ho riflettuto sul suo discorso e sono arrivato a queste conclusioni. Mi sbaglierò; ma queste sono le interpretazioni che ho dato del suo pensiero. Mi sembrava che ella parlasse come un procuratore al tempo delle famose « purghe » di non santa memoria. (*Commenti*).

Il senatore Terracini, nel suo intervento, si è ben guardato invece dal toccare problemi o aspetti di carattere giuridico. Sotto questo profilo è stato più astuto, perché si è limitato al fatto, con parole drammatiche e icastiche, con espressioni talvolta ingiuriose... (*Interruzione del senatore Terracini — Proteste all'estrema sinistra*). Sì, ingiuriose, nel vano tentativo, pur partendo da elementi concreti di prova, di dimostrare con illazioni inammissibili, con congetture e sospetti non fondati o non provati a fondo, l'esistenza di una collusione criminosa fra l'onorevole Carmine De Martino e il senatore Trabucchi e la natura delittuosa dell'affare in questione. Il senatore Terracini, sulla base di una tesi preconcetta (mi consenta di dirlo), ha voluto forzare drammaticamente la situazione e gli elementi di fatto per cercare, attraverso sospetti, congetture e illazioni, di trasformare in monovalenti e determinanti certi determinati momenti di fatto che si aprono a diverse interpretazioni fra di loro radicalmente in opposizione.

Per di più – mi consenta ancora, senatore Terracini – ella non è stato nel suo discorso soverchiamente leale verso i morti. Non prendo qui le difese di alcuno; ma è chiaro che quando una persona scompare dalla scena di questo mondo non può essere aggredita come è stata aggredita. (*Proteste all'estrema sinistra e a sinistra*). Non è lecito deformare i fatti *ad usum delphini*. Non si può in alcun caso dimenticare che tutta questa faccenda deve essere studiata, esaminata, valutata nel quadro della personalità, del temperamento, del carattere di un uomo come il senatore Trabucchi, il quale ha sempre detto la verità, sia alla Commissione inquirente, sia a tutti i terzi. Perché questo è il suo carattere, il suo temperamento, il suo stile di vita, il suo modo di concepire e intendere i rapporti fra uomo e uomo: una suprema, fondamentale lealtà ed onestà !

Il senatore Terracini sa bene, come grande avvocato, che ogni indizio è per natura sua polivalente e che non è mai lecito trasformarlo in prova storica diretta; e sa bene che con una prova critica soltanto, che può dare risultati negativi se capziosamente interpretata, non si può mandare davanti alla Corte costituzionale un galantuomo. E questo lo vedremo meglio in seguito, nel corso di questa mia esposizione.

Il senatore Terracini sa anche perfettamente che i rapporti della polizia tributaria o fiscale sono documenti importanti, ma di carattere unilaterale, i quali per natura loro non sono formati in base ad un contradditorio con l'imputato, il colpevole o l'interessato, per cui non sono osservate le leggi e le garanzie di difesa; mentre ai fini di una valutazione complessiva dell'utile o del danno che lo Stato possa avere avuto dall'operazione Trabucchi le conclusioni della nostra Commissione di indagine, che ha operato nel corso di lunghi, difficili e penosi mesi, godono quanto meno di una presunzione di maggiore veridicità. E la Commissione ha affermato (lo dico *in limine orationis meae*) che lo Stato ha speso meno di quanto avrebbe speso se fosse ricorso ad altri espedienti.

Detto questo per quanto riguarda i due maggiori interventi (mi scuso con gli altri oratori se per ragioni di brevità non approfondisco l'esame dei loro discorsi di opposi-

zione, che ho ascoltato con grande interesse, pur nel più marcato dissenso), non è retorica, onorevoli colleghi, se io affermo di sentire profondamente la delicatezza dell'ora che attraversiamo come membri del Parlamento. Sento anche in tutta la sua pienezza il significato morale, giuridico e politico del problema che abbiamo in questo momento davanti a noi.

È la prima volta, nel corso della storia della nostra Repubblica, che questo Parlamento è chiamato a conoscere di un caso di responsabilità penale ministeriale. Oggi ben possiamo dire che noi facciamo della storia parlamentare perché, attraverso le nostre procedure, le interpretazioni delle stesse, le decisioni che prenderemo, gli indirizzi che sceglieremo, veniamo a costituire un precedente o dei precedenti che peseranno sul piano scientifico, su quello parlamentare e su quello, ipotetico, anche giudiziario di domani.

Credo sia evidente, onorevoli colleghi, che noi non siamo un organo giudicante, nel senso che noi oggi non siamo qui chiamati ad esprimere un giudizio di innocenza o di colpevolezza: sarà la Corte costituzionale a dire se il ministro Trabucchi ha o meno violato la legge penale; quello è l'organo giurisdizionale speciale, il giudice naturale precostituito dalla Costituzione e dalle leggi per dire se un imputato ha commesso o non ha commesso un reato di questo genere.

PAJETTA GIULIANO. Ma ella, onorevole Bettiol, non vuole che il senatore Trabucchi vada dinanzi alla Corte costituzionale.

BETTIOL. Su questo punto mi pronuncerò nel seguito del mio discorso. Voglia dunque attendere.

Noi siamo un ufficio di accusa alquanto strano e complesso. Siamo un ufficio di pubblico ministero composto da 945 persone fisiche, che ad un dato momento si pronunceranno con il voto sull'ordine del giorno di deferimento qui presentato. Siamo l'organo che promuove l'azione penale, nel quadro del principio fondamentale: *ne procedat iudex ex officio*. Così la legge ha voluto, così i regolamenti hanno voluto. Questo è il nostro compito: deliberare la messa in stato di accusa di un ex ministro che, pur essendo stato prosciolto, dalla Commissione inquirente, da una serie di imputazioni, con votazioni a maggioranza di tre quinti, tale maggioranza di tre quinti non ha però raggiunto per un capo di imputazione – l'abuso innominato di ufficio – legittimando il Parlamento a chiedere, attraverso un atto della maggioranza assoluta dei suoi componenti, al Presidente della Camera che la delibera di non luogo a procedere della Commissione inquirente sia rimessa all'esame del Parlamento stesso in seduta comune.

In concreto: il senatore Trabucchi è stato prosciolto dalle imputazioni di contrabbando, di peculato, di interesse privato in atti di ufficio con votazioni ultraqualificate; ed è stato prosciolto anche dalla imputazione di abuso di atti d'ufficio, a maggioranza più che assoluta dai membri della Commissione inquirente; salvo che per questa imputazione non è stato raggiunto il *quorum* voluto dai regolamenti per rendere il proscioglimento inoppugnabile. La conformità con la Costituzione di tali norme regolamentari è stata ieri, e giustamente, messa in forse dall'onorevole Bozzi (veda che le do ragione su questo punto, onorevole collega). Anche se non ritengo il regolamento l'ultima *fons legum*, perché ultima *fons legum* è la Costituzione, esso rende oggi possibile l'attuale procedura.

Ne consegue, onorevoli colleghi (scusate questa precisazione di concetti), che il senatore Trabucchi non è oggi un imputato, nemmeno per quanto riguarda l'abuso d'ufficio. È una persona della cui innocenza non si può dubitare, né sul piano morale né sul piano giuridico. Anche se domani, per ipotesi, dovesse essere approvata la sua messa in stato di accusa, per regola democratica e costituzionale egli sarebbe presunto innocente fino alla condanna definitiva. (*Commenti all'estrema sinistra*). Questo principio caratterizza il diritto processuale penale di una società aperta, come è aperta la nostra società, ai valori della democrazia.

Non devo ricordare queste cose per me, per noi, ma per l'opinione pubblica, che non sempre su questi temi è stata orientata. Ma non per questo, onorevoli senatori e onorevoli colleghi, possiamo dire che, essendo tutto in ultima analisi rimesso all'autorità giudiziaria speciale, il nostro compito sia qui privo di significato e di importanza; non per questo possiamo pensare di lavarcene le mani come Ponzio Pilato, perché l'ultima responsabilità ricade sul giudice naturale, la Corte costituzionale; non per questo possiamo entrare nell'ordine di idee di lasciare fare ad altri ciò che possiamo e dobbiamo fare noi stessi, in questo solenne, responsabile momento.

Il processo – ogni processo penale – è composto sostanzialmente di due momenti: quello inquirente o di accusa, che gravita attorno all'attività del pubblico ministero, e quello dibattimentale e decisorio, che gravita attorno all'attività del giudice. Sono momenti logi-

camente distinti, ma teleologicamente, quindi sostanzialmente, legati l'uno all'altro. Il che comporta consapevolezza piena del senso di responsabilità di ciascuno di noi, affinché nessuno entri nel mitico ordine di idee di affidarsi alla responsabilità di altri tradendo le proprie responsabilità, di non compiere fino in fondo il proprio dovere, di procedere ad una decisione senza adeguata ponderazione delle ragioni sulle quali una determinata accusa è basata.

Nessun giudice al mondo, ordinario o speciale, pur nella pienezza della sua indipendenza di giudizio, che è il palladio di ogni libertà civica, giuridica e politica, potrà domani rimanere indifferente di fronte ad una decisione di un Parlamento riunito in seduta comune. Sarebbe deprimere l'altezza e il valore delle decisioni di un Parlamento ritenere che un voto da questo espresso possa avere soltanto un puro significato di carattere formale. E ciò vale tanto per il giudice, quanto per l'opinione pubblica, che vede nel Parlamento l'organo centrale propulsore della vita sociale.

Ecco perché, onorevoli colleghi, l'appello che mi permetto di fare alla mia coscienza, alla vostra coscienza, deve essere considerato fondato. Nessuno può essere autorizzato a « glissare » su problemi che attengono alla libertà, alla dignità, all'onestà di un cittadino, sia esso un uomo della strada o un parlamentare o un ex ministro. Tutti siamo uguali di fronte alla legge; e tutti abbiamo diritto a uno stesso trattamento psicologico, morale, giuridico e politico. Se nel fondo della vostra coscienza si maturerà un convincimento di colpevolezza del senatore Trabucchi, e se questo convincimento sarà frutto di un serio esame della situazione, ebbene, mandatelo allora alla Corte: ma non fatelo sul presupposto che sia in effetti necessario celebrare un processo per andare incontro alle attese dell'opinione pubblica che, come si dice, esige in questa situazione un capro espiatorio, esige che un processo si celebri, costi quello che costi.

Noi non possiamo, ripeto, sacrificare al Moloch dell'opinione pubblica – ammesso che sia orientata in questi termini – la libertà di un cittadino, quando mancano i presupposti per questo che sarebbe un vero e proprio, anche se incruento, sacrificio umano.

Mettere un cittadino in stato di accusa è opera di suprema responsabilità, che coinvolge e impegna oltre ogni limite la nostra coscienza. Siamo, prima che politicamente, moralmente impegnati. E se anche io sono uomo di partito e legato strettamente, indissolubilmente al mio partito, nel quale sono ormai dal 1926, qui intervengo come uomo libero che si rivolge ad uomini liberi e li invita, in un clima di responsabilità e di libertà, a formarsi un chiaro convincimento, prima di esprimere un giudizio dal quale possa derivare la messa in stato di accusa di un nostro collega.

Sarebbe facile raccogliere le provocazioni e le insinuazioni, per trasformare queste sedute in un baccanale parlamentare. Ma qui domina un'esigenza morale e giuridica: siamo un organo di accusa, e per mettere in stato di accusa dobbiamo avere le prove della fondatezza della stessa e procedere all'interpretazione *frigido pacatoque animo, sine ira et studio*, come i nostri antichi ci hanno insegnato. E ricordiamoci che le prove, specie in campo di accusa, devono risolversi in un giudizio di certezza, non di pura e semplice verosimiglianza, come si sostiene nel famoso trattato sulle prove penali del grande procuratore sovietico Viscinsky del tempo che fu; perché tutto può essere verosimile, ma non tutto può essere vero. (*Interruzioni e commenti*).

Dobbiamo toccare con mano i fondamenti di un giudizio di certezza. Non siamo di fronte ad un processo-purga di non facile dimenticanza; siamo di fronte ad un processo, ad un'attività processuale che si celebra in una democrazia, la quale – ripeto – fa dell'individuo il primo, fondamentale valore del sistema. Non si tratta di un processo di sicurezza o di un processo di disinfezione sociale, nell'interesse di un gruppo politico che ha in mano o tende ad avere in mano il potere; non si tratta di un processo al sistema politico attuale, che consente invece di discutere apertamente, di vedere nel fondo di ogni questione che desti sospetti. Si tratta di accusare un uomo, di accusare un cittadino, un ex ministro. E l'accusa è la cosa più grave, più tremenda e responsabile e qualificata di intervento umano nel campo etico e nel campo giuridico, per la terribile responsabilità che essa comporta. (*Commenti a destra e all'estrema sinistra*). Voi avete espresso il vostro pensiero; permettete ora che da parte mia e del mio gruppo si precisi il nostro, in un momento così delicato. (*Commenti — Richiami del Presidente*).

Una voce a destra. Noi abbiamo coscienza delle nostre responsabilità.

BETTIOL. Ma accanto a questa ragione di carattere fondamentale, che impone un'attenzione tutta particolare, altre ve ne sono,

più specifiche, che concorrono a richiamarci alle nostre responsabilità. L'accusa, almeno nell'ordine del giorno che ha dato luogo a questa discussione, si richiama alla responsabilità *ex* articolo 323 del codice penale per il famoso abuso innominato di ufficio: norma penale, questa, a carattere sussidiario che interviene per incriminare il comportamento del pubblico ufficiale che, pur non integrando specifiche forme di reato esplicitamente previste dalla legge, si configuri come abuso di potere per recare ad altri danno o vantaggio.

Perché ho definito « famoso » questo reato? Innanzi tutto sotto il profilo scolastico, perché esso è il caso tipico (mi sia consentita questa critica, che è qui doverosa) di come il legislatore non debba definire un reato. È noto che nel quadro di uno Stato di diritto (e non sono fazioso come voi comunisti, anche se il buon Nikita ha epurato il codice penale staliniano) il reato deve essere definito in ogni suo momento dalla legge (*Interruzioni all'estrema sinistra — Richiami del Presidente*), sì da non lasciare alcun arbitrio al giudice. (*Commenti*).

Mi si lasci parlare, onorevoli colleghi: noi non abbiamo interrotto alcuno di voi.

Nell'articolo 323 del codice penale, il fatto, invece, non è definito nemmeno attraverso il riferimento ad un momento negativo, che in ogni caso rende elastica la fattispecie penale e compromette la libertà del cittadino. Al contrario, abbiamo due momenti che non vengono affatto descritti o individuati dalla legge: l'abuso della funzione, la commissione di un fatto non preveduto dalla legge come reato. Si tratta di una fattispecie che può consentire pericolosissime interpretazioni. E non c'è dubbio che noi ci troviamo di fronte ad un ricordo di impostazioni penalistiche illiberali, antidemocratiche, borboniche. E dico borboniche a ragion veduta, perché l'antecedente dell'articolo 323 lo troviamo nel codice del 1819 del regno delle due Sicilie, che certo non brillava per spirito democratico. Debbo ricordare altresì che nel progetto di codice del 1925, che è la matrice dalla quale è uscito il codice penale vigente, era contenuta una dettagliata nozione dell'abuso di ufficio, che poi è sparita nel testo definitivo, in omaggio allo spirito totalitario allora imperante.

Sono convinto che l'articolo 323 del codice penale non è in armonia con l'articolo 25 della Costituzione. (*Proteste a destra e all'estrema sinistra — Interruzione del deputato Bozzi — Richiami del Presidente*).

So bene che la Corte costituzionale non ha accolto la tesi della incostituzionalità dell'articolo in esame; ed io mi inchino a quella sentenza. Ma ciò non toglie che l'articolo 323 del codice penale, per me, rappresenta nel sistema un momento di rottura di un principio di fondo: quello della legalità nel campo dei rapporti penali tra Stato e cittadino.

Qui non si tratta, evidentemente, di eccepire la incostituzionalità dell'articolo in esame, ma solo di sottolineare tutta la delicatezza di una situazione giuridica che impone a chi parla e a tutti noi il più alto senso di responsabilità nell'interpretazione, sia pure ai fini dell'accusa, del dato normativo.

Qui ci sono dei maestri, a proposito del metodo della interpretazione dialettica di una legge antica in relazione alle esigenze nuove. Ma sia chiaro che non mi appello e non mi appellerò ad una interpretazione dialettica dell'abuso di potere per dichiarare infondato l'atto di accusa perché un abuso, come vedremo, non c'è mai stato. Ho detto queste cose solo per sottolineare ancora una volta la doverosità da parte nostra di una attenzione marcata e particolare, in questo dibattito.

Ma v'è di più. Il fatto in discussione (è stato accennato ieri dall'onorevole Bozzi; vede quante volte ho l'onore di ricordarla, onorevole Bozzi!) è un fatto che ricade sotto l'amnistia concessa con decreto 24 gennaio 1963, che ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 dicembre 1962. Se ne sono accorti anche gli estensori dell'ordine del giorno di accusa.

Badate bene: l'ordine del giorno di accusa – che è tecnicamente infelice, forse infantile – sarebbe inammissibile, in quanto legge e regolamento richiedono l'indicazione precisa di prove; mentre l'ordine del giorno di accusa si riferisce alle prove adottate dalla Commissione inquirente, che sono tutte prove liberatorie. In effetti, il senatore Trabucchi dalla Commissione inquirente, come ho detto, non è stato rinviato a giudizio, ma è stato prosciolto. La formulazione dell'ordine del giorno di accusa è così contraddittoria che basterebbe, direi, non tanto per archiviarlo, quanto, meglio, per cestinarlo. Orbene, dicevo, gli estensori dell'ordine del giorno di accusa hanno subodorato la questione dell'amnistia, perché hanno riferito l'ultimo atto di un presunto delitto di abuso generico di ufficio alla data dell'11 aprile 1963, pur sapendo bene che la lettera dell'11 aprile è solo una specificazione, un'interpretazione del n. 2 della lettera 10 gennaio 1962, con la quale

il ministro diede il benestare all'operazione tabacchi messicani.

Ma se un reato è stato perpetrato, esso in sostanza si concreta nel fatto di cui alla lettera-contratto del 10 gennaio 1962; e in quella data, ripeto, si è consumato. Non siamo di fronte ad un reato permanente né ad un reato continuato, cosa che l'atto di accusa, semmai, avrebbe dovuto dire e specificare, mentre non poteva farlo perché la natura di questo reato non lo consente, e perché fatti delittuosi in continuazione non sussistono comunque nella fattispecie.

Non sollevo, sia ben chiaro, il problema dell'amnistia – e quindi dell'estinzione del reato – perché su questo problema il Parlamento abbia a discutere ed a decidere; anche se personalmente (è mia opinione scientifica, modesta, ma è mia opinione) ritengo che il Parlamento possa promuovere una deliberazione di non luogo a procedere, se il reato è amnistiato, attraverso il deferimento alla Commissione inquirente, che dovrebbe su questo determinato aspetto del problema esprimere il suo avviso di applicare l'amnistia.

Né mi preoccupa la circostanza che ancora una volta l'opinione pubblica sarebbe delusa da una delibera in tal senso. Penso che non sia giusto rinviare a giudizio una persona della cui innocenza non si dubita per un reato nei confronti del quale sussiste un espresso atto di amnistia. Perché sarebbe veramente atipico un procedimento parlamentare accusatorio quando il presunto fatto di cui si discute è stato radiato dal novero dei reati, sicché tutta la nostra macchina gira a vuoto, senza rispetto delle regole giuridiche di uno Stato di diritto legato ai principî di una democrazia personalistica. E si badi che l'amnistia del 1963 non è rinunciabile; essa deve essere applicata anche contro la volontà dell'interessato, perché interessi pubblici ciò esigono.

Se continuo dunque in questo discorso, nonostante il convincimento che il Parlamento possa applicare in qualsiasi momento l'amnistia, lo faccio perché ritengo che esistano prove che rendono evidente che il fatto non sussiste e che comunque l'imputato non lo ha commesso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 152 del codice di procedura penale. Ciò servirà a rassodare in tutti noi – ecco il punto della questione – il convincimento di assoluta innocenza del senatore Trabucchi, a favore del quale operano prove evidenti di non colpevolezza; intendendosi per evidenza della prova la forza persuasiva che scaturisce dall'analisi, dall'interpretazione dei fatti in questione e dal materiale portato davanti a noi.

E la nostra attenzione è dovuta al senatore Trabucchi, anche perché gli dobbiamo il riconoscimento di una nobile vita, spesa al servizio di alti ideali.

Ma vorrei ancora spazzare il campo da un'altra considerazione (chiedo scusa se sono un po' lungo), che in tema di valutazione giuridica della procedura in corso potrebbe essere fatta e che, se non erro, è stata fatta dalla stampa. Si dice che il procedimento per la messa in stato di accusa è in effetti una specie di autorizzazione a procedere. Stiamo attenti. Non si tratterebbe, quindi, di vedere se l'accusa sia o no fondata; ma solo di indagare se vi siano o non vi siano ragioni vessatorie per le quali l'ex ministro viene posto sotto processo. Se viene trovata una ragione di persecuzione politica, l'atto di accusa dovrebbe essere respinto; mentre, se tali ragioni non sussistono, l'atto di accusa dovrebbe essere accolto dal Parlamento, senza che abbia ad essere esaminata la sua fondatezza o la sua infondatezza. Questo sarà compito della Corte costituzionale che in materia dovrà giudicare.

Orbene, questa tesi non può essere accettata. Il procedimento parlamentare di accusa non ha nulla – né politicamente né giuridicamente – a che vedere con l'autorizzazione a procedere contro i membri del Parlamento imputati di reato. Questi non sono sottratti al loro giudice ordinario, né per loro l'azione penale è sottratta all'iniziativa del pubblico ministero. Sussiste solo una garanzia a loro favore, in relazione all'esercizio del mandato parlamentare, che potrebbe venir limitato o reso impossibile da un atto processuale di limitazione della libertà personale. Ecco perché è necessario che, attraverso l'autorizzazione a procedere, si fughi ogni ombra o ragione di persecuzione e l'azione penale del pubblico ministero possa venir proseguita, quando l'autorizzazione sia concessa.

Ma qui siamo in una situazione del tutto diversa. Siamo cioè noi l'organo della pubblica accusa, è il Parlamento l'ufficio del pubblico ministero; siamo noi che dobbiamo deliberare la fondatezza di una accusa, attraverso le prove raccolte e indicate. Non ci possiamo più limitare a un giudizio di opportunità né alla constatazione dell'assenza di ragioni di persecuzione politica; ma abbiamo l'obbligo di promuovere l'azione penale, una volta provata la fondatezza dell'ac-

cusa. Mentre, se questa non è provata, dobbiamo respingere l'ordine del giorno.

Non si tratta di una operazione puramente meccanicistica o formale a noi richiesta; ma di un vero e proprio giudizio sulla fondatezza di un'accusa, al fine di promuovere un'azione penale che stimola l'attività di un organo giurisdizionale, dalla cui pronuncia possono dipendere la libertà e l'onore di un cittadino.

Onorevoli colleghi: dei capi d'accusa che l'autorità giudiziaria ha voluto individuare nell'attività del ministro Trabucchi, tre non possono formare oggetto di esame specifico ai fini di una decisione di questa nostra discussione. Sul contrabbando, sul peculato, sull'interesse privato in atti d'ufficio è stata raggiunta la maggioranza ultraqualificata che il regolamento vuole. Dice la penetrante relazione dell'onorevole Dell'Andro – mi piace ricordare il punto – che « l'inchiesta non offre elementi che autorizzino la convinzione che il senatore Trabucchi nella particolare vicenda sia stato determinato ai suoi atti da un privato interesse, né di ordine patrimoniale – il che, per altro, è concordemente escluso » (il relatore si riferisce a tutti i membri della Commissione inquirente) – « né di qualsiasi altra natura ».

Il senatore Trabucchi in tutta questa vicenda ha le mani pulite. Non si può venire avanti con sospetti, congetture, indizi vaghi, illazioni inammissibili, per gettare il fango su di lui e su tutti coloro che appartengono alla classe... maledetta. (*Commenti*). È un vecchio giuoco che non regge più: tutte le volte in cui non si può rompere una situazione sul piano politico e con l'azione politica, si cerca di aggirare la situazione per colpire alle spalle gli uomini con argomenti scandalistici.

Non neghiamo che vi siano stati, che vi possano essere, che vi saranno domani scandali in tutte le classi e in tutti i settori; ma ciò che neghiamo è l'affermazione che essi siano monopolio di dati regimi politici, mentre altri ne sarebbero esenti. Nessuno qui è così fariseo da attribuire a sé il monopolio della virtù e ad altri quello del vizio; ma tutti dobbiamo essere dei pubblicani che, quando c'è il peccato, peccatori si riconoscono, ma, quando esso non c'è, reagiscono fieramente e duramente contro i calunniatori e contro i diffamatori.

State ben tranquilli che in quest'aula non trovate, su questi banchi, delle povere canne sbattute dal vento; sappiate che abbiamo le nostre radici saldamente piantate nei nostri convincimenti morali e nella purità delle nostre azioni, che sfidano ogni tempesta. (*Vivi applausi al centro*).

ROBERTI. Mi pare che ella esageri! Sta a vedere che adesso gli accusati diventiamo noi! (*Vivaci commenti*).

BETTIOL. E veniamo all'abuso innominato d'ufficio.

ROBERTI. Ohhh!

BETTIOL. Questo è il suo ruggito. Ella non sa esprimersi in altro modo.

Vi è stato o non vi è stato abuso innominato d'ufficio? Il problema è stato qui ampiamente discusso nella penetrante indagine giuridica del collega senatore Bosco. Svolgerò sul problema specifico dell'abuso soltanto alcune considerazioni.

Si è il ministro comportato legittimamente o illegittimamente? Vi è stata in concreto, o no, una violazione di legge? Da tutte le parti si tira in ballo un famoso parere del Consiglio di Stato, reso in materia alcuni mesi or sono. Ma in chi bene lo ha letto sorge subito l'impressione che si tratti – diciamolo con tutto il rispetto dovuto a questo altissimo consesso – di un parere dato senza convincimento. (*Vivaci commenti*). Lo dimostrerò.

Si dice nel parere che il Consiglio di Stato « inclina a ritenere » che fosse necessario un decreto per legittimare i rapporti contrattuali tra le società e lo Stato. Non dice che gli atti posti in essere dall'amministrazione con le società sono inefficaci per mancanza di un decreto che può essere sottoposto alla Corte dei conti; dice solo che « sembrano al Collegio inefficaci per mancanza di un decreto formale di approvazione da parte del ministro; sembrano inoltre illegittimi sotto i vari aspetti formali e sostanziali già rilevati ». (*Commenti*). Due espressioni bisogna sottolineare di questo parere: « inclina a ritenere » e « sembrano ».

È molto strano, onorevoli colleghi, che su un parere espresso in termini così incerti si voglia radicare una responsabilità penale, laddove è invece necessario un giudizio di certezza in questo punto di fondo.

E non si dimentichi – questa è una cosa molto importante – che nello stesso parere non viene ricordato un fatto che non è proprio del tutto trascurabile. Dice, infatti, il Consiglio di Stato che « si è proclivi » (notate ancora la finezza di questa espressione, questo ricamo stilistico) « a ritenere che il contrabbando di monopolio non sussista, perché le società avrebbero pagato il dazio di entrata e quindi il tabacco apparteneva loro, mentre

lo Stato sarebbe esente dal pagamento di ogni dazio ». Ma questa era la situazione prima dell'entrata in vigore delle regole del mercato comune, le quali oggi impongono che anche lo Stato paghi il dazio sui prodotti agricoli, ivi compreso il tabacco. È strano che ciò non fosse a conoscenza del Consiglio di Stato, forse su questo argomento più gollista dello stesso generale De Gaulle. (*Applausi al centro — Commenti*).

È purtroppo con tali argomenti, non legati alla nuova realtà normativa, che si dà un parere su una materia incandescente, che può determinare, se male inteso o peggio interpretato, la rovina di un uomo ed il discredito di un sistema!

Onorevoli colleghi, non sono un amministrativista né un cultore di diritto pubblico o di discipline tributarie. Sono un modestissimo penalista: e tuttavia desidero esprimere un mio convincimento personale anche sotto il profilo formale. Ritengo, modestamente, che nulla si possa eccepire sul comportamento del ministro Trabucchi. L'atto da lui compiuto non richiedeva la forma della legge per modificare la legge sui monopoli, né la forma del decreto ministeriale. Si trattava solo di autorizzare talune ditte concessionarie italiane, che da decenni ormai rifornivano il monopolio dello Stato e non erano più in grado di assicurare i necessari quantitativi di tabacco perché la peronospora aveva quasi completamente distrutto i raccolti, a fornire tabacco prodotto all'estero per un periodo di cinque anni alle condizioni volute dal monopolio stesso, come se si trattasse di tabacco nazionale, e quindi ai prezzi del mercato interno.

Apriti cielo! Su questo la grande tempesta! Certo, è stato, lo ammetto (e lo dice del resto anche l'acutissimo amico, collega di diritto penale, che « in picciol tempo gran dottor si feo », l'onorevole Dell'Andro), un provvedimento atipico sotto il profilo dell'*id quod plerumque accidit*; ma non è che ogni provvedimento atipico sia un provvedimento di per se stesso illegittimo, o contrario agli interessi fondamentali dello Stato. Se la legge prevede due forme tipiche di rifornimento di tabacco da parte dell'amministrazione dei monopoli, ciò non significa che automaticamente ogni altra forma sia illecita, e tanto meno che sia penalmente illecita. La previsione di due forme tipiche non significa divieto di una forma atipica, quando siano tutelati scrupolosamente dal ministro gli interessi pubblici.

Sia che si tratti di un atto aggiuntivo alla concessione paralizzata dalla infestazione, sia che si tratti di una lettera-contratto tra l'amministrazione del monopolio e le società, la sostanza non cambia: siamo di fronte ad un uso non normale, ma non illegittimo, di poteri da parte del ministro delle finanze, che, essendo anche capo dell'amministrazione dei monopoli, può impegnare – specie in situazioni particolari – anche con contratto l'amministrazione stessa, quale amministratore che non può trascurare gli interessi pubblici, soprattutto in momenti di emergenza, e può sostituirsi anche alla inattività dei suoi funzionari.

Ora, nessun divieto espresso sussiste perché il ministro non potesse operare così come ha operato. E badate che, diversamente, ogni sano dinamismo amministrativo verrebbe colpito, e la paralisi potrebbe anche fermare la vita della nazione, come avviene particolarmente oggi per la vita burocratica ed amministrativa, che si sta purtroppo bloccando, con gravissimo pericolo per gli interessi generali.

Lo Stato da questa operazione ha tratto dei vantaggi. E lo dice la stessa relazione, alla quale faccio riferimento. Né mi si dica che il ministro, dopo aver avocato a sé un giudizio sulla illegittimità dell'atto, abbia poi non sentito o trascurato o calpestato i suggerimenti tecnici e giuridici del consiglio di amministrazione dei monopoli! È vero proprio il contrario, perché tutti – dico tutti – i suggerimenti del consiglio di amministrazione, che in materia sostituisce il Consiglio di Stato, sono stati inclusi nella lettera-contratto tra le società ed il ministero.

Possiamo, se vogliamo – ma non voglio farvi perdere tempo, perché *ruit hora* – leggere la lettera analiticamente e metterla a raffronto con i suggerimenti dati al ministro dal consiglio di amministrazione; suggerimenti particolareggiati, ben precisati in tutti i termini, che sono stati acquisiti dalla lettera-contratto, per cui ogni cautela è stata dal ministro presa, direi, sino allo spasimo. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Sappiamo bene che il dottor Cova era contrario all'operazione; ed il suo pensiero, onestamente, lo ha detto in termini espliciti. Ma si tratta di una rispettabilissima valutazione di carattere personale, non di una norma di legge, perché neppure il dottor Cova può pretendere di essere la fonte di ogni norma giuridica. E quando il ministro ha insistito, il dottor Cova, grande tecnico del tabacco, pur dissentendo, ha dato la sua piena collaborazione perché l'operazione andasse a buon fine. (*Commenti e proteste all'estrema sinistra*).

E anche il dottor Tozzi, il consigliere di Stato così deriso e vituperato, fino all'oltraggio, in quest'aula – e su questo debbo veramente esprimere il più profondo rammarico (*Commenti*) – ha dato il suo parere favorevole sulla legittimità del provvedimento preso dal ministro.

PRESIDENTE. Debbo precisarle, onorevole Bettiol, che è stato fatto riferimento ad una deposizione che è acquisita agli atti.

BETTIOL. Nessuno pensa che un ministro possa essere in uno Stato di diritto, il « re sole »: « *L'État c'est moi* ». Ma quando siano salvi gli interessi generali cui l'atto deve tendere, e la legge non escluda espressamente una determinata forma, io ritengo che il ministro abbia il dovere di intervenire, specie in momenti di emergenza. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Lo sappiamo bene: oggi voi ridete, ma non ridevate quattro anni fa, quando venivate qui con le vostre mozioni, interpellanze ed interrogazioni per premere sul Governo affinché prendesse provvedimenti, data la gravità della crisi del tabacco. Vorrei qui enunciare tutti i provvedimenti presi dal Governo, per un onere di miliardi, di fronte a quella situazione di emergenza; e tutti i provvedimenti con i quali sono state erogate decine e decine e decine di milioni per contributi agli agricoltori e per contributi ai disoccupati.

Oh, tali erano quelli del 1961, tempi di emergenza. Voi avete riso a questa affermazione sui tempi di emergenza. Oggi, nel 1965, dato che la crisi è superata, non vi è più l'emergenza; e la vostra memoria è corta. Però io qui debbo ricordare quello che già ieri il mio amico Dell'Andro ha ricordato, quando ha letto un passo di una deposizione del dottor Cova. Cova ha detto nel suo interrogatorio (e non è amico del senatore Trabucchi il dottor Cova, sia chiaro): « La situazione quindi non era preoccupante, ma addirittura spaventosa, tanto da far tremare le vene e i polsi. In una settimana la peronospora aveva distrutto una quantità enorme di piante. E debbo onestamente riconoscere che in quel momento non sapevo più se avesse ragione il ministro Trabucchi o avessi ragione io. Il senno di poi ha dato ragione a noi », ecc.

Allora, in quella situazione così descritta, da voi oggi messa in dubbio e derisa, ma quattro anni fa sottolineata drammaticamente in quest'aula, io mi domando che cosa dovesse fare un ministro al quale stava a cuore il problema della tabacchicoltura, se in quella drammatica situazione si poteva prevedere che per almeno quindici anni il monopolio tabacchi sarebbe stato privato dei suoi prodotti pregiati. Che cosa doveva fare il ministro? Doveva rifiutare una offerta vantaggiosa per lo Stato e per gli interessi collettivi? (*Commenti all'estrema sinistra*).

Si noti che il ministro Trabucchi si curò di specificare che il prezzo era bloccato al 1961, sì che eventuali aumenti previsti per gli anni successivi non venissero a gravare le compere del monopolio. Se si aggiunge che venivano addossate alle società le spese di trasporto, i cali per l'umidità ed il dazio (si trattava di tabacco che, essendo periziato al Messico, diventava di proprietà italiana all'estero e doveva venir messo immediatamente a disposizione del monopolio in Italia, franco da ogni onere e franco da ogni spesa, il che voleva dire un risparmio di 10 mila lire il quintale), non si vede come si possa dire che l'affare non era vantaggioso per lo Stato.

Ora, vi ho detto che a mio avviso – posso anche sbagliarmi: vi parlo in termini molto modesti, da penalista e non da amministrativista, però con convincimento – l'atto del ministro non è stato un abuso perché viziato da illegittimità o da eccesso di potere. Ma anche se volessimo, sia pure per ipotesi, ammettere che da parte del senatore Trabucchi sia stato posto in atto un abuso di potere penalmente rilevante, nel quadro delle altre condizioni previste dall'articolo 323 del codice penale non è dato ravvisare in concreto il reato.

Vi sono le cause di giustificazione, che valgono per tutti i reati, compreso questo. E queste cause di giustificazione possono essere cause espresse o cause desunte dall'intero sistema. La situazione anormale in tema di tabacchicoltura non era forse tale da recare grave nocumento agli interessi economici e fiscali dello Stato? Non vi è forse uno stato di necessità, che opera, secondo la migliore dottrina, anche a favore di chi compie un atto formalisticamente non consentito, quando ciò sia necessario per allontanare un pericolo di danni che minacciano lo Stato, la collettività, la società? Sarebbe invero assurdo limitare la discriminante dello stato di necessità solo in riferimento a situazioni ove siano in gioco interessi privati, e non ritenerla applicabile proprio là dove sono in gioco interessi pubblici.

Al di là dello stesso stato di necessità, nella relazione si è anche parlato di forza maggiore; il che è esatto da un punto di vista storico, essendo stata la forza maggiore la

matrice di tutte le esimenti, e particolarmente dello stato di necessità come oggi dogmaticamente accertato. Non sussiste forse la clausola generale in tema di discriminanti, per cui uno che si trovi in una situazione di conflitto di doveri e quindi di interessi deve scegliere la situazione che lo porti ad assolvere il dovere di maggiore intensità, e quindi a tutelare l'interesse di maggior rilievo? È in concreto più importante l'interesse dell'osservanza delle forme del decreto per l'atto aggiuntivo alla concessione o per la lettera-contratto – interesse di natura formale – o non piuttosto l'interesse a rifornire di tabacco il monopolio in un momento in cui tale rifornimento era minacciato, la produzione distrutta, la disponibilità dei quadri limitata, e la disoccupazione era alle porte?

Non è con il senno di poi, come giustamente ha detto il dottor Cova, che tale problema possa essere risolto. Del senno di poi son piene le fosse. Bisogna mettersi nella situazione storica del momento in cui il ministro si trovava, quando la peronospora galoppava in tutta Europa (*Commenti all'estrema sinistra*), quando i prezzi salivano, quando il seme australiano ancora non era arrivato in Italia, ancora non era stato prodotto. E si ricordi che i terreni infestati dalla peronospora restano sterili anche per più di quindici anni.

Ma vi è di più, onorevoli colleghi: e qui tocchiamo l'ultimo momento. Il problema del dolo; problema del dolo che è stato toccato da tutti per dire: il senatore Trabucchi ha operato con dolo generico e specifico, *ergo* Trabucchi è colpevole.

Per quanto riguarda il problema del dolo, esso non è, onorevoli colleghi, limitato a ciò che può essere la previsione e la volontarietà del fatto, intese in termini puramente psicologico-meccanicistici. Il problema del dolo è un problema di convincimento.

Quando la Costituzione dice che la responsabilità penale ha carattere personale, non si limita ad escludere solo la responsabilità per fatto altrui, ma dà una norma per quanto riguarda le modalità dell'attribuzione di un fatto alla coscienza della persona umana. E non vi è responsabilità nel campo penale se non vi è questo convincimento in tema di dolo: convincimento di operare su terreno minato, di operare in campo illecito.

Ora, questo da tutto il comportamento del ministro Trabucchi all'epoca dei fatti è da escludersi. Il ministro all'epoca dei fatti ha operato con il più sicuro affidamento, con il più sicuro convincimento, con la persuasione che quanto stava mettendo in opera era pienamente consono con gli interessi generali e particolari della collettività, e particolarmente era inserito in un clima di legittimità, anche se di atipicità dal punto di vista puramente formale. Dolo generico in tutta questa situazione è assolutamente vano e fuori di posto ricercare: perché non lo si può assolutamente trovare.

E valga lo stesso per il dolo specifico, su cui tanto bene ieri ha parlato il nostro ottimo relatore onorevole Dell'Andro, quando ha ricordato come in tema di abuso di ufficio il reato, più che caratterizzato da elementi oggettivi (che io ho cercato di escludere, per dimostrare che o non esistono o sono giustificati), è tutto gravitante attorno al momento del dolo specifico – uso la espressione cara all'onorevole Dell'Andro – è una fattispecie soggettiva particolarmente pregnante; principio questo pienamente conforme a quelle che sono le regole e le costruzioni della dogmatica penalistica più recente.

Ora, se il senatore Trabucchi, per quanto concerne questo presunto delitto a lui attribuito per il quale noi dovremmo metterlo in stato di accusa, ha operato con il convincimento della piena legalità di quanto andava compiendo, ha agito senza il fine di vantaggi o di danni per chicchessia, ma al solo fine di venire incontro a fondamentali esigenze tipiche dell'interesse comune, il dolo specifico in concreto non sussiste; e quindi il reato di abuso generico di ufficio non sussiste, o è soltanto il frutto di torbide fantasie o di capziose interpretazioni che vogliono un capro espiatorio, che vogliono – costi quel che costi – anche il sacrificio di una persona umana sull'altare di una presunta pubblica e feroce opinione.

Onorevoli colleghi, io ho terminato il mio dire e mi permetto di sottolineare, dopo quanto modestamente son venuto dicendo, che non vi sono ragioni di carattere formale né di carattere sostanziale, giuridiche secondo la legge ordinaria, costituzionali secondo la Costituzione, che siano tali da costringere noi in questo momento a mettere, con gli elementi che abbiamo in mano, l'ex ministro Trabucchi in stato di accusa. Il ministro Trabucchi è pienamente innocente, rispetto al fatto che a lui viene attribuito; l'atto di accusa non ha nulla a che vedere, non si inserisce giuridicamente in termini validi nel suo comportamento, quale dalla Commissione inquirente è stato constatato, in relazione alla lettera-contratto o all'aggiunta di concessione fra il ministro Trabucchi e le società.

Onorevoli colleghi, noi dobbiamo in questa vicenda ritenere che né dal punto di vista formale, né dal punto di vista sostanziale esista materia che abbia rilevanza penale. Il ministro Trabucchi non si è macchiato di infedeltà né ha toccato un centesimo del denaro pubblico; il ministro Trabucchi è stato uomo, senatore, parlamentare, ministro esemplare, può camminare a testa alta e dritta fra gli uomini onesti: e noi lo stimiamo come uomo, e come fedele custode degli interessi legittimi e fondamentali dello Stato, di questo Stato in cui si deve fare in modo che abbia a rinascere la fiducia, abbia a rinascere la fiducia soprattutto fra noi parlamentari, fra noi legislatori, pur nel dissenso necessario e doveroso, pur nel contrasto legittimo delle concezioni e interpretazioni della vita politica e della vita sociale; abbia a rinascere la fiducia non soltanto fra noi, ma abbia anche a rinascere la fiducia fra tutti i poteri dello Stato: perché la macchina dello Stato può operare solo se fra i fondamenti dello Stato c'è comprensione, c'è accordo, c'è l'olio della fiducia che circola e fa camminare la macchina dello Stato...

Una voce a destra. Per ungere le ruote !

BETTIOL. ...e fa camminare la cosa pubblica.

Noi siamo, purtroppo, per ragioni storiche, legati tutti – uomini, gruppi, poteri – ad una reciproca diffidenza. Siamo forse troppi, su quest'osso di seppia che galleggia sul mare, e ancora troppe sono le situazioni di emergenza e di disagio. Lo ricordiamo con senso di umiltà, con grande senso di umiltà; e portiamo in noi e sentiamo in noi il peso d'un peccato di omissione !

Possa quindi questa vicenda – comunque essa abbia a chiudersi – essere un monito per tutti noi. Ma non si sacrifichi mai un uomo che è innocente all'utile collettivo. Noi dobbiamo sacrificarci per il bene generale, affinché sulla libertà, sulla verità, sulla giustizia, oltre che sul lavoro concreto, sia fondata questa nostra giovane Repubblica italiana, che guarda fiduciosa a un avvenire di luce ! (*Vivissimi applausi al centro — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pace. Ne ha facoltà.

PACE. Signor Presidente, onorevoli deputati, colleghi senatori, levandomi a parlare, io non mi sento né gradirei essere qualificato un pubblico ministero (sia pure collegiale), né un patrono di parte civile. Non un pubblico ministero, perché tale qualificazione mi porrebbe – secondo la collocazione topografica del pubblico ministero nel nostro sistema processuale penale – come « parte » nel processo, con quella deformazione professionale che, quali che siano le sdegnose proteste retoriche, caratterizza pur sempre il pubblico ministero e la sua azione. Né mi sento, d'altronde, un patrono – patrono di parte civile – perché non perseguo l'appagamento di una privata vendetta.

Io mi sento un giudice, sia pure con una caratterizzazione particolare. Mi sento un giudice speciale, il quale è chiamato ad esaminare se un determinato fatto abbia un suo aspetto penalmente rilevante, con un apprezzamento che è nel contempo giuridico e politico. Giudicando di un collega, io voglio essere « giudice ».

Ho un solo tremendo sospetto: un sospetto non nei confronti di altri, ma di me stesso, cioè la preoccupazione che, nel mio compito, io possa essere tradito dalla mia passione di parte.

Nella serena visione delle cose, senza settari preconcetti, senza faziose speculazioni, nell'ambito del diritto, alla luce delle norme giuridiche vigenti, io esprimo il convinto avviso, in coerenza alla firma che ho apposto in calce all'ordine del giorno sottoscritto dalla maggioranza assoluta di questa Assemblea, che il nostro collega senatore Trabucchi vada messo in stato d'accusa.

Noi non siamo qui convocati a pronunziarne la condanna. Noi siamo qui convenuti a valutare, nel nostro libero apprezzamento, il materiale probatorio che è stato acquisito dalla Commissione inquirente: materiale sufficiente, a mio avviso, perché segua un giudizio con la pienezza del dibattito e con le garanzie del contraddittorio. In quella sede il senatore Trabucchi potrà anche dare la dimostrazione – che sinora non ha dato – della legittimità degli atti compiuti; per quanto pochi momenti fa, per bocca dell'onorevole deputato che mi ha preceduto, io abbia udito formulare e prospettare ipotesi subordinate che esigono senz'altro un presupposto, cioè la consumazione del fatto-reato. Perché quando poc'anzi si poneva l'accento sull'amnistia, si dava atto che un fatto-reato sussiste, in quanto di amnistia noi non dovremmo parlare se non nel presupposto della sussistenza di un fatto-reato. E quando successivamente, da parte dello stesso onorevole deputato, si parlava anche di forza maggiore o di stato di necessità, io domandavo a me stesso se lo stato di necessità o la forza maggiore siano discriminanti le quali egualmente presuppon-

gano la perpetrazione e la consumazione del fatto-reato.

In quella sede, dicevo, il senatore Trabucchi potrà anche dare la dimostrazione – che sinora non ha dato – della legittimità degli atti compiuti in veste di ministro delle finanze e dell'uso dei suoi poteri *secundum ius*. Ma, *sic stantibus rebus*, il materiale probatorio univoco e convincente è avvalorato, direi siglato, dalle stesse ammissioni giudiziali e stragiudiziali del senatore Trabucchi.

Quindi, nessuna passione o, peggio, esasperazione di parte. Nella nostra meditata linea di condotta, non vi è che una preoccupazione: di essere fedeli alla nostra intransigente volontà di affermare l'impero e il rispetto della legge da parte di tutti, e soprattutto da parte di noi stessi legislatori, che dobbiamo essere *legum servi*.

Pertanto, non in noi lo scopo – che da qualche parte ci si attribuisce – di clamorose suggestioni demagogiche; non in noi il riposto intento di aggredire le strutture portanti dello Stato attraverso un uomo che ha retto il timone di un settore della pubblica amministrazione; non in noi il deplorevole proposito di aggredire un collega per combattere attraverso di lui un partito politico. No! Ma è anzi da deplorare che ogniqualvolta si rimprovera una carenza alla pubblica amministrazione o si denunzia una fraudolenta orditura, tanto più se ai vertici, si reagisca non contestando la sussistenza dei fatti o evidenziando la inconsistenza degli addebiti o lo scarso fondamento delle prove, bensì conclamando che si vuole soltanto suscitare ed eccitare la pubblica opinione, sovvertire l'ordinamento statuale, sfruttare a fini di vantaggio partitico la cronaca o l'episodio.

Può anche darsi che talvolta simili propositi alberghino in chi obbedisce a deplorevoli moventi; ma in questo caso siamo di fronte a fatti concreti, nella loro obiettività storica, nella loro consistenza oggettiva, distaccati dalla passione delle parti.

I fatti sono affidati al nostro apprezzamento di giudici; e noi desideriamo perseguire un obiettivo del tutto antitetico a questo proposito che talvolta ci si addebita: cioè perseguiamo l'obiettivo di preservare da ogni erosione la struttura portante dello Stato. Questa difesa si attua eliminando, sia pure al doloroso prezzo di sanzioni punitive, azioni pregiudizievoli che insidiano la buona amministrazione. E si attua rassicurando il popolo, che certamente a noi guarda – confessiamolo – con diffusa e dilagante sfiducia, nutrita non a torto, oltre che dal quotidiano esplodere di questi scandali, come di cancrena purulenta, anche dal nostro sostanziale rifiuto (chi è senza peccato scagli la prima pietra; ed io certo non potrò scagliarla) a prendere in esame, nonostante ricorrenti sollecitazioni, domande di autorizzazione a procedere per addebiti pur non pertinenti all'espletamento del mandato politico. Si attua assicurando il popolo che la legge è per tutti uguale e per tutti egualmente operante, che nessuno di noi si sottrae alla sovranità della legge, sicché questo popolo deluso guardi allo Stato e ai suoi organi con fiducia. Così si conquista la fiducia del popolo che guarda, che ci giudica; perché quest'aula nella quale oggi ci troviamo idealmente si slarga nell'anfiteatro di tutto il paese. Questo non è un processo che si celebra a porte chiuse! È un processo che realmente si celebra dinanzi alla grande platea che è costituita dal popolo italiano.

Se vogliamo riguadagnare la fiducia, noi che siamo a contatto del popolo, noi che viviamo alla periferia, noi che siamo, per così dire, gli « zoccolanti » della vita politica, dobbiamo partire dal concorde avviso che quella fiducia, alla quale si richiamava l'onorevole Bettiol, si può esigere soltanto quando diamo al popolo la garanzia che non si punisce unicamente chi sta in basso. Sarebbe davvero grave se domani dovessimo fare il processo al modesto scribacchino che, certo delittuosamente, si è appropriato di dieci o ventimila lire, e intanto scagionassimo un ministro delle finanze che ha compiuto ricorrenti inadempimenti. Noi non dobbiamo sottrarre alcuno al giudizio; e, nel caso in questione, chiediamo la garanzia di un pubblico dibattito, la garanzia di un giudice il quale valga ad assicurare l'esecuzione e il rispetto della legge. Soltanto in questo modo, non già battendo altre strade, si riguadagna la fiducia del popolo; anche perché i pur apprezzabili intenti di difesa partitica potrebbero essere interpretati dal paese come una deprecabile manifestazione di omertà, in base al principio: « oggi a me, domani a te ». Un simile comportamento ci consegnerebbe al ludibrio del paese.

Certamente, però, taluni episodi possono verificarsi soltanto nel cedimento dei poteri dello Stato, nella dilatazione delle sue smagliature, e pertanto sono sintomi di un sistema, frutto di un cattivo metodo di governo, manifestazioni di malcostume, aspetti della crisi di funzionamento delle istituzioni, insorgenze rivelatrici di una mentalità e di una concezione.

Onorevoli deputati, colleghi senatori, l'iniziativa della maggioranza assoluta del Par-

lamento ha risposto all'attesa della pubblica opinione. Le conclusioni della Commissione inquirente in ordine agli addebiti mossi al nostro collega senatore Trabucchi circa l'abuso innominato di ufficio non potevano passare all'archivio della nostra storia politica, affidate a soli undici voti favorevoli su venti commissari. Quella iniziativa, per quanto andrò a dire, ha posto nel nulla l'avviso della Commissione inquirente, perché questa, concludendo come ha concluso, è stata superata e soverchiata dalla volontà della maggioranza assoluta del Parlamento. Quest'ultima, attraverso le firme qualificate e controllate dei sottoscrittori dell'ordine del giorno, ha superato quella relazione, alla quale non è dato o è vano richiamarsi, essendo ormai caducata come un atto che oggi non può esplicare alcuna efficacia se non nell'ambito di una impostazione dialettica e polemica di comodo.

Per noi, per il nostro prestigio, nell'interesse, se mi si consente (non devo fare piaggerie), del nostro stesso collega senatore Trabucchi, per il martellante volere della pubblica opinione, questa odierna ulteriore valutazione in atto è provvida oltre che necessaria: essa è infatti una approfondita disamina che qui segue, nella pienezza dell'Assemblea e di fronte al paese, alla fase inquirente svoltasi a porte chiuse.

Dunque, noi siamo chiamati ad emettere una decisione che, ove conforme all'ordine del giorno, io vedrei sul piano di una sentenza di rinvio a giudizio, al termine di una formale istruzione del nostro rito penale.

Non vedo analogia con altri momenti del nostro rito penale; la colgo esclusivamente, nell'ipotesi di istruzione formale, con il termine dell'*iter* della stessa, con la conclusione della sentenza istruttoria. Ciò, intendiamoci, non inteso nel rigore delle parità analogiche, non nel rigore delle parità strutturali e funzionali, ma sul generico piano dell'*iter* di un processo. Colgo questa analogia di momenti funzionali, che più e meglio sento della funzione di un pubblico ministero, sia pure collegiale, come ho già detto. Non vedo in noi, in verità, la funzione del pubblico ministero, perché mal si conviene a questo nostro consesso quel certo orientamento accusatorio che è proprio di questa funzione, quella deformazione professionale alla quale poc'anzi mi sono richiamato. Non un pubblico ministero, inoltre, perché mal si coglierebbe il momento similare del provvedimento emanando: se inizio di azione penale o rinvio a giudizio con richiesta di decreto di citazione al termine dell'istruzione.

Ho udito affermare poco fa dall'oratore che mi ha preceduto che noi saremmo chiamati a promuovere l'azione penale. No; noi demandiamo alla competenza del giudice di merito l'eventuale inizio dell'azione penale. Il giudice di merito può definire il giudizio che noi gli demandiamo come crede; dalla nostra decisione trae unicamente e solo la possibilità dell'avvio all'azione, con la rimozione di una remora preclusiva. Ritengo che la nostra pronuncia, nella ravvisata analogia, debba pertanto ripetere le condizioni postulate dall'articolo 374 del codice di procedura penale per il rinvio a giudizio.

Una istruttoria vi è stata. L'onorevole relatore ieri ci informava che non vi è stata istruzione da parte dell'autorità giudiziaria. Certamente non vi è stata una istruzione completa; vi è stata però una istruzione che è andata avanti fino a quando nel suo *iter* non si sono acquisiti elementi atti ad additare un parlamentare già investito di funzioni di Governo come un eventuale responsabile. Una istruttoria, quindi, vi è stata. Noi dobbiamo valutare quella istruttoria (sia pure appena abbozzata) e la successiva istruttoria che è stata condotta dalla Commissione inquirente.

E se noi conveniamo nel definire la decisione che stiamo per prendere come un provvedimento che presenta analogie con la sentenza di rinvio a giudizio, non possiamo non prendere atto che basterà che sussistano ed emergano dal materiale probatorio raccolto e fornito dalla Commissione inquirente « sufficienti prove » per il rinvio a giudizio. Intendiamoci: per il rinvio a giudizio, non per la condanna del senatore Trabucchi. Parlo di prove raccolte e sufficienti a rendere utile, per quanto ragionevolmente prevedibile, lo esperimento della fase ulteriore, propriamente giudiziaria, per il migliore accertamento della verità, per la possibile acquisizione di nuovi contributi alla formazione del libero convincimento ai fini della decisione.

Abbiamo noi un minimo di prove capace, idoneo a giustificare la ulteriore fase del giudizio di cognizione? La Suprema Corte, regolatrice del diritto, in tema di sentenze di rinvio a giudizio ha sempre ribadito, in conformità con la dottrina, che la valutazione del materiale probatorio che deve essere compiuta dal giudice al termine dell'istruzione è diversa, corrispondendo a finalità diverse, da quella che dovrà essere compiuta nel giudizio di cognizione. Il giudice di merito dovrà domani raggiungere la certezza processuale della sussistenza del fatto-reato e della responsabilità dell'imputato, nella completezza

di tutti gli elementi strutturali del reato: elementi soggettivi e oggettivi, morali e storici; mentre il giudice che deve pronunciare la sentenza di rinvio a giudizio deve limitarsi a delibare le prove al fine di stabilire se esse siano tali da consigliare o meno il rinvio a giudizio. La nostra decisione, ove sia di messa in stato d'accusa, dovrà allora fissare e precisare il rapporto processuale fondamentale per il giudizio di merito.

Pertanto, il nostro atto di accusa deve indicare gli addebiti e le prove sulle quali l'accusa stessa si fonda. Lo esige l'articolo 17 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, contenente norme sui procedimenti e i giudizi di accusa.

L'addebito è formulato nell'ordine del giorno; le prove sono state acquisite dalla Commissione inquirente.

Con viva sensibilità morale, dialettica e giuridica, il senatore Bosco, maestro di diritto, esprimeva stamane lo stato di disagio nel quale si può trovare chi interviene in questo dibattito non conoscendo le prove alle quali l'ordine del giorno epigraficamente si richiama. Noterei che la relazione indica, sia pure in tono polemico, il materiale probatorio reperito; gli atti e i documenti sono stati posti a nostra disposizione; le esigenze per l'adempimento del nostro mandato sono state sodisfatte.

Ora, noi dobbiamo riguardare l'addebito che si muove al nostro collega senatore Trabucchi nel frammento, direi, superstite degli addebiti iniziali, cioè l'abuso innominato d'ufficio.

Citerò unicamente talune enunciazioni di fatto che rispondono alle dimostrazioni probatorie che sono state date da tutti i colleghi firmatari dell'ordine del giorno. L'accusa, si può dire in un suggello conclusivo, si concreta nell'esorbitanza dai limiti della competenza, nell'inosservanza delle norme e delle formalità prescritte, nella molteplice attività esplicata al di là delle ipotesi dalla legge previste.

Come si diceva poc'anzi e come si è ripetuto – ed è elementare, d'altronde – l'articolo 323 del codice penale è una norma in bianco, in quanto integrata da norme amministrative. Ho udito affermare dal deputato che mi ha preceduto che l'articolo 323 sarebbe stato fucinato dall'« infame regime » per sopprimere le libertà o sottrarre le guarentigie alle libertà dei cittadini. Veramente, se ha una carta buona in questa contesa, il senatore Trabucchi (io preferirei parlare in una aula giudiziaria), l'ha proprio perché l'articolo 323 è strutturato nella guisa nella quale è strutturato. Perché, se vigesse ancora l'articolo 175 del codice Zanardelli – la mia età e 41 anni di esercizio professionale mi hanno fatto conoscere anche nella pratica quel codice – il senatore Trabucchi non potrebbe a sua discolpa richiamarsi all'estremo del dolo di scopo, in quanto per integrare il reato previsto dal detto articolo 175 era sufficiente il dolo generico.

È l'articolo 323 che ha voluto tradurre il concetto secondo cui, nell'esercizio dei poteri del pubblico ufficiale, può intervenire responsabilità penale a condizione della sussistenza del dolo specifico (intenzione di danno o di vantaggio).

E ho udito ricordare, sempre dall'onorevole deputato che mi ha preceduto, che *ab initio* nel progetto ministeriale era contenuta un'enunciazione tassativa di ipotesi omissive o commissive atte ad integrare il reato in questione (previsto nel progetto Rocco nel corrispondente articolo 324). In verità, su tale formulazione iniziale della norma sorsero contrasti in seno alla Commissione; ed è quindi possibile leggere, non ricordo se nella relazione del guardasigilli o nella relazione ministeriale, che, considerate le obiezioni mosse in materia, si era preferito abbandonare quella enunciazione tassativa iniziale. L'onorevole professor Dell'Andro, qui presente, nella sua provveduta veste di docente di diritto penale, potrà certamente suffragare con la sua cultura giuridica quanto ho affermato. L'attuale formulazione lascia al giudice di merito la possibilità della valutazione e dell'apprezzamento della condotta del pubblico ufficiale ai fini dell'eventuale accertamento della responsabilità penale.

Sicché, onorevoli camerati... (*Commenti — Ilarità*). Chiedo scusa, ma voi mi riconducete a vecchi ricordi; e non posso dimenticare di avere debuttato da questo stesso banco, nella mia giovinezza parlamentare, più di trenta anni or sono.

Dicevo, dunque, onorevoli deputati e onorevoli senatori, che è sorta questione se la norma dell'articolo 323 fosse costituzionale o meno. Il dubbio è sorto al tribunale di Foggia, il quale ha creduto di ravvisare nella norma possibili vizi di costituzionalità, data appunto la sua natura di norma in bianco. Ma recentemente la Corte costituzionale, con sua sentenza n. 7 di quest'anno, ha riconosciuto la piena costituzionalità della norma contenuta nell'articolo 323, scrivendo che le norme, alle quali si riannoda lo stesso articolo 323, non devono necessariamente essere contenute in leggi penali, ma possono essere

contenute in qualsiasi disposizione vigente, anche in leggi cosiddette *extravagantes*, di natura amministrativa o di natura diversa.

Ora, l'aver consentito a privati quali le società S.A.I.M. e S.A.I.D. di introdurre nel territorio nazionale tabacco estero è stato un atto in dispregio del sistema legislativo vigente in materia, sistema che, come ha scritto l'Avvocatura dello Stato nel suo parere al ministro delle finanze, è « estremamente chiaro e tassativo » e non offre adito ad equivoci elusivi.

D'altronde, se l'amministrazione fosse entrata nell'ordine di idee di acquistare tabacco all'estero, avrebbe potuto benissimo provvedere direttamente secondo quanto stabilisce la legge, senza scegliere la strada in effetti seguita. Come, come può parlarsi di forza maggiore quando, in tal caso, il monopolio avrebbe potuto acquistare direttamente senza servirsi di costosi intermediari? Questa – diciamolo pure – è una delle tesi subordinate che contrastano con l'interesse difensivo dello stesso onorevole inquisito.

Il rapporto della polizia tributaria (agli atti) afferma che l'erario ha in complesso « speso quantomeno lire 138.905.058 in più di quanto avrebbe speso se avesse effettuato l'importazione diretta ».

L'onorevole ministro il 17 novembre 1961 prendeva e comunicava la sua decisione di accogliere la richiesta delle società De Martino, richiesta che, ad avviso dei suoi esperti giuridici, era accoglibile in base alle leggi vigenti; e ciò in contrasto con il responso della direzione generale dei monopoli.

Chi fossero gli « esperti giuridici » lo abbiamo saputo; io confesso comunque una mia perplessità. Ma come! Si chiamano a capo degli uffici di gabinetto ministeriali consiglieri di Stato in servizio i quali, anziché mettere sulla giusta strada i ministri per il rispetto della legge, insegnano il modo di violare la legge o di eluderla! La loro presenza in tali incarichi dovrebbe costituire una garanzia di tutela della legge; mentre, al contrario, talvolta si trasforma in uno strumento al fine di perseguire vie traverse od eludere la legge, determinandosi in tal modo situazioni dolenti che feriscono il prestigio della pubblica amministrazione e la pubblica opinione.

Sul contesto del contratto deve esprimere il suo parere il consiglio di amministrazione, nella sua duplice competenza di legittimità e di merito. Ma, lo avete sentito ed è inutile ripeterlo – sarebbe pacchiano – venne sottratto al consiglio di amministrazione l'esercizio di questo suo attributo di competenza demandatogli dalla legge; talché qui ci troviamo di fronte ad una usurpazione di potere! E sappiamo dalle deposizioni che sono state lette e ricordate che pure in quel consesso si parlò in concordia da parte di tutti gli intervenuti della illegittimità del provvedimento proposto. A tal segno è demandato siffatto potere-dovere di espressione del giudizio di legittimità al consiglio di amministrazione, che l'Avvocatura dello Stato ha ravvisato la nullità o l'invalidità del contratto, in quanto è venuto a mancare uno degli elementi per la legittima formazione della volontà dell'amministrazione di addivenire alla stipula degli impegni contrattuali, essendo il parere del consiglio di amministrazione richiesto *ad substantiam* nella stipula di contratti a trattativa privata di impegno superiore a 3 milioni.

Ora, a questo proposito, poiché è stato accennato ad una certa corrente dottrinale in ordine alla illegittimità dell'atto, mi permetterò unicamente di sottolineare che, se si intendesse aderire alla corrente dottrinale che, per quanto mi risulta, si annoda a Manzini e a Maggiore – altri autori non conosco in proposito – secondo la quale l'elemento materiale del delitto di abuso d'ufficio cosiddetto innominato può riscontrarsi soltanto negli atti che sono affetti da un vizio di legittimità, la fattispecie offre l'ipotesi di un atto affetto da vizio di legittimità in conseguenza dell'abuso operato, secondo la dimostrazione in atti data dall'Avvocatura dello Stato.

Stipulò l'onorevole ministro il contratto, quando a tale stipula – abbiamo inteso – l'ordinamento vigente designa uffici prestabiliti, quali la direzione generale dei monopoli, direzione centrale per i servizi delle manifatture tabacchi, ufficio importazioni. Stipulò il contratto l'onorevole ministro, che invece doveva procedere alla relativa conseguente approvazione in base alla legge sulla contabilità dello Stato, per il principio logico, prima che giuridico – scriverà l'Avvocatura dello Stato – che vuole la netta separazione dei poteri: stipulazione del contratto, controllo, approvazione. Sicché, sotto tale aspetto, operando come ha operato, il senatore Trabucchi ha privato l'amministrazione statale di quella garanzia istituzionale che è l'attività di controllo.

Non serve, onorevoli deputati, colleghi senatori, sottolineare e ripetere che il senatore Trabucchi non ha tratto da questo vorticoso intrallazzo alcun personale profitto. Questa affermazione, se altamente lo onora, non lo scagiona dall'addebito del quale a lui si fa

carico nella sua specifica configurazione giuridica: il quale addebito, così come è rubricato, postula il danno o il vantaggio altrui.

Nella rubrica elevata nell'ordine del giorno quale ipotesi è contestata? È contestata, non la ipotesi del danno, ma l'ipotesi del vantaggio: « allo scopo di recare vantaggio alle società S.A.I.M. e S.A.I.D. »; e la sussistenza di tale vantaggio è accertata dal rapporto della guardia di finanza nell'utile medio – perché questo è un dato oggettivo inconfutabile; degli altri dati si potrà anche discutere – nell'utile medio, dicevo, di lire 21.687 al quintale per il 1963 e di lire 20.087 al quintale per il 1964. Il vantaggio si è, dunque, avverato e concretato.

E badate che — già è stato detto – nella economia del reato *ex* articolo 323 del codice penale il danno o il vantaggio non si devono necessariamente verificare; si tratta di un reato di pericolo, non di danno. È, pertanto, già acquisita agli atti la prova della sussistenza dei due estremi costitutivi del reato: abuso e vantaggio.

Il *punctum dolens*, il punto impegnativo del discorso, della nostra polemica e della nostra dialettica è nella sussistenza dell'elemento intenzionale del delitto. È sull'estremo soggettivo che si incontrano le perplessità: volle, il nostro onorevole collega senatore Trabucchi, il vantaggio realizzato dalle società S.A.I.M. e S.A.I.D.? Fu egli animato, orientato in questa sua azione, nelle sue deliberazioni, da un movente diverso da quello che Francesco Carrara, dettando il suo programma di diritto criminale, chiamava il « buono intendimento e pubblico vantaggio »? Fu animato da questo *flatus*, l'onorevole ministro senatore Trabucchi? Questo è il tema degno del dibattito.

Ora, vi prego di volervi riannodare al mio concetto, che potrete non condividere, ma che vuole avere il pregio della conseguenzialità dialettica. Io ho detto: credo che noi siamo qui convocati per emettere una decisione analoga, in una lata prospettiva, ad una sentenza di rinvio a giudizio. Ebbene, se motivato fosse un dubbio in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, giammai il procedimento potrebbe in questa sede definirsi in senso conforme alla decisione espressa dalla Commissione inquirente sulla base dei contrastanti apprezzamenti dei suoi componenti.

In una sentenza istruttoria il dubbio sull'elemento intenzionale non adduce mai alla declaratoria di non doversi procedere. Intendiamoci: non parlo della mancanza dell'elemento intenzionale, perché incontestabilmente il giudice esamina per il rinvio a giudizio le « sufficienti prove » in ordine alla sussistenza del fatto-reato nei suoi estremi obiettivo e subiettivo, storico e psicologico; non parlo dell'insussistenza, ma del dubbio sulla sussistenza dell'elemento psicologico. Ora, in riferimento a tale dubbio sulla sussistenza dell'elemento intenzionale, la Suprema Corte regolatrice del diritto ha sempre ritenuto che, in codesta ipotesi, occorra andare all'esperimento dibattimentale. E ciò per una ragione logica: perché il dibattimento valga a diradare i dubbi o a concretarli in certezza.

Ma in verità il materiale probatorio induce a riscontrare nell'attività dell'onorevole collega Trabucchi un palese *animus favendi*. La prova si ricava, convincente e valida, dall'orientamento persistente di smaccato « eclatante » favore per le società De Martino; orientamento che caratterizza tutto il ciclo operativo della faccenda.

Tutte le decisioni adottate hanno questo unico comune denominatore: il vantaggio delle società De Martino; non l'utile ragionevole, perché, se le società De Martino avessero realizzato l'utile ragionevole che menziona la relazione della Commissione inquirente, nessuno potrebbe insorgere. In effetti, ogni intrapresa umana vuole il suo utile. Ma quell'utile perseguito e realizzato è disonesto, siccome si è dimostrato, se le carte della nostra inchiesta hanno rappresentato una incontestabile realtà storica.

La relazione della Commissione inquirente afferma: « Il fatto, poi, che dalle decisioni del ministro potesse derivare, oltre al vantaggio dell'amministrazione, un beneficio anche per le ditte, non significa che l'obiettivo dell'azione del ministro sia stato quest'ultimo. L'attività della pubblica amministrazione, specialmente quando incide nel campo privato, di norma produce vantaggi bilaterali, sodisfacendo insieme interessi collettivi e interessi per il singolo che viene in rapporto con l'amministrazione ».

Il tema è molto impegnativo, onorevoli deputati, colleghi senatori; e voi comprendete come questo punto della relazione ponga una *quaestio iuris* che merita tutta la nostra attenzione. Infatti, sul piano giuridico, se nell'animo del senatore Trabucchi concorsero due spinte all'azione, l'una commendevole – il bene della pubblica amministrazione – e l'altra non commendevole – cioè il vantaggio immorale del privato – qual è che si enunzia penalmente rilevante? Nonostante la coesistenza con la prima, la seconda resta pur

sempre penalmente rilevante. Noi abbiamo una simbiosi, una confluenza, una convergenza di spinte all'azione.

È inutile che io qui mi indugi dinanzi a voi tutti – che siete a me maestri, perché prima che nelle pandette la *ratio decidendi* è nell'analisi dialettica e psicologica del fatto umano – a dire quale sia il divario tra spinta e movente. Ma la spinta all'azione nel ministro Trabucchi era indubbiamente duplice. Ed io non posso non prendere atto di questa duplicità di spinte all'azione: da una parte, la preoccupazione di trovare una via d'uscita per la situazione che il ministro considerava drammatica, dall'altra il vantaggio del privato.

Ebbene, onorevoli colleghi, non è la prima spinta che noi perseguiamo, cioè l'intento, confusamente concepito e malamente seguìto, di arrecare un beneficio alla pubblica amministrazione; ma la seconda, cioè il vantaggio alle ditte private. Tra le due spinte all'azione, noi consideriamo penalmente rilevante la seconda, che viene ad innestarsi sulla prima. E questa seconda spinta, innestantesi sulla prima, infetta pur quella.

La prima spinta, che sarebbe penalmente irrilevante, si infetta nella simbiosi, nella confluenza, nella convergenza della seconda spinta, per cui quel primo movente non costituisce più la base di un'azione autonoma e commendevole, ma l'occasione sulla quale si innesta l'ingegnosa speculazione delle ditte De Martino, speculazione che il ministro Trabucchi permise, anzi assecondò.

Le società De Martino ebbero un trattamento di inusitato favore. E qui ricorderò per sommi capi quanto altri oratori hanno già detto affinché sia chiaro alla vostra intelligenza; ciò non perché io pensi che i giudici di questa sovrana aula di giustizia possano essere distolti dalle decisioni già prese nell'intimo delle proprie coscienze, in virtù delle mie parole, ma perché voglio rendere conto di quella firma che ho posto in calce all'ordine del giorno; io, che ho tante cose da farmi perdonare da Dio e dal prossimo e devo delle mie azioni dar conto.

Ecco i fatti che caratterizzano le sequenze dell'azione del ministro Trabucchi e hanno una forza probatoria illuminante sull'elemento psicologico del reato, cioè, secondo una espressione di Marcello Finzi, un'efficacia rivelatrice della condotta dell'agente.

Stipulato dunque il contratto l'11 gennaio 1962, esso venne registrato a Cava dei Tirreni il 10 settembre, cioè dopo otto mesi. Perché si è indugiato tanto? Perché si voleva evitare che altri operatori del settore venissero a conoscenza della possibilità di ottenere contratti analoghi, andando comodamente ad acquistare tabacco all'estero per venderlo in Italia al sicuro e predestinato acquirente, con una operazione di nessun rischio, di tutto riposo, di certo reddito. Così si passò alla registrazione quando era già scaduto il termine del 30 giugno 1962 che il ministro aveva fissato per consentire ad altre ditte di ottenere eventualmente consimili contratti. E nessuno ne venne a conoscenza.

Inoltre, pur essendo stato stipulato un vero e proprio contratto di compravendita, fu scelta la forma della revisione di concessione, all'evidente scopo di permettere che le società non pagassero la tassa di registrazione dovuta, come in effetti non la pagarono. Il contratto andava registrato non a tassa fissa, ma con un'imposta percentuale del 2 per cento, ossia con un versamento all'erario di lire 86.899.570; che così non furono pagate.

Il tabacco fornito dalla S.A.I.M. e dalla S.A.I.D. nella prima campagna venne prodotto nel Messico nel 1962 e fu importato in Italia ai primi del 1963. Eppure il ministro dispose in ordine a tale tabacco l'applicazione delle tariffe del 1961: sicché il tabacco effettivamente prodotto nell'anno 1962 fu fatto figurare come prodotto nella campagna del 1961. Onorevoli colleghi, vorrei invitare coloro che non lo avessero ancora fatto ad andare a consultare l'incartamento offerto al nostro esame nella sala della Lupa: chi lo farà potrà constatare che il tabacco importato in Italia era di qualità pessima.

Quali sono state le conseguenze di tutta questa operazione? I calcoli effettuati dalla polizia tributaria hanno accertato una perdita reale per l'erario di lire 138.905.058 in conseguenza del fatto che il tabacco è stato acquistato ad un prezzo superiore.

Ma vi è ancora da aggiungere qualcosa circa le società. Il 6 agosto 1962, le società De Martino chiesero di consegnare il tabacco di tipo Bright in luogo di quello del tipo Burley. Il bello è che questa volta le società non sono state reticenti, perché hanno premesso alla istanza che il tipo Bright, che avrebbero voluto consegnare in sostituzione, poteva non avere quei titoli di pregio che aveva invece l'altro tipo.

Ma la cosa più curiosa della vicenda è che la domanda, datata 6 agosto 1962, è risultata portare il timbro ministeriale di arrivo del 4 agosto! In altri termini, la domanda in questione è giunta al Ministero ancor prima che venisse redatta! Poiché

dagli atti raccolti dalla Commissione inquirente è risultato che presso l'amministrazione del monopolio esiste un funzionario che riceve dalle 10 alle 20 mila lire per il compito di scrivere lettere alla direzione del monopolio stesso per conto delle ditte interessate (un giorno o l'altro certamente andrà a finire in galera, perché non potrà evitarsi il processo a suo carico), mi vien fatto di pensare che anche in questo caso specifico abbia apposto egli stesso alla domanda il timbro anticipato del 4 agosto. Certamente, per la verità, non poteva immaginarsi un dinamismo così celere nella burocrazia italiana!

A tutto questo si deve poi aggiungere la pari solerzia del ministro Trabucchi, il quale, due giorni dopo averla ricevuta, trasmetteva la domanda alla direzione generale dell'amministrazione autonoma, esprimendo parere favorevole al suo accoglimento a condizione che il tabacco fosse utilizzabile dal monopolio.

Questa sollecitudine, inusitata nella bella itala Repubblica, è così sconcertante e rivelatrice che non a torto poc'anzi mi richiamavo a Marcello Finzi, il quale ha pubblicato una sua monografia in una raccolta pregevolissima, che tra l'altro contiene uno studio dell'onorevole professor Giuseppe Bettiol, in onore del legislatore Arturo Rocco, autore del codice penale. Marcello Finzi, il quale esprime una forza veramente originale nella costruzione delle sue teorie giuridiche, nella disamina della formazione della prova che deve essere raggiunta in tema di siffatto reato, espressamente scrive che in questa materia ha la sua somma importanza quella che egli chiama « la esteriorizzazione della intenzione speciale », cioè la manifestazione della intenzione speciale. Perché per conoscere quella che fu l'anima dell'agente – e nel caso specifico l'intenzione che albergò nel cuore o nel cervello del nostro onorevole collega – non si può certamente far ricorso ad una lastra fotografica o ad un notaro che possa aver registrato gli stimoli che in quel momento confluirono per spingerlo all'azione. Dal suo comportamento successivo si possono trarre gli elementi probatori: quel comportamento successivo all'azione che Finzi chiama la « esteriorizzazione », la manifestazione dell'« intenzione speciale ».

E la Corte di cassazione, regolatrice del diritto, ha confermato questo monito di ermeneutica, insegnando che in questa materia, in ordine alla formazione della prova del cosiddetto dolo specifico, è necessario prendere in considerazione il comportamento del colpevole posteriormente alla consumazione degli atti materiali del reato, dato che l'indicato comportamento successivo può offrire elementi conclusivi di prova al riguardo. Questa è la prova che è acquisita agli atti – nel nostro caso – sull'elemento intenzionale del reato.

Così, onorevoli deputati ed onorevoli senatori, noi sappiamo quel che è accaduto, come è accaduto e in quali prospettive intenzionali. A questo punto, debbo svolgere un duplice tema ancora; dopodiché avrò assolto il mio compito.

« Oggetto specifico del delitto di abuso d'ufficio innominato e della tutela penale correlativa è l'interesse concernente il normale funzionamento della pubblica amministrazione in senso lato »: ho inteso da tutti enucleare questo concetto, come enunziato dal Manzini. Ma nell'esercizio di questo normale funzionamento il pubblico ufficiale ha certamente un suo potere discrezionale. Può il reato di abuso d'ufficio configurarsi nell'esercizio del potere discrezionale?

Io sono un neofita della democrazia e, come tutti i neofiti, ho la religione intransigente della nuova fede abbracciata. In questo solco, debbo di necessità domandarvi se questo potere discrezionale del pubblico ufficiale possa mai equivalere al libero arbitrio del pubblico ufficiale. È vero che l'esercizio del potere discrezionale è svincolato da norme tassative ed imperative che ne condizionino l'uso, ma è pur vero che l'esercizio del potere discrezionale non può mai trasformarsi nell'arbitrio del pubblico ufficiale. Andando in contrario avviso, dovremmo noi allora poter coniare leggi rigide, secondo la vecchia distinzione tra leggi rigide e leggi flessibili; dovremmo coniare leggi rigide, le quali ponessero i termini e le condizioni per l'uso del potere discrezionale in determinata direzione.

Invero, in una bene ordinata società e in un ben ordinato Stato si demanda alla responsabilità ed all'iniziativa del pubblico ufficiale l'uso del potere discrezionale. Ma anche in questo tipo di esercizio, diciamo, facoltativo del potere discrezionale si può configurare l'abuso d'ufficio, sotto il profilo dell'abusività oggettiva e dell'abusività soggettiva.

Anche l'abusività oggettiva si può configurare: perché, se noi troveremo condizioni poste espressamente dalla legge per poter esercitare la facoltà discrezionale in una determinata direzione, noi avremo, nella violazione di queste condizioni poste dalla legge rigidamente, un abuso innominato d'ufficio

oggettivo. Ancor più incontestabile la possibilità di ipotizzare una abusività soggettiva, là dove, pur agendo nelle condizioni formali prevedute dalla legge, il pubblico ufficiale ordina, compie o tralascia un atto per scopo diverso da quello in vista del quale gli è affidato il potere discrezionale stesso.

Guai se noi abdicassimo a questo principio, onorevoli colleghi! Guai se noi ci facessimo sorprendere a dire che l'esercizio del potere discrezionale da parte del pubblico ufficiale sfugge al sindacato penale! Guai! Perché qualunque pubblico ufficiale potrebbe compiere arbitrî, nel rispetto formale della legge e della normativa che informa il potere discrezionale e purtuttavia sfuggire a qualsiasi sanzione. Sì, vi sarebbe la possibilità della sanzione amministrativa o disciplinare, ma, siccome la irrogazione di questa seconda sanzione, in ultima sostanziale analisi, sarebbe attribuita, sul piano pratico, al detentore del potere amministrativo, il colpevole pur sempre potrebbe facilmente sfuggire alla sanzione disciplinare stessa. È appunto con la possibilità della persecuzione anche in sede penale del pubblico ufficiale fornito di potere discrezionale che si garantisce l'ordinato svolgimento della vita del paese e si tutela la dialettica interna morale e indiscriminata della pubblica amministrazione.

Il senatore Bosco stamane ha impegnato la nostra attenzione su una sua penetrante osservazione. La decisione della Commissione inquirente andrebbe riguardata inscindibilmente nel suo complesso, seppure soltanto un frammento abbia avuto il suo ulteriore cammino autonomo in virtù della intervenuta iniziativa parlamentare. E, riguardata la decisione nel suo unitario complesso, bisognerebbe prendere atto (se ho ben capito la sua pur lucida e concettosa argomentazione) del fatto che tutte e quattro le ipotesi delittuose prospettate sono accomunate da un unico denominatore, cioè dallo stesso elemento psicologico, dallo stesso volano intenzionale. Talché, secondo la sua rispettabile e rispettata opinione, sarebbe una stortura dialettico-giuridica lasciar sopravvivere l'imputazione superstite *ex* articolo 323 del codice penale, quando una decisione ha travolto sullo stesso piano intenzionale le altre tre imputazioni che erano state ipotizzate a carico dell'ex ministro senatore Trabucchi.

Ma è agevole superare tale perplessità. Alla luce della stessa motivazione sarà da notare: per l'addebito di contrabbando fiscale, la Commissione ha ritenuto l'insussistenza del fatto-reato per essere stati pagati i diritti doganali e per l'addebito di contrabbando di monopolio ha ritenuto che l'atto del ministro risultasse preordinato all'acquisto di tabacco prodotto in territorio estero dalle stesse ditte titolari di concessioni speciali in Italia, per l'addebito di peculato per distrazione di pubblico denaro a profitto altrui, la Commissione ha escluso il nesso eziologico tra l'azione del ministro e il vantaggio conseguito dalle società, in quanto il volume del vantaggio sarebbe stato conseguito in virtù di indebite manovre fraudolente nella esecuzione delle forniture, e il ministro non avrebbe avuto nei suoi orizzonti intenzionali questo maggiore profitto delle ditte.

BOSCO. Per tutti e tre i reati dai quali il senatore Trabucchi è stato scagionato con la maggioranza dei tre quinti, la Commissione ha ritenuto sussistente la finalità di interesse pubblico perseguita dallo stesso senatore Trabucchi. Questo è l'elemento unitario.

PACE. Rispondo subito. Vorrei però completare il discorso che avevo iniziato, cioè fissare, per giungere alla risposta, la *ratio* della decisione, secondo quanto risulta dalla relazione in riferimento a ciascuno degli addebiti.

Per il terzo addebito, di interesse privato in atti di ufficio, la Commissione non ha trovato elementi atti ad autorizzare alla convinzione che il senatore Trabucchi sia stato determinato ai suoi atti da un privato interesse.

Ora, premetto: queste tre ipotesi sono ipotesi delittuose distinte, con elementi intenzionali propri ed autonomi. Talché io dissento – apro una parentesi – da quanto ha detto poc'anzi l'onorevole collega senatore Perna, secondo il quale noi possiamo o dobbiamo esprimere un giudizio politico sugli altri addebiti che sono stati mossi al senatore Trabucchi. Da quegli addebiti il senatore Trabucchi è stato scagionato con la prescritta maggioranza qualificata: e ciò costituisce per noi una decisione preclusiva che è acquisita e che dobbiamo rispettare; quegli addebiti non si possono qui riporre in discussione.

La risposta al problema e alla *quaestio iuris* posta dal senatore Bosco è nella caratterizzazione dell'articolo 323.

Quando è che si configura il reato *ex* articolo 323 del codice penale? Si configura soltanto quando il fatto non sia riconducibile sotto altre rubriche di reato. Quindi, questo fatto riguardato come peculato non è riconducibile alla rubrica di peculato, riguardato come contrabbando non è riconducibile alla

rubrica di contrabbando, riguardato come interesse privato in atti d'ufficio non è riconducibile sotto la rubrica di interesse privato in atti d'ufficio. E allora sopravvive a queste imputazioni iniziali, cioè ad imputazioni con *nomen iuris*, una configurazione giuridica prevista da una norma innominata; a una norma, diremo, nominata sopravviene, venuta meno la possibilità della specifica configurazione, questa norma innominata che è l'articolo 323.

Pertanto debbo contestare all'onorevole senatore Bosco, per il quale tale è la mia stima che la sua interruzione opera la sua suggestione deviatrice della mia dialettica raziocinante (e mi riannodo alla sua osservazione)...

BOSCO. Ella è aulico.

PACE. ...che l'articolo 323 ha un suo presupposto, un suo elemento intenzionale e una sua struttura del tutto diversi e distinti. Perché? È vero che gli elementi che mi ha ricordato l'onorevole Bosco avrebbero travolto gli altri reati; ma è pur vero che, in ordine a questi altri reati, il contrabbando è stato eliminato per le ragioni che vi ho detto, il peculato è stato eliminato per le ragioni che vi ho detto, l'interesse privato in atti d'ufficio è stato eliminato per le ragioni che vi ho detto. Ma l'articolo 323 ha una sua strutturazione autonoma. È questa la dimostrazione che vi devo dare.

Qual è la strutturazione autonoma e distintiva dell'articolo 323 di fronte all'articolo 314 e di fronte all'articolo 324? Il senatore Bosco mi ha interrotto per farmi rilevare che la Commissione inquirente, in ordine a tutti gli addebiti, ha dato atto che il senatore Trabucchi non ha tratto un profitto proprio...

ALESSI. Ha agito nell'interesse della pubblica amministrazione, per un interesse pubblico. Questo è il punto.

PACE. Credevo di aver già risposto affrontando il tema della convergenza di due spinte all'azione, cioè quella del vantaggio per la pubblica amministrazione e quella del vantaggio per il privato; e credevo di averne potuto offrire la dimostrazione. Certamente per la pochezza delle mie forze non ho avuto la chiarezza convincente ed efficace atta a suscitare i consensi vostri (ma, in verità, non mi illudevo del contrario). Vi ho detto che la convergenza, la confluenza, la simbiosi di due spinte contrastanti – l'una lecita e l'altra illecita – porta ad infettare anche la spinta all'azione lecita (diremo, in termine tecnico-giuridico, « non penalmente rilevante » o « non giuridicamente apprezzabile »). Il secondo movente, che per certo è penalmente rilevante, è infettato e infetta di sé anche la prima azione che è stata posta in essere dall'agente del reato.

La mancanza del profitto proprio, poi, è irrilevante per il delitto di cui all'articolo 323, come è irrilevante l'avverarsi del danno o del vantaggio, trattandosi di reato di pericolo.

Guardate, il vantaggio delle ditte De Martino si concreta anche nella sola stipulazione del contratto. Non a torto (il tempo sconfigge i maleficî) è contestato nell'ordine del giorno il *tempus commissi maleficii*, la data nella quale è stato redatto il contratto da parte del senatore Trabucchi con le ditte menzionate. Perché? Ma perché quel contratto nella sua struttura e nel suo contesto è stilato e concluso tutto in clausole di vantaggio per le ditte contraenti, le quali non avevano da affrontare e non hanno affrontato alcun'alea, nell'abnormità di una anomala contrattazione. Che cosa fanno in sostanza le ditte? Vanno a prendere all'estero il tabacco, sapendo di trovare qui in Italia l'amministrazione dei monopoli che l'acquisterà ad un prezzo prestabilito. E allora quale alea corrono? Dove è l'equilibrio della bilateralità? Che contratto è mai questo che si andava a fare? E non è questo già un « vantaggio » disonesto e immorale?

A me, quindi, non interessa che un vantaggio sia stato tratto, nel calcolo della concretezza reale delle cifre (seppure vi è stata dimostrata la sua sussistenza), perché, trattandosi di un reato di pericolo e non di un reato di danno, per certo si configurano gli estremi costitutivi del reato di cui all'articolo 323, come ho cercato di dimostrarvi. (*Approvazioni a destra*).

Onorevoli deputati e colleghi senatori, vi domando scusa di questo lungo mio dire. Ma, come ho premesso, ho voluto soltanto dar conto delle ragioni in virtù delle quali ho posto la mia firma in calce all'ordine del giorno.

Il potere esecutivo, nell'esercizio dell'azione di governo, può chiedere le leggi siccome strumenti indispensabili per l'amministrazione. Quante volte non siamo noi convocati come se Annibale stesse alle porte! E con sollecitudine pari legiferiamo. Ebbene, se veramente vi era questo pericolo immane e incombente, non v'era la possibilità di sollecitare il provvedimento legislativo necessario? A noi è dato il potere di fare le leggi, di innovarle, di modificarle; ma non di ignorarle ed eluderle, peggio, di lacerarle! In uno Stato di diritto, nessuno – e tanto meno

qualcuno di noi – può porsi al di sopra delle leggi!

Ed ora che ho finito, una preghiera, non a voi, onorevoli deputati e onorevoli senatori degli altri settori, ma ai miei amici che benevolmente mi hanno seguìto: vi prego di non applaudirmi. Non lo dico a loro (*Indica gli altri settori*), perché essi non mi applaudiranno. Voi mi vorreste applaudire: ed io vi prego di non applaudirmi, perché io sono stato un giudice e il giudice, per la sua opera di giustizia, non vuole applausi. Cioè, ne vuole uno solo: l'applauso della propria coscienza. (*Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Agrimi. Ne ha facoltà.

AGRIMI. Signor Presidente, onorevoli deputati, colleghi senatori, giunti a questo punto del dibattito (non siamo – credo – ancora nel mezzo del cammino; ma spero che siamo a buon punto del nostro lavoro, di questo duro adempimento di un dovere che tutti quanti noi cerchiamo di assolvere in perfetta coscienza), mi pare che, più che aggiungere considerazioni di carattere giuridico a quelle che ho udito enunciare, avendo seguito attentamente, e doverosamente, tutti gli interventi che da ieri sera, dopo la relazione dell'onorevole Dell'Andro, si sono fin qui susseguiti, possa essere utile, da parte mia, tentare un coordinamento delle argomentazioni che ho ascoltato: un coordinamento che possa servire per me che devo maturare il mio convincimento ed anche per gli onorevoli colleghi. Non mi pare, infatti, che sia opportuna questa formale divisione, fin qui verificatasi, in accusatori e difensori, dal momento che siamo tutti qui – ciascuno per quel poco o per quel molto di conoscenza che ha acquisito degli atti processuali – a maturare argomenti e ad esporli, perché possa delinearsi una sicura intelaiatura di circostanze e di eventi tale da offrire motivi di ripensamento e di meditazione ad ognuno di noi.

È per questo che vorrei brevissimamente reintrodurre il discorso sullo svolgimento dei fatti.

Le considerazioni giuridiche (che non saranno mie: non potrei aggiungere nulla rispetto a quello che ho ascoltato) potranno risultare più efficaci se affiancate a una semplice, lineare ricostruzione dei fatti, quale mi sforzerò di fare in questo scorcio di seduta.

A danno di una serena decisione può giocare il fatto che, anche contro la nostra volontà e senza che ciascuno di noi se ne renda conto, possono essersi stratificate nella coscienza di ciascuno opinioni, frasi, costruzioni preconcette.

Da tempo i giornali sono pieni di titoli e sottotitoli. Da tempo l'opinione pubblica – informata a volte, disinformata qualche altra volta – parla di questa vicenda, così che è obiettivo il pericolo di partire non dai fatti quali sono, ma dai fatti come ciascuno di noi a un certo momento pensa si siano svolti.

Uno di questi preconcetti, sottolineato dall'intervento dell'onorevole Bettiol, è il partire dal presupposto che l'incontro fra il rappresentante delle società (o colui che comunque ne patrocinava gli interessi) e il ministro Trabucchi sia stato preordinato; e che quindi l'origine del disegno sia quasi una specie di intesa fra i due soggetti. Ove fosse acquisito questo dato, scaturirebbero, non dico matematicamente, ma certamente con molta credibilità le conseguenze dell'agevolazione illecita, più o meno favorevole nei confronti di colui che andava a chiedere al ministro l'accoglimento di talune istanze.

Vi è invece un fatto certamente oggettivo, quale è quello del verificarsi improvviso nel nostro paese di un evento di carattere naturale; una infestione massiccia, che colpisce una delle colture più importanti per il nostro paese, anche per i riflessi sulle entrate fiscali. Non so se ciò sia bene o male, in uno Stato ordinato secondo criteri moderni; ma sta di fatto che, nell'attuale sistema fiscale, il provento della gestione dei tabacchi costituisce un pilastro del nostro edificio tributario. Quando questo pilastro corre il pericolo di vacillare, il ministro delle finanze se ne preoccupa, perché sente che viene gravemente minacciata una colonna dell'edificio.

Comunque, prima di fare un'analisi dello stato d'animo del ministro delle finanze (di quello che sarebbe stato certamente lo stato d'animo di qualsiasi titolare di quel dicastero), possiamo parlare dei riflessi che questo grave evento ha avuto per gli interessati, per coloro che vivono attorno alla coltura e alla lavorazione del tabacco.

Mi è dispiaciuto che questa mattina l'onorevole Sponziello (un illustre parlamentare, proveniente, come me, da una zona tabacchicola) abbia minimizzato questo fatto. Posso comprendere che lo minimizzino colleghi i quali, per mancanza di conoscenza diretta, non abbiano avuto la possibilità di apprezzare in pieno la gravità di quella sciagura.

Le zone tabacchicole del paese furono pervase da un'ondata di panico. Non si trattava di una lieve malattia, da combattersi magari con gli anticrittogamici. Si trattava di un

flagello, che causò la distruzione pressoché completa delle colture e che, a detta dei tecnici, avrebbe fatto sentire le sue conseguenze per molti anni, in quanto la peronospora aveva fra l'altro pregiudicato i semenzai e gli stessi terreni; per cui per molti anni la coltura del tabacco non avrebbe potuto più essere ripresa.

Questo stato di cose suscitò un diffuso allarme e determinò un intervento dello Stato, il quale con successivi provvedimenti, adottati con procedura di urgenza, stanziò 5 miliardi e mezzo a favore dei coltivatori rimasti privi di mezzi di sussistenza a causa della perdita del raccolto.

Gravi furono le conseguenze del flagello per la S.A.I.M., la S.A.I.D. e le altre società facenti capo al compianto onorevole Carmine De Martino, le quali basavano la loro attività sulla coltura del tabacco e si vedevano poste nell'impossibilità di continuarla. Non furono soltanto queste società a preoccuparsi, ma tutti gli altri concessionari di tabacco, i quali si rivolsero allo Stato, e per esso alla direzione generale del monopolio, per invocare provvidenze che li aiutassero a salvarsi dal disastro.

Esaminiamo ora come ritenne di fronteggiare la situazione l'onorevole Carmine De Martino. Ho ascoltato con rammarico taluni pesanti giudizi nei confronti del parlamentare scomparso, il che ha turbato il mio animo di cristiano, anche se non vi è certamente bisogno di professarsi cristiani per convincere del profondo senso di pena che si prova in simili circostanze; vorrei quindi evitare di ritornare a parlare dell'onorevole Carmine De Martino. Non possiamo però dimenticare che si trattava di un imprenditore. Si potrà discutere, onorevoli colleghi, dell'opportunità che coloro i quali esercitano imprese economiche di quel genere assolvano nello stesso tempo al mandato parlamentare o ricoprano comunque responsabilità politiche; io personalmente non sono favorevole a che si verifichino simili commistioni, ma non è in questa sede che dobbiamo esprimere un giudizio al riguardo.

Sta di fatto che Carmine De Martino era noto nel salernitano (basta esservi passati anche una volta sola per aver sentito parlare di ciò) per il suo temperamento di vulcanico, inesauribile imprenditore, sempre alla ricerca di occasioni di investimento e di intrapresa. Il fulmine della peronospora colpì le sue quattro aziende, ed egli, a differenza di altri imprenditori, non se ne stette con le mani in mano, ma cominciò ad occuparsi della possibilità che il tabacco, invece che nelle zone infestate (dove a giudizio dei tecnici, la coltura non avrebbe potuto essere ripresa per un lungo lasso di tempo), fosse prodotto altrove. Partì dunque per l'America centrale per studiare la possibilità di fare qualcosa per salvare le sue aziende, trasferendo in quelle zone le sue attività, i suoi impianti, i suoi tecnici. Ha dichiarato il senatore Trabucchi che, quando incontrò per la prima volta l'onorevole Carmine De Martino, questi gli mostrò una fotografia che lo raffigurava a fianco del presidente del Guatemala. Come imprenditore si era rivolto a quelle autorità e aveva esaminato (qui il ministro delle finanze – come vedete – non c'entra ancora per nulla) che cosa si potesse fare, se esistessero possibilità economiche perché, invece di coltivare pianticelle di tabacco nella zona del salernitano infestate dalla peronospora, si potessero le stesse impiantare nel Guatemala, nel Messico e, se non erro, anche nel Nicaragua.

Avendo fatto le sue valutazioni ed i suoi studi nell'interesse delle sue imprese, non certamente nell'interesse o per il vantaggio di altri, il De Martino, fatti i calcoli e trattene le conclusioni, constatò che vi era una via di uscita per salvare le proprie aziende, e forse addirittura l'occasione per rafforzarle e potenziarle.

A questo punto – ecco la mancanza del disegno coordinato – prepara uno schema, prevede una possibilità, stila, o si fa stilare, una specie di promemoria; e si riserva, egli che è un parlamentare, di illustrarlo all'organo politico, al ministro delle finanze. Chiede quindi udienza e viene ricevuto dal senatore Trabucchi, al quale racconta la storia (ricavo queste notizie dagli interrogatori dello stesso senatore Trabucchi) della sua attività, del suo lavoro, dei suoi sacrifici.

Non conosco personalmente questa sua storia; ma non ho motivo di dubitare di quanto egli – ricordo – soleva affermare. È la storia di un uomo di attività e di affari che si era fatto dal nulla; un uomo che, rimasto orfano, fin da bambino si era dato da fare e, attraverso la sua ansia e il suo fervore di iniziativa, era riuscito a creare una attività imprenditoriale che comprendeva, fra l'altro, alcune grandi aziende per la coltivazione del tabacco.

Al ministro egli espose la tragedia nella quale era piombato a causa della peronospora tabacina; e chiese se fosse possibile, per la parte di tabacco che egli non riusciva più a coltivare e a produrre nel salernitano, di con-

segnare al monopolio altro tabacco di qualità eguale o similare, coltivato in terre in cui ciò poteva avvenire, invece che nelle zone d'Italia infestate dalla peronospora. Fece presente di essere stato nel Guatemala, nel Messico, nell'America centrale e propose al monopolio di « complementare » (locuzione un poco *sui generis*, che egli stesso, forse, aveva inventato) la produzione, che aveva il diritto di consegnare al monopolio, con tabacco prodotto nel Messico.

A questo punto vediamo lo stato d'animo del senatore Trabucchi. Anch'egli aveva, in misura maggiore e certamente più comprensiva, la sensazione della gravità di quello che era avvenuto e stava per avvenire nel paese a causa del flagello della peronospora. Sapeva di aver dovuto trovare immediatamente – cosa non facile – 5 miliardi e mezzo per fronteggiare le richieste urgenti delle categorie colpite; sapeva che la produzione del tabacco diminuiva in modo impressionante, perché dai 903 mila quintali del 1959 si era passati nel 1960 a 795 mila quintali e poi nel 1961 a 249 mila quintali: indice, questo, di una preoccupante caduta verticale della produzione.

A questo punto il discorso del ministro è molto semplice. Non sono ancora all'esame dettagliato e minuzioso – quale sarà fatto successivamente dalla Commissione inquirente ed anche dagli onorevoli colleghi intervenuti nel dibattito – degli articoli della legge specifica. Il discorso del ministro è sostanziale, più vero. Egli dice: l'onorevole Carmine De Martino intende, dunque, consegnare l'intero quantitativo di tabacco previsto dalla concessione. Si tratta perciò dell'adempimento del contratto esistente. Il tabacco è della stessa qualità o similare. Invece di consegnare merce prodotta nel salernitano, ove non esiste, mi si garantisce la consegna dello stesso quantitativo di prodotto coltivato nel Messico.

Il prezzo? Non una lira di più di quanto il tabacco sarebbe stato pagato se prodotto in Italia. L'erario è già impegnato a versare questi miliardi alle ditte come corrispettivo della consegna di quel quantitativo. Certamente è un elemento di diversità il fatto che il tabacco sia prodotto a Salerno o nel Messico, ma, in definitiva, siccome si tratta dello stesso quantitativo, della stessa qualità e dello stesso prezzo, gli elementi sostanziali del rapporto restano intatti.

D'altra parte, quando si accusa il ministro di aver accolto la domanda, bisogna stare attenti. Io mi permetto di dire che non ritengo che i ministri stiano al loro posto per respingere le istanze; nei limiti del possibile, vi stanno per accoglierle. Quindi, nel momento in cui il ministro vide che sostanzialmente l'erario non avrebbe avuto una lira di aggravio in più, che si sarebbe ottenuto lo stesso prodotto in un momento in cui ve n'era grande bisogno, perché avrebbe dovuto dire di no ad una richiesta che aveva le caratteristiche delle cose lecite e delle attese non stravaganti? Il ministro Trabucchi rispose quindi, in linea di massima, di sì.

MANCO. L'atto era contro legge.

AGRIMI. Un momento, onorevole Manco. Io sono personalmente convinto che non fosse neppure contro le leggi amministrative che regolano la materia: ma non credo che questa osservazione sia molto rilevante in un giudizio di carattere penale quale quello che noi dobbiamo impostare in questa sede. Non dirò ora se il fatto sia contro legge o secondo legge; questo verrà dopo, nell'*iter* formativo del provvedimento, dopo il giudizio di massima sulla volontà iniziale del ministro, giudizio che per me è fondamentale.

Vediamo prima i momenti di questo incontro di volontà e di interessi sul piano dell'assoluta buona fede, della lealtà, della regolarità, della normalità di rapporti che contraddistinguono gli incontri fra gli uomini. Poi vedremo anche eventuali questioni di irregolarità o di illegalità, per dirimere le quali, ad istanza di chi vi abbia interesse, vi sono gli organi di controllo: la Corte dei conti, il Consiglio di Stato. Non ho mai sentito dire che per le irregolarità e le illegittimità debba intervenire la corte d'assise o debba instaurarsi un giudizio penale.

Veniamo ora all'*iter* formativo del provvedimento. Appunto del ministro al direttore generale. Risposta di quest'ultimo: non si può fare, occorrerebbe una modificazione della legge.

Se consentite, con tutto il rispetto per una persona certamente competente, non soltanto sul piano tecnico, ma anche sul piano giuridico, quale è il dottor Cova, questa non è una risposta sufficiente e tanto meno è esauriente. Lo hanno detto altri colleghi; ma vorrei ribadirlo anch'io. Il dire che occorresse, nel caso, ma modificazione di legge presupponeva che la sistematica legislativa fosse tale da regolare ogni e qualsiasi forma di iniziativa e di attività, escludendo attività di carattere atipico che, pur non essendo previste da alcuna norma, tuttavia si potessero, in una coordinata interpretazione, svolgere ugualmente, anche senza riferimento ad un

dato articolo che specificamente le disciplinasse. Sarebbe stato preferibile dire: l'atto viola questa determinata norma di legge, può dar luogo a responsabilità di carattere civile o amministrativo; costituirebbe responsabilità di carattere penale. Il dire: per me occorrerebbe una nuova legge, ha confermato il ministro nel ritenere – a mio avviso, non a torto – che probabilmente di questa legge nuova non vi era bisogno, che la cosa poteva rientrare tra quelle che si potevano fare, nell'ambito della legislazione vigente. Da qui la decisione di studiare il caso con i suoi esperti giuridici e personalmente.

Vi poteva essere nel senatore Trabucchi qualche altra considerazione che lo spingeva, nell'interesse pubblico, ad accedere a questa proposta, normale dal punto di vista dell'interesse dell'erario, perché non determinava aggravi neppure per una lira rispetto a quanto già preventivato e già stabilito? Certamente sì. E infatti il senatore Trabucchi avrebbe benissimo potuto dire: ho considerato che, nell'ambito del monopolio, vi era tutto un sistema, imperniato su un ufficio interno al monopolio stesso, per l'attività di importazione di tabacco dall'estero; attività nella quale volevo vedere chiaro e per la quale volevo introdurre qualche elemento di comparazione. Ebbene, a domanda specifica fattagli dal presidente della Commissione, nella limpidità della sua coscienza, il senatore Trabucchi ha detto: è vero, c'era anche nel funzionamento dell'ufficio importazioni del monopolio qualche incrostazione, qualche *routine:* ma debbo dire, in perfetta coscienza, che, nel momento in cui aderii alla proposta fattami, questo non fu un elemento determinante della mia decisione. C'era, però, obiettivamente anche questo. Il senatore Trabucchi ha avuto la limpida coscienza di precisare quanto ho riferito; mentre è logicamente da ritenere che, ove fosse mancata la buona fede, si sarebbe servito anche di questo argomento per giustificare la sua decisione di ministro.

Onorevoli colleghi, noi discutiamo tanto di una partita di tabacco che, secondo il dottor Cova, era tanto modesta da non farne un *casus belli*, trattandosi di una cosa di piccolo rilievo rispetto alle montagne di tabacco che il monopolio importa dall'estero. Mi interessava – ha detto il dottor Cova – come innovazione nel sistema, non perché avrebbe turbato il movimento complessivo delle importazioni o per il prezzo, che era equivalente.

Vi è in questa situazione, onorevoli colleghi, qualche cosa di veramente anormale. Vi è un ufficio importazioni tabacchi, non istituito per legge, ma con semplice decreto del ministro delle finanze. È il ministro delle finanze che, nella sua qualità di capo dell'amministrazione autonoma, ordina all'interno il funzionamento degli uffici del monopolio. Il ministro delle finanze – questo, sì, è stabilito per legge – è presidente dell'amministrazione autonoma ed opera assistito dal consiglio di amministrazione. Non è certamente una legge felice, è una legge che andrebbe meglio precisata: e bene ha fatto l'onorevole Dell'Andro ad insistere nella sua relazione sull'opportunità di modifiche in questo campo. Comunque, la legge vigente dice che il capo dell'amministrazione autonoma è il ministro, assistito dal consiglio di amministrazione e coadiuvato dal direttore generale.

Ora, lo strano è questo: esisteva ed esiste anche attualmente la possibilità che un ufficio dipendente stipuli, a trattativa privata, contratti per l'importazione di tabacco, quando e come vuole, senza dare preventivamente conto ad organi di controllo. Questa è, anzi, la norma. Nella loro onestà, di cui non dubito, quei funzionari hanno piena possibilità di contrattare ed effettivamente contrattano per importi enormi, perché l'articolo 10 della legge sulla contabilità dello Stato statuisce che in materia di acquisto di tabacchi all'estero non sono previsti il parere preventivo del Consiglio di Stato né la forma del decreto per l'approvazione dei contratti. L'ufficio può farlo, e lo fa. Credo che lo faccia lodevolmente: il ministro, forse, aveva qualche dubbio, ma io non ho motivo di avanzare dubbi in proposito. Certo è però che, se stiamo studiando la vicenda degli ingenti lucri che possono esistere dietro una sola partita, piccola in confronto al volume complessivo delle importazioni, potrebbe darsi che dietro le montagne di tabacco importato ad opera dell'ufficio competente si annidassero almeno uguali forme di lucro.

È naturale che al senatore Trabucchi sembrasse strano che quel che poteva fare l'ufficio dipendente, senza preventivi controlli, perché la legge lo consentiva, non potesse farlo il ministro, capo dell'azienda autonoma. A mio modesto avviso, onorevoli colleghi, il ministro ha fatto bene; perché avrebbe diminuito la dignità della sua carica, circondando la sua azione di formalità di cui il dipendente funzionario fa per legge normalmente a meno.

Ma, a parte la questione del decreto, il ministro chiese il parere del consiglio di am-

ministrazione dei monopoli, che sostituisce in materia ad ogni effetto, per legge, il parere del Consiglio di Stato. Giustamente chiese questo parere soltanto ai fini della sostanziale tutela degli interessi dello Stato, per ottenere tutte le garanzie possibili, che furono dettagliatamente indicate.

Ieri sera il senatore Terracini ha citato tutti i nomi dei consiglieri ed i pareri espressi da parte di tutti, anche sul piano giuridico. Sta di fatto che il consiglio di amministrazione concentrò la propria attenzione sugli aspetti tecnici e dettò alcune norme, alcune cautele elencate in punti specifici; ed il tutto fu integralmente trascritto dal ministro nella convenzione in luogo delle condizioni e proposte avanzate dalle società S.A.I.M. e S.A.I.D. nello schema di lettera-contratto. Le società, ad esempio, avevano chiesto una durata di 7 anni (ed è comprensibile ed anche giustificabile che un'azienda, la quale si deve trasferire da Salerno nel Messico, abbia bisogno di un certo lasso di tempo); ma il ministro, accogliendo il parere del consiglio di amministrazione, la ridusse a 5 anni. Per quanto riguardava il prezzo, l'amministrazione dei monopoli non ebbe nulla a ridire; soltanto, osservando che il tabacco si coltivava nel Messico, mentre il prezzo che si andava a pagare era il prezzo interno, per cautela, dovendosi pensare anche alle assicurazioni, al trasporto, ai cali, si incluse tutto nel prezzo. L'amministrazione non doveva pagare una lira in più di quanto avrebbe pagato se il tabacco fosse venuto dal salernitano. Quindi, trasporto, assicurazione, cali per umidità, diritti doganali, tutto insomma doveva essere incluso nella tariffa: soltanto così – fu rilevato – si osservava sostanzialmente l'equilibrio e l'identità sostanziale del rapporto già intercorrente tra l'amministrazione e le società in base alla originaria concessione. L'amministrazione dei monopoli voleva avere il tabacco alle stesse condizioni, come se lo avesse avuto dalle coltivazioni di Salerno. Le altre questioni non la riguardavano.

Non ho l'autorità dell'onorevole Bettiol per fare rilievi quali egli, con la sua dottrina, può fare; però, anche nella mia modestia, ritengo che, quando si esprimono pareri, sia pure nelle forme incerte e dubitative in cui sono stati forniti, bisogna non incorrere nel marchiano errore nel quale è incorso il Consiglio di Stato allorquando ha indicato, ad un tempo come discriminante e come prova del fatto che qualcosa non andava nel contratto, proprio questa clausola relativa ai diritti doganali. Per sostenere, poi, l'assurdo: e cioè, sia pure implicitamente (l'Avvocatura dello Stato lo ha fatto addirittura esplicitamente), l'esistenza del contrabbando. Perché credo, onorevoli colleghi, che non occorra spendere molte parole per dimostrare che è un'assurdità parlare di contrabbando in una operazione in cui l'amministrazione del monopolio fa tutto, ordina tutto, acquisto tutto, riceve tutto. Se vogliamo sostenere che un reato esiste anche se non c'è niente (non c'è dolo, né sostanza, né eventi, né oggetto, né soggetti), allora possiamo dimostrare tutto!

Ora, per sostenere la possibilità della configurabilità del reato di contrabbando, si è sostenuto che la prova provata c'è, perché si dovevano pagare i diritti doganali, e quindi evidentemente il tabacco non entrava in Italia per conto del monopolio, ma, sia pure provvisoriamente, per conto di privati. E si dimentica il motivo per cui, ad opera degli uffici, nel prezzo si fecero rientrare anche i dazi doganali. Non so se di ciò ebbe ad interessarsi anche l'onorevole ministro: non mi consta, ma certamente anche egli doveva esserne al corrente. Certamente il dottor Cova se ne fa un vanto, per sé e per un funzionario, certo dottor Picini, se non erro. Furono il dottor Cova e il dottor Picini ad avvertire che sulla operazione di importazione sarebbero maturati i diritti doganali, perché il tabacco, che veniva in Italia direttamente al monopolio (per cui contrabbando non poteva esserci!) avrebbe pagato, a seguito degli accordi M.E.C., ugualmente i diritti doganali. Perciò furono caricati e inclusi nella famosa tariffa interna, oltre all'assicurazione, ai trasporti, ai cali, ecc., anche i dazi doganali, in modo che tutto rientrasse nel prezzo originario.

Quando a tutte queste considerazioni si aggiunge quella clausoletta finale nella quale il ministro stabilisce che le stesse convenzioni, nella identica maniera, vengano estese a tutti coloro che, trovandosi nelle stesse condizioni, lo chiedano, mi pare, onorevoli colleghi, che continuare a parlare di presenza di una volontà specifica penalmente perseguibile in un caso come questo significhi confondere anche le poche elementari idee che un modesto processo logico fa balzare evidenti in materia! Ma come? Si commette un abuso di ufficio e poi si dice: il presente abuso d'ufficio è estensibile a tutti coloro i quali ne faranno richiesta entro il 30 giugno 1962! (*Applausi al centro*).

È concepibile che si persegua una finalità fraudolenta nei confronti della pubblica amministrazione, di danneggiamento del pub-

blico erario in un modo così « eclatante » ? Onorevoli colleghi, consentitemi: non ho alcuna specifica autorità; ma una relativa anzianità parlamentare, maturata fra questi banchi prima alla Camera e poi al Senato, mi autorizza a dire una parolina in più. Non dobbiamo andare a riscontrare gli illeciti penali negli atti che esteriormente si presentano discutibili; gli illeciti penali stanno dietro gli atti che si presentano irreprensibili dal punto di vista della forma (*Applausi al centro*), non negli atti che, palesemente, pubblicamente un ministro afferma di aver ritenuto di compiere, anche se in ipotesi non siano in tutto conformi alle nostre macchinose leggi. Chi vuol fare qualche cosa di veramente non rispondente alla coscienza si guarda bene dall'agire in questo modo: fa tutto con precisione, con i bolli, i visti e le date, senza le sfasature e le incertezze che sono state messe qui in evidenza, ad esempio, dal collega Pace, tanto per citare l'ultimo particolare affiorato nel corso di questa discussione.

Pare che pubblicità non sia stata data a questa clausola estensiva. Non credo che il ministro dovesse fare tutto, attaccare magari anche i manifesti ! Il ministro ha trasmesso uno schema alla direzione generale perché avesse il suo seguito negli uffici burocratici. Ma vi è qualche cosa di più che ieri il senatore Terracini ha messo in evidenza. A proposito della mancata pubblicità, egli ha ricordato che il dottor Cova ne ha spiegato esplicitamente il motivo. Ritenendo l'atto non perfettamente legittimo e fuori del sistema, non volle contribuire ad allargarne l'area di efficacia. Stiamo attenti, onorevoli colleghi, a questa espressione relativa all'intendimento di « allargare l'area » di una operazione di questo genere, nella quale si condensa quella volontà di sperimentazione su larga scala che il senatore Trabucchi manifestò per cominciare ad entrare con l'autorità e la responsabilità di ministro in un settore riservato ai burocrati, attraverso un'operazione che offrisse elementi di comparazione, quale poteva essere quella di cui parliamo.

Ma, a parte ciò, se il dottor Cova non ha creduto di allargare l'area della nuova sperimentazione, in quanto riteneva l'atto illegittimo e fuori del sistema, come si può fare carico della cosiddetta « clandestinità » al senatore Trabucchi, che aveva invece disposto la pubblicità della cosa ? Questo suona, veramente, onorevoli colleghi, un poco aspro ed amaro. Così come aspro ed amaro è suonato ieri sera il riferimento che l'onorevole Bozzi, ad un certo momento, è sembrato voler fare, allorché ha sollevato – non credo molto fondatamente – tutta la questione della costituzionalità delle leggi e dei regolamenti parlamentari che disciplinano questa procedura.

Si può anche avere dubbi; ma non credo che sia lecito dire: poiché tutta la procedura è, forse, illegittima dal punto di vista costituzionale, così per la Commissione inquirente, come per la maggioranza dei tre quinti, come per la maggioranza assoluta richiesta dal regolamento, e potrebbe nascere quindi il dubbio che ciò che noi stiamo facendo non sia conforme alla Costituzione, sistemiamo tutto mandando il senatore Trabucchi innanzi alla Corte costituzionale.

Questo non può essere giusto. Se abbiamo commesso errori – ma io non lo credo – nell'approvare regolamenti incostituzionali, affrettiamoci a correggerli, ma non laviamoci le mani, non liberiamoci dalla responsabilità nostra mandando innanzi ai giudici una persona, la cui onorabilità non può essere compromessa con sistemi così disinvolti. (*Applausi al centro*).

A questo punto vorrei introdurre una mia notazione personale, a proposito dell'intervista che il senatore Trabucchi ha rilasciato al settimanale *L'Espresso*. Se si esamina la cosa dal punto di vista strettamente giudiziario, di una giustizia, diciamo così, togata, si può ritenere non strettamente ortodossa la prassi di rilasciare interviste da parte di chi è sottoposto a giudizio. Ma mettiamoci nello stato d'animo di chi ha operato in linearità e buona fede – così come mi sono sforzato di dimostrare, ricostruendo circostanze e fatti – e ritiene che diversamente da così non si riuscirebbe ad operare.

Molti hanno riso delle espressioni adoperate dal senatore Trabucchi in quell'intervista. Ma spesso le cose che sembrano risibili sono in fondo le più serie. Non credo, ad esempio, che sia da accogliere con un sorriso l'espressione del senatore Trabucchi secondo la quale il primo giudice della legittimità di un atto di un ministero è il ministro. Il ministro ero io – ha detto il senatore Trabucchi – e ho giudicato che l'atto fosse legittimo. Ma forse che ogni ministro, allorché appone la firma a qualsiasi lettera, a qualsiasi atto, non compie per ciò stesso implicitamente, ogni giorno, cento volte al giorno, un giudizio di accertamento della legittimità di quello che sta facendo ? Se sopravviene una qualche responsabilità, si è mai sentito che il ministro possa chiamare in causa il suo od i suoi consiglieri giuridici ? O non

risponde, invece, personalmente il ministro che ha firmato? I cittadini, d'altra parte, sono perfettamente garantiti, perché, se il ministro, giudicando legittimo un atto, lede od intacca interessi giuridicamente protetti, si ricorre al Consiglio di Stato, o alla Corte dei conti, o al tribunale per far dichiarare che quell'atto è, invece, illegittimo.

Allo stesso modo non vi è affatto da ridere sul fatto che spesso, attraverso ricostruzioni di fatti non molto serene, non imputabili certamente a responsabilità del Parlamento o del Governo, da qualche tempo in qua si vanno montando nella pubblica opinione e sulla stampa convinzioni confuse in ordine ad eventuali responsabilità per illegittimità di un atto e ad eventuali responsabilità, invece, di carattere penale. Vi è illegittimità, violazione di leggi – si dice – e, quindi, vi è del marcio. Non è esatto. Non vi è reato per il fatto che si riscontri una illegittimità, un errore nella esecuzione di una legge da parte di un ministro, così come non vi è reato nella sentenza errata di un giudice. Occorre non dimenticare mai che si tratta, in entrambi i casi, di persone investite di altissima responsabilità pubblica, l'una – come nel caso in esame – nell'Amministrazione delle finanze, l'altra nell'Amministrazione della giustizia; persone per le quali è sempre da presumere una azione ispirata al superiore servizio della verità e del pubblico bene.

Ma vi è qualcosa di più. Vi è, per esempio, il reato (mi appello qui all'onorevole Dell'Andro ed a tutti gli illustri penalisti presenti) di cui all'articolo 324 del codice penale, nel quale non è prevista alcuna illegittimità; anzi l'atto, in sé perfettamente legittimo, può essere addebitato al soggetto per l'esistenza d'interesse privato in atto di ufficio: è possibile cioè inserire la cura di un interesse privato in un atto perfettamente legale.

Onorevole Dell'Andro, bene ha fatto ella quando ieri ha affermato che bisogna prima guardare al dolo e poi all'atto in sé, perché può darsi appunto che vi sia dolo anche nell'atto legittimo ed esista quindi in tal caso una responsabilità penale. Non dobbiamo quindi guardare – come qui si è fatto – ad una pretesa irregolarità od inosservanza delle finalità di legge, per dedurre l'esistenza del dolo ed argomentare addirittura che le irregolarità sono state commesse per sfuggire ai controlli. Queste deduzioni arbitrarie, gratuite ed offensive sono riprovevoli da qualsiasi parte provengano.

Prima di concludere, vorrei dire qualcosa anche in ordine al fatto che è affiorato stamane in una interruzione del senatore Giuliano Pajetta, il quale, interrompendo un oratore, ha accennato allusivamente al miliardo di lucro scaturito per le società da questa operazione. Dobbiamo stare molto attenti, onorevoli colleghi, perché, se una importazione di tabacco estero frutta veramente cifre così enormi, così favolose, è bene che questa materia sia più attentamente regolamentata e su di essa si fermi l'attenzione dei ministri delle finanze di oggi e di domani. Quanto mai avranno guadagnato, allora, le società straniere che vendettero al monopolio partite dello stesso tabacco a prezzi ben più alti che non la S.A.I.M. e la S.A.I.D.?

Personalmente credo che non vi sia bisogno di andare nel Messico per guadagnare centinaia di milioni in questo settore. Forse la guardia di finanza, invece di disquisire su questioni giuridiche, potrebbe più lodevolmente approfondire questi aspetti e far pagare le imposte a questi signori nel modo dovuto, su questi favolosi proventi. (*Applausi al centro*). Questo significa veramente operare al servizio dello Stato con senso di realtà, e non con i sofismi!

A proposito di ingenti lucri, bisogna dire che veramente i concessionari di tabacco italiano (e non messicano o proveniente dal Messico) hanno margini assai notevoli di guadagno; alcuni di essi sono già miliardari in Italia, senza bisogno di andare nel Messico. Vi sono in questo settore molte cose che vanno sradicate, scardinate. La stessa durata triennale delle concessioni è una burla. Le cosiddette concessioni per tre anni sono in realtà concessioni a vita, che si trasmettono per diritto successorio.

Bisognerebbe affrontare questi problemi per mettere ordine e sistemare la materia, servendosi magari, per quel che riguarda i tabacchi esteri, del metro di comparazione offerto da questa operazione di importazione di tabacco messicano. (*Commenti all'estrema sinistra*).

E debbo aggiungere che, se dovessimo giudicare con il metro che si pretende di adoperare in questo caso il comportamento degli onorevoli ministri delle finanze, i quali, invece di dare le concessioni di tabacco per manifesto (che è un'altra forma secondo la quale il coltivatore diretto consegna direttamente allo Stato la foglia di tabacco), si affidano all'intermediazione del concessionario, che ritira la foglia appena essiccata dal coltivatore, la manipola e su questa breve mani-

polazione imbastisce guadagni notevolissimi, dovremmo dire che sarebbero tutti da accusare di peculato, avendo fatto perdere allo Stato decine e, forse, centinaia di miliardi guadagnati dai concessionari attraverso appunto il sistema delle concessioni speciali.

CALASSO. Quante volte dai nostri banchi abbiamo detto queste cose! Ma la democrazia cristiana è stata sempre contraria. (*Vive proteste al centro*).

Una voce al centro. Anche Scoccimarro e Pesenti si sono comportati in questo modo.

AGRIMI. Concludo esprimendo l'opinione che vi sia una identità assoluta, perfetta, tra la giurisdizione di un organo così autorevole, quale è il Parlamento, e la giurisdizione giudiziaria.

I reati compiuti da ministri vengono giudicati con questa speciale procedura perché hanno bisogno di un metro che tenga conto delle considerazioni economiche, politiche e sociali alla luce delle quali l'opera del ministro si svolge. Il ministro non è un privato, il quale, se fa qualche cosa, la fa certamente per sua utilità: il ministro in tutti i suoi atti va giudicato in relazione al bene comune, che è posto come obiettivo alla sua azione.

Ecco perché ho voluto un poco esorbitare dal tema, allargando le mie considerazioni nello stesso modo più ampio in cui il tema era visto dal ministro Trabucchi, il quale ha, perciò, riconosciuto di essere andato su terreno non coperto dalle previsioni di legge, ma ha escluso di aver commesso illegittimità e tanto più di aver voluto commettere reati. Egli ha dichiarato di aver perseguito il bene della pubblica amministrazione e ha invocato come giudice il Parlamento perché sa che il Parlamento – e forse solo il Parlamento – può comprendere certe situazioni. Il giudice togato guarda alla lettera stretta e fredda della legge; ma il Parlamento può comprendere l'ambiente nel quale opera un ministro e deve comprendere le circostanze nelle quali, in piena linearità e buona fede, si è mosso il senatore Trabucchi. (*Vivissimi applausi al centro — Moltissime congratulazioni*).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta, che sarà ripresa alle 16,30 di domani.

(*La seduta, sospesa alle 21,15 di sabato 17 luglio, è ripresa alle 16,30 di domenica 18 luglio 1965*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tomassini. Ne ha facoltà.

TOMASSINI. Signor Presidente, onorevoli deputati, colleghi senatori, il mio discorso può considerarsi come una replica alla difesa svolta ieri nell'interesse dell'ex ministro Trabucchi: il che mi impone di ripercorrere il cammino già fatto dai colleghi che mi hanno preceduto nel sostenere l'accusa. Ma prima di entrare nel vivo della causa ritengo sia opportuno fare un rilievo di indole procedurale.

Avendo la Commissione inquirente ristretto il campo ad uno solo dei molteplici aspetti della complessa situazione creatasi al Ministero delle finanze, e per di più ad un aspetto giuridico penale del comportamento del ministro in ordine ai rapporti con le società, ci è vietato l'esame di tutto il resto: il peculato, il contrabbando, l'interesse privato in atti di ufficio, che il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma – e non soltanto il procuratore generale – ha ravvisato nella condotta del ministro, oggi non vengono più in discussione. E tutto questo per effetto di una disposizione del regolamento parlamentare, che conferisce alla Commissione il potere dell'archiviazione, definita nella relazione alla legge del 1962 come « archiviazione qualificata ».

Si deve unicamente a un tale congegno normativo se oggi il Parlamento si vede privato di un potere di indagine più ampio. Non è certamente questo il momento di sollevare rilievi sui difetti di tale meccanismo; ne facciamo cenno unicamente perché la procedura venga snellita, considerando che la legge n. 20 del 1962, recante norme sui procedimenti e giudizi di accusa, non attribuisce alla Commissione il potere attribuitale invece dal regolamento, il quale per altro è anteriore alla legge del 1962. Se fosse stata applicata la legge del 1962, oggi il Parlamento e, con esso, la pubblica opinione avrebbero potuto gettare uno sguardo su tutta la situazione e su tutto il carteggio acquisito dalla Commissione.

Diciamo questo perché si tenga presente che la procedura va snellita, semplificata, resa più celere; infatti, mentre le norme di procedura penale ordinaria sono così spedite allorché si deve rinviare a giudizio un cittadino, le norme speciali per un procedimento penale nei confronti di un ministro sono così complicate che rendono difettoso tutto il meccanismo, sì da porre dei problemi di interpretazione e di procedura.

Perché, vedete, l'azione illecita di un ministro non è un problema privato, non è un problema che investe soltanto la sua persona: è un problema che riguarda tutto un sistema che ha consentito e reso possibile una deter-

minata condotta; è un problema che riguarda il modo con cui egli ha visto le norme che regolano la vita del suo Ministero, il modo con cui ha concepito i suoi poteri e si è servito di essi; è un problema che riguarda il perché, di tali poteri, egli abbia fatto un abuso piuttosto che un uso. E il problema, prima che strettamente giuridico, è un problema politico.

Ma è una illusione pensare che trattando espressamente e strettamente il primo e tenendo nascosto il secondo, questo non venga più posto in discussione, come se non esistesse! Credete forse che se non si fosse violato il codice penale, l'illecito amministrativo, etico, morale non resterebbe, con tutte le sue implicazioni?

Certo, quando si rompono i limiti e si rientra nell'illecito penale, si tocca il massimo, perché l'atto è più « eclatante ». Ma anche quando non si invade il campo penale, le valutazioni della coscienza morale e giuridica rimangono. Se questo è vero sempre, è soprattutto vero quando si tratta di un pubblico funzionario; ed è massimamente vero, quando quel pubblico funzionario è un ministro. Chi lo giudica – e giudici non sono soltanto il Parlamento o la Corte costituzionale che misurano l'azione con le norme scritte, ma il popolo del suo paese – vede i fatti e ne accoglie il linguaggio e il significato.

Ecco perché sarebbe stato meglio che l'ex ministro prima di ogni altro avesse chiesto luce e chiarimenti presentandosi spontaneamente ai suoi giudici, anziché trincerarsi sotto la protezione delle norme giuridiche che, pronte a scattare sempre, sono lente invece quando si tratta di porre sotto accusa un ministro.

E *venio ad causam*. Ci occupiamo, dunque, dell'articolo 323 del codice penale. Prendo le mosse dalle conclusioni cui è pervenuta la Commissione inquirente. La Commissione così conclude: « È sembrato decisivo alla Commissione, ai fini dell'esclusione del reato, sotto l'aspetto fin qui considerato, il rilievo che il ministro agì nella convinzione di fare legittimo uso dei propri poteri ». Il che implicitamente o esplicitamente riconosce che sotto il profilo obiettivo l'uso non fu legittimo, quindi fu un abuso. Ma è la stessa Commissione, dunque, ed è lo stesso relatore che fissano la materialità del fatto; e dei due aspetti del dolo ne escludono uno solo: la coscienza della illegittimità e la intenzionalità della sua azione tesa teleologicamente ad arrecare profitto e vantaggio alle due società.

Il pensiero della Commissione può tradursi perciò in una sola proposizione: il ministro ha, sì, abusato del suo potere, però non sapeva di abusare o credeva di non abusare.

Le conclusioni della Commissione non possono essere condivise, perché sono contestate dai fatti. Questi dimostrano invece due cose: 1) il ministro agì sapendo di compiere un atto positivo contrario al proprio dovere; 2) il ministro agì con la finalità di arrecare vantaggio alle ditte richiedenti.

Prima proposizione: volontà cosciente di violare un dovere. Passo, dopo enunciata la proposizione, alla dimostrazione. Leggiamo l'interrogatorio del senatore Trabucchi innanzi alla Commissione: « Eravamo in questa situazione » (cioè di fronte a quello che il senatore Trabucchi chiama " il flagello " della peronospora) « quando un giorno si presentò a me l'onorevole De Martino. Egli venne da me per prospettarmi la situazione ed era molto preoccupato – per lo meno così diceva – della sorte delle maestranze... Non si sapeva niente di quello che sarebbe accaduto in futuro perché non si sapeva se la peronospora sarebbe continuata o meno; non si sapeva esattamente nemmeno se c'erano i semi resistenti o non resistenti. Mi è sembrato perciò che quella che l'onorevole De Martino proponeva fosse una soluzione abbastanza razionale ».

Vi è dunque, onorevoli colleghi, secondo il ministro, un vastissimo problema determinato dal « flagello » della peronospora; vi è una minaccia per il futuro; e il ministro che cosa fa? Non chiede neppure il parere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non chiede un parere agli organi preposti al monopolio per studiare come ovviare alla situazione, non ricorre – per esempio – al Consiglio dei ministri per l'esame della situazione così grave, al fine di determinare un qualche intervento per potere riparare al « flagello » e al « disastro » che – egli dice – minacciavano la coltura del tabacco in Italia. Tratta, invece, direttamente con la società o con le società che fanno capo all'onorevole Carmine De Martino e fa proprie le proposte di questi. Decide dunque, senza indugio, di accogliere le richieste dell'onorevole Carmine De Martino in modo autonomo.

Quanto ho affermato non è una illazione che ho tratto dalla lettura degli atti. Farò parlare i testimoni, che confermano quanto ho enunciato.

Cominciamo dal senatore Pecoraro, all'epoca sottosegretario per le finanze: « Alcuni giorni prima della seduta del consiglio di amministrazione ricevetti la visita dell'ono-

revole Carmine De Martino, il quale venne a dirmi che aveva preso contatti con il ministro per una certa intrapresa che aveva in animo di effettuare ». Il sottosegretario Pecoraro andò poi a parlare con il ministro Trabucchi, e riferisce: « Ebbi l'impressione che il ministro era intenzionato a concludere e perciò aveva ritenuto di chiedere il parere al consiglio di amministrazione ». Ma quale parere? Forse il parere sulla legittimità dell'atto? Forse il parere sulla conformità dell'atto alle leggi o alla prassi amministrativa? No, no, perché il senatore Pecoraro aggiunge: « La cosa non lo interessava perché aveva deciso autonomamente in ordine alla legittimità dell'atto ». E ribadisce: « Mi disse che si trattava d'una decisione autonoma ».

Ma viene, in aggiunta al senatore Pecoraro, anche l'avvocato Inglese, avvocato dello Stato, membro del consiglio d'amministrazione. Dice l'avvocato Inglese: « Ci si presentò a questa riunione con un ordine del giorno che non prevedeva l'affare dell'acquisto di tabacco all'estero e quindi l'argomento rientrò fra le « eventuali ». Ad un certo momento, il sottosegretario ci fece presente che si era deciso da parte del ministro di accogliere una domanda da parte di alcune società concessionarie ».

Quali furono le reazioni, quali i motivi del contrasto fra i membri del consiglio d'amministrazione e il ministro? Perché il ministro non ascoltò i motivi addotti dai membri del consiglio, che pur erano seri, legittimi, di carattere giuridico?

Dice ancora l'avvocato Inglese: « La cosa ci apparve subito contraria un po' alla prassi amministrativa perché innanzitutto non si sapeva se si trattava d'una nuova concessione o d'un contratto diverso », cioè (come l'avvocato Inglese stesso dice) « concessione di autorizzazione a coltivare tabacco all'estero »: il che non era consentito. C'era poi la questione di queste società che sembrava avessero una unica origine, ciò che ci apparve strano in relazione ai principî vigenti nella pubblica amministrazione, poiché, quando si vogliono avere rapporti di questo genere, si indice un'asta pubblica, una trattativa privata, una licitazione », ecc.

Aggiunge l'avvocato Inglese, a proposito dell'impressione che riportò il consiglio di amministrazione: « Insomma, l'impressione era che si volesse favorire un gruppo unico di concessionari ». E amaramente conclude: « Avemmo allora l'impressione che si chiedeva a noi un parere postumo che si sarebbe dovuto chiedere prima; che, in definitiva, il ministro aveva già deciso e il nostro parere non aveva più importanza ».

Il teste Albertario riferisce che il presidente del consiglio d'amministrazione disse che « era già stata predisposta dagli uffici ministeriali una bozza della convenzione, per cui si chiedeva il parere del consiglio sulle modalità e le cautele da seguirsi per far luogo alla concessione ».

Un altro membro del consiglio d'amministrazione, Donatone, parla di « sorpresa »; e aggiunge: « Rimanemmo un po' disorientati ». E continua: « Fu chiesto perché la concessione doveva essere limitata ad alcune ditte e fu risposto: "Perché sono attrezzate per poter produrre " (ricordo che si dissero proprio queste parole) anziché acquistare ».

Dunque, al consiglio di amministrazione lo stato d'animo, le reazioni si esprimono così: chi parla di meraviglia, chi parla di stupore, chi parla di disorientamento.

È poi singolare la deposizione del professor Cavallari. Il professor Cavallari è libero docente di storia del diritto italiano; fu chiamato a far parte del consiglio d'amministrazione dal ministro Trabucchi per – come egli dice – « una funzione particolare ». Riferisce il teste Cavallari che il giorno successivo a quello in cui si ebbe la seduta del consiglio d'amministrazione, il ministro Trabucchi lo chiamò e gli disse: « Cova è un bravissimo organizzatore, un bravissimo venditore, un bravissimo industriale, ma privo di sensibilità ». A quale « sensibilità » si allude?

Rileggiamo la deposizione del teste Biagini, resa al procuratore generale (fascicolo degli atti, raccolta della procura generale di Roma, fascicolo 1-2). Ecco cosa dice il teste Biagini: « La direzione dei monopoli trasmise le domande al ministro *pro tempore* onorevole Trabucchi, non ritenendo di poter concedere detta autorizzazione che, a parere della direzione, appariva contro legge ». Vi fu quindi un conflitto tra la direzione del monopolio e il ministro delle finanze. « In sostanza – aggiunge il Biagini – il parere di tutti i dirigenti del monopolio era che non sia possibile, non essendo consentito dalla legge, dare autorizzazioni in via amministrativa a privati per produrre o per importare tabacchi dall'estero, potendo ciò fare, limitatamente all'importazione, la sola azienda di Stato attraverso il suo ufficio importazioni ».

Ma il ministro infrange la frontiera del « non possibile », sconvolge gli osservanti ortodossi della legge; e nella concezione che ha, per motivi non detti, dello Stato e delle

funzioni del ministro decide, concede, contratta. E la concessione alle società che facevano parte di un unico gruppo originario facente capo all'onorevole Carmine De Martino fu, nonostante tutto, data dal ministro e tradotta in contratto, che le ditte sottoscrissero.

Va subito rilevato che il teste Biagini soggiunge sottovoce e fra parentesi: « Della possibilità di usufruire della nuova disposizione ministeriale non fu data comunicazione espressa a tutti i concessionari italiani ».

Ma vi è di più. Al rapporto regolato dalla lettera-contratto del 10-11 gennaio 1962 intervennero varianti da parte del ministro, che, risolvendo analoghi quesiti formulati dall'azienda, decise (sono parole del teste Biagini): « *a*) che oltre al tabacco Burley previsto dal contratto si dovesse ammettere la consegna anche di tabacco Bright; *b*) che si dovessero considerare di produzione del 1961 i quantitativi di tabacco consegnatici dalle concessionarie nel novembre 1962; *c*) che per l'annata 1961 le concessionarie potessero consegnare il quantitativo doppio di quello corrispondente alla produzione dell'anno 1961 e che tale doppio quantitativo dovesse essere considerato per una metà quale mancata produzione italiana dell'anno 1961, e per l'altra metà come integrazione da consegnare a piacere dei concessionari e quindi non più ripartita nel quinquennio ».

Ora, riflettano i difensori!

Il senatore Bosco ha parlato ieri di frode allo Stato da parte dei concessionari. Ma, oltre al reato previsto e punito dall'articolo 323, non vedete profilarsi il reato concorrente di truffa ai danni dello Stato? Non vedete delinearsi l'ipotesi dell'articolo 640, n. 1, del codice penale? Ed è questo reato che emerge anche da altre circostanze. Quali?

Innanzitutto, la dilatazione e l'esagerazione del pericolo della peronospora (perché, come vedremo più tardi, dopo un anno quel pericolo era cessato). Inoltre, la stipula di un contratto per cinque anni, e non per un periodo più breve; e la stipula di un contratto vincolante per lo Stato e non altrettanto vincolante per le ditte concessionarie. Se il motivo fu quello di far fronte al « flagello della peronospora », perché non fare un contratto limitato, per un anno, per due, salvo rinnovazione in relazione alla permanenza del pericolo o della minaccia del danno futuro?

La realtà ha poi smentito, come dicevo, le paventate proporzioni del pericolo. Ecco quanto si legge in una delle relazioni del consiglio di amministrazione della S.A.I.M.: « Migliori prospettive si hanno per la campagna 1963 ». Notate che il contratto, onorevoli colleghi, fu del 1962; notate che il « flagello » si manifestò con particolare gravità sempre nel 1962; e già nel 1963, nella relazione del consiglio di amministrazione della società, si prospettano tempi migliori per la campagna 1963 « poiché alla produzione che si avrà in Campania (la superficie verrà certamente tutta sottoscritta essendo cessata la paura del flagello peronosporico) si aggiungerà quella ottenuta negli Stati dell'America latina a seguito delle autorizzazioni fatteci dal ministro delle finanze ». Qui si nota la personalizzazione del rapporto fra concedente e concessionario; non si parla di un contratto con l'azienda monopolio tabacchi, ma di una concessione del ministro Trabucchi: un *rescriptum principis* fatto *ad personam!*

Ma volete, onorevoli colleghi, una ulteriore prova del dolo, cioè della volontà cosciente di violare una norma e una prassi amministrativa, cioè il proprio dovere di ministro? Ascoltiamo ancora una volta il teste Biagini che parla al procuratore generale della Repubblica. Interrogato, risponde: « La ripresa della produzione del tabacco in Italia si è verificata progressivamente a partire dall'anno 1962 (con circa un 60 per cento della produzione normale), arrivando nella corrente annata 1964 al ristabilimento delle medie normali. Il consiglio di amministrazione dell'azienda dei monopoli aveva, nella seduta del 15 dicembre 1961, fissato alcuni criteri ai quali si sarebbe dovuta adeguare la convenzione con le ditte per evitare che l'operazione risultasse onerosa per lo Stato. Ad alcuni di tali criteri, invece, si è dovuto derogare a seguito di ordini impartiti direttamente dal ministro e principalmente: *a*) le forniture di tabacco estero sostitutivo del greggio italiano anziché limitarsi ai soli quantitativi in difetto rispetto alla media del triennio 1958-60 sono state aumentate per due vie: 1) concedendo alle ditte di cedere all'azienda un'annata di produzione (1961) in più delle cinque annate previste dal contratto (dal 1961 al 1965); 2) consentendo alle stesse ditte di computare nella quota di importazione i quantitativi prodotti in Italia e che avrebbero esportato; *b*) le stesse forniture, invece di limitarsi al tabacco Burley, furono estese al tabacco Bright che in media, sul mercato internazionale, vale circa il 20 per cento in meno del tabacco italiano. In pratica però le tariffe italiane equivalgono a quelle internazionali per le partite di Bright di qualità poco pregiata, quali sono state quelle acquistate dalla S.A.I.M. e dalla S.A.I.D. ».

Ad un'altra domanda il teste Biagini ha così risposto: « I vantaggi finanziari che le due ditte concessionarie hanno potuto ricavare dal contratto e dalle sue successive varianti si possono così riassumere, a mio giudizio: 1) avere potuto vendere, nonostante la mancata produzione in Italia, quantitativi di tabacco notevoli. L'utile medio che ricava il concessionario dalla produzione e vendita del tabacco italiano si aggira sul dieci per cento; 2) avere potuto cedere in complesso un quantitativo superiore a quella che sarebbe stata la loro normale produzione italiana ».

Un altro membro del consiglio di amministrazione, l'avvocato dello Stato Arias, così riferisce al procuratore generale: « Dal 1963 faccio parte del consiglio di amministrazione dell'azienda dei monopoli di Stato. Nella seduta del 15 aprile 1964, terminato l'esame dell'ordine del giorno, il direttore generale dei monopoli sottopose in via non formale ai componenti del consiglio la proposta di effettuare in una sola volta, in via forfettaria, l'acquisto di certi quantitativi di tabacco messicano fornito da alcune ditte che erano state autorizzate ad importarlo. Venni così per la prima volta a conoscenza del cosiddetto affare del tabacco messicano, e dato il carattere anomalo che il rapporto a prima vista presentava, desiderai approfondirne la conoscenza. Chiesi, pertanto, che mi venisse mostrata la copia del contratto e che la discussione della questione venisse portata all'ordine del giorno del consiglio di amministrazione. Queste due richieste non ebbero alcun esito; e fui costretto ad attingere chiarimenti dal mio collega avvocato Inglese, il quale faceva parte del consiglio di amministrazione all'epoca in cui sarebbero stati stipulati i contratti di importazione del tabacco. Seppi così che nel 1962 fu discussa la questione circa la stipulazione di un contratto con alcuni concessionari per la importazione di tabacchi esteri e che il ministro delle finanze dell'epoca dichiarò di assumersi ogni responsabilità circa la legittimità dell'operazione, mentre il consiglio di amministrazione unanimemente si mostrò a ciò contrario ».

L'avvocato Arias così continua: « Mi procurai copia della convenzione stipulata con i concessionari e potetti rilevare che essa aveva forma di scrittura privata intervenuta tra il ministro delle finanze e le società S.A.I.M. e S.A.I.D. Tale scrittura era comunicata per conoscenza e per l'esecuzione alla direzione dei monopoli. Mi colpì la stranezza di un contratto stipulato per la coltivazione di tabacco all'estero, dato che il monopolio italiano non può certamente estendersi oltre il territorio dello Stato. Mi convinsi che questo era solo il contenuto apparente del contratto, perché il suo vero oggetto consisteva nell'autorizzazione data a privati per l'importazione di tabacco greggio dall'estero; operazione, questa, espressamente vietata dalla legge e considerata contrabbando ».

E soggiunge: « Mi preoccupai anche che lo Stato potesse subire oneri gravissimi per effetto dell'operazione in parola, dato il sistema di pagamento adottato nei contratti, per cui il prezzo pagato per il tabacco estero veniva stabilito secondo le tariffe del tabacco indigeno con tutti i relativi sovrapprezzi. È da notare che dette tariffe furono maggiorate, a mio avviso illegittimamente » (cioè ad avviso dell'avvocato Arias) « con un decreto del ministro modificativo dei prezzi fissati all'inizio del triennio. In via privata suggerii più volte al direttore generale dei monopoli di troncare l'esecuzione dei contratti, ma egli non ritenne di farlo affermando che era obbligato a dare esecuzione alla determinazione del ministro ».

Anomalia del contratto, dunque; effetto, direi, di una patologia amministrativa! Anomalia che viene in maggiore evidenza in fase di esecuzione del contratto. Con lettera del 5 aprile 1963 la direzione generale dei monopoli, facendo seguito ad una lettera del 6 marzo 1963, scrive al ministro delle finanze: « L'operazione di importazione dei tabacchi greggi effettuata dalla società S.A.I.M. è stata erroneamente consentita alla predetta società, mentre avrebbe dovuto aver luogo direttamente da parte di questa amministrazione ».

Ma il conflitto fra la direzione generale delle tasse e imposte indirette e la direzione generale delle dogane avviene poco dopo, sull'obbligo del pagamento dell'I.G.E. e dell'imposta di conguaglio. Infatti mentre la direzione generale delle dogane esige il pagamento dell'I.G.E. e dell'imposta di conguaglio, la direzione generale delle tasse e imposte indirette del Ministero delle finanze sostiene l'esenzione dall'obbligo del pagamento da parte di questa società. Si verifica quindi il conflitto, a causa di questo contratto anomalo, tra due direzioni dello stesso Ministero delle finanze.

Per dirimere il conflitto che cosa avviene? Sentiamo quello che ci dice il teste Benincasa (voglio far parlare i testi, i documenti e le persone, affinché non si contesti a noi di non essere aderenti alle risultanze del procedimento). Il dottor Benincasa, interrogato dal procuratore generale presso la corte d'appello,

così risponde: « Sono direttore centrale dei servizi commerciali dell'amministrazione dei monopoli di Stato ed in tale qualità mi sono occupato della questione del cosiddetto tabacco messicano » (aveva assunto anche un titolo speciale, quell'operazione !) « per la parte attinente alle operazioni doganali e a quelle finanziarie relative all'I.G.E. La prima partita di tabacco (comprendente la produzione 1961) fu importata dalle società S.A.I.M. e S.A.I.D. con due spedizioni, rispettivamente dirette a Livorno e a Napoli, nelle quali figuravano destinatarie le stesse società importatrici. Esse, perciò, dovettero svincolare il tabacco pagando i relativi diritti di confine, dopo di che lo consegnarono ai magazzini del monopolio ». Quindi, prima spedizione diretta alle due società, le quali debbono pagare il diritto di confine. Alle operazioni doganali presenziarono anche funzionari dell'amministrazione.

Questa prima spedizione, continua Benincasa, « avvenne nel febbraio 1963, e pertanto in epoca in cui era già entrata in vigore la convenzione del M.E.C., per cui l'Italia si obbliga ad assoggettare al pagamento di un dazio doganale anche i tabacchi importati direttamente dall'amministrazione Tale dazio è oggi dell'8 per cento circa del prezzo. La seconda spedizione (comprendente la produzione 1962), fu effettuata, invece, con destinazione diretta all'amministrazione che, di conseguenza, ha provveduto allo svincolo doganale anticipando il pagamento del dazio. Questo per evitare questioni circa il pagamento dell'I.G.E. e soprattutto per evitare che si potesse discutere sulla legittimità dell'importazione, con riguardo alle norme punitive del contrabbando ».

Quindi, onorevoli colleghi, mi pare che, dopo queste testimonianze, non vi possano più essere dubbi circa il dolo da parte del ministro, il quale sa di violare il proprio dovere, e lo viola volendolo violare. Tutti questi elementi stanno a dimostrare qualche cosa di più: attraverso la testimonianza del dottor Benincasa non vi è chi non veda come si sia fatto ricorso a un espediente per evitare prima la discussione sull'obbligo del pagamento dell'I.G.E., poi per evitare che si profilasse il reato di contrabbando per l'importazione di tabacco dal Messico.

Sui pareri dovrei dire poco. Intanto, i veri pareri o non furono voluti, o non furono ascoltati. Ma quali pareri cercava il ministro? Voleva pareri veri e propri o voleva pareri prefabbricati? Voleva e cercava quei pareri che potessero convalidare e mascherare di legittimità il suo comportamento; o invece pareri che lo mettessero sull'avviso per evitare di compiere atti contrari al proprio dovere di ufficio?

No: egli cerca il parere del consigliere Tozzi e quello dell'onorevole Resta. Leggetelo, leggete la deposizione del consigliere Tozzi resa alla Commissione inquirente. Il consigliere Tozzi parla di un contratto di compravendita di tabacco; costruisce una struttura giuridica del contratto secondo la quale la compravendita sarebbe avvenuta nel Messico e sotto il profilo delle *res speratae*, sicché il contratto avrebbe dovuto ritenersi perfezionato dopo la specificazione, come egli afferma. Un contratto, quindi, di indole privatistica, per giustificare che non si trattava di concessione a ditte italiane ma di acquisto diretto da parte dell'amministrazione.

Costruzione veramente ardita, che però non ha nulla a che vedere con il reato previsto dall'articolo 323 del codice penale, in quanto tutto quello che avviene dopo non è altro se non l'effetto dell'abuso di potere, il quale consiste nella violazione del dovere, ed è l'antecedente causale di tutti gli effetti che ne conseguono.

Il senatore Pecoraro allude anche al parere Resta del quale, sì, si è parlato, ma senza mai dire chiaramente se sia andato o meno a finire nelle mani del senatore Trabucchi. Ma, onorevoli colleghi, di questo abbiamo la prova, quando il senatore Pecoraro dice che il ministro gli fece vedere « molte carte » e anche « un parere », precisando che di quel parere non aveva voluto tener conto.

Il parere, perciò, era nelle mani del ministro, ed era il parere che era stato pagato dalla società S.A.I.M. Ora, questo è davvero molto strano: un ministro che ha a sua disposizione il Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato, il consiglio di amministrazione dei monopoli, i cui pareri non debbono essere pagati, si rivolge invece all'onorevole Resta, che deve essere pagato con la non indifferente somma di 3 milioni e 700 mila lire (notino gli avvocati !) sborsata dall'onorevole Carmine De Martino.

Che più, dunque, per il dolo? Che più, dunque, per configurare nella sua struttura e nei suoi estremi essenziali anche il reato di truffa? Non vedete quale messe di prove per configurare, accanto a quello previsto e punito all'articolo 323, il reato più grave perpetrato ai danni dello Stato?

Mi sono proposto di dimostrare che esiste il primo aspetto del dolo di cui all'articolo 323, consistente nella volontà di fare una cosa ille-

gittima e in questo caso, direi, illecita. Ebbene, ora preciso che per l'articolo 323 il dolo va visto sotto due profili (e qui il discorso va rivolto soprattutto ai colleghi parlamentari che hanno assunto la difesa dell'ex ministro): la consapevolezza della contrarietà dell'atto al dovere del pubblico ufficiale, la finalità di recare un danno o di procurare un vantaggio.

Sotto il primo profilo l'atto abusivo non cessa di essere tale anche se è affetto da un vizio di legittimità o se comunque il compierlo rappresenta la violazione di un obbligo generale o particolare del pubblico ufficiale. Quindi, quando si discute se era legittimo o non legittimo, noi potremmo dire: non ha rilevanza ai fini dell'articolo 323 del codice penale, perché atto di ufficio non equivale ad atto legittimo. Ed è per altro indifferente che l'atto sia definitivo, preparatorio, revocabile o irrevocabile, valido o nullo. Può essere legittimo, può essere valido, efficacissimo, e può essere anche affetto da un vizio che non impedisce le produzione di effetti giuridici.

In sostanza, non occorre la coscienza della sua illegittimità. Quindi, quando si dice che il ministro ha agito credendo di poter agire legittimamente, o quando si dice che il ministro ha agito non sapendo che l'atto fosse illegittimo, si dice cosa che nel campo del diritto penale non ha rilevanza perché l'atto può, ad esempio... (*Interruzione del senatore Pafundi*).

Quel che dico l'ho attinto dalla dottrina e dalla giurisprudenza della Suprema Corte della quale ella, senatore Pafundi, ha fatto autorevolmente parte. Quelli che enuncio sono criteri e principî elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Li ho trascritti. Certo, non ho portato i testi, perché sarebbe stata offesa alle vostre intelligenze e alle vostre coscienze giuridiche.

In sostanza, dicevo, non occorre la coscienza della sua illegittimità, poiché l'atto può, ad esempio, non essere sindacabile da questo punto di vista; ma occorre la coscienza della sua contrarietà al dovere.

È stato ritenuto (ed ecco la casistica; vedete come, leggendo la casistica, si inquadri l'azione compiuta dal ministro Trabucchi) che il reato sussiste quando l'atto è illegittimo per una delle seguenti cause: « *a*) perché l'autore esercita una facoltà non compresa nei suoi poteri d'ufficio; *b*) perché l atto entra nella facoltà di ufficio, ma gerarchicamente o territorialmente appartiene più propriamente ad altri funzionari » (qui apparteneva alla direzione dei monopoli dello Stato)...

ZAMPIERI. Di cui il ministro era presidente.

PRESIDENTE. Vi prego di non interrompere l'oratore. Ognuno sostiene la propria tesi; e non ci si deve dispiacere se non se ne rimane persuasi.

TOMASSINI. Signor Presidente, credo che le reazioni emotive siano sempre determinate da qualcosa che scotta e brucia. (*Proteste al centro*). Dirò agli onorevoli colleghi che se hanno, come hanno, dimestichezza con cose di diritto penale, devono anche ricordare e sapere che tutto quello che sto leggendo è scritto nei testi di diritto penale della migliore dottrina. Delle due l'una: o l'hanno dimenticata, o non l'hanno mai letta. (*Proteste al centro*).

Non è con l'irridere e con lo schiamazzare che voi soffocate le prove! Di fronte al vostro schiamazzo ci sono le prove documentali, gli argomenti giuridici, i principî, il diritto, che non vengono soffocati dai vostri clamori e dalla vostra omertà!

PRESIDENTE. Credo che si abbia ora la prova di quanto sia inutile e talvolta dannoso insistere nelle interruzioni.

TOMASSINI. La ringrazio, signor Presidente.

Continuando nella elencazione della casistica ricavata dai libri di testo del primo anno di università, noi leggiamo anche questo: « *c*) perché il potere discrezionale del funzionario viene esercitato in modo contrario allo scopo di pubblico interesse che ad esso inerisce ». Senatore Bosco, ieri ella parlava di potere discrezionale e di uso del potere discrezionale: ebbene, si ha l'abuso di ufficio anche quando il potere discrezionale viene esercitato in modo contrario allo scopo di pubblico interesse che ad esso inerisce, a meno che voi non identifichiate il pubblico interesse dello Stato italiano con quello delle società S.A.I.M. e S.A.I.D.

Continuiamo: « *d*) perché l'atto, benché legittimo nel contenuto, non fu preceduto o accompagnato dalle forme prescritte dalla legge nell'interesse pubblico ». Quindi: uso del potere discrezionale in modo difforme dalle norme; uso del potere discrezionale senza essere preceduto dalle forme prescritte e previste dalla legge! Che volete di più? Qui si annega nell'articolo 323, non lo si sfiora soltanto! E non occorre che il reo abbia personale interesse nel fatto. (*Proteste al centro*).

Cadono, così, alla luce di questi principî – che, come dicevo, sono stati elaborati dalla

dottrina e dalla giurisprudenza – i tentativi, lodevoli sì, ma inefficaci, dei difensori, dei quali si può ammirare l'abilità e la dialettica formale, ma il cui contenuto è più di sofisma che di sillogismo logico e giuridico. Così, possiamo concludere positivamente su questo primo punto. Attraverso gli elementi di fatto indicati, attraverso gli elementi di diritto enunciati, si può tranquillamente, in sicura e piena coscienza, concludere che il ministro agì contro il proprio dovere con volontà cosciente.

E passiamo al secondo aspetto del dolo.

È chiaro che non basta soltanto trasgredire, non basta soltanto violare il proprio dovere: occorre anche una certa direzione, cioè dirigere la propria azione al fine di procurare ad altri un vantaggio o un danno. Allora, ecco il primo quesito che mi pongo: vi fu un vantaggio per le ditte contraenti? Ed ecco il secondo: se sì, il ministro lo volle, questo vantaggio?

La risposta al primo quesito è stata ampiamente data. Non fu soltanto un vantaggio – che del resto è un concetto lato, comprensivo di ogni forma di utilità – ma vi fu addirittura un profitto. E quale profitto! Ma questo è un elemento in più, un elemento non necessario per la configurazione in concreto del reato: il vantaggio può anche mancare. L'interessante è che sia nella finalità, che sia nella direzione della volontà del funzionario che tradisce il proprio dovere: giacché – e lo si è ripetuto ampiamente – si tratta di un reato di pericolo e solo eventualmente di danno. Quindi, non è rilevante il risultato del fatto: rilevante è, invece, la direzione al fatto.

Ora, questo reato – è bene dirlo – si consuma nel momento in cui l'abuso è commesso. E qui potremmo dire: nel momento in cui il ministro decise di concedere e concesse, stipulando il contratto proposto e predisposto dalle società contraenti. Ed è questo atto che si riproduce nel momento in cui il ministro modifica, a favore delle società stesse, il contratto, nel senso che abbiamo visto; cioè modifica – e, badate, è sempre il ministro, da solo e senza l'osservanza delle forme poste a garanzia del pubblico interesse – addirittura l'oggetto. I civilisti potrebbero dire: sostituisce *aliud pro alio*, tabacco di una qualità a tabacco di altra qualità.

Passiamo dunque al secondo quesito: la sua volontà era diretta a favorire? Non esito ad affermare che in realtà tutti gli elementi acquisiti conclamano in un modo corale la direzione soggettiva e oggettiva della sua condotta. Non intendo qui ripetere analiticamente i fatti, ampiamente illustrati da altri con maggiore competenza ed ora a tutti noti. Ma due punti mi preme indicare. Il primo: l'onorevole Carmine De Martino fece presente che la sua azienda correva brutti pericoli; il figlio, interrogato dalla Commissione, dirà che era in una « situazione fallimentare », che si temeva « il fallimento dell'azienda ».

È vero che tutto questo si mascherò con il pretestuoso fine di salvare la coltura del tabacco, di salvare le maestranze e gli operai. Ma avviene sempre così: ogni volta che si chiede un favore ad una pubblica amministrazione, si mettono sempre avanti, da chi lo chiede, gli operai, i lavoratori e il bene sociale. Tutto questo è una vera forma di mascheramento e di dissimulazione del vero, essenziale oggetto del contratto. E noi, qui, ne abbiamo la prova. Si parlò di salvare le maestranze, il gruppo dirigente: ma poi i fatti hanno dimostrato che di oltre mille persone appena sei o sette furono portate nel Messico. Sta di fatto che i lavoratori non furono impiegati e che la crisi del tabacco non fu certo superata per effetto della concessione all'onorevole Carmine De Martino ma per eventi naturali.

Ma il ministro brucia i tempi e le forme, non vuole ingerenze del consiglio di amministrazione, respinge, come zanzare, le voci moleste che lo richiamano al dovere, sicuro di sé, fa un gesto da Cesare: ascolta, decide, contratta. Questo è uno dei più gravi aspetti: contratta come se fosse l'unico padrone dell'azienda dei monopoli e si pone alla pari dell'onorevole Carmine De Martino, padrone delle aziende S.A.I.M. e S.A.I.D. Noi vediamo che si contratta a livello privatistico: il ministro Trabucchi per una azienda di Stato, l'onorevole Carmine De Martino per una azienda privata, ma alla pari, allo stesso livello!

Altri punti: la relazione al consiglio di amministrazione della S.A.I.M. e poi la deposizione del tanto lodato direttore generale Cova al procuratore generale.

Negli atti acquisiti dal procuratore generale vi è una relazione dell'amministratore unico della S.A.I.M. agli azionisti in sede di approvazione del bilancio al 30 giugno 1962. È edificante leggerla, perché conferma quanto abbiamo affermato: « L'esercizio finanziario 1961-62 si è chiuso con una perdita di lire 39.398.406. Tale perdita si è avuta per la mancata produzione della campagna 1961... Posso però assicurare » – badate, il contratto era di quell'epoca – « che, non essendosi presentata le peronospora » (e il " flagello "?

E il pericolo che per molti anni l'Italia sarebbe rimasta priva della coltivazione del tabacco?), « il prodotto sarà abbastanza buono, per cui si dovrebbe ottenere un buon ricavo che ci consentirà l'eliminazione del *deficit* attuale e l'abbassamento sensibile dei debiti verso le banche e i terzi. Migliori prospettive si hanno, poi, per la campagna 1963, poiché alla produzione che si avrà in Campania, si aggiungerà quella ottenuta negli Stati dell'America latina a seguito dell'autorizzazione fattaci dal ministro delle finanze ».

Questo giudizio è stato ribadito in un'altra relazione dell'amministratore unico sull'esercizio sociale 1962-63: « Il bilancio che sottopongo alla vostra approvazione presenta un utile... Il risultato positivo si deve a due fattori principali: 1) alla sottoscrizione della superficie nella misura dell'80 per cento circa, di cui più della metà a tipo Burley tradizionale; 2) alla redditività degli investimenti effettuati per la produzione estera. Per il corrente esercizio prevediamo una coltivazione ancora più regolare ed una produzione quantitativamente sodisfacente, nonché un maggiore incremento e una migliore produzione per il tabacco prodotto all'estero ».

Dagli atti del consiglio d'amministrazione abbiamo, quindi, la prova sicura che una società che nel 1962 era sull'orlo del fallimento e i cui rappresentanti vanno a piatire presso il ministro perché provveda immediatamente per far fronte al « flagello » che si era abbattuto su di essa a causa della peronospora, già nel 1963 vede il futuro in termini più rosei, per effetto della redditività delle coltivazioni all'estero autorizzate dal ministro delle finanze.

Ma sentiamo ora il giudizio del dottor Cova nella sua deposizione al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma: « La decisione del ministro di fissare l'inizio della convenzione all'annata 1961 anziché al 1962, da una parte ha consentito alle società concessionarie di fornire un quantitativo maggiore di tabacco, presumibilmente aggirantesi sui 10 mila quintali, ma dall'altra si è tradotta in un vantaggio economico dell'azienda di oltre 300 milioni, poiché si sono applicate ai tabacchi forniti nel 1962 le tariffe del 1961 e a quelli del 1963 le tariffe del 1962 ».

Volete altre prove della truffa consumata ai danni dello Stato?

Anche la seconda proposizione, quella cioè relativa al vantaggio economico, è ampiamente dimostrata dalle testimonianze e dalla documentazione. Ma il senatore Bosco ieri ha detto qualcosa che mi ha sorpreso, come credo abbia sorpreso un po' tutti; perché qualunque giurista, anche se di parte democristiana, di fronte alla scienza giuridica non può non essere obiettivo.

Ha affermato il senatore Bosco che occorre un nesso di causalità tra il contratto e il vantaggio conseguito dal destinatario del contratto medesimo. Ma quale nesso di causalità se la legge non prevede il vantaggio, ma anche il solo fine del vantaggio? Infatti, nel modello giuridico penale previsto dall'articolo 323 non è considerato il vantaggio effettivo, ma il solo fine diretto a conseguire un vantaggio.

Tuttavia, anche se fosse vera la tesi enunciata ieri dal senatore Bosco, secondo cui occorrerebbe un nesso di causalità tra il contratto ed il vantaggio economico, potremmo rispondere che esso esiste e notevolmente. Non c'è forse nesso di causalità tra il vantaggio economico ricavato dalle due società S.A.I.D e S.A.I.M. ed il contratto che ha consentito la coltivazione di tabacco nel Messico? E la prova di tutto questo da che cosa si evince? Evidentemente dalla stessa confessione del consiglio di amministrazione della società, dei cui atti poco fa ho dato lettura.

Noi possiamo ascoltare la tesi esposta dal senatore Bosco, perché naturalmente il difensore di una causa disperata adempie il suo dovere mettendo in atto tutto quanto è nelle sue possibilità; ma di fronte all'evidenza, riteniamo che certe tesi sarebbe meglio se non fossero neppure enunciate.

Non so quale dubbio possa ancora tenere sospeso un giudizio e quale perplessità possa ancora esistere. Certo è che in questa aula cinque gruppi hanno dimostrato la loro convinzione sulla colpevolezza e sulle responsabilità del ministro, vorrei dire, hanno espresso la loro certezza. Al di fuori del Parlamento, obiettivamente, identica certezza morale hanno dimostrato organismi diversi: si sono espressi per la colpevolezza il Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato, la Corte dei conti, la procura generale presso la corte d'appello. E l'attuale ministro Tremelloni, previo parere del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura generale dello Stato, ha annullato ogni atto, convalidando così la illegittimità del comportamento e della condotta del suo predecessore.

Ma, allora, la nostra non è un'accusa per l'accusa, non è l'accusa precostituita di un gruppo di opposizione! La nostra accusa scaturisce da un profondo convincimento che si ricava da un esame – anche superficiale – di tutti gli atti. E poiché, come diceva Cice-

rone, è facile accusare, ma è difficile dimostrare, l'esame degli atti da parte nostra è stato approfondito appunto per attingere elementi di prova.

Ora, se il Parlamento non dovesse votare il rinvio a giudizio del senatore Trabucchi alla Corte costituzionale, dovrei allora pensare che il voto potrebbe significare la manifestazione di un determinato scopo politico da perseguire, piuttosto che rappresentare l'espressione di un convincimento in tema di responsabilità. In questo caso si avrebbe cioè una soluzione politica e non giuridica. Ma l'obiettivo politico di un grûppo, anche quando fosse raggiunto, nuocerebbe alla democrazia, alla verità, alla giustizia, scaverebbe ancora di più il solco qualunquistico di molti settori dell'opinione pubblica; soprattutto, deluderebbe il sentimento di giustizia del popolo. E ricordatevi che il sentimento di giustizia è uno dei cardini fondamentali di un consorzio civile: se viene tradito, vi è il crollo!

Un'ultima considerazione. La difesa ha detto che nella relazione della Commissione d'inchiesta non sono indicate le prove. Questo non è esatto, perché la Commissione d'inchiesta, anche se non le elenca, in sintesi le enuncia e le spiega. Comunque, non spetta alla Commissione di inchiesta elencare le prove; ma è il Parlamento che deve farlo, nel momento in cui formula il suo atto di accusa. Infatti l'articolo 17 della legge n. 20 del 1962 afferma che il Parlamento, quando delibera la messa in stato di accusa, indica gli addebiti e le prove su cui l'accusa si fonda. Quindi tale compito non deve essere adempiuto dalla Commissione di inchiesta, ma dal Parlamento in una fase successiva.

In altri termini: l'atto di accusa è il momento definitivo e conclusivo di questo dibattito; e, allorquando il Parlamento deciderà di porre in stato di accusa l'ex ministro Trabucchi, si formulerà allora, a norma del ricordato articolo 17 della legge del 1962, quello che noi, in termini procedurali, chiamiamo il decreto di citazione, il rinvio a giudizio alla Corte costituzionale. Il quale, del resto, non è difficile formulare, perché basterebbe riassumere il tutto così: « Il Parlamento delibera la messa in stato di accusa dell'ex ministro Trabucchi per avere nel gennaio 1962 e successivamente fino al 1963, abusando delle funzioni inerenti al suo ufficio, contro il parere degli organi consultivi, senza rispetto delle forme richieste dalla legge, stipulato un contratto di vendita di tabacco estero con le società S.A.I.M. e S.A.I.D. al fine di procurare ad esse un vantaggio, vantaggio realmente conseguito. I fatti addebitati al ministro sono provati: 1) dal suo interrogatorio reso alla Commissione e dalle sue dichiarazioni all'*Espresso* (notate che, mentre i difensori si affannano a dire che egli ha fatto buon uso del potere discrezionale e non ha violato la legge, egli stesso afferma di essere andato al di là della legge: i difensori sono un po' più realisti del re!); 2) dalla relazione del nucleo di polizia tributaria; 3) dalle deposizioni del senatore Pecoraro, del direttore generale dell'azienda dei monopoli di Stato dottor Cova, dei componenti del consiglio di amministrazione della stessa azienda avvocato Inglese, avvocato Arias, dottor Biagini, del direttore generale dottor Benincasa, del ministro delle finanze onorevole Tremelloni; 4) da tutti gli atti acquisiti dal procuratore generale presso la corte d'appello di Roma e dalla Commissione d'inchiesta; 5) dalle relazioni del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura generale dello Stato e da tutti i documenti allegati agli atti che pongono l'ex ministro in stato di accusa ». Così potrebbe essere sodisfatta anche formalmente l'esigenza avanzata ieri dall'onorevole Bosco.

Onorevoli colleghi, io, e molti altri con me, credevamo che, contenuto il dibattito nei limiti della contestazione giudiziaria e determinato dal fine di far luce sui fatti, il partito di maggioranza avrebbe superato il preconcetto partitico che lo ha spinto a formare una cinta difensiva attorno all'ex ministro, in una specie di solidarietà ancestrale, all'insegna dell'« uno per tutti e tutti per uno »; e che lo stesso senatore Trabucchi avrebbe avuto la sensibilità di chiedere di essere giudicato, per fugare ogni dubbio sulla sua persona e sul suo operato, dalla Corte costituzionale, affinché questa facesse luce, nell'interesse della giustizia e della verità. Invece no; ed è stato un male, un male grave, perché ricordatevi che il deferimento alla Corte costituzionale giova a tutti.

Seppellire qui un caso come questo scuoterebbe la fiducia del popolo, che vede ogni giorno pubblici ufficiali, amministratori piccoli o grandi deferiti all'autorità giudiziaria per reati come questo o di questo più gravi o di questo meno gravi, come quel sindaco che viene denunciato per peculato al prefetto perché ha approfittato di 2 mila lire di telefonate con i telefoni del comune per affari privati. Il popolo proverebbe grande amarezza nel vedere seppellire qui nel Parlamento il caso di cui ci stiamo occupando. Perché il popolo si aspetta dai suoi amministratori, di

ogni grado, correttezza, serietà, onestà ed un adempimento scrupoloso delle proprie funzioni. Perciò la messa in stato di accusa giova a tutti e a tutto, giova anche a lei, onorevole senatore Trabucchi. Ed io penso che il suo gesto migliore, qui, in questo momento, sarebbe quello di votare con noi, perché sia fatta luce sul caso, sui fatti e soprattutto sulla sua persona. (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ajroldi. Ne ha facoltà.

AJROLDI. Signor Presidente, onorevoli deputati, colleghi senatori, sarò tanto sintetico nel mio intervento quanto analitico è stato il mio predecessore, anche perché mi parrebbe irrispettoso ripetere pedissequamente davanti al Parlamento la elencazione delle prove orali e scritte, comprese quelle che riguardano fatti e circostanze ai quali l'ex ministro senatore Trabucchi è stato completamente estraneo. (*Commenti all'estrema sinistra*). Penso che a noi sia imposto soprattutto un compito: quello della sintesi di tutti questi elementi.

Onorevoli colleghi, che, nell'occasione in cui si procede per la prima volta nella storia della nostra Repubblica, al dibattito per la messa in stato di accusa di un parlamentare che fu ministro, e in ragione di queste sue funzioni, sorgano rilevanti problemi, e che tra essi prendano posto preminente quelli che attengono all'amministrazione della giustizia; che quindi ognuno di noi sia non soltanto teso a cogliere i momenti fondamentali, più importanti di questo *iter* processuale, ma anche e soprattutto a valutare gli elementi di accusa a carico dell'onorevole collega senatore Trabucchi non è soltanto naturale, ma doveroso, poiché il compito nostro – ecco perché non sono d'accordo con il senatore Tomassini – appartiene alla più gelosa delle prerogative e quindi ad un indeclinabile per quanto ingrato dovere che ci deriva dalla nostra funzione.

Tra le poche cose, signor Presidente, che dirò, vorrei sottolineare come la novità e la eccezionalità dell'evento abbiano – e lo rileyava ieri nel pomeriggio l'onorevole Bettiol – richiamato l'attenzione della pubblica opinione, e come questo, che è tra i più delicati aspetti della nostra funzione di rappresentanza popolare, sia stato variamente recepito e commentato, e interpretato talora come un preludio politico di ordine strettamente preliminare, dal quale sia bene uscire senza indugio per fare luogo finalmente all'opera della giustizia.

Noi non accettiamo, noi respingiamo questa versione, che non è una versione democratica della nostra Carta costituzionale. Questa versione e questa interpretazione singolari del nostro ordinamento, che qualche corrente di opinione ama far circolare (naturalmente, fuori di quest'aula), appaiono veramente sconcertanti e mal si accordano, io penso, con una retta visione della diversità e della divisione dei poteri dello Stato, là dove la Carta costituzionale riconosce, sia pure in limiti ben definiti, tale funzione, non giurisdizionale, ma giudiziaria, al Parlamento in Camere congiunte.

Ecco perché, onorevole senatore Tomassini, qui non vi sono accusatori e difensori: qui vi sono rappresentanti del popolo che devono esaminare una richiesta di accusa. Chi tentasse di creare una sottile e faziosa distinzione circa le garanzie che offre la rappresentanza popolare quando trasferisce le sue potestà dalla normale sede legislativa a quella inquirente, oltre a dimostrare assai scarsa conoscenza del nostro ordinamento, renderebbe in definitiva un cattivo servizio allo Stato democratico.

Sempre fuori di qui, ma purtroppo (onorevoli colleghi, io così avevo scritto), qualche minuto fa anche qui, mi si consenta, si è farneticato circa la discrezionalità dell'accusato di scavalcare questo o quell'organo per presentarsi ai suoi giudici. E di questo compiaciuto gesto di sapore romantico qualcuno si è fatto portatore, senza considerare che la giustizia si muove secondo le proprie norme che garantiscono, è vero, la difesa dell'accusato, ma che, in ragione di un superiore interesse, si muovono con lui ed anche senza di lui.

Ecco perché, senza alcuna pretesa di farmi interprete di voci ben o più autorevoli di quella che possa essere la mia, ho voluto iniziare l'esposizione del mio pensiero rivendicando questa potestà che ci appartiene incondizionatamente, nel quadro delle leggi e delle norme che noi stessi abbiamo approvato.

Si è detto che ad un tempo siamo giudici e saremo giudicati dalla pubblica opinione. Vorrei soggiungere che noi stessi, non come giudici (perché tali, pacificamente, non siamo) ma come uomini politici abbiamo la responsabilità di una serena informativa della pubblica opinione. Ed è questo un compito che fa parte dei nostri normali doveri. Come appartenenti ad un corpo collegiale costituito in sede inquirente, affermiamo che il nostro rispetto e la nostra attenzione per l'opinione

pubblica (e lo diceva molto bene ieri l'onorevole Bettiol) e per ogni altra sia pur legittima preoccupazione non possono andare oltre i limiti che ci sono posti dalla funzione che stiamo in questo momento esercitando.

Per quel che concerne le procedure si è fatto – sarò brevissimo – qualche cenno di critica, più propriamente di autocritica, di alcune norme che regolano la nostra attività, prospettando anche taluni dubbi di ordine costituzionale ma, in definitiva, si è stati unanimi nel ritenere giustamente cogenti quelle norme che ci siamo date e di conseguenza le osservazioni di termini, di tempo, di modo, di espressione del nostro pensiero e di regolamentazione del voto che concluderà questa nostra attività inquisitoria.

Sotto il profilo sostanziale desidero anch'io associarmi al pensiero espresso ieri dall'onorevole Bettiol e dichiarare che il nostro odierno compito di ricerca, di accertamento, di esclusione di una responsabilità di chi fu uomo di Governo (in tale veste compare dinanzi a noi), non va confuso con l'esame delle responsabilità politiche che gravano sul Governo e sui ministri; sicché non mi sembrano accettabili taluni accenti, per quanto sfumati, tendenti ad ampliare i limiti, non solo dei nostri poteri, ma eventualmente anche di quelli della Corte costituzionale. Noi non possiamo dimenticare che per quel massimo organo, come per il Parlamento, i poteri ineriscono esclusivamente all'accertamento della sussistenza di un reato, cioè di un illecito penale.

Da tutto questo deriva che i poteri del Parlamento in sede inquirente hanno lo stesso limite che è imposto in sede giudicante alla Corte costituzionale.

Aggiungerò, sempre sotto il profilo procedurale, che per le norme che noi stessi ci siamo dati, i poteri della Commissione inquirente derivano dallo stesso Parlamento, che ha delegato alla più ristretta rappresentanza della Commissione inquirente i poteri di archiviazione e di non luogo a procedere in casi di particolare evidenza, purché sorretti dal voto qualificato dei suoi componenti; per cui non è possibile fare una comparazione fra i poteri di questa Assemblea e quelli che spettano al pubblico ministero dopo la « novella » del 1955.

L'esame del Parlamento è dunque limitato ad un documento: l'ordine del giorno, munito delle prescritte firme, con il quale gli si sottopone la delibera di messa in stato d'accusa del senatore Trabucchi. Mi sia consentito di osservare (lo devo dire anch'io, perché è una constatazione fotografica) che l'ordine del giorno contiene una generica qualificazione degli addebiti e non contiene alcuna indicazione delle prove su cui la richiesta si fonda. Senatore Tomassini, non quando eventualmente il Parlamento dovesse dichiarare il senatore Trabucchi in stato d'accusa, ma nel momento stesso in cui si deposita l'ordine del giorno vi è l'obbligo, per l'articolo 22 del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, di indicare specificamente le prove su cui la richiesta si fonda.

Mi pare anche che non abbia alcun senso addurre, come elemento di prova a carico, il semplice richiamo alle prove addotte dalla Commissione inquirente, che (penso, onorevoli colleghi) dovrei interpretare come prove a discarico, se è vero che la relazione, anche per l'addebito di cui all'articolo 323 del codice penale, conclude con un non doversi procedere votato a maggioranza assoluta, seppure non qualificata, dei componenti la Commissione stessa. È un caso veramente singolare quello d'un atto d'accusa che indica genericamente come prove di colpevolezza le prove a discarico!

Si tratta di un semplice rilievo di mancate o difettose osservanze, che ha però un contenuto sostanziale (sul quale ritornerò più tardi) e che è fatto in nome di quelle esigenze di giustizia e di certezza del diritto alle quali ieri l'altro, all'inizio della seduta, si faceva autorevole richiamo, considerato pure che – quanto meno – i componenti dissenzienti della Commissione avevano sul punto tutti gli elementi necessari a loro disposizione.

Ed entriamo direttamente in argomento. Avrebbe dunque il senatore Trabucchi commesso abuso di potere inerente alla sua funzione di ministro per recare vantaggio alle società S.A.I.D. e S.A.I.M., nella nota vicenda della crisi del 1961 creata alle coltivazioni dei tabacchi dalla peronospora. Il fenomeno, che ha arrecato gravissimo danno alla nostra produzione, è ammesso. È inutile ammetterlo per determinate provvidenze e negarlo per altri eventi! Si tratta di una circostanza di fatto che non è discutibile. È un evento accertato.

Esattamente la relazione della Commissione inquirente ricorda che nel solo 1961 andò distrutto circa il 70 per cento del raccolto e andarono perdute circa 9 milioni di giornate lavorative per la sola fase agricola. Non è discusso il fatto del crollo della produzione, dai 903 mila quintali del 1959, ai 795 mila del 1960 e ai 249 mila del 1961. Ieri sera l'onorevole collega senatore Agrimi

ha trattato magistralmente questa materia. Non appartengo alla categoria dei cultori del fumo né a quella dei coltivatori di tabacco; e quindi non mi addentrerò specificatamente in una materia nella quale è necessario essere esperti, dopo quello che egli ha così brillantemente illustrato ieri all'Assemblea.

È però da ritenere ragionevole e fondato – nonostante i rimedi ai quali si intendeva porre mano con prove sperimentali di semina di prodotti provenienti da oltremare – che se il raccolto avesse continuato nella sua curva discendente, le famose scorte di ventiquattro mesi, sulle quali si è da più parti attirata l'attenzione del Parlamento, si sarebbero depauperate in misura rilevante. Cosicché, anche a non voler ricordare le espressioni allarmanti del direttore generale dei monopoli dottor Cova in ordine alla gravità della situazione, non è dubbio che essa fosse tale da richiedere il pronto intervento del Parlamento e del Governo, così come è effettivamente avvenuto, per apprestare provvedimenti di assistenza, in una situazione infelice e gravemente deficitaria per il monopolio.

È anche assodato che, nonostante le giustificate preoccupazioni di pervenire a una azione di progressivo recupero, cui il direttore generale dei monopoli aveva informato una sua determinata iniziativa, essa non poteva considerarsi, né era da lui stesso considerata, come di immediata attuazione.

Non è possibile tacere, infine, che, prima ancora che le ditte concessionarie presentassero la domanda, sul tavolo del direttore generale dei monopoli si trovava un appunto dell'ispettore generale tecnico dell'azienda, con il quale si prospettava la convenienza dell'acquisto, da parte del monopolio, di tabacco messicano al prezzo di lire 718,75, da aumentarsi delle spese di trasporto e degli oneri doganali.

Ecco dunque, onorevoli colleghi, almeno genericamente provata l'esistenza del doloroso evento per la nostra produzione nazionale, di cui si riscontrano ancor oggi le tracce in alcune terre (parlo dell'Italia del nord, perché non conosco quelle del Mezzogiorno). È altresì provata l'attività di intervento della burocrazia responsabile, di una duplice direzione: semine sperimentali e acquisti complementari all'estero.

Veniamo ora alla richiesta delle quattro società concessionarie di poter integrare la propria produzione di tabacco in Italia con altra similare da effettuarsi nell'America centrale. Veniamo al documento cardine di tutta la nostra discussione, alla lettera del 10 gennaio 1962, n. 277: perché, se un reato fosse stato in ipotesi consumato, il momento della consumazione sarebbe stato quello della firma di questa lettera da parte del ministro e della sua spedizione. Veniamo dunque alla lettera del ministro Trabucchi, contenente le condizioni stabilite dal consiglio di amministrazione dell'azienda dei monopoli di Stato e, inviata per conoscenza alle ditte richiedenti ed a seguito di loro accettazione registrata. Parleremo ancora del consiglio di amministrazione dell'azienda dei monopoli.

Che cosa rappresenta questa lettera? Se fossimo nel campo privatistico (lo accennava prima il senatore Tomassini), la risposta sarebbe ovvia e immediata: si tratterebbe con tutta probabilità, se non con certezza, di un contratto di somministrazione, che in via generale si conclude nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha la conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

Ma qui ci troviamo a definire un rapporto tra una pubblica amministrazione e una o più aziende private, già legate ad essa con licenze, ai sensi del regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590. Si tratta di definire questo rapporto instauratosi fra il ministro delle finanze come presidente dell'azienda dei monopoli di Stato e le ditte ammesse a contrattare, perché in possesso – si noti bene – dei requisiti previsti in quella lettera che contiene le clausole approvate e in parte rettificate dal consiglio di amministrazione.

Ovviamente, non si tratta di una concessione, giacché l'oggetto del monopolio e la relativa tutela non si estendono, e non lo potrebbero, oltre i confini del territorio nazionale, in base all'articolo 45 della legge del 1942 che è stata qui ricordata, sia pure per altri motivi. È dunque un atto contrattuale (lettera-contratto, lo definisce la relazione) fra la pubblica amministrazione e le aziende private. Non si tratta di un negozio di diritto pubblico, di una concessione o di una autorizzazione; ma della manifestazione di un atto di volontà negoziale della pubblica amministrazione che si è inserito in un rapporto giuridico che ha acquistato carattere bilaterale.

Ci si domanda se questa forma era prevista dalla legge e se il ministro fosse autorizzato a stipulare il contratto.

Per quanto riguarda il primo punto, è già stato richiamato più volte (lo ha ricordato poco fa anche il senatore Tomassini) il divieto di importazione del tabacco previsto dall'articolo 45 della già ricordata legge del 1942. Credo però non possano sorgere dubbi

sul fatto che il secondo comma di quell'articolo è diretto a salvaguardare il diritto di privativa dello Stato: questa è la sostanza della norma. Se poi è lo Stato che importa il tabacco, l'importazione non soltanto è lecita, proprio in virtù di quel diritto di privativa che si vuole preservare, ma è espressamente prevista dall'articolo 10 delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

Questo punto, onorevoli colleghi, pare a me di palmare evidenza; ma non soltanto a me è parso ovvio, ma anche alla Commissione inquirente, la quale, proprio per questo motivo, ha escluso con maggioranza qualificata il reato di contrabbando di generi di monopolio.

Non voglio con questo affermare (intendo precisarlo, per evitare di essere frainteso) che la deliberazione di non luogo a procedere su quel reato precluda anche un semplice esame di queste norme agli effetti della accusa concernente il reato di cui all'articolo 323 del codice penale. Intendo dire che la questione è stata definita in modo conforme allo spirito e alla lettera della legge, e che non possono esistere due diverse interpretazioni da parte dello stesso organo, una che valga per una determinata rubricazione e l'altra per un altro titolo di reato: qui infatti non è al reato che si deve guardare, bensì al fatto, ed essendo questo unico, non può che essere unica la sua interpretazione. L'importazione da parte dello Stato, dunque, era ed è lecita, perché dallo Stato effettuata previa specificazione in luogo del prodotto da importare. Queste sono le condizioni che si leggono nella lettera del 10 gennaio 1962, non avendo alcun rilievo agli effetti del passaggio di proprietà il carico, gravante sul venditore, delle spese di trasporto, assicurazioni e oneri doganali.

Di ciò si è fatto richiamo da parte di coloro che sono cultori del diritto civile e commerciale. Ma queste questioni sono state risolte (e me ne possono dare atto gli illustri magistrati presenti) da una giurisprudenza consolidata che risale, probabilmente, ad epoca precedente all'attuale codice civile.

Seconda domanda: era nei poteri del ministro di seguire una simile procedura? Sotto il profilo sostanziale credo che non possano sorgere dubbi. La manifestazione finale (mi spiace di non essere d'accordo con il senatore Tomassini) della volontà della pubblica amministrazione spetta al ministro, nelle sue più volte indicate qualità: anche se espressa in difformità dall'avviso del direttore generale dei monopoli e in parziale, non totale, difformità, circa il lato giuridico, dall'avviso espresso dal consiglio di amministrazione, ma sulla base di clausole specifiche formulate con criteri fissati o rettificati dallo stesso consiglio di amministrazione.

Non è esatto che la manifestazione della volontà in sede di concessione o in sede di convenzione sia opera del direttore generale, comunque della burocrazia responsabile di massimo grado. Se il senatore Tomassini, che ha citato l'articolo 45 della legge sui monopoli e che evidentemente è al corrente delle norme che concernono la contabilità generale dello Stato, avesse richiamato alla mente quella legislazione che contempla anche il caso di contratti per fornitura di tabacco proveniente dall'estero (per cui sono stabilite alcune eccezioni, di cui parlerò tra poco), avrebbe ritrovato nelle norme della legge sulla contabilità generale dello Stato un principio fondamentale: che, si tratti di concessione o si tratti di convenzione, vi è un decreto del ministro che accorda o che approva. Il potere decisionale quindi spetta al ministro, tanto che, quando non vi è l'esenzione di cui parlerò, il parere del Consiglio di Stato correda il decreto ministeriale, e la convenzione passa alla registrazione della Corte dei conti. Ecco perché rimane di fatto acquisita la manifestazione di volontà della pubblica amministrazione attraverso una lettera-contratto contenente i termini, le clausole, le condizioni accettate dalle altre parti; e questa lettera-contratto si sottopone alla registrazione da parte della direzione generale dei monopoli.

Sotto il profilo formale, l'attributo di atipicità conferito – se non erro – dal relatore al documento è esatto, svolgendosi normalmente le procedure contrattuali attraverso l'approvazione dello schema di contratto con decreto ministeriale. Ma non sarebbe per questo del pari esatto affermare che una atipicità formale di un atto, determinato da ragioni di urgenza così ampiamente illustrate ieri sera dal collega senatore Agrimi, si traduca in una illegittimità sostanziale e, peggio ancora, in un abuso di potere, nel senso penalistico del termine. Perché il potere decisionale, come ho detto prima, spettava al ministro, essendo egli costituzionalmente responsabile degli atti del proprio dicastero. In una recentissima occasione in cui ci si incontrò per un'inchiesta che è stata testé ultimata, fu sostenuto proprio da parte comunista questo principio: che, nonostante il contrario parere dei tecnici, il ministro ha il diritto, anzi il dovere, di intervenire con il proprio potere decisionale.

È dunque necessario vedere se dagli atti compiuti e dal comportamento tenuto dal senatore Trabucchi in tale contingenza emergano elementi per un sereno, obiettivo accertamento di una responsabilità penale *ex* articolo 323 di quel codice.

Il mio richiamo iniziale all'assenza di indicazioni di prova (ecco, vi ritorno ora) nell'ordine del giorno, non aveva soltanto un contenuto formale: ma vuole in questo momento riferirsi all'esigenza, proclamata da quella norma, di discuterè e di assumere il grave provvedimento che noi dovremmo prendere in forza di prove, e non in forza di dubbi o di sospetti o, tanto meno, di insinuazioni. Se queste prove non vi fossero – come io credo che non vi siano – dovremo tenere ferma la deliberazione della Commissione inquirente, di non luogo a procedere anche per questo titolo.

Ieri sera l'onorevole Bettiol – mi perdoni se lo cito così frequentemente, ma ho imparato molto dal suo intervento – con quella maestria che gli proviene dalla sua profonda esperienza giuridica e politica e dalle alte doti di cultore del diritto, esprimeva con limpidezza e incisività le sue perplessità sulla configurazione proteiforme e sfuggente di questa ipotesi delittuosa, il cui accertamento è, per lo più, rimesso al magistrato di merito – il che non è un male: è una casistica di merito – per l'apprezzamento della non vasta, ma molto varia configurazione del fatto, tanto che la giurisprudenza è assai limitata e scarna, mentre la casistica è così diversa, da confermare quel sospetto circa la completezza dell'inquadratura dell'ipotesi delittuosa; sospetto che permane ancora nel mio animo, se non sotto il profilo costituzionale, almeno sotto il profilo giuridico. Di talché la stessa formulazione del testo, volutamente ampia, al punto da comprendere tutte le ipotesi non espressamente previste come reato da altra disposizione di legge, concorre a non rendere del tutto chiari i termini del dibattito.

Tutto questo è avvenuto anche per il senatore Trabucchi, nei confronti del quale, a prescindere dal contrabbando, sono state prospettate due ipotesi specifiche, qui ricordate anche stasera: quella del peculato per distrazione e quella dell'interesse privato in atti di ufficio. L'indagine nell'una e nell'altra si è conclusa con l'esclusione dell'addebito assunta a maggioranza qualificata. Ma non per questo intendo esimermi da pochissime considerazioni su alcuni punti che, a mio modo di vedere, meritano particolare attenzione. Mi limiterò a pochi rilievi, perché il campo è già stato abbondantemente mietuto dai miei illustri predecessori, ed è inutile ripetere male quello che è stato così bene detto qui nei giorni scorsi.

L'abuso dei poteri inerenti alle funzioni di pubblico ufficiale è lo strumento per raggiungere il fine; ma, come prima osservavo, non è accettabile una preventiva, indiscriminata identificazione dell'abuso di potere con il concetto giuridico della legittimità di un determinato atto del pubblico potere.

Abuso sostanziale non vi fu; e sull'illegittimità formale almeno vi è da dubitare, ove si consideri quell'atto (ecco, arriviamo alle leggi sui monopoli e sulla contabilità dello Stato) come espressione della volontà negoziale operata in territorio estero e quindi sottratta, per espressa deroga delle norme sulla contabilità generale dello Stato (articolo 10), ad alcuni notevoli adempimenti di forma.

Né il collegamento di questa lettera-contratto come originata dall'esistenza di una concessione in corso potrebbe far perdere di vista il principio della parità di trattamento, sul piano formale, tra ditte estere e ditte italiane abilitate a chiedere, in via del tutto eccezionale, una quota complementare di tabacco estero da prodursi dalle stesse concessionarie ad integrazione della produzione venuta meno dopo le distruzioni recate dalla peronospora.

Sennonché, come giustamente è stato osservato, quello che più conta è l'elemento soggettivo, perché soltanto dalla sua valutazione possono emergere i ricercati elementi di prova e soprattutto il fine specifico di recare ad altri un danno o di procurare un vantaggio. Mi si scuserà se debbo ancora riferirmi al documento iniziale di questa procedura; ma, rileggendo l'ordine del giorno sul quale il Parlamento è chiamato a deliberare, noto che il primo dei due possibili elementi – scopo, e quindi dolo specifico – non è rubricato. E non poteva essere diversamente; perché, se ci si vuole riferire ad un danno subito dallo Stato per asseriti atti di favoritismo alle concessionarie, che avrebbero avuto la loro traduzione concreta sui prezzi e quindi in definitiva in un detrimento a carico dell'*aes publicum*, l'ipotesi non sarebbe mai stata né poteva essere quella di abuso innominato, essendo la sua vera configurazione quella dell'articolo 314 del codice penale e, cioè, quella del peculato per distrazione.

E qui si fa forzato ritorno, senza possibilità di evasione, come è avvenuto per l'imputazione di contrabbando di monopolio, alla

decisione che con maggioranza qualificata ha preso la Commissione inquirente, decisione ormai acquisita come patrimonio immodificabile delle nostre conoscenze, almeno fin tanto che sarà in vigore il secondo comma dell'articolo 20 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa; non essendo concepibile, per ragioni di logica elementare prima ancora che per ragioni giuridiche, che lo stesso organo, cioè il Parlamento, per due distinte ipotesi delittuose adotti due interpretazioni diverse e contrastanti dello stesso fatto, ritenendo escluso il danno per lo Stato nel caso del peculato, sulla base dei dati contabili forniti dall'azienda dei monopoli, e poi ritenendo, come si vorrebbe, provato il danno per lo Stato per l'ipotesi di abuso in atti di ufficio, sulla scorta delle referenze della polizia tributaria.

Tutto questo non senza aggiungere e sottolineare due circostanze; le uniche due che citerò ancora, avviandomi rapidamente alla conclusione. La prima, circa l'assurdità di ammettere come termine di confronto il prezzo di un prodotto riscontrato, non dal ministro, ma dai tecnici dell'amministrazione dei monopoli, come inutilizzabile, tale dovendosi classificare, anche per chi come me non abbia dimestichezza con il fumo, un tabacco deficiente per combustibilità. Sarebbe come se noi offrissimo allo Stato una locomotiva alla quale manchi la caldaia.

La seconda, onorevoli colleghi, riguarda il tentativo insidioso di identificare il danno dello Stato con il lucro dei concessionari: ipotesi e tesi aberrante, perché fondata sul presupposto che le imprese estere avrebbero fatto getto dei loro utili – chissà perché – a favore di uno Stato straniero, vendendo a prezzo di costo o magari donando, o comunque vendendo a prezzo minorato i loro prodotti al monopolio dello Stato italiano.

Si è parlato anche di danno ai terzi; ma io non voglio ripetere quanto altri meglio di me ha già con abbondanza di particolari spiegato. Vorrei soltanto ricordare al senatore Tomassini, che tornato stasera su questo punto specifico, che nelle condizioni della lettera del 10 gennaio 1962 vi è quella dell'invito anche alle altre ditte, con fissazione di un termine di cinque mesi; e non competeva certamente al ministro applicare, chissà perché, la legge sull'affissione dei manifesti per la coltivazione del tabacco, che fra l'altro non ha niente a che fare con un'ipotesi come quella di cui stiamo trattando.

Rimane allora, onorevoli colleghi, l'ultima ipotesi: quella del vantaggio.

Pur non volendo aggiungere nulla all'illustrazione di questo punto al quale è riferito ovviamente l'elemento intenzionale (trattato ieri mattina con la competenza altissima che gli è riconosciuta dal senatore Bosco, e ripresa ancora nel pomeriggio dall'onorevole Bettiol), mi sia consentito soltanto di sottolineare una precisazione quanto mai importante e vera fatta dall'onorevole Bozzi, su cui non si è soffermato il senatore Tomassini, nonostante la consultazione di tutti i sacri testi, che noi ovviamente non conosciamo e non abbiamo mai visto, per cui ci troviamo in possesso di una laurea in giurisprudenza senza aver evidentemente frequentato il corso propedeutico di diritto e di procedura penale.

L'onorevole Bozzi diceva una cosa esatta: e cioè che il vantaggio procurato deve essere ingiusto. Nell'elemento « danno » il concetto di ingiustizia è già compreso; ma quando si passa all'elemento « vantaggio », si deve sottolineare che quel vantaggio deve essere ingiusto: deve essere stata creata cioè una posizione di squilibrio attraverso un'azione dolosa diretta a determinarla.

Siamo tutti d'accordo che non è necessario che lo scopo sia raggiunto. Poteva anche accadere che quella convenzione non avesse esecuzione; però sarebbe rimasta la lettera firmata dell'allora ministro senatore Trabucchi. È esatto il riferimento alla giurisprudenza della Suprema Corte, in ordine alla non necessità che lo scopo delittuoso – cioè quello del vantaggio ingiusto – sia raggiunto; stiamo però attenti a non dare alla giurisprudenza della Suprema Corte l'immeritata interpretazione di una caccia alle streghe!

Perché, se l'evento si è verificato, come nel caso, in quanto i tabacchi sono stati consegnati per la prima e per la seconda stagione e il prezzo è stato regolarmente pagato (e dalle risultanze è emerso che il prezzo pagato ai concessionari era quello del mercato, tenuto conto delle caratteristiche qualitative intermedie fra le due forniture effettuate in quel tempo, in rapporto con quelle di due ditte estere), ovviamente cade, per le stesse ragioni esposte dalla Commissione inquirente nell'elaborata motivazione sul delitto di peculato, l'addebito di aver perseguito il fine di arrecare ad altri un ingiusto vantaggio.

Onorevoli colleghi, non chiuderò questo mio intervento con perorazioni, essendomi limitato, per difetto di doti oratorie, ad esporre alcune mie personali idee su punti fondamentali ai fini della proposta deliberazione. Desidero, però, associarmi anch'io alla testimonianza della riconosciuta onorabilità per-

sonale del senatore Trabucchi. Egli, a sua volta, ha voluto rendere onore al Parlamento intervenendo e ascoltando con serenità questo dibattito e le opposte deduzioni di accusa o di difesa.

Il senatore Trabucchi, onorevoli colleghi, non è un ribelle alla legge. La sua sensibilità su questo problema di importanza eccezionale va riferita alla percezione immediata e, se vogliamo, anche un po' impetuosa dell'antagonismo tra il lento muoversi della pesante macchina dello Stato e le esigenze di una comunità nazionale che si viene ogni giorno profondamente rinnovando.

L'argomento esce, per la sua complessità e imponenza, dai limiti di questo dibattito. Mi consenta, però, onorevole Presidente, un unico esempio, che è recentissimo. La scorsa settimana, proveniente dalla Camera dei deputati, è stata approvata, in sede deliberante, dalla Commissione giustizia del Senato una legge per la perequazione di talune indennità a testimoni, custodi, ecc., che richiamava – naturalmente per aggiornarla – una antica legge del 1865, in virtù della quale, ancora oggi, ai cosiddetti detentori di oggetti furtivi (si legge così, nella legge del 1865, perché il vecchio codice di procedura penale, il codice precedente a quello del 1930, tali definiva i corpi di reato), ai detentori di codesti oggetti, per prestazioni di custodia fuori delle cancellerie giudiziarie, si corrispondeva, con un senso discriminativo che oggi non sarebbe neanche costituzionalmente ammissibile, una lira al giorno se uomini e 75 centesimi se donne. È un caso clinico di anacronismo, ma è soltanto un piccolo caso; voi conoscete la complessità di questo problema e sapete come sia allo studio una riforma che deve riportare su un maggior livello di funzionalità gli organi del nostro Stato; ma è proprio questo scompenso anacronistico quello che ha sollecitato l'immediato intervento e l'azione del ministro responsabile in quella situazione di conclamata emergenza.

Con questo, che è il metro giusto, io penso che vada esaminato il suo comportamento, senatore Trabucchi: con quel senso di umana obiettività che solo ci può accompagnare e dirigere per le vie della giustizia. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Galdo. Ne ha facoltà.

GALDO. Signor Presidente, dichiaro subito che intervengo in questo dibattito, come diceva l'onorevole Bettiol, da uomo libero; e, per dare corazza di certezza alla mia libertà, aggiungo che, nell'esame di questo caso, non ho sentito e non sento alcun vincolo di disciplina, per quanto cara possa essere al mio cuore, alcuna solidarietà, se non quella che ogni uomo libero deve alla sua interiore coscienza. Per questo, onorevoli senatori, onorevoli colleghi deputati, consentitemi la libertà di affermare pregiudizialmente il mio interiore fastidio e, vorrei dire, la dolorosa mortificazione di fronte agli ammonimenti che molti organi della pubblica opinione hanno rivolto in questi giorni al Parlamento, dubitando che in quest'aula, dove è rappresentata la nazione, si volesse fare una disputa volgare o interessata invece che un esame sereno e responsabile; e consentitemi di aggiungere la mia ferma recriminazione per avere l'onorevole Bettiol voluto farsi, nel seno stesso di questo Parlamento, quasi portavoce di quegli esterni richiami e ammonimenti, prendendosi egli la facoltà di ripeterli in quest'aula.

Respingo gli ammonimenti e i richiami perché nulla mi serve e tutto quello che mi è estraneo mi offende, ove pretenda di soccorrermi nel momento in cui sono chiamato ad agire secondo coscienza, bastando a me, come sono certo che basti a voi, il richiamo dell'interiore coscienza per compiere l'alto dovere cui siamo chiamati.

Una voce al centro. Parole !

GALDO. Ella non è autorizzato assolutamente a dire « parole ». Quando ella dice queste, dubitando della lealtà di un collega, ella si squalifica da sé. (*Proteste del deputato Bettiol*).

L'amara constatazione che sia così diffuso il senso di sfiducia verso la serenità e la libertà di giudizio dei parlamentari, per cui così frequente, ripeto, è stato in questi giorni il ripetersi di ammonimenti da parte della stampa perché agissimo con libertà e con serenità, mi induce a ricordare che è soltanto parzialmente vero che l'oggetto del nostro esame sia la sorte giudiziaria dell'inquisito senatore Trabucchi, perché invece alla decisione su quella sorte noi dobbiamo pervenire attraverso un esame e un giudizio sui limiti e sulla natura di uno dei massimi uffici dello Stato, qual è quello di un ministro; tanto è vero che potremo ritenere responsabile o no l'inquisito senatore Trabucchi soltanto dopo che avremo ritenuto e provato che con la sua azione egli abbia dolosamente esorbitato da quei limiti, abbia cioè fatto abuso dell'ufficio di ministro, usando della funzione in maniera difforme dalla natura politica, costituzionale, giuridica di quell'alto ufficio. Il che presuppone,

dunque, che il primo nostro esame deve riferirsi alle funzioni ed alla natura di quell'ufficio.

Ho letto, signor Presidente, nel giorno stesso in cui in quest'aula si iniziava questa seduta del Parlamento, su uno dei più diffusi quotidiani della capitale, a firma del direttore, testualmente che « sarebbe di per sé anacronistico il principio dell'immunità parlamentare ». Ecco, onorevoli membri del Parlamento, a quale pericoloso grado di confusione è portata la pubblica opinione, anche la più provveduta e responsabile, quando non si fa corretto uso degli istituti costituzionali. Si chiede di abolire l'immunità parlamentare perché sarebbe anacronistica; il che significa che l'opinione pubblica la valuta ormai come un privilegio, perché soltanto giudicandola tale può ritenerla anacronistica.

Noi sappiamo invece che l'articolo 68 della Costituzione, quando stabilisce l'immunità parlamentare, non deroga affatto al principio, sancito dall'articolo 3 della Costituzione, dell'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge penale, perché non costituisce un privilegio personale in favore dei parlamentari – privilegio che sarebbe non già anacronistico, ma addirittura assurdo ed illegittimo – ma dispone soltanto una prerogativa di ordine processuale, non in considerazione della persona e della condizione politica o sociale del destinatario, ma per motivi di ordine pubblico, per garantire l'interesse pubblico, cioè l'esercizio efficace e libero di determinate funzioni.

La dottrina giuridica italiana ha affinato questo concetto sicché, anche per il contributo di un nostro eminente collega (ricordo un articolo dell'onorevole Giovanni Leone apparso nel 1957 sulla *Rivista italiana di diritto penale*), nessuno dubita che l'immunità parlamentare altro non sia che una causa di esenzione dalla giurisdizione, e non già, come riteneva invece la dottrina tradizionale, una causa di esclusione dalla capacità penale o uno causa di esenzione dalla pena.

In pratica, cioè, l'immunità parlamentare può essere eccepita (questo dovremo ricordarlo) soltanto quando risulti accertato che, sottoponendo il parlamentare alla giurisdizione penale, si impedisce l'esercizio libero ed efficace della sua funzione.

In sostanza – e spero di poter dimostrare che l'argomento è pertinente – nel caso dell'immunità parlamentare le Camere devono non già accertare e giudicare della responsabilità penale del prevenuto, ma limitarsi ad accertare che l'esercizio della giurisdizione penale contro il prevenuto non impedisca, in contrasto con il pubblico interesse, l'esercizio efficace e libero della funzione parlamentare.

Se le Camere (posso dirlo, signor Presidente, senza mancare di riguardo al Parlamento) avessero fatto sempre uso rigorosamente corretto dal punto di vista sostanziale e formale dell'istituto dell'immunità parlamentare, che entro questi limiti ha ed avrà sempre (in uno Stato di diritto) permanente e sacrosanta giustificazione morale, giuridica e costituzionale, mai noi avremmo potuto leggere su un responsabile organo dell'opinione pubblica che bisogna invece abolire, perché anacronistica, l'immunità parlamentare.

Onorevoli colleghi, poiché è la prima volta che siamo chiamati ad applicare l'istituto dell'immunità ministeriale sancito dall'articolo 96 della Costituzione (e questo rende certamente più delicato il nostro compito), cerchiamo di farne l'uso più rigidamente corretto dal punto di vista costituzionale, se non vogliamo correre il grave rischio che la coscienza pubblica recepisca anche questo istituto, profondamente utile e consentaneo alla natura democratica del nostro Stato di diritto, così come essa non è e non può essere, cioè come un privilegio ingiusto e anacronistico, mentre in effetti si tratta di una prerogativa riconosciuta soltanto a fini di pubblico interesse e perciò di una prerogativa che deve essere rigorosamente difesa.

Ecco allora l'esigenza di definire correttamente la natura del compito cui il Parlamento deve assolvere in base all'articolo 96 della Costituzione. Voglio subito precisare che non intendo affatto sostenere la tesi che l'immunità ministeriale configurata dall'articolo 96 della Costituzione sia identica all'immunità parlamentare configurata dall'articolo 68. So bene che sarebbe arbitrario dire che, nel caso dell'immunità ministeriale, il Parlamento debba compiere una funzione ed esprimere un giudizio di uguale natura rispetto alla funzione e al giudizio che ciascuna Camera compie ed esprime nel caso dell'immunità parlamentare. Ma l'articolo 68 e l'articolo 96 della Costituzione hanno certamente una comune *ratio legis*. In entrambi i casi, si prescrive che l'azione penale non possa essere iniziata se prima l'organo legislativo – una Camera o il Parlamento in seduta comune – non abbia deliberato (ecco quello che dobbiamo fare), alla luce dell'interesse pubblico, e non per difendere il privilegio personale inesistente di un ministro, che l'esercizio dell'azione penale non contrasta, o non impe-

disce, nell'un caso, l'esercizio efficace e libero dell'azione parlamentare, nel nostro caso, l'esercizio efficace e libero della funzione ministeriale.

La diversità tra i due istituti è, in linea logica, successiva all'identità della *ratio legis* e consiste nel fatto che, nel caso dell'immunità parlamentare, l'organo legislativo si limita a dichiarare che l'azione penale può essere consentita, mentre, nel caso dell'immunità ministeriale, l'organo legislativo deve fare di più, e cioè deve promuovere l'azione penale. Non mi nascondo che da questa diversità consegue una maggiore gravità, una maggiore solennità e responsabilità della funzione cui il Parlamento deve assolvere: ma, intanto, non lasciamo che la gravità della funzione ci faccia dimentichi della *ratio legis*.

Ho udito, infatti, in quest'aula esprimere pareri diversi.

Secondo i più, la funzione che il Parlamento compie quando delibera la messa in stato di accusa di un ministro sarebbe assimilabile a quella del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale. È certamente una tesi sostenibile, e del resto ha avuto in dottrina un propugnatore tanto qualificato quale era nientemeno il Santi Romano. Secondo il mio illustre amico, senatore Pace, l'atto del Parlamento sarebbe invece assimilabile alla sentenza di rinvio a giudizio del giudice istruttore, o meglio, data la collegialità dell'organo, della sezione istruttoria. E si trova il senatore Pace, che pure non ne ha bisogno perché gli basta la sua autorità, anche lui in eletta compagnia, giacché tale era in dottrina l'opinione espressa dal Nociti e dall'Escobedo. Non mi interessa, per ora, vagliare l'esattezza e la proprietà dell'una o dell'altra tesi o – considerato che mi sono permesso di riferirmi alla dottrina classica – della terza tesi, qui non ricordata, e che pure ha avuto un sostenitore dell'autorità indiscutibile di Giorgio Arcoleo, il quale riteneva che la messa in stato di accusa dovesse essere equiparata alla sola denuncia.

Dico che non mi interessa per ora, decidere questa disputa dottrinaria, che pure, come vedremo, è fondamentale; mi interessa, invece, risolvere prima un'altra questione: comprendere cioè perché il legislatore costituzionale abbia voluto che per i reati ministeriali la messa in stato di accusa (abbia essa processualmente natura di denuncia, di richiesta, di sentenza di rinvio), invece di essere compiuta dagli ordinari organi e dagli ordinari poteri, a queste funzioni delegati in via normale, debba eccezionalmente essere compiuta dal Parlamento.

Ho qui udito l'onorevole Bozzi sostenere che la *ratio legis* consisterebbe in questo. Dice l'onorevole Bozzi: ogni reato viola un interesse pubblico, ma il reato ministeriale comporta una violazione di maggiore gravità (e di maggiore scandalo) dell'interesse pubblico e perciò occorre un giudice speciale, un pubblico ministero speciale. Per la verità non convengo con la tesi dell'onorevole Bozzi perché, se l'esigenza fosse questa, il legislatore costituente avrebbe potuto sodisfarla aumentando la pena, non già prevedendo organi e giudici speciali.

Il motivo è diverso, come afferma la prevalente dottrina; ed è che, nel caso dei reati ministeriali, prima della indagine sulla esistenza o meno degli estremi del reato, quelli oggettivi o materiali, quelli soggettivi o intenzionali, deve essere vagliato se il fatto addebitato al ministro, quale ne sia l'eventuale configurazione, sia stato necessitato dall'efficace e libero esercizio delle funzioni di Governo e se il fatto addebitato al ministro abbia raggiunto ed assicurato in concreto l'interesse obiettivo e supremo del bene pubblico, di cui per il suo ufficio il ministro è insieme supremo servitore, ma anche supremo custode. Quando al Parlamento dovesse risultare che l'esercizio della funzione ministeriale si è svolto nella corretta osservanza dei limiti costituzionali di quella funzione ed è stato efficace, avendo attinto l'obiettivo del supremo interesse dello Stato e della comunità nazionale (e questo giudizio per l'articolo 94 della Costituzione non può essere che di competenza del Parlamento), ogni altra indagine sarebbe preclusa. Altrimenti, deve poi iniziarsi l'esame sulla legittimità del comportamento, per vedere se essa attinga gli estremi di una responsabilità penale o soltanto quelli di una responsabilità amministrativa o civilistica.

Credo che anche il senatore Trabucchi interpreti in tal modo la *ratio legis* dell'articolo 96. Lo deduco dall'intervista che egli ha reso, e non smentito, al settimanale *Espresso*, nel caso della quale egli ha detto: « Qui non parlo del mio caso; qui è in gioco un principio più grande di me, del procuratore della Repubblica e della legge sul monopolio tabacchi: il Parlamento deve controllare il potere esecutivo, ma deve anche difenderlo, deve difenderne la funzione e l'indipendenza; non può lasciarlo in balìa di nessun altro ». Bene, senatore Trabucchi. Sennonché, ecco, presumo di aver attinto il fondo del dissenso che

divide questa Assemblea: qual è il metro oggettivo, costituzionale, ideologico, perché questo controllo politico sia fatto correttamente?

Nel memoriale difensivo del senatore Trabucchi, nella stessa intervista, nella deposizione da lui resa innanzi alla Commissione inquirente, si legge, dopo le parole che ho ricordato e sulle quali convengo (perché rispecchiano, a mio avviso, l'esatta interpretazione dell'articolo 96), che il ministro può essere autorizzato ad andare anche contro la legge, anche al di là della legge, e che, se vi sono carenze legislative, se vi è un anacronismo delle disposizioni, se vi è un disordine della legislazione, il ministro può surrogare liberamente tutto questo, il ministro può agire autonomamente, il ministro può paternalisticamente disporre delle cose dello Stato e può concepire paternalisticamente il suo ufficio. Questa non è soltanto la tesi dell'onorevole senatore Trabucchi, questa è anche la tesi di tutti coloro che hanno parlato qui in sua difesa e questa è stata anche la tesi della Commissione inquirente, la cui relazione, nella parte finale, dopo aver descritto una situazione normativa di disordine, una specie di camicia o di abito troppo stretto (come dice il senatore Trabucchi), conclude: « È anche nel quadro di tale situazione normativa che la Commissione ha valutato... », ecc. La Commissione mostra in tal modo di ritenere che si possa autorizzare un ministro a rompere questo abito, a procedere paternalisticamente nell'amministrazione dello Stato.

Ecco, onorevoli colleghi senatori e deputati della democrazia cristiana, il punto che ci divide, il punto sul quale voi poggiate il vostro giudizio e al quale noi opponiamo invece una concezione completamente diversa dell'ufficio, dei limiti, della legittimità costituzionale e morale della funzione di Stato cui un ministro è chiamato.

È in base a questa vostra concezione – lasciatemelo dire – paternalistica (per non usare altra più incisiva espressione) sui limiti costituzionali dell'attività di un ministro, sulla natura della sua funzione, che avvengono, sono avvenute ed avverranno tutte le deviazioni illegali e penalmente sconvenienti che turbano oggi la vita nazionale. È in base a questa concezione disinvolta che lo stesso ministro senatore Trabucchi – per restare (ed è ingeneroso, lo riconosco, limitarsi soltanto al suo caso facendo questo discorso) nel tema specifico di cui ci stiamo occupando – è in base a questa errata concezione, dicevo, dei compiti e delle funzioni del ministro che lo stesso senatore Trabucchi a suo tempo nominò un suo amico fedele in un certo ente di Stato, tollerò che a questo amico fedele giungessero dal suo stesso ambito domestico alcune raccomandazioni. È in base a questa illecita, antigiuridica, anticostituzionale concezione della natura e dei limiti dell'ufficio di ministro che noi vediamo nominare di giorno in giorno, non secondo le leggi, non nel rispetto delle norme che devono guidare uno Stato di diritto, non nell'interesse nazionale, ma nell'interesse dei partiti, delle parti, delle parrocchie e di non so chi, i dirigenti degli enti pubblici, presso i quali poi accadono gli scandali. Vediamo favorire i privati in tutta la vita nazionale, vediamo dimenticare che siamo in uno Stato di diritto che queste cose non tollera.

Onorevole Bettiol, la conosco per la sua coerenza di oppositore del regime fascista. E allora io faccio richiamo proprio alla sua coerenza. Ella ha ripetuto qui una tesi che è stata sostenuta anche dal senatore Bosco, che cioè l'atto di un ministro deve essere valutato anche in relazione alla sua efficienza. Questo il senatore Bosco l'ha detto più chiaramente di lei, ma ella ha dichiarato di aderire alla tesi difensiva del senatore Bosco. Ora non ho il piacere di vedere il senatore Bosco e, dovendomi rivolgere ad un interlocutore, se ella me lo consente, mi rivolgo a lei. Dunque, ella ha detto: guardiamo alla efficienza; qualora il senatore Trabucchi abbia agito utilmente, che importa se vi è una violazione della legge, che importa se non ha ascoltato i pareri?

BETTIOL. Non è affatto questa la nostra tesi.

GALDO. Vi è una discrezionalità del ministro, avete detto: l'importante è che questa discrezionalità del ministro attenga alla efficienza dell'atto. Questo voi avete detto.

BETTIOL. Né io né il senatore Bosco abbiamo parlato di efficienza dell'atto.

GALDO. Quantomeno di efficienza della funzione.

BETTIOL. Neppure.

GALDO. Le citerò il *Resoconto sommario*.

BETTIOL. La invito a precisare il suo pensiero.

GALDO. Ho detto che questo concetto è stato espresso dal senatore Bosco e che ella si è associato al senatore Bosco. Il senatore Bosco ha detto (cito dal *Resoconto sommario*): « Le più delicate ed impegnative di tali decisioni, che fanno capo al ministro, non debbono informarsi ad una sistematica acquie-

scenza agli organi consultivi e burocratici ». Egli ha affermato che occorre che l'amministrazione sia efficiente.

BETTIOL. Che cosa c'entra questo?

GALDO. C'entra, onorevole Bettiol, perché nella critica che si faceva al fascismo si è sempre detto che non valeva l'efficienza dello Stato (poi vedremo se nella vostra amministrazione l'efficienza esiste), qualora l'efficienza della pubblica amministrazione fosse ottenuta con sacrificio del diritto.

BETTIOL. Ma la nostra tesi è proprio l'opposto: l'efficienza nel quadro di principî espressi o inespressi, ma sempre di principî giuridici!

GALDO. Ah, adesso conveniamo, onorevole Bettiol! Però noi denunciamo qui che s'invoca invece da parte del senatore Trabucchi, visto che discutiamo di lui, s'invoca da parte degli oratori che si sono qui succeduti a sua difesa, non già una efficienza nell'ambito delle leggi, tanto che la Commissione ha addirittura scritto, nella parte finale della relazione, che, « quand'anche dei vizi formali possano averne inficiato il provvedimento nella sua attuazione », resta valido e corretto quello che il ministro ha fatto.

Allora noi dobbiamo rispondere che, se si accetta questa concezione, tutto il resto del discorso può approdare ad una conclusione. Ma se questa concezione non si accetta...

DELL'ANDRO, *Relatore per la Commissione inquirente*. Non dice questo la relazione!

GALDO. Nemmeno questo è vero, onorevole Dell'Andro? Allora leggo a pagina 14 della relazione: « Quanto è stato fin qui detto autorizza a trarre la conclusione che il senatore Trabucchi – quand'anche dei vizi formali possano averne inficiato il provvedimento nella sua attuazione...

DELL'ANDRO, *Relatore per la Commissione inquirente*. Continui nella citazione.

GALDO. ... possano essere riscontrate elusioni, da parte delle società o degli organi esecutivi dell'amministrazione dei monopoli... », ecc. Ma i vizi formali sono nell'atto. Non è così?

DELL'ANDRO, *Relatore per la Commissione inquirente*. Nella relazione è scritto: « quand'anche dei vizi formali possano averne inficiato il provvedimento nella sua attuazione, possano essere riscontrate elusioni, da parte delle società o degli organi esecutivi dell'amministrazione dei monopoli, dei moventi che ne determinarono l'adozione – agì, comunque, nella convinzione della legittimità del proprio operato e senza alcuna intenzione di favorire le ditte richiedenti ».

GALDO. Benissimo: « Agì, comunque, nella convinzione della legittimità del proprio operato ». Quindi, le violazioni di diritto, quando sono fatte in buona fede, non integrano l'illegittimità dell'atto.

DELL'ANDRO, *Relatore per la Commissione inquirente*. Ma no!

GALDO. Dite di no?

MERENDA. Non v'è responsabilità penale.

GALDO. Ne parleremo poi, onorevoli colleghi. Non capisco perché siete così impazienti. Mi accorgo di essere troppo lungo, ma non siate impazienti. Voi avete detto che l'atto non è illegittimo. L'onorevole Bettiol ha sostenuto che il Consiglio di Stato si è sbagliato, che il parere del Consiglio di Stato non deve essere ascoltato e che l'atto è legittimo.

BETTIOL. Lo ripeto: l'atto non è illegittimo; sarà atipico, ma non è illegittimo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, fino a quando le interruzioni sono intese a precisare alcune espressioni, possono essere considerate utili. Se invece tendono ad accordare tesi diverse, è chiaro che esorbitano dai loro limiti. Quindi, ogni oratore espone la propria tesi e naturalmente trae le deduzioni che crede.

GALDO. Signor Presidente, sono assai sodisfatto delle interruzioni perché mi pare di ascoltare finalmente l'accettazione, anche da parte democristiana, del principio che la legittimità di un atto non possa essere invocata soltanto in base alla buona intenzione, che un atto per essere legittimo debba essere privo di vizi sostanziali e che, se tali vizi ci sono, l'atto sia comunque illegittimo. Adesso vedremo se vi siano i vizi formali, se vi siano i vizi sostanziali, se l'atto sia legittimo o illegittimo, e vedremo anche, nella specie, se questa illegittimità sia soltanto di carattere amministrativo e non di carattere penale. Ci arriveremo al più presto.

DELL'ANDRO, *Relatore per la Commissione inquirente*. Questo voleva dire la relazione.

GALDO. Ma, onorevoli senatori e colleghi deputati, prima di arrivare a questo, proprio perché voglio essere scrupoloso con la mia coscienza, mi domando di quale natura sia l'atto che devo compiere. Sono giudice? Sono pubblico ministero? Che cosa sono?

BETTIOL. Pubblico ministero.

GALDO. Onorevole professor Bettiol, io non sono professore e potrei dire: il professor

Bettiol mi ha insegnato che sono pubblico ministero.

BETTIOL. Io non insegno niente a nessuno.

GALDO. Le dirò poi perché sono scarsamente persuaso di questa tesi, o per lo meno entro quali limiti posso accettarla.

Le dico per intanto, onorevole Bettiol, che convengo con lei (vede, una volta tanto) nel ritenere che ci troviamo a dover compiere un atto complesso, come si dice in sede tecnica, cioè un atto che ha una doppia natura. Ed ella ha detto bene: un atto processuale-amministrativo.

Quando il legislatore costituzionale ha dettato l'articolo 96 della Costituzione non ha innovato nel nostro ordinamento giuridico per il fatto di aver previsto il compimento di un atto complesso per la duplicità della natura. La nostra dottrina già tradizionale aveva da tempo acquisita la nozione degli atti di natura complessa: ad esempio, i decreti ministeriali sono atti amministrativi nella forma e nella sostanza, ma sono anche atti di natura normativa; anche gli atti di volontaria giurisdizione; altro esempio, sono atti di natura complessa, atti giurisdizionali che hanno anche una natura amministrativa. Ben possiamo allora ritenere che l'atto che noi dobbiamo compiere sia un atto di natura amministrativa e insieme giurisdizionale.

In che senso di natura amministrativa? Nel senso che noi esercitiamo quella funzione ispettiva che è dall'articolo 94 della Costituzione affidata al Parlamento; cioè l'articolo 96 va visto in relazione con l'articolo 94 della Costituzione.

In che senso di natura giurisdizionale? Cioè quale è la nostra funzione giurisdizionale? Siamo giudice istruttore? Io ritengo di no, perché mancano almeno due condizioni. Infatti, perché vi sia una sentenza di rinvio occorre che sia nato un rapporto processuale, occorre che sia contestato all'imputato il reato, occorre che l'imputato abbia la possibilità di difendersi, occorre che il giudice abbia la possibilità di interrogarlo. Noi non possiamo far nulla di tutto questo! Il senatore Trabucchi non è certamente un imputato. È un inquisito. Non si è istituito il rapporto processuale, tant'è vero che egli siede al banco di questa supposta sezione istruttoria, è giudice insieme a noi in questa vicenda. Quindi, evidentemente, il rapporto processuale non esistendo, non può esistere la sentenza istruttoria. Vi è anche un altro motivo: il giudice può essere ricusato, mentre il senatore Trabucchi non ha facoltà di ricusare alcuno dei membri del Parlamento. Vi sarebbero ancora tanti altri motivi che potrebbero essere indicati: tuttavia non lo farò perché ho voluto indicare soltanto i motivi a favore dell'inquisito.

Siamo invece pubblico ministero, si è detto. Perché? Perché promuoviamo l'azione penale. Ma, se leggiamo l'articolo 74 del codice di procedura penale, vediamo che il pubblico ministero non si limita a promuovere l'azione penale. Il pubblico ministero promuove, anzi (dice il codice), « inizia ed esercita » l'azione penale. Il Parlamento, con la votazione sull'ordine del giorno, compie soltanto la prima parte di questa attività: inizia l'azione penale.

DELL'ANDRO, *Relatore per la Commissione inquirente*. E i commissari d'accusa?

GALDO. I commissari d'accusa, in nome del Parlamento, eserciteranno in seguito l'azione penale. Però i commissari saranno antonomi rispetto alle determinazioni del Parlamento. Intendo dire che, se nel corso del giudizio i commissari si dovessero persuadere, in seguito a nuove prove sopravvenute, che l'imputato non è colpevole, non saranno legati alla determinazione del Parlamento, proprio perché la loro funzione è autonoma. Quindi, nel momento in cui noi decidiamo, noi non compiamo che una parte dell'azione del pubblico ministero.

E allora me lo consenta, onorevole Bettiol (qui il discorso si deve rivolgere certamente a lei in prima persona, perché ella è stato il più efficace tra i sostenitori delle tesi del senatore Trabucchi o, meglio, dell'innocenza del senatore Trabucchi, nel rivolgere appelli al senso di responsabilità di questa Assemblea); ella ha detto: non fate sì che, soltanto perché si è trovato ad essere ministro, il senatore Trabucchi abbia un trattamento diverso da quello di qualsiasi cittadino; voi non potete essere più superficiali del giudice, voi dovete attingere la certezza, così come l'attinge il giudice; senza la certezza, non fate come Pilato, non vi lavate le mani; siate rigorosi con la vostra coscienza!

BETTIOL. Si tratta della certezza del fondamento dell'accusa!

GALDO. La certezza del fondamento dell'accusa. Ecco: se siamo pubblico ministero non possiamo avere una certezza giudiziaria, onorevole Bettiol! Perché il pubblico ministero, quando inizia l'azione penale, non ha ancora raccolto le prove, non ha ancora fatto il processo, non è ancora colui il quale ha la certezza giudiziaria. Il pubblico ministero, quando inizia il processo, deve avere il con-

vincimento onesto, sereno, disinteressato, di sostenere una denuncia fondata; ma non deve avere la certezza giuridica dell'esistenza del reato, perché altrimenti sarebbe già tutto finito!

Questo non è un giudizio di primo grado, al quale seguirà poi dinanzi la Corte costituzionale un giudizio di secondo grado. Qui non si è ancora, dal punto di vista giurisdizionale, nemmeno iniziato il rapporto processuale. Dice la legge che la Corte costituzionale nomina un giudice relatore; e poi ancora lo richiama in un successivo articolo: il giudice istruttore esamina gli atti e riferisce alla Corte.

L'istruzione giudiziaria deve ancora cominciare. Noi siamo soltanto il pubblico ministero che inizia l'azione penale. Perciò dovendo qui decidere, quando dovrò portare all'urna il mio voto per compiere questo atto dovuto (perché, onorevoli colleghi del Parlamento, noi non siamo qui chiamati ad esercitare un diritto; qui noi siamo chiamati in base all'articolo 96 della Costituzione a compiere un atto dovuto al quale non ci possiamo sottrarre, anche se ciò può essere spiacevole), dovrò avere il convincimento onesto e disinteressato che la messa in stato di accusa sia fondata, ma non dovrò né potrò avere la certezza giuridica dell'esistenza del reato.

Questa è la situazione precisa, questo è il punto esatto di fronte alla *ratio* della legge e a tutto il complesso delle norme che regolano questa materia. Chi dice altre cose, compie una coartazione delle coscienze, esercita una forma di suggestione e di pressione che può essere pericolosa e che io mi permetto di giudicare non legittima.

AJROLDI. Allora si metta d'accordo con l'ordine del giorno e con i suoi requisiti.

GALDO. In questo caso dirò subito, visto che sono sollecitato e forzato così ad interrompere l'*iter* conseguenziale del discorso, che il senatore Ajroldi forse non ha letto l'ordine del giorno se afferma che in esso non vi è la contestazione dell'elemento doloso.

Quando, infatti, nell'ordine del giorno si dice « per avere, con atti successivi, commesso abuso di potere inerente alla sua funzione allo scopo di recare vantaggio alle società S.A.I.M. e S.A.I.D. », si parla di dolo specifico. Cosa dovrebbe dire di più una rubrica redatta sia pure dal più tecnico dei pubblici ministeri?

DELL'ANDRO, *Relatore per la Commissione inquirente*. Tante cose!

GALDO. Onorevole professor Dell'Andro, non credo. Tutte le rubriche indicano il reato, circoscrivono il fatto. Qui il fatto è circoscritto: « ...delibera la messa in stato di accusa del senatore Giuseppe Trabucchi quale responsabile del delitto previsto dall'articolo 323 del codice penale per avere, nel periodo dal 10 gennaio 1962 all'11 aprile 1963, con atti successivi, commesso abuso di potere inerente alla sua funzione allo scopo di recare vantaggio alle società S.A.I.M. e S.A.I.D. in base alle prove addotte dalla Commissione inquirente ». (*Interruzione del senatore Cornaggia Medici*). Onorevole senatore, non credo sia esatto ciò che dice. Infatti, vi sono infiniti casi in cui le prove addotte dal pubblico ministero conducono il pubblico ministero stesso a chiedere l'assoluzione, mentre il giudice, in dissenso con il pubblico ministero, in base alle stesse prove che il pubblico ministero ha giudicato idonee per arrivare all'assoluzione, decide la condanna. Ella dovrebbe pertanto rispondere cortesemente a una mia precisa domanda: che succede quando il giudice d'appello va in difforme avviso dal giudice di primo grado? Le prove sono le stesse. Non è che al giudice d'appello vengano portate nuove prove. Che significa, perciò, che nel nostro caso le prove per la Commissione non sono state idonee, mentre per la maggioranza del Parlamento, che ha firmato l'ordine del giorno, sono invece idonee a configurare il reato? Questo è veramente un argomento che non riesco a capire. Le prove addotte dalla Commissione inquirente sono costituite dai documenti che essa ha raccolto, dagli elementi che ha acquisiti, dagli interrogatori che ha assunto; sono costituite dagli otto volumi di prove documentali specifiche e generiche che sono depositati nella sala della Lupa e che tutti i membri del Parlamento possono esaminare. È vero che la Commissione inquirente ha ritenuto che queste prove non siano sufficienti per la condanna, ma invece la maggioranza del Parlamento le giudica sufficienti per porre in stato d'accusa il senatore Trabucchi; quindi, quando l'ordine del giorno, dovendo, in base al regolamento, indicare le prove su cui l'accusa si fonda, si riferisce, come fa, alle prove addotte dalla Commissione, ciò è pienamente legittimo.

DELL'ANDRO, *Relatore per la Commissione inquirente*. Allora il fatto probatorio e la prova sono la stessa cosa?

GALDO. Il fatto probatorio qui non c'entra. Qui stiamo parlando di otto volumi di documenti, che non sono un fatto probatorio, ma sono le prove; e lo sono perché quegli otto volumi hanno un indice dove sta scritto: deposizione dell'onorevole senatore Trabucchi;

deposizione del dottor Cova; deposizione del colonnello Oliva; e via dicendo. Quei volumi hanno un indice dove sta scritto: parere del Consiglio di Stato, contratto stipulato, nota informativa del dottor Cova, ecc. Ecco le prove (non il fatto probatorio), le prove specifiche e generiche che il Parlamento conosce, perché l'onorevole Presidente le ha opportunamente messe a disposizione di tutti i parlamentari in una delle più belle sale di questo palazzo, affinché tutti i componenti di questa Assemblea, prima di esercitare il loro ufficio di pubblico ministero, potessero consultarle. E allora perché si sollevano questioni che veramente non hanno fondamento?

Veniamo ora al merito penalistico della causa (gli onorevoli colleghi vogliano scusarmi se mi sono un poco attardato nel replicare ad interruzioni che forse io stesso ho provocato). Devo togliermi dalla coscienza un altro dubbio, in me suscitato dall'onorevole Bettiol, a proposito della legittimità costituzionale dell'articolo 323 del codice penale. Dico che non mi basta che l'articolo 323 del codice penale sia stato dichiarato legittimo da una recente sentenza della Corte costituzionale, perché se nella mia coscienza di libero cittadino una norma di legge mi sembrasse troppo vessatoria, pur rispettandola e applicandola, giudicherei in rapporto a quella norma i fatti in maniera diversa. Vi sono infatti leggi, anche penali, che prima di essere abrogate vanno in desuetudine nella coscienza popolare; quando il magistrato deve applicare una di tali norme deve essere più rigido nella ricerca delle responsabilità, più generoso nell'irrogazione della pena.

L'onorevole Bettiol ha affermato che l'articolo 323 del codice penale è una norma « borbonica ». Ora vorrei pregare l'eminente collega, uomo di altissimi studi, di aggiornare un poco (me lo consenta) la sua informazione; constaterà allora che la più seria storiografia moderna non usa più il termine « borbonico » con lo stesso senso di dileggio con il quale egli lo ha adoperato. (*Commenti*). È vero che la legislazione borbonica aveva alcuni difetti, ma essa si nutriva anche di un senso del diritto più vivo di quello delle legislazioni di altri Stati italiani prerisorgimentali. La scuola napoletana di diritto penale non è certamente tale da autorizzare sospetti, per questa sola provenienza, su ogni norma da essa elaborata. L'onorevole Bettiol non avrebbe quindi dovuto usare in senso spregiativo l'espressione « borbonica ».

BETTIOL. Diciamo allora: « partenopea ».

Una voce all'estrema sinistra. La scuola giuridica napoletana non ha niente da invidiare a quella veneta. (*Commenti*).

GALDO. Mi sia consentito di citare l'opinione di un insigne giurista, che certamente non era napoletano, il Manzini.

BETTIOL. Era friulano. (*Commenti*). Ad ogni modo, il Manzini non era certamente un liberale.

GALDO. Così il Manzini si esprime a proposito della norma di cui stiamo discutendo: « Oggetto specifico della tutela penale dell'articolo 323 è l'interesse concernente il normale funzionamento della pubblica amministrazione in senso lato, in quanto si attiene alla convenienza di garantire un corretto e moderato esercizio delle pubbliche funzioni ». Ecco a che cosa tende l'articolo 323 del codice penale.

Ora, è veramente strano che dovessimo aspettare l'instaurazione di un regime democratico e repubblicano perché il legislatore sentisse fastidio per un articolo del codice penale che non punisce un qualsiasi cittadino, ma è severo nei confronti degli organi dello Stato, dei cittadini investiti di pubbliche funzioni, non già per favorire il potere dello Stato contro i cittadini, ma per far sì che quanti siano investiti di poteri dello Stato non facciano torto ai cittadini. Tutto ciò è veramente strano, onorevole Bettiol! (*Proteste al centro*).

BETTIOL. Non vi è la fattispecie del reato!

GALDO. Forse ella vuol dire meglio che nell'articolo 323 non vi è la configurazione del fatto-reato: e infatti appunto per questo si tratta di un reato innominato.

BETTIOL. Onorevole collega, è chiaro che noi abbiamo una diversa mentalità.

GALDO. Senza dubbio. L'ho detto prima. ciò deriva proprio da una diversa concezione dello Stato. Ella, onorevole Bettiol, vuole forse in questo momento rimproverarmi una mia responsabilità storica con riferimento al fascismo. Però, se esiste tale mia responsabilità (non voglio rinnegare niente) nel regime passato, costituisce certamente uno di quegli atti irrilevanti di cui si dice proprio in tema penale, poiché io sono della classe del 1917 e non posso avere compiuto atti rilevanti. Ma, onorevole Bettiol, se la mia responsabilità deriva dal fatto di parlare da questi banchi, allora le dico senza esitazione: nel regime autoritario l'arbitrio ha per fine il potere pubblico e, in questo caso, l'arbitrio si riscatta in quella *ratio principis* di cui parlava Machiavelli (*Commenti al centro*); ma

nello Stato paternalistico, che è corruzione della democrazia, l'arbitrio non è diretto al fine del potere, bensì al fine del lucro e dell'interesse personale, e perciò l'arbitrio non si riscatta e non si nobilizza, ma si volgarizza e diventa veramente cosa che non ha giustificazione sul terreno storico né sul terreno morale. (*Applausi a destra — Vive proteste al centro — Richiami del Presidente*).

Ed ora veniamo veramente all'esame degli aspetti penali della vicenda, esame che cercherò di compiere con la maggiore rapidità che mi è consentita dal mio dovere, dallo scrupolo con il quale devo esaminare queste cose.

Devo dichiarare, in primo luogo, che il Moloch dell'opinione pubblica, di cui si è parlato, non mi fa alcuna impressione. Se riconosciamo che il senatore Trabucchi è innocente, lo dobbiamo assolvere anche contro tutta l'opinione pubblica italiana: l'opinione pubblica non può premere sulle nostre coscienze. Se riconosciamo che il senatore Trabucchi è innocente, contro i pareri del Consiglio di Stato, dell'Avvocatura dello Stato, della direzione dell'amministrazione dei monopoli, della commissione nominata dal ministro Tremelloni, contro il parere del ministro Tremelloni, che ha giudicato quegli atti illegittimi e ha condotto l'amministrazione a promuovere un giudizio di danno e di responsabilità nei confronti delle ditte, se riconosciamo – ripeto – che il senatore Trabucchi è innocente, io non sento alcuno di questi pareri e lo assolvo; ma dovete convincermi che il senatore Trabucchi è innocente, che quei pareri sono sbagliati, che le cose che ci stanno scritte non sono vere; mi dovete dare le prove di questa innocenza. (*Commenti al centro*).

DE MITA. Spetta a lei fornire la prova della colpevolezza.

GALDO. Non crediate di potermi cogliere in fallo su un punto così elementare. È vero, non sono professore, ma non commetto l'errore dell'inversione dell'onere della prova. Io sto dicendo che vi sono certe prove. Se, nonostante queste prove (e poi dirò perché si tratta di prove, onorevole Dell'Andro), io mi convinco che il senatore Trabucchi è innocente, lo assolvo, perché il giudice non giudica *iuxta alligata et probata*, nel senso che non obbedisce agli allegati e alle prove. Il giudice obbedisce alla sua coscienza, e può anche dire che gli allegati e le prove non sono validi. In questo caso assolve: ma deve essere convinto che quegli allegati e quelle prove non sono validi.

Vediamo invece in che cosa consistono gli allegati e le prove per questo caso, e vediamo se siano validi o non lo siano.

Si dice che l'articolo 323 è un articolo « in bianco », perché vi era nel progetto di codice penale una elencazione dei fatti materiali che dovevano integrare l'abuso, elencazione che poi è stata cancellata. Qual era questa elencazione? Occorreva, così si leggeva nel progetto, che l'abuso di ufficio consistesse: o nell'usurpazione di un potere dalla legge non conferito al pubblico ufficiale; o nell'abuso di potere con riferimento ai poteri discrezionali; o nell'eccesso dai limiti della competenza; o nell'azione fuori dei casi stabiliti dalla legge.

Mi pare che almeno due di queste ipotesi (abuso di potere con riferimento ai poteri discrezionali ed eccesso dai limiti della competenza) siano assai facilmente ravvisabili nella specie. Che cosa è accaduto infatti? Ecco le prove, eccó gli argomenti in base alle prove.

È accaduto, si afferma, che il senatore Trabucchi è stato commosso dalla disgrazia della peronospora e che, in dipendenza di tale disgrazia, ha provveduto a proporre al Parlamento gli strumenti legislativi necessari per poter andare incontro ai lavoratori, provvedendo anche con decreti ministeriali. Poi è stato illuminato dall'ingegno dell'onorevole De Martino, il quale gli ha fatto capire, o gli ha dimostrato, che, non potendosi più coltivare tabacco in Italia, era opportuno che si andasse a coltivarlo nel Guatemala e poi nel Messico. Dice il senatore Trabucchi che nel primo incontro si parlò del Guatemala: gli fu anche donata una fotografia che mostrava l'onorevole De Martino con il presidente del Guatemala.

Allora, vogliamo esaminare per un momento – mi pare che sia una questione non ancora sollevata dinanzi a questo Parlamento – se gli atti compiuti dal senatore Trabucchi, dal ministro Trabucchi, per risolvere la crisi della tabacchicoltura, fossero efficaci e giusti? Questo, mi direte, non attiene ai fini penali. A mio avviso, invece, vi attiene, perché, siccome voi dite che il fine delle azioni del senatore Trabucchi era soltanto quello di far sì che fossero superati i danni causati dalla peronospora alla tabacchicoltura, è rilevante esaminare se il Trabucchi abbia veramente agito per sanare quei danni, o se invece abbia agito per altri interessi.

Se avesse dovuto agire per superare quei danni, chi dava al senatore Trabucchi l'autorità, come dice il dottor Cova... (*Commenti*). Sento che mormorate: non vi piace Cova? Allora dirò: come dice la Commissione inqui-

rente, come qui l'onorevole Dell'Andro ha ricordato, chi dava dunque al senatore Trabucchi l'autorità tecnica per affermare che era inutile e superflua una indagine tecnica per cercare nuovi semi esenti dalla peronospora, che tali indagini non servivano a niente e che invece bisognava andare nel Guatemala?

Cosa accadeva autorizzando – come fece Trabucchi – le ditte ad andare nel Guatemala e nel Messico, onorevoli colleghi? Accadeva che le ditte venivano autorizzate a scegliere la via più comoda e più facile, mentre, se fossero state costrette a rimanere in Italia, avrebbero fatto di tutto, avrebbero sperimentato il possibile per superare il flagello della peronospora. Ma se alle due ditte concessionarie veniva così spianata la via dei facili guadagni, dove andavano a finire gli interessi della nazione, gli interessi della nostra tabacchicoltura, gli interessi dei nostri lavoratori? In realtà si è scelta la strada peggiore, quale è quella di dire ad un uomo di ingegno come certamente era l'onorevole Carmine De Martino: non preoccuparti della tabacchicoltura nell'agro salernitano, per continuare a produrre, tanto i tuoi interessi sono garantiti all'estero.

È così, onorevoli colleghi, che si giova al lavoro italiano, che si aiutano i coltivatori italiani, che si tutelano gli interessi dello Stato, che si debellano in Italia gli effetti della peronospora?

MERENDA. I danni sarebbero stati provocati anche dai provvedimenti che sono costati allo Stato 5 miliardi e mezzo?

GALDO. Quelli furono provvedimenti legittimi e il senatore Trabucchi non è giudicato per essi.

MERENDA. Voi dite che i provvedimenti del senatore Trabucchi danneggiarono lo Stato: non lo hanno danneggiato anche quelli?

GALDO. No, perché quei provvedimenti legislativi prevedevano spese da fare in Italia a favore di italiani, mentre il provvedimento di Trabucchi riguardante il De Martino faceva impegnare un imprenditore italiano all'estero soltanto per consentirgli un più tranquillo reddito. Questa è la realtà: se ella, onorevole collega, non la comprende, non saprei come essere più chiaro.

Il senatore Trabucchi dice di aver avuto fiducia nell'iniziativa di De Martino, che l'iniziativa del Messico era sperimentale e che dispose che fosse accessibile anche per altre ditte. In pratica vediamo, invece, che nessuna altra ditta è stata invitata. Si dice: ma la colpa è del direttore generale Cova che avrebbe dovuto dare pubblicità alla cosa, non del ministro. Chi dice questo dimentica, però, che il ministro era molto preoccupato. Ricordo ancora il tono di voce dell'onorevole Dell'Andro quando cercava di descrivere lo stato ansioso, preoccupato che mosse nobilmente il ministro in quei giorni. Il ministro andava ripetendo che si trattava di un grande disastro nazionale, di miliardi che si erano perduti, e perciò si affrettò ad approvare l'iniziativa di De Martino.

Ma una volta fatto questo, la preoccupazione finisce, e il ministro non domanda nemmeno una volta al direttore generale di riferirgli come siano andate le cose. Non vuole più sapere, ad esempio, se altre ditte abbiano partecipato o meno all'iniziativa. Se il fine del ministro fosse stato quello dell'interesse nazionale, egli, che ha ricevuto (come vedremo) tre o quattro volte il direttore generale Cova per parlare di questo argomento e ha scritto altre tre lettere alle ditte, avrebbe almeno una volta chiesto di sapere quali e quante altre ditte avevano partecipato all'esperimento. Avrebbe certamente chiesto di sapere cosa si sarebbe dovuto fare per stimolare anche altre ditte e, scaduto il termine del 30 giugno 1962, lo avrebbe prorogato. Sono state, infatti, modificate tutte le clausole del contratto (come vedremo di qui in avanti) ma tutte soltanto a vantaggio delle due ditte De Martino. Si poteva modificare anche il termine! Come mai, se il ministro era convinto che quella era la strada buona, se era convinto che quella strada consentiva più d'ogni altra di superare il dramma della peronospora, come mai non si è più interessato della cosa (non è vero, comunque, che non si è più interessato dell'affare, se ne è interessato altre tre volte, e vedremo a qual fine), non ha chiesto nemmeno una volta se questo esperimento buono, questo esperimento utile si era allargato? Che potevano fare soltanto i 6 milioni di chilogrammi dell'onorevole De Martino? Ben poco, perché non rappresentavano nemmeno il 10 per cento della produzione importata, come ci ha detto il dottor Cova.

Ecco allora che abbiamo attinto una prima prova, indubitabile, convincente (perché non occorre certezza, ma convincimento) sul fatto di cui parlava il mio illustre amico, il senatore Pace, quando sosteneva che la peronospora era l'occasione, ma che la realtà era un'altra; l'interesse vero, il movente era il vantaggio alle ditte S.A.I.M. e S.A.I.D.

Leggo qui da un modesto commento alla giurisprudenza penale (non vado a consul-

tare i testi, mi basta questo) che sono stati condannati dalla Corte di cassazione il 14 febbraio 1953 Capallo ed altri perché (udite!) nella qualità di sindaco e di componenti la Giunta comunale imponevano, con deliberazione, prezzi di vendita del vino al minuto inferiori a quelli di mercato. Quindi facevano l'interesse del pubblico, un bene oggettivo indubitabile, ma fu scoperto che lo facevano per spirito di rappresaglia verso due pubblici esercenti. In tal caso il dolo specifico consisteva nell'ingiusto danno che essi volevano procurare ai due esercenti, e bastava ciò ad integrare il reato, nonostante che l'azione fosse oggettivamente legittima. Altro che legittima: si trattava di fare pagare meno il vino, con evidente favore per la povera gente; ma l'azione diveniva delittuosa perché fatta al fine di danneggiare certi negozianti. La Corte di cassazione ha sostenuto che quel sindaco, esistendo un dolo specifico, avesse compiuto atto illegale, ancorché il suo atto potesse essere utile alla comunità dei consumatori.

Ecco che la convivenza, diciamo così, fra un reale o presunto interesse collettivo e il dolo specifico di voler favorire o danneggiare una persona non è un'ipotesi assurda ma è un'ipotesi concreta; è esatto, quindi, quanto sosteneva il senatore Pace.

Ma ho anche dimostrato che noi abbiamo la prova che l'onorevole senatore Trabucchi ebbe assai scarsa propensione per tutelare gli effetti utili ai fini del bene pubblico dell'azione che aveva compiuta, mentre, come vi dimostrerò, ne ebbe moltissima per tutelare gli effetti che gli atti da lui compiuti dovevano spiegare a favore dei signori della ditta S.A.I.M. e della ditta S.A.I.D. Dopo di che, avrò terminato, onorevoli colleghi, perché credo di avere già abusato della vostra pazienza, e perché non vorrei ripetere cose che sono state già dette.

Innanzitutto, desidero ricordare a me stesso di che natura deve essere per l'articolo 323 il dolo specifico. Lo dice la Corte di cassazione, sentenza 30 giugno 1953, in processo Del Moro: « Il dolo consiste nella coscienza e nella volontà di agire al di là dei limiti consentiti dalle facoltà discrezionali attribuite al pubblico ufficiale e perciò è irrilevante la mancanza di qualsiasi interesse proprio del pubblico ufficiale ». Nessuno ha qui detto che c'è stato un interesse proprio del senatore Trabucchi; e siamo lieti di fare questa constatazione. (*Interruzione del deputato Guerrieri*). Lo abbiamo detto e lo diciamo anche con l'ordine del giorno, perché l'ordine del giorno non dice che il senatore Trabucchi ha tratto un interesse proprio. L'ordine del giorno dice che il senatore Trabucchi ha favorito le ditte S.A.I.M. e S.A.I.D. Non ci sono, al riguardo, dubbi, nel paese. Nessuno ha fatto cadere sospetti sulla persona del senatore Trabucchi; i sospetti sono sulla sua azione, perché la sua azione non è servita a favorire l'interesse pubblico, ma a favorire le ditte S.A.I.M. e S.A.I.D.

E vorrei avviarmi rapidamente alla conclusione. Prima di tutto, esiste questo abuso o non esiste? Ai colleghi che sostengono le tesi opposte alle mie, che si sono addentrati nella discussione su alcune prove, ma ne hanno ignorate tante altre, vorrei rivolgere un invito proprio perché voglio ancora controllare il mio convincimento: l'invito di parlare anche di queste altre prove. Del resto, onorevoli colleghi democristiani, non potete ignorare gli atti del processo; dovete parlare di tutti gli atti, anche di quelli, dei quali fin qui avete taciuto, che sono i più eloquenti.

Vediamo: cosa ha effettivamente fatto il senatore Trabucchi? Si risponde: non ha fatto niente di male. Infatti – si obietta – quali sono stati gli effetti del suo atto, che cosa è successo, in che cosa è consistita l'illegalità? Non c'è stata una importazione illegittima, perché il passaggio di proprietà si effettuava nel Messico. C'è stato un contratto che si è tenuto nell'ambito della legge: al massimo, può essergli addebitato di avere dimenticato di sentire il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato; o, al massimo, di non aver emesso il decreto; ma in sostanza – si chiede – spiegateci come l'azione di Trabucchi poteva procacciare un illecito guadagno alle ditte S.A.I.M. e S.A.I.D.

Ecco che cosa si obietta alla nostra domanda. A mia volta rispondo che, per sapere che cosa ha fatto in realtà il senatore Trabucchi, basta leggere la pagina 47 del documento n. 22. Egli ha dato questi vantaggi, indubitati, alle ditte: prima di tutto, il tabacco è stato periziato in base alle tariffe italiane. Ora, trattandosi di tabacco comperato nel Messico, esso non poteva per legge essere periziato in base alle tariffe italiane, ma doveva essere pagato con i prezzi correnti in quel momento sul mercato estero, nel momento cioè in cui si effettuava la perizia nel Messico. Inoltre, è stato periziato dalla commissione che perizia i tabacchi italiani, anziché da quella che perizia i tabacchi esteri. Vale a dire, onorevoli colleghi – e non è roba da poco – che con il suo atto il senatore Trabucchi ha estromesso un organo competente

e lo ha sostituito con un altro organo che non era competente. La perizia di questo tabacco si doveva fare nel Messico; e, se si doveva fare nel Messico, doveva farla quella commissione che dalla legge è prevista per la valutazione e la perizia dei tabacchi comperati all'estero. Trabucchi, invece, ha fatto fare un viaggio ad alcuni funzionari – forse gliene saranno grati – che non si dovevano muovere dall'Italia e sono andati espressamente nel Messico. Sarebbe come se, ad esempio, il ministro di grazia e giustizia facesse viaggiare un pretore, assegnato alla pretura di Roma, per mandarlo a Napoli soltanto per venire a giudicare me, e poi voi direste che in fondo da un pretore sono stato giudicato e non mi debbo lagnare perché il ministro di grazia e giustizia non ha compiuto alcun atto illegale. Qui, dunque, il ministro Trabucchi ha creato la competenza di un organo che non l'aveva. E non dite, onorevoli colleghi, come ha affermato l'onorevole senatore Agrimi, che noi ci scandalizziamo per questo, mentre l'amministrazione dei monopoli compera sessanta milioni di quintali all'anno e nessuno chiede i decreti, i controlli; eppure – sospetta il senatore Agrimi – chissà quanti imbrogli si fanno lì. Torniamo così alla concezione diversa dell'ufficio del ministro. Voi difendete in questo momento un ministro, e con quali argomenti, senatore Agrimi? Dicendo che egli, che è il presidente dell'amministrazione autonoma, che dovrebbe controllare, che dovrebbe sapere, non sa quanti imbrogli possano esserci sotto quei sessanta milioni di quintali? Con questi argomenti difendete il ministro? Allora una patente di inefficienza gliela date voi, non noi. E chi ha detto che tutto questo accada senza leggi e senza controlli? La prego, senatore Agrimi, di prendere nota. Non offendiamo così facilmente la burocrazia. Di leggi ce ne sono molte: l'articolo 1 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, l'articolo 10 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, l'articolo 26 delle disposizioni sull'ordinamento centrale dei monopoli di Stato, approvato con decreto ministeriale 5 luglio 1928. Per istituire una agenzia che deve fare gli acquisti all'estero ci vuole un decreto. Difatti, vi è stato per l'agenzia di New York, oggi chiusa, il decreto 2 ottobre 1897; un altro per quella in oriente, il 9 gennaio 1927. Ma soprattutto vi è l'articolo 2 del decreto ministeriale 20 maggio 1957 che regola lo speciale ufficio competente alle esportazioni e alle importazioni tabacchi.

E veniamo ora a un'altra questione che è stata sollevata dall'onorevole Dell'Andro, « che in picciol tempo gran dottor si feo » (speriamo che quando fa il professore lo faccia diversamente).

DELL'ANDRO, *Relatore per la Commissione inquirente*. Ella non sarebbe mai un mio allievo.

GALDO. L'onorevole Dell'Andro ha affermato che il dottor Cova, nell'esprimere al ministro il suo parere sulla legittimità, doveva precisare in base a quale legge l'atto del ministro era illegittimo, perché non si dà un parere di illegittimità generico, ma motivato. A parte il fatto che, come vedremo, il parere di legittimità non lo doveva dare il dottor Cova, ma il consiglio di amministrazione dei monopoli, devo rilevare che il dottor Cova non ha dato un parere generico, ma assai preciso. Egli non poteva supporre che il ministro non conoscesse i vigenti decreti ministeriali e la legge sul monopolio. L'onorevole Dell'Andro ha detto che il dottor Cova doveva indicare specificamente gli articoli. Io li ho citati or ora: come vedete, sono anche troppi. Forse il dottor Cova aveva fretta; ma il dottor Cova fece esplicito riferimento alla legge sul monopolio. Si legge nell'appunto da lui fatto pervenire al ministro il 7 novembre 1961 questa motivazione: stante la legge sul monopolio attualmente in vigore, la domanda non può essere accolta. Non è questo un parere motivato, diretto al ministro delle finanze che deve rispettare quella legge e la deve almeno conoscere? Forse il dottor Cova doveva scrivere il testo della legge perché il parere fosse motivato e perché il ministro si decidesse a leggerla?

DELL'ANDRO, *Relatore per la Commissione inquirente*. È lo stesso che dire ad una persona: stante il codice penale, tu sei colpevole!

GALDO. Altro che illegittimità formale, onorevole Dell'Andro! Ma andiamo avanti.

È stato violato l'articolo 10 della legge sulla contabilità dello Stato, e non soltanto perché è mancato il decreto, ma per assai più gravi motivi, che dimostrano in modo evidente, eloquente e non smentibile da alcuno che sia in buona fede, il privilegio accordato alle ditte S.A.I.M. e S.A.I.D. (*Proteste al centro*).

Mancava il tabacco in Italia? Ebbene, il fine pubblico, cui, secondo ciò che dichiarate, colleghi della maggioranza, mirava il senatore Trabucchi, sarebbe stato sodisfatto ugualmente se il tabacco fosse stato importato direttamente dallo Stato anziché dall'onorevole De Martino.

MERENDA. Ma a quale prezzo era stato offerto?

GALDO. Esiste una lettera della ditta *Austin* la quale, nello stesso momento in cui il monopolio applicava le tariffe italiane, offriva al monopolio lo stesso tabacco messicano ad un prezzo inferiore di cento lire al chilogrammo rispetto a quello pagato alle ditte di De Martino.

Dicevo che è stato violato l'articolo 10 della legge sulla contabilità dello Stato. Infatti, questo articolo prescrive che, quando si effettuano acquisti all'estero, il venditore non deve essere predeterminato. Nella fattispecie, invece, il venditore era predeterminato. Onorevoli colleghi, per la mia professione di avvocato ho avuto occasione molte volte di tutelare gli interessi di alcuni commercianti. So per esperienza che i commercianti hanno una sola aspirazione, quella cioè di avere la sicurezza che i loro prodotti trovino un compratore. Questo è indubbiamente un enorme vantaggio, un favore straordinario. Tutti farebbero i commercianti, con grande tranquillità, se fossero sicuri di trovare sempre un compratore. È questo il primo favore che ebbero le ditte, attraverso la violazione della legge.

Seconda violazione: il venditore è stato predeterminato per cinque anni, mentre le concessioni in Italia hanno una durata di tre anni. Il senatore Trabucchi, quando è stato interrogato, ha affermato che, tra la proposta delle ditte di far durare il contratto per sette anni e quella del consiglio di amministrazione che suggeriva una durata di tre anni, scelse la via di mezzo, cioè quella dei cinque anni. Il ministro Trabucchi, quindi, ha messo tutti d'accordo a metà strada, come se la mezza strada tra l'interesse privato e l'interesse pubblico fosse una soluzione di valore morale. Qui non occorrono commenti.

Terza violazione: la legge dice che la quantità dell'acquisto non deve essere predeterminata. Nel caso in esame, invece, lo era. Non soltanto, quindi, vi era un compratore sicuro, lo Stato, ma si sapeva già in partenza la quantità della merce che sarebbe stata acquistata.

Quarta violazione sostanziale: dice ancora la legge che negli acquisti all'estero il monopolio può scartare la merce che ritiene non rispondente alla richiesta. Nel nostro caso, invece, ciò non era possibile, perché la legge sulle tariffe italiane non lo ammette.

Che altro volete per riconoscere che questo atto era illegittimo?

Mi sono riferito, come vedete, non alle illegittimità formali, ma a quelle sostanziali, e ho citato le conseguenze a favore delle ditte S.A.I.D. e S.A.I.M. che da tali illegittimità derivano; conseguenze obbiettivamente, indubitabilmente favorevoli, perché le ditte erano poste in condizione di andare ad aprire altre aziende all'estero senza rischi di sorta. Infatti, quello che producevano lo avevano già venduto, ad un prezzo già noto in quanto la commissione incaricata della perizia era la stessa di quella che per tanti anni avevano conosciuto in Italia, composta probabilmente dagli stessi periziatori che eseguivano il loro lavoro a Salerno e che, grazie al senatore Trabucchi, hanno potuto compiere un viaggio nel Messico per eseguire alcune perizie in quella nazione.

Ecco che cosa è successo per effetto di questo disgraziato atto del senatore Trabucchi! Ecco i danni alla buona fede dello Stato! Ecco la vera prova dell'interesse privato!

Onorevoli senatori, colleghi deputati, qualcuno degli accusatori ha qui affermato che il ministro non può decidere contro un parere degli organi consultivi. Non è vero, perché proprio in questo consiste la discrezionalità del ministro. Perciò, giustamente, ieri il senatore Bosco faceva riferimento a tale discrezionalità, e l'onorevole Bettiol affermava: volete forse arrestare la dinamica necessaria del pubblico amministratore? Ma proprio da giuristi come il senatore Bosco e l'onorevole Bettiol mi aspetto almeno che essi convengano su due conseguenze dell'accettazione onesta, che io faccio, della verità del loro assunto. Riconosco al ministro poteri discrezionali; devo dire, anzi, che tra un ministro che si assume le sue responsabilità nell'ambito della legge e un altro ministro che pigramente si rifugia dietro i pareri, io sto con quello che si assume le sue responsabilità. È evidente, però, che egli deve farlo nell'ambito della legge. Quando il ministro ha la forza d'animo di rifiutare il parere dopo che lo ha ricevuto, deve motivare la sua mancata accettazione: così vuole la legge. Penso in questo momento ai valorosi cultori della scienza del diritto amministrativo italiano, che tutto il mondo giuridico internazionale ci invidia, mentre nell'aula del Parlamento italiano si dice che il nostro ordinamento giuridico sarebbe un vestito stretto e vecchio che da ogni parte si rompe, e che il nostro diritto amministrativo è arretrato ed arcaico!

Perché si fa questa affermazione? Evidentemente perché tutto questo non piace al paternalismo, ad un certo modo di condurre la

cosa pubblica che voi, colleghi della democrazia cristiana, avete instaurato e volete conservare. Questa è la verità! Infatti, non è affatto vero che il diritto amministrativo affermi che il ministro, che non ascolta i pareri oppure opera in difformità da essi, corra il rischio di andare in galera! No: il ministro che non ascolta i pareri non va in galera perché corre difilato a scrivere il decreto motivato, nel quale esprime le ragioni che lo hanno spinto a disattenderlo. Tale decreto viene poi sottoposto al controllo di legittimità della Corte dei conti, la quale ha il compito di dichiarare se il parere di illegittimità espresso dagli organi competenti era esatto o se invece aveva ragione il ministro.

Questo non ha voluto fare il senatore Trabucchi! E voi chiamate tutto questo cosa da poco conto? E per sostenere la vostra tesi criticate il parere del Consiglio di Stato perché – dite – in esso il Consiglio di Stato non è sicuro, opina, pensa? La verità è che il Consiglio di Stato ha dato « un parere »; e quando quell'organo non è chiamato ad emanare sentenze, ma pareri, si esprime sempre con la formula: « Questa sezione pensa », « opina », ecc., non dice mai « decide », perché si trova in sede consultiva e non in sede giurisdizionale.

Non cercate di equivocare sulle parole, perché siamo abituati a leggere gli atti del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato, in sede di parere, opina; in sede giurisdizionale, decide. E voi invece fate il piccolo gioco di profittare della terminologia per dirci che il Consiglio di Stato si è sbagliato. No: il Consiglio di Stato si è richiamato alle leggi che il senatore Trabucchi ha violato.

Ma vi è di più. Chiedo scusa della lunghezza del mio dire, ma devo convincere me stesso sino alla fine.

DELL'ANDRO, *Relatore per la Commissione inquirente*. Ce ne vuole!

GALDO. Per lo meno io mi convinco motivando seriamente.

DELL'ANDRO, *Relatore per la Commissione inquirente*. D'accordo.

GALDO. Vi è una cosa che debbo ricordare, abbastanza importante e significativa. Si dice: ma il senatore Trabucchi ha sentito il parere, non ha omesso di sentirlo. Non è vero. Accusate di falso, impugnate di falso questo atto pubblico che è il verbale n. 11, deliberazione n. 44. È del consiglio di amministrazione del 15 dicembre 1961. Voi dite: quel verbale non è un verbale sincero, perché in quella sede il parere fu espresso e non è vero che fu detto che il ministro non ne aveva bisogno. Ma invece nel verbale sta scritto proprio così, e allora, o è falso questo verbale, o è vero quello che in questo verbale sta scritto. Quando è stato interrogato dinanzi alla Commissione inquirente, il senatore Trabucchi ha riferito testualmente che egli aveva detto all'onorevole Pecoraro di avvertire i componenti del consiglio di amministrazione che la sua ventennale esperienza di avvocato, e i consigli che aveva ricevuto dai suoi consulenti e dal sua capo di gabinetto, gli davano la sicurezza che sotto il profilo di legittimità l'atto era ben fatto. E nel verbale si legge, non già – come voi dite – che fu espresso dal consiglio un parere. No, nel verbale è scritto che i consiglieri Cova, Marzano, Albertario, Inglese, Picini, Palamara ed altri « esprimono le loro perplessità circa alcune clausole ». Non viene chiarito se si tratti di perplessità in ordine alla legittimità o al merito. Quando i consiglieri stavano per esprimere un parere (che essendo tecnico doveva, sì, onorevole Dell'Andro, essere motivato), quando questo parere tecnico che il ministro aveva il dovere di pretendere, perché era un atto dovuto da questo consiglio d'amministrazione, stava per essere espresso, « l'onorevole presidente – dice il verbale – dopo aver fatto preliminarmente rilevare al consiglio che il giudizio sulla legittimità del provvedimento in questione è stato avocato a sé dall'onorevole signor ministro, il quale deciderà in base agli elementi che gli saranno forniti al riguardo dai suoi esperti in materia giuridica, invita – sentite questo! – il dottor Cova ad esporre, per quanto concerne le precisazioni tecniche... », ecc. Cioè l'ordine che significa: non parlate più dei motivi di legittimità.

È tanto vero che questo è illegale che, se leggete la memoria difensiva scritta dall'avvocato Mastino del Rio e presentata dall'onorevole Trabucchi dinanzi alla Commissione inquirente, vi accorgerete che quella memoria (quante volte gli avvocati non cercano di salvare i clienti malgrado loro stessi!) si sforza di smentire la sincerità che invece il senatore Trabucchi aveva avuto dinanzi alla Commissione inquirente. Infatti vi trovate il tentativo di sostenere che Pecoraro era andato al di là del mandato quando aveva fatto le dichiarazioni che vi ho letto; che Pecoraro aveva male interpretato la volontà del ministro, che egli non poteva dire queste cose, che il ministro, anzi, voleva il parere. Bene, ammettiamo la tesi dell'avvocato Mastino Del Rio, e riteniamo per vero che il ministro volesse il parere e non avesse mai pensato o ordinato di impedirlo. Ma, onorevole mini-

stro, ella è uomo di esperienza e di legge, e allora mi consenta di chiederle: ella prepara il contratto; sa che per la validità di quel contratto ci vuole il parere; quando trova che da quel verbale, steso dal suo sottosegretario, risulta che lo stesso sottosegretario ha impedito che il consiglio si pronunciasse, perché non invita l'onorevole sottosegretario a rifare l'adunanza, dicendogli: mi faccia dare il parere, io andrò contro il parere, ma che il parere ci sia, mettiamo almeno a posto le carte?

Lo so, ho udito fare ieri dal senatore Agrimi un'osservazione che ha avuto il vostro consenso, il vostro applauso, onorevoli colleghi della democrazia cristiana. E mi sono ricordato che la prima volta che ho avuto l'onore e la fortuna di entrare in un'aula giudiziaria vi ho ascoltato l'onorevole – grande avvocato, grande parlamentare – Enrico De Nicola, il quale sosteneva che i denti falsi sono quelli formalmente ed esteriormente più perfetti. E ieri il vostro senatore Agrimi diceva: questa è la prova che Trabucchi era in buona fede, perché quando si fanno le cose in malafede si fanno perfette nella forma! È vero: quando i furbi fanno le cose disoneste, le fanno perfette nella forma. Ma a volte si fanno le cose disoneste anche senza essere furbi! (*Commenti*). E in ogni caso non ho mai sentito dire da Enrico De Nicola, né sentirò mai dire da alcun giurista che la circostanza che l'atto sia non perfetto nella forma costituisce una presunzione di innocenza, perché altrimenti dovremmo dire che gli innocenti sono quelli che non conoscono le forme di legge. No, non è una presunzione di innocenza: è un argomento che non serve. Qui vi era illegittimità formale e sostanziale, come vi ho dimostrato.

Ed ora passiamo al dolo, e poi avremo veramente terminato. La prova del dolo specifico, l'ho già detto, nasce dallo stesso esame obiettivo dell'elemento materiale del reato; ma nasce anche dal comportamento del senatore Trabucchi, un comportamento – lasciatemelo dire, onorevoli colleghi – davvero singolare, che si estrinseca almeno in tre ordini di circostanze: 1) il ministro si affidò sempre, nel prendere le sue decisioni, non già al parere degli uffici, ma a quello delle ditte, a fronte delle richieste delle quali non si pose mai, non dico con diffidenza – che pure gli organi pubblici sono soliti dimostrare, purtroppo, nei confronti di tutti i cittadini italiani – ma nemmeno con la più elementare cautela; 2) quando il ministro intervenne presso gli uffici, o autonomamente, o perché dagli uffici sollecitato a dare direttive per la interpretazione delle causole contrattuali la cui esecuzione dava luogo a dubbi, lo fece sempre – guardate che strana coincidenza – adottando le deliberazioni più favorevoli per le ditte; 3) il ministro, nel corso dell'esecuzione del contratto, autorizzò la violazione o la correzione di alcune clausole di esso, ma la violazione o la correzione non furono mai volute nell'interesse di una migliore sorte per l'amministrazione, ma nell'interesse di una migliore sorte per le ditte.

Ecco la dimostrazione di questi tre assunti.

1) Non mi interessa se il senatore Trabucchi conosceva o non conosceva Carmine De Martino. Dico che non lo conosceva. A quelli di voi, onorevoli colleghi, che sono cattivi, a me che sono di carattere un poco curioso, sembra strano che un senatore che milita in un partito non conosca (forse perché quel partito ne ha, sì, a dozzine di ministri e di sottosegretari) un sottosegretario dello stesso partito, per giunta un sottosegretario agli esteri, quale mi pare sia stato l'onorevole De Martino. Ma non lo conosceva. Lo riceve con cordialità. Presente – lo dice il dottor Cova – non al primo incontro, probabilmente, ma a quello successivo, vi è un altro deputato democristiano, l'onorevole Vetrone, che mi pare sia presidente dell'A.T.I. Lo riceve e che cosa accade? Si fa consegnare una domanda ufficiale (perché in carta bollata) la quale, onorevoli colleghi, è però senza data. Lo ha rilevato l'Avvocatura generale dello Stato, la Commissione lo ha accertato, se volete possiamo andare a consultarla insieme. È senza data. E su questo documento senza data si discute: si discute il giorno 7 novembre 1961, quando Cova manda a Trabucchi l'appunto in cui è scritto: la domanda è illegittima; si discute quando il capo di gabinetto si affretta a chiamare Cova dicendogli: vieni perché il ministro ti vuol parlare, perché, invece, quell'affare si deve fare, perché il ministro lo ritiene legittimo, ha deciso di farlo. Però tutto questo affare per il quale tanto si discute presso gli uffici non è verbalizzato, perché non è protocollata ancora nemmeno la domanda.

Oh poveri cittadini italiani, noi facciamo una domanda, viene protocollata e perché sia presa in esame e perché si abbia una risposta ci vogliono mesi!

Una voce a destra. Anni.

GALDO. Ci vogliono i bolli, e i ministri delle finanze aumentano di anno in anno il costo di questi bolli. Arrivano invece queste due società, presentano la domanda senza data e, senza che sia protocollata, si muovono

un ministro, un segretario, un capo di gabinetto, un direttore generale, e si affrettano e si compie un *iter* amministrativo, onorevole Dell'Andro, cioè fatti che interessano lo Stato, fatti pubblici, si fa tutto questo in assenza di un documento, perché il documento sarà protocollato soltanto il 20 novembre 1961.

Allora tutto quello che il ministro ha fatto il 7, il 15 e il 17 novembre, quando ha ricevuto Cova, è tutto illegittimo, perché manca la base, manca l'iniziativa, manca il documento sul quale questi signori discutono, manca in senso tecnico-giuridico, in senso amministrativo. Non esiste agli atti un documento. Viene protocollato tardi, e già il protocollare con ritardo è segno di una irregolarità che deve nascondere qualche cosa, perché, se i denti falsi servono a nascondere il delitto, anche le irregolarità non servono certamente a denunciare un innocente, ma a nascondere un comodo, un favore.

2) Onorevoli colleghi, è importante anche questo: che cosa manda il ministro Trabucchi al consiglio di amministrazione? Quale testo di contratto sottopone all'esame del consiglio? Egli dice che ha pensato lui alla legittimità dell'atto, dice che si è consultato con i suoi giuristi; ma leggete la domanda delle ditte e leggete il testo del contratto che Trabucchi manda all'esame del consiglio e vedrete che sono identici; cioè questo ministro si affida tutto alla buona fede delle ditte, chiede l'approvazione di quel testo e dice al consiglio: esaminate questo testo, suggerite se vi sono verifiche da fare, se non ditemi che lo posso approvare perché io lo giudico utile.

Quale è il privato cittadino che ha questa insolita fortuna di fare un contratto con l'amministrazione per il quale, non soltanto non gli dicono: « prendi il capitolato e fallo secondo il capitolato », ma gli dicono: « scrivilo come vuoi tu questo contratto, e io poi chiederò che sia approvato come vuoi tu ». Questo veramente deve ancora accadere! Quanti italiani diranno in questo momento: peccato che non l'ho conosciuto prima l'onorevole senatore Trabucchi, perché era un uomo così generoso e in buona fede, così cordiale che, se io gli riuscivo simpatico come gli è riuscito simpatico De Martino, pure a me capitava di poter fare un affare così bello, perché il senatore Trabucchi, quando faceva il ministro (e non sto ancora parlando del dolo), quando predisponeva i contratti, si affidava agli altri, alle parti private, e poi cercava di metterli d'accordo con l'amministrazione « a mezza strada », di incontrare « a mezza strada » il pubblico e il privato interesse!

3) Dopo di che – dice Cova, e risulta – il contratto fu firmato e datato 10 gennaio 1962 dal ministro; tornò l'11 all'amministrazione dei monopoli, e già controfirmato, « perché lo schema fu trasmesso direttamente dal Ministero alle ditte », senza intervento alcuno dell'amministrazione. Ma se devo fare un contratto, e sbaglio ufficio, se vado da uno sportello all'altro, mi mandano via. Qui non si va proprio agli uffici, qui questo contratto si fa attraverso la segreteria del ministro! Qui, anche quando il contratto torna registrato (leggete la nota del compartimento di Cava dei Tirreni che manda il contratto registrato dopo molti mesi – dopo molti mesi! – e registrato a tassa fissa) si scrive: « In riferimento alla ministeriale », perché il ministro (non lui naturalmente, il suo ufficio di gabinetto, la sua segreteria) si è occupato di farlo registrare. Nemmeno l'amministrazione, nemmeno la direzione dell'amministrazione se ne è preoccupata, perché questo era un contratto che non stava presso la direzione dell'amministrazione, non era nato nella direzione dell'amministrazione; era nato contro la direzione dell'amministrazione, era nato nella segreteria particolare del ministro, fuori del « protocollo », dove fu segnato così, incidentalmente, quando si ricordarono di segnarlo, fuori delle consultazioni prescritte dalla legge, fuori delle leggi, fuori dei regolamenti, fuori di tutto!

4) La stessa cosa accadde quando fu presentata dalle ditte la richiesta di cambiare la fornitura di tabacco Burley in Bright. L'istanza porta la data del 6 agosto 1962. De Martino l'ha firmata il 6 agosto. Però, chissà come ha fatto, è arrivata nella segreteria del Ministero con protocollo 4 agosto. E l'8 agosto già è stato tutto concesso!

Quanto era solerte questo ministro! Quanto era solerte tutta l'amministrazione dei monopoli! Sarebbe veramente divertente, signor Presidente, se facessimo un'indagine per sapere se il 4 agosto a quegli uffici sono arrivate, mettiamo, 100 lettere: le altre 99 quando hanno avuto una risposta? Questa sappiamo che l'ha avuta l'8 agosto. Le altre (e forse qualcuna era di qualche poveretto che aspettava una pensione dall'amministrazione, e forse qualcuna era di qualche piccola ditta veramente danneggiata dalla crisi della tabacchicoltura e che stava per fallire e aspettava i soldi che non le erano stati ancora pagati!) le altre 99 avranno aspettato che per lo meno si esaurissero le ferie di ferragosto. De Martino non ha aspettato nemmeno il ferragosto

per avere l'autorizzazione a sostituire il Burley con il Bright!

5) E veniamo all'ultima parte, la più pesante, a mio avviso. Lettera Trabucchi dell'8 agosto 1962. Il contratto diceva che doveva essere consegnato tabacco Burley. Arriva l'istanza per sostituirlo. Il senatore Trabucchi finora non ha mai detto di no a queste ditte, non si è mai trovato in disaccordo con queste ditte; il ministro non ha mai trovato che queste due ditte avessero fatto un'istanza sulla quale c'era qualcosa da discutere. Almeno questa volta, in cui il tabacco è diverso da quello stabilito nel contratto, vorrà scrivere almeno un appunto per dire: badate, io non so perché dobbiamo fare questo, io sarei contrario perché i contratti si rispettano. No! Invece scrive nella lettera: io non ho osservazioni da fare. Tu, direttore generale, consenti alla richiesta se il tabacco è « riconosciuto utilizzabile » (e perché non dovrebbe essere utilizzabile? Tutti i tabacchi sono buoni per tutte le pipe! Anche le sigarette « Milit » erano buone, mi suggeriscono i colleghi). Che significa « utilizzabile? » E questo non è un favore fatto alle ditte?

6) Continuiamo: siamo alla lettera Trabucchi del 17 ottobre 1962. Qui vi è una motivazione che non riesco a capire e spero che qualcuno mi illumini. Si stabilisce che il prezzo del tabacco deve essere quello dell'annata 1961. Il senatore Ajroli ha detto che quello è stato l'anno in cui in Italia si è prodotta la minore quantità di tabacco. Il tabacco è stato prodotto nel 1962 e periziato nel 1963. Ebbene, il direttore generale manda a dire al ministro: qui vogliono che io applichi il prezzo del 1961. Il ministro domanda: chi lo vuole? De Martino, la S.A.I.D.? Il direttore generale gli risponde di sì, e il ministro dice: sia fatto così. Tutte le istanze di De Martino sono sempre state accolte. Non vi è un testimone, non vi è un dipendente dell'amministrazione che possa dire che il ministro Trabucchi abbia detto di no, sia pure fra i denti, alle ditte S.A.I.M. e S.A.I.D. Mai! Anche questa volta ha detto subito di sì.

7) Continuiamo ancora. Il direttore generale fa osservare al ministro: nel contratto è scritto che le quantità che dobbiamo comprare dalle ditte S.A.I.M. e S.A.I.D. devono corrispondere alle minori quantità prodotte per effetto della peronospora; ebbene, come dobbiamo distribuire queste differenze? Il ministro Trabucchi risponde: le ditte possono fare come vogliono: o tutto in un anno, o ripartito nei cinque anni. Si fa sempre come vogliono queste ditte!

8) Onorevoli colleghi, voi avete detto che tutto questo è stato fatto perché bisognava compensare i danni della peronospora. Nel contratto si dice infatti che bisognava far sì che le due ditte fornissero il tabacco che non avevano potuto coltivare per effetto della peronospora. Quando arriva la notizia che le due ditte hanno esportato 25 mila quintali di tabacco in Germania, Cova domanda al ministro: che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo calcolare questi 25 mila quintali, o non dobbiamo calcolarli, per stabilire quello che dobbiamo prendere dal Messico? Trabucchi risponde: considerateli come non consegnati in Italia, cioè come « peronosporati ». Cioè fate fare a De Martino l'affare dell'esportazione, perché tanto noi compriamo sempre da De Martino, a prezzi vantaggiosi per De Martino, dall'America.

TRABUCCHI. Ella si riferisce ad un provvedimento successivo alla mia cessazione dalla carica di ministro.

GALDO. Nella deposizione di Cova (il fatto risulta da quella deposizione) è detto che la risposta è del ministro. Sono lieto comunque, poiché dalla deposizione Cova non risulta l'epoca, di darle atto, se è vero il suo assunto, che la risposta in questo caso non fu del ministro Trabucchi. Ma allora veramente il fatto illegittimo è contagioso.

Prima di terminare desidero ricordare un altro fatto (non addebitabile, è vero, al ministro Trabucchi) che serve tuttavia per dimostrare quale era il clima dei rapporti tra le ditte S.A.I.M. e S.A.I.D. e l'amministrazione dei monopoli. È accaduto che per non pagare l'I.G.E. le due ditte non hanno avuto bisogno di ricorrere ad un legale, ma hanno visto i loro interessi tutelati dallo stesso direttore dell'amministrazione, dottor Cova, il quale ha scritto e fatto scrivere ben due lettere a sostegno della tesi secondo la quale l'imposta non doveva essere pagata e le due società potevano così risparmiare 86 milioni. L'amministrazione sapeva che una clausola del contratto prevedeva il pagamento delle tasse a carico delle ditte, ma nelle due lettere scritte alla direzione competente per l'I.G.E. dice che al contratto non è possibile dare esecuzione perché in questo caso si sarebbe ammesso che vi era stata una importazione di tabacco dal Messico a mezzo di un intermediario, e un simile atto avrebbe costituito reato di contrabbando. « L'operazione di importazione dei tabacchi greggi effettuata dalla società S.A.I.M. – scrive il 5 aprile 1963 la direzio-

ne centrale per i servizi di distribuzione e vendita del monopolio - è stata erroneamente consentita alla predetta società mentre avrebbe dovuto aver luogo direttamente da parte di questa amministrazione ». (*Commenti al centro*). Ci troviamo veramente in una selva oscura, siamo di fronte a episodi che a stento si riesce a credere siano potuti accadere. Mentre la stessa amministrazione continua ad eseguire questo contratto, per non far pagare alle ditte gli 86 milioni di imposta derivanti dalla esecuzione, scrive ad un altro organo dello Stato che per errore è stata consentita una operazione la quale, se fosse quella indicata nel contratto, avrebbe dato luogo al reato di contrabbando. (*Commenti*).

È con molta mortificazione e con vivo dolore (parlo in questo momento non come parlamentare o come modesto uomo di legge, ma nella qualità di semplice cittadino) che ho dovuto constatare che nella pubblica amministrazione possono nascere piante esotiche di questa natura, possono prodursi perle di questo strano colore, attraverso non so quale processo di macerazione e di corruzione che evidentemente sta espandendosi e sta stringendo alla gola la vita della nazione italiana.

Ebbene, signor Presidente e onorevoli colleghi, nel compimento di un atto dovuto, con il pieno convincimento di servire l'interesse dello Stato e della giustizia e di rispettare nello stesso momento la persona dell'inquisito nei suoi diritti essenziali alla difesa e, se per lui è possibile (come gli auguro), alla dimostrazione della sua innocenza, dichiaro, senza alcuna preoccupazione di poter essere accusato di compiere atto non motivato di fronte alla mia coscienza consapevole, che voterò la messa in stato di accusa del senatore Trabucchi.

Rispondendo ad un invito che da questi banchi è stato rivolto ieri con autorità, quando si è detto di ristabilire la fiducia fra le parti e fra gli organi e i poteri dello Stato, io dichiaro che vi è una condizione per la quale questa fiducia può essere davvero ristabilita. Ed è che sia comune in tutti l'umiltà nel sentimento della legge e che non vi siano interpretazioni per cui il rispetto della legge sia per alcuni di una specie e per altri di altra specie, sia per alcuni ricco di discrezionalità, ricco di libertà di iniziativa e per altri sospettoso e manomesso. Se la fiducia deve essere ristabilita sia in tutti presente che uno solo, in questo momento, è davvero l'organo dello Stato che può ristabilirla ed imporla alla coscienza di tutti i cittadini: questo organo è il Parlamento, se saprà esprimere la sua assoluta indipendenza, che significa l'indipendenza di ciascuno dei parlamentari al di là di discipline, al di là di solidarietà, al di là di interessi comuni. La libertà e l'indipendenza dei parlamentari, questo è quello che vuole davvero il popolo per riavere fiducia.

Voglia Iddio, onorevole Presidente, che questa fiducia si stabilisca! Se questo non dovesse accadere, davvero tempi tristi dovrebbero e potrebbero venire per il nostro paese. Proprio perché questi tempi siano evitati è necessario dar corso e servire la legge. È quello che io mi sono sforzato di fare e compirò in adempimento del mio dovere. (*Applausi a destra — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle 9,30 di domani.

(*La seduta, sospesa alle 20,35 di domenica 18 luglio, è ripresa alle 9,30 di lunedì 19 luglio 1965*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Alessi. Ne ha facoltà.

ALESSI. Signor Presidente, se mi avesse dato la parola ieri sera, dopo l'arringa-fiume dell'onorevole Galdo - fiume, in verità, dal corso piuttosto torrentizio - io gli avrei dichiarato la mia ammirazione per l'abilità che aveva dimostrato nella difficile scalata delle più alte vette accademiche della storia del diritto; ma gli avrei anche detto che, sceso all'esame dei fatti, mi aveva convinto del perché egli contestava il carattere giudiziario della funzione che qui siamo chiamati ad assolvere; e ci negava perfino le potestà con i correlativi oneri dell'organo del pubblico ministero. In verità, egli si era rifugiato sotto la toga, direi, della parte civile. E così al senatore Trabucchi non è mancato più niente; forse, nell'intimo, egli si sarà detto: *quod non fecerunt barbari fecerunt Barberini.*

Cionondimeno, anzi forse proprio per ciò, io mi sono confermato nel proposito di sottrarmi al fascino suggestivo degli ardui, bellissimi temi della politica, del diritto costituzionale e della storia parlamentare. Intendo attenermi, con disciplina e modestia, alla concretezza delle risultanze dell'inchiesta parlamentare della Commissione inquirente ed alla individuazione delle circostanze di fatto - certo, nel doveroso e rigoroso limite del loro riferimento alla persona del senatore Trabucchi - atte a giustificare il giudizio che stiamo per dare sull'ordine del giorno. A proposito del quale, desidero manifestare preliminarmente il mio dissenso dall'opinione espressa ieri sera dall'onorevole Galdo; e,

invece, dichiarare la mia adesione alla interpretazione che del suo fondamento diede, all'apertura del nostro dibattito, l'onorevole Bozzi; interpretazione confermata dal senatore Pace.

Per conto mio ero indotto a tale interpretazione da tre considerazioni formali che attengono al testo dell'ordine del giorno ed anche – perché no? – al suo processo formativo. Il suo testo – lo si è già rilevato tante volte – ha un voluto (dico voluto) contenimento, una sobrietà tale che non è difficile – non sarà stato difficile nemmeno a lei, signor Presidente – constatare come esso investa in pieno la soglia degli articoli 67 e 77 del testo unificato delle « Norme per i procedimenti di accusa ».

Ieri sera l'onorevole Galdo considerava addirittura legittima la rilevata omissione nell'ordine del giorno di una qualsiasi indicazione specifica delle prove e dei motivi, essendo, a suo giudizio, sufficiente il generico riferimento al voluminoso incarto che si può consultare nell'ufficio di Montecitorio destinato a cancelleria di questa nostra attività processuale.

Mi ha meravigliato un tal discorso nella bocca di un avvocato della notevolissima portata dell'onorevole Galdo, il quale non ignora che quando il nostro codice di procedura penale stabilisce, a garanzia del cittadino, che il provvedimento giudiziario contenga l'indicazione delle prove e dei motivi, l'obbligo posto dalla legge non si sodisfa con un generico riferimento alle prove in atti, che è stato sempre considerato una elusione inammissibile dell'obbligo della motivazione. Né è lecito istituire un parallelo tra la nostra decisione e la richiesta di citazione a giudizio formulabile dal pubblico ministero nella istruzione sommaria, perché, in quel caso, la legge non pone alla richiesta di decreto di citazione dell'imputato l'obbligo di menzionare le prove su cui essa si fonda.

Bene quindi, su questo punto, il senatore Pace andava osservando che la nostra è una funzione atipica, la quale cumula in sé poteri inquirenti e requirenti; e tra questi, indubbiamente, la facoltà che è data al giudice istruttore di archiviare gli atti o di rinviare a giudizio; in ogni caso la potestà nostra ha carattere giudiziario.

Ora io ritengo, invece, che la omissione delle prove sia stata voluta, opportunamente voluta, dai sottoscrittori dell'ordine del giorno. La mia opinione, del resto, è suffragata dalla assoluta identità di testo delle varie edizioni dello stesso ordine del giorno. A nessuno è sfuggito che i vari ed identici ordini del giorno sono stati proposti ed organizzati dai vari gruppi parlamentari.

La costante omissione delle prove a carico costituisce una specie di minimo comune denominatore sul quale potè realizzarsi il consenso ed il pronunciamento implicito o addirittura esplicito dei vari gruppi parlamentari. Essa denuncia il vero significato dei vari ed identici ordini del giorno: significato che non sta nella statuizione della sua formale richiesta, bensì in un proposito di apprezzabilissima sensibilità politica: il pubblico dibattito.

Bene diceva l'onorevole Bozzi: quando un ordinamento affida la possibilità del dibattito soltanto ad una richiesta formale di messa in stato di accusa, questa diventa l'esclusivo ed obbligatorio cammino che deve percorrere chiunque voglia aprirlo. Ma proprio per ciò, i sottoscrittori dell'ordine del giorno non sono legati alla richiesta che vi si contiene: la messa in stato di accusa del senatore Trabucchi. E ciò in quanto l'esigenza che essi vollero sodisfare, firmando l'ordine del giorno, non è tanto il giudizio quanto l'apertura del dibattito. Ma una volta che la macchina si è mossa, ora, invece, la funzione giudiziaria costituisce il nostro rigoroso compito. Insomma bisogna considerare due momenti distinti nell'odierna vicenda parlamentare: la promozione del dibattito ubbidisce alla ragion politica; la conclusione del dibattito appartiene alla ragione di giustizia. Con l'apertura del dibattito si sono volute placare le inquietudini assai diffuse; si è voluto rispondere alla sollecitazione che veniva quasi unanime dagli organi della pubblica opinione. Essa chiedeva che divenisse manifesto ciò che il segreto istruttorio aveva contenuto nel chiuso del procedimento presso la Commissione inquerente; che fossero fugate tutte le incertezze in materia così delicata a carico di un ministro; e soprattutto che le graduazioni di quelle votazioni, che potevano avere generato qualche perplessità circa il retto e concreto funzionamento della Commissione inquirente, potessero, in un pubblico dibattito, trovare la loro chiara spiegazione. D'accordo: gli stessi componenti della Commissione inquirente non sono legati da alcun vincolo al voto che essi espressero in quella sede. Ma è anche chiaro e manifesto – lo diceva l'onorevole Bozzi ed io ancora una volta lo ripeto – che anche la firma apposta all'ordine del giorno non è preclusiva della necessaria libertà e imprescrittibile autonomia della coscienza che si richiede in ogni giudizio. Non è possibile accettare l'opinione dell'onorevole Galdo, che ieri sera

qualificava il nostro dibattito come manifestazione del potere ispettivo del Parlamento, quasi che la Costituzione non avesse ben identificato il nostro specifico mandato.

Perciò ritenevo, e ancora ritengo, che prendendo la parola non ci saremmo dovuti alternare come difensori o accusatori; anche perché l'organo del pubblico ministero, nel nostro ordinamento giudiziario, pur fra tante controversie, rimane ancora non il rappresentante della pubblica accusa, bensì il rappresentante della legge. E perciò gli vengono affidati non solo i compiti requirenti ma anche potestà istruttorie ed alcune decisorie. È con questo spirito che inizio l'esame delle prove.

Devo cominciare, necessariamente, da un punto che ha formato, ormai fin troppo, oggetto dei varii interventi: mi è necessario estrarre dalla proposizione generale alcuni particolari che mi sembrano decisamente determinanti nella specifica iniziativa del ministro Trabucchi.

Dunque, siamo al 1961; al malanno della infestazione della peronospora tabacina, alla catastrofe della tabacchicoltura italiana. Mi interessa sottolineare i dati ufficiali. Si è parlato del 70 per cento: ma di che? I dati documentali ufficiali li traggo dalle risposte ai quesiti 1 e 10 che l'amministrazione dei monopoli diede alla Commissione inquirente. Sappiamo che nel 1960 la produzione risultò già fortemente compromessa: era scesa da oltre 80 milioni di chilogrammi a 67 milioni di chilogrammi. Nel 1961 la caduta si fa vertiginosa: la produzione scende a 21 milioni! Dunque, siamo a meno di un terzo della produzione del 1960, ad un quarto della produzione normale. Il senatore Agrimi faceva osservare, giustamente, che se questo è l'indice medio nazionale, vuol dire che vi sono state zone nelle quali tutto è andato perduto: distrutto non solo il prodotto, ma anche la speranza futura.

La questione ha un particolare rilievo in riferimento alla situazione che si venne a determinare nelle scorte dell'amministrazione dei monopoli. Il suo esame – non è sfuggito alla mente acuta del senatore Terracini – costituisce un argomento logicamente pregiudiziale. Il senatore Terracini tenne a rimarcare che la gonfia giacenza di 135 milioni di chilogrammi nello *stock* del monopolio al 1961, dava larga garanzia economica per la produzione del « lavorato » per almeno un biennio; onde egli ne deduceva che nessun turbamento si era prodotto nell'azienda di Stato; le iniziative a carattere straordinario adottate dal ministro Trabucchi erano, pertanto, ingiustificate.

Credo che il senatore Terracini sia incorso in un grave equivoco o in un grave errore; perché lo *stock* dei grezzi non è la riserva che l'amministrazione si costituisce nel piano economico, esclusivamente per sopperire alle esigenze della produzione generica. Lo *stock* costituisce, invece, una riserva di rigoroso ordine tecnico; si inserisce come elemento essenziale del processo produttivo. Riguarda la stabilizzazione del tipo di prodotto e cioè quelle tali caratteristiche che debbono creare e diffondere un particolare gusto di quella tale sigaretta e di quel sigaro. È esigenza tecnica dell'amministrazione dei monopoli, come di ogni altra industria di tabacco, stabilizzare il tipo prodotto, assicurandone la continuità caratterizzata, cioè accreditarlo nel mercato dei fumatori, per affezionarli ad esso. Dal punto di vista tecnologico ed anche dal punto di vista economico-commerciale, il tempo minimo di stabilizzazione viene calcolato in 24 mesi. L'amministrazione dei monopoli non può diminuirlo senza pregiudicare la condizione necessaria e sufficiente perché l'azienda possa stabilmente introdurre e difendere il suo prodotto. Viene considerata una sciagura tecnica varcare questo limite; viene considerato, invece, un buon affare l'aumento delle scorte dei grezzi.

In quale posizione venne a trovarsi il magazzino, per effetto del disastro subito nel 1961 dalla tabacchicoltura italiana? Lo *stock* non ne soffrì nella sua consistenza attuale, perché esso si era formato con i conferimenti degli anni precedenti. Però cadde in crisi la sua consistenza potenziale, perché il prodotto, che doveva garantire gli ulteriori bienni, non venne conferito ai magazzini. La problematica riguardava, adunque, la prospettiva, non l'attualità immediata della produzione dei « lavorati ». Ma l'armonia degli esercizi aziendali è data dalla garanzia della loro continuità; la potenzialità si pone come problema attuale per ogni buon dirigente. Né è ammissibile che l'azienda tabacchi italiani ammettesse delle pause nel suo processo produttivo, perché sarebbero state, in ogni caso, mortali.

Ebbene, se guardiamo i dati del 1963-64, rileviamo un calo dello *stock* da 135 milioni di chilogrammi – esattamente 25 mesi di scorta – a 108 milioni di chilogrammi. La scorta è scesa a 17 mesi! Tale calo si è registrato, nonostante che la introduzione del tabacco estero si fosse, nel frattempo, triplicata; e nonostante, aggiungo io, in questa scorta fosse stata contabilizzata la fornitura di sei milioni di chilogrammi introdotti dalle incriminate S.A.I.M. e S.A.I.D.!

Ora si propone la domanda: in quali condizioni, senza tali acquisti all'estero, ci saremmo trovati?

Ho inteso fare delle facili ironie sulle espressioni ricorrenti nelle dichiarazioni del direttore generale dell'amministrazione dei monopoli, dottor Cova, e di altri testi, circa la natura del flagello. Non me ne meraviglio. Quando è finita la tempesta e torna il sereno, di solito ridiamo pel panico provato. Se guardassimo le nostre fotografie di quegli attimi spaventosi, avremmo di che sodisfare il gusto del ridicolo, che è tanto vicino alla saggezza. Però, tornato il temporale, saremo ripresi da quello stesso panico così ridicolizzato!

Io tolgo, onorevoli colleghi, le espressioni al nostro vocabolario (*rectius*: al vostro, perché io sono nuovo in questa Assemblea). Sono parole tratte dalle relazioni ministeriali ai disegni di legge, dai discorsi, dagli interventi dei parlamentari nella esplicazione della funzione ispettiva o legislativa. Si parla di « pubblica calamità », di « grave flagello », di « disastro economico », di « disastro sociale ».

Le iniziative che ne discesero nel campo economico e sociale interessarono tutta la gamma di espressione del pubblico potere. Il che comprova che il problema ebbe tali caratteri di generalità, che nessun ramo della pubblica amministrazione si ritenne estraneo alla vicenda. Citerò la legge 7 agosto 1962 – emanata, cioè, ancor dopo due anni dal flagello – la quale provvide ad organizzare la lotta contro la peronospora tabacina, istituendo perfino un « Commissariato nazionale straordinario ».

Il problema assume le sue dimensioni ufficiali. Cito la legge 21 dicembre 1961, che, in modifica del codice civile, statuisce la riduzione dei canoni di affitto. Con altro provvedimento legislativo si provvede all'assistenza in favore dei coloni, dei mezzadri e di tutti i coltivatori in genere di tabacco.

Anche nel campo amministrativo e politico è cospicuo l'intervento dei pubblici poteri. Prescindo dai decreti emanati dall'onorevole ministro dell'agricoltura e delle foreste e dal ministro dell'interno; mi riferisco, in particolare, all'attività del ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale emise ben cinque decreti, con stanziamenti per complessivi 5 o 6 miliardi di lire al fine di lenire le conseguenze della disoccupazione relativa alla infestazione della peronospora tabacina. È interessante rilevare che la somministrazione di questi contributi avvenne in deroga alla legge generale sulla previdenza sociale, in quanto si stabilì il principio che la disoccupazione sovvenzionata, a causa della calamità imperversante, doveva essere considerata, a tutti gli effetti di legge, come prestazione di lavoro. Anche questo provvedimento vale a significare che il problema rivestiva caratteri di tale gravità, da giustificare una soluzione di drastica riforma della legislazione sul lavoro.

A nessuno è venuto in mente di denunziare per abuso di potere il ministro del lavoro!

Che cosa avviene, frattanto, in seno all'amministrazione dei monopoli?

Una preliminare precisazione. Il ministro delle finanze – credo che questo sia chiaro a tutti – doveva agire e ha agito nella sua qualità di presidente dell'amministrazione dei monopoli e non già come ministro delle finanze. Non era chiamato ad esercitare i poteri propri del potere politico, bensì quelli che scaturivano dalla legge sui monopoli: come amministratore dell'azienda di Stato, sia nel piano sostanziale delle facoltà, sia in quello formale, e cioè dei modi di estrinsecarle. Dunque dicevo: che cosa avviene in seno all'amministrazione dei monopoli?

Cerchiamo di considerare, a questo punto, la composizione dello *stock* dei grezzi. Fino al 1960 l'approvvigionamento dal mercato estero si inseriva, nel complesso delle giacenze, con la modesta percentuale del 15 per cento; lo *stock* veniva costituito per l'85 per cento con prodotto indigeno e per il 15 per cento con prodotto estero. Ma che cosa avviene nel 1963-1964? Abbiamo già visto che le giacenze avevano subito una notevole riduzione calando la copertura a soli 17 mesi. Ci si trovava già in uno stato di allarme, in quanto la situazione dello *stock* era tecnicamente già pregiudicata. La riduzione delle scorte fu sensibile: dai 135 milioni di chilogrammi iniziali si era sceso a 108 milioni. Quel che è più grave è che il 50 per cento delle scorte oramai risultava formato da prodotto estero ed il rimanente era costituito dai residui degli *stocks* precedenti (1961-62), che andavano via via esaurendosi.

In definitiva, quale risulta essere stato il rapporto tra approvvigionamento interno ed approvvigionamento estero? Inizialmente, gli acquisti di prodotto estero raggiungevano una media del 17 per cento rispetto all'ammasso del prodotto interno; nel 1964, pur notando che lo *stock* è già ridotto di un terzo, le proporzioni sono queste: l'introduzione del tabacco estero costituisce l'80 per cento dell'approvvigionamento interno!

Evidentemente, abbiamo l'inversione dei flussi: il flusso estero, che era prima acces-

sorio, diventa principale. Nella prospettiva si delinea persino esclusivo! Il flusso interno, fino allora fonte quasi esclusiva di approvvigionamento, va a spegnersi. È ben vero che, come ha riferito il dottor Cova, miracolosamente, giusto in quell'anno, venne la fortunata scoperta australiana di un seme nuovo, resistente alla peronospora tabacina. Fortuna volle che tale scoperta fosse coincisa con l'inizio della nostra crisi (1962) e perciò il nuovo seme potesse largamente ed impegnativamente sperimentarsi.

Ma nel 1961 e nel 1962 (l'esperimento comincerà nel 1963), le previsioni naturalmente erano diverse. La malattia si presentava incurabile, sul piano merceologico e su quello agronomico; la scienza e la esperienza ammonivano che l'infestazione poteva essere combattuta solo attraverso un lungo, lunghissimo processo. pluridecennale, di abbandono delle colture, sino alla scomparsa totale di ogni vestigio della peronospora.

L'inversione del flusso degli approvvigionamenti portava alla ricerca di nuovi indirizzi commerciali: dal sistema binario (mercato interno o mercato estero) ci si avviava. fatalmente, verso il sistema unico, costituito, appunto, dall'approvvigionamento estero.

Ed allora, mi pare giustificata la dichiarazione del senatore Trabucchi dinanzi alla Commissione inquirente: « Su di me incombeva una responsabilità: la responsabilità di fronteggiare, con i mezzi legali che ritenevo più idonei, le conseguenze di un'autentica calamità ».

Per converso, su di noi incombe il dovere di esaminare se le iniziative prese dal ministro, di fronte alla inversione in atto del flusso commerciale, e sopratutto del calo progressivo dello *stock*, si collocano in modelli legislativi, in ipotesi addirittura delittuose, oppure se, essendo la loro legittimità opinabile, possano condurre, secondo i diversi punti di vista, a conclusioni che debbono essere adottate in un'altra sede: e cioè in quella ispettiva, che è autonoma per ognuno dei due rami del Parlamento.

Il sistema binario di acquisto del tabacco da parte del monopolio italiano è noto; ma desidero sottolineare un particolare. Ho sentito dire ieri dall'onorevole Galdo che, proprio attraverso le concessioni, i coltivatori italiani vengono a godere di particolari privilegi; ho colto, inoltre, una espressione piccante nel tono del senatore Terracini: quando annunciava, come sintesi delirante del provvedimento Trabucchi, che esso aveva conferito quasi un battesimo al tabacco estero, per magica concessione della cittadinanza italiana!

Ma, onorevoli colleghi, vogliamo approfondire il significato di queste pittoresche impostazioni? L'approfondimento ci porterà a conclusioni assai diverse da quelle ironiche e scandalistiche denunziate dal senatore Terracini e dall'onorevole Galdo. La concessione della coltivazione in Italia comporta, per il coltivatore, un insieme di obblighi, cui corrisponde, per corrispettivo, un insieme di diritti. Quali sono gli obblighi?

Il primo obbligo deriva dalla accettazione del disciplinare. Ogni normale processo produttivo fatalmente si conclude nella fase commerciale: la vendita del prodotto. Ebbene, il monopolio vieta al produttore di tabacco qualsiasi circolazione interna del suo prodotto. Questo il primo limite.

Una simile imposizione sarebbe, in sé e per sé, impeditiva di qualsiasi iniziativa produttivistica, se la legge non venisse incontro al produttore con i *moderamina*. Anzitutto concede la vendita all'estero. Ma vendere all'estero vuol dire crearsi una corrente commerciale oltre confine, avere delle agenzie di corrispondenti, affrontare i rischi di trasporto e di deterioramento, doversi scontrare con il gioco delle valute, affrontare, poi, il debitore privato senza la tutela della giurisdizione italiana. Salvo i grossi, in genere i produttori non affronterebbero mai la coltivazione e la cura del tabacco per affidarsi, poi, alla alea dell'esportazione, come unico sbocco del loro lavoro.

Ma la verità è che, nel sistema nostro, lo sbocco all'estero è complementare. Invece, ciò che è affidante è la manifestazione di volontà del Monopolio di comprare la merce prodotta, entro l'ambito delle previsioni precisate nella concessione. Diceva l'onorevole Galdo: questo è grossissimo privilegio; i suoi clienti sarebbero ben felici di sottoscrivere una convenzione per la quale, approvvigionati i loro magazzini di una determinata merce, potessero essere assicurati della vendita, sia pure monopolizzata. Giusto; solo che nel nostro caso opera una clausola: il prezzo lo fissa il compratore – lo Stato – con discrezionalità assoluta. Vige il regime del prezzo d'imperio, fissato con decreto del Presidente della Repubblica. Il prezzo, dunque, non è oggetto di contrattazione. È doveroso domandare all'onorevole Galdo se quei tali suoi clienti sarebbero pronti a sottoporsi ad una clausola di questo genere: vendita ad un solo compratore che fisserà inappellabilmente il prezzo indipendentemente dal costo! Il decre-

to presidenziale certamente tiene conto, in qualche modo, degli elementi di cui si compone il costo e di solito fissa un prezzo equo. Ma i singoli costi aziendali non possono considerarsi sodisfatti della media ponderale, che si forma mediando i massimi e i minimi. Non solo; ma vi sono altre condizioni: l'amministrazione dei monopoli unilateralmente giudica la qualità della merce consegnata ed assegna la classe, attraverso l'opera di suoi periti (che ieri venivano segnalati con disdegno !). Appartiene inappellabilmente all'organo peritale dell'amministrazione dei monopoli fissare la classe del tabacco conferito, e cioè eliminare le qualità cosiddette « fuori classe », o degradarle, senza che sia dato ricorso al produttore. È dato, altresì, unilateralmente all'Amministrazione dei monopoli di fissare i gradi di umidità recuperabile ed irrecuperabile. Infine, il prezzo non si corrisponde in contante, perché lo Stato ed i suoi enti non hanno mai pagato in contante; ma dopo gli adempimenti burocratici: 6-7-8 mesi all'incirca.

Dunque, il *remedium* dato (ed è interessante qui rilevarlo, perché avrà la sua influenza nelle determinazioni del ministro Trabucchi) è la contropartita alla situazione di soggezione del coltivatore; consiste soltanto nell'affidamento dello Stato di comprargli il prodotto, sia pure al prezzo e con la classificazione che l'amministrazione, unilateralmente, definirà. Per verità, la legge prevede la concessione di anticipazioni al coltivatore, senza onere di interessi, durante l'esercizio, per affrontare le gravose spese di coltivazione. Questo, dunque, il sistema delle concessioni che opera all'interno.

L'altro sistema qual è ? Quello delle compere all'estero. Di questo secondo sistema la responsabilità, ieri sera, si faceva addirittura risalire al ministro Trabucchi, perché – vedi caso – egli nei pochi mesi di suo governo non aveva provveduto tempestivamente a modificare una legislazione, che durava da quasi un secolo ! (*Si ride*).

Come avviene la compera all'estero ? L'onorevole Galdo ha avuto un bel citare la serie delle leggi che provvedono alla organizzazione dei servizi interni ed esterni delle compere all'estero. Ma la domanda che noi proponiamo è la seguente; vi è introduzione di un qualsiasi controllo sugli acquisti che si fanno all'estero ? Su che cosa riposa la garanzia dello Stato in tali acquisti ? Non mi straccio le vesti: sino al 1961 si era trattato dell'acquisto di una parte accessoria – il 10 per cento e causale, per giunta – dell'intero *stock*.

Onorevoli colleghi, lo Stato, per gli acquisti all'estero non ha altra garanzia se non quella di indole morale costituita dalla capacità tecnica e dalla onestà del funzionario. Le trattative si svolgono per telefono – l'abbiamo constatato attraverso appunti inseriti nella pratica. Si acquista per telefono, si acquista per telegramma, si acquista attraverso scambio di lettere, che concludono visite dei nostri funzionari all'estero, per assaggi su quei mercati. Ma ora non si sarebbe trattato più del 10 per cento dello *stock*, cioè di alcune decine di miliardi di lire di approvvigionamento !

La prospettiva era un'altra: che tutto l'approvvigionamento del monopolio dovesse farsi attraverso questo sistema, assolutamente incontrollato, il quale si affida, come dicevo, solo alla bontà tecnica e morale del funzionario; e questi, tra l'altro, si trova ad operare all'estero, ed addirittura fuori del nostro continente: il che non permette nemmeno il controllo competitivo che in patria, di solito, viene esercitato dai tanti interessati alle forniture pubbliche, per non parlare della stampa.

Allora è chiaro che, inquadrata in questi termini, la ricerca di altre vie da parte del ministro, il suo interesse a provare, attraverso « una qualche sperimentazione, magari su larga scala », vie e strumenti nuovi, si ponevano in termini di responsabilità politica. Non si può pensare a un ministro che, di fronte a queste prospettive, non studi le possibili soluzioni, non cominci a indagare sui modi con cui bisognerà regolare, da ora innanzi, questo flusso – la compera all'estero – che si avvia ad essere l'unico cui il monopolio dovrà affidarsi. È in questo momento che avviene l'incontro con il presidente della S.A.I.M. e della S.A.I.D., e cioè con l'onorevole Carmine De Martino.

MICELI. Senza di questo, il ministro non sarebbe stato illuminato.

ALESSI. No: ho detto che già il ministro andava studiando i mezzi nuovi e le forme opportune. Mentre egli attendeva a discutere con i suoi organi tecnici ed amministrativi sulle possibilità di riscatto, nel campo agronomico, della tabacchicoltura italiana, non poteva non andare anche pensando alle forme proprie che doveva assumere l'attività commerciale dell'amministrazione dei monopoli, qualora, fatalmente, ogni rimedio tecnico si fosse rivelato inefficiente; qualora, cioè, non fosse intervenuta la provvidenzale sco-

perta – vedi caso, proprio in quel 1962 – del seme australiano.

Avviene l'incontro Trabucchi-De Martino. Abbiamo già saputo, dalla tanto calorosa dimostrazione del senatore Agrimi, come, tra l'altro, il De Martino, che era stato per parecchi mesi all'estero, avesse studiato la situazione di quei mercati. Ma qui va sottolineato, egregi colleghi, che il mercato internazionale poneva il nostro monopolio in situazione di assoluta eccezionalità, anche perché il tipo di tabacco che l'amministrazione richiedeva – ed in quantità imponenti – il cosiddetto Burley, era proprio il tabacco meno circolante nei mercati esteri, trattandosi di un tipico prodotto italiano, tanto che la tariffa nazionale era sensibilmente inferiore al prezzo che veniva ordinariamente corrisposto per gli acquisti dello stesso tabacco Burley all'estero. E questo perché? Perché, laddove gli agricoltori italiani, conoscendo la richiesta del monopolio, producevano Burley, i produttori esteri, i quali, invece, sodisfano soprattutto esigenze di industrie estere (le quali non utilizzano il Burley se non come una delle componenti), fornivano agevolmente altri prodotti: nei mercati esteri (lo dirà il dottor Cova) il Burley implicava una ricerca particolare ed un acquisto a prezzi particolari, non corrispondenti al prezzo di imperio interno.

Ebbene, che cosa propose il De Martino? De Martino, nel piano economico, propose una operazione che in quel momento non poteva non esercitare una particolare suggestione: l'Amministrazione vuole superare i rischi della discontinuità e del superprezzo del mercato estero? Vuole assicurarsi la piena disponibilità di un prodotto che all'estero è, invece, di eccezione? Ecco, dice De Martino: noi produttori – le mie ditte ed anche le altre aziende le quali ormai mancano del Burley grezzo – potremmo andare fuori d'Italia a coltivarlo ed a prosciugarlo all'italiana (vale a dire all'ombra e non al sole); potremmo anche soggiacere al prezzo di imperio interno, che è inferiore (notate, onorevoli colleghi, inferiore!) al prezzo internazionale; e potremmo subire anche l'inappellabile controllo dei vostri periti (circostanza importante, perché tale controllo non viene tollerato dai produttori stranieri); e potremmo anche subire il processo di classificazione (altra cosa importante, perché i produttori esteri non tollerano classificazione, cioè non degradano il prezzo, secondo il campione particolare di ogni botte); noi potremmo anche subire il calo per le percentuali di umidità eccedenti (il che non avviene per i prodotti esteri): cioè, saremmo pronti a subire tutte le clausole di limitazione che ci vengono imposte dal regime di monopolio interno, cioè dal regime di imperio. Ma ciò ad una condizione: che, andando a fare i nostri costosi impianti all'estero, l'amministrazione dei monopoli ci garantisca l'acquisto del prodotto nelle quantità, nei modi e con gli oneri risultanti dalle concessioni vigenti ma ormai imperanti, per mancanza di oggetto.

Questo, il discorso. Che se poi, successivamente, siavi stata frode, il problema che ne consegue è del tutto diverso e non interessa, però, il ministro Trabucchi. La impostazione tecnico-economica del De Martino, in fondo si riassumeva così: alcuni di noi sarebbero pronti ad andare a fornire i mercati esteri di questo prodotto tanto necessario all'amministrazione dei monopoli d'Italia; ma alla condizione di ottenere un « affidamento » dell'amministrazione. Consta che gli impianti relativi comportano la spesa di un milione e 200 mila lire per ettaro! Ciò vuol dire che la prospettiva di un possibile impianto industriale per la produzione del Burley, almeno per quel solo gruppo di ditte per le quali parlava il De Martino, importava una spesa di 3-4 miliardi. Tale spesa il produttore non poteva correre il rischio di affrontare, senza la garanzia della vendita del prodotto, poiché il mercato estero non è promettente per quel tipo di prodotto tanto richiesto dal monopolio italiano.

E tali impianti hanno, come è noto, l'esigenza di una loro ammortizzazione in una serie definita di anni. L'affidamento richiesto era che, producendo Burley e soggiacendo alle particolari condizioni di imperio poste dall'amministrazione italiana, questa avesse garantito i concessionari di comprare il loro prodotto. Cosa pensa il ministro Trabucchi? Praticamente si tratta di trasferire all'estero il prezzo, meno oneroso per l'amministrazione, e i controlli che esistono per l'interno e non operano per l'estero, e tutte le altre condizioni che costituiscono vantaggi e garanzie per l'amministrazione. La sua suggestione è evidentemente ben fondata. Che cosa perdeva il monopolio? Nulla. Invece guadagnava nel prezzo, praticando quello interno, inferiore a quello praticato all'estero; il monopolio guadagnava, inoltre, nelle garanzie; scrollava dalle sue spalle i rischi (perché quando esso compra all'estero trasporta per proprio conto e a proprio rischio); si liberava del peso e delle perdite per i deterioramenti e le infestazioni (che secondo le dichiarazioni del direttore dell'ufficio acquisti-estero sono nor-

mali: il dottor Fenizia depose testualmente: « Non si concepisce tabacco senza tarlo ») e le conseguenti operazioni di disinfestazione; ma soprattutto si liberava delle perdite che si subiscono nel corso del viaggio, sinora poste a carico dell'amministrazione dei monopoli! Col nuovo indirizzo, sarebbero passate sul carico delle ditte, le quali, in tal modo, si sarebbero assoggettate alle clausole ed agli oneri della concessione, estese alle loro coltivazioni all'estero!

Ecco perché il ministro Trabucchi non poteva fin da questo momento non guardare con favore l'operazione, salvo a vedere se essa era, possibile in diritto. L'operazione proposta per l'approvvigionamento del monopolio, che già abbiamo visto avere lo *stock* deficitario (il Burley non arrivava, mentre altri prodotti venivano largamente offerti!) economicamente si poneva all'attenzione del ministro. Il problema era di vedere se potesse sodisfarsi attraverso il nostro ordinamento giuridico.

Ebbene, finora la discussione si è svolta in termini – diciamo – prudenziali; ed anch'io mi sarei attenuto a questo modo doverosamente prudenziale verso la burocrazia, se non avessi sentito ieri sera la sua celebrazione contrapposta alla dignità politica del ministro; ed addirittura protendersi il dito d'accusa dell'ufficio acquisti esteri, proprio sulla persona del ministro Trabucchi! *Magis amica veritas*! Nell'interrogatorio del dottor Cova, il direttore generale dell'amministrazione dei monopoli, si legge che egli, appena il ministro gli illustrò la prospettiva di trasferire, agli acquisti all'estero, delle condizioni, gli obblighi ed i limiti che la legge prevede per l'acquisto all'interno, oppose un netto, deciso: no! Perché? Osta la legge!

Invano domanderete perché e come ostasse la legge. Nessuno ce lo sa dire: non viene addotto alcun divieto particolare. L'obiezione è riportata in questo schema: il sistema acquisti è binario; gli acquisti all'interno sono suscettibili dei conosciuti controlli; gli acquisti all'estero non tollerano, per loro natura, tali controlli; la produzione all'interno è favorita da un « affidamento »; l'acquisto all'estero viene deciso « caso per caso », partita per partita. E il « caso per caso », per sua natura, è incontrollabile.

Caso per caso! Non è possibile una via di mezzo? Lo domandò il senatore Nencioni, con una battuta di piccante umorismo (è registrata nei verbali di interrogatorio): « Ma perché mai lei, dottor Cova, non riteneva possibile il trasferimento agli acquisti effettuati all'estero delle garanzie e dei limiti che si pongono agli acquisti dell'interno? Forse temeva una *contaminatio*? ». (*Si ride*). Questa espressione, nel suo umorismo, rileva come la faticosa opposizione del direttore generale tradiva un'altra esigenza, naturale, naturalissima: il fanatismo burocratico, il patriottismo degli uffici, in difesa gelosa della propria competenza e del proprio operato. Un problema psicologico? Sì, avremmo detto sì: un problema psicologico comune a tutti gli organi, uffici ed istituti. La vita nasce con lo istinto della sua conservazione, del suo potenziamento e, infine, della sua espansione.

Ma poiché a questo proposito sono state dette cose che indubbiamente offendono l'onestà conclamata del senatore Trabucchi, allora mi sia lecito di leggere quello che, proprio nel rapporto della guardia di finanza, il tenente colonnello Oliva ha scritto e, quindi, deposto circa la pretesa dell'ufficio acquisti all'estero, di non consentire che si delineasse una qualsiasi intrusione, un qualsiasi inserimento in quello che potremmo chiamare il costituitosi « monopolio dentro il monopolio ». Nelle operazioni dell'ufficio acquisti all'estero, nessuno poteva ficcare il naso, senza offendere le sacre tavole istituzionali. Il tenente colonnello Oliva lo dice con una parola tremenda. Si è tanto conclamata la rispettabilità delle affermazioni dei verbalizzanti. Ed allora è bene leggere anche questo passo del tenente colonnello Oliva. Su domanda dell'onorevole Cossiga, che voleva una spiegazione sulla corrispondente affermazione contenuta nel verbale, il tenente colonnello Oliva rispose: « Un certo numero di funzionari, di cui si fanno i nomi, si sono arricchiti; abbiamo fatto indagini ed è risultato (parliamo del commercio estero) che alcuni di essi effettivamente sono diventati proprietari di immobili, di titoli azionari, di patrimoni notevoli ». (*Commenti all'estrema sinistra*).

MACALUSO. Il ministro Trabucchi deve risponderne. Aveva il dovere di vigilare.

ALESSI. D'accordo, onorevole Macaluso! Ma il dovere di vigilanza spetta, anzitutto, al direttore generale; e poi anche al ministro, quando naturalmente ne sia informato da chi ne ha il dovere.

Questa esposizione del rapporto del comando della guardia di finanza, spiega, in qualche modo, come il naturale risentimento psicologico abbia ricevuto ulteriori complicazioni interne.

Quando al dottor Cova si è domandato: « Perché mai lei non ha dato pubblicità allo affidamento del ministro, in modo che tutti

gli altri produttori potessero fruire dello stesso sistema delle società S.A.I.D. e S.A.I.M.? », egli rispose: « Io non intendevo estendere questa area » (notino gli onorevoli colleghi: area che non sarebbe di liberalizzazione, ma di controllo !) « a detrimento dell'area di competenza dell'ufficio acquisti ». Regime di salvaguardia del « monopolio nel monopolio » !

Andiamo ora a guardare il fondo della questione. Conosciamo già la convenienza economica: il Burley aveva un prezzo internazionale superiore al prezzo interno; quindi si partiva certamente con un guadagno della pubblica amministrazione. Sappiamo anche che, dal punto di vista tecnico, si otteneva la possibilità di rifornire i magazzini e di stabilizzare la tipicizzazione del prodotto. Per altro, si otteneva ancora la possibilità che il mercato estero venisse, finalmente, irrorato dal prodotto richiesto dall'Italia, ottenendone i conseguenti ribassi. Per converso, cosa si domandava ai concessionari ? Si domandava forse la liberalizzazione della concessione ? Cioè la omissione delle misure protettive dell'amministrazione ? No ! Se mai si domandava l'estensione di queste misure alle consegne fatte all'estero !

Per caso vennero attribuiti privilegi, vennero concessi favori, consentite agevolazioni ? Al contrario: vennero soppresse le clausole finanziarie che potevano interessare i produttori: le anticipazioni gratuite !

E allora il primo problema è questo: ci troviamo di fronte a una iniziativa inficiata da illegittimità sostanziale ? La illegittimità sostanziale è quella che sconfina o addirittura sbocca nella illiceità. E la parola « abuso », usata nella legge penale, intende riferirsi alle illegittimità pregnanti di illiceità, cioè illegittimità volute, deliberate e strumentate al proposito specifico e particolare della consecuzione del danno o del vantaggio altrui.

Siamo dinanzi alla illegittimità sostanziale ?

Cominciamo col dire che, intanto, per il dottor Cova l'illegittimità del provvedimento Trabucchi non riguardava il merito dell'operazione. Egli ha pronunciato anzi un'espressione estremamente paradossale, che illumina e chiarisce il suo schema mentale. Quando gli venne contestato perché mai egli fosse contrario a un'operazione che già acquisiva vantaggi economici al monopolio, la sua risposta fu drastica: « Anche se i conti mi avessero dato per risultato il guadagno di un miliardo e prezzi di maggior favore per l'amministrazione del monopolio, sarei rimasto nettamente contrario, perché la questione era di principio ».

Il dottor Cova, dunque, sarebbe stato contrario anche se le risultanze contabili avessero dato un miliardo di differenza sul prezzo ! Tuttavia egli conclude: « Ma di fronte alla situazione emergente, devo in verità confessare che, mentre mi andavo opponendo, andavo però meditando io stesso se la ragione fosse mia o del ministro ». Cauta riserva mentale, che, però, finisce col rivelare qualche dubbio nell'ordine dei principî e sopratutto l'incombenza di una controspinta: la convenienza di estendere agli acquisti dall'estero i controlli, le garanzie e soprattutto i prezzi convenientissimi stabiliti per il commercio all'interno.

Dirò di più. Il dottor Cova non ha potuto, per opporsi, eccepire il precetto di una norma particolare; si è limitato a contestare che il sistema generale, sino allora adottato, non prevedeva il tipo di operazione e di impegno richiesto dalla S.A.I.M. e S.A.I.D. Ma si trattava veramente di trasformare in trinario il sistema binario fino allora vigente ? Evidentemente no, per la natura delle cose. Il problema era di sapere sino a che punto le condizioni fatte per gli acquisti all'interno erano compatibili con gli acquisti all'estero di concessionari italiani.

La legge non prevedeva il caso, perché nessuno straniero si sarebbe mai sottoposto alle clausole previste per gli acquisti fatti con regime di imperio dal nostro monopolio nel mercato interno. Dove il commercio del tabacco è libero, non si pone alcuna questione: nessuno accetta che il compratore sia l'arbitro del prezzo e della classificazione; nessuno accetta gli altri oneri e cioè che il trasporto costituisca rischio del venditore (vale a dire, la clausola *c.i.f.*- Italia anziché *f.o.b.*-Messico); nessun produttore estero ha mai acconsentito ad una simile clausola in quanto è una norma generale che il trasporto sia a carico e pesi come rischio sull'acquirente. Questi sono i principî su cui si fonda il commercio internazionale del tabacco.

Orbene, la questione che si pone è appunto di sapere se ciò che non è espressamente previsto dalla legge, debba considerarsi da questa vietato. È alla luce di questo dilemma che si debbono spiegare le espressioni usate dal senatore Trabucchi (che tutti conosciamo, per le tante estrosità che lo caratterizzano in modo accentuatamente personale; ed io lo conosco, in verità, solo per questo) nella più volte ricordata intervista al periodico *l'Espresso*. Io, ha detto in sostanza il senatore Tra-

bucchi, non sono andato contro la legge, sono andato, semmai, oltre la legge; vale a dire, oltre le previsioni, non oltre i termini imperativi della legge. Sono ricorso ad una terza via non espressamente contemplata nel nostro arcaico sistema. Ho fatto ciò che non era previsto, ma non era impedito, dalla legge. (*Approvazioni al centro — Proteste all'estrema sinistra*).

Questa è la grossa questione che si pone allorché viene in esame il contrasto fra l'opinione giuridica professata dal senatore Trabucchi e l'opinione giuridica di altri. Va, però, sin da ora sottolineato che non solo il dottor Cova, ma nemmeno il Consiglio di Stato sollevò mai questione di legittimità sostanziale, cioè di merito. Non ne sollevò il massimo oppositore, il dottor Cova; e non avrebbe potuto, poiché tutte le condizioni, dico tutte, nessuna esclusa, vennero fissate da lui o dal consiglio di amministrazione, con una aggiunta del senatore Trabucchi, che raccomando alla vostra memoria. Quando già lo schema era compilato ed accettato, fu accompagnato dal ministro da una nota di trasmissione, che invitava il dottor Cova a studiare ancora se ulteriori clausole si fossero potute includere, per rendere sempre più controllata l'operazione e maggiormente chiarito il vantaggio della pubblica amministrazione.

Se da un canto il Consiglio di Stato – e dall'altro il dottor Cova – non hanno sottoscritto alcuna proposizione che conducesse alla conclusione di illiceità, essendosi limitati a sollevare questioni di legittimità formale, allora come è sorto il sospetto che in quel provvedimento potesse nascondersi un non so che di losco? Tale dubbio è nato dal rapporto del comando della guardia di finanza, rapporto che ha denunziato la pretesa violazione della legge sui monopoli, e degli articoli 314 e 324 dei codice penale. Propongo il quesito; credo che dovrò ripeterlo ancora in seguito, lo propongo proprio ai colleghi che siedono sui banchi della sinistra: dovremo decidere *ratione auctoritatis* o *auctoritate rationis*? Cioè dobbiamo decidere per il principio di autorità o per l'autorità dei principî e della ragione?

Certo, io ascrivo a merito del caso Trabucchi l'avere convinto taluni, che in genere sono così poco teneri, anzi tanto polemici nei confronti degli organi di polizia, verso la doverosa esaltazione di tali organi. Tra le sue benemerenze, le ascriveremo anche questa, senatore Trabucchi? (*Applausi al centro — Commenti all'estrema sinistra*). I fatti sono i seguenti. Al corpo della guardia di finanza confermiamo francamente e chiaramente la nostra ammirazione, poiché indubbiamente costituisce uno dei perni dell'amministrazione dello Stato e della pubblica e privata moralità. Ma nel caso specifico è ormai universalmente ammesso che ha preso dei granchi, come quando, per esempio, profilò delle responsabilità a titolo di contrabbando.

Ed è penoso constatare che la pubblica opinione si è esaltata in questo dubbio! Pensate: un ministro contrabbandiere! Con il disegno che la letteratura drammatica e lirica tracciano del contrabbandiere! Lo pensate, il ministro Trabucchi vestito da contrabbandiere! (*Si ride*). Ma la preoccupazione che ne è derivata ci ha paragonato a certe malfamate repubbliche di certi continenti extraeuropei! Ebbene, si è dimostrato perentoriamente che non vi era contrabbando fiscale, per la ragione elementare che mancava l'obiettività materiale del reato: i diritti di confine erano stati pagati! Non vi era contrabbando al monopolio, anzitutto per una ragione giuridica: era l'amministrazione che aveva proceduto alla importazione. L'acquisto della proprietà da parte dell'amministrazione dei monopoli, si era verificato proprio nel Messico, a causa degli effetti traslativi della proprietà discendenti *iuris et de iure* dalla sottoposizione del tabacco alla perizia degli organi tecnici dell'amministrazione dei monopoli, secondo le norme delle concessioni, richiamate dal cosiddetto patto aggiuntivo. La merce che viaggiava, non soltanto era nel dominio politico ed economico dell'amministrazione dei monopoli, ma anche nel suo dominio giuridico.

Se era del monopolio la merce che viaggiava, come parlare di contrabbando, anzi di autocontrabbando? Siamo nel grottesco! Una specia di contrabbando fatto dall'amministrazione dei monopoli! La previsione legislativa, il cosiddetto modello giuridico tutela appunto il monopolio; ebbene il reato sarebbe consumato dal monopolio contro se medesimo! Sarebbe come accusare taluno di furto... delle cose proprie! Ma al di là del grottesco, vi è la circostanza obiettiva che la merce mai, nemmeno per un attimo, fu nella disponibilità dei privati. Ciò viene attestato dal dottor Cova e dal capo dell'ufficio acquisti all'estero; e viene confermato dallo stesso corpo della guardia di finanza; mai, nemmeno per un solo attimo ed in una qualsiasi fase, tale tabacco venne sottratto al dominio diretto del monopolio: uscì dal piroscafo ed entrò direttamente, senza sosta alcuna, nei magazzini del monopolio.

Come si può parlare di contrabbando della merce che nemmeno per un solo momento sostò (non dico deviò) in banchina, ma destinata all'amministrazione del monopolio, ad esso viene avviata, ed introdotta nei suoi magazzini ?

Eppure il senatore Trabucchi era stato denunciato per contrabbando. Oggi non se ne parla più; non ne parla più alcuno di noi tutti. Ma è giusto che l'opinione pubblica sappia queste cose, e conosca le ragioni di fatto o di diritto che portarono al *quorum* necessario perché si verificasse la preclusione, in relazione a questo capo d'accusa. Se questa era l'esigenza politica del dibattito, che personalmente ho condiviso, sul piano naturalmente politico, di rendere note le cose che sono ancora oscure, però, diciamolo chiaramente, la Commissione inquirente – ne parlo perché ho avuto l'onore di farne parte – ha, con un *quorum* particolare eliminato questa imputazione, per difetto della obiettività materiale. Cioè, manca il fatto: il fatto non sussiste !

Lo stesso va detto per la ipotesi di peculato; lo stesso va detto – e ha grande valore sul piano giuridico – per il reato di interesse privato in atti di ufficio; dico sul piano giuridico, per l'interesse che la questione riveste per la ipotesi delittuosa di abuso di potere che andiamo esaminando.

Ebbene, almeno per quanto poteva riguardare il ministro, il rapporto aveva sbagliato. Però, credo sia doveroso chiarire non essere esatto che i verbalizzanti abbiano preteso, nelle loro deduzioni logiche, di comprendere la persona del ministro Trabucchi.

Al contrario, essi conclusero: « Vedranno le autorità competenti di determinare in ordine ai fatti di cui sopra le eventuali responsabilità ». Che significato ha l'espressione « in ordine ai fatti di cui sopra » ? Diciamo subito che « i fatti di cui sopra » riguardano soprattutto un sospetto fondamentale delle guardie di finanza: che nel momento esecutivo, nella fase di esecuzione, siano intervenute non soltanto delle frodi di carattere valutario, ma anche delle frodi di fornitura a danno dell'amministrazione dei monopoli, essendosi consegnata una merce per un'altra, un tipo di tabacco per un altro, qualcosa che valeva la metà rispetto al prezzo stabilito. Evidentemente allora sì che verseremmo nel contrabbando e nel peculato ! Ma a carico di chi ? Certamente degli autori materiali. Chi potrebbero essere costoro ? Anzitutto i fornitori (se il fatto è vero); e poi coloro che concorsero dolosamente ad accettare in luogo del prodotto convenzionato, il Burley, una qualità diversa od una diversa quantità ? Cioè i fornitori e chi teneva loro il sacco, dalla parte interna.

Ben vero: nel verbale di denunzia si contiene una affermazione che ho sentito ripetere, senza intermissione, da tutti coloro i quali hanno sostenuto la messa in stato d'accusa del senatore Trabucchi. Si afferma che a causa del provvedimento, il patrimonio dell'amministrazione dei monopoli abbia sofferto un danno di 119 milioni. Questa affermazione è ripetuta quasi dogmaticamente, con accenti di assoluta certezza.

Da che è nato lo assunto del Rapporto della guardia di finanza ? Come regge, a confronto dell'assunto contrario, nettamente contrario, dell'amministrazione dei monopoli ? La quale, pur riducendo gli utili in maniera che giudico assolutamente inaccettabile, tuttavia lo proclama sussistente nell'ammontare di 50 milioni ? Se la matematica non è una opinione, basterà moltiplicare – non si tratta di un problema complesso di aritmetica – il minor costo unitario, per tutta la partita, e constateremo che il vantaggio dell'amministrazione dei monopoli è stato di almeno 600 milioni di lire.

Intanto, rileviamo la contraddizione tra l'affermazione – provata per documenti – dell'amministrazione dei monopoli, e una certa deduzione del comando della guardia di finanza che, procedendo in base a sospetti, concluse che la fornitura produsse un danno di 119 milioni.

Su che si fonda il comando della guardia di finanza quando afferma che l'operazione produsse danno ? Il rapporto si fonda su questo sofisma: abbiamo scoperto una seconda contabilità delle società S.A.I.D.-S.A.I.M. Abbiamo cercato di ricostruire questa contabilità; attraverso la nostra ricostruzione, abbiamo potuto stabilire quali e quante rimesse di denaro erano partite dall'Italia alla volta del Messico; a fronte di tali somme corrisposte ai produttori americani, abbiamo messo i pagamenti dovuti dall'amministrazione dei monopoli alle società. La differenza è tutto guadagno. Il guadagno delle S.A.I.D.-S.A.I.M. costituisce perdita dell'amministrazione dei monopoli !

Il giudizio sembra intanto approssimativo, perché presuppone due cose: che la contabilità sia completa, che non debba essere integrata da affidamenti di capitale estero, da rapporti associativi ed altre cose. Ma ciò non ci riguarda, perché il problema delle S.A.I.D. e S.A.I.M. non è problema nostro; anzi su questo terreno credo che convenga essere estre-

mamente delicati. La Commissione inquerente volle esserlo di proposito, non già perché non avesse avuto tutti gli elementi di giudizio – vuoi contabile, vuoi giuridico – ma perché ritenne doversi rispettare l'iniziativa di resistenza giudiziaria del ministro delle finanze che è stato convenuto in giudizio, come si sa, dalle due ditte, per la inadempienza dell'amministrazione dei monopoli. Ed era nostro dovere non compromettere la posizione giudiziaria assunta dal Ministero in questa controversia. Ma non possiamo tacere fino a vedere invertite le posizioni, e diventar danno ciò che, invece, è stato guadagno per l'azienda di Stato. Dal momento che si è aperta la pubblica discussione, non possiamo non rompere gli argini della prudenza, assai manifesti nella contenuta motivazione della Commissione inquirente.

Innanzi tutto una preliminare considerazione: non si può – l'osservava giustamente ieri il senatore Airoldi – confondere il guadagno del privato con il danno della pubblica amministrazione. Ma di fronte all'assunto sbalorditivo di un miliardo e più di guadagno, che sarebbe stato conseguito dalle S.A.I.D.-S.A.I.M., mi domando: come potè conseguirsi un simile guadagno, se risulta da tutti gli elementi, della inchiesta e dai listini dei prezzi che il Burley aveva, nel mercato internazionale, un prezzo di molto superiore al prezzo italiano? Come poté conseguirsi il millantato guadagno? Può magari immaginarsi che le ditte S.A.I.M.-S.A.I.D., sostituendosi agli ordinari fornitori esteri, avessero fatto propri i guadagni di costoro; ma l'emergenza attiva non poteva proporsi in termini così eclatanti, anche in considerazione delle difficoltà che, senza eccezione, l'amministrazione dei monopoli ha sempre incontrato nei mercati esteri per approvvigionarsi di Burley al prezzo del mercato italiano.

Come è allora che le guardie di finanza sono pervenute alla cennata conclusione? Ecco come. In sede di esame dell'incarto, esse trovano negli atti dell'amministrazione dei monopoli una proposta di vendita di Burley della *The Austin Company*. L'argomento è stato sottolineato dal senatore Trabucchi, ma in modo incompleto. L'*Austin Company* aveva, in effetti, comunicato di essere pronta a fornire Burley per 534 lire *f.o.b.*-Messico. E siccome le ditte S.A.I.M. e S.A.I.D. ebbero pagato il Burley a 601 lira, ecco trovata la differenza: 50 lire al chilo. Ed è stato facile per le guardie di finanza moltiplicare questa differenza di 50 lire e più al chilo, per 5 milioni e 600 mila chili; ed ecco venir fuori una prima perdita dell'amministrazione per quasi 300 milioni di lire !!

Senonché, la premessa è del tutto sbagliata! Perché, è vero che *The Austin Company*, offrì di vendere al monopolio italiano una partita Burley; ma è anche vero che la proposta venne dichiarata assolutamente inaccettabile perché la merce risultò assai scadente, inservibile. Sono in ciò concordi le dichiarazioni del direttore generale dottor Cova e del capo dell'ufficio acquisti all'estero, il dottor Vittorio Fenizia; il quale ultimo, nel corso della sua deposizione, precisò che il tabacco offerto per lire 534 dalla *Austin Company* presentava difetti di combustione gravi; e che, comunque, le spese di trasporto in Italia facevano salire il prezzo a lire 631; perciò l'amministrazione non ritenne di potere accogliere la proposta. Non è il senatore Trabucchi a dirlo, ma proprio quell'ufficio che da tutti ho sentito lamentare sia stato, in un certo senso, messo da parte dal ministro.

Queste affermazioni del Cova e del Fenizia, naturalmente, come avvenne in molti altri casi, non appagarono qualcuno dei commissari più zelanti; e fu così che proprio l'onorevole Cacciatore, al termine dell'escussione del teste, insistè sull'argomento; e domandò al dottor Fenizia: «Scusi, il tabacco offerto dalla ditta *Austin* nel 1962 aveva il prezzo di lire 534. Questo prodotto aveva la stessa combustibilità di quello fornito dalle ditte S.A.I.M. e S.A.I.D.?».

Risposta del teste: «Ho detto che era inferiore. Il tabacco offerto dalla ditta *Austin* aveva una bella apparenza, elevatissime caratteristiche estrinseche che sembravano suscettibili di ottimo rendimento: ma invece, alla prova della combustibilità cadde; le prove delle caratteristiche intrinseche furono tutte negative e perciò abbiamo rifiutato il prodotto».

Ora, io domando: è lecito procedere al calcolo dei costi, delle perdite e dei profitti, partendo da una base di prezzi relativi a merce rifiutata per la sua inidoneità, anzi inservibilità? Io non credo che vi sia uno solo tra noi, onorevoli colleghi, che possa minimamente pensare che questa sia una base, non dico razionale, ma più semplicemente legittima del conteggio. Evidentemente le guardie di finanza sono incorse in errore. Indubbiamente quel comando ignorava che il Burley offerto a lire 534 dalla *Austin* era stato rifiutato. Il rispetto che merita un comando di così riconosciuta altezza morale e tecnica deve farci necessariamente ammettere che esso non poteva insinuare un calcolo fraudolento. La verità è una sola: esso ignorava le

caratteristiche organolettiche del Burley, offerto dalla *Austin* e la circostanza del suo rifiuto.

Ma c'è di più e di meglio, onorevoli colleghi. Proprio in quel tempo, sul tavolo del dottor Vittorio Fenizia arrivano molte altre proposte di forniture di Burley, accettabili sul piano della qualità, ma non del prezzo che risultò molto elevato. Di queste offerte, il comando della guardia di finanza non ha tenuto alcun conto, forse perché anche queste le ignorava. La stessa ditta *Austin*, che aveva chiesto 534 lire per quel tipo di tabacco che le venne rifiutato, avanzò tosto altra offerta per una qualità migliore. Lo stesso fece la ditta *Philip Morris*. Ma a quanto? A dollari 1,23; prezzo che non corrisponde alle 534 lire della ditta Austin, né alle 601 della S.A.I.D. e della S.A.I.M., bensì a 780 lire! Vale a dire 30 per cento in più della fornitura S.A.I.D. e S.A.I.M. di cui andiamo parlando; vale a dire: un miliardo e mezzo in più di quanto il monopolio spese attraverso la iniziativa Trabucchi. Perciò, fece bene il dottor Fenizia a rifiutare queste altre offerte. Ci fu, infine, un'ultima offerta, questa volta del Venezuela; e abbiamo saputo dal dottor Cova che, a tal proposito, pressante fu l'ingerenza, del governo del Venezuela, perché il prodotto venisse acquistato dal nostro monopolio, anche per una manifestazione di amicizia verso quella nazione. Ma quale il prezzo? Il prezzo era di lire 718.15: il 26 per cento in più dell'acquisto che noi incriminiamo al ministro Trabucchi. Allora possiamo concludere che il calcolo delle guardie di finanza è uno strano calcolo; è stato preso come termine di paragone, come base fondamentale, come moltiplicatore dei 5 milioni di chilogrammi, il dato fornito da un'offerta nettamente rifiutata, per riscontrato *deficit* delle caratteristiche di combustibilità (bello l'aspetto, ma la sostanza debilitata); dall'altra, non si è tenuto alcun conto delle altre offerte il cui prezzo era estremamente più alto, che superavano, cioè, addirittura del 30-35 per cento il prezzo praticato alle società S.A.I.D.-S.A.I.M.

Ma, onorevoli colleghi, perché ancora indugiamo? Abbiamo a disposizione il conto dell'amministrazione dei monopoli. È incredibile! I colleghi, che con tanto accanimento hanno accusato il ministro, lo ignorano; nemmeno lo discutono. Abbiamo un dato positivo documentale: nel mese di ottobre, proprio nel momento in cui venne licenziata la lettera di affidamento alle S.A.I.D. e S.A.I.M., una o due settimane prima, l'ufficio acquisti all'estero aveva proceduto ad una cospicua compera. Ora, lasciamo da parte le supposizioni, le induzioni, le proposte; lasciamo stare tutto ciò che resta nel vago di una trattativa, nella flessione propria dei progetti, nonostante univoca sia la conclusione che ne discende.

Abbiamo davanti il dato positivo di un acquisto reale, definito, contemporaneo. L'amministrazione ha, dunque, acquistato il Burley. A quanto lo ha acquistato? Lo ha acquistato dalla *Austin Company* a lire 654,70 il chilogrammo, cioè a lire 65.470 il quintale.

Questo è tutto il prezzo realmente corrisposto? No, dice il dottor Cova; no, dice la documentazione. La risposta è stata data attraverso i vari quesiti che sono stati proposti dalla Commissione inquirente. Il prezzo di lire 654,70 al chilogrammo è prezzo *f.o.b.*-Messico; e pertanto bisogna aggiungervi parecchi altri elementi: anzitutto, la spesa di trasporto che resta a carico dell'amministrazione del monopolio; e si tratta di una spesa di lire 35,20 al chilogrammo, cioè di lire 3.520 al quintale. Bisogna ancora aggiungere la spesa di assicurazione (ben vero che lo Stato non la affronta per i propri trasporti; ma l'amministrazione dei monopoli precisa che ciò è dovuto al fatto che essa gestisce un conto di autoassicurazione interna, che subisce i suoi squilibri tutte le volte che si registrano deterioramenti o perdite): sono altre lire 300 al quintale. Poi, ancora, le spese di carico, scarico, trasporti terrestri, introduzione nei magazzini dell'amministrazione, per lire 365; infine il dazio doganale, che, l'amministrazione dei monopoli affronta, in lire 5.083 al quintale. Questo è il conto che ci viene fatto dall'amministrazione. Bisogna, dunque, caricare la spesa affrontata per l'acquisto dalla *Austin Company* di altre lire 9.268 a quintale, cioè 92,70 al chilogrammo! Il prezzo sale del 20 per cento.

Il documento n. 33 riporta il conto finale; esso accerta che la partita dell'*Austin Company* è venuta a costare in Italia (*c.i.f.* Italia), tutto compreso, lire 750,70 al chilogrammo! Questo era dunque il costo del Burley estero, al momento in cui si svolse la conversazione Trabucchi-De Martino; questo prezzo venne corrisposto all'*Austin Company* in contante. L'amministrazione, inoltre, assumeva su di sé tutti i rischi, qui non calcolati.

Quali sono i rischi? Innanzi tutto la non degradabilità del prodotto, perché la classificazione non si esercita sui prodotti esteri; nessun venditore estero la sopporta, quindi i fuori classe, in caso di acquisto all'estero, restano a carico dell'amministrazione; inol-

tre, la percentuale di umidità eccedente, che il venditore estero non bonifica, perché vende *f.o.b.*-Messico. Nelle partite italiane questi rischi, invece, sono stati posti a carico del fornitore. Ma anche a non volere tener conto di queste che sono diminuzioni, diciamo così, eventuali – o, per lo meno, non registrate – imponente è la differenza di costo tra le partite realmente acquistate nel Messico dalla *Austin Company* (non quelle che si proponeva di acquistare e che non furono acquistate per l'eccessivo costo) in tempo assolutamente insospetto, perché precede di qualche giorno la incriminata clausola aggiuntiva Trabucchi, ed il tabacco S.A.I.D. e S.A.I.M.: una differenza esattamente di lire 53,60 per chilogrammo!

Onorevoli colleghi, è stato fatto il calcolo dall'amministrazione del monopolio. Volete moltiplicare 1.697.000 chilogrammi della prima fornitura per lire 54? Avrete il primo risultato: lire 90.385.000! Questo è il realizzato guadagno dell'amministrazione dei monopoli nella fornitura S.A.I.M.-S.A.I.D. del primo semestre del 1961. L'amministrazione ha pagato in meno, rispetto all'acquisto fatto qualche settimana prima, 90.385.000 lire per lo stesso prodotto! La fornitura del secondo semestre a prezzi d'imperio, quale risultato ha avuto? 3.947.000 chilogrammi per lire 54! Qual è il minore prezzo corrisposto dall'Amministrazione dei monopoli? 211 milioni sulla seconda partita! Perciò, se noi sommiamo il vantaggio conseguito dall'amministrazione nei due semestri 1961, perveniamo a complessivi 301 milioni di lire di differenza di prezzo risparmiati dall'amministrazione dei monopoli.

Come e perché mai questa cifra di 301 milioni, per l'amministrazione dei monopoli si riduce a 50 milioni? Per due motivi. Il primo è chiamato dalla stessa amministrazione motivo di equità! Quali motivi di equità possono autorizzare la vanificazione di 150 milioni di risparmio non è facile comprendere! (*Approvazioni — Commenti*).

Il secondo motivo è più serio. Siccome venne autorizzato dal ministro il conferimento di una partita di Bright, il cui prezzo interno si assume fosse maggiore di quello che si pratica all'estero, l'amministrazione dei monopoli imputa alle società S.A.I.D.-S.A.I.M. l'onere del maggior prezzo, corrisposto dal monopolio e ne sottrae l'importo all'ammontare dei vantaggi calcolati per il Burley.

Siamo così pervenuti all'esame della partita Bright. È una fatica veramente tormentosa, l'analisi dei singoli episodi. Ma possiamo sottrarci ad essa? Io ho già dichiarato che non intendevo trascurare gli elementi del fatto e che sentivo di dovere esaminare le risultanze dell'inchiesta; ma intendo anche che sto mettendo a dura prova la vostra pazienza, onorevoli colleghi, e ve ne chiedo scusa.

Come ci è stato prospettato l'affare Bright? Intanto cominciamo col ridimensionare l'episodio nelle sue proporzioni obiettive.

La fornitura del Burley, secondo la concessione, doveva ammontare a complessivi 5 milioni e 645 mila chilogrammi. In effetti fu di 5 milioni di chilogrammi. La differenza di 645.000 chili venne coperta con la fornitura Bright. *Ergo*: Burley, 5 milioni di chilogrammi; Bright, 545 mila chilogrammi. Come si constata, il Bright costituì un accessorio assai trascurabile nel volume delle consegne.

Come è nata questa fornitura sostitutiva? Con un provvedimento d'imperio, con un comando del ministro Trabucchi? Questo è un punto decisivo. Si è tanto discusso sui criteri amministrativi del ministro Trabucchi, della sua invadente personalità che, a detta di taluni, lo portava a sostituirsi ai normali organi tecnici dell'amministrazione dei monopoli.

Alcuni hanno addirittura ripetuto, a suo riguardo, il capetingio: *l'état c'est moi*: l'amministrazione dei monopoli sono io. Sennonché, proprio circa la fornitura Bright la conclamata ingerenza del ministro Trabucchi ha scarsissimo riscontro. Egli non diede alcuna disposizione al riguardo, ma si limitò ad esprimere un semplice, astratto avviso, per altro condizionato. In definitiva, annotò un « nulla osta » da parte di questo Ministero; nulla osta a che l'amministrazione dei monopoli provvedesse se credeva; sempre, però, che quel prodotto offerto, il Bright, fosse « utilizzabile ».

Ma ecco che, per la prima volta, la burocrazia non discute l'avviso del ministro; anzi esso diventa, *tout court*, un comando. Si è, infatti, discusso sulla interpretazione lessicale della parola « utilizzabile », e si è voluto da taluni attribuire un carattere estensivo all'avviso espresso dal ministro Trabucchi, per farne discendere, conseguenzialmente, un vero e proprio atto di imperio. Sarebbe del tutto arbitrario! Vorremo noi commettere l'abuso che andiamo contestando al senatore Trabucchi?

Vediamo di stabilire il significato preciso della parola « utilizzabile ». Qual era il principio direttivo della concessione Trabucchi? L'acquisizione del Burley, e cioè di un tabac-

co di difficile raccolta all'estero e per un prezzo pari a quello del mercato nazionale; il realizzo, quindi, di un risparmio economico e di un vantaggio tecnico della scorta. È in questo quadro che vanno interpretate le parole « qualora risulti utilizzabile ». Vuol significare: utilizzabilità non solo tecnica o generica, ma conformità all'economia della concessione, nella quale si era inserito il patto aggiuntivo.

Onorevoli colleghi, ad ognuna delle lettere o delle proposte del ministro Trabucchi fece seguito una corrispondenza assidua da parte del direttore generale dell'Amministrazione del monopolio, con richiesta di colloqui, di spiegazioni, e con scambio di polemiche e di battute perfino aspre. L'unica postilla del Trabucchi che non suscitò quesiti, obiezioni, polemiche è questa con la quale il ministro Trabucchi si rimise completamente alla direzione ed agli uffici, limitandosi ad esprimere l'avviso favorevole, alla condizione che la direzione ne avesse riscontrato la utilizzabilità. Sarebbe stato facile agli uffici rilevare, proprio ai fini della « utilizzabilità », che mentre per la fornitura del Burley si aveva la sperequazione vantaggiosa del prezzo interno in favore del monopolio, per il Bright, invece, la sperequazione si ritorceva contro il monopolio stesso, in quanto quest'ultimo tipo di tabacco, essendo largamente diffuso nei mercati esteri, aveva, quindi, un prezzo inferiore a quello del mercato italiano. Nessuno ufficio obiettò che il Bright costituiva una componente modesta per lo *stock* del nostro monopolio, e quindi la fornitura non era bramata come il Burley; e perciò la sostituzione dei due tipi di tabacco non era « utilizzabile » secondo fini propri del patto aggiuntivo della concessione.

La direzione generale del monopolio si limitò ad eseguire, senza alcun dissenso. Ma ecco, che, col senno del poi, nel fare i conti, con nessi giuridici, etici e psicologici veramente degni di miglior causa, essa imputa alla responsabilità del ministro la pratica del prezzo nazionale, per la sia pur modesta fornitura del Bright, superiore a quello che viene praticato all'estero! È ovvio che un opportuno e tempestivo suggerimento della direzione stessa, cui era demandata la risoluzione concreta del caso, avrebbe evitato l'effettuazione di questa sia pur modestissima operazione.

Onorevoli colleghi, abbiamo finalmente potuto conoscere le ragioni per le quali, dai 311 milioni di guadagno, si è passati ai 50 milioni, ammessi dall'amministrazione. Ora possiamo dire finalmente, quale era la concreta, effettiva differenza tra il prezzo estero del Bright e il prezzo interno? Ebbene, vi troverete, onorevoli colleghi, dinanzi ad una proposizione che la vostra dignità, il vostro decoro, la vostra autorità di persone che ascoltano, prima di giudicare, si rifiuterà di accettare.

In sostanza, il tabacco tipo Bright cosa costava all'estero? Per il Bright – dice l'ufficio competente – non abbiamo alcun elemento. Ma allora come è stato possibile calcolare una presunta perdita?

Ecco, onorevoli colleghi, la deposizione testuale del dottor Fenizia a questo proposito: « Mi è stato detto » (da chi, come e con quale precisione non si sa) « che era stata offerta una partita il cui prezzo si aggirava intorno alle 400 lire ». Si fa una indagine e si viene a sapere che, effettivamente, una certa partita Bright era stata offerta al prezzo di circa 400 lire al chilogrammo: ma il monopolio la aveva rifiutata, perché mancava delle caratteristiche essenziali per la sua utilizzabilità. Tale il giudizio del dottor Cova e del direttore Fenizia dell'ufficio acquisti all'estero: la partita era assolutamente inaccettabile.

Ebbene, ancora una volta, per assegnare il valore base che si doveva attribuire a questa piccola partita di Bright, per desumerne la perdita, destinata poi a diminuire il volume del guadagno che l'operazione Trabucchi aveva consentito all'amministrazione, si fece ricorso al prezzo offerto per una partita rifiutata dall'ufficio acquisti all'estero! In effetti si trattava di uno scarto, tanto è vero che nemmeno la situazione di bisogno in cui versava il monopolio, valse a giustificarne l'accettazione.

Questa è la situazione obiettiva. Dopo di che possiamo domandarci: a che cosa si riduce l'illegittimità sostanziale, cioè a dire il giudizio sull'economia delle operazioni? Quale, innanzitutto, il giudizio politico su questa nuova strada che si intendeva sperimentare in larga scala, per riceverne le direttive e le informazioni che avrebbero potuto, poi, costituire la base di un disegno organico sul piano legislativo, organizzativo o amministrativo?

Ebbene, il comando della guardia di finanza, a questo proposito trovò un solo elemento di dubbio: quello cui accennai all'inizio del mio dire, e sul quale desidero ritornare per concludere su questo che ritengo il motivo essenziale del mio convincimento. Esso affermò di potere ritenere che il tabacco tipo Burley non fu mai consegnato; cioè frode, truffa. E se non è stato consegnato il tabacco

Burley ma altro tabacco, allora il guadagno si spiega! Ma il permesso Trabucchi si riferisce esplicitamente al tabacco tipo Burley. È evidente che le ulteriori complicazioni non interessano il ministro, ma De Martino o tutti coloro che eseguirono e quegli altri che avrebbero dovuto e potuto controllare la retta esecuzione degli impegni.

Ma, onorevoli colleghi, guardiamoci bene dal trasferire il caso eventualmente doloso di De Martino o di altri nelle carni del senatore Trabucchi, perché le responsabilità – specialmente quelle penali – sono personalissime ed insuscettibili di alienazione. Il ministro Trabucchi ha solamente sottoscritto un impegno per quanto riguarda il tabacco Burley: e se le guardie di finanza sono state indotte a credere che le ditte fornitrici dovettero frodare nella esecuzione, consegnando un tipo di tabacco per un altro, allora ciò che deve incriminarsi non è il permesso considerato dall'onorevole Trabucchi, ma la sua esecuzione. E allora le responsabilità vanno ricercate in altri settori, in altre competenze, e soprattutto in ben individuabili uffici. (*Applausi al centro*).

Deve approvarsi la nobile dichiarazione del senatore Bosco; siamo i primi a ritenere urgente e doveroso che l'iniziativa giudiziaria non sia ulteriormente ostacolata. In sede di Commissione inquirente concordai con il senatore Gullo, il quale si andava domandando se il tempo, che si spendeva nella fatua ricerca di elementi a carico dell'ex ministro Trabucchi, per caso non finisse col costituire una comoda parentesi per gli altri soggetti che la magistratura intendeva inquisire per i gravissimi fatti denunciati dal corpo della guardia di finanza. Io mi associai alla sua richiesta di speditezza; perché noi, per l'esame di una ipotesi di reato, che per la sua scarsa importanza implica la competenza ordinaria del pretore, minacciamo di impedire lo spedito corso di ben più gravi processi, che, per la qualità dei reati, implicano una competenza giudiziaria penale ben più alta di quella del pretore!

E diciamo pure: nulla ci impedisce questo richiamo della pubblica esigenza. Esso, in questo momento, è non solo opportuno ma necessario e coerente al nostro mandato politico. Nessun limite ci può venire dalla considerazione che gli imputati potrebbero essere dei « nostri », perché, sul piano politico, i « nostri » sono non *iure sanguinis*, ma per la capacità che hanno dimostrato di sapere esplicare una condotta che sia conforme agli alti ideali che noi abbiamo sempre proclamato doversi porre a fondamento della vita pubblica e di quella privata. (*Applausi al centro*).

Eliminata la questione della illegittimità sostanziale, che cosa ci rimane? Rimane da esaminare la questione della illegittimità formale. Se ne è tanto discusso che, qui, posso essere speditissimo e finalmente scusarmi delle lungaggini e ringraziarvi dell'attenzione tanto lusinghiera che mi avete dimostrato.

L'illegittimità formale per il Consiglio di Stato si è tradotta in termini di inefficacia del provvedimento, per desumerne l'inattuosità, ed il diritto dell'amministrazione di sospenderne, comunque, l'esecuzione, non solo *ex nunc* ma *ex tunc*. Quali i motivi della illegittimità formale? Li avete sentiti ripetere tante volte. L'affidamento Trabucchi non poteva considerarsi né una estensione, né un *modus* della concessione precedente, come aveva ritenuto il ministro Trabucchi, e come era stato sostenuto anche da altri giuristi. Si sarebbe trattato di un « nuovo contratto » – di un contratto vero e proprio – per il quale la legge sulla contabilità dello Stato impone la consultazione dell'organo (nel caso di specie, sostitutivo dell'organo di controllo ordinario), e cioè del consiglio di amministrazione dei monopoli.

Anche qui non mi farà velo l'autorità certo rilevante delle singole sezioni del Consiglio di Stato, che io sento anche perché sono uomo di toga. Prescindo dalla riserva sottolineata dal senatore Bosco, circa la forma con cui il giudizio venne espresso: « si inclina a credere... sembra che... », espressioni che se non denunziano una incertezza di opinione certamente non interdicono la giustificazione delle contro-opinioni. Ma io desidero sottolineare la strana contraddizione che si riscontra in questo parere. Per quali motivi quel parere contesta al ministro Trabucchi la validità del suo criterio giuridico, che concepiva come *modus* dell'esecuzione della precedente concessione, quello che egli chiamava il « patto aggiuntivo »? Il senso di quella aggiunta era: io produttore-concessionario mi impegno a soggiacere alle condizioni postemi dalla concessione, non soltanto per il prodotto in campo nazionale ma – in quanto questo è stato distrutto dalla pubblica calamità – anche per quello che, in questa situazione di emergenza, potrò produrre in altri luoghi.

Dice il Consiglio di Stato: non può più parlarsi della precedente concessione, nemmeno sotto il profilo della sua estensione in un comprensibile regime di tolleranza, perché l'istituto delle concessioni amministrative presuppone il « territorio nazionale ». L'*impe-*

rium amministrativo, presupposto della « concessione », non si può manifestare oltre i confini del territorio dello Stato. Teniamo ferma questa eccezione di ordine formale, che impedisce di ritenere esatta la interpretazione che all'atto suo aveva dato il ministro Trabucchi.

Dunque si tratta di un contratto, nuovo, autonomo rispetto alla precedente concessione. Perché? Soltanto per il fatto che si tratta di tabacco estero e comprato all'estero, mentre la concessione presuppone, come oggetto, il tabacco nazionale. Il tabacco estero non può essere oggetto di una concessione, ammonisce il Consiglio di Stato. Ma l'articolo 10 della legge sui monopoli espressamente stabilisce che, negli acquisti di tabacchi esteri, l'amministrazione dei monopoli non è sottoposta alle forme proprie di ogni contratto nazionale – e cioè il decreto ed il controllo di registrazione ed il previo parere del Consiglio di Stato (in questo caso del consiglio di amministrazione). Pertanto, anche a volere ritenere che la clausola aggiuntiva Trabucchi costituisca un vero e proprio nuovo contratto, avente per oggetto acquisti di tabacco estero, per l'articolo 10 menzionato esso si sottraeva agli adempimenti formali che si sostiene avrebbero dovuto caratterizzare la decisione del ministro Trabucchi.

A questo punto, il Consiglio di Stato cambia strada; non si ricorda più della *exceptio* formulata, per dichiarare impossibile considerare la clausola Trabucchi una appendice alla concessione, in quanto essa regolava un'attività di oltre confine; questa volta proclama che il contratto non fruisce del particolare regime di esenzione, prevista dall'articolo 10, perché il contratto deve essere considerato nazionale, costituito con cittadini... italiani, anche se avente per oggetto tabacco estero e compere fatte all'estero.

Ma leggiamo l'articolo 10. Se dovessimo, intanto, considerare la lettera di esso, dovremmo dire che si tratta di una disposizione la quale impone limiti agli organi dell'amministrazione. Per i principî generali di diritto, la dovremmo interpretare secondo lo stretto significato proprio delle parole, e cioè in modo restrittivo, non estensivo. Il controllo delle diverse opinioni si svolge, peraltro, ai fini penali; dobbiamo, dunque, considerare le opinioni e le interpretazioni con le cautele che sono proprie dell'esigenza, viva nel processo penale, che la prova della illiceità sia chiara, evidente non solo sotto l'aspetto oggettivo ma anche in quello soggettivo. Leggiamo l'articolo 10: « Per l'acquisto all'estero di combustibili per il noleggio di nave destinata al trasporto d'esso... ». Due condizioni: una *ratio loci* e una *ratio materiae*. *Ratio loci*: acquisto all'estero, in luogo estero. *Ratio materiae*: combustibile estero.

Questa la prima ipotesi dell'articolo 10. Non ci interessa. Continuiamo la lettura: « o per l'acquisto di tabacchi esteri ». La legge non menziona più la prima condizione, la *ratio loci;* ma soltanto la *ratio materiae*: « tabacchi esteri ». Mentre nella prima categoria di acquisti si pongono due condizioni – una di luogo e l'altra di materia – per i tabacchi si pone soltanto la condizione della natura della merce: tabacco estero. Continuiamo: « l'amministrazione è esonerata da tutti gli impegni che nascono dai disposti degli articoli 5, 6, secondo comma, e 19 del presente decreto ». Il Consiglio di Stato non aveva detto che all'« aggiunta » Trabucchi non si potevano applicare i criteri della « concessione amministrativa », proprio perché nella specie, si trattava di prodotto estero? E se anche non bastasse la *ratio materiae*! Per altro, l'acquisto del tabacco estero da parte delle S.A.I.D. e S.A.I.M. si verificò proprio all'estero! Non ricorreva, quindi, anche la *ratio loci*, per considerare l'atto esonerato dall'obbligo nascente dagli articoli 5, 6, secondo comma, e 19 del decreto legislativo in discussione?

Ma come definire la cosiddetta « aggiunta »? Veramente una lettera-contratto? O non invece una lettera di « affidamento » o se volete un *pactum de contrahendo*, un affidamento generico di ordine politico? È del tutto « petulante » – come vorrebbe il senatore Terracini – non dirò la persona, ma il giudizio del consigliere di Stato Osvaldo Tozzi, il quale non è meno consigliere di Stato degli altri consiglieri di Stato che hanno redatto il noto amletico parere? (*Applausi al centro*). Tutt'altro che peregrina è la sua opinione giuridica, secondo la quale, trattandosi di vendita condizionata, di vendita di *genus*, di vendita per campione, la concretezza del negozio (cioè la sua sussistenza) si verificava al momento della traslazione della cosa. Trattandosi di vendita, debbono verificarsi gli effetti reali del negozio di vendita; solo la promessa di vendita si può considerare sul piano obbligatorio. Infatti l'affidamento poteva ridursi al niente economico e giuridico. Quale l'impegno dell'amministrazione? « Mi impegno di comperare, al prezzo che riterrò, a mio giudizio, valido; la merce che riterrò, a mio esclusivo giudizio, idonea; la comprerò se ed in quanto tu l'offrirai! ».

Come la menzioneremo questa davvero atipica « disponibilità » del negozio alla volontà

esclusiva di una sola parte, se non vorremo farla rientrare nella categoria delle concessioni e degli affidamenti amministrativi?

Infatti, nel momento in cui, partiti da questo affidamento generico, si scende alla concretezza contrattuale, negoziale – che è il momento della perizia – allora avviene il trasferimento della cosa nel dominio giuridico dell'amministrazione dei monopoli, e proprio in quel momento si iniziò la soggezione del contraente agli oneri contrattuali.

Ora, se così stanno le cose, è non confutabile che il negozio si realizza all'estero. L'opinione di coloro che ritengono non applicabile l'articolo 10, nonostante si tratti di acquisto di tabacco estero e soprattutto si tratti di tabacco acquistato all'estero, sembra davvero problematica. Ma come si farà a ritenere che, ad esempio, se questo contratto fosse stato negoziato dall'ufficio acquisti all'estero, nessuno avrebbe potuto rilevare difetti di forma? Onde si arriva all'assurdo, sottolineato dal senatore Agrimi, incompatibile con l'autorità di ogni elementare principio gerarchico che, per lo stesso atto, se compiuto dal presidente si richiedano forme e garanzie che – vedi caso! – nemeno in linea di sospetto vengono richieste, se eseguite da un suo dipendente!

Veramente siamo di fronte al grottesco! Al generale si negano i diritti del soldato; al soldato si conferiscono i poteri del generale! E io mi domando quale sarebbe il nostro stupore se un ministro, rispondendo alle nostre interpellanze, alle nostre richieste di pronto intervento, si limitasse a dire: non ho provveduto, non ho creduto di prendere iniziative, perché i miei uffici non me ne hanno proposto alcuna, né io mi permetterò giammai di invadere la loro competenza!

E quanto condannabile questo ministro, e quanto legittimo il nostro appello ai suoi poteri di iniziativa, cioè al suo compito politico, se, dinanzi a casi di emergenza, rifiutasse di prendere le necessarie iniziative? Gli chiederemmo di agire prontamente, in conformità alle leggi (siamo in regime di diritto), ma con la necessaria elasticità interpretativa ed analogia applicativa, memori, cioè, che i divieti debbono risultare da espliciti precetti. Che diremmo se rifiutasse di assumere le sue responsabilità e di intervenire in modo correttivo degli effetti di ogni disastro, di esperire tutte le possibilità non vietate espressamente dal diritto positivo, scusandosi col dire che quei tali provvedimenti richiesti non sono... esplicitamente previsti dalla legge?

Ora, se è così drammaticamente controversa la legittimità dell'atto, come si può arrivare, adesso, a farne criterio, non tanto per il suo annullamento, ma addirittura per una incriminazione di carattere penale?

Onorevoli colleghi, se noi dovessimo ritenere che ogni processo di illegittimità si riduca, per ciò stesso, in un abuso, il Consiglio di Stato, la massima giurisdizione del contenzioso amministrativo, scenderebbe alle modeste dimensioni del primo gradino del contenzioso giudiziario; perché tutti i provvedimenti ministeriali li discuteremmo in sede penale, presso i pretori della Repubblica. E se lo volete, adunque, licenziamole pure le eccellenze del Consiglio di Stato! (*Approvazioni al centro*). La verità è ben altra; tutte le deduzioni che inficiano l'atto amministrativo per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge – e cioè i vizi formali dell'atto – non implicano giudizio di illiceità (*ex delicto*); l'atto amministrativo diventerà illecito se le violazioni furono concepite, volute, programmate, realizzate, strumentalizzate proprio al fine specifico dell'obiettivo delittuoso.

Siamo al problema ultimo, conclusivo: il dolo. Dolo specifico, dolo di scopo; esso è preminente nell'accertamento del reato di abuso innominato. Ma bisogna qui soggiungere che il concetto di dolo, nel reato di abuso, non investe soltanto lo scopo ma anche il mezzo. Anzi questo è il vero motivo per cui si ritiene che la indagine sul dolo abbia carattere di priorità nell'accertamento della responsabilità per abuso innominato, in quanto il dolo non riguarda soltanto la individuazione del vantaggio, come motivo che spiega e psicologicamente esaurisce tutta l'azione, ma riguarda anche la coscienza e la consapevolezza che l'autore del reato deve avere dell'« abuso » e cioè dell'elemento materiale; l'abuso è insieme lo strumento e la materia del reato; e perciò deve non solo esistere obiettivamente, ma deve anche vivere soprattutto nella coscienza dell'autore.

Il caso è veramente eccezionale. Abbiamo la prova che non vi è stato alcun danno dell'amministrazione o di privati concorrenti; abbiamo la prova che vi è stato anzi il vantaggio cospicuo del monopolio. Manca del tutto la prova sulla sussistenza dell'elemento obiettivo. Non intendiamo, ripeto, pregiudicare il libero corso delle istanze del monopolio, che si svolgono in contrasto con l'interesse privato delle S.A.I.D. e S.A.I.M.: ma non andiamo oltre, perché, se dovessimo esprimere la nostra opinione sulla natura del provvedimento Trabucchi, perverremmo a ben altri risultati. A proposito del dolo, non mi limito a dire che manca del tutto la prova, perché nessuno ne parla (né prova specifica né prova generica,

né prova critica né prova storica, secondo la indagine consueta di ogni magistrato); manca persino l'indizio. L'atto è stato effettuato, non con le caratteristiche della clandestinità o per lo meno del riserbo che di solito contraddistinguono l'illecito; non nei termini della ineccepibilità formale, che costituisce, solitamente, l'avveduto, studiato presupposto psicologico-condizionante, nei casi di organizzate frodi consumate dall'alto del potere.

La battuta del collega Galdo, per altro ingenerosa, che Trabucchi, non essendo un furbo, può essere stato un disonesto, diciamo eufemisticamente, « tre volte buono », non mi pare adeguata alla solennità ed alla serietà di questo consesso. È un ministro, il Trabucchi, il quale ha inteso provvedere, anzitutto, ad una « sperimentazione su larga base », estesa alla generalizzazione attuale verso tutti i concessionari e nei limiti quantitativi delle concessioni; e prospettivamente ha intravvisto la possibilità di adottare il sistema come struttura amministrativa, posto che, l'approvvigionamento del monopolio all'estero appariva, oramai, definitivamente assunto come la sola strada percorribile.

E allora il dolo specifico di scopo (l'altrui vantaggio o danno), come si può comporre con questo pensiero dominante che è « l'interesse generale », la « sperimentazione della via nuova », fini che gli ha riconosciuto, nel suo nobile discorso, persino il senatore Pace, che pure non gli è stato favorevole ? Il senatore Pace, infatti, concorda in linea di fatto, con lo scopo legittimo realmente perseguito dal ministro Trabucchi; ha riconosciuto che l'interesse pubblico dominò le decisioni del ministro Trabucchi. Egli ammette essere questo un dato indiscutibile. Aggiungo che sarebbe strano – non voglio usare altre parole – non rinvenirlo nella condotta del ministro, nelle sue insistenti polemiche, nella ostentazione delle decisioni prese. Ma il senatore Pace ha citato un indirizzo dottrinario per il quale la confluenza del vantaggio del privato con l'interesse pubblico finirebbe col maculare il secondo, intorbidandolo. Questa teoria è più adatta alla ipotesi delittuosa dell'« interesse privato negli atti d'ufficio » che non a quella di « abuso innominato ». Nell'abuso innominato, il vantaggio della pubblica amministrazione ben può coesistere col vantaggio del privato, sol che rispetti la gerarchia dei valori e la forza psicologica determinante. Si vuole sapere quale considerazione, tra i due vantaggi, è stata causativa dell'atto amministrativo, e quale costituisce soltanto dato effettuale dell'azione del pubblico ufficiale. Se l'atto amministrativo, stimolato e promosso dalla esigenza del pubblico interesse, produce anche un qualsiasi vantaggio privato, e questo può essere stato, in qualche maniera, presente allo spirito del pubblico ufficiale, solo per questo egli avrebbe dovuto astenersi dall'atto tanto opportuno per la pubblica amministrazione ? Quel che conta è di sapere quale è stato il motivo determinante, lo scopo vero dell'azione, quale dei due motivi è connesso con vincolo di causalità con l'atto e quale ne costituisce, invece, l'occasione o soltanto l'effetto.

Ma giustamente, qualche giurista di questo nostro consesso notava che l'indagine sarebbe in ogni caso preclusa, dal momento in cui la Commissione inquirente, motivò sull'intenzione individuandone la concreta disposizione, il reale atteggiamento, e concludendo per il non luogo a procedere in ordine alla ipotesi delittuosa dell'interesse privato in atti di ufficio.

Si è formato un giudicato sul fatto che riguarda l'elemento psicologico, perché proprio nell'atto in cui la Commissione inquirente prosciogliva, con maggioranza qualificata, il senatore Trabucchi dalla imputazione di interesse privato in atti d'ufficio, escluse che egli avesse avuto altre intenzioni, determinanti il suo atto all'infuori della preoccupazione della situazione generale, delle esigenze del monopolio e cioè il pubblico interesse ! Questo dato di fatto è ormai *res iudicata et pro veritate habetur*.

Brevemente, ora, due parole, per rispondere alle cinque contestazioni mosse dal senatore Terracini. Al quale proposito vien fatto di domandarsi: che vale riaffermare, come qui ho inteso continuamente, l'onestà, la lealtà del senatore Trabucchi, sottolineare il particolare suo temperamento e poi consegnare la propria parola, sia pure con una certa qual pretestata amarezza, a sì spietato accanimento accusatorio ? Non si cade in una evidente contraddizione, non solo formale ma anche morale ?

Primo. Non mi occuperò ulteriormente del Bright; credo che l'argomento sia esaurito.

Secondo. Il senatore Terracini ha affermato che una superagevolazione sarebbe venuta alle ditte, per la applicazione della tariffa del 1961 alle loro forniture del 1963. Il senatore Terracini certamente ignorava (perché se la avesse conosciuta non sarebbe incorso in un tale svarione) la ragione per cui venne adottata la retrodatazione al 1961 dei termini di decorrenza delle forniture: il guadagno ulteriore della pubblica amministra-

zione! Sono le parole del dottor Cova e del capo dell'ufficio acquisti all'estero. Riunito un collegio di stima e di giudizio, di cui fecero parte funzionari ed altri elementi estranei, venne esaminato se l'interpretazione del ministro Trabucchi portasse vantaggi o svantaggi. L'esame collegiale trovò che l'interpretazione era conveniente, perché, in base ad essa, l'amministrazione veniva a pagare una tariffa inferiore, dato che i prezzi d'imperio del 1961 erano inferiori a quelli del 1962. (*Applausi al centro*).

E siccome, al solito, questa risposta era interdittiva di ogni sospetto a carico del ministro, proprio alla fine della dichiarazione, l'onorevole Cacciatore ripropose la domanda: « Come mai la S.A.I.D. e la S.A.I.M. per il tabacco consegnato nel 1963 si fecero applicare la tariffa del 1961, se questa era inferiore? ». Risposta: « Nel 1963 le tariffe erano aumentate; quindi anticipare la decorrenza, per noi era un favore ».

E allora l'onorevole Cacciatore: « Ma lei è proprio sicuro di quello che dice? ». Il dottor Cova risponde: « Onorevole, non credo che sia opinabile ciò che risulta dai documenti e dai numeri ».

È evidentemente aberrante prendere come elemento indicativo di un dolo specifico di vantaggio al privato la retrodatazione della esecuzione, quando proprio a causa di essa il monopolio venne a guadagnare quel che guadagnò.

Terzo. Il senatore Terracini ha addebitato al ministro Trabucchi la registrazione a tassa fissa della convenzione, dimenticando che il ministro Trabucchi non esplicò alcuna ingerenza nella questione. Si è trattato di una controversia d'ordine squisitamente giuridico, dibattuta tra la direzione dei monopoli (Cova e gli altri) e la direzione tasse, alla quale il ministro è rimasto assolutamente estraneo.

Quarto. Il senatore Terracini ha poi affermato: che, fra l'altro, alle ditte venne concesso di guadagnare gli interessi sull'anticipazione fatta dall'amministrazione nel pagamento dei diritti di confine. Certamente il senatore Terracini non sapeva (altrimenti non avrebbe fatto simile affermazione) che l'amministrazione dei monopoli non aveva affatto eseguito alcun pagamento sulle partite S.A.I.D. o S.A.I.M. E la circostanza è degna di essere sottolineata.

Se si fossero dovuti applicare i benefici che nascevano dal sistema degli acquisti all'interno, e le agevolazioni concesse alle ditte che procedevano in Italia alla coltivazione di tabacco, l'amministrazione avrebbe dovuto corrispondere notevoli anticipazioni finanziarie. Ebbene, queste agevolazioni non vennero praticate.

TERRACINI. Era esclusa per contratto ogni anticipazione.

ALESSI. Sono perfettamente d'accordo con lei, onorevole Terracini; dicevo la stessa cosa che ella sottolinea. Annotavo, cioè, che l'unica agevolazione che la concessione permette al coltivatore italiano (anticipazione di forti sommme, per provvedere alle spese di coltivazione) venne esclusa dalla « clausola aggiuntiva » di Trabucchi. Si trattava di una agevolazione di notevole portata finanziaria, l'unica data ai concessionari italiani. Sono trasferiti, dunque, il prezzo di imperio, la classificazione nelle consegne, la esclusione dei fuoriclasse, la percentuale di umidità, il prezzo di trasporto, i diritti di confine e persino ogni alea che corre la merce durante il trasporto. Cioè: inclusi tutti gli oneri. Escluso è, invece, il vantaggio dei fornitori, previsto pel regime delle concessioni. Anzi, contrariamente a quel che avviene per gli acquisti all'estero, il pagamento da parte dell'amministrazione dei monopoli del prezzo dovuto alle S.A.I.D. e S.A.I.M. venne eseguito posticipatamente. Ordunque, che volete che rappresenti l'anticipazione dei diritti di confine, rispetto al prezzo della partita che l'amministrazione aveva già acquistato? Il diritto di confine è inferiore al 6 per cento (precisamente il 5,40 per cento) del prezzo dovuto.

Ci si lamenta che l'amministrazione dei monopoli abbia pagato, a titolo di acconto delle partite già acquistate, i diritti di confine dovuti dal tabacco già acquistato, senza considerare che la stessa amministrazione, agli altri venditori esteri, paga del proprio – non anticipa! – i diritti di confine e corrisponde l'intero prezzo! Se non si fosse trattato della S.A.I.M. e della S.A.I.D. bensì, ad esempio, dell'*Austin Company*, il monopolio avrebbe dovuto pagare immediatamente ed in proprio l'intero ammontare, ed in divisa estera, e non i soli diritti di confine!

Di fronte a questo debito di miliardi, il monopolio ha pagato in conto alla S.A.I.M. e alla S.A.I.D. 40 o 50 milioni di diritti di confine! Non mi pare degna della grande autorità del senatore Terracini, la osservazione secondo cui, in tale modo, le due società avrebbero lucrato per uno o due mesi gli interessi su tale somma; esse, creditrici di miliardi verso la stessa amministrazione dell'intero prezzo!

TERRACINI. È vero o non è vero?

ALESSI. Ma le ho già risposto. Vuole che ripeta ?

Quinto. Si è detto ancora che il tabacco importato era infestato; ho sentito dire, addirittura, in pittoresco gergo napoletano, che era « una schifezza ». Si dimentica che il direttore dell'ufficio acquisti all'estero aveva dichiarato essere normale che simili infestazioni si verificassero durante il trasporto in tutte le partite, e in particolare si erano manifestate in quelle introdotte dall'amministrazione dei monopoli. Si tace quanto lo stesso funzionario ha, poi, aggiunto; che, cioè, la infestazione nel caso delle S.A.I.D.-S.A.I.M. è stata regolarmente curata con appositi processi di disinfestazione, le cui spese sono state poste tutte a carico della S.A.I.M. e della S.A.I.D., contrariamente a quanto era avvenuto, ed avviene, per tutte le altre partite acquistate dall'amministrazione dei monopoli all'estero, poiché, in questi casi, essa sostiene direttamente il relativo onere.

Questi, dunque, gli elementi indiziari sui quali dobbiamo pronunciarci. Per restare nell'ambito dell'alternativa che, nel suo discorso di apertura, aveva proposto l'onorevole Bozzi, dobbiamo scegliere: fare del senatore Trabucchi il capro espiatorio o apparire colpevoli di solidarietà omertosa ? Sarebbe come parlare della vecchia, antichissima questione della « ragion di Stato ».

Tuttavia, onorevoli colleghi, la questione, ha un altro aspetto veramente singolare, che tradisce il carattere quasi grottesco di questa nostra discussione. Non è forse vero che andiamo parlando, tra l'altro, di un reato amnistiato ? La famosa lettera del 1963 – ultra amnistia – non riguarda il momento consumativo del reato. L'abuso è reato istantaneo. La lettera, comunque, riguardarebbe un'operazione tutt'altro che abusiva: è la lettera che abbiamo testé esaminato, e che importò un declassamento del prezzo in favore dell'amministrazione.

Ebbene, gli illustri cultori di diritto penale tanto numerosi in questa Assemblea, e che traggono la loro dottrina dalla cattedra o dalla giurisprudenza o dall'esperienza quotidiana del foro, non ignorano il carattere giuridico dell'amnistia. Essi ben sanno che la amnistia non determina una *abolitio criminis*, ma invece dispiega un'efficacia abrogativa della legge; costituisce, dunque, una *abrogatio legis* e pone addirittura problemi di diritto transitorio, che sono regolati dall'articolo 2 del codice penale. È appunto questo il pensiero dei giuristi con in testa il Manzini sino ad arrivare alle recenti manifestazioni di pensiero: cito lo stesso nostro relatore professor Dell'Andro, che ne ha fatto oggetto di un pregevole studio.

Si è detto – ed è vero – che non siamo giudici, che saremmo l'organo del pubblico ministero che deve promuovere l'azione penale. Ora vi domando, onorevoli colleghi: ritenete veramente che il pubblico ministero possa promuovere azione penale per un fatto che una legge successiva al suo accadimento ha considerato indifferente al ministero penale ? Vi è il diritto-potere del pubblico ministero conseguente all'officialità dell'azione penale, di perseguire il cittadino per fatti che legislavamente si pongono come indifferenti alla precettizia penale ?

Coloro che non hanno eccessiva consuetudine con la scienza del diritto penale troveranno singolare questa opinione sulla amnistia; ma essa corrisponde alla costante posizione della giurisprudenza e della dottrina. Non siamo di fronte ad una causa estintiva del reato , ad una *abolitio criminis*, come nel caso della prescrizione, ma addirittura ad una dichiarazione di indifferenza del fatto alla legge penale, ad una posizione di vera e propria abrogazione della legge, per quel tempo che è previsto dalla legge concessiva dell'amnistia. *Inde hinc* la sua irrinunciabilità e la sua pregiudizialità. E noi, in simili condizioni, dovremmo promuovere una azione penale ? Questo, il grande esempio col quale, a detta di taluni, nobiliteremmo la nostra funzione ! ?

Concludo. Al senatore Trabucchi non farò alcun elogio; non ne ho l'autorità e perciò non me ne prendo la confidenza. Io sto nell'ordine morale, che mi pare l'esatto frontespizio di questa discussione: noi siamo giudici e dobbiamo subire a nostra volta un giudizio: « giudici che saremo giudicati ».

La ragion politica può avere, con fondamento, promosso il dibattito. Promuovere il dibattito appartiene alla responsabilità politica; promuovere l'azione penale appartiene alla responsabilità individuale, di coscienza di ognuno di noi, come persone, perché è atto che appartiene all'esercizio proprio del potere giudiziario.

Non si può fare la confusione, che ieri l'onorevole Galdo proponeva, della nostra funzione ispettiva con la funzione singolarissima che siamo chiamati ad assolvere, adducendo che la denuncia riguarda un ministro ! La decisione che dobbiamo prendere è di giustizia, non di opportunità. Non vi sono problemi di opportunità che valgano la giustizia. Coloro che hanno assimilato la nostra

funzione col procedimento di autorizzazione a procedere dimenticano che noi siamo già una fase di questa attività giudiziaria. Noi siamo già « il giudice naturale », un organo giudiziario, che promuove l'accusa, se crede nella colpevolezza dell'inquisito e si obbliga o sostenerla dinanzi alla Corte costituzionale. Or non è ammissibile che un imputato dica al pubblico ministero – nel nostro caso alle Camere –: chiedo di essere rinviato a giudizio! Nessuno può chiedere ad un organo giudiziario di essere posto in accusa; nessun cittadino può dire: chiedo al pubblico ministero che mi rinvii a giudizio, perché voglio essere giudicato dal tribunale e non dal tuo ufficio! (*Vivi applausi al centro*). Il rinviare o il prosciogliere è un diritto-potere del magistrato, una nostra potestà indeclinabile; anche se ci venisse richiesta dal Trabucchi la sua messa in stato di accusa, nessuna mozione, nessun interesse particolare del Trabucchi potrebbe deviare il corso del nostro atto. Se non vi sono le ragioni per promuovere l'accusa, noi diremo che non si deve procedere. Le ragioni politiche non possono sussidiariamente sostituirsi alla ragione morale che è l'unico presidio della nostra coscienza individuale.

L'onore e la forza del Parlamento? Certo. Ma essi non stanno soltanto nella fermezza con cui il Parlamento dimostra di sapere estirpare i suoi mali, ma anche nell'autorità con cui dimostra di respingere ogni suggestivo invito a spogliarsi, non dico delle sue prerogative, ma del suo dovere di proclamare, dovunque la trovi, la verità. Somma e vertice della libertà, il Parlamento sa che se è la verità che ci rende liberi, è la capacità, la volontà, il coraggio di saperla francamente professare – anche di fronte ad un'onda urgente e pressante di una opinione contraria più o meno genuina, più o meno informata – che ci potrà manifestare liberi come ci sentiamo. (*Interruzione del senatore Franza — Proteste al centro*).

È per questo che, secondo l'appello della mia coscienza, non mi sento di potere approvare l'ordine del giorno di accusa che ci è stato proposto; anzi proprio interrogando il fondo della mia coscienza, sento di dovere approvare la decisione della Commissione inquirente. (*Vivi, prolungati applausi al centro — Moltissime congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pacciardi. Ne ha facoltà.

PACCIARDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi della Camera e del Senato; mi pare che la discussione, giunta a questo punto, richieda che tiriamo le vele della barca.

Io avrei profittato dello strumento parlamentare della dichiarazione di voto per non disturbare l'ordine e l'economia dei lavori che la Presidenza ha predeterminato per questo dibattito. Disgraziatamente le dichiarazioni di voto non sono ammesse in questo tipo di discussione: ho dovuto perciò inserirmi nel dibattito generale, ma spero ugualmente di essere breve.

Sono circa venti anni che siedo nel Parlamento – io ed altri colleghi siamo invecchiati qui dentro – e rare volte si è assistito ad un dibattito così solenne ed elevato, che veramente fa onore al Parlamento. Dico questo benché, dopo venti anni nei quali si sono fatti tanti discorsi e se ne sono ascoltati ancora di più, si abbia un certo fastidio per l'eloquenza e si cominci a capire quanto fosse saggio quel personaggio di un celebre romanzo di Turghenev, *Padri e figli*, quando diceva al suo amico, che era un po' romantico e che si avviava a divenire nichilista: « Tu puoi contare sulla mia amicizia in ogni circostanza; io farò per te tutto quello che posso fare. Disponi di me, ma, per carità, smetti di essere eloquente ».

Ciò mi ricorda (dico subito che me lo ha narrato il Presidente De Gasperi, che era cattolico fervente e puro come voi, o quasi come voi) lo storico episodio del nobile toscano che, avendo avuto l'onore di avere nella sua famiglia una persona elevata agli altari, lasciò scritto nel testamento ai suoi figli: siate generosi, fate al vostro prossimo tutto il bene possibile, ma per carità non siate, non diventate santi.

Onorevoli colleghi, sono stato convocato come deputato a questa seduta così solenne e non ho firmato l'ordine del giorno socialista, né alcun altro ordine del giorno. Cioè, sono, direi, in quello stato di grazia (lo sono sempre da quando in questa Assemblea sono solo e indipendente) in cui uno giudica con la propria testa, senza alcuna influenza estranea al giudizio che egli si va formando nella propria coscienza. Non ho firmato l'ordine del giorno che è alla base della nostra convocazione prima di tutto perché, bene o male, avevamo delegato ad una speciale Commissione il giudizio. Forse sarà anticostituzionale, questa delega, comunque la abbiamo deliberata. E, data la persona del presidente di quella Commissione, l'onorevole Restivo, che è senza dubbio per probità fuori discussione così come gli altri egregi colleghi di ogni settore del Parlamento che componevano quel collegio, non avevo alcun motivo per dubi-

tare della serietà, della serenità e dell'imparzialità del loro giudizio.

Ma questa non è la ragione principale per cui mi sono astenuto, per mio conto e per quel che vale, dal firmare gli ordini del giorno che hanno promosso la convocazione del Parlamento in sede giudiziaria. La ragione principale è che io, come quasi tutti i nostri colleghi, tranne i componenti la Commissione per i giudizi di accusa, non avevamo conoscenza degli atti. E debbo dire che mi è sembrato strano che vi sia stato un preventivo schieramento politico, a favore o contro Trabucchi, a favore o contro il giudicabile, prima ancora che si conoscessero gli atti per i quali la Commissione aveva dato un determinato giudizio.

Quindi, ero in perfetta serenità di spirito, anzi sto cercando una parola più forte, più propria, più icastica: in perfetta verginità di spirito, se mi è consentito dire, per esercitare questa funzione: per la prima volta nella mia vita in veste di giudice.

Quando un Parlamento si trasforma in un collegio giudiziario, come è già stato giustamente osservato, credo, un po' da tutte le correnti politiche, le posizioni di partito di ciascuno di noi debbono sparire per lasciare sulla scena soltanto la nostra coscienza chiamata ad esercitare certo una nobile, utile, necessaria ma anche terribile funzione: quella di giudicare non soltanto un altro uomo ma nel caso specifico un nostro collega che ha seduto per tanti anni accanto a noi su questi banchi: e quindi vicino a noi per quella rete di relazioni di umanità, di sentimenti, di amicizia senza di che nessuna società democratica potrebbe esistere. Quindi, è una funzione assai difficile, assai dura.

E se ha ragione l'onorevole Bozzi – che per primo ha sollevato questo argomento – che la politica deve sparire, che i gruppi devono sparire, che qui c'è soltanto la coscienza di ciascuno di noi come giudice, io indulgerei meno dell'onorevole Bozzi anche all'ossequio che si deve alle ragioni di Stato, all'osservanza e all'interpretazione di quella cosa, sempre impalpabile e difficilmente interpretabile, che è il sentimento dell'opinione pubblica.

E qui mi pare che abbia ragione il mio amico onorevole Bettiol (sarà forse la sola volta che gli do ragione in questo dibattito), quando dice che qui vi sono i diritti di una personalità umana che vanno davanti a tutto (lo ha detto, forse, in una forma troppo drastica), per cui si deve sacrificare i diritti della società per i diritti dell'individuo. Senza dubbio – ho capito il suo concetto – qui c'è una personalità umana, coi suoi diritti inalienabili, l'onorevole Trabucchi, che potrebbe dirci: « Io me ne infischio – scusate l'espressione non parlamentare – della vostra ragion di Stato, delle vostre preoccupazioni politiche e sociali; io difendo il mio onore, che è la mia vita e anche qualche cosa di più della mia vita, della nostra vita; lo affido nelle vostre mani, lo difendo e ho il diritto che sia difeso ».

Non c'è alcuno che più di me possa intendere la serietà e anche la drammaticità di questa risposta. So bene che questa è un'Assemblea politica; so bene che sarà difficile, che sarà stato difficile per molti, direi per la maggioranza dei nostri colleghi seguire le disquisizioni giuridiche e giurisprudenziali, tuttavia siamo forzati a dare un giudizio. Mi son dato la pena di guardare gli atti, che non conoscevo. Sono andato nel salone della Lupa: devo dire subito che ho constatato con una certa amarezza che eravamo in pochi a studiare gli atti, ad avere l'ansia di formarci un'opinione personale; devo anche dire (come tutti avete constatato, anche i nostri colleghi senatori che non sono mai stati alla Camera: ma credo che siano pochissimi coloro che non vengono da questa Assemblea) che, accanto al salone della Lupa (e non so perché si chiami « della Lupa »: a Roma tutto è della lupa) c'è un corridoio di busti degli uomini che hanno illustrato e dato decoro a questo Parlamento. Fra i primi che ho incontrato, proprio vicino all'entrata di questa sala trasformata in cancelleria, c'è il monumento a Nunzio Nasi (non ricordavo che lo avessimo monumentato), che è stato il primo, anzi il solo deputato, dall'unità d'Italia in poi, dalla creazione del Parlamento in poi, che ha subìto, in una Camera trasformata in Alta Corte di giustizia, un processo analogo, non per la specie ma per le forme, a questo. E ho pensato alla fragilità, alla volubilità dei giudizi umani, specialmente quando sono influenzati da quella augusta, ma qualche volta triste e cattiva signora che si chiama la politica. Ieri *crucifige*, oggi il monumento. Onorevole Trabucchi, chi lo sa che non sia questa la via della storia anche per lei! (*Commenti — Si ride*).

Io, dunque, ho esaminato questi documenti (come vedete, avevo l'animo, e l'ho, assolutamente sgombro da ogni pregiudizio, da ogni prevenzione, e devo dire che, se avevo una prevenzione, era, per le ragioni che vi ho detto, a favore dell'onorevole Trabucchi), ho esaminato i principali documenti e ho avvertito subito una sensazione di disagio, una sensazione di cose fatte nell'ombra, di

piccolo e di grosso cabotaggio, un acre odore di tabacco verminoso, di peronospora non soltanto tabacina, ma anche morale.

Questa l'atmosfera che ognuno di voi avvertirebbe leggendo quei documenti. Ma l'onorevole Trabucchi ha il diritto di dirci: io non posso essere giudicato da un'atmosfera, da una sensazione, mi dovete indicare i fatti, mi dovete spiegare le ragioni, gli indizi e anche le prevenzioni in senso giuridico che sollecitano da parte vostra il rinvio al mio giudice naturale.

A questo punto della discussione sento il dovere – altrimenti non avrei parlato, proprio perché sono indipendente almeno in questa Assemblea – di dire quale è stato il mio convincimento; sento il dovere di dire all'onorevole Trabucchi quali siano i miei convincimenti e quali siano le mie perplessità.

Intanto dico subito che l'onorevole Trabucchi credo non abbia preso un soldo da questa operazione. E lo dico perché la maggiore difesa del senatore Trabucchi non è rappresentata dalle sue dichiarazioni (se le lasciava fare all'onorevole Alessi credo che sarebbero state migliori), né dalle sue dichiarazioni di discolpa (speriamo che sia più fortunato nell'intervento che ha annunciato in questa Assemblea) e nemmeno, mi perdonino, dalla quadrata legione che oggi costituisce intorno a lui uno schieramento compatto, umanamente spiegabile, di solidarietà. La migliore difesa è la sua persona che noi conosciamo. Io lo conosco superficialmente, ma chi può dire di non conoscere l'onorevole Trabucchi? Quest'uomo originale, come è stato detto, simpaticamente trasandato, che forse ha portato questo disordine anche nelle sue funzioni pubbliche, quasi senza accorgersene (anche perché non credo che l'onorevole Trabucchi quando faceva l'avvocato nella sua città avesse mai pensato di diventare ministro); un uomo che tutti mi dicono essere un compagnone, espansivo e buono. Vi assicuro, onorevoli colleghi, che la mia nonna era una bravissima persona, veramente buona e cara, ma non si sarebbe sognata di fare il ministro.

Mi pare che il senatore Trabucchi abbia portato nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche proprio quell'opinione, che è molto diffusa volgarmente, secondo cui un ministro può fare ciò che vuole. Del resto, anche noi che siamo ora semplici deputati sappiamo di quanta gente ci scrive chiedendoci favori con la formula sacra: se lo vuole lei... Così nell'esercizio delle sue funzioni, il senatore Trabucchi ha portato l'eco di questa mentalità da regime paternalistico, molto diffusa nel nostro paese.

Quando perciò l'onorevole Bettiol ed i suoi colleghi di difesa affermano che il ministro Trabucchi può andare a testa alta perché non è personalmente disonesto, dicono una cosa che è condivisa da molti in questa Assemblea. Quando invece l'onorevole Bettiol afferma che l'onorevole Trabucchi è stato un ministro esemplare, mi pare che esageri un pochino, anzi molto, perché il senatore Trabucchi non è stato proprio un ministro da imitare.

A questo punto, avrei voluto aprire una parentesi (ma non lo faccio, signor Presidente, per carità) per dimostrare come nel nostro paese vengono fabbricati i ministri. Non voglio però approfittare di questa occasione per ribadire i vizi del sistema, benché in questo caso ciò potrebbe servire a lumeggiare la figura del senatore Trabucchi e quindi a mettere l'atto di accusa nella sua vera luce.

Che cosa è stato insinuato da qualcuno dei nostri colleghi? Che cosa è stato anzi detto? Che è stata compiuta una operazione sbagliata ed è stato realizzato un ingente guadagno da parte di alcune ditte che facevano capo ad una sola persona, la quale apparteneva allo stesso partito politico o era socio di partito (come dice il senatore Terracini) del senatore Trabucchi: *ergo*, quest'ultimo può anche non aver guadagnato niente, ma forse ha guadagnato il partito.

Devo dire in tutta coscienza e serietà che non risulta – anzi risulta il contrario – che il ministro Trabucchi e il suo partito abbiano guadagnato da questa operazione. Perché risulta il contrario? La polizia tributaria ha sequestrato la contabilità privata dell'onorevole Carmine De Martino dalla quale risultano annotazioni peggiori e più sconcertanti del fatto stesso che il senatore Trabucchi abbia fatto guadagnare soldi al suo partito, perché in fondo, se ciò fosse vero, se mai lo nobiliterebbe. Ebbene, da quella contabilità privata, che dimostra come i soci ed i parenti dell'onorevole De Martino avessero interesse a controllarsi a vicenda e a dire la verità, perché si trattava di un incartamento privato, dove erano ripartiti i guadagni, non destinato quindi al fisco, emergono fatti che sono già all'esame dell'autorità giudiziaria. Vi si parla, infatti, di somme versate a funzionari dell'amministrazione del monopolio e del Ministero del commercio con l'estero e a periti, di raccomandazioni a favore di un tale vicedirettore delle dogane che meritava una promozione e per il quale era già disponibile

un parlamentare che doveva interessarsi di tutta la questione.

Queste sono annotazioni molto più gravi. Che motivo avrebbe avuto l'onorevole De Martino a nascondere cose che in fin dei conti (via, non facciamo i farisei !) sappiamo che avvengono e sono quasi fatali nel regime dei partiti ?

Tutto questo non esiste come non esiste alcuna annotazione che dichiari che siano stati dati soldi a Trabucchi. Tutto questo, per amore della verità, bisogna dirlo.

Quando si studiano gli atti con l'animo sgombro da ogni prevenzione, si può effettivamente accettare la deliberazione della Commissione che dichiara l'inesistenza del peculato (il ministro non ha « arraffato » niente dalle casse dello Stato). Si può anche accettare che non esiste peculato per distrazione e neppure contrabbando (condivido in ciò la tesi sostenuta dall'onorevole senatore Alessi) perché sarebbe ridicolo pensare che il monopolio faccia contrabbando con se stesso; così come non vi è interesse privato in atti di ufficio.

Ma l'articolo 323 del codice penale, borbonico o no (mi dispiace, onorevole Bettiol, che ella abbia dovuto ricevere una lezione dai napoletani: forse ella non sa che a Napoli se si pronuncia la parola « avvocato » si ferma la circolazione; poiché vi è una grande tradizione giuridica, è immaginabile che anche i borbonici abbiano annoverato nelle loro fila avvocati illustri), riguarda scorrettezze che nessun giurista classificherebbe nelle caselle di quei reati di cui abbiamo parlato (peculato, contrabbando, interessi privati in atti di ufficio), ma che devono trovare la loro sanzione.

A questo punto della discussione è inutile che ripeta le cose che hanno già detto altri colleghi. Quando si è levato a parlare l'onorevole Bettiol, il quale conosce la mia simpatia per lui ed anche la mia stima per la sua scienza giuridica, quando si è levato a parlare l'onorevole Alessi, mi sembra che il senatore Trabucchi si sia trovato un po' in quelle condizioni nelle quali dice di essersi trovato Annibale (per carità, gli accostamenti sono del tutto superficiali !) il quale, prima della battaglia di Canne, fece quella operazione che in gergo militare si chiama ricognizione del terreno, montò sulle colline e guardò il grosso esercito romano spiegato. Con lui erano i suoi più valenti capitani tra cui Giscone, che rimase particolarmente impressionato dall'esercito romano e dal suo schieramento. Annibale gli rispose: « Sì, lo schieramento è forte, i nemici sono numerosi, ma nessuno di loro porta il nome di Giscone, capitano valoroso ».

Anche in questo caso il nostro schieramento di accusa è molto forte, ma abbiamo la sfortuna di non avere tra noi un nome come Bettiol, Alessi e Gonella. Però ritengo che sinceramente la ragione sieda dalla nostra parte e che a questo punto non ci sia altro da fare che ripetere le cose già dette, e del resto finora, a mio avviso, non smentite, condensandole in poche parole. E se non sono state smentite fino ad ora in modo convincente dall'onorevole Alessi, che ho veramente ammirato per la sua grande bravura, ritengo che nessuno sarà più in grado di convincermi del contrario.

In altri termini il ministro delle finanze non poteva né potrebbe anche oggi, allo stato della legislazione che regge il suo Ministero e tutti i ministeri, e regola la sua condotta, agire di testa propria. Qui si parla di legislazione sorpassata, di legislazione anacronistica, ma, qualsiasi legislazione si faccia, non sarà mai scritto in una legge che il ministro possa fare il comodo suo; il ministro è una ruota di quel grande complesso che è il ministero. Potete inventare tutte le leggi più moderne che volete, tranne questa: che il ministro possa agire senza consultarsi e senza essere controllato dagli organi amministrativi.

Quando egli ha incaricato alcune ditte private, che facevano capo ad una stessa persona, e per giunta a persona del suo partito (questa era una aggravante per ragioni ovvie) di importare tabacco dall'estero per conto del monopolio (che lo deve invece importare in forme assolutamente definite e diverse) le ragioni di estrema urgenza abbiamo visto che non esistevano. Ma vi è un argomento fondamentale, che mi pare non sia stato controbattuto da alcuno: se veramente esistevano ragioni di estrema urgenza e se il ministro voleva imporre in un certo senso la sua autorità e fare il ministro autoritario, cioè il capo che fa a meno anche dei pareri, che sono obbligatori ma non vincolanti e quindi si possono disattendere, lo poteva fare solo con lo strumento del decreto.

Ma come ! Le scorte diminuiscono, vi è una crisi provocata dalla peronospora che dà preoccupazioni immense per il futuro, si stanno esperimentando nuove importazioni dall'estero di tabacco e nello stesso momento alle stesse ditte che trattavano con lui dà l'autorizzazione di esportare tabacco quasi nella stessa quantità ed anzi credo in maggiore quantità di quella da importare ?

Il ministro non poteva, nessun ministro può stipulare un contratto privato in affari che riguardino l'amministrazione. Non esiste, credo, esempio nell'amministrazione di questi venti anni di un ministro che abbia stipulato personalmente contratti privati. O almeno io non conosco precedenti e se ci fossero li deplorerei. È assolutamente fuori delle regole di uno Stato di diritto che il ministro personalmente, con tanti organi che ha a sua disposizione nella sua amministrazione, stipuli direttamente contratti privati e in forma di lettera privata disattendendo i pareri dell'amministrazione competente, senza darne ragione. Se avesse fatto il decreto, in questo decreto avrebbe dovuto spiegare le ragioni per cui agiva in modo difforme dall'amministrazione che gli dava un giudizio contrario. Questo decreto doveva essere sottoposto, come del resto ogni contratto a trattativa privata – chi è stato ministro lo sa –, alla magistratura amministrativa competente; e se si trattava, sia pure in forma anomala, di concessione, non poteva prolungarne la durata oltre i limiti normali.

Il ministro poi non ha esercitato controllo alcuno. Qui addirittura gli si fa un titolo di merito: se alcune malefatte della sua amministrazione si sono verificate senza che egli se ne accorgesse, si dice: a ciascuno il suo, sono fatti dell'amministrazione e non sono fatti del ministro, come se il ministro non avesse la responsabilità specifica del controllo. E questa responsabilità l'aveva, ancor più dal momento che il contratto l'aveva avocato a sé, l'aveva trattato lui, l'aveva imposto ad una amministrazione riluttante. In queste condizioni il ministro doveva esercitare un controllo anche sulla esecuzione di quel contratto sia pure abnorme di cui aveva assunto la responsabilità personale: contratto che – badate – all'origine doveva essere un contratto di produzione all'estero di tabacco, ed invece si è trasformato in un vero contratto di acquisto di tabacco all'estero, cioè in un'operazione che, invece di essere fatta dallo Stato, è stata delegata ad alcune ditte private che facevano capo a una sola persona.

Purtroppo è vero, obiettivamente vero – e non è stato smentito – che gli atti del ministro, tutte le lettere del ministro, sono andate tutte a vantaggio di questa operazione privata fatta stranamente per conto dello Stato; tutte a favore: anche nell'accettazione di tabacco di qualità inferiore a quello convenuto. Ma scusate un momento. Dice l'onorevole Alessi (e devo riconoscere che è molto bravo): il ministro proprio non c'entra; il ministro ha dato soltanto un suo parere, non un ordine; che nulla ostava si accettasse tabacco di specie diversa. « Nulla osta per il ministro »: diventa prudente il ministro in questi casi; nulla osta per un contratto che ha determinato lui e che si basava tutto, come ci è stato spiegato molto esaurientemente dall'onorevole Alessi, su una determinata specie di tabacco, perché pareva che se non si trovava quel tabacco tutti i fumatori italiani avrebbero smesso di fumare sigari e sigarette; quella era la specie che voleva il ministro. E questa sarebbe stata anzi la ragione per la quale queste ditte avrebbero dovuto sostituirsi allo Stato, produrre una specie di tabacco adatto al gusto italiano di cui scarseggiavano le riserve. Quando invece gli dicono: qui le ditte ci presentano un'altra specie di tabacco, il ministro che dice?

« Mah, prendetelo pure, nulla osta purché sia utilizzabile... ». No, no, scusate (chi è fumatore – e purtroppo io sono fumatore – lo sa), tutto si « utilizza » per fumare, anche le foglie di quercia: in periodi di guerra chissà che roba abbiamo fumato. Ma che modo è di comportarsi, da parte di un ministro così autoritario, di un ministro che così si impone alla amministrazione: « Purché sia utilizzabile, nulla osta che pigliate tabacco diverso »? Come « utilizzabile »? Poteva dire almeno: purché sia equivalente al tabacco Burley, purché abbia le stesse qualità; poteva cautelarsi almeno in questo senso.

Il fatto è che sono tutte disposizioni che vanno a vantaggio delle ditte private. Sono le ditte private che fanno i loro guadagni.

Ora, qui ho ammirato – e credo sia vera; non ho alcuna ragione per contestarla – la dimostrazione che ha fatto il senatore Alessi, che teoricamente lo Stato non ci ha rimesso; che anzi, tutto sommato, lo Stato se avesse dovuto importare esso stesso, ci avrebbe rimesso, dice lui, 300 milioni, dicono al monopolio 50 milioni. Badate che si tratterebbe di uno Stato, questo sì, davvero sorpassato, finito, se persino in una gestione di monopolio in una operazione nella quale le ditte private guadagnano più di un miliardo esso addirittura ci rimettesse 300 milioni! Sarebbe uno Stato assurdo, incapace, disamministrato. Non dico che non esistano questi difetti dello Stato. Certo lo stesso onorevole Alessi ha dato una dimostrazione terribile di come funzionano queste cose nelle gestioni di monopolio dello Stato. Tuttavia queste ditte ci hanno obiettivamente guadagnato e hanno guadagnato somme ingenti. E la ragione del loro guadagno, la base del loro guadagno sta in

quella famosa trattativa privata che il ministro ha fatto con loro, in quella lettera-contratto che il ministro ha consegnato.

Ma che cosa pensava questo ministro? Pensava davvero che l'onorevole De Martino se ne andasse a fare giretti in Messico, nel Guatemala, a produrre tabacco e a darlo in concorrenza al prezzo internazionale senza che ci guadagnasse sopra? Anzi che ci rimettesse, perché teoricamente ci doveva rimettere perché il monopolio ci avrebbe rimesso? Ma pensava davvero il ministro che l'onorevole De Martino, che tutti abbiamo conosciuto come abile uomo d'affari, gli avrebbe proposto una cosa simile? Tutto quello che ha guadagnato l'onorevole De Martino, se era vero che si poteva fare l'operazione direttamente per un altro canale, il canale normale dei monopoli di Stato, obiettivamente è un danno dello Stato. De Martino ha tirato fuori i sodi di tasca sua! L'ira di Dio ci vuole per portare capitali all'estero, almeno per quelli che non li portano di contrabbando. Qui tutto era facile: facili i contratti, facili i finanziamenti, facile portare capitali all'estero. Insomma, De Martino nella gestione Trabucchi, e per questo contratto, ha potuto fare assolutamente il comodo suo. Ma, signor Presidente, onorevoli colleghi, quando l'onorevole De Martino si è presentato per la prima volta al ministro Trabucchi (non lo conosceva, non ho alcuna ragione di dubitare delle sue parole, né mi interessa dubitarne) a proporre un affare di questo genere, cioè a dare al ministro un'idea che veniva incontro al suo tormento di risolvere la crisi della peronospora, la prima cosa che doveva fare il ministro era di dirgli: caro De Martino, tu sei grande, ti ringrazio, mi hai dato una idea eccellente, adesso ne beneficiano tutte le ditte. E la prima cosa che doveva fare era di dare comunque pubblicità al contratto, di farlo nelle forme dovute, non di nasconderlo, di metterlo nell'ombra. Il ministro doveva emanare un decreto con il quale invitare entro un congruo termine le ditte che si trovavano nelle stesse condizioni a fare quella stessa operazione. Perché, invece, è una operazione che si tiene nell'ombra? Perché si è fatto tutto a favore di due ditte sole?

Io potrei fermarmi qui, avevo annotato altri argomenti, ma non li tratterò per non far perdere tempo e anche perché sono stati già trattati. Mi limiterò a dire che tutto fa pensare che vi sia un abuso di potere. E questo abuso di potere mi pare che risulti dai fatti e sia confessato dallo stesso onorevole Trabucchi quando dice: sono andato al di là della legge.

È vero che il molto abile onorevole Alessi, anzi in questo caso direi avvocato Alessi, ha dato una spiegazione ed una interpretazione di questa confessione, forse abili ma troppo capziose. Ma è evidente l'abuso a mio parere poiché gli organi amministrativi, dei quali probabilmente con ragione aveva una pessima opinione, ma esistono, l'avevano messo sull'avviso. Disattendendoli si assumeva la responsabilità personale di un'azione che ha dato pessimi risultati ed è andata oggettivamente a vantaggio di privati e a danno dello Stato.

È inutile che mi si facciano dei conti strani. Se il privato nel fare l'operazione che doveva fare lo Stato guadagna un miliardo e 300 milioni, è evidente che questo guadagno almeno teoricamente lo poteva incassare lo Stato. Comunque, questo guadagno è un illecito e questo illecito deriva dall'illecito dell'operazione dell'onorevole Trabucchi. (*Interruzione del deputato Cacciatore*).

Io confesso che non solo mi attendevo, ma speravo (avete perfettamente capito il mio stato d'animo, credo) di essere convinto del contrario e direi che sono ancora aperto a tale convinzione per il momento solenne del voto. Si tratta di decidere sulla personalità di un uomo e di decidere sul suo onore. Aspetto dunque che mi si diano elementi più tranquillizzanti di quelli che sono stati dati.

Ma, in fondo, che cosa temete, colleghi della democrazia cristiana? Francamente non riesco a capire né politicamente, né giuridicamente, né moralmente il vostro atteggiamento. Voi fate quadrato intorno a Trabucchi, come naturalmente i comunisti fanno quadrato contro Trabucchi. Possibile che da una parte e dall'altra non vi sia una persona, una coscienza che dissenta da questi raggruppamenti politici? Voi fate quadrato intorno a Trabucchi. Ma perché? Che cosa temete? Dopo tutto, come si è ridotto, il delitto di Trabucchi non è infamante. Addirittura si è detto che è un delitto amnistiabile, che è addirittura amnistiato, che soltanto la Camera non può amnistiare, che probabilmente lo amnistierà il giudice competente. Lo ha detto l'onorevole Alessi, ma anche l'onorevole Bozzi ha adombrato questo argomento, e della loro specifica competenza mi fido ciecamente. Può darsi che sia anche delitto amnistiato. Non è un delitto infamante così come s'è ridotto, perché si tratta di scorrettezze fatte nell'ufficio, che sono andate a vantaggio magari di

terze persone, ma non sono andate a vantaggio suo.

Quando, come si è detto, l'onorevole Trabucchi può ancora tenere la fronte alta (anche se è davanti ai giudici, può darsi che sia vero !), che cosa temete ? La Corte costituzionale, vivaddio, ha tutti i poteri e dà tutte le garanzie per andare al fondo delle cose, per condurre una nuova inchiesta, per decidere dell'onorabilità dell'onorevole Trabucchi. La magistratura ordinaria attende che sia liquidato questo caso Trabucchi per afferrare per il colletto tutti quei malfattori che sono stati intorno a questa operazione e intorno, purtroppo, al caso Trabucchi. E ha ragione ! Bisogna pur che finisca un giorno o l'altro questa (voglio misurare le parole) facilità, questa imprudenza (e definizioni peggiori sarebbero ugualmente appropriate) con cui si amministrano le cose dello Stato ! Qui non siamo più in uno Stato di diritto, qui siamo in uno Stato quasi feudalistico, addirittura in uno Stato-fattoria ! Questo è inammissibile, e bisogna pure che ad un certo momento ci mettiamo un fermo ! E al fermo, al basta !, siamo tutti interessati, noi e voi, senza distinzioni politiche !

A questo punto io direi: ma, onorevole Trabucchi, guardi, gliel'ho già detto e glielo ripeto, e glielo ripeto con vera emozione: non c'è nessuno più di me che intenda la sua pena; ma lei intenda anche la nostra ! Ci liberi da questo terribile fardello, da questo terribile compito di giudicare a maggioranza se ella debba essere deferito alla Corte di giustizia o no ! Ci liberi e non dia retta a questi professori di diritto per dire che non può farlo, che non lo deve fare, che non è lei che si sceglie il giudice; perché questi sono veramente cavilli giuridici ! Moralmente io mi rivolgo a lei da uomo a uomo per dirle: chieda lei, chieda lei d'essere giudicato dalla Corte costituzionale, e liberi i suoi difensori, il suo stesso partito dal fare la quadrata legione intorno a lei ! Li liberi, anzi li spinga lei a sodisfare questo suo desiderio.

Vede, onorevole Trabucchi, l'altra faccia del potere è questa: è una faccia di amarezza e di umiliazione. E bisogna che quando sulle spalle di un ministro, sulla sua azione morale si addensano simili sospetti, qualunque essi siano, anche se egli ha tutto il diritto di considerarli ingiusti, ha il dovere, come uomo pubblico, di fare in modo che si faccia luce, che nelle migliori forme di garanzia si faccia luce su tutto il suo operato. Ha il dovere di farlo, lo deve fare, perché questa è la croce che porta, che corrisponde, del resto, alla ghirlanda di onori e di privilegi che si è portata quando si era al potere. Non esiste nel mondo un privilegio senza croce, senza un « compenso » di sofferenze.

Ella ha il dovere di dirlo ! Qui c'è un giudice, qui addirittura si è riunita l'Assemblea parlamentare; mille persone giudicano il suo caso, e basta questo a far pensare che ci sono ombre che si addensano sul suo operato. Ma basta anche questo per un uomo pubblico per dire: fate luce, luce completa, con tutte le garanzie, su quello che io ho fatto, su quello che ho commesso ! Fate luce completa perché non ho niente da temere da una giustizia come quella della Corte costituzionale, trasformata in Alta Corte di giustizia con l'ausilio e il concorso di giudici nominati in sede parlamentare. Non ha niente da temere, se realmente ha la coscienza tranquilla, come io penso e le auguro !

Onorevole Trabucchi (e glielo dico con l'animo disposto alla più grande fraternità e comprensione), questa è la sola via che ella può prendere in questo momento. Non costringa il Parlamento a determinare a maggioranza la sua accusa e a mandarlo davanti al giudice. Siano lei e i suoi amici a decidere. Noi ascolteremo con rispetto le sue dichiarazioni; ma concluda in questo modo, onorevole Trabucchi, e l'Assemblea gliene sarà grata, come gliene sarà grata anche la nazione. (*Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gagliardi. Ne ha facoltà.

GAGLIARDI. Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevoli colleghi, non so se vado errato, ma forse sono il primo a rompere il « monopolio » degli avvocati, dei giuristi, dei cultori puri del diritto che finora sono stati gli attori principali di questo nostro elevato e importante dibattito. Io ritengo che anche l'apporto di chi non ha fatto del diritto il fondamento primo della sua cultura e delle sue esperienze, in un dibattito come questo che vede strettamente annodati valori e valutazioni di natura umana, psicologica, sociale e politica, possa dare un certo contributo.

Ho ascoltato (come molti, del resto: e questo fa onore al Parlamento repubblicano, riunito per la prima volta in seduta comune per un'occasione di questo genere) tutti gli interventi; e se gli illustri oratori che mi hanno preceduto mi consentono, nessuno di essi (salvo pochi, direi i pochi sostenitori della tesi difensivista) ha affrontato il problema dell'uomo Trabucchi.

Onorevole Bozzi, non si può liquidare Trabucchi dicendo che è un uomo che non porta la cravatta e che, per una certa sua stravaganza, suscita una naturale simpatia. Così come non si può, onorevole Pacciardi, fare quello scorretto riferimento a sua nonna, che era brava ma non divenne ministro (forse per nostra fortuna, non lo so).

Non si può con una battuta di spirito, con un tocco di colore liquidare un uomo che ha camminato per anni in quest'aula al nostro fianco, che ha vissuto la nostra vita, che ha combattuto, magari in posizioni polemiche con le nostre.

Occorre approfondire la disamina di quest'uomo, della sua personalità complessa, difficile, ingenua a volte, ma indubbiamente capace di esprimere una tensione logica in tutti i suoi atti, che mi permetterò di esporre dinanzi al Parlamento. Certo, molto meglio di me ne parleranno uomini dalla vasta esperienza parlamentare che hanno vissuto accanto a Trabucchi. Ma nella speranza che non mi faccia velo l'appartenenza al suo stesso gruppo (credo che non sarà così, perché parlerò di Trabucchi anche criticamente), consentite anche a me di parlare di lui.

È da ora che Trabucchi svolge attività politica? È arrivato soltanto ora a posti di responsabilità? Possiamo giudicare di questo suo atto scindendolo da tutto il suo passato di amministratore comunale, di senatore della Repubblica, di presidente della Commissione finanze e tesoro del Senato, di ministro? O non dobbiamo piuttosto sforzarci di cogliere in queste sue rapide successioni di attività l'*animus*, la logica, il significato dei suoi atti? Questo è uno sforzo che il Parlamento deve fare. Non dobbiamo giudicare di cose o di oggetti, ma di uomini, con tutte le loro qualità, la loro personalità, il loro afflato. Domani potremmo essere noi al posto di Trabucchi: chiederemmo anche noi di essere giudicati in questa luce, e Trabucchi ha oggi il diritto di chiedere ciò. Abbiamo dunque il dovere di indagare sulla sua personalità.

Trabucchi non è un ministro che copre l'incarico per avere una sedia. Chi lo conosce (e tutti noi parlamentari ben lo sappiamo e siamo i primi giudici di questa sua attività) sa che è un uomo che va al ministero nelle prime ore del mattino, che vi passa tutta la giornata, si impegna a fondo, vuol conoscere i problemi, non delega ad alcuno le sue funzioni, rischia in proprio, esamina, giudica e sceglie anche se questo, domani, gli può costare il rischio dell'impopolarità, dell'incriminazione. Egli ha colloqui con i suoi collaboratori e i suoi direttori, dialoga con i sindacati, con i datori di lavoro; non ha mai detto di no ad alcun parlamentare che gli abbia chiesto di essere ricevuto, ha ascoltato tutte le istanze e tutte le richieste, da qualunque parte venissero, senza distinzioni e senza discriminazioni, con lo stesso impegno, con la stessa carica umana, con la stessa intensità.

Del resto, Trabucchi non copre il posto per fare il gestore del potere, per raccogliere di questo potere tutte le incongruenze, le sfasature, le discrasie, ma cerca di affrontare i problemi alla radice. Un collega del gruppo socialista si è domandato perché mai il senatore Trabucchi si interessasse tanto del monopolio dei tabacchi: non aveva tante altre questioni da affrontare, dalla riforma tributaria, alla meccanizzazione dei servizi tributari, alla riforma della finanza locale? In realtà Trabucchi ha affrontato gli uni e gli altri problemi. Potete dissentire, onorevoli colleghi, sulle soluzioni che egli dava ai problemi, potete contestarle dal punto di vista politico, ma non potete negare la sua attività intensa, feconda, continua nell'affrontare i gravi problemi dell'importante dicastero che gli era stato affidato.

Si è tentato di far passare Trabucchi per un uomo privo del senso dello Stato. La verità è ben altra, come dimostrano fatti specifici dei quali io e colleghi di tutti i gruppi politici siamo stati testimoni. Ricorderò soltanto che con una legge del marzo del 1958 il demanio dello Stato fu autorizzato dal Parlamento della Repubblica a vendere per un determinato prezzo (30-35 milioni complessivamente) un'area di circa trecento ettari di terreno nella località Treporti, presso Venezia. Ebbene, quella legge è tuttora disattesa perché il ministro Trabucchi ha rifiutato la sua autorizzazione, nonostante le pressioni di tutti i gruppi politici (tanto che io stesso sono stato accusato in pubblici comizi nella provincia di Venezia da colleghi comunisti di « demagogia elettorale » per avere assicurato ai contadini che, in seguito alla legge del 1958, la terra che da vent'anni attendono sarebbe alla fine passata in loro proprietà). Nel volgere di pochi anni, specie in seguito ad investimenti di natura turistica, il prezzo di quel terreno ha raggiunto altissimi livelli e, nonostante la legge, Trabucchi si è rifiutato di cederlo ai contadini. (*Commenti all'estrema sinistra*). Il ministro non ha avuto timore di suscitare una legittima reazione degli interessati, i quali ormai contavano di poter disporre di questo terreno,

che avevano fatto fruttificare zolla per zolla con i loro sudori e le loro fatiche.

Il ministro Trabucchi gliel'ha negata perché ha detto che lo Stato non poteva permettersi il lusso, nonostante il movente sociale, di mettere in atto un provvedimento che, nel volgere di due o tre anni, si rivelava un cattivo affare per la pubblica finanza.

Ma contemporaneamente la stessa persona – onorevoli colleghi, voi ne siete testimoni – non ha difficoltà, quando delegazioni di parlamentari delle Calabrie e di tutte le parti politiche lo vanno a trovare per il problema della miniera salina di Lungro di Cosenza, ad accettare, in contrasto con il direttore generale Cova che la voleva chiudere mettendo sul lastrico 200 operai, che quella miniera continui a lavorare, in profondo e grave passivo, affrontando invece il problema della riconversione industriale perché non abbia ad esservi soluzione di continuità di lavoro per le maestranze e perché in quelle zone depresse e sottosviluppate della Calabria fosse ancora consentita una attività industriale.

La personalità così complessa dell'uomo non dice nulla? Lo so, onorevoli colleghi, voi potete accogliere con una battuta ironica questa mia considerazione. Non vi dice nulla il fatto che sul problema dei doganieri, che ha afflitto in questi mesi il nostro paese arrecando danni enormi all'economia nazionale, il Trabucchi si trovi ugualmente coinvolto? Lo stesso discorso non vale forse per il cosiddetto problema delle banane, per il quale la sentenza del giudice dichiara che il Trabucchi è del tutto esente da ogni sospetto e che, se anche disse al Bartoli Avveduti di tenere alte le cifre delle aste, lo fece perché voleva che alle casse dello Stato ne derivasse il massimo profitto possibile? Questo non consentiva di sospettare della sua persona. Ho qui sottomano la sentenza che così si esprime per il senatore Trabucchi.

Una figura complessa, certamente, che in certi momenti compie anche atti forse ingenui; ma è una figura di uomo cha va colta in questa sua forza costruttiva, in questa sua decisa volontà di servire lo Stato, di non stare lì a gestire il potere, a firmare tonnellate di lettere più o meno di ordinaria amministrazione, ma che affronta i problemi in modo non conformista, in modo nuovo, in modo tale cioè da riguardare i problemi dello Stato così come si conviene in una democrazia moderna, in una democrazia che pone sempre nuovi problemi.

Il senatore Trabucchi ha dello Stato il senso dell'azienda efficiente, dinamica, dell'azienda che giunge presto e tempestivamente ad affrontare i problemi. Quante volte voi, onorevoli colleghi, soprattutto delle estreme ed in particolare dell'estrema comunista, vi siete fatti portatori dell'esigenza che lo Stato non sia considerato come un fatto agnostico, uno Stato immobilista, ma uno Stato teso continuamente ad affrontare i problemi! Questa è la concezione che ha contraddistinto l'attività del ministro Trabucchi. È evidente che in questo suo agire egli stesso ha sfiorato, è incorso talvolta in atti che possono suscitare perplessità e dubbi, ma che non possono in alcun modo porre in discussione una qualunque forma di sospetto.

Il senatore Terracini ha fatto l'incauta citazione del problema dello zuccherificio di Cavarzere. Poteva evitarsela perché, sapendo che in questo Parlamento vi sono uomini politici di tutte le parti che dell'argomento si sono interessati dal 1953 ad oggi, quella sua incauta citazione ci dà modo di soffermarci sull'argomento e di portare nuovi motivi di appoggio alla onestà integra e ferma del senatore Trabucchi.

Che cosa accadde a proposito degli zuccherifici non soltanto di Cavarzere, ma della provincia di Verona e di Cesena? Accadde che in quegli zuccherifici veniva prodotto zucchero non attraverso l'estrazione del prodotto dalla bietola ma attraverso la dezuccherizzazione della melassa, cioè di un sottoprodotto della bietola. Ebbene, da tutte le parti si chiese ripetutamente al senatore Trabucchi di togliere qualunque sovrimposta su questo melasso destinato alla dezuccherizzazione, perché gli industriali – ricattando, in un certo modo, il potere politico e le forze sindacali – dicevano che se vi fosse stata questa sovrimposta non avrebbero avuto interesse a produrre lo zucchero e quindi avrebbero licenziato 1.200 lavoratori. Noi andammo al Ministero delle finanze, andammo al Senato (dove in un primo tempo Trabucchi era presidente della Commissione finanze), prendemmo la parola, presentammo proposte di legge, interrogazioni parlamentari.

Quale tesi sostenevamo allora? La tesi che si ritorce oggi contro tutto il modo di impostare il problema da parte dei comunisti. Noi e i comunisti sostenevamo questa tesi con il ministro Trabucchi: tolga la sovrimposta. Ci rispondeva Trabucchi: una relazione molto ben fatta dal compianto onorevole Roselli afferma che, togliendo la sovrimposta, chi produce zucchero da melasso ne avrà un vantaggio enorme. Io non posso toglierla. Rispondevamo noi (cui, forse, in una

visione parziale, stava a cuore soprattutto la difesa del posto di lavoro per 1.200 operai): la tolga, onorevole ministro, e poi si rifaccia in via di imposta diretta sul maggiore guadagno degli industriali zuccherieri. E Trabucchi, che non ignorava le difficoltà di recuperare quel denaro attraverso l'imposizione diretta – perché sappiamo ancora quanto inefficiente sia la macchina tributaria del nostro paese – dichiarava ancora di no. Riuscimmo alfine a strappargli un contingente esente dalla sovrimposta, prima di 300 mila, poi di 500 mila quintali, dopo lunga e difficile battaglia.

E quando oggi, scoprendo la doppia contabilità delle ditte De Martino (ed è questa, in particolare per noi democristiani, ma credo per tutti noi, nella misura in cui De Martino fu membro del Parlamento, materia di profondo rammarico e tristezza), si cerca di legare quel fatto a quell'altro per il quale si vorrebbe incriminare il senatore Trabucchi, non ci si accorge di usare il contrario argomento che allora si tentava di usare per convincere lo stesso Trabucchi a togliere la sovrimposta sul melasso.

Onorevoli colleghi, senatore Terracini (vogliano i colleghi riferirglielo, visto che non ci onora della sua presenza), l'argomento del melasso di Cavarzere è un argomento che torna a favore del senso dello Stato e della difesa dei suoi interessi che è proprio del ministro Trabucchi, non certo a sua condanna.

Questo è l'uomo, che con questa personalità complessa, con questa forza interiore di rinnovamento, di adeguamento delle strutture statuali, nel 1961 si trovò davanti al problema della peronospora tabacina.

Qui si è tentato di irridere al fatto che l'onorevole Dell'Andro, relatore di maggioranza, e qualche altro collega intervenuto, abbiano dipinto il fenomeno in modo esagerato. Voi difensivisti, si è detto, esagerate il fenomeno della peronospora per giustificare l'atteggiamento del ministro, l'eccezionalità del suo intervento.

Il nostro è un paese che è facile a dimenticare e la Camera, che del paese è espressione, cade nello stesso difetto. Ma non cadono in questo difetto gli archivi che, nella misura in cui ritengono le carte e i documenti scritti allora, ci consentono, rivangandoli, di rinfrescare la memoria a coloro i quali, mi auguro in buona fede, l'abbiano perduta.

Quando nel 1961 apparve il flagello autentico della peronospora, voi di parte comunista – e non solo voi, ma anche i colleghi di parte « missina »: l'onorevole Cruciani ed altri – presentaste proposte di legge ed interrogazioni, in cui si parlava in termini tragici di « situazione disperata », di « eccezionale gravità », dove si parlava (onorevoli Grifone e Mariconda) di « danni ingentissimi », di « vera e propria calamità pubblica »; dove si parlava di « distruzione quasi completa »; dove si parlava, in una parola, di un fenomeno eccezionale, di dimensioni veramente paurose. Ho qui sotto mano una relazione del sindacato lavoratori del tabacco (sia di quelli agricoli, sia di quelli manifatturieri), la quale accentua e precisa i termini tecnici, e annuncia che la peronospora, giunta nel 1960 nel Veneto e nel Lazio, per la prima volta risultava in Italia di una inaudita violenza: furono distrutti il tabacco in semenzai e quello nei campi. Su 12 mila ettari complessivi esistenti in Italia coltivati a tabacco, 9 mila furono distrutti; 100 mila lavoratrici disoccupate, 9 milioni di giornate di lavoro perdute. Questi non sono termini esagerati, sono dati inoppugnabili che voi stessi aveste a porre a fondamento persino di alcune proposte di legge. Ho qui sotto mano la proposta di legge Cacciatore, Avolio e Valori dove si parla della grave calamità abbattutasi sulla nostra agricoltura già in difficile situazione, della distruzione dei semenzai e delle altre coltivazioni, della vera e propria tragedia per migliaia e migliaia di famiglie.

È di fronte a questo fenomeno che il ministro Trabucchi si trova e con quella sua carica umana, attivistica, dinamica egli lo affronta. Voi potete chiedere oggi, con il senno del poi, perché ha fatto questo e non quest'altro. Certo, si tratta di giudizi che si possono esprimere, ma giudizi tecnico-politici che attengono al Parlamento come organo di controllo di qualsiasi attività ministeriale, non certo a queste Camere riunite per incriminare un uomo solo per il fatto che ha affrontato come riteneva più utile, più urgente, il problema che gli stava di fronte.

Si son dette tante cose a tal proposito. E una testimonianza inoppugnabile è quella del dottor Cova che non citerò a proposito e a sproposito a seconda della convenienza. Credo ormai sia comunemente riconosciuto che il dottor Cova come persona, come figura fosse in netta contrapposizione a quella del ministro il quale ha una mentalità ben diversa. Lo sanno i parlamentari cosentini quando Cova voleva chiudere la miniera di Lungro; lo sanno i parlamentari abruzzesi quando Cova voleva chiudere la manifattura di

Lanciano; lo sanno tutti coloro i quali erano a conoscenza di un conflitto permanente tra il direttore generale e il ministro perché il primo esaminava i problemi in termini di pura economicità, di pura tecnica, laddove il ministro, assolvendo funzioni politiche ed amministrative, doveva commisurare questa realtà arida alle esigenze, al fabbisogno, ai problemi del paese e quindi risolverla nell'unica, giusta chiave nella quale un ministro deve risolvere e affrontare questi problemi.

Onorevoli colleghi, ogni legge – e la legge sui monopoli del 1942 non prevedeva l'arrivo della peronospora in Italia – sorge in un determinato momento politico, è dettata da una determinata esigenza, si propone determinate finalità. Quando con il ritmo paurosamente rapido con il quale si trasforma la struttura sociale ed economica, quando con l'avvento di nuove scoperte tecniche e scientifiche il mondo si trasforma e a questa trasformazione manca un'adeguata, parallela, immediata capacità di adeguamento della legge al fatto, sbaglia un ministro quando, non violando lo spirito della legge ma estendendone le lettera alle necessità e alle esigenze nuove, fa sì che la legge sia funzionale, strumentale rispetto ai fini che si propone?

Certo, in una visione, ripeto, immobilistica, puramente giuridica dello Stato (e non sorprende che questa considerazione sia venuta dall'onorevole Bozzi di parte liberale) si può concepire questa applicazione, meccanicistica, direi, senza altra interpretazione che non sia quella del giudice chiamato ad applicare la legge. Ma in un Parlamento (ed è questo giustamente uno dei motivi per cui il senatore Trabucchi chiede la pronuncia del Parlamento) in un Parlamento come questo non può sfuggire la necessità di avvertire questi elementi politici, umani, di necessità che fanno sì che il nostro giudizio si diversifichi dal giudizio di una corte di magistrati.

Ma, onorevoli colleghi comunisti, parlo soprattutto a voi il cui atteggiamento mi sorprende in modo particolare: quante delibere – e non parlo di quelle adottate dai vostri amministratori locali i quali molte volte vanno al di là non dello spirito della norma ma addirittura al di là della Costituzione forse ipotizzando un regime a loro particolarmente caro – quante delibere di consigli comunali e provinciali, rette da forze democratiche, oggi, sulla base della inadeguatezza della legge comunale e provinciale e sulla finanza locale, non dovrebbero essere sistematicamente censurate?

SERBANDINI. Il problema è di vedere se quelle delibere siano state adottate per far guadagnare un miliardo e più al De Martino!

GAGLIARDI. La ringrazio molto della precisazione, che cade quanto mai opportuna. Ma allora, onorevole Serbandini, la sua parte si sarebbe potuta esimere dal trattare il problema in termini di diritto, come invece ha fatto e con « calibri » non indifferenti. Il che sta a dimostrare che voi vi servite alternativamente e del merito e del diritto, per raggiungere lo scopo. Ma, quando vi servite del diritto così come se ne servirebbe un liberale, cadete in contraddizione con voi stessi, perché allora denunciate la strumentalità del dibattito, che vi porta a condividere posizioni non vostre. (*Applausi al centro*).

Perciò, quante delibere comunali e provinciali, quante leggi regionali sono dichiarate quotidianamente incostituzionali, illegittime! Quante, invece, non lo sono, nella misura in cui, tutti riconosciamo, tendono ad applicare lo spirito della norma alle mutate esigenze di fatto! Ma chi di voi avrebbe scagliato la prima pietra (certamente io non l'avrei scagliata) contro il carissimo Giorgio La Pira quando, estendendo, forse anche al di là dello stesso spirito, la legge del 1865 sulle pubbliche calamità, paragonò la calamità dell'alluvione o del terremoto a quella dello sfratto in massa di centinaia di cittadini, che, non sapendo dove allogare, sistemò nelle ville fiorentine abitate solo 10-20-30 giorni l'anno dai patrizi di quella città? Deve essere stata, forse è stata bocciata la delibera di quella requisizione, ma che valore emblematico, che significato ha per la nostra stessa corresponsabilità, onorevoli colleghi, il fatto che chi opera con la legge sia costretto, in perfetta buona fede, in perfetta coscienza, a ricorrere anche a queste tensioni estreme della legge medesima per assolvere alla sua responsabilità?

Qui, onorevoli colleghi, il problema si allarga; ma noi, signor Presidente, abbiamo l'impegno di non affrontarlo e quindi mi limiterò soltanto ad accennare. Il problema si amplia al discorso delle strutture, e qui chi è senza peccato scagli la prima pietra. Non la può scagliare la maggioranza, nella misura in cui la sua responsabilità è chiara ed esiste (tutte le maggioranze che hanno governato il nostro paese hanno le loro responsabilità), ma non la possono scagliare, questa pietra, neanche i signori dell'opposizione i quali, nella misura in cui disfrenano gli

appetiti demagogici, nella misura in cui fanno sempre la politica del più uno, nella misura in cui sembrano dare più peso alle riforme quantitative che a quelle qualitative, nella misura in cui non si preoccupano tanto che lo Stato democratico adegui le sue strutture alle esigenze nuove, dimostrano ugualmente di avere la loro parte di responsabilità.

A tale proposito, non sfugge a noi l'importanza del discorso che il collega La Malfa ha riproposto ancora una volta e che il caso Trabucchi, *per accidens*, occasionalmente, ripropone, ma che, terminato questo dibattito, rimane in tutta la sua integralità, gravità e responsabilità per noi e per il paese; ed è un dibattito sul quale le forze politiche, per lo meno quelle che credono nel sistema, dovranno esercitarsi, pena la decadenza del sistema stesso.

Onorevoli colleghi, questa è stata la tensione morale, la tensione politica che ha contraddistinto l'uomo Trabucchi. Su questa base egli si è mosso. Ecco perché egli ha chiesto di essere ascoltato da questo Parlamento, e, d'altronde, non si poteva sottrarre a questo nostro giudizio. Ecco perché sorprende quando l'onorevole Bozzi, con l'abilità dialettica che gli è propria, cerca quasi di insinuare, attraverso richiami di incostituzionalità su tutta la legge riguardante i procedimenti di accusa contro i ministri, la opportunità di lavarsi pilatescamente le mani e di mandare il reo direttamente davanti alla Corte costituzionale.

Tra l'altro, vorrei chiedere all'onorevole Bozzi – che è stato, non solo per ordine alfabetico, il primo firmatario delle proposte di modifica al regolamento della Giunta del regolamento, ma vi ha collaborato come *magna pars* – dove era egli, due anni fa, quando queste norme, oggi, a sua detta, incostituzionali, furono approvate all'unanimità dalle due giunte e dalle due Camere in Assemblea sovrana ! Dove era, onorevole Bozzi ? Ecco perché il suo discorso è stato, a mio avviso, quanto mai subdolo e insinuante; perché una legge, fino a quando – ella lo ha affermato ! – non è dichiarata incostituzionale, ha pieno valore. Ma allora il discorso non andava fatto in questa sede, perché in questa sede assurgeva a discorso capzioso, tendenzioso, che poneva nell'animo di tutti noi il sospetto che, dopo tutto, per evitare magari di decidere in un modo che alla fine fosse dichiarato incostituzionale, la strada più opportuna era quella di rinviare il Trabucchi alla Corte costituzionale. No, Trabucchi ha fatto bene a chiedere il nostro giudizio e non possiamo negarglielo, qualunque esso sia, e dobbiamo darglielo – come è stato detto qui ripetute volte – in piena libertà di coscienza.

Devo dirvi la verità, l'unica cosa che mi dispiace nell'atteggiamento del mio gruppo è che non vi sia un democristiano sostenitore della tesi colpevolista. Perdonateci se questo può essere addebitato forse al fatto che noi conosciamo il Trabucchi meglio di altri uomini e di altre parti politiche. Ma se vi fosse – e lo rivolgo questo appello – un solo collega della mia parte pensoso, preoccupato di votare a favore del proscioglimento del Trabucchi, non abbia dubbi, risponda alla sua coscienza e a nessun altro dettame; come – me lo si permetta – altrettanto mi sento in dovere di chiedere agli altri colleghi.

Onorevoli colleghi di tutte le parti politiche, se avete firmato un unico ordine del giorno, sappiamo bene che necessità di regolamento hanno fatto sì che il documento fosse tale, ma sappiamo bene che l'*animus* con il quale quel documento è stato firmato, non era identico in tutti. Vi erano i colpevolisti ad oltranza che l'hanno firmato convinti; vi erano coloro che ritenevano che fosse opportuno un pubblico dibattito per una risonanza anche nella pubblica opinione; vi erano ancora coloro che attendevano, e credo l'abbiano avuto, non importa con quali conseguenze finali, un chiarimento da questo dibattito.

Ma forse che non vi erano e non vi sono ancora taluni i quali, sulla pelle del collega Trabucchi intendono esercitare, magari strumentalmente, qualche loro posizione di parte ? Si tratta di far cadere il Governo ? Si tratta ancora di esprimere la propria antipatia a un uomo ? Si tratta del risorgere di uno spirito laicista che vede stranamente uniti tutti contro i cattolici democratici, che non credono di meritare questo trattamento ? Si tratta del desiderio di colpire la democrazia cristiana ? Alla *buvette* un autorevole collega comunista l'altro giorno si esprimeva in questi termini: « È un'occasione che càpita una volta tanto, figuratevi se ce la lasciamo scappare ! ».

Se si tratta di tutto questo, per carità di Dio, non scadiamo nel fare dell'amico, del collega, chiamatelo come volete, dell'uomo Trabucchi insomma, un oggetto, un mezzo, uno strumento di un qualunque disegno: nobile, valido, indiscutibile (perché qualunque idea ha la sua valida cittadinanza in quest'aula) ma non in questa occasione. Per ca-

rità di patria, per carità delle nostre coscienze, per carità e dignità del Parlamento, che non accada tutto questo, perché il paese si attende un giudizio libero; un giudizio che non per nulla è previsto debba esprimersi nel segreto dell'urna; un giudizio che non serva a dire se Trabucchi poteva fare meglio se avesse fatto diversamente, ma serva a confermare, onorevole Serbandini, la certezza morale che egli non ha agito per favorire chicchessia, né ha agito per danneggiare chicchessia, perché qui solo sta il motivo sul quale si può reggere l'abuso di potere.

Ma consentitemi un'ultima considerazione, perché voglio essere fedele all'impegno assunto. Ho qui sottomano per puro caso (vedete che gli argomenti molte volte giungono alla nostra considerazione proprio in modo insperato) una sentenza che il Consiglio superiore della magistratura ha emesso nel procedimento nei confronti del procuratore della Repubblica, magistrato di corte d'appello presso il tribunale di Reggio Emilia, dottore Ardente Morini Giovanni, il quale, come i colleghi sanno, ebbe a infrangere un articolo della Costituzione, se non vado errato, il 68, disponendo una perquisizione domiciliare nei confronti del collega onorevole Dossetti, coperto da immunità parlamentare. Questo argomento ha già fatto oggetto di dibattito in quest'aula, signor Presidente, e credo pertanto che sia perfettamente legittimo parlarne.

Se vi è una funzione per la quale un individuo è chiamato, per sua natura, per gli studi compiuti, per la sua capacità giuridica, per la sua preparazione professionale, ad applicare la legge e quindi a conoscerla e a non disattenderla, questa è la funzione del magistrato. Ebbene, che cosa ha detto il Consiglio superiore della magistratura nella sentenza pronunciata per quel procuratore della Repubblica sottoposto a procedimento disciplinare? Ha riconosciuto che quel magistrato aveva sbagliato. Mi sia consentito di richiamare qualche passo della sentenza. Dice il Consiglio superiore della magistratura: il magistrato è incorso, nella esplicazione delle sue funzioni, in un errore, ma non appare che ciò sia dovuto a negligenza, né a trascuratezza nello studio delle questioni giuridiche e nell'esame delle situazioni di fatto, né ancor meno a riprovevole leggerezza od incuria nell'assolvimento del proprio dovere. Il dottore Ardente Morini è incorso nella violazione di un articolo della Costituzione avendo pensato che, nel caso concreto, non si configurasse la necessità di fare scattare il meccanismo della richiesta di autorizzazione a procedere.

E la sentenza conclude in questi termini, che leggo testualmente: « Il convincimento è indubbiamente erroneo in quanto il precetto è assoluto nel porre il divieto di perquisizione, ma ciò non esclude sia che l'interprete si possa proporre il quesito circa la sua applicazione nel caso concreto, sia che egli ragionevolmente lo risolva in senso negativo, in considerazione dell'urgenza del fine connesso all'atto di perquisizione, nonché del carattere istantaneo e della ritenuta inidoneità ad incidere negativamente sul prestigio del parlamentare e sulla libera esplicazione del suo mandato ».

Non diremo, onorevole Zappa, di essere del tutto convinti di tutto quanto abbiamo letto, ma vi diciamo: se il Consiglio superiore della magistratura ha ritenuto di dover riconoscere ad un magistrato la possibilità di commettere un errore nell'interpretare la legge, mandandolo assolto, possiamo noi assumerci la responsabilità di condannare un nostro collega anche nella presunzione che egli fosse giunto al limite o, come egli stesso ha dichiarato, al di là della legge? Credo che, in coscienza, nessuno di noi possa assumersi una responsabilità del genere. (*Commenti all'estrema sinistra*).

INGRAO. Lo deciderà la Corte costituzionale.

GAGLIARDI. Non è vero, onorevole Ingrao, che sia importante solo il giudizio della Corte costituzionale. Quello che andremo a dare (non per nulla il legislatore ci ha inclusi in questo *iter*) è un giudizio che ha una importanza fondamentale, in quanto ha riflessi e rilievi di carattere politico non indifferenti. Ecco perché, se è consentito, al limite, al magistrato di interpretare ed applicare male la legge, questo forse non può essere consentito ad un uomo politico, che certo non aveva frequentato la scuola di tabacchicoltura per essere idoneo a fare il ministro delle finanze. Creda, onorevole Pacciardi, questo non poteva essergli chiesto. Certo, il senatore Trabucchi non aveva una specifica conoscenza della legislazione in materia di monopolio. Ma è altrettanto certo che, trovandosi di fronte alla pressione del Parlamento, alla pressione sindacale, all'urto delle masse disoccupate, alla necessità di provvedere per dare lavoro a migliaia e migliaia di lavoratrici, ha affrontato il problema del momento con quella umanità, quella sua carica interna che tanto lo contraddistinguono, quella linea logica che ha sempre caratterizzato la sua azione.

Onorevoli colleghi, potete criticarlo per questo, potete dissentire dalle sue impostazioni, ma non potete condannarlo per avere agito nel superiore interesse dello Stato, al servizio della comunità, perché lo Stato, ancora una volta, non fosse quella macchina anchilosata, burocratica e ritardata che molti lamentano, ma fosse dinamicamente proteso verso l'assolvimento dei suoi compiti e dei suoi fini istituzionali. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Milia. Ne ha facoltà.

MILIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, soltanto dopo aver letto i numerosi volumi processuali e averne discusso con colleghi del mio partito ho accettato l'incarico di intervenire – a nome del mio gruppo – in questo dibattito che, prima che impegnare noi sul piano giuridico e politico, ci impegna altamente su quello morale.

È un dibattito che richiama all'unisono la nostra intelligenza e la nostra coscienza perché noi oggi, in questa aula, ci siamo spogliati delle nostre passioni politiche, abbiamo levato da dosso la nostra divisa di partito, abbiamo liberato le nostre menti ed i nostri cuori da qualunque ricordo o sentimento che potesse anche indirettamente annebbiare o fuorviare il nostro sereno giudizio di giudici.

Perché qui siamo per giudicare un uomo, un collega autorevole, un parlamentare che già fu ministro. Qui siamo come giudici di questo uomo e di noi stessi, ed è impegno d'onore, il nostro, al quale oggi assolviamo dopo profonda riflessione, dopo ponderata disamina dei fatti, dopo lunga meditazione.

Ed è con grande tristezza che il mio gruppo ed io ci accingiamo a sostenere che il senatore Trabucchi deve essere rinviato al giudizio della Corte costituzionale, perché è sempre motivo di amarezza e di tristezza per l'animo umano accusare un uomo, amarezza e tristezza che solo esteriormente il calore della discussione o la tonalità della voce riusciranno a nascondere. Ma a questa tristezza dello spirito si unisce la tranquilla serenità delle nostre coscienze perché questa accusa è il risultato del nostro profondo convincimento ed appaga oggi quella esigenza morale che noi avvertiamo, come cittadini e come uomini, prima ancora che come rappresentanti del popolo.

Ritenevo, e speravo, onorevoli colleghi, di trovare, nelle carte che racchiudono la sostanza di questo dibattito, cieli azzurri e sereni, e limpidi e sconfinati orizzonti nei quali si stagliasse la prova del comportamento corretto del senatore Trabucchi.

Ma, dopo la lettura di queste carte processuali, ho posto a me stesso una domanda: chi difende l'onorevole Trabucchi in questo processo? Nessuno, signor Presidente, nessuno, onorevoli colleghi!

Non le leggi che egli ha violato, scavalcato, volutamente ignorato per sua stessa ammissione (il che potrebbe essere ancora poco); non gli elementi obiettivi, non i testimoni più qualificati che hanno deposto sotto il vincolo del giuramento, non la logica, non il Consiglio di Stato, non l'Avvocatura dello Stato, non la polizia tributaria.

Ed in aula, onorevoli colleghi, chi difende il senatore Trabucchi? Gli amici del suo partito.

Ed a questo punto devo rispondere all'oratore che poc'anzi mi ha preceduto per dire che egli non aveva il diritto di rivolgere quell'appello, che invece ha rivolto, quasi ponendo sotto accusa noi parlamentari con la arbitraria premessa che forse – da parte di molti di noi – solo per l'attuazione di un disegno politico, si vorrebbe colpire un uomo che le nostre coscienze ritengono innocente! Noi protestiamo – nel modo più vibrato – contro detta offensiva ipotesi.

È strano al contrario – e questo lo dobbiamo dire a voce alta – che nessun parlamentare della democrazia cristiana – non uno – abbia pronunciato mezza parola contro il comportamento o l'atteggiamento dell'onorevole Trabucchi o abbia stigmatizzato, se non sotto il profilo morale quanto meno sotto il profilo amministrativo e giuridico, il comportamento di quel ministro.

Da ciò discende semmai un'altra considerazione: che il giudizio per un fine politico, se giudizio per un fine politico dovesse essere stato, ed io lo debbo escludere per la dignità di questa Assemblea, non potrebbe non avere per matrice il gruppo di maggioranza relativa, perché soltanto questo viene a trovarsi in antitesi completa e totale con tutti gli altri gruppi di questa Camera, con tutti i partiti politici di questa Camera, persino con gli stessi partiti con i quali ieri la democrazia cristiana è stata alleata e con i quali oggi essa è alleata al Governo.

E allora dovremmo concludere che, sia pure onestamente (*Interruzione del deputato Gagliardi*), la valutazione che di questi fatti viene data dal gruppo di maggioranza è una valutazione di carattere esclusivamente politico al disopra dei fatti in se stessi e della loro sostanza, al di fuori delle conclusioni

che sono state assunte e dal Consiglio di Stato e dall'Avvocatura dello Stato, e delle deposizioni e testimonianze rese in questa Camera.

Noi possiamo affermare che la difesa del senatore Trabucchi la svolge soltanto la Commissione inquirente, della quale, illustre e caro collega Dell'Andro, il mio gruppo non faceva parte, non avendovi rappresentante alcuno.

Dobbiamo anzi affermare che niente condividiamo di quanto la Commissione ha fatto, cioè non condividiamo le sue conclusioni e non condividiamo la motivazione attraverso la quale a quelle conclusioni è pervenuta.

Ma questa posizione non siamo solo noi ad assumerla che in quella Commissione non eravamo rappresentati, ma è la maggioranza assoluta del Parlamento che attraverso le firme che hanno portato a questo dibattito ha di fatto affermato che quella motivazione e quelle conclusioni non sono rispondenti alla obiettività dei fatti emersi.

Onorevoli colleghi, è troppo importante che questa richiesta sia stata sottoscritta proprio dai deputati e dai senatori che avevano i loro rappresentanti in quella Commissione, i quali, con detta richiesta, hanno apertamente sconfessato (e dico questo non in senso offensivo ma in termini giuridici) l'operato dei loro rappresentanti nella Commissione.

SPIGAROLI. Bella coerenza!

DELL'ANDRO, *Relatore per la Commissione inquirente*. Non è corretto da parte dell'oratore negare l'obiettività della Commissione. (*Proteste del deputato Covelli*).

PRESIDENTE. Il dissentire non significa contestare l'obiettività, onorevole Dell'Andro.

DELL'ANDRO, *Relatore per la Commissione inquirente*. L'onorevole Milia ha negato l'obiettività della Commissione.

MILIA. Non ho detto questo. Ho detto che la disamina obiettiva dei fatti avrebbe dovuto portare anche la Commissione alle conclusioni cui è pervenuta la maggioranza del Parlamento.

DELL'ANDRO, *Relatore per la Commissione inquirente*. Se questa è la sua linea, è un altro discorso.

COVELLI. Proprio questa è la nostra linea.

MILIA. È lontana da me l'idea di offendere i componenti della Commissione. Io sto sostenendo che noi non condividiamo affatto la motivazione e le conclusioni della stessa, e che la maggioranza del Parlamento, sconfessando sostanzialmente le conclusioni dei propri rappresentanti in seno a questa Commissione, ha dato a quel fatto una interpretazione sostanzialmente diversa. Penso di essere stato chiaro!

Si è parlato del provvedimento adottato dal senatore Trabucchi, e si è cercato in tutti i modi, da parte dei difensori, di evitare l'argomento principale, direi decisivo di tutto il dibattito: quale era la finalità che il senatore Trabucchi si proponeva di realizzare con quel provvedimento.

Si è cercato, dicevo, di spostare la discussione del provvedimento al profilo strettamento giuridico, a quello strettamente amministrativo, oppure al profilo politico; e si è affermato che forse trattasi di provvedimento atipico, che l'articolo 323 del codice penale potrebbe anche essere incostituzionale, che forse anche la Commissione inquirente avrebbe potuto applicare l'amnistia durante la disamina dei fatti, che forse quel provvedimento era indispensabile o forse era tale solo per il ministro, che forse occorreva adottarlo con decreto o forse non ci voleva. Tutto questo per cercare, da parte di coloro che sostengono la tesi contraria alla nostra, di eludere il punto cruciale della controversia e del dibattito, quel punto su cui si sono polarizzate e verso cui si sono indirizzate le deposizioni di tutti coloro che con questo provvedimento ebbero direttamente o indirettamente a che fare.

Diceva l'onorevole Bettiol, riprendendo qualcuno del suo gruppo, con ferma signorilità e cortesia, che non era giusto cercare di spostare il dibattito accusando un morto (e il morto sarebbe l'onorevole Carmine De Martino). Non è giusto, non è morale, non è civile, diceva l'onorevole Bettiol; e noi a questo ci associamo. Ci associamo perché francamente siamo rimasti sconvolti quando da parte di taluni oratori si è cercato, per difendere il senatore Trabucchi, di spostare la prora della discussione portandola su chi oggi non può difendersi, su chi in ogni caso allora agì come commerciante, come industriale, come affarista. Soprattutto non è morale e non è onesto cercare direttamente o indirettamente di accusare un morto quando si ha per fine di sottrarre alle sue responsabilità un vivo. Oggi il processo si fa all'onorevole Trabucchi, al ministro Trabucchi, diciamo al collega Trabucchi!

È vero che vi può essere, onorevoli colleghi, violazione di legge senza un dolo penalmente rilevante; ma vi può essere soprattutto violazione di legge senza che vi sia un dolo moralmente rilevante, soprattutto quando risulti una finalità politicamente apprezzabile. Questo è il tema che il Parlamento si è proposto di dibattere: ma non soltanto in

termini giuridici o pseudogiuridici. Questo va fatto, andava fatto in termini politici e in termini sociali.

Si tratta cioè di vedere se la violazione della legge da parte del senatore Trabucchi ebbe per fine il raggiungimento di uno scopo sociale altamente apprezzabile o che egli in ogni caso, nella sua discrezionalità di potere, ebbe a ritenere altamente apprezzabile. Tutti gli elementi di questo reato – ha detto il senatore Bosco – si fondano sul comportamento dell'imputato. E ciò è esatto.

Se questa buona fede fosse emersa dagli atti, se fosse stata avvalorata e rafforzata da tutti gli elementi precessualmente acquisiti, noi oggi non avremmo il diritto di levarci a dire che la Corte costituzionale deve giudicare il ministro Trabucchi.

Pertanto non vi può essere dubbio alcuno che è dal suo operato, dal suo agire, dalle sue dichiarazioni e da quelle di coloro che ai fatti presenziarono o presero parte che si devono ricavare la colorazione della volontà che pose in essere quell'atto e la finalità che con quell'atto il ministro intendeva raggiungere.

Non è esatto, invece, quanto ha affermato l'onorevole Bettiol che cioè l'articolo 323 affondi le sue radici nei sistemi borbonici o trovi la sua matrice nei codici borbonici, perché è proprio il contrario. Questo articolo 323 viene ad essere rinvenuto (uso una espressione impropria) nel codice del 1889, all'articolo 175, sotto il titolo « dell'abuso di autorità e della violazione dei doveri inerenti a un pubblico ufficiale », codice zanardelliano, codice che fu pubblicato in Roma, codice che non fu pubblicato in un'era borbonica ma semmai in un'era liberale alla quale l'onorevole Bettiol per comodità di tesi faceva riferimento in altra parte del suo discorso. Non è un articolo di confezione fascista, non è un articolo di confezione borbonica, è un articolo, direi, di confezione proprio liberale, di quel tipo di liberalismo evidentemente caro anche all'onorevole Bettiol, è un articolo che il codice penale, già prima di quello del ministro Rocco, prevedeva, perché è con questo dettato che lo Stato si è sempre difeso contro tutti gli abusi del pubblico ufficiale quando questi abusi non pongano in essere un tipo di reato espressamente previsto dalla legge.

Ma vi è forse il sospetto, onorevoli colleghi, che questo dibattito abbia finalità politiche? Ciò escludo: il mio gruppo questa accusa respinge per motivi di natura innanzitutto morale; perché mai e poi mai per tale scopo noi avremmo il coraggio di elevare mezza parola di accusa nei confronti del senatore Trabucchi al quale il suo gruppo ha indirizzato caldi elogi per l'attività passata, per le benemerenze passate, per l'onestà passata. E noi che non abbiamo neppure difficoltà ad associarci anche a quegli elogi, non possiamo accettare il sospetto anzidetto che suonerebbe ignominia per il Parlamento perché verrebbe a colpire l'onestà, l'obiettività e l'alto giudizio di questa Assemblea, che è l'Assemblea massima della Repubblica italiana.

Ma perché, onorevoli colleghi, abbiamo dovuto sentire i difensori dell'onorevole Trabucchi accusare tutti, anche tutti noi, sia pure indirettamente o larvatamente, tanto da sembrare – a un dato momento – che gli imputati fossimo noi e il giudice fosse il senatore Trabucchi?

Ma perché voi avete sentito la necessità di lanciare i vostri strali contro il Consiglio di Stato, contro l'Avvocatura dello Stato, contro gli organi della tributaria, contro il comando della legione dei carabinieri che ha svolto le indagini, contro gli alti funzionari della burocrazia italiana? Perché avete dovuto fare tutto questo che è fuori della norma e che non è di certo apprezzabile?

Perché soltanto accusando questi alti consessi dello Stato, soltanto accusando il Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato, il dottor Cova, tutti i testimoni di cui fra poco vi leggerò le deposizioni, voi potevate riuscire a superare – anche se solo apparentemente – quell'ostacolo che in fatto non riuscite a superare!

Il Consiglio di Stato si è pronunciato senza convincimento; i rapporti della tributaria sono atti unilaterali, diceva l'onorevole Bettiol. Oggi il senatore Alessi ha rincarato la dose: l'Avvocatura dello Stato pensa solo a tutelare il denaro pubblico. La guardia di finanza – diceva un altro senatore democristiano – farebbe bene a colpire gli evasori fiscali anziché esprimere i pareri che ha espresso nei suoi rapporti.

Ma contro i partiti che fanno parte oggi del Governo che cosa potete dire, amici della democrazia cristiana? Non dico contro il partito comunista, che potrebbe avere anche secondo il vostro criterio finalità politiche immediate o mediate; ma contro i gruppi che, come dicevo, pur facendo parte del Governo, sono della stessa nostra tesi, sostengono la nostra stessa argomentazione, voi nulla potete dire.

Infatti – e lo ripeto con amarezza e con tristezza – tutta questa situazione di carattere obiettivo, di carattere soggettivo, di ca-

rattere logico, di carattere documentale, di carattere testimoniale dimostra essere conforme a giustizia la richiesta che il senatore Trabucchi sia giudicato dalla Corte costituzionale! Perché quella convenzione fu stipulata al fine di favorire le società S.A.I.D e S.A.I.M.!

E veniamo ora al punto centrale: che cosa chiedevano i signori della S.A.I.M. e della S.A.I.D. quando quella domanda inoltrarono al ministro delle finanze? Chiedevano di « complementare la produzione propria di tabacco in Italia con altra similare da effettuarsi nell'America centrale ». Che cosa volevano effettuare dunque nell'America centrale? Una produzione similare, non un'esportazione!

« Detta soluzione » (continua la richiesta) « avrebbe consentito alle società di mantenere i quadri tecnici » (italiani naturalmente) « utilizzandoli proficuamente all'estero per un certo periodo, di modo che nessuna difficoltà avrebbe potuto opporsi a suo tempo ad una ripresa della produzione italiana ». Da qui la clausola che « le partite di tabacco prodotte da ciascuna ditta non avrebbero dovuto essere inferiori ai 500 mila chilogrammi ».

Dunque la finalità politica e la finalità sociale che il ministro avrebbe preso in esame e per le quali egli sarebbe dipoi arrivato a violare colposamente o dolosamente la legge, può riassumersi in questo concetto sul quale richiamo l'attenzione cortese dei colleghi che mi onorano della loro presenza: fare sì che queste ditte coltivassero il tabacco all'estero perché in Italia non era più possibile coltivarlo (secondo la tesi del ministro), ma al fine di assorbire all'estero la manodopera e i tecnici che in Italia diversamente sarebbero rimasti disoccupati. Questa era la finalità sociale, questa era la finalità politica!

Ma se questo è vero, ed è documentalmente provato, se questa fu la molla tanto prepotente da portare a violare la legge, se questa fu la ragione prima ed imperiosa che fece ritenere essere giusto stipulare la detta convenzione, io domando in quali atti del processo è risultato che questa finalità abbia tormentato l'animo del senatore Trabucchi, così come si vuole lo tormentasse la peronospora tabacina?

Vi è una qualche pagina istruttoria che dica che il senatore Trabucchi, dopo aver violato la legge e affidato la concessione alla S.A.I.D. e alla S.A.I.M., si sia immediatamente preoccupato delle maestranze italiane?

Vi è una qualche pagina del processo che dica che il senatore Trabucchi (il quale violava la legge per questa finalità che si vuole altamente politica e sociale, e meritevole di elogio) ne abbia dato pubblicità attraverso la stampa e i mezzi di radiodiffusione, l'abbia fatta conoscere ai sindacati per dire e fare dire: il ministro è tanto preoccupato del vostro avvenire e della vostra disoccupazione che per cercare di impedire che fra pochi giorni vi troviate sul lastrico, ha adottato questi provvedimenti?

Questa finalità politica e sociale meritevole di apprezzamento e di comprensione, voi, onorevole Dell'Andro, avreste dovuto ricavare attraverso le deposizioni e la lettura di quegli atti. Ma di questa finalità non parlate mai neppure nella relazione. Questa era la finalità politica con la quale la S.A.I.D. e la S.A.I.M. mascheravano la richiesta di concessione per guadagnare miliardi.

Ma se ciò poteva servire come sistema di mimetizzazione per la S.A.I.D. e la S.A.I.M., nulla rileva per il ministro, il quale aveva non solo il dovere ma l'interesse politico e sociale di dare la massima pubblicità a questa decisione affinché le masse lavoratrici interessate al settore del tabacco sapessero che il ministro delle finanze aveva provveduto per impedire danni maggiori di quelli che arrecava la peronospora.

La domanda delle società, che non portava la data, come ha precisato l'onorevole Galdo, verrà datata al Ministero soltanto al 20 novembre e ciò perché essa era stata data evidentemente *brevi manu* al ministro al quale era stata illustrata. Ma su questa domanda il 7 novembre 1961 si spilla un appunto del dottor Cova, il quale precisa: « La legge sul monopolio attualmente in vigore preclude l'accoglimento di questa domanda, il quale accoglimento postula delle modifiche alla vigente legislazione, possibili ovviamente solo per mezzo di nuovi e specifici strumenti legislativi in materia ».

Il dottor Cova diceva cioè: signor ministro, questa domanda merita soltanto di essere cestinata, perché la legislazione in materia non consente in alcun modo neppure di poter immaginare che essa sia accoglibile.

Il ministro, non vi è dubbio, poteva pensarla diversamente. Ci mancherebbe altro che il ministro non possa andare in contrario avviso del direttore generale! Io non entro nel merito del potere discrezionale del ministro. Ma lo strano di tutta la faccenda è questo: che, nonostante un parere così reciso e categorico del direttore generale; nonostante che il 17 novembre il capo di gabinetto del ministro scriva al dottor Cova che l'onorevole ministro intende parlargli ancora della cosa « ritenen-

do che la domanda delle due società sia accoglibile », nonostante che il dottor Cova si ripresenti al ministro dietro suo invito il 17 novembre (notate, onorevoli colleghi, con quanta rapidità si è proceduto) e riconfermi il suo parere negativo, il 20 novembre si protocolla la domanda, rimasta per una ventina di giorni sul tavolo del ministro, il quale ordina che la pratica vada avanti, nonostante il parere contrario delle persone da lui interpellate.

Si arriva così – il 15 dicembre 1961 – alla nota seduta del consiglio di amministrazione dell'azienda dei monopoli di Stato, sulla quale si è intrattenuto dinanzi alla Commissione di inchiesta il senatore Pecoraro, che la presiedette. Essendogli stato chiesto come mai si sia venuti a discutere all'improvviso, quando tutti gli altri argomenti erano stati esauriti, della domanda della S.A.I.M. e della S.A.I.D. che all'ordine del giorno non era iscritta, l'ex sottosegretario ha così risposto: « Forse fu fatto su segnalazione del ministro ».

Lo strano è che, prima ancora che il senatore Pecoraro sapesse che della questione (che non figurava all'ordine del giorno) si sarebbe trattato in quella seduta, l'onorevole De Martino di ciò era già a conoscenza da qualche giorno, come è dimostrato dal fatto che egli si recò a sollecitare la pratica dall'onorevole Pecoraro, mostrandogli il parere *pro veritate* del professor Resta, che il ministro avrebbe richiesto. Si arriva al punto che le società interessate offrono al ministro il parere di un illustre giurista, che è loro legale e che per tale sua prestazione il detto legale percepisca per onorari dalla S.A.I.M. e dalla S.A.I.D. un milione 900 mila lire.

Quali erano invece gli organi giuridici con i quali il ministro doveva consultarsi ? Il dottor Cova e il consiglio di amministrazione. Né ve n'erano altri. Il dottor Tozzi (trattasi di una deposizione sotto giuramento) così si è espresso: « Per quanto mi consta, il ministro non aveva esperti giuridici. Ripeto che si serviva degli organi che aveva a disposizione ».

Ed allora di quali esperti giuridici il ministro si è servito per superare lo scoglio all'accoglimento della domanda delle due società rappresentato (a parere del dottor Cova, del consiglio di amministrazione, del Consiglio di Stato, dell'Avvocatura dello Stato, degli esperti della guardia di finanza) non solo dalla mancanza di una specifica norma di legge che questa operazione consentisse, ma da precise norme che la vietavano ? Di nessun esperto, onorevoli colleghi. È importante sottolineare questo fatto perché a nostro giudizio sta a dimostrare ancora che quella pratica, con o senza parere giuridico favorevole, doveva secondo la ben radicata volontà del ministro arrivare in porto.

Osserva in proposito il Consiglio di Stato che « il ministro ha preferito al parere del consiglio di amministrazione, che era obbligatorio, quello di esperti in materia giuridica ». Ma abbiamo già visto che esperti non ne furono interpellati, e che tutti gli alti funzionari del monopolio avevano invece espresso l'avviso che solo l'amministrazione poteva importare tabacco in quanto la legge ciò espressamente e chiaramente stabiliva a salvaguardia proprio del monopolio. « Solo l'Amministrazione può importare il tabacco dall'estero e deve provvedervi direttamente mediante acquisti sui mercati di produzione » (articolo 10 legge sulla contabilità dello Stato e articolo 12 del regio decreto n. 2452 del 1927, modificato con regio decreto 29 aprile 1937, n. 670). Non mi attardo a citare documenti e altre leggi al riguardo, perché è questo un punto fermo e incontrovertibile della vicenda.

Il contratto sottoposto all'esame del consiglio di amministrazione nascondeva in sostanza che la S.A.I.M. e la S.A.I.D. potessero acquistare tabacco estero e rivenderlo allo Stato italiano al prezzo di monopolio stabilito per i tabacchi italiani.

Nel corso di quella ormai storica seduta del consiglio di amministrazione del monopolio, così come inaspettatamente fu posto in discussione l'argomento, con altrettanta celerità il presidente esibì il tipo di convenzione con le relative clausole, che il ministro (si noti !) si era premurato di preparare e consegnargli. Detta convenzione fu letta ai presenti ai quali fu subito precisato che il consiglio di amministrazione doveva esprimere « soltanto un parere tecnico » in quanto quello giuridico lo aveva avocato a sé il ministro, e quello economico rientrava nella competenza politica del Governo. Mentre invece – nella fattispecie – il parere del consiglio di amministrazione era sostitutivo di quello del Consiglio di Stato per espressa disposizione di legge.

Questa era la sostanza di quel contratto, e la riprova che il fine unico è stato quello di favorire le due società la si riscopre nel gravissimo fatto che l'ufficio della ripartizione interna dei servizi della direzione generale dei monopoli di Stato che ha da sempre l'esclusivo compito di studiare e disporre direttamente per conto dello Stato l'importazione dall'estero delle partite di tabacco, non fu mai neppure interpellato o richiesto di qualsiasi parere, né dal punto di vista tecnico, né in ordine ai prezzi. Il che significa, ripeto, che

quella era una pratica miracolata, tanto da riuscire a scavalcare non solo le leggi ma la intera ferrea burocrazia finanziaria!

E coloro che ricoprendo alte cariche presso l'amministrazione dei monopoli, con il loro comportamento, con la loro energia, con il loro coraggio cercarono di opporsi all'arbitrio, al favoritismo e alle sopraffazioni in difesa della legalità sono funzionari – checché ne pensino i difensori democristiani – che meritano, oggi più di ieri, il nostro elogio poiché anche successivamente hanno avuto il coraggio, sotto il vincolo del giuramento, di porsi ancora contro il ministro nell'affermare verità obiettivamente consacrate. Sono da decenni servitori fedeli dello Stato, ed anche ora dalla parte dello Stato si sono schierati dimostrando una nobiltà di sentimenti che li onora ed un senso di responsabilità che è all'antitesi di quel servilismo del quale taluno li ha tacciati. Essi sono una fonte insospettabile di prova materiale e danno a noi una riprova morale della verità dell'accusa.

Ha affermato il dottor Ettore Donatone: « Era difficilmente concepibile che delle ditte italiane si recassero all'estero a coltivare tabacco e a fare la prima manipolazione. Nessuno ci credeva ». E il dottor Rosario Palamara: « Io fui contrario immediatamente, perché non credevo che i concessionari si sarebbero recati effettivamente nel Messico per coltivare tabacco. In ogni caso si doveva provvedere direttamente con i nostri uffici importazione ed esportazione. In 25 anni mai vidi cosa simile ». E l'avvocato Inglese, anche egli facente parte del consiglio di amministrazione: « Ad un certo momento il sottosegretario ci fece presente che il ministro aveva deciso di accogliere una domanda da parte di alcune società concessionarie. La cosa ci apparve subito contraria alla prassi amministrativa perché, innanzitutto, non si sapeva se si trattava di una concesssione o di un contratto; vi era poi la questione di queste società che sembrava avessero un'unica origine. Ci parve strano, in relazione ai principî vigenti nella pubblica amministrazione, perché quando si vogliono avere rapporti di questo genere, si indìce un'asta pubblica ». Insomma, l'impressione del consiglio di amministrazione – cito le testuali parole di questo funzionario – « era che si volesse favorire un gruppo unico di concessionari ». Questa fu l'impressione immediata: « Appena l'onorevole Pecoraro lesse le clausole contrattuali, la impressione fu che si volesse favorire un gruppo unico di concessionari. Praticamente avevamo l'impressione che si fosse già deciso. Ed infatti ci si lesse un promemoria del ministro. Noi ci opponemmo... fummo molto recisi tanto da provocare una presa di posizione piuttosto vibrata del sottosegretario onorevole Pecoraro, che disse: " Voi non potete parlare di questo " »; cioè non si poteva parlare della questione giuridica, non si poteva parlare della questione economica, si poteva parlare soltanto di questioni tecniche.

Ed il dottor Picini, vicedirettore generale: « Fu obiettato dal consiglio immediatamente che, trattandosi di un contratto che andava un po' in là nel tempo, era necessario fare attenzione alle tariffe che risentono dei fattori sociali e politici ».

« Fu detto anche che per questo aspetto la competenza era del ministro, e quindi noi non ce ne dovevamo curare. Si disse che il prezzo italiano equivaleva a quello internazionale. Io feci presente che in quattro anni le cose potevano cambiare, ma anche di questo ci si disse che il consiglio non doveva occuparsi, perché se ne sarebbe occupato il ministro ». Ed il dottor Sanisi a sua volta precisa che « quando il consiglio d'amministrazione dei monopoli cercò di discutere la parte economica del contratto, fu risposto che noi non dovevamo occuparci neppure della parte economica e sociale, perché si trattava di questioni governative ».

Allora, che questo contratto « puzzasse » prima ancora che le parti lo sottoscrivessero, non è affermazione arbitraria nostra, né frutto di un ragionamento illogico o capzioso; è un'affermazione che scaturisce immediatamente dalle deposizioni giurate di testi qualificatissimi. Nel consiglio d'amministrazione, appena il contratto fu letto, si disse: questo è un contratto con cui si cerca di favorire sfacciatamente alcune ditte. Lo hanno dichiarato espressamente, sta scritto nei verbali, lo hanno ripetuto in tutti i toni: questo è un contratto non solo illecito, non solo illegale ed in aperta violazione di leggi e regolamenti, ma è un contratto che non ha neppure in minima parte una finalità sociale.

« La finalità sociale era riservata al Governo: la questione economica era riservata al ministro. Voi discutete solo le questioni tecniche ». Così si rispondeva!

Era un contratto – affermano questi signori – che per la verità aveva un solo scopo che fu per noi facile individuare immediatamente: quello di favorire la S.A.I.M. e la S.A.I.D.

Si aggiunga a questo che delle famose maestranze e dei famosi operai non si è più parlato: e questa era la finalità sociale, come dicevo all'inizio del mio dire. Trascorrono

anni e il ministro non si preoccupa neppure di chiedere quanti operai hanno assunto costoro, e qual è la manodopera disoccupata e se la finalità politica del contratto era stata attuata e realizzata.

« Un giorno chiesi per curiosità – dice il senatore Trabucchi – al direttore generale: e le maestranze? E lui mi rispose che forse dovevano essere fatti degli stabilimenti ». Ma una cosa del genere, senatore Trabucchi – mi consenta che glielo domandi con tutto il rispetto dovutole – non poteva essere da lei domandata « per curiosità ». Il chiedere che cosa era stato fatto per le maestranze, che cosa era stato attuato del rapporto giuridico relativamente a quel punto, era chiedere della sostanza stessa del contratto, era accertare la sussistenza o meno della realizzazione della finalità che con quel contratto la pubblica amministrazione intendeva raggiungere.

Ho già parlato della mancanza assoluta di pubblicità. Si è detto che la colpa fu del dottor Cova. Neppure questo è esatto, perché nelle clausole contrattuali non è detto che si dovesse dare pubblicità a questa convenzione, a questo contratto. Dico qualche cosa di più: che la minuta trasmessa dal senatore Trabucchi al senatore Pecoraro non prevedeva che questa convenzione si estendesse alle altre società. Fu il consiglio di amministrazione a includere, per una ragione di parità e di equità, questa clausola, ma mai il ministro, né per ragioni sociali, né per ragioni finanziarie, né per ragioni economiche, né per ragioni politiche, ordinò ad alcuno (neppure per ragioni pubblicitarie per il suo partito) che quel contratto venisse reso noto attraverso gli organi di stampa, attraverso la radio, attraverso il sindacato interessato. Questa è una posizione psicologica del ministro che rafforza la fondatezza del nostro assunto.

E si dice: « Ma lo Stato non ci ha economicamente rimesso; possiamo dimostrare con i calcoli che lo Stato, forse, ha guadagnato ». Questa la considero una simpatica battuta umoristica e come tale la abbandono. Ma in ogni caso, poi, l'addebito che si muove al ministro non è quello che lo Stato ci abbia rimesso perché, se fosse dimostrata la buona fede del senatore Trabucchi e lo Stato ci avesse perso, noi mai avremmo affermato che l'ex ministro avrebbe dovuto essere rinviato al giudizio della Corte costituzionale. Ciò sarebbe stato qualcosa di semplicemente assurdo.

Qui si addebita che le società S.A.I.M. e S.A.I.D. sono state favorite e hanno fatto affari d'oro solo perché quella convenzione a tale fine fu stipulata.

Si è detto: non è vero che si poteva acquistare il tabacco che la ditta *Austin* aveva offerto a prezzo di gran lunga inferiore, perché quel tabacco era stato riconosciuto non idoneo. Avrei voluto che fosse presente l'onorevole Dell'Andro per chiedergli come mai nella sua relazione abbia dimenticato tanti particolari che ci consentono di fare un raffronto fra il tabacco della ditta *Austin* (che non era acquistabile – si è detto – dal monopolio) e quello che proveniva dalla convenzione con le ditte S.A.I.M. e S.A.I.D.

Onorevoli colleghi, vi prego di considerare per un momento quanto segue: la S.A.I.M. e la S.A.I.D. trasmettono alla direzione generale dei monopoli 1.060 grammi di tabacco per l'esame. Ebbene, sapete cosa scrive il dottor Cova? « Tutti i campioni presentano stagionatura incompleta. Alcuni campioni rivelavano provenienza di semi Bright con cura d'aria e non a fuoco indiretto; quattro dei sei campioni presentavano combustibilità scarsa » (vedi *Austin* !); « il sesto campione presentava combustibilità e gusto mediocri; per il quinto campione il tabacco poteva essere assimilato al Bright italiano e impiegato soltanto nei trinciati, il campione distinto come Burley poteva essere usato solo in parte nelle sigarette ».

E dopo tutte queste critiche, dopo avere accertato che questo tabacco era peggiore di quello offerto dalla ditta *Austin* al prezzo di ben ventimila lire in meno al quintale, il 17 novembre 1962 il ministro in persona comunicava che i detti campioni « dovevano considerarsi ad ogni effetto di produzione della campagna 1961, allestiti in classi uniche ». Cioè quel tabacco, buono o non buono, tarlato o non tarlato, combustibile o non combustibile, doveva essere ritirato perché era tabacco delle società S.A.I.M. e S.A.I.D.

La manifattura di Lucca frattanto comunica che il tabacco « è tarlato » e successivamente segnala il precario stato di condizionamento dei colli; la direzione generale comunica che « tutto il tabacco del Messico è risultato notevolmente infestato dal tarlo »; vi sono altre segnalazioni della manifattura di Napoli dell'8 maggio e del 17 maggio e finalmente il 1° giugno 1963 si stabilisce, da parte del ministro, che le dette società vengano diffidate ad un più solido e conveniente confezionamento per i tabacchi « che avrebbero dovuto essere consegnati nella campagna in corso e in quella successiva ». Cioè per quei

tabacchi che furono consegnati prima non vi era nulla da fare.

Si è detto dai difensori che in Italia vi era penuria di tabacco e che si temeva da parte del ministro di rimanerne privi assolutamente e che anche questo fu uno dei motivi per cui il contratto venne stipulato. Mancava il tabacco in Italia e vi era il timore che venisse meno nei magazzini dello Stato. Ebbene, onorevoli colleghi, voi sapete che nonostante ciò queste due società chiesero di poter esportare 25 mila quintali di tabacco e l'autorizzazione venne a loro subito concessa. Ma voglio fare una ulteriore osservazione, che forse molti ignorano, che cioè dopo avere autorizzato la S.A.I.M e la S.A.I.D. ad esportare 25 mila quintali di tabacco, questi 25 mila quintali furono poi reintegrati con una pari importazione dall'estero. Risulta dagli atti processuali; lo dice il dottore Biagini al procuratore generale: « Fu anche consentito alle ditte, per ordini impartiti direttamente dal ministro, di comprendere nella quota di importazione i quantitativi prodotti in Italia che essi avevano esportato ».

TRABUCCHI. Mi scusi, onorevole Milia, se la interrompo. Questo provvedimento – l'ho detto anche ieri ad un suo collega – è successivo alla fine del mio incarico di ministro delle finanze. Glielo dico perché ella non continui inutilmente su questo argomento. Il provvedimento è del novembre 1963.

MILIA. La ringrazio per la cortese precisazione e chiedo scusa per l'errore. Comunque, rimane il fatto che, nonostante la paura di rimanere senza tabacco, alle società S.A.I.M. e S.A.I.D. ella concesse l'autorizzazione all'esportazione. È evidente che, se quella preoccupazione fosse realmente esistita, il ministro avrebbe conseguenzialmente e logicamente vietato in senso assoluto le esportazioni.

Fra gli indizi – tutti polivalenti diceva l'onorevole Bettiol – ve ne è uno che desidero mettere in evidenza: la lettera sequestrata al figlio dell'onorevole De Martino. È una lettera in cui si indicano le linee di difesa che il ministro avrebbe seguito o avrebbe dovuto seguire, linea a cui si sarebbero dovuti attenere i rappresentanti della S.A.I.M. e della S.A.I.D. A chi sequestrava quella lettera e gli chiedeva notizie, il figlio dell'onorevole De Martino disse: « Non posso rispondere, perché si tratta di cosa molto delicata », aggiungendo, ad ulteriori domande: « L'ho scritta io, di mia iniziativa, così come avrebbe dovuto scriverla il ministro, secondo i miei criteri. Immaginando per un momento che il ministro fossi io ». Ma c'è qualcuno che può credere a questa ridicola, illogica e puerile spiegazione? Al figlio dell'onorevole De Martino, nella cui borsa – o nella borsa di un suo impiegato – viene trovata la terza copia di questa memoria difensiva, si chiede l'originale della memoria, che egli pure affermava di avere battuto in casa; ma non la ritrova più! Infatti non può averla, perché a lui, De Martino, era pervenuta soltanto la seconda copia battuta sulla carta carbone. Ma c'è qualcuno che possa, obiettivamente e logicamente, non porre anche questo tra gli elementi che giustificano la richiesta che dalla stragrande maggioranza del Parlamento si eleva, nei confronti del senatore Trabucchi?

E vengo ad un'ultima osservazione. Nel contratto non si parlava del Bright; anzi, il dottore Cova, al consiglio di amministrazione, fece presente che proprio il Bright si pagava in Italia dal monopolio ai produttori italiani con un 20 per cento in più del prezzo internazionale (quello italiano è infatti un prezzo politico) e quindi questo tipo di tabacco doveva essere necessariamente escluso da qualsiasi convenzione: e nel contratto fu escluso proprio perché non apparisse in modo macroscopico la illiceità del fine che ci si proponeva. Ebbene, la tributaria dice che, da un documento rinvenuto, si evince che il tabacco importato fu tutto di qualità Bright, nonostante che nel monopolio risultano per la prima annata quintali 16.973 di Burley e quintali 6.433 di Bright. Ma il grave della faccenda, il grave di questi rapporti è che fu il ministro in persona ad autorizzare che al posto del Burley venissero versate dalle società S.A.I.M. e S.A.I.D. svariate migliaia di quintali di Bright, contrariamente alle stesse clausole contrattuali. Cioè non soltanto si era violata volutamente, per fini non certo sociali o politici, la legge, ma si continuava a violare apertamente le stesse clausole contrattuali. Violazioni tutte che importavano sempre un notevole maggiore utile economico immediato per quelle società, che potevano trasformare persino l'oggetto della compravendita. Alla S.A.I.M. e alla S.A.I.D. tutto era consentito dallo Stato – o meglio dal ministro Trabucchi – persino di sostituire il Burley col Bright rivendendolo al monopolio ad un prezzo superiore di 20 mila lire al quintale a quello che il monopolio stesso avrebbe pagato direttamente all'estero.

Inoltre, per dimostrare il favoritismo a vantaggio di queste due società, basti dire che esse dovevano versare a compensazione, nell'arco di cinque anni, il quantitativo di ta-

bacco che non era stato prodotto nel 1961. Ebbene, sempre per ordine dell'onorevole Trabucchi, questo versamento viene fatto nell'arco di due anni. Vi sembra poca cosa, onorevoli colleghi? È un'altra violazione della clausola a favore di queste società, non certo a favore dello Stato. Queste società infatti incassarono con tre anni di anticipo somme cospicue, centinaia di milioni, ricavando un utile immediato, che è enorme quando si consideri che queste somme anticipatamente percepite saranno da loro, sotto il profilo commerciale, raddoppiate o triplicate, e tutto questo non certo a favore del monopolio di Stato. Inoltre la polizia tributaria ha accertato che queste due società hanno ottenuto di essere pagate con le tariffe della produzione italiana 1961 per il tabacco consegnato nel 1963 e con le tariffe italiane del 1962 per quello consegnato nel 1964. Con ciò le ditte si sono trovate in una ulteriore posizione di grande privilegio: infatti nel 1959 il costo del tabacco in Italia fu di lire 67.750 al quintale, mentre nel Messico fu di lire 46.628, comprensive delle spese di trasporto e di dogana.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo avere rilevato tutte queste cose materiali, concrete, non ipotizzabili, e che sotto il profilo della interpretazione non possono essere polivalenti per l'una e per l'altra tesi, voglio ricordare quanto il Consiglio di Stato e l'Avvocatura dello Stato hanno scritto: appare assurdo (non solo illegittimo quindi, ma incredibile anche sotto il profilo logico) che si potessero favorire alcuni fornitori per acquistare tabacchi all'estero quando le leggi tassativamente impongono che deve essere il monopolio dello Stato ad acquistarlo direttamente all'estero, senza favorire alcuna società, rendendo economicamente utile l'operazione, pagando il tabacco al prezzo internazionale. « Una volta addivenuti nella determinazione di acquistare tabacco estero da produttori italiani, si sarebbe (per legge) dovuto fare esclusivo riferimento al prezzo del mercato internazionale ». Così scrive il Consiglio di Stato.

Noi, dopo questa disamina, non dobbiamo né possiamo affermare che il senatore Trabucchi è penalmente responsabile. Se così facessimo, ci arrogheremmo un diritto che non è il nostro e faremmo un'affermazione che violerebbe, prima ancora che un principio fondamentale della Costituzione, elementari principî morali. Noi dobbiamo affermare che il senatore Trabucchi deve essere rinviato al giudizio alto e sereno della Corte costituzionale, perché questo impone la sua posizione processuale, perché questo impongono gli atti istruttori, perché gli elementi processualmente acquisiti questo conclamano.

Nel dire questo, facciamo nostra la motivazione addotta dal senatore Trabucchi per giustificare il fatto di non essersi presentato spontaneamente davanti alla Corte costituzionale: « perché nessuno può arrogarsi il diritto di privare il Parlamento delle sue prerogative più delicate, che sono la difesa del potere esecutivo e del potere politico, la difesa di se stesso ».

Ciò è profondamente vero! Il Parlamento ha il dovere di difendere queste sue prerogative, che sono le fondamenta di uno Stato libero e democratico. Occorre difendere questo potere, questa dignità, questa autorità con il più profondo senso di responsabilità e con sensibilità direi esacerbata, contro coloro che direttamente o indirettamente attentano quotidianamente alla democrazia ed alle istituzioni democratiche, contro coloro che pongono in essere opera di diffamazione e di svilimento, per indebolire lo Stato democratico e l'amore alla libertà.

Ma certo non si vorrà sostenere che queste prerogative e lo stesso potere esecutivo possano dal Parlamento essere oggi difesi con argomenti di carattere giuridico, che vengono portati avanti per mascherare la sostanza del problema, con i « se » e con i « ma » di carattere teorico, dottrinale e filosofico con i quali si cerca di dimenticare i fatti che a questo processo hanno dato vita.

Con le sue ansie, i suoi problemi, le sue speranze, la sua intelligenza, la sua esperienza, il suo anelito di giustizia, qui come giudice è presente tutto il popolo italiano, giudice suo, senatore Trabucchi, ma soprattutto giudice nostro, giudice del Parlamento!

Qui si discute di un sistema, di un metodo, di una mentalità, di un agire del pubblico potere che molti cittadini, troppi, ritengono disonesto, contrario alle leggi scritte e non scritte, contrario allo stesso codice penale. Qui vi è un problema morale che deve essere affrontato, esaminato e giudicato, un problema morale che sta alla base del problema giuridico, un problema morale che tutto sradica, travolge, abbatte, distrugge. E nel tutto comprendo in primo luogo il problema di carattere processuale penale ed amministrativo, ai quali si sono abbarbicati ed aggrappati disperatamente coloro che sostengono la tesi contraria alla nostra.

Di fronte ad un siffatto complesso probatorio, composto da prove logiche, documentali, testimoniali, da elementi indiziari, da

tutto un comportamento che nessuno può sostenere che appaia corretto, trasparente e cristallino, vorrei chiedere all'onorevole Bettiol quale sarebbe il pubblico ministero che non disporrebbe il rinvio a giudizio dell'imputato.

Come dicevo prima, possiamo anche unirci agli elogi per il passato del senatore Trabucchi, ma proprio per mantenere luminoso e pulito quel passato, per tenere alta e luminosa la dignità del Parlamento, non si può impedire oggi con cavilli pseudogiuridici l'accertamento della verità, che il popolo italiano vuol conoscere e ha il diritto di conoscere.

D'altra parte il Parlamento italiano non può essere tacciato, dal popolo che rappresenta, di partigianeria o di inettitudine. Non può il Parlamento trasformarsi oggi da giudice in imputato, perché tale sarebbe nello stesso istante in cui - dopo un dibattito così ampio e profondo e ricco di rettitudine, serietà e serenità - dovesse, nel segreto dell'urna, trasformare la volontà oggi apertamente manifestata dalla maggioranza dell'Assemblea in un voto opposto, che non troverebbe più alcuna spiegazione morale, politica e giuridica nella sensibilità e nella coscienza popolare.

E allora, se di fronte a questi gravi elementi di accusa, che impongono onestamente, obiettivamente e serenamente il rinvio a giudizio del senatore Trabucchi, ciò non avvenisse, terribile si leverebbe il giudizio di chi abbiamo l'onore di rappresentare, contro la democrazia, contro il Parlamento, contro lo Stato.

I popoli liberi e le forti democrazie non temono gli scandali! Essi li affrontano pubblicamente, come avviene in quest'aula, e li risolvono secondo le leggi dello Stato, con serietà, con serenità, con estrema fermezza. Perché solo in questo modo si rafforza l'autorità dello Stato ed il prestigio delle istituzioni.

Se domani ella, senatore Trabucchi, si salvasse dal giudizio della Corte costituzionale per pochi voti di scarto rispetto al *quorum* previsto, sa bene che non uscirebbe a testa alta da quest'aula, e la sua vittoria procedurale o regolamentare sarebbe la sua sconfitta morale, che forse ella non merita perché non stiamo affermando che sia colpevole, ma sarebbe soprattutto la sconfitta del Parlamento e della democrazia italiana.

Come uomini e come colleghi, io ed il mio gruppo le auguriamo che sia la Corte costituzionale a dire a lei, a noi parlamentari, al popolo italiano che l'ex ministro Trabucchi è innocente.

Ma se anziché di assoluzione il giudizio della Corte dovesse essere per lei di condanna, ebbene, anche in questo caso, certamente la democrazia si sentirà più forte ed il popolo guarderà con maggiore fiducia ed affetto alle libere istituzioni perché avrà potuto constatare che solo con uno Stato che impone l'osservanza della legge nel rispetto della libertà e della personalità umana ha avuto sociale e giuridica realizzazione il principio che la legge è veramente uguale per tutti. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. La seduta è sospesa fino alle 16.

(*La seduta, sospesa alle 14,30, è ripresa alle 16*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cocco Ortu. Ne ha facoltà.

COCCO ORTU. Signor Presidente, onorevoli colleghi, benché uomo di parte e come tale fortemente impegnato nella lotta ideale e politica del mio paese, con piena consapevolezza della grande responsabilità che la Costituzione conferisce a ciascuno di noi quali componenti di questo organo collegiale e giudiziario, io ho lasciato sulla soglia della cancelleria di questo palazzo, quando mi sono accinto ad esaminare i molti atti relativi a questo triste caso, ogni personale passione. Ho sentito, nello sfogliare quelle carte, riecheggiare nel mio cuore parole tante volte sentite da altri uomini, non giudici professionali, ai quali la legge del nostro paese conferiva la grande responsabilità di giudicare altri uomini: « con la ferma volontà di compiere da uomo d'onore tutto il mio dovere... », « cosciente della suprema importanza morale e civile dell'ufficio che la legge mi affida »... « esaminare con serenità e prove e ragioni dell'accusa e della difesa »... « formare il mio intimo convincimento con rettitudine e con imparzialità »... « tenere lontano dal mio animo ogni sentimento di avversione o di favore »... « e tutto questo affinché la mia decisione sia, quale la società l'attende, un'affermazione di verità e di giustizia ».

E queste parole mi hanno accompagnato nei molti giorni nei quali ho sfogliato dalla prima all'ultima delle pagine di questo grosso incartamento, talché posso dire con tranquilla coscienza che la mia certezza circa la ricorrenza in questo caso di tutti gli estremi del reato previsto e punito dall'articolo 323 del codice penale è una certezza che nasce da una valutazione serena, obiettiva dei fatti e da una onesta interpretazione della legge. Avrei voluto che non fosse così, ma è così.

Tenterò di accompagnare i colleghi, cercando di non ripetere cose già dette da altri,

lungo la strada che mi ha condotto a questa certezza, cioè attraverso le carte relative a questo triste caso. Ma nessuno si spaventi, perché sarà una strada ben breve in quanto basterà sfogliare poche di queste carte (le prime tra quelle che sono contenute nel fascicolo rimesso dalla procura generale di Roma) per avere la certezza che il reato è stato commesso, e che ne ricorrono tutti gli estremi, materiali e intenzionali.

I documenti sono: la domanda delle società, il primo appunto del dottor Cova del 7 novembre 1961, il secondo appunto del dottor Cova del 23 novembre al ministro, il verbale della seduta del consiglio di amministrazione dei monopoli del 15 dicembre e la lettera-contratto del 10 gennaio 1962.

Cominciamo a sfogliare queste pagine, partendo dalla lettera nella quale le società, premesso un quadro apocalittico del flagello che avrebbe distrutto in maniera totalitaria il raccolto della tabacchicoltura italiana, scrivevano di « avere l'onore di sottoporre all'eccellenza vostra la richiesta di poter complementare la propria produzione di tabacco in Italia con altra similare all'estero. Detta produzione e successive forniture al monopolio italiano potrebbero aver luogo nella repubblica del Guatemala. Nell'intento di poter produrre in avvenire anche la quantità di tabacco non prodotta in quest'anno sul territorio nazionale, ed evidentemente non producibile in parte nel 1962 e in parte nel 1963 e ancora negli anni successivi a causa della peronospora, le società sottoscritte sottopongono all'eccellenza vostra il seguente schema di regolamento ». Già nel testo di questa domanda vi era un proposito fraudolento, come si vedrà, di trarre in inganno qualcuno.

Comunque, nella sostanza, la domanda conteneva questa proposta: « Alle società istanti verrà concessa dall'amministrazione del monopolio di Stato la facoltà di consegnare annualmente all'amministrazione stessa – dal 1963 al 1969 compreso – un quantitativo di tabacco in colli da esse totalmente o in parte coltivato all'estero, di tipo similare a quello già prodotto in Italia ». Appare evidente come la proposta fosse in realtà di un contratto (e non di una concessione) con obbligazione unilaterale. Le società chiedevano infatti che lo Stato si impegnasse a ricevere da loro, per sette anni, un determinato quantitativo di tabacco, ma non assumevano a loro volta alcun obbligo verso lo Stato, talché se le condizioni del mercato internazionale si fossero modificate, le società di cui si tratta avrebbero potuto non fornire il tabacco allo Stato nel corso di quei sette anni, mentre in qualsiasi momento avrebbero potuto chiedere allo Stato di ricevere il loro tabacco. E la fraudolenta sottigliezza del testo era in quella precisazione: « tabacco da esse totalmente o in parte prodotto all'estero », perché, non fissandosi percentuali, rimaneva indeterminato, nonché rimesso all'arbitrio delle società quanto poteva essere da esse prodotto o non prodotto all'estero o quanto poteva essere acquistato all'estero per essere introdotto in Italia in violazione della legge.

Prosegue il testo della domanda: « Le società si impegnano ad utilizzare, sia pure parzialmente » (altra riserva ben studiata) « la loro organizzazione tecnica. Nel complesso, tra il tabacco coltivato all'estero e il tabacco coltivato in Italia, ciascuna ditta istante potrà consegnare » (non « dovrà consegnare ») « al monopolio una quantità pari alla media consegnata nel triennio 1958-1960 aumentata del 50 per cento, o anche in misura maggiore qualora l'amministrazione lo desiderasse ».

Altra condizione, oltre quella costituita dal predetto impegno delle società di utilizzare sia pure parzialmente, senza prefissazione di percentuale, la loro organizzazione tecnica all'estero era la seguente: « il prezzo di acquisto sarà determinato con apposita perizia *in loco* e liquidato in base alle tariffe e supplementi di prezzo vigenti in Italia per i tabacchi dello stesso o analogo tipo ».

A prescindere dalla considerazione che la prima risposta avrebbe dovuto essere di presentare la proposta di contratto all'ufficio importazione del monopolio, il contratto proposto implicava comunque una rivoluzione nel sistema del monopolio italiano, oltre ad essere un contratto di grande importanza sia per il suo contenuto, sia per gli oneri e gli impegni finanziari che avrebbe comportato per lo Stato. E trattavasi di cosa, in verità, che, se si fosse dovuta valutare e risolvere nell'interesse collettivo, un ministro avrebbe dovuto portarla al Consiglio dei ministri. Si proponeva infatti una modifica sostanziale alla legge che regola ferreamente sin dal suo sorgere il monopolio di Stato. Io so che cosa è costato, ad esempio, per non mettere in crisi una salina privata, nella mia città, alla quale l'annata cattiva (perché anche nel sale vi sono le annate cattive) aveva dimezzato il raccolto del sale (troppo levante, poco maestrale, troppe piogge), l'ottenere che lo Stato concedesse di importare *una tantum* dalla Spagna il sale che serviva urgentemente ad alcune grosse industrie italiane. Si impegnò l'assessorato regionale sardo per l'industria, ma il mono-

polio diceva « no », per principio; si mosse il Ministero del commercio con l'estero, ed il permesso giunse infine, dopo due anni, quando non era più utilizzabile. Il monopolio ne faceva una questione pregiudiziale: importa soltanto mantenere il principio del monopolio. Questo accadeva nel 1960.

Giunta questa domanda, veniva trasmessa al direttore generale Cova. Ho sentito qualche oratore di parte democristiana dire: ma chi è questo Cova per fare affermazioni apodittiche, a cui un ministro dovrebbe fare acquiescenza? Senonché il Cova non aveva fatto affermazioni apodittiche perché nel fascicolo della procura generale figurano sia il suo appunto del 7 novembre al ministro sia l'allegato a quel suo appunto: quando un direttore generale scrive al suo ministro circa la domanda di cui si trattava: « Stante la legge sul monopolio attualmente in vigore – che si trasmette qui unita – non può essere accolta », egli non ha fatto una affermazione apodittica, ma ha detto: questa è la legge, onorevole ministro, rispetti la legge. E questo è il secondo documento a me bastante per motivare il mio convincimento.

Il terzo documento è il bigliettino del capo di gabinetto del ministro al direttore generale. È difficile rispondere per iscritto ad un appunto quale quello del Cova; ed allora lo si invita ad un colloquio. Il 17 novembre, il capo di gabinetto scrive al direttore generale: « Mi riferisco al tuo appunto del 7 corrente. Al riguardo ti informo che il ministro desidera parlarti anche perché ritiene che vi sia possibilità di aderire alla richiesta ». Questo colloquio vi fu, ma nessuno sa che cosa si sia detto tra il ministro e il direttore generale. Ma è indubbio che il direttore generale fu irremovibile nel richiamarsi alla legge. Infatti il 23 novembre egli scrive al ministro questa altra lettera: « Con riferimento alla sua » (e sottolineo « sua ») « decisione di accogliere la domanda » (il direttore generale tiene a precisare: è una decisione tua, autonoma ed io non c'entro per niente) « presentata dalle società, nel richiamarle l'appunto di questa amministrazione in data 7 corrente » (quello cui era allegata la legge) « mi pregio farle presente che, in ogni caso, il perfezionamento degli impegni che sarebbero da assumere nei confronti delle ditte private » (e sottolineo queste parole perché il Cova con esse rimarcava che trattavasi di un impegno unilaterale dello Stato verso ditte private, senza controprestazione) « o di altre che avanzassero domanda, dovrebbero essere attuati in modo da offrire un minimo di garanzie sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista economico ».

Scusatemi se procedo un po' lentamente nell'esame di questi documenti: ma saranno solo cinque quelli che leggerò. Poi, sarà chiuso per me il discorso sulle carte del processo.

« Ne discende – soggiungeva il direttore generale – che in caso di accoglimento il provvedimento ministeriale dovrebbe ispirarsi ai seguenti criteri essenziali ». Dal che si ricava che il direttore generale manteneva delle riserve circa la possibilità che quella proposta potesse essere accolta e comunque, per il caso che essa dovesse essere accolta, richiamava al ministro la necessità di un provvedimento ministeriale (non una lettera del ministro, ma un suo decreto cioè).

Uno dei criteri essenziali era: « forniture sostitutive dei soli quantitativi in difetto rispetto alle medie consegnate nel 1958-60 ». Il direttore generale diceva dunque: niente 50 per cento in più rispetto alla media delle precedenti consegne, come hanno chiesto le società, solo quantitativi sostitutivi nella misura esatta. Ed insisteva: « Varietà da chiedersi in sostituzione dei soli quantitativi di cui sopra, similari a quelli nazionali, e il cui prezzo di mercato internazionale non risultasse comunque inferiore a quello attribuibile al tipo di tabacco italiano ». E qui il direttore generale entrava nel vivo del problema: « perché il divieto di legge a che il monopolio possa comprare attraverso intermediari deriva dal fine di evitare la possibilità di speculazioni da parte di operatori che, conoscendo il fabbisogno del monopolio italiano, accaparrano le produzioni oltremare e poi mettano il monopolio in condizioni di dover pagare un prezzo superiore a quello originario della produzione estera ».

Dunque il direttore generale diceva: perché noi dovremmo pagare alle società De Martino il tabacco, che esse compreranno certamente oltre Atlantico ad un prezzo inferiore rispetto a quello fissato politicamente in Italia? In altre parole diceva: si conceda alle società di importare soltanto tabacco che sul mercato internazionale abbia lo stesso prezzo del tabacco italiano. E concludeva: in pratica, questo è solo il Burley.

Ed ancora nella stessa lettera al ministro il direttore generale suggeriva: « giudizio sulla economicità e utilizzazione dei tabacchi, da emettersi su campioni orientativi prima dell'ingaggio conosciuti dal monopolio; limite della concessione alle ditte che dal 1958 al 1960 abbiano fornito almeno 5 mila quintali ».

Era dunque una presa di posizione ben chiara: da parte del direttore generale si respingeva la domanda d'un *surplus* di tabacco da importarsi dalle società De Martino rispetto a quello da fornirsi in base alla media ponderale delle consegne delle società in parola al monopolio nel triennio 1958-1960, e si imponeva condizioni ben chiare quanto al prezzo perché il monopolio non si prestasse a speculazioni di intermediari.

Questa lettera, nell'economia della valutazione complessiva del caso, ha una grande importanza. Ed insisto nel ricordare che il direttore generale sottolineava, con detta lettera al ministro, come si trattasse di sua decisione, richiamando anche il suo appunto del 7 novembre che aveva segnalato come la legge fosse decisamente contraria all'accoglimento della domanda.

Proseguiva il direttore generale (e questo è molto importante) dicendo che in caso di accoglimento sarebbe occorso un provvedimento, e cioè un decreto. E qui si pone un interrogativo: accoglimento da parte di chi? Perché scrivere « in caso di accoglimento » se il ministro con « sua decisione » aveva già accolto la domanda? Ed allora l'« accoglimento » era evidentemente l'accoglimento da parte del consiglio d'amministrazione del monopolio. È esatto? « In caso di accoglimento, – diceva il direttore generale – si pongano almeno queste condizioni ». E questo, onorevoli colleghi, spiega la sconcertante vicenda di questo contratto, che avrebbe dovuto impegnare l'amministrazione dello Stato per 7 anni e per miliardi e miliardi nei confronti delle società De Martino senza contropartita alcuna da parte di queste in favore dello Stato, che arriva al consiglio di amministrazione del monopolio del 15 dicembre all'ultima ora a mezzo del sottosegretario senza essere stato messo all'ordine del giorno e senza essere accompagnato dalla consueta relazione.

Certo, il ministro, che aveva già preso la sua decisione, aveva compreso che il direttore generale, se preavvisato, avrebbe informato il consiglio d'amministrazione non soltanto sulla illegittimità ma anche sugli aspetti economici dell'operazione.

Compare a questo punto il sottosegretario Pecoraro (che aveva avuto la delega per queste materie da poco perché il collega Troisi era deceduto e perché era stato assente da Roma sino a poco prima, come egli ha detto alla Commissione inquirente, perché aveva subito un grave lutto familiare): questo sottosegretario sottopone al consiglio d'amministrazione uno schema di contratto con le società di cui si tratta compilato nel gabinetto del ministro. Io non so se nella storia dell'amministrazione italiana vi sia un precedente di tanto zelo da parte di un ministro, e di un ministro titolare di un dicastero così geloso del rispetto delle regole e delle forme quale quello delle finanze.

Nel verbale di quel consiglio di amministrazione si legge (intelligentemente tradotto in parole da cui non emergesse che vi fu un parere nettamente contrario) quanto i membri del Parlamento, oggi investiti della responsabilità di giudici, possono controllare. Poiché altri lo hanno già fatto, io non leggerò diffusamente le deposizioni rese davanti alla Commissione inquirente da parte di coloro che parteciparono a quella seduta. Si evince comunque anche dalla sola lettura di quel verbale ciò che in quella seduta del consiglio si fece per impedire che dal verbale risultasse un parere contrario all'operazione, poiché ciò avrebbe implicato necessariamente un decreto del ministro, motivante tra l'altro la propria decisione difforme dal parere del consiglio: decreto che sarebbe dovuto andare per la registrazione alla Corte dei conti e – come dice l'avvocato dello Stato nel suo parere, che è agli atti – avrebbe consentito almeno *a posteriori* l'esercizio del sindacato di legittimità.

Nel verbale si legge che il sottosegretario senatore Pecoraro, in fine di riunione, comunica che in data 16 ottobre 1961 quattro società hanno chiesto di produrre (e si tace il « parzialmente ») tabacco di varietà similare al Burley. Poi si legge testualmente: « L'onorevole presidente informa altresì che in superiore sede ministeriale, al fine di accogliere la domanda presentata dalle ditte predette, sarebbe stato predisposto uno schema del seguente tenore ».

Lo schema era già predisposto nel gabinetto del ministro, ed era predisposto in questi termini: « hanno chiesto a questo ministero di poter produrre all'estero tabacco di varietà Burley... Nessuna agevolazione è stata richiesta... conviene una sperimentazione... si sono ridotte le scorte » (e vedremo poi che questo non rispondeva alla realtà). « Pertanto si addiviene alla determinazione di accogliere la domanda alle seguenti condizioni ».

E la condizione, o meglio la sostanza del contratto era sempre questa: « ciascuna ditta ha facoltà di consegnare per sette anni un quantitativo di tabacco, pari a quello, ecc. » ma non si prevede che lo Stato abbia il diritto di pretendere dalle società De Martino qual-

che cosa in cambio di questa loro eccezionale facoltà. L'amministrazione dei monopoli restava rimessa all'arbitrio delle predette società, le quali si creavano questa situazione di privilegio: con la sicurezza di un compratore quale lo Stato, poter ottenere i soldi dalle banche, riempire i loro magazzini di tabacco, per poi, se di loro convenienza, venderlo allo Stato italiano, vincolato da contratto qualunque cosa succeda, o altrimenti venderlo sul mercato internazionale, restando al monopolio italiano di arrangiarsi per trovare altri venditori di tabacco al prezzo da questi richiesto.

Si consideri poi che, mentre il direttore generale – almeno per la parte su cui aveva dovuto pronunciarsi – aveva detto che nessuna maggiorazione nelle consegne doveva essere prevista rispetto al quantitativo sostitutivo del minor prodotto a causa della peronospora da consegnare allo Stato, in questo schema preparato dal ministro era scritto che invece avrebbe dovuto essere consentita alle società la consegna del 15 per cento in più di tabacco rispetto a quanto da consegnarsi con riferimento alla media ponderale 1958-60 e ciò a compenso della mancata produzione dell'annata 1961.

Ed a questo proposito si pongono alcuni grossi interrogativi. Nella domanda delle due società la richiesta di tale maggiorazione nella importazione e consegna di tabacco ed a tal titolo non vi era. Come mai lo schema elaborato nel gabinetto del ministro conteneva questa nuova proposta, per di più contrastante con le condizioni poste dal direttore generale? Certo era avvenuta direttamente nel gabinetto del ministro, tra questi e l'onorevole De Martino, una trattativa alle spalle del consiglio di amministrazione e del direttore generale, perché non sarà stato certamente lo Spirito Santo a consigliare al senatore Trabucchi di prevedere un'aggiunta del 15 per cento non contemplata nella domanda iniziale delle società De Martino.

Contro questo schema si ebbe, nella seduta del consiglio di amministrazione, una vera e propria insurrezione generale. Del consiglio facevano parte sia persone estranee al monopolio sia persone facenti parte della sua alta burocrazia. Vi erano consiglieri di rango, dal vice avvocato generale dello Stato al ragioniere generale dello Stato ai direttori generali del Ministero dell'agricoltura. E se i colleghi andranno ad esaminare come io ho fatto il verbale di quella seduta constateranno come vi sia stata una generale opposizione alla proposta del ministro, anche se solo in parte ciò è stato poi fatto risultare dal verbale. « Segue un'ampia discussione – leggesi infatti sul verbale – con più interventi (dottor Cova, professor Albertario, avvocato Inglese ed altri) che esprimono varie perplessità circa alcune delle clausole della concessione stessa ». In realtà su questo punto il verbale non è preciso, perché l'opposizione si manifestò subito contro l'opportunità della concessione e non solo su alcune clausole di essa. Ed in proposito il professor Albertario, direttore generale del Ministero dell'agricoltura, sotto vincolo di giuramento ha dichiarato fra l'altro alla Commissione inquirente: « La prima reazione negativa è stata generale ».

In questo senso si sono pronunziati anche tutti gli altri membri del consiglio, sotto vincolo di giuramento, davanti alla Commissione inquirente.

Si legge ancora nel verbale: « L'onorevole presidente, dopo aver fatto preliminarmente rilevare al consiglio che il giudizio sulla legittimità del provvedimento in questione è stato avocato a sé dall'onorevole signor ministro, il quale deciderà in base agli elementi che gli saranno forniti dai suoi esperti in materia giuridica, invita il dottor Cova ad esporre, per quanto concerne le precisazioni tecniche, quali sono i prezzi pagati dal monopolio in Italia e all'estero ». Non si poteva sottacere totalmente che in quella, certamente non pacifica, discussione vi furono allora lagnanze da parte dei consiglieri per essere stati messi all'improvviso di fronte ad una decisione così grave. E ciò emerge dal verbale là dove l'estensore di esso così si esprime: « L'onorevole presidente fa presente che la lamentata ristrettezza di tempo è dipesa dal fatto che trattasi di una domanda relativamente recente, studiata a lungo dal signor ministro ». Ma per iscrivere questa domanda all'ordine del giorno bastavano pochi minuti, e per preparare una breve relazione da comunicare in tempo ai consiglieri sarebbe stata sufficiente mezz'ora o un'ora!

Si legge ancora nel verbale: « Per quanto riguarda tutte le obiezioni sulle conseguenze di ordine economico e sociale, osserva » (è sempre il sottosegretario Pecoraro il soggetto) « che queste saranno valutate dalla superiore sede ministeriale, essendo anche per queste evidentemente competente il ministro ».

Particolarmente vivaci erano state le obiezioni sollevate dai rappresentanti dei lavoratori, e in particolare da quello della C.G.I.L., il quale, dopo aver espresso il dubbio che le due società intendessero effettivamente andare a coltivare tabacco nell'America centrale, prospettava il pericolo che, ove ciò fosse

avvenuto realmente, potesse derivare un danno ai nostri lavoratori in quanto le società avrebbero potuto trovar convenienza a fermarsi oltre oceano potendo nell'America centrale pagare salari più bassi di quelli italiani e senza essere gravate da oneri assicurativi.

Ma neppure su di ciò si aprì la discussione, né furono prese decisioni perché anche in ordine ai problemi economico-sociali, con previsione divinatoria, il ministro aveva già provveduto - come si legge nel verbale - ad avocare a sé la competenza esclusiva. Su che cosa doveva dunque pronunziarsi questo consiglio di amministrazione?

Si è affermato in difesa del senatore Trabucchi che occorre dimostrare l'esistenza del dolo, che non sarebbe provabile; ma anche se la prova del dolo non derivasse anche da altri fatti, ove vi fosse qualcuno che interpretando onestamente le risultanze di questi fascicoli (limitandosi anche ai soli cinque documenti che esaminerò) volesse negare che in questo caso vi era una preordinata volontà di condurre in porto l'affare evitando un parere negativo del consiglio di amministrazione, che avrebbe implicato un decreto motivato da registrare, ebbene allora ognuno potrà opinare qualsiasi cosa in punto di valutazione di prove ma si potrà anche dire che la giustizia in Italia è un gioco di bussolotti.

Ciò che avvenne lo ricaverete, onorevoli colleghi, se vorrete, come giudici responsabili, andare a controllare queste deposizioni: quella del professor Albertario, direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; quella dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette Donatone; quella del ragioniere generale dello Stato Marzano; quella del direttore centrale Angeloni Pietro; quella del vicedirettore Di Luise; quella dell'ispettore delle imposte dirette Quarenghi; quella del direttore del personale Pierro (li elenco perché ad un certo punto degli uomini che giurano, fino a quando le loro dichiarazioni non sono impugnate di falso, hanno diritto di essere creduti); quella dell'ingegner Gualdi, direttore centrale del monopolio; quella del dottor Milano capo del personale; quella del ragioniere Palamara della C.G.I.L., rappresentante del personale.

Non vi leggerò queste deposizioni, ma è necessario che ve ne legga in parte una perché è la dichiarazione giurata del viceavvocato generale dello Stato Inglese, il quale ha affermato: « Il sottosegretario ci disse testualmente: voi non dovete parlare di questa faccenda, perché sulla legittimità di questo rapporto si assume la responsabilità completa il ministro ». E testualmente aggiunge di fronte alla Commissione d'inchiesta, sempre sotto il vincolo del giuramento: « Al che si obiettò che non si sapeva allora su che cosa dovevamo interloquire. Ci fu risposto che dovevamo interloquire soltanto sulle cautele di carattere tecnico e finanziario ». Poi l'avvocato Inglese soggiunge: « Si osservò anche che considerazioni sociali e politiche non potevamo farne ». E questo quando, come ho già detto, il rappresentante della C.G.I.L. pose, il conseguente problema della disoccupazione. Tutti gli altri consiglieri depongono in questo senso coralmente. Ed ecco infine il tremendo giudizio di sintesi del viceavvocato generale dello Stato Inglese: « Insomma l'impressione era che si voleva favorire un gruppo unico di concessionari ». E ha detto il professor Quarenghi: « Io ebbi l'impressione che il nostro parere non servisse proprio a nulla ».

Questo è quanto è successo in quel consiglio di amministrazione; né vi sarà alcuna bravura dialettica che possa annullarlo. Si potrà dialetticamente sostenere qualunque cosa, ma è chiaro quello che si volle e si attuò: l'argomento venne portato improvvisamente al consiglio di amministrazione senza inserirlo previamente all'ordine del giorno e senza relazione perché il consiglio (non informato in tempo e non messo in preavviso dal direttore generale che si era richiamato alla legge) potesse essere portato a non esprimere un netto e reciso parere negativo.

Uno dei consiglieri interrogati ha fornito un particolare. Ha detto: « Fu chiesto da noi: ma perché la concessione deve essere limitata ad alcune ditte soltanto? E ci fu risposto: sono attrezzate per poter produrre (ricordo che si disse proprio questa parola, " produrre ", anziché " acquistare ") ».

Ma era o non era una macchinazione in atto quando si sa che le società dovevano comprare e rivendere allo Stato contro la legge?

Impedito ogni parere, furono infine formulate quelle proposte tecniche che si riassunsero: *a*) nella riduzione da 7 anni a 5 anni; *b*) nella condizione che le partite di tabacco prodotte da ciascuna ditta non potessero essere inferiori a 5 mila quintali e non superiori a quello (questo è importante) che avevano consegnato in Italia sulla base della media delle consegne 1958-1960, con l'unica eccezione, al massimo, di una compensazione sul minimo raccolto del 1961; *c*) che si trattasse di tabacchi similari; *d*) che fosse esclusa ogni facilitazione, salvo l'adozione

dello stesso modo di perizia praticato per i tabacchi italiani (ed era già un favore, essendo il sistema di perizia praticato per i tabacchi italiani diverso e più conveniente rispetto a quello praticato per i tabacchi stranieri). Vi fu poi una proposta che certamente venne dai membri del consiglio di amministrazione non interessati al monopolio: la proposta di fare eguale concessione a tutte le ditte in condizioni simili, cui seguì la proposta, verosimilmente proveniente dai consiglieri burocrati, che venisse posto il limite del 30 giugno 1962, per le domande, e poi più nessuna concessione.

Dopo di che è successa una cosa incredibile, che ritengo non abbia precedenti nella storia d'Italia, regno o Repubblica, né a livello di Stato, né a livello delle nostre mal governate regioni, né a livello di province e di comuni: parte dal gabinetto del ministro, diretta al direttore generale e per conoscenza alle società, la famosa lettera del 10 gennaio, che avrebbe dovuto essere un fatto interno dell'amministrazione, poiché era ancora in fase di elaborazione questo rapporto contrattuale aberrante. E avete mai visto voi – sfido chiunque a trovare un precedente in tutta la storia dell'amministrazione italiana – il caso di un ministro che, mentre si stanno maturando nell'ambito del suo dicastero i termini di un rapporto contrattuale con delle controparti, abbia indirizzato una lettera inclusiva di condizioni contrattuali al direttore generale e per conoscenza alle controparti? Ma a ciò si ricorreva appunto per bloccare il direttore generale. Sarà un caso, ma la data di protocollo in arrivo della lettera alla direzione generale in Roma è del 12, mentre le lettere di accettazione da parte delle società, datate da sedi lontane da Roma, sono firmate in data 11. Forse la lettera alla direzione generale è arrivata dopo che costoro avevano già firmato!

Ma questo è un accordo fraudolento, onorevoli colleghi; e mi duole il dirlo, soffro nel dirlo. Ed io dico a tutti gli uomini di legge del settore democristiano, che si sono schierati contro gli altri uomini che, in questa Assemblea, ascoltando la propria coscienza e per rispetto della legge e della verità, hanno detto in quest'aula e diranno le cose che io sto dicendo: ma come potete voi sostenere che in Italia le amministrazioni statali possano e siano solite impegnarsi in questo modo? Dopo che è arrivata la lettera alle società, queste ricopiano la lettera del ministro al direttore generale, sottoscrivendola « firmato ministro Trabucchi », sottoscrivono quindi per accettazione, con la propria firma, gli amministratori. E questi sono i contratti di cui si discute! Ma questo credo che non sia mai successo in nessuna parte del mondo, neppure nel Congo appena costituito a Stato libero! (*Commenti*).

Chiunque può controllarlo; i contratti con cui veniva vincolato, senza contropartite, lo Stato son questi: lettere delle ditte su cui è scritto: « Firmato, ministro Trabucchi » e sotto: « per accettazione ». Noi sappiamo, come dovrebbero saperlo tutti gli onorevoli colleghi democristiani, che quando un'amministrazione dello Stato tratta con una società anche per un affare di 100 mila lire, e firma un amministratore delegato, sempre viene richiesta la copia dell'atto costitutivo della società, sempre si vuol prima conoscere i limiti della procura a firmare in capo all'amministratore delegato e sempre si chiede che detti documenti siano allegati al contratto con la pubblica amministrazione.

Nel caso in esame si trattava di miliardi, di impegni per cinque anni, e tutto avveniva in questa forma aberrante, unica nella storia del mondo. Perché? Io l'ho chiesto alla mia coscienza, e l'ho chiesto sentendo veramente nel mio cuore le parole di quel giuramento: serenità, imparzialità, obiettività; ma se Dio ci ha forniti di un'intelligenza per ragionare, per trarre certe conseguenze da certe premesse, un galantuomo che voglia interpretare queste risultanze come deve interpretarle?

E poi vi è un aspetto particolarmente interessante del caso. Perché era stata mandata per conoscenza alle controparti una lettera in calce alla quale, perché valesse quale lettera-contratto dell'Amministrazione delle finanze, era scritto: « Sarà cura della direzione generale del monopolio dello Stato farsi rilasciare da ciascuna delle predette società copia integrale della presente lettera con regolare firma in segno di accettazione »?

E come accadde che il direttore generale non dovette preoccuparsi per quelle accettazioni dato che da Salerno o da Afragola erano immediatamente giunte le copie della lettera del ministro già firmate per accettazione dal giorno 11?

Vi erano i piccioni viaggiatori? Non si sa! Si aggiungeva in questa lettera-contratto, trasmessa per conoscenza alle parti private: « La direzione generale stessa provvederà a stabilire quei particolari che non siano qui specificatamente indicati ». E il ministro, dopo aver detto questo, soggiungeva: « ...purché non modifichino la sostanza della presen-

te ». In altri termini il ministro diceva: nel sostanziale del contratto quello che è fatto è fatto.

Cos'è che non si voleva fosse modificato? Che non si chiedesse neppure una piccola controprestazione in favore dello Stato? Neppure nel senso che le società fossero, almeno, tenute a preavvisare il monopolio: « guarda che l'anno venturo non ti chiederò di esercitare la mia facoltà, approvvigiònati in tempo altrimenti... Il meno che si potesse chiedere! O non si doveva modificare, forse, là clausola del prezzo? Certo, la clausola del prezzo nella lettera del ministro era sostanzialmente diversa da quella proposta dal direttore generale e cioè che i prezzi dei tabacchi importati dalle società fossero uguali sul mercato internazionale a quelli italiani, ma che nel caso che i prezzi internazionali fossero stati più bassi, il monopolio non avrebbe dovuto pagare secondo il prezzo italiano. Certo così il colonnello De Luca ha poi potuto constatare che le società De Martino hanno comprato tabacco a 30 mila lire al quintale per rivenderlo al monopolio a 50 mila lire al quintale.

L'onorevole Bettiol può anche sostenere che gli accertamenti della guardia di finanza sono atti unilaterali, che non valgono...

BETTIOL. Ella lo sa meglio di me perché è avvocato.

COCCO ORTU. ...ma la verità è che il colonnello Oliva ed il maggiore Olivo sono stati interrogati sotto il vincolo del giuramento confermando il rapporto e i verbali dei quali risultano i loro accertamenti. E chi, onorevole Bettiol, volesse trincerarsi dietro tali formalità (*Interruzione del deputato Bettiol*) non ha che da recarsi a consultare nella cancelleria i documenti depositati, ognuno dei quali facilmente reperibile nella gran mole di essi grazie ad un encomiabile servizio di cancelleria, e vedrà come vi siano le prove che il tabacco è stato acquistato a 30 mila lire e rivenduto allo Stato a 50 mila, guadagnandosi solo su una delle partite importate in spregio alla legge 250 milioni. Ma questo sia detto per inciso perché non entrerò nel campo delle cifre, perché anche se fosse vero – ma non è vero – che lo Stato ci abbia in definitiva guadagnato, il reato di abuso d'ufficio sussisterebbe egualmente.

Dunque, il direttore generale non doveva poter modificare nulla. Allora si procede così: si invia quella tale lettera alle controparti, le quali firmano e tutto fatto. Oppure non si voleva che si modificasse la clausola numero 6 (limite del 30 giugno per la concessione anche ad altri operatori nelle stesse condizioni delle medesime facoltà concesse al De Martino).

La storia di questa clausola è bellissima. La condizione del limite del 30 giugno compare nel consiglio di amministrazione (forse per suggerimento di qualcuno dei consiglieri burocrati) del monopolio, sulla cui generale cristallinità nel commercio del tabacco estero io proprio non mi sentirei di giurare, e preoccupato che sopravvenisse troppa altra gente dopo De Martino a pascolare nei pingui pascoli del cielo del commercio del tabacco certamente comprendendo che, se si fosse presa la strada di tali concessioni le cose si sarebbero complicate. Ed allora venne fuori il limite del 30 giugno. Verosimilmente furono altri consiglieri, sicuramente estranei al commercio dei tabacchi (quali, ad esempio, il ragioniere generale dello Stato, o il viceavvocato generale dello Stato) ad osservare che non dovessero esservi né figli né figliastri e che, quindi, se tale concessione la si dava ad uno la si doveva estendere anche ad ogni altro nelle stesse condizioni. Giusto! E nessuno dei presenti avrebbe potuto obiettare nulla. Di qui il limite del 30 giugno suggerito forse da chi non estraneo al commercio dei tabacchi. Ma la cosa sconcertante che oggi interessa per quanto si discute è che in questa lettera-contratto è posta la clausola che lo Stato non avrebbe potuto concedere eguali facoltà di importazione a nessuno dopo il 30 giugno 1962, senza tener conto del fatto che la fissazione di tale limite era una deliberazione unilaterale interna dell'amministrazione! In altri termini, con questa clausola lo Stato si vincolava per cinque anni verso le controparti società De Martino a non concedere licenze di importazione di Burley in Italia, a nessuno! Ed è questo un altro aspetto del caso che lascia sconcertati. Come ciò può essere successo? Solo un proposito fraudolento può spiegarlo. E cioè, quando ad un certo punto accadde che qualcuno, apertasi la discussione almeno sul piano tecnico, si fece avanti a sostenere che la legge doveva essere eguale per tutti, in un dialogo che non conosciamo, da parte di chi si preoccupava di aprire troppo i cancelli, si pensò al rimedio del limite del 30 giugno; quando, poi, il parere del consiglio di amministrazione fu conosciuto dalle società S.A.I.M. e S.A.I.D. si disse: benissimo il 30 giugno, così non vi sarà nessun altro italiano che andrà a comprare il Burley in America alterando il mercato del Burley.

Allora ecco che nel contratto che parte dal gabinetto del ministro il 10 gennaio v'è la clausola n. 6, per cui lo Stato rimane impegnato verso le due società De Martino a non concedere per cinque anni la facoltà di importare tabacco ad alcuno. (*Interruzione del senatore Valsecchi Pasquale*). Ma è scritta questa clausola! Vada a leggere il documento! Io ho dedicato cinque giorni a leggerli tutti, fino all'ultimo. (*Interruzione del senatore Valsecchi Pasquale*). Non ci crede! Beh, ella dice che non è vero solo perché il fatto è così grave che non ci può credere neppure lei ad una cosa così enorme e aberrante!

Signor Presidente, la prego di far portare dalla cancelleria l'originale del contratto. Leggiamolo al collega, al quale non può essere lecito di sostenere che non crede a quel che dico.

VALSECCHI PASQUALE. Io non credo all'interpretazione.

COCCO ORTU. Ma così è scritto; è scritto chiaramente nel contratto.

PRESIDENTE. Onorevole Cocco Ortu, non v'è bisogno di portare qui i documenti, perché sono a disposizione dei colleghi.

COCCO ORTU. In realtà è un fatto terribile, ma ho portato in cancelleria altri colleghi, che non ci credevano, a leggerlo. V'è scritto testualmente: « Dopo il 30 giugno prossimo venturo nessuna concessione del genere, per alcun motivo, in considerazione del carattere assolutamente eccezionale del precedente contratto », ecc. Ed è chiaro che questa clausola non era certo volta a porre in essere un divieto di altre concessioni alla S.A.I.M. ed alla S.A.I.D. che l'avevano già avuta! Era un divieto di eguali concessioni ad altri; ma lo Stato poteva stabilirlo come sua decisione autonoma, con deliberazioni del consiglio di amministrazione sempre revocabili. Ma perché questo divieto è comparso invece a un certo punto come clausola del contratto con le controparti, le quali, in ogni momento in cui lo Stato avesse poi rilasciato qualche eguale concessione ad altri, avrebbero potuto far causa allo Stato dicendo: tu hai alterato le condizioni contrattuali iniziali, tu ci hai alterato il mercato? Ma come si può discutere ancora seriamente di questo?

Compare poi un'altra clausola (e speriamo che nessun collega democristiano mi dica che non è vera). Mi appello a tutti gli uomini di legge nei banchi della democrazia cristiana che hanno esperienza di vita amministrativa italiana per domandare loro se hanno mai visto in un contratto dello Stato una clausola formulata come la clausola n. 9, che suona testualmente: « L'amministrazione dei monopoli, su espressa delega delle ditte suddette, corrisponderà agli eventuali creditori delle medesime, da esse esplicitamente indicati, nei limiti degli eventuali crediti maturati dalle società nei confronti dell'amministrazione in testa, l'importo dei loro crediti ».

Al riguardo sorge un altro interrogativo e cioè: quando è comparsa la proposta di inserimento di questa clausola? Ad ispirarla al ministro non è stato certo lo Spirito Santo! È chiaro che fu esaminato dall'onorevole De Martino il testo finale della lettera che il 10 gennaio doveva partire dal gabinetto del ministro e che fu fatta inserire questa clausola. In uno Stato il quale, per pagare, esige cessioni di credito regolari e registrate, e vuole regolari procure di incasso rilasciate davanti al notaio e pianta sempre infinite grane, l'amministrazione dei monopoli, invece, veniva impegnata a pagare a tutti i creditori della S.A.I.M. e della S.A.I.D., che si fossero presentati con un bigliettino di delega, le somme in questo indicate!

Tutto ciò è quanto il collega Bettiol definisce la necessaria speditezza amministrativa dello Stato. Ma noi, di queste speditezze amministrative, non ne vogliamo. L'ho già detto altre volte in quest'aula: vi fu uno che disse al Presidente della Repubblica: « Se io avessi rispettato le leggi, Ispra non sarebbe mai sorta ». Ma, come vi è la disintegrazione atomica a catena, così vi è anche la corruzione a catena. Quell'uomo è finito davanti ai giudici, sul banco degli imputati

Noi non vogliamo queste speditezze amministrative; noi siamo dei conservatori dei controlli burocratici, che sono garanzia di onestà nella pubblica amministrazione e di imparzialità della legge.

Ma come si è giunti ad inserire questa clausola n. 9 nel contratto? Come è comparsa? Ecco perché, onorevoli colleghi del Parlamento, ho detto che per me quella di ripercorrere le pagine del processo sarebbe stata oggi una ben più breve fatica di quella della mia lettura di tutte le carte nella cancelleria. Perché quando siamo arrivati a questo, abbiamo raggiunto piena la prova che il reato è stato consumato in tutti i suoi estremi materiali e intenzionali. Basta infatti solo l'esame di questi cinque documenti per rendere palese che tutta la macchinazione fu attuata per aiutare la S.A.I.M. e la S.A.I.D. a importare, sostanzialmente come intermediarie, sotto le mentite spoglie di produttori, il tabacco che per tassativa disposizione di legge esse non potevano importare.

La questione del concorso in reato di contrabbando è stata risolta dalla Commissione e ormai non vi si può più tornare su, ma è evidente che tutta la macchinazione è questa: le società dovevano apparire produttrici mentre erano intermediarie, in violazione di quella che è sempre stata la volontà politica dello Stato italiano e la volontà amministrativa del monopolio, e cioè che, fra la produzione estera e il monopolio non si frapponesse un intermediario speculativo. Ed è stato fatto tutto questo macchiavello per aiutare la S.A.I.M. e la S.A.I.D. a speculare come intermediari. E poiché l'abuso di potere è reato di pericolo e non di danno, anche se qui danno non vi fosse stato (e vi è stato), il reato era perfetto nel momento stesso in cui l'abuso è avvenuto. A meno che non si voglia fare la rivoluzione anche del diritto in Italia, e mandare al macero dottrina e giurisprudenza.

C'era in tutta questa macchinazione la volontà palese di ricorrere ad un espediente, con la piena consapevolezza di tutti quelli che concorsero a realizzarlo, per favorire coloro che non potevano importare come intermediari. Vi è la deposizione di Renato De Martino: « Abbiamo comprato direttamente dai produttori (*campesinos*) »; vi sono le prove acquisite dalla guardia di finanza. Ma se le prove della guardia di finanza non bastano a qualche collega, vi è la dichiarazione, che testé ho ricordato, di Renato De Martino; vi è la prova che la società *Santa Maria de Mexico* ha lavorato molto ma molto meno tabacco di quello che qui è stato importato: quindi, l'espediente è stato realizzato e della legge si è fatto strame, deliberatamente, per consentire a quelle società di introdurre in Italia, come intermediarie fra produzione estera e monopolio, tabacco che, quali intermediarie, la legge chiaramente non voleva che esse potessero introdurre. E tutto questo è stato perseguito e realizzato dando vita ad un rapporto giuridico che poneva in essere un'obbligazione unilaterale dello Stato a tutto rischio dello Stato, con esclusivo vantaggio delle controparti e violando ripetutamente la legge.

Quali erano gli articoli violati? L'articolo 45 e l'articolo 65 della legge sul monopolio, l'articolo 5, n. 11) del decreto sulle facoltà e attribuzioni degli organi amministrativi dei monopoli di Stato, che prescrive il parere del consiglio di amministrazione per qualsiasi operazione in sé (e non per le sole clausole tecniche), che sia di importo superiore ai 3 milioni. Nel caso in esame il parere non è stato chiesto, si è proceduto a trattativa privata e non con gara pubblica per operazioni del valore di miliardi e miliardi. Non è stata indetta la gara pubblica violando non solo un principio morale generale, ma anche una disposizione di legge tassativa.

Perché? Così, per garibaldinismo? Io non posso avere uno scandaglio da calare nelle coscienze degli uomini e quindi nella coscienza del senatore Trabucchi. Ma tutti gli uomini che devono applicare la legge, quando constatano un fatto che non ha giustificazione, un comportamento aberrante, enorme, talmente difforme dalla regola, devono domandarsi e si domandano perché ciò sia successo, per qual fine: se gratuitamente o se per altra ragione. Ed a proposito dell'articolo 329 del codice penale dice la dottrina: la legge da parte del pubblico ufficiale si può violare anche per affetti e sentimenti diversi da quelli dall'avidità; quando la legge viene calpestata dal pubblico ufficiale per sentimenti che sono di avidità si ha peculato, corruzione, concussione; quando la si calpesta per effetti e sentimenti diversi dall'avidità (settarismo, faziosità, amicizia, inimicizia), si hanno gli abusi innominati d'ufficio.

Si è detto che tutto ciò sia avvenuto perché si era sotto la pressione di uno stato di necessità grave, che l'onorevole Bettiol, professore di diritto penale in una università italiana, ha detto essere una discriminante. Qui il discorso sarebbe lungo: o il comportamento del ministro fu legittimo, ed allora non vi sarebbe bisogno di ricorrere a discriminanti; o fu illegittimo, ed allora di questa discriminante, rappresentata da uno stato di necessità, si può discutere a lungo.

Sono stati violati, oltre quelli predetti, anche l'articolo 3 della legge istitutiva dell'amministrazione autonoma dei monopoli, l'articolo 10, l'articolo 19, tutti quegli articoli sulla cui violazione sono concordi polizia tributaria, procuratore generale, Avvocatura dello Stato, Consiglio di Stato; non è d'accordo soltanto chi ha parlato finora per sostenere tesi diverse dalle mie ed in particolare il collega Bettiol, a sentire il quale non si salva nessuno. Non si salva la Corte costituzionale, perché egli scientificamente dissente dalla sentenza che ha dichiarato costituzionale l'articolo 323 del codice penale; non si salva il Consiglio di Stato nei confronti del cui parere il collega Bettiol ha fatto troppo malgoverno delle parole, giungendo tra l'altro a dire cose che a questa Camera non dovevano dirsi, perché tutti qui sono esperti di cose di legge. Ha detto l'onorevole Bettiol che il Consiglio di Stato tra l'altro

si sarebbe pronunciato in modo incerto, neppure lui ben convinto avendo fatto ricorso a dei « pare », e a dei « sembra ». Ma il professor Bettiol ben sa, come so io, che il Consiglio di Stato, allorché dà pareri e non formula sentenze, usa sempre come clausole di stile quei « pare » e quei « sembra ». E se qualcuno avesse dei dubbi ho qui alcuni numeri di una rivista amministrativa con pareri del Consiglio di Stato, che comprovano quanto io affermo. Infatti, se non si esprimesse con dei « pare » e dei « sembra », in sede di parere, il Consiglio di Stato pronunzierebbe in sostanza una vera e propria sentenza, una decisione. E allora queste cose, per rispetto a questa Assemblea, il professor Bettiol non avrebbe dovuto dircele. (*Interruzione del deputato Bettiol*).

Il parere del Consiglio di Stato su tutta la vicenda rimane in tutta la sua gravità e non si supera con questi argomenti. E sono pareri gravi, tanto quello del Consiglio di Stato quanto quello dell'avvocatura generale dello Stato, che concordano, dopo aver denunciato le predette violazioni di legge, nel dire che si doveva giungere assolutamente a un decreto formale autonomo il quale avrebbe dovuto contenere le ragioni dell'evidente urgenza per cui non era stato sottoposto prima al consiglio di amministrazione il progetto finale del contratto, e non lo schema portato con sé quella sera dal sottosegretario senatore Pecoraro. Anche l'Avvocatura generale dello Stato ed il Consiglio di Stato affermano che bisognava che il decreto indicasse le ragioni particolari o le circostanze eccezionali che giustificavano il ricorso alla trattativa privata, in violazione della legge, e anche i motivi per cui il ministro dissentiva dal parere del consiglio di amministrazione. Affermano inoltre che il decreto doveva essere necessariamente registrato, in modo che, almeno *a posteriori*, vi fossero quei controlli che erano stati elusi in precedenza.

Per scrupolo, voglio sottolineare al Parlamento la chiarezza di questi pareri perché rimanga agli atti – e poi ognuno deciderà nell'autonomia della propria coscienza – e provato che la conclusione cui noi arriviamo non nasce da apriorismi o da preconcetti o da faziose posizioni di parte.

L'Avvocatura dello Stato ha detto, a proposito dell'articolo 45: « Il sistema legislativo è estremamente chiaro e tassativo nel vietare comunque sia la coltivazione interna sul territorio nazionale (salvo l'ipotesi della concessione), sia l'introduzione dall'estero ». Ha quindi dimostrato come lo Stato possa acquistare solo direttamente, e infatti per questo fine aveva creato un'agenzia a New York per gli acquisti in America (che fu chiusa nel 1942 e non più riaperta), ha una agenzia per l'acquisto diretto sui mercati orientali ed un ufficio apposito a Roma.

L'espediente di cui ho riepilogato i modi poc'anzi è stato posto in essere proprio per impedire che il monopolio rispettasse nel caso in esame l'obbligo dell'acquisto diretto del tabacco estero.

L'Avvocatura generale dello Stato continua affermando: « L'importanza dell'articolo 45 è evidente, perché esso comporta che la importazione di tabacco in Italia è consentita solo all'amministrazione del monopolio, la quale deve provvedervi direttamente. Ciò non significa naturalmente che l'acquisto debba avvenire solo da cittadini stranieri; può avvenire anche da cittadini italiani che siano all'estero, ma senza intermediari ».

Nulla vietava, quindi, che i signori De Martino creassero una piantagione nel Guatemala e vendessero poi ai rappresentanti del monopolio italiano il tabacco laggiù coltivato. Che bisogno vi era di tutta questa montatura per il monopolio di Stato? La stessa avvocatura prosegue: « è da domandarsi se, mancando ogni clausola, l'amministrazione non abbia reso ciò possibile », cioè l'introduzione del tabacco tramite intermediari e quindi il contrabbando.

Ebbene, onorevoli colleghi, se l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto all'attuale ministro delle finanze la sospensione immediata dell'esecuzione del contratto, la confisca dei tabacchi importati e il recupero delle somme pagate, è da biasimare? È da definirsi folle questo comportamento? Eppure, coloro che dicono di essere i difensori dello Stato democratico contro i suoi nemici e che siedono su questi banchi (*Indica il centro*) stanno demolendo proprio tutto di questo Stato: hanno aggredito l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio di Stato, la Corte costituzionale e lo stesso Governo, perché il ministro che ha sospeso l'esecuzione dei contratti fa parte di questo Governo, del vostro Governo, colleghi democristiani.

Il Consiglio di Stato, a sua volta, ha detto chiaramente che « nella mancanza del decreto deve ravvisarsi una prima illegittimità del ministro » e ha spiegato perché. Non ha quindi detto, onorevole Bettiol: « è incline a ritenere », ma « deve ravvisarsi », e il « deve » è imperativo, se vogliamo proprio attaccarci alle parole. Ha soggiunto il Consiglio di Stato che « tanto più grave appare la irregolarità

ove si consideri che il ministro ha preferito servirsi dei suoi esperti in materia giuridica ». E sappiamo chi sia stato l'esperto.

Ma queste sono scorie in questo procedimento, e le trascurerò perché voglio attenermi all'essenziale.

Circa il mancato decreto, il Consiglio di Stato continua affermando: « Deve concludersi che i contratti avrebbero dovuto formare oggetto di un autonomo formale decreto di approvazione e che il difetto di tale decreto li rende inefficaci ».

Dopo altri vari rilievi, tra cui quello sulla legittimità circa la determinazione del prezzo per ciò che riguarda la S.A.I.M. e la S.A.I.D., il Consiglio di Stato conclude che « gli atti posti dal ministro con la S.A.I.M. e la S.A.I.D. sembrano a questo collegio inefficaci per mancanza di decreto formale, sembrano illegittimi sotto i vari aspetti formali e sostanziali già sollevati. Per questo motivo il parere della sezione è nelle considerazioni su esposte ».

Questa, onorevoli colleghi, è la formula di rito.

A questo punto non ho chiuso – come avrei potuto? – i fascicoli, ma sono andato per scrupolo sino in fondo perché contenevano molte altre cose interessanti. Avrei potuto chiudere i fascicoli perché la rubrica dell'articolo 323, di questo articolo definito borbonico e fascista dal collega Bettiol, suona...

BETTIOL. Ma lo è. Ella, che è liberale, dovrebbe ammetterlo.

COCCO ORTU. ...suona testualmente: « Abuso di ufficio in casi non preveduti specificatamente dalla legge come reati »; il testo dell'articolo recita poi testualmente: « Il pubblico ufficiale che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, commette, per recare ad altri un danno o per procurargli un vantaggio, qualsiasi fatto non preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, è punito », ecc.

Ed allora mi domando: che cosa era e che cosa è, se non un macroscopico abuso dei suoi poteri di ministro, quanto commesso dall'onorevole Trabucchi allorché egli ha superato la volontà palese del direttore generale, ha evitato che vi fosse una pronuncia di legittimità e di merito da parte del consiglio di amministrazione, e, avvalendosi della sua possibilità di apporre la sua firma sotto la dicitura « ministro », ha stipulato un contratto a trattativa privata per miliardi, quando si sa che il limite massimo per la trattativa privata è di 3 milioni, e ha fatto tutto ciò, violando la legge, senza emanare un decreto autonomo motivato? Non è abuso di potere, questo? Non è stato un suo abusare del fatto che egli aveva materialmente la possibilità, stando dietro ad una scrivania ministeriale, di disporre di un timbro e della carta intestata per fare ciò? Se questo non è abuso di potere, onorevoli colleghi, allora occorre nelle preture nei tribunali e nelle corti d'assise assolvere tutti, oppure cancellarvi le parole: « La legge è uguale per tutti ».

Il senatore Trabucchi ha abusato del suo potere per consentire alla S.A.I.M. e alla S.A.I.D. di violare gli articoli 45 e 65 della legge sui monopoli, con tutti i riflessi pecuniari e fiscali sui quali mi soffermerò in seguito, e per permettere loro di realizzare, a scapito del monopolio, il vantaggio economico derivante dalla differenza di prezzo esistente tra il tabacco che direttamente avrebbe potuto essere importato dal monopolio stesso dal mercato americano e quello che le società intermediarie praticavano al monopolio, importandolo dallo stesso mercato: differenza che era di circa 20 mila lire al quintale.

Per questo abuso di ufficio devo affermare che dobbiamo applicare onestamente la legge. Lo dico con dolore poiché non avrei voluto giungere a questa conclusione, poiché siamo tutti uomini, conosciamo le debolezze umane, valutiamo le ripercussioni morali e materiali di certe decisioni, ma siamo dei giudici e non dei sacrestani pietosi. Noi abbiamo la grande responsabilità di avere affidato, sia pure provvisoriamente, la bilancia della giustizia e, anche senza che lo Stato ci chieda di giurarlo, come lo chiede a quegli uomini che, tratti dal popolo, devono decidere del destino degli altri uomini, dobbiamo agire da uomini d'onore, secondo coscienza, imparzialmente, rispettando la legge.

Per ulteriore scrupolo mi sono anche chiesto: ma può essere che si faccia una cosa di questo genere senza un gravissimo motivo? Si parlava nella richiesta di queste società nientemeno che di un flagello totalitario della peronospora: la peronospora cavalcava per l'Europa, ci ha detto ieri il collega Bettiol, attraverso le cui parole sembrava di vedere i cavalieri dell'Apocalisse!

BETTIOL. Galoppava!

COCCO ORTU. Ho voluto vedere se potesse esservi almeno una giustificazione sul piano morale, ma di quelle giustificazioni che danno diritto almeno alle attenuanti generiche (non certo di quelle che possano valere da discriminanti): una giustificazione che fosse di ordine sociale, sotto il profilo della disoccupazione nazionale, o di ordine

economico, sempre nell'interesse collettivo, oltre che di De Martino, come sarebbe stato ove si fosse rischiato di smobilitare una grossa attività nel settore tabacchi disperdendo maestranze tecniche che non si sarebbe più potute recuperare. Debbo dire che i disoccupati su larga scala non erano quelli impiegati negli impianti industriali: erano gli zappaterra, per i quali lo Stato stava provvedendo, sollecitato dai parlamentari delle varie zone, con sussidi e contributi ed interventi vari. Quindi questo trattamento usato dal ministro all'onorevole De Martino non recava alcun vantaggio agli zappaterra del tabacco. Anzi poteva verificarsi quello di cui aveva avuto paura nella seduta del consiglio di amministrazione il rappresentante dei lavoratori dell'azienda monopolio tabacchi, che aveva detto: se questi vanno in America centrale non tornano più. Nessun pericolo di disoccupazione dunque, e neppure l'altro pericolo, a meno che il De Martino avesse sotto contratto centinaia di tecnici altamente specializzati che rischiavano di disperdersi. Quanto a questo personale altamente specializzato, abbiamo saputo dalla dichiarazione giurata proprio del signor Renato De Martino che si trattava di 60 dipendenti fissi, non altamente specializzati, e che di questi solo 7 sono andati in America con alcuni giovani figli. Allora la grande giustificazione sociale per un così grave far strame della legge non vi era.

Inoltre per scrupolo di coscienza, non essendomi fermato nello sfogliare le carte, prima di giungere alla fine ho trovato un documento che sottopongo alla valutazione di coloro che hanno creduto alla galoppata della peronospora su tutta l'Europa. Vi è nel processo (questa guardia di finanza, quando ci si mette, è veramente brava o diabolica secondo i punti di vista) una relazione dell'amministratore unico della S.A.I.D. all'assemblea degli azionisti per l'approvazione del bilancio consuntivo per il 1961-62, in cui si legge: « L'esercizio 1961-62 si è chiuso per la società con un disavanzo in perdita di 39 milioni. Tale perdita si è avuta per la mancata produzione di tabacco nella campagna 1961. Infatti la produzione è stata di appena quintali 234,49. Sono rimaste invariate le spese generali ed aumentate le spese per interessi passivi. Per la campagna 1962 si prevede una produzione di circa 10 mila quintali, in quanto non è stata investita l'intera superficie. Posso però assicurare che, non essendosi presentata la peronospora salvo in qualche sua sporadica apparizione in qualche coltivazione, il prodotto sarà abbastanza buono, per cui si dovrebbe ottenere un buon ricavo ». E quale era la previsione a fine 1962 per il 1963? « Migliori prospettive – affermava l'amministratore unico, parlando agli azionisti – si hanno per la campagna 1963, poiché alla produzione che si avrà in Campania (la superficie verrà tutta sottoscritta, essendo cessata la paura del flagello peronosporico) » – notate quindi che, alla fine del 1962, il pericolo era cessato – « si aggiungerà quella ottenuta negli Stati dell'America a seguito dell'autorizzazione fattaci dal Ministero delle finanze ».

Devo dire che le previsioni su questa peronospora non dovevano essere così cattive come poi si è detto, e come il ministro Trabucchi andava dicendo: qui, per 25 anni non si potrà coltivare il tabacco! Ora, dico io, la peronospora è solo una crittogama e bastava solo, per arrestarne la galoppata, trovare una varietà di tabacco non attaccabile da tale crittogama, come l'hanno subito trovata: hanno piantato il seme australiano, ed è finita la peronospora. Ma che il senatore Trabucchi parlasse di fine del tabacco in Italia per 25 anni è spiegabile. Bisognava giustificare in qualche modo questi contratti che, una volta fatti, non si voleva consegnare a nessuno. L'avvocato Arias li chiese in visione – lo ha detto nella sua deposizione – ripetute volte non appena si cominciò a parlarne; ma nessuno voleva dargli questi contratti da vedere. Dovette andare a cercarli all'ufficio del registro di Cava dei Tirreni, perché nessuno dell'amministrazione voleva fargli avere una copia di questo contratto. Ma a prescindere da una così insospettabile fonte di informazione quale quella rappresentata dalla dichiarazione dell'amministratore delegato della S.A.I.D. ai suoi azionisti, vi è un fatto: che, discutendosi in quest'aula il bilancio delle finanze il giorno 6 giugno 1962 (quattro mesi prima di questo contratto, stipulato sotto la pressione galoppante della peronospora), il ministro Trabucchi poteva udire dall'onorevole Vetrone queste parole: « Sarebbe fuori della realtà un monopolio di Stato per il tabacco che si considerasse uguale a una qualsiasi azienda privata e volesse ipotizzare la convenienza di sostituire la produzione nazionale con tabacco importato dall'estero ». Al che il ministro interrompeva: « No! No! ». Sta nel verbale.

Questo avveniva quattro mesi prima. Ed io dico che, se le previsioni erano tanto catastrofiche, al punto che il ministro ne aveva ricavato che per 25 anni in Italia non si sarebbe più potuto coltivare tabacco, il ministro Trabucchi avrebbe dovuto dire: onore-

vole Vetrone, guardi, questa sarà, purtroppo, una triste fatalità. E comunque lo Stato avrebbe potuto riservarsi la facoltà – se davvero vi fosse stata quella triste fatalità di una crittogama che resistesse 25 anni, infestando le terre – di comperare di anno in anno sul mercato straniero il tabacco necessario anziché vincolare lo Stato unilateralmente per cinque anni.

Ma dirò di più. Il 1° dicembre 1961 – quindi proprio tra la presentazione della domanda De Martino, l'intervento di Cova e la lettera-contratto del 10 gennaio – si discuteva in Parlamento diversi progetti di legge relativi a provvidenze contro la peronospora. Il ministro Trabucchi, poiché i diversi deputati chiedevano che si sperimentasse questo o quel rimedio per contrastare il diffondersi della peronospora che indubbiamente era nei campi, ma non su quella scala apocalittica che si pretende, rispondeva: « Se naturalmente si assicura che una cosa è fattibile, noi saremo sempre d'accordo nel dare il nostro appoggio. L'anno scorso » (questo veniva detto dal ministro nel dicembre 1961) « abbiamo visto che in alcune zone le cose sono andate bene, in altre sono andate male. I nostri istituti sono allo studio ». Poco prima aveva detto, rispondendo a uno dei deputati che parlava di sementi selezionate di tabacco: « Quando parliamo di sementi selezionate, per ora sappiamo che servono quelle dei famosi 3-*B*, che d'altra parte sembra già comincino a dare una buona resa perché hanno dato l'80 per cento rispetto a quella precedente ». Cioè nei campi, dove il tabacco era stato distrutto, si era tornati già all'80 per cento della produzione precedente. Questo diceva il ministro Trabucchi in questo Parlamento il 1° dicembre 1961, cioè nel pieno della trattativa con cui, con il pretesto dell'apocalittica distruzione della peronospora, stava concludendo questo bel contratto nell'interesse dello Stato.

Allora bisogna dire che a un certo punto si rimane veramente sconcertati di fronte alla durezza della reazione difensiva che si è avuta sino ad ora in questa discussione nei confronti di coloro che, facendo il proprio dovere, si sono trovati schierati – anche se divisi da diverse ideologie, anche se uomini di partiti al Governo e di partiti all'opposizione – sullo stesso fronte a volere che la giustizia abbia il suo corso che, con diverse e ben distanti ideologie – come lo siamo noi liberali rispetto ai comunisti e rispetto ai missini – sullo stesso fronte sono stati schierati dalla forza delle cose, dalla macroscopicità e dalla pluralità delle prove: prove che fanno di questo un caso tipico – come suol dirsi, « di scuola », di quelli che si insegna agli studenti – di abuso innominato di ufficio.

E io rinuncio a discutere ed a parlare del caso Resta, della minuta della difesa Trabucchi; rinuncio a farvi perdere tempo sui successivi interventi interpretativi del contratto da parte del senatore Trabucchi quando i direttori generali gli scrivevano: « Poiché lei ha fatto il contratto, ne interpreti questa clausola » (era la clausola 2), perché le società la vogliono interpretare a modo loro, e la risposta era a favore loro. Così gli scrivevano non solo il direttore generale Cova, ma anche il direttore generale Picini un'altra volta: siccome le società vogliono così, interpreti lei la clausola del contratto che lei stesso ha fatto.

Tutto questo è nell'incartamento. E poiché il reato di abuso di ufficio è, come si vedrà e come dicevo poc'anzi, un reato di pericolo e non di danno, giunti a questo punto sarebbe stata superflua anche ogni indagine per sapere se vi sia stato danno o non vi sia stato danno per lo Stato, perché il reato di abuso in atti di ufficio è tra quelli compresi nel titolo dei reati contro il patrimonio, ma nel titolo dei reati contro l'amministrazione dello Stato. E perché ci si renda conto della differenza, voglio fare presente a quelli tra i colleghi che non sono uomini di legge che fino a qualche anno fa la Cassazione nel caso del peculato (cioè amministrazione infedele con appropriazione o distrazione di beni della pubblica amministrazione) negava che potesse applicarsi l'attenuante del danno di particolare tenuità (e praticamente il minimo edittale della pena era destinato ad essere uguale tanto se uno peculava per 5 miliardi quanto per 50 lire) perché, diceva la Cassazione: questa è una figura di reato posta a tutela della pubblica amministrazione, non del patrimonio dello Stato, e poiché il bene giuridico tutelato è l'interesse dello Stato a che tutti i funzionari facciano il proprio dovere, viola egualmente tale bene giuridico tanto il funzionario che pecula per 50 lire quanto quello che pecula per 50 miliardi. Era una applicazione della legge molto severa e solo la critica della dottrina e la lunga serie dei ricorsi per Cassazione degli avvocati di tutti i fori italiani portarono gradualmente la Cassazione a ritenere che il bene giuridico tutelato con il reato di peculato non fosse solo la fedeltà all'amministrazione, ma anche il patrimonio dello Stato ed a riconoscere, in-

fine, l'applicabilità dell'attenuante del danno lieve al povero disgraziato che avesse commesso un peculato di lieve entità.

Tanto ho ritenuto di ricordare per far presente quale sia la natura del bene giuridico tutelato dalla norma dell'articolo 323 del codice penale. Quindi il verificarsi o meno del danno sarebbe stato superfluo nel caso in esame. Comunque anche il danno vi è stato. Il danno può essere patrimoniale e può non essere patrimoniale. Ora, nel caso in esame vi è stato danno di entrambe le specie. Un primo danno per lo Stato, anche se esso avesse alla fine guadagnato pecuniariamente su questa operazione, era rappresentato dal fatto che esso Stato veniva a trovarsi per cinque anni vincolato da un contratto che era praticamente impegnativo in senso unilaterale, e per il quale esso Stato era obbligato a ricevere i tabacchi ma non poteva peretenderli; era obbligato a non accordare a nessun altro, grazie a quella incredibile clausola, una facoltà di tal genere; era obbligato a praticare con le società importatrici intermediarie un prezzo del tabacco (a qualsiasi prezzo esse lo avessero acquistato all'estero, con la clausola cioè che inizialmente il Cova non voleva) eguale al prezzo praticato per quel tipo di tabacco nei mercati italiani. Questo è o non è danno per lo Stato?

Un secondo danno è da ravvisarsi nel mancato risparmio da parte dello Stato negli acquisti (danno corrispondente almeno in parte ai guadagni realizzati in così alta misura da parte delle società facoltizzate all'importazione). Perché in una operazione di 4 miliardi si registra nella contabilità occulta, sequestrata dalla guardia di finanza, guadagni per un miliardo e 295 milioni di lire, e la guardia di finanza, controllando partita per partita, ha constatato e dimostrato che si è guadagnato su una sola piccola partita 250 milioni, adducendo le prove che si è pagato il tabacco a 30 mila lire al quintale e lo si è rivenduto al monopolio a 50 mila lire. Riguardo a questi accertamenti si potrà fare tutte le dichiarazioni che si vuole per dire che si tratta di atti unilaterali della polizia tributaria, ma gli atti sono lì nella cancelleria con tutti i documenti sequestrati. E siccome non siamo chiamati a pronunciare un giudizio (perché questo non è organo giurisdizionale ma giudiziario) ma solo a decidere se il senatore Trabucchi deve o no essere sottoposto a giudizio, io ho il diritto di dire che, se la legge è uguale per tutti, dopo l'acquisizione ad un processo in fase istruttoria di atti e prove di questo genere (che ufficiali della guardia di finanza hanno confermato dicendo: « Questa è la verità e lo giuro »), noi non possiamo fermare la macchina della giustizia ed impedire che l'autorità giudiziaria in sede giurisdizionale smentisca o confermi quello che è stato acquisito dalla polizia tributaria. Ma tutto ciò sia detto per chi voglia dare importanza al danno, che in un reato di pericolo per la verità non ha alcuna importanza.

E non per amore di polemica, ma per eliminare ogni dubbio che in un procedimento giudiziario-politico potrebbe avere il suo peso, non lasciamoci fuorviare dalle parole grosse secondo cui – a detta del collega Bettiol – il 323 sarebbe un articolo del codice fascista e del codice borbonico. La realtà è questa: che, nei codici degli Stati preunitari italiani, il codice pur ben fatto del regno di Sardegna non prevedeva questo reato, né lo prevedeva il codice del regno delle Due Sicilie. E così era soltanto perché il regno dei Borboni, benché amministrato male, era un paese dove il diritto ben si conosceva, e di buoni cervelli giuridici era ricco e penso che qualcuno la riabilitazione del reame di Napoli fatta dal Croce l'abbia pur letta.

Comunque questo reato fu inserito in un codice notevolmente liberale, nel codice Zanardelli del 1889, dove era previsto e punito dall'articolo 175. E nella relazione al re ci si esprimeva su questo articolo quasi con le stesse parole usate dalla relazione al re sul codice fascista: lo Stato ha tanti interessi, ha tanti funzionari, ha tanti pubblici ufficiali e non è detto che tutti quelli che potranno essre infedeli lo debbano essere per denaro. Quelli che lo saranno pagheranno per corruzione, quelli che ricatteranno il cittadino pagheranno per concussione, quelli che si approprieranno di denaro dell'amministrazione pagheranno per peculato. Ma – diceva il legislatore – vi è tutta una serie di casi in cui il funzionario, il pubblico ufficiale, per una serie di affetti diversi dell'avidità (settarismo politico o religioso, amicizia o inimicizia, faziosità, temperamento) può recare un danno o fare un favore ad un terzo. Ebbene, un articolo che è inserito in un codice per impedire tali illeciti comportamenti è forse un articolo fascista? Forse sarà un articolo inaccettabile per chi ha fatto in quest'aula l'apologia della speditezza amministrativa dello Stato contemporaneo italiano. Ma noi riteniamo anzi che quanto più lo Stato va estendendo le sue funzioni e attività nel mondo economico e quanto più la mano pubblica va allungandosi sulle cose del contribuente, del cittadino e della comunità, tanto

più questo articolo appare prezioso e dovrà avere applicazione! Perché quando un funzionario con una firma apposta o non apposta su un permesso di importazione di decine di migliaia di tonnellate di zucchero, ad esempiò, può far guadagnare quello che si guadagna oggi in Italia con le importazioni di zucchero, e questi guadagni si possono o non si possono fare a seconda che si finanzi o non si finanzi un giornale, allora l'articolo 323 deve avere più che mai applicazione; e un'applicazione non unilaterale ma generale se si vuol moralizzare l'Italia, perché questo è un grande presente problema!

Il 323 non è un articolo borbonico-fascista: è un articolo in tutto rispondente alla esigenza della moralizzazione della nostra vita pubblica. È da ritenere infatti ben presente questo: che l'oggetto specifico della tutela penale perseguita con questo articolo è, come coralmente dicono dottrina e giurisprudenza, il normale funzionamento della pubblica amministrazione in senso lato, in quanto esso è rivolto a garantire il corretto esercizio delle pubbliche funzioni contro quegli abusi dei poteri funzionali dei pubblici ufficiali che non sono previsti specificatamente dalla legge penale. Questo è quello che dicono tutti i trattati. Poc'anzi ho fatto cenno alle relazioni ai codici Zanardelli e Rocco, che servono ad interpretarli: preciserò ora che la relazione al codice Rocco suona testualmente: « Senza questo titolo generale supplementare di delitto, rimarrebbero impuniti quegli abusi dei pubblici ufficiali che non potessero farsi rientrare in alcuno dei titoli speciali di reato con i quali si reprimono gli abusi nominati di autorità ».

Zanardelli (che non era un borbonico né un fascista) spiegava nella sua relazione: « Siccome non tutti gli abusi che si possono commettere dai pubblici ufficiali sono specialmente prevedibili dal legislatore e reprimibili dal codice, è giusto, per evitare deplorevoli lacune, che una norma generale provveda a tutte le possibili contingenze ».

Ma poteva mai prevedere il legislatore italiano che un bel giorno un ministro, per la prima volta nella storia d'Italia, avrebbe posto in essere un contratto di miliardi per cinque anni attraverso uno scambio di lettere con delle parti private e violando tutte le leggi del suo paese al riguardo? Ed in ciò è l'abuso innominato di ufficio commesso dal senatore Trabucchi, non prevedibile dal legislatore, che ricade sotto la comminatoria dell'articolo 323 del codice penale.

Quando un atto ha i caratteri di un atto abusivo? Su questo la dottrina è coralmente d'accordo. Non vi è un testo che non concordi nel dire che vi è sempre abuso d'ufficio quando il funzionario, facendo cattivo uso del potere che gli è stato affidato, ne usi per fini che non siano quelli per i quali gli fu conferito dallo Stato il suo potere discrezionale (e che siano anche solo in coincidenza con interessi privati, che non è suo compito provvedere ed assistere). Il Manzini, l'Antolisei, il Ranieri, il Maggiore, il Santoro ed altri, tutti concordano in questo senso.

Il dolo poi (che è la volontà dell'azione, ma anche la volontà dell'evento; voglio cioè quell'azione, ma voglio anche gli effetti di quell'azione) è dato dalla volontà cosciente e libera e dall'intenzione di commettere quel fatto sapendo di abusare dei poteri inerenti alla propria funzione.

Poste tali premesse in fatto e in diritto, l'interrogativo da porre alla nostra coscienza è ormai questo: se quando si realizzò quella serie di fatti che ho ricordato, si era coscienti che si stava violando la legge, che si poneva in essere tutto un espediente per frodare la legge, per far sì che l'intermediario De Martino apparisse come produttore in proprio, con tutti i possibili conseguenti vantaggi in relazione alla elusione della legge sul monopolio e delle varie norme in materia fiscale, che si ci adoperava a realizzare.

Quanto al dolo specifico di questo reato, esso consiste nel fine di arrecare ad altri un danno o di procurare un vantaggio, patrimoniale o non patrimoniale. Al riguardo i giudici di merito son soliti affermare nelle loro sentenze che quando un comportamento a favore di una persona procura ad essa dei vantaggi, specie se enormi, vi è da presumere che detto comportamento non sia di regola casuale ma posto in essere appunto per far realizzare detti vantaggi.

Noi comunque sediamo oggi qui come organo giudiziario che deve solo dare a un certo punto il via a una indagine più compiuta su questo punto, da parte di un organo giurisdizionale.

Ma anche se non si fossero realizzati il vantaggio o il danno, essendo questo un delitto di pericolo e non di danno, il delitto si è consumato nel momento in cui, creando la situazione per cui il danno o il vantaggio poteva verificarsi, si è abusato da parte del ministro dei poteri che egli aveva.

Il delitto si consuma appena il fatto abusivo sia stato commesso (dicono dottrina e giurisprudenza), astrazion fatta dal danno o

dal vantaggio verificatisi; appunto perché è un delitto contro la pubblica amministrazione.

Restava da risolvere un altro punto per il completamento di quell'esame di ogni aspetto del caso che io ho fatto per giungere con la più serena coscienza alla conclusione cui giungerò. Restava da risolvere il problema del nostro buon governo della legge in considerazione del fatto che noi stiamo operando come strumenti di questa procedura speciale, in questo procedimento giudiziario-politico che la Costituzione prevede per i delitti ministeriali.

È un problema da risolvere risalendo alle origini e alla ragion d'essere di questa « giustizia politica », esaminando perché sono sorte queste procedure, perché si è ritenuto che in certi casi le Assemblee parlamentari possano stabilire che per considerazioni politiche la legge processuale comune non debba essere applicata, ed infine decidendo se questo sia appunto uno di tali casi.

È stato in dottrina ricordato, a proposito di questi procedimenti penali giudiziari e politici a un tempo, che un'assemblea politica non avrebbe mai potuto condannare Garibaldi per i fatti di Aspromonte o di Mentana, come avrebbe fatto invece un collegio ordinario, in base al principio *dura lex, sed lex*. Riandando dunque all'origine dell'istituto, il problema è chiaramente quello di stabilire quando la giustizia politica possa troncare il corso della giustizia ordinaria per ragioni di Stato o per altri motivi politici.

Non si levi a questo punto qualcuno ad affermare (come ci si è levati l'altro giorno contro il collega onorevole Bozzi allorché trattò appunto della « giustizia politica ») che quando si parla di « giustizia politica » si è al livello degli Stati totalitari. Di « giustizia politica » si parla espressamente, infatti, ad esempio anche nella relazione alla legge relativa alle « Norme sui procedimenti di accusa » redatta dal collega e giurista Cossiga e sottoscritta da uomini di tutti i settori di questa Assemblea.

Un insigne giurista come Luigi Rossi, in un saggio su « La riforma dell'Alta Corte di giustizia » pubblicato nel quinto volume dei suoi *Scritti vari di diritto pubblico*, scriveva, sia pur riferendosi all'Alta Corte del Senato regio, in ordine alle questioni di principio che oggi si ripropongono in termini sostanzialmente immutati, parole che vale la pena di citare: « Vi sono reati che o per se stessi o per le persone che li compiono rivestono un carattere politico, dove la politica non si può scindere dalla giustizia, dove anzi la politica è motivo ed elemento integratore della giustizia. Sovra tutto in certi frangenti della vita pubblica di uno Stato una deroga alla legge può essere una necessità. Allora il suo apprezzamento non può più darsi dal magistrato ordinario, il quale dovrebbe rispondere: *dura lex, sed lex scripta*. Vi deve essere invece un giudizio fondato su una complessa veduta e reso con una competente conoscenza delle cose politiche. E la stessa opinione pubblica considera sempre questi reati con altri criteri che non i reati comuni ».

E su questa linea è tutta la dottrina, non soltanto italiana (mi è stato dato proprio giorni fa di vedere le stesse tesi riecheggiate anche su una rivista francese); tutte d'accordo sulla necessità di una valutazione politica di quelli che sono definiti « reati ministeriali ». Tale formula non è stata inventata dal collega Bozzi, perché si trova sia nella vecchia sia nella nuova dottrina. Di tali « reati ministeriali » in relazione a questa procedura politico-giudiziaria si parla ad esempio nelle *Istituzioni di diritto pubblico* di Costantino Mortati, nel *Corso di diritto costituzionale* di Paolo Barile, nel *Corso di diritto costituzionale* di Carlo Cereti. Ed anche Santi Romano, nel suo *Corso di diritto costituzionale* parla di questi « delitti ministeriali » di competenza dell'Alta Corte di giustizia.

Ciò chiarito, resta da dire che, quando circa tali reati deve pronunziarsi un'Assemblea, quale la nostra, formata di giudici politici, si pone un grosso problema di discrezionalità: il problema è se noi, in una visione politica generale e in base ad una valutazione dell'equilibrio generale dello Stato, dobbiamo arrestare o invece far proseguire il corso della giustizia. Al riguardo un grande giurista come il già ricordato Santi Romano ebbe a scrivere: « L'opportunità politica e la ragion di Stato, di cui è giudice esclusivamente la Camera rappresentativa, possono consigliare che non sia rilevata e punita l'azione del ministro ». Ma quando? E ci troviamo di fronte a un tal caso? Di fronte a un paese il quale è sempre più sconcertato nel constatare la sempre più grave fatiscenza dello Stato, di fronte ad una serie continua di cose che non vanno e che per la prima volta vede giungere al Parlamento un caso giudiziario (apertosi non avventatamente, ma a seguito di una serie di elementi di prova, ad opera di un procuratore generale che dice: « Procediamo sulla via della giustizia »), può esservi veramente una valutazione politica particolare che possa far dire al Parlamento italiano che

la legge non è uguale per tutti? Ci sentiamo noi di dire questo?

Non è che noi vogliamo sacrificare alcun uomo, alcuna persona alla ragione di Stato o all'opinione pubblica, come ci è stato detto. Perché se avessi avuto, come avrei desiderato, la certezza che nessun reato è stato commesso, non vi sarebbe stata ragion di Stato né opinione pubblica a farmi chiedere che un uomo fosse deferito alla Corte costituzionale. Noi liberali siamo figli di una grande storia. Chi si batte per e con le nostre idee si batte per una bandiera che è stata su tutte le trincee della rivoluzione per tutte le libertà umane, contro tutti gli assolutismi e gli oscurantismi. La piena dignità della persona umana, l'eguaglianza degli uomini davanti alla legge, sono il frutto glorioso delle rivoluzioni liberali; questo noi non lo abbiamo dimenticato e non lo dimenticheremo mai; e non sacrificheremo mai alcun uomo alla ragione di Stato.

Certo, la « giustizia politica » pone sempre grossi problemi, ma quello presente è risolvibile con tranquilla coscienza. Vi ricordo quello che scriveva il Palma per spiegare le ragioni di queste procedure giudiziario-politiche e la possibilità di interrompere il corso della giustizia. È suo l'esempio di Garibaldi che facevo poc'anzi. Era egli infatti a citare, nel suo *Corso di diritto costituzionale* il caso di Garibaldi dopo i fatti di Aspromonte e Mentana, per i quali manifestamente vi sarebbero state molte buone ragioni per ritenere il Senato più competente delle corti di assise comuni.

Ma per carità di patria questo tabacco, questi miliardi, per i quali di leggi e di regolamenti si è fatto strame, stiano ben lontani dai fatti di Garibaldi per i quali più che lecito era doveroso per un'Alta Corte di giustizia fermare il corso della giustizia ordinaria. Non volevo certo fare accostamenti di tal genere; volevo solo spiegare con un esempio che noi ci troviamo di fronte ad un fatto che fa incorrere in responsabilità penali sul piano del diritto comune, non giustificato da ragioni eccezionali di sorta.

Onorevoli colleghi, mi rendo conto di quanto sia decisa la solidarietà che si è creata intorno al senatore Trabucchi nel suo settore. Ed al riguardo io (che pur sono istintivamente per professione di regola difensore, ma che dovevo rendere conto del mio convincimento compiutamente, perché non si pensasse che il voto mio e degli altri amici liberali nascesse da calcolo politico) devo aggiungere alle cose che ho già dette anche questa: quando vi stringete così compattamente intorno a quest'uomo dicendo che egli, personalmente, è passato attraverso questa vicenda con le mani pulite (e se altro fosse provato dovrebbe rispondere di ben altro reato!) voi non avvertite che allora ciò di cui si discute passa automaticamente, superando l'uomo, ad investire i vostri sistemi e metodi con cui egli ha operato.

E se così è non è colpa nostra. In fondo, la consapevolezza di ciò è il dramma che esiste in questa parte dell'Assemblea (*Indica il centro*), ove vi è anche chi come noi vuole lo Stato pulito, l'amministrazione corretta e non vuole sentirsi investito dall'accusa. Ma noi non possiamo farci nulla, anche se può esservi questo dramma umano. Noi siamo di fronte ad un reato, e dobbiamo procedere secondo la legge e secondo coscienza. Ed è un reato comune, consumato per interesse particolare e non generale.

Per questi motivi, sicuro di avere veramente operato in conformità a quel giuramento che la legge richiede quotidianamente agli altri uomini tratti dal popolo alle cui mani affida la bilancia della giustizia nelle corti di assise, e che è un impegno che noi dobbiamo assumere nel giudicare un altro uomo, ben consapevoli del gran peso di una decisione in un senso o nell'altro, posso affermare che, valutati i fatti, lasciando da parte le scorie (poiché come avete visto, io non ho parlato di altro: ho preso cinque documenti essenziali nei quali è la prova solare di quanto è stato consumato per consentire che venissero violati gli articoli 45 e 65 della legge sui monopoli e la legge di contabilità generale dello Stato), ed in base alla legge io sono certo di poter chiedere, con tutta tranquillità, come chiederò, che la Corte costituzionale sia investita del caso. Sarà meglio anche, penso, per l'uomo che è al centro di questa vicenda, perché ciò darà anche a lui, se innocente, le garanzie di un giudizio completamente sottratto alle passioni cui forse un'assemblea politica, per la condizione umana di tutti noi, può andare soggetta; potrà consentire una valutazione diversa, un convincimento diverso dal nostro, dato che noi possiamo essere uomini fallibili.

Ma oggi allo stato delle cose le risultanze son quelle che ho dette e noi dobbiamo tenere conto di un fatto: che quelle risultanze noi dobbiamo valutare da giudici che devono rinviare a giudizio e non da giudici che devono dire la parola finale. In quale altro caso in Italia, con queste risultanze, il processo si esaurirebbe davanti al giudice istruttore? La

legge deve essere uguale per tutti anche su questo terreno e su questo piano.

Per questo noi diciamo che sarebbe veramente un'estrema sciagura per la nostra democrazia se oggi questa Assemblea decidesse, nella sua maggioranza, in senso difforme da quello che è – e non per ragion di Stato – il nostro convincimento.

Qui qualcuno ha parlato in termini spregiativi dell'opinione pubblica: ma l'opinione pubblica in una democrazia è tutto, perché è l'elettorato. E la democrazia vive, trae le sue linfe vitali dal fondo della coscienza collettiva del suo elettorato, dai suoi sentimenti e giudizi. Quale sarebbe mai la sorte di una democrazia, dei suoi istituti, se non avessero salde, profonde radici nell'opinione pubblica, che è la coscienza della nazione?

E che cosa accadrebbe in questo paese – lo dico a tutti coloro che vogliono che la democrazia italiana viva, che non venga travolta, più che da una scelta ideologica per la tirannide, da una grande protesta morale – che cosa accadrebbe se oggi gli italiani che guardano a quest'aula dicessero: in Italia vi è un grande braccio di ferro fra il potere giudiziario, che vuole fare pulizia e giustizia, e la classe politica che, impersonando il potere legislativo ed esecutivo, in una straordinaria, spregevole omertà, non vuole – e fa braccio di ferro contro il potere giudiziario – che pulizia sia fatta e che giustizia sia fatta? Sarebbe la fine della democrazia, forse l'inizio fatale della sua fine nella coscienza della nazione.

Noi questo non vogliamo, perché nella democrazia crediamo, e perché crediamo che, affinché una democrazia viva, la prima sua forza vitale debba essere il religioso rispetto di un grande principio morale, che si traduce in un altrettanto grande principio civile: sia la legge sempre uguale per tutti. (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Manco. Ne ha facoltà.

MANCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che un motivo di umana solidarietà, che non può evidentemente avere rapporti con la causa, noi possiamo esprimere in termini pregiudiziali (e non appaia strana questa mia dichiarazione) nei confronti del senatore Trabucchi, il quale è stato perseguitato dalla mala sorte, pur nella colpevolezza e pur nell'errore. Probabilmente in questi ultimi anni della storia amministrativa italiana il Parlamento in seduta comune avrebbe potuto esercitare questa sua funzione giudiziaria e politica anche nei confronti di altri che avevano svolto funzioni ministeriali, così come queste sono state svolte dal senatore Trabucchi. Abbiamo dovuto assistere in questi ultimi anni a processi « eclatanti » per peculato, corruzione, concussione, fatti che risalivano a responsabilità diverse e maggiori di quelle dei pubblici funzionari per investire le altre di ordine ministeriale.

Userò, onorevoli colleghi, la massima schiettezza in questo mio intervento, che non sarà lungo poiché mi sembra che ormai sia giunta l'ora di condensare in termini di massima brevità i concetti tecnici e giuridici del nostro convincimento.

Però, è fuori dubbio che vi sono stati in Italia grandi processi dinanzi all'autorità giudiziaria in cui venivano evidenziate, in termini diretti ed indiretti, responsabilità anche di ministri. Non voglio qui ricordare gli ultimi processi che si sono celebrati. Ma se vi fosse stata una maggiore capacità e volontà di approfondimento, se vi fosse stato un maggiore impegno non da parte della pubblica opinione, che se ne è largamente interessata, ma della pubblica autorità in processi come quelli contro Ippolito, Mastrella ed altri, probabilmente saremmo giunti a conclusioni che avrebbero comportato decisioni delle Camere riunite nell'esame del comportamento di altri ministri. Ecco perché dicevo che l'onorevole Trabucchi muove la nostra umana comprensione: proprio perché noi riteniamo che egli sia stato più sfortunato degli altri.

Moverò, onorevoli colleghi, nella discussione tecnica da quelle premesse che debbono costituire il motivo di partenza per ogni avvocato di difesa o di accusa, e cioè dalle premesse della contestazione di un reato, per esprimere al Parlamento un concetto giuridico che potrà apparire diverso dal comune e da quelli che sono stati finora illustrati; per chiarire che sono perfettamente convinto (e quindi mi si dia rispetto di questo convincimento, che potrà essere errato, ma non è in malafede) che il rinvio eventuale a giudizio del senatore Trabucchi non possa e non debba limitarsi a riferirsi al reato di cui all'articolo 323 del codice penale.

L'ordine del giorno sul quale siamo chiamati a discutere costituisce da un punto di vista formale una contestazione di reato. L'ordine del giorno, sottoscritto dalla maggioranza assoluta di deputati e senatori, nella loro veste politica e giudiziaria di pubblico ministero, costituisce la base delle contestazioni dalle quali noi dobbiamo prendere le mosse per stabilire se le contestazioni stesse siano conformi ai fatti della causa e al giudizio conclusivo.

Cosa dice l'ordine del giorno? Delibera la messa in stato di accusa del senatore Giuseppe Trabucchi quale responsabile del delitto previsto dall'articolo 323 del codice penale per avere, nel periodo dal 10 gennaio 1962 all'11 aprile 1963 (quindi abbiamo scavalcato formalmente, dal punto di vista della contestazione, i limiti dell'amnistia: vedremo, poi, nel merito se siamo o meno nei termini dell'8 dicembre 1962 previsti per la concessione dell'amnistia), con atti successivi, commesso abuso di potere inerente alla sua funzione, allo scopo di recare vantaggio alle società S.A.I.M. e S.A.I.D. in base alle prove addotte dalla Commissione inquirente.

Quindi i primi due elementi di giudizio sui quali il Parlamento è doverosamente portato a svolgere la sua indagine sono: 1) quali siano le azioni compiute dall'onorevole Trabucchi (le azioni, cioè i fatti) che, nella loro complessità e nella loro continuità, comportano la contestazione del reato di cui all'articolo 323 del codice penale; 2) se le azioni siano le stesse che abbiano portato un vantaggio o un danno, sia che configurino il reato previsto dall'articolo 323 del codice penale, sia che configurino altri titoli di reato.

Allora è bene, per muovere da questa contestazione, vedere quale sia (anche attraverso una certa discordanza concettuale che mi pare sia emersa tra i vari giuristi che hanno partecipato al dibattito) la vera, precisa configurazione giuridica, anzi politica del Parlamento in seduta comune, quali siano i limiti di compatibilità funzionale tra questa attività del Parlamento e l'attività della Commissione inquirente e quali siano i limiti dell'indagine di merito per la quale noi siamo qui impegnati al fine di rinviare o meno la questione alla Corte costituzionale.

È fuori dubbio (lo si è detto da parte di tutti) che il Parlamento in seduta comune ha la funzione di pubblico ministero. La Commissione presieduta dall'onorevole Restivo, la quale ha presentato la sua relazione, rappresenta chiaramente una diretta emanazione del Parlamento a Camere riunite (cioè dei senatori e dei deputati); rappresenta per ciò stesso una volontà che deve considerarsi in un determinato rapporto con la volontà dei deputati e dei senatori.

Cioè noi non possiamo intravvedere (cominciamo a stabilire questo punto fermo che è un punto di partenza giuridico, perché se non siamo d'accordo sulle premesse non potrà poi esserci accordo sulla continuazione del discorso e sulle conclusioni) in questa Commissione un organo giuridico, un organo completamente diverso dall'organo del pubblico ministero, costituito da Camera e Senato, essendo questa Commissione una emanazione diretta della Camera e del Senato.

E non deve apparire strano questo discorso, perché l'ufficio del pubblico ministero è un ufficio impersonale. Non può apparire strano questo discorso, tanto più se si tiene conto del fatto che un pubblico ministero può assumere un atteggiamento difforme dal suo collega dello stesso ufficio: tant'è che può chiedere un'assoluzione che può essere impugnata da altro magistrato dello stesso ufficio del pubblico ministero, perché questo ufficio, nella sua complessità e nella sua autonomia, è rappresentativo di una volontà sociale, di una volontà dello Stato, di una volontà della pubblica opinione.

E allora, l'indagine che siamo portati qui a compiere qual è?

Ho ascoltato con molta attenzione gli argomenti trattati dagli onorevoli Bozzi e Bettiol. Quando si ritiene di evidenziare un contrasto tra la Commissione, che ha presentato la sua relazione, e le due Camere riunite, e quando si vuole configurare una specie di giudizio di archiviazione e di assoluzione da parte della Commissione per porre un impedimento giuridico al Parlamento a pronunziarsi per il rinvio a giudizio, a me pare che si giunga ad una stortura della legge, la quale consente, sia pure nell'ambito dell'appartenenza allo stesso ufficio, un giudizio della Commissione che può benissimo essere diverso dal giudizio del Parlamento.

Importante è però un'altra cosa. Ecco perché l'onorevole Dell'Andro avrebbe dovuto parlare e ha parlato a titolo personale; ecco perché la relazione dell'onorevole Dell'Andro è rappresentativa non soltanto della sua intelligenza, dei suoi concetti e dei suoi convincimenti, ma anche dei convincimenti degli altri colleghi della stessa Commissione, pur non disturbando la tranquillità funzionale e l'autonomia di giudizio del Parlamento. Altrimenti si avrebbe uno strano *handicap* giuridico, che porrebbe il Parlamento nella impossibilità di esercitare le sue doverose funzioni soltanto perché vi è stato non un giudicato, non una sentenza, ma unicamente un certo orientamento di una parte, di una emanazione dell'ufficio del pubblico ministero.

L'esame della Commissione verte sui fatti della causa, soltanto sui fatti della causa; e il Parlamento a Camere riunite deve discutere e deve decidere sull'esistenza dei fatti della causa e soltanto dei fatti della causa.

Cioè noi abbiamo soltanto il compito di accertare se esistano i fatti, poiché il compito di decidere quali siano i reati che fossero integrati da quei fatti è demandato esclusivamente all'autonomia, alla indipendenza dell'autorità giurisdizionale unica, che è nel caso la Corte costituzionale.

Perché questo discorso? Non vorrei che da parte dei difensori del senatore Trabucchi si dovesse sostenere una specie di impedimento naturale a poter discutere di altre questioni e di altre situazioni, se queste questioni e situazioni potessero configurare altri reati. Agli esimi, onorevoli giuristi che sono in quest'aula vorrei ricordare ciò che in maniera comparativa può essere tratto dal procedimento ordinario. Il pubblico ministero può ritenere di rinviare a giudizio o chiedere che sia rinviata a giudizio una persona che ritiene responsabile di furto. E la rinvia a giudizio del tribunale. Voi mi insegnate che nulla vieta al tribunale – nella sua autonomia – di erogare, in caso di condanna, una pena che non sia per il reato di furto, bensì ad esempio, per il reato di rapina. Sempre che, beninteso, non ecceda dai limiti della sua competenza. La contestazione è il fatto che ci interessa; ma, se un cittadino qualsiasi è rinviato a giudizio dal pubblico ministero per il reato di cui all'articolo 624 del codice penale, o per lo stesso reato aggravato, sicché la competenza rimane del tribunale, il tribunale può condannare quell'individuo per lo stesso fatto che configuri un titolo di reato diverso, anche se si tratta di un titolo di reato più grave, sempre che non ecceda dai limiti della sua competenza.

Quindi, l'indagine che le Camere devono fare è esclusivamente un'indagine sui fatti, tant'è che io non turberò la tranquillità e l'attesa dei colleghi con questioni più o meno trascendentali, più o meno astratte e più o meno teoriche di diritto, soffermandomi soltanto sulla necessaria indagine sui fatti della causa, così come ogni avvocato, di accusa o di difesa, ha il dovere di fare. Rimanga dunque per fermo questo concetto: che se noi avremo deciso, alla fine di questa seduta, che una sequela di fatti, che una continuità di azioni delittuose (io non entro ancora nel merito) sono state compiute in un certo spazio di tempo dall'onorevole Trabucchi e che queste azioni delittuose debbano essere rinviate, secondo il nostro convincimento, a giudizio della Corte costituzionale in quanto integrano per noi il reato di cui all'articolo 323 del codice penale, nulla vieta alla Corte costituzionale di prendere in esame quei fatti e di stabilire eventualmente che essi integrino altri reati, inclusi o non inclusi nella relazione della Commissione inquirente che è, ripeto, una emanazione del Parlamento.

Certamente, onorevoli colleghi, il Parlamento a Camere riunite ha una sua duplice funzione: anzitutto una funzione politica - cominciamo con lo stabilire questo punto fermo – e poi una funzione giudiziaria. Ma anche il pubblico ministero ha una funzione politica.

Quando ascoltavo con molta attenzione alcune dichiarazioni formulate dall'onorevole Bettiol, il quale sembrava stanco che gli avvocati dell'accusa ripetessero sempre le stesse cose e quasi si meravigliava che si esponessero concetti che ormai erano corrosi dalla continuità, dalla monotonia dei discorsi, dentro di me dicevo: l'accusa non cambia, l'accusa è quella, ed è evidente che, fino a quando essa non cambia, gli avvocati dell'accusa non possono modificare i termini dei fatti e del diritto, in quanto non possiamo andare a ripescare altri fatti e altre circostanze, ma possiamo esaminare soltanto quelli inclusi nel processo scritto.

L'onorevole Bettiol, il cui intervento ho seguito con particolare attenzione, ha rivendicato a questo Parlamento una funzione squisitamente extrapolitica, una funzione esclusivamente giudiziaria, tanto che ha ricordato la famosa frase di un sommo giurista italiano, il quale ebbe a dire che, quando nelle aule giudiziarie entra la politica, inorridita la giustizia fugge. Vorrei ricordare all'onorevole Bettiol che in un'aula di giustizia, quando entra la politica, la giustizia può fuggire, ma in un'aula in cui siedono i parlamentari, rappresentanti del popolo, rappresentanti della pubblica opinione in veste di pubblico ministero, le due funzioni non possono essere svincolate, rappresentando nella loro splendida sintesi una garanzia di giustizia per il raggiungimento di una tranquilla coscienza, nel convincimento dell'adempimento della funzione.

Inoltre vorrei ricordare che anche il pubblico ministero è un rappresentante della pubblica opinione, sia pure in un rapporto di organicità con lo Stato. Il pubblico ministero è parte in un processo, rivendica questo diritto esterno della società, questo diritto punitivo della società; egli è il rappresentante della pubblica opinione, che ha diritto ad essere protetta da quella che è la dialettica della causa. Il pubblico ministero ha questa funzione, anche attraverso la contrapposizione di

opinioni naturale e costituzionale nel suo stesso ufficio.

Qui vi sono stati alcuni rappresentanti del Parlamento che hanno chiesto l'assoluzione ed altri che hanno chiesto il rinvio a giudizio. Questo significa che una parte del pubblico ministero ritiene che il senatore Trabucchi non sia colpevole, un'altra ritiene che sia colpevole (perché questa è la sintesi complessa della funzione del pubblico ministero); ma questo non disturba quella funzionalità dell'accusa intesa come rappresentante della pubblica opinione, come investita di rapporto di organicità con lo Stato, come rappresentativa della società nella dialettica naturale tendente alla ricerca della verità, che poi deve essere accertata attraverso i giudizi di merito e la funzione giurisdizionale del magistrato..

Quindi, non vedo perché ci si debba scandalizzare e perché, attraverso un continuo stimolo dell'atto di coscienza, ci si debba ricordare che qui siamo soltanto ed esclusivamente giudici, quando presupposto di questa funzione giudiziaria è una funzione politica, dalla quale non possiamo prescindere, perché siamo qui in rappresentanza di posizioni politiche e di opinione e siamo parlamentari dello Stato repubblicano italiano. Questo è il presupposto della nostra funzione giudiziaria.

Non sono un giudizio di primo grado quello pronunziato dalla Commissione inquirente e di secondo grado quello emesso dalle Camere riunite. Non esistono in questa procedura un primo ed un secondo grado, come non esiste, nel caso che il Parlamento decida il rinvio a giudizio, un problema di competenza della Corte costituzionale. Dobbiamo anche contestare quanto ha dichiarato, nel corso di un'intervista, il sommo giurista italiano professor Pannain sull'impossibilità da parte della Corte costituzionale di giudicare per reati concorrenti o per altri che siano tassativamente previsti dalle norme della legge penale. È necessario, in questa materia, un chiarimento definitivo. Non possiamo con le nostre discussioni porre, sia pure involontariamente, la Corte costituzionale nell'impossibilità di esaminare fatti che possano configurare anche altri reati.

BETTIOL. Quello che non vogliamo è il processo-purga o il processo di Verona. (*Commenti a destra*).

ROMUALDI. A Verona i reati erano ben diversi.

MANCO. Vorrei ricordare all'onorevole Bettiol che il processo-purga a noi non interessa, perché ho premesso che non voglio fare alcun riferimento *ex aliunde* ad altri casi. Per quanto concerne, invece, il processo di Verona, penso che se faceste un processo analogo a quello al vostro stesso partito, onorevoli colleghi della democrazia cristiana, probabilmente fareste pulizia e otterreste finalmente quella moralizzazione che l'Italia attende da moltissimo tempo. (*Proteste al centro*). Delle due l'una: o ritenete che il processo di Verona sia stato ingiusto, o lo considerate giusto; in quest'ultimo caso, dateci atto almeno di averlo fatto. Sarebbe anche l'ora che faceste di vostra iniziativa qualche processo del genere, senza attendere lo stimolo dell'autorità giudiziaria.

Ripeto che non voglio soffermarmi su astratte considerazioni giuridiche, ma attenermi all'esame delle prove, come fa qualunque avvocato. Sono convinto che, se al posto del senatore Trabucchi vi fosse stato un qualunque cittadino italiano, questi già da lungo tempo sarebbe stato giudicato e condannato. Un qualunque pretore lo avrebbe condannato con abbondanza di prove e avrebbe redatto una motivazione di sentenza di non più di mezza pagina, perché le prove acquisite lo avrebbero esonerato da una motivazione più ampia. Ma il senatore Trabucchi è un parlamentare, è stato ministro, per cui ha bisogno di una tutela particolare.

Per discutere un processo noi avvocati abbiamo bisogno prima di tutto delle prove, ed in questo caso abbiamo bisogno delle prove raggiunte nelle due fasi di questo processo, nella fase dell'istruzione giudiziaria ed in quella dell'istruttoria compiuta dalla Commissione inquirente.

Vorrei dire all'onorevole Dell'Andro che non è stato molto giusto con la magistratura ordinaria. In un passo della sua relazione, infatti, si afferma che la magistratura ordinaria si sarebbe limitata ad alcune indagini preliminari e avrebbe raccolto molto parsimoniosamente alcune prove in maniera tale da giustificare l'abbondante istruttoria compiuta dalla Commissione inquirente; il che non è esatto, perché la magistratura ordinaria investita della conoscenza del reato ha fatto tutto quanto era necessario fare per rinviare a giudizio il senatore Trabucchi, e ha raccolto tutti gli elementi fondamentali di prova attraverso l'interrogatorio dei testimoni.

L'onorevole Dell'Andro nella sua relazione afferma che la Commissione, dopo aver raggiunto tutti gli elementi di prova sulla inesistenza dei reati (e ne dà un'abbondante e particolareggiata motivazione), si è convinta

di dover prosciogliere per questi reati: però non fornisce alcuna rassegna di prove testimoniali.

Non voglio censurare l'operato della Commissione, ma desidero soltanto evidenziare che essa, nella relazione conclusiva, non si è soffermata nemmeno per un momento ad esaminare il comportamento ed a sentire le dichiarazioni di un testimone. La relazione dell'onorevole Dell'Andro fa soltanto un'analisi generale e sintetica dei documenti, giungendo subito alla questione relativa al dolo, che viene aprioristicamente escluso nel comportamento dell'onorevole Trabucchi. Ma, ripeto, non ho trovato nella relazione nemmeno una riga in cui si faccia una diagnosi, come è doveroso da parte di qualunque magistrato, dell'atteggiamento e del comportamento, anche psicologico, dei testimoni interrogati.

Ma, insomma, il processo si fa o non si fa anche con i testimoni? Volete inoltre respingere la presunzione di veridicità che dobbiamo riconoscere ai rapporti di polizia? Essi non devono avere il valore di una indicazione precisa per un processo-purga, siamo d'accordo. Ma fin dai primi anni di studi di diritto sappiamo che questi rapporti fanno fede, fanno fede fino a querela di falso, fino a prova contraria, e che è necessario, in questo caso, sì, portare la prova contraria per neutralizzare la loro funzione probatoria. Che il rapporto di polizia, nella dialettica del libero convincimento del magistrato, non sia elemento vincolante è un discorso valido, giusto, secondo le norme di questo nostro codice italiano che ha pur dato al magistrato il compito di formarsi un libero convincimento raccogliendo, senza rimanere vincolato ad un rapporto di polizia, da ogni parte tutti gli elementi necessari per la formazione di un giudizio preciso; ma per neutralizzare un rapporto di polizia bisogna addurre la prova contraria, altrimenti il rapporto di polizia fa fede. E fa fede per una ragione tassativa di diritto che costituisce, appunto ove non vi sia una prova contraria, vincolo per il magistrato.

Del resto, la giurisprudenza della Corte di cassazione cosa ci ha detto a proposito della motivazione della sentenza? Una sentenza può essere di assoluzione quando oppone alla validità di alcune prove contenute in un rapporto di polizia prove che siano sufficienti ed idonee a convincere il giudicante del contrario.

Ecco perché, onorevole Dell'Andro (mi perdoni questa che non è una malignità, ma una osservazione, una constatazione molto educata, che, si capisce, ha un suo scopo), ella si è guardato bene, da ottimo ed egregio giurista quale è, dal parlare nella relazione, anche per mezza riga, di un testimone.

Ed allora, se consentite, lo faremo noi attraverso una diagnosi delle personalità dei testimoni.

Del primo personaggio che viene interrogato dal sostituto procuratore generale della corte d'appello di Roma raccoglierò gli elementi fondamentali perché sono perfettamente convinto - qui sono d'accordo con il collega Dell'Andro - che non si possa esaminare questa specie giudiziaria senza partire prima dall'indagine sul dolo e sulla coscienza per poi giungere a quella sui fatti. Ed i fatti sono scontati, onorevoli colleghi, perché i difensori dell'onorevole Trabucchi non si sono accorti di essere incorsi in un macroscopico errore di difesa. Io rispetto la grande capacità giuridica degli onorevoli Bosco e Bettiol, però è mancata anche in loro la tecnica dell'avvocato, dell'operaio del diritto, il quale ad un certo momento cerca di costruire intelligentemente la sua impostazione difensiva. Nel momento in cui essi hanno impostato tutta la questione soltanto in diritto, soltanto definendo il rapporto fra la funzione ed il reato, il rapporto fra illegittimità eventuale e reato, le funzioni del pubblico ufficiale, ed aggiungendovi gravi questioni di diritto amministrativo sull'efficienza o meno delle funzioni, essi involontariamente (ma forse no) hanno manifestato la volontà di rivendicare le esimenti, dando per scontato un fatto che per di per sé ha un carattere di delittuosità, anche se con le esimenti ciò si vorrebbe escludere.

BETTIOL. Ma no! La sua interpretazione è errata.

MANCO. Se ella me lo consentirà, molto democraticamente (se le piace il termine, che non sa di « purga »), mi permetterò di confutare alcune sue argomentazioni (la conosco molto bene e conosco la sua valentìa, anche perché abbiamo discusso alcuni processi insieme) che dànno per scontato il fatto giungendo proprio alla valvola di sfogo della valutazione delle esimenti.

BETTIOL. In ogni causa si fa questo.

MANCO. Sono lieto che ella lo dica. Però mi permetterò di osservare che ella ha dedicato metà, se non due terzi del suo lungo intervento, denso di considerazioni giuridiche, a stabilire la discriminazione giuridica che spetterebbe all'uomo e ministro senatore Trabucchi nell'esercizio di una sua attività.

BETTIOL. Ma non è vero!

MANCO. Se ella mi seguirà, le dimostrerò come, secondo il mio giudizio, ella si è incamminato verso questa rocca di difesa del suo assistito e del gruppo della democrazia cristiana.

Il primo personaggio interrogato dalla procura generale presso la corte d'appello di Roma – dicevo – è il dottor Biagini. Avessi letto una parola a proposito di questo testimone nella sua relazione, onorevole Dell'Andro! Ma già, ella non ha detto mezza parola su alcuno dei testimoni: in punta di piedi si è aggirato attorno ai documenti, attorno alle leggi, ha cercato di escludere le presunte violazioni di diritto, ma i testimoni non li ha nemmeno guardati in faccia, perché aveva paura – è chiaro – di essere folgorato dalla validità probatoria di ogni testimone che ha parlato contro Trabucchi. Non vi è un testimone che dica mezza parola in questo processo a favore di Trabucchi. Eppure in ogni processo vi è almeno un testimone che dice qualcosa a favore dell'imputato, anche nei processi più gravi.

Certamente i colleghi senatori e deputati che non hanno esaminato i fascicoli processuali farebbero bene a farlo questa sera stessa, se è vero che questo giudizio definitivo deve partire dalla radice della nostra coscienza, come si è detto da tutti, e deve essere pronunciato in maniera autonoma. Quei colleghi sono ancora in tempo, vadano a consultare i fascicoli della causa: vedranno che cosa troveranno – dal punto di vista testimoniale – *pro* e *contra* il senatore Trabucchi.

Il dottor Biagini, per conoscenza del Parlamento, è il direttore centrale per i servizi delle coltivazioni tabacchi del Monopolio e nel suo interrogatorio alla procura generale, dopo aver fatto la storia, a sua volta, della causa esimente, lontana, recondita che traspare in ogni fase della causa come la discriminante del reato, cioè la famosa peronospora la quale aveva distrutto il raccolto italiano ed europeo, dopo aver fatto questa storia, rileva (leggo testualmente le frasi pronunciate dal dottor Biagini; non farò un commento per mio conto, leggerò le dichiarazioni pronunciate dei testimoni innanzi all'autorità giudiziaria e innanzi alla Commissione inquirente): « ...lo stesso ministro aveva ritenuto giuridicamente possibile e amministrativamente conveniente l'operazione, tenendo conto dei suoi profili politici e sociali. L'opinione generale dei componenti il consiglio di amministrazione, nonostante il parere del ministro, rimase contraria ed essa fu espressa, sia pure in forma attenuata, nel verbale della riunione in cui si consacrarono le perplessità del consiglio ».

Chi è Biagini, signori? Biagini è un direttore, è un alto funzionario dell'amministrazione dei monopoli. A questo punto merita anche una risposta il senatore Agrimi, il quale ha ritenuto di risolvere il processo difensivo di Trabucchi in una maniera – mi perdoni – veramente molto superficiale: così, nel modo in cui era possibile, non tentando di affrontare le questioni di fatto che sono poi le più importanti in questa causa. Chi è il dottor Biagini? Il senatore Agrimi si è riferito a coloro che commettono un reato sotto la copertura della legittimità, sotto la protezione formale del diritto e della legge, e sono responsabili quanto o più di coloro che commettono una illegittimità avendo quanto meno il coraggio di affrontare la violazione, andando contro la legge o al di là di essa. Ma allora il senatore Agrimi, che è una persona leale ed è un parlamentare sincero e schietto, deve avere anche il coraggio di dire a questo tribunale, a questo giudice riunito, Camera e Senato, quale direzione hanno le insinuazioni fatte in tal senso nel momento in cui si tende a scagionare un inquisito. Perché a questo punto abbiamo il diritto di conoscere dal senatore Agrimi a chi ci si riferisca quando si parla di illegittimità commesse sotto l'orpello, sotto la protezione di una legittimità formale. Al dottor Biagini? Al dottor Cova? Ai funzionari che hanno deposto, i quali volevano forse fare essi qualcosa di illegittimo, mentre il ministro Trabucchi lo ha loro impedito per fare lui qualcosa di illegittimo affrontando la legge, al contrario degli altri che volevano farlo con la copertura della legge?

Ma i giudici – perché siamo giudici – non devono usare mezzi termini tra di loro: è il momento della coscienza, avete detto, è il momento in cui dobbiamo far parlare la nostra volontà, il nostro sentimento, il nostro convincimento; e quindi non dobbiamo avere riserve, non dobbiamo avere remore. Se il collega Trabucchi ha fatto qualche cosa di illecito affrontando la legge, violando la legge, e si dice da parte del senatore Agrimi che invece altri possono aver compiuto azioni illegali con la protezione della legge, si abbia il coraggio di dire chi sono questi altri perché noi possiamo conoscere – qui, sì, come rappresentanti del popolo – tutto quello che in questo Stato ormai corroso si fa e si commette in dispregio della legge!

Ma il dottor Biagini avrebbe dovuto parlare in favore dell'accusato. Eh, perbacco, perché no? È un funzionario che è stato sem-

pre a contatto con il ministro, il ministro è il presidente del consiglio di amministrazione: egli avrebbe dovuto sentire perlomeno questa responsabilità morale, un senso di solidarietà che gli facesse dire qualche cosa in difesa del ministro Trabucchi. Ebbene, no. onorevoli colleghi, il dottor Biagini dice qualcosa di impegnativo ed importante: ma dice che il senatore Trabucchi ebbe ad asserire che la questione giuridica poteva essere possibilmente risolta (ecco, io vorrei che voi fermaste l'attenzione per un attimo soltanto sulle parole: possibilmente risolta), avendo avocato a sé tale possibilità di risoluzione. Il che significa che nell'animo, nella coscienza e nella intelligenza dell'onorevole Trabucchi non vi era aprioristicamente (e non poteva essere diversamente, perché l'onorevole Trabucchi è un avvocato, un conoscitore del diritto, ha esperienza di leggi) una convinzione maturata attorno agli elementi di diritto. Ma il dottor Biagini dice qualche altra cosa: che il verbale di quella seduta è falso. E già, quando in un verbale si attesta che vi è stata una manifestazione di perplessità, mentre tutti i componenti del consiglio di amministrazione, tutti, dicono che non si è trattato di perplessità, ma si è trattato di contrarietà di giudizio espresso in termini tassativi, è evidente che quello è un verbale falso, che non riflette la verità dell'atteggiamento dei singoli componenti. Ora, il verbale parlava di perplessità ed era blando. Quanto alle variazioni della lettera-contratto decise dal ministro « risolvendo analoghi quesiti formulati dall'azienda », il dottor Biagini venne richiamato dall'autorità giudiziaria e confermò le dichiarazione rese nel suo primo interrogatorio.

Questo è Biagini. Passiamo al secondo personaggio. Ecco perché noi avremmo voluto dalla capacità dell'onorevole Dell'Andro qualche riferimento alla posizione dei testimoni, che in ogni processo hanno la loro funzione. Il dottor Vittorio Fenizia, che è il capo dell'ufficio importazioni ed esportazioni tabacchi greggi, chiamato a deporre dinanzi alla procura generale evidenzia la modestia dei prezzi internazionali in rapporto a quelli che avrebbero dovuto essere praticati nel famoso affare De Martino.

Il dottor Benincasa, direttore centrale per i servizi di distribuzione e vendita, afferma, sempre dinanzi alla procura generale, che « La prima partita di tabacchi (comprendente la produzione 1961) fu importata dalle società S.A.I.M. e S.A.I.D. con due spedizioni, rispettivamente dirette a Livorno e a Napoli, nelle quali figuravano destinatarie le stesse società importatrici... Questa prima spedizione avvenne nel febbraio 1963... La seconda spedizione (comprendente la produzione 1962) fu effettuata, invece » (sentite, sentite !) « con destinazione diretta all'amministrazione... per evitare questioni circa il pagamento dell'I.G.E. e soprattutto per evitare che si potesse discutere della legittimità della importazione con riguardo alle norme punitive del contrabbando ».

Sicché voi, aggirandovi attorno a questa situazione processuale, cominciate già, non per bocca del colonnello De Luca, non per una presa di posizione di altro genere, ma per bocca dei testimoni chiamati non dalla Commissione di inchiesta, ma dal magistrato, a sentire parlare di che cosa ? Del contrabbando. E chi lo dice ? Lo dicono i testimoni i quali sono i più vicini all'onorevole Trabucchi perché sono i funzionari, alti funzionari del Ministero delle finanze.

Dottor Cova, personaggio illustre, personaggio che ha ripiegato la propria volontà in seguito, personaggio che è tutto un programma in questa situazione processuale e ha dato prova in momenti successivi di dover probabilmente rendere operante e valida la dichiarazione fatta l'altra sera del senatore Agrimi. (*Commenti*). Ancora dinanzi alla procura generale il dottor Cova afferma: « ... manifestai il disaccordo mio e dei miei collaboratori all'accoglimento della domanda ritenendo che la legge sul monopolio non consentisse simili forme di autorizzazioni. Tale opinione mantenni ferma anche in seguito, nonostante la diversa determinazione adottata dal ministro dell'epoca, che ovviamente l'azienda monopolio dovette eseguire ». Come è noto, sulla questione dell'illegittimità il dottor Cova, in altra sede, ha cercato di giustificare se stesso attraverso la necessaria soggezione, stabilita dalla legge, della posizione dell'inferiore nei confronti della posizione del superiore. Qui, però, ha ragione il senatore Trabucchi, che dice che il dottor Cova non capisce niente di diritto. Negli atti si leggono più volte frasi come questa: tu sei una bravissima persona – dice in sostanza il senatore Trabucchi al dottor Cova – però di diritto non capisci nulla e non hai alcuna sensibilità. E così « fa fuori » il dottor Cova che, pure, in quella situazione aveva dimostrato di conoscere qualche cosa di diritto. Tuttavia su questo punto il dottor Cova non dimostra invero di essere molto profondo: perché il funzionario dipendente non può eseguire gli ordini del superiore quando il superiore dà ordini che sono

in violazione di norme penali. Il funzionario deve eseguire gli ordini anche quando vi siano preoccupazioni d'ordine amministrativo o di ordine disciplinare, ancorché non li condivida; ma nel momento in cui il funzionario sa di dover infrangere una norma penale, si ribella al superiore. Altrimenti diventa correo del superiore nella violazione di quella norma. È certo, comunque, ai fini che qui ci interessano, che il dottor Cova ha espresso il suo dissenso totale dalla determinazione del ministro sulla legittimità del provvedimento.

Poi compare un personaggio illustre del quale l'onorevole Dell'Andro si disinteressa completamente: non gli interessa, non si preoccupa di sapere che cosa ha detto, non si preoccupa di prenderlo in considerazione, non si preoccupa nemmeno di tentare di neutralizzare alcune verità e alcune argomentazioni che sono state esposte da questo testimone, che pure è stato ascoltato dal magistrato romano. È l'avvocato Cesare Arias, il quale dice: « Nella seduta del 15 aprile 1964... il direttore generale dei monopoli sottopose in via non formale ai componenti del consiglio la proposta di effettuare in una sola volta, in via forfettaria, l'acquisto di certi quantitativi di tabacco messicano fornito da talune ditte che erano state autorizzate ad importarlo ».

Questa è l'occasione perché l'avvocato Arias, viceavvocato generale dello Stato, sappia di quello che era accaduto prima che egli avesse le funzioni di avvocato dello Stato presso l'amministrazione dei monopoli (il suo predecessore mi pare fosse l'avvocato Inglese). Egli finisce cioè con l'apprendere da una seduta del consiglio d'amministrazione che vi è un contratto precedente e constata che in quel momento, in quella seduta, si propone una contrattazione forfettaria (badate, forfettaria !) per l'acquisto di grandi quantitativi di tabacco.

A questo punto l'avvocato Arias, avvocato dello Stato, dice: un momento, andiamo cauti: questo acquisto forfettario deciso in questa riunione da quale fonte trae origine? Che cosa c'è alla base di questo strano contratto che voi volete eseguire? E apprende che alla base di questo contratto vi è la famosa lettera dell'onorevole Trabucchi con la quale si dava efficacia alla nota convenzione nei termini che noi perfettamente conosciamo. Si muove Arias, e chiede la copia del contratto: ma nessuno gli risponde! Promuove richieste molteplici, per lo meno per prendere visione letterale di queste condizioni che erano state pattuite e costituivano questo legame (giuridicamente valido o no, si sarebbe visto) fra il ministro delle finanze e le due ditte. Ma tutti gli dicono che non sono in condizione di esaudirlo e non vogliono nemmeno dargli la copia del contratto: a chi? All'avvocato dello Stato! Tanto che questo pover'uomo dell'avvocato Arias è costretto a cercare, a reperire e a farsi dare la copia del contratto: dove? Presso l'ufficio del registro di Salerno, perché nessuno gli aveva risposto.

Qui, scusate, devo anche dire qualcosa che si riferisce all'attuale ministro delle finanze.

L'avvocato Arias si era rivolto direttamente all'onorevole Tremelloni con il quale aveva avuto uno scambio di idee. Aveva ritenuto di suggerirgli che era necessario far giungere alla famosa commissione che avrebbe dovuto accertare l'eventuale divario dei prezzi il rapporto della polizia o un suo stralcio. Il ministro Tremelloni rispondeva che non riteneva utilissimo che quella commissione avesse uno stralcio del rapporto di polizia o tutto il rapporto, che comunque doveva ritenersi orientativo per ciò che atteneva alla varietà dei prezzi e all'eventuale danno o vantaggio per lo Stato e per le ditte private. Soltanto in un secondo tempo il ministro si decise a far giungere a quella commissione il rapporto della polizia.

La fatica del povero avvocato Arias, il quale non riesce a saper nulla, lo conduce infine all'avvocato Inglese, suo predecessore, dal quale apprende come erano andate le cose e come aveva deciso il consiglio di amministrazione.

Sarebbe stato utile che l'onorevole Dell'Andro avesse enunciato questi fatti e avesse fatto un esame di questa prova prima di giungere ad un convincimento di proscioglimento; altrimenti noi siamo legittimati a ritenere che il convincimento di proscioglimento sia stato maturato aprioristicamente sulla base della inesistenza di un dolo e senza tener conto delle carte del processo.

Con note del 22 aprile 1964 e dell'8 giugno 1964 l'avvocato dello Stato si rivolge al direttore generale; ma non riceve risposta, nonostante abbia informato della cosa il ministro. Si procura allora la copia della scrittura privata e si convince (sono parole dell'avvocato Arias) che « questo era solo il contenuto apparente del contratto, perché il suo vero oggetto consisteva nell'autorizzazione data a privati per l'importazione di tabacco greggio dall'estero. Operazione, questa, espressamente vietata dalla legge e considerata contrabbando ».

Sicché, sentendo i testimoni (due su tre) abbiamo già due indicazioni di coscienza. Il dottor Biagini e l'avvocato Arias asseriscono che vi era una situazione contrattuale apparente, ma che al disotto di essa si nascondeva un fatto che per loro era già contrabbando.

La convenzione (dice ancora Arias) era anche formalmente irregolare, mancando il decreto di approvazione del ministro previsto e voluto dalla legge sulla contabilità dello Stato. L'avvocato Arias era inoltre convinto che dalla differenza dei prezzi derivasse un grave danno per lo Stato. Egli suggerì in via privata al direttore generale di sospendere l'esecuzione, ma il direttore generale disse che non poteva sospendere l'esecuzione perché questa era la volontà del ministro.

Di questi testimoni che hanno deposto dinanzi all'autorità giudiziaria la relazione non fa alcun cenno, ritenendo evidentemente di poter partire dalla questione del dolo e di poter fare giustizia sommaria delle parole probatorie dei testimoni.

E veniamo alla seconda parte del processo. Questa mattina l'onorevole Gagliardi ha fatto un parallelo sfasato, un parallelo che non ha alcuna parvenza di verità e di logica. Egli ha parlato di una « sentenza » (per la verità si tratta di una decisione) del Consiglio superiore della magistratura nei confronti del procuratore della Repubblica di Reggio Emilia. L'onorevole Gagliardi ha ricordato che questo fatto è stato oggetto di una iniziativa parlamentare. Ora una interrogazione al riguardo è stata presentata anche da me, ma, come accade a molte interrogazioni, non ha avuto modo di essere svolta. Quindi l'onorevole Gagliardi non sa che quella interrogazione non è stata svolta affatto.

PRESIDENTE. Ho fornito io stesso il documento ufficiale al presidente della Commissione giustizia.

MANCO. Il Presidente della nostra Camera merita indubbiamente il nostro apprezzamento; la questione della quale stiamo discutendo non ha comunque nulla a che fare con quella interrogazione con la quale domandavo di sapere se il procuratore della Repubblica di Reggio Emilia avesse compiuto qualcosa di irregolare e chiedevo che in questo caso si aprisse nei suoi confronti un procedimento penale.

Sta di fatto che quel magistrato era accusato di avere valicato i limiti delle sue attribuzioni e di avere volontariamente effettuato una perquisizione domiciliare che il codice e le leggi penali impedivano (il che non è vero, ma non entro nel merito). Quel caso non ha però alcunché a che fare con la questione di cui ci stiamo occupando, perché noi siamo di fronte non ad un procedimento disciplinare (che per un ministro non sarebbe evidentemente possibile), ma ad un procedimento penale, che ha una configurazione del tutto diversa.

Esaminiamo ora quali sono i protagonisti, i personaggi, i testimoni. Dovremmo soprattutto lasciar parlare i testimoni i quali, recatisi dinanzi alla Commissione inquirente, hanno fornito una serie di elementi che avrebbero dovuto portare ad una decisione diversa da quella che la Commissione, sia pure nella sua autonoma obiettività, ha invece adottato.

Il colonnello De Luca conferma il rapporto. Il tenente colonnello Oliva, chiamato dalla Commissione inquirente, conferma il rapporto. Vengono quindi interrogati il ministro Tremelloni e poi tutti i testimoni. Sono tutti testimoni di accusa nei confronti del senatore Trabucchi, a cominciare da colui che ha presieduto la famosa seduta del consiglio di amministrazione dei monopoli, il sottosegretario Pecoraro. Si sarebbe quasi indotti a solidarizzare con il senatore Trabucchi, constatando che nel corso dell'inchiesta svolta dalla Commissione non lo ha difeso alcuno. In questa aula, invece, sono comparsi numerosi difensori: il che induce a sospettare che la difesa (sia pure in perfetta buona fede, per carità !) sia fondata su motivi che vanno al di là delle questioni di diritto e prescindono dalla obiettiva valutazione degli elementi processuali. Tutti i testimoni che hanno deposto sono unanimemente contrari al senatore Trabucchi, a cominciare dal suo sottosegretario.

Queste deposizioni sono di estrema importanza, onorevoli colleghi. Ecco perché ritengo, onorevole Bettiol, che il giudizio circa l'esistenza o meno del dolo non possa essere emesso al di fuori dell'analisi delle dichiarazioni testimoniali: perché queste documentano un determinato comportamento, un certo modo di agire, forniscono tutti gli elementi per un'obiettiva valutazione dei fatti. Appunto sull'esame delle prove processuali è fondato il mio convincimento.

Il sottosegretario Pecoraro, chiamato a deporre innanzi alla Commissione inquirente, riferisce che l'onorevole De Martino, dopo aver parlato con il ministro Trabucchi, ebbe a comunicargli che la questione interessante la S.A.I.M. e la S.A.I.D. sarebbe stata esaminata nella seduta del consiglio di amministrazione che si sarebbe tenuta di lì a due giorni.

Considerate, onorevoli colleghi, anche gli aspetti psicologici della questione. Guardate, non vorrei essere eccessivamente fiscale dal punto di vista accusatorio per quanto riguarda i termini (il 4 o l'8 di agosto non ha importanza): posso anche convenire che, quando una domanda viene accettata dal ministro, si possa fare tutto in un tempo più breve di quello che richiede la burocrazia normale.

Non è questo il lato che mi preoccupa. Come modestissimo avvocato, ai fini dell'architettura di un fatto che ritengo delittuoso, quello che mi preoccupa è il comportamento, più che successivo, anche precedente al perfezionamento di quel documento che costituisce, rimanendo all'atto di accusa e non tenendo conto della successione dei fatti che ci conduce all'11 aprile del 1963, il momento in cui si perfeziona il reato, cioè la famosa lettera del 10 gennaio 1962.

Dunque, l'onorevole Pecoraro ha detto che, due giorni dopo la visita dell'onorevole Carmine De Martino al ministro Trabucchi, si era decisa la convocazione del consiglio di amministrazione. È strano, il senatore Trabucchi non ha aspettato un giorno di più; non si poteva aspettare che passassero quindici giorni o anche di più? La presenza quindi dell'onorevole Carmine De Martino e il suo avvicinamento al senatore Trabucchi non soltanto sono indicativi per la pattuizione, ma in quel momento sono indicativi per la consacrazione falsamente legittima di una pattuizione che si voleva contrattuale, e cioè del gioco della coltivazione e della importazione del tabacco, come poi vedremo.

Il senatore Pecoraro dice di avere parlato più volte con il ministro, il quale gli aveva mostrato il parere dell'onorevole Resta. Il ministro aveva il parere dell'onorevole Resta e lo mostra al sottosegretario senatore Pecoraro. Perché? Evidentemente il senatore Pecoraro doveva avere nutrito e forse anche manifestato qualche dubbio al senatore Trabucchi, se il ministro si affrettava a legittimare la sua decisione, con un parere sia pure rispettabile, ma privato, quale quello dell'onorevole Resta.

Dinanzi alla Commissione inquirente il senatore Pecoraro afferma poi: « Ebbi l'impressione che egli non lo avesse nemmeno letto, avendo già deciso in un certo senso ». Quando cioè si sostiene da parte dei molti difensori che la decisione del senatore Trabucchi si matura su un piano di consulenza, su un piano di richiesta di giudizi tecnici, questo appare non vero, perché è smentito dal sottosegretario Pecoraro, il quale afferma di avere avuto l'impressione che l'onorevole Trabucchi non avesse nemmeno letto il parere dell'onorevole Resta.

Nella prova testimoniale raccolta dalla Commissione arriviamo quindi ad un personaggio veramente tipico di questo processo, un personaggio il quale si sente più portato verso una posizione difensiva del ministro che verso la sua posizione di origine, che è quella di un membro del Consiglio di Stato: si tratta del capo di gabinetto del ministro, dottor Tozzi, consigliere di Stato.

Il dottor Tozzi, con una frase veramente significativa – che sta a rappresentare la faciloneria con la quale venivano affrontati i problemi giuridici, quei problemi giuridici che hanno appassionato il Parlamento e sui quali sono state impostate le ragioni giuridiche del senatore Trabucchi attraverso l'autorevole voce degli onorevoli Bettiol, Dell'Andro, Bosco e Alessi – afferma che la questione giuridica « a lume di naso » venne accantonata perché era già risolta in anticipo: bisognava perciò che il consiglio di amministrazione si esprimesse soltanto sui motivi di ordine tecnico e non di ordine giuridico.

Poi vi è un coro di voci. Vi è il professor Albertario, il quale ripete che non si trattò di perplessità, così come appare dal verbale, ma che il ministro aveva esonerato tutti i consiglieri dall'esprimere ogni parere giuridico.

Vi è ancora il professor Vittorio Cavallari. Chi è costui? È l'amico più intimo del senatore Trabucchi, un professore di università, docente di storia del diritto italiano, il quale non so quanta competenza abbia in questa materia, in quale misura possa partecipare ad influenzare giuridicamente, in maniera positiva, le decisioni del consiglio di amministrazione. Questi venne chiamato dalla sua città, dove svolgeva tranquillamente la propria attività, e il ministro direttamente lo « incluse » (queste le parole pronunciate dall'interessato) « nel consiglio di amministrazione », anche se non se ne intendeva. In altre parole, il professor Cavallari dice: io di questi argomenti non mi interesso, però ci sto. Ma – obiettiamo – a che titolo? Visto che ho iniziato con il manifestare una specie di solidarietà umana nei confronti del senatore Trabucchi (che è stato sfortunato a paragone di altri colleghi di Governo i quali avrebbero potuto benissimo trovarsi nelle sue stesse condizioni), visto che vi è questa solidarietà umana, vorrei che il senatore Trabucchi, nel momento in cui parlerà, preci-

sasse quali sono stati i motivi personali, tecnici, umani, morali che lo hanno spinto ad inserire il professor Cavallari nel consiglio di amministrazione.

Il professor Cavallari afferma anche: guardate che il ministro « mi disse che Cova era un bravissimo organizzatore, un bravissimo venditore, un bravissimo industriale, ma privo di sensibilità »; sicché il professor Cavallari stava in quel consiglio d'amministrazione per sopperire, per complementare (per usare una parola ricorrente in questo processo) l'insensibilità e la povertà di nozioni giuridiche del dottor Cova.

Ma che cosa significa « sensibilità » ? Onorevole Dell'Andro, faccia questo esame, che non ha fatto nella relazione, in quanto non può dire che nella relazione vi sia una diagnosi di queste posizioni personali dei testimoni. Quando il professor Cavallari parla di « sensibilità », che cosa vuol significare ? Che era stato introdotto nel consiglio di amministrazione da parte del senatore Trabucchi perché doveva manifestare una certa sensibilità a complemento dell'insensibilità del dottor Cova ? (*Commenti a destra*).

Vi è inoltre il dottor Ettore Donatone, il quale conferma la reazione di tutti i membri del consiglio d'amministrazione.

Sentiamo l'avvocato Inglese, primo avvocato dello Stato (il cui posto fu poi preso dall'avvocato Arias), il quale afferma: « La cosa ci apparve subito contraria... ». Aveva ragione questa mattina l'onorevole Pacciardi quando, sia pure sfumando la situazione processuale, diceva che certe cose si sentono. Infatti, per coloro che sono abituati a leggere i processi, si sente anche prima di approfondirli se vi è un'aria di disagio, se vi è qualche cosa di spiacevole, di sconcertante attorno al clima processuale. Qui si sentiva questo clima sconcertante e di esso si rende interprete l'avvocato Inglese. Notate: in largo senso uno di quei magistrati, cui ha fatto allusione questa mattina l'onorevole Gagliardi, che non esitano a condannare sul piano della disciplina persone o colleghi della loro stessa categoria quando ritengono che abbiano sbagliato ! (*Interruzioni al centro*). Per intenderci: l'onorevole Gagliardi questa mattina ha detto bene o male del Consiglio superiore della magistratura ? A mio avviso, ha detto bene; oppure non avete udito, onorevoli colleghi, la lettura della decisione di quell'alto consesso. Nella decisione del Consiglio superiore della magistratura vi era una censura in linea di fatto alle azioni compiute dal procuratore della Repubblica di Reggio Emilia e una esclusione, come motivo di coscienza, in ordine alla colpevolezza. Io ora cerco di comparare la posizione di giustizia e di obiettività di quei giudici alla persona fisica, psicologica, spirituale dell'avvocato Inglese. Il quale avvocato, appartenente a questa categoria di magistrati (non lo potete negare, perché tutto è scritto negli atti del processo), dice: « Insomma, l'impressione era che si volesse favorire un gruppo unico di concessionari ». E questo lo dice un avvocato che è un esperto di queste questioni, un avvocato dello Stato il quale non è, come il comune testimone, legato alla pura materialità dei fatti, ma involontariamente attribuisce ai fatti stessi quella colorazione di coscienza che scaturisce da una sua valutazione giuridica.

E poi, il presidente della Commissione che dirigeva l'interrogatorio, perché, quando l'avvocato Inglese ha pronunciato quella frase, non ha ritenuto di opporsi ? Se la frase fosse stata sconveniente dal punto di vista dell'ortodossia istruttoria, avrebbe dovuto impedire che fosse messa a verbale, poiché le impressioni non possono essere verbalizzate. L'ha fatta verbalizzare, invece, dimostrando obiettività e precisa coscienza dei propri doveri. In ogni modo quella frase è assunta a verbale: una impressione che scaturisce da un fatto, evidentemente.

E passiamo al dottor Carlo Marzano, ragioniere generale dello Stato: il quale conferma che nella riunione del consiglio di amministrazione dei monopoli « si ebbe l'impressione che si trattasse più di un'informativa che di una richiesta formale di parere », e aggiunge che l'atteggiamento del consiglio non fu tanto di perplessità, quanto di reazione.

Udite, onorevoli signori che vi interessate a questo processo e da qui a poco sarete chiamati ad esprimere un giudizio: il ragioniere dello Stato dice che la perplessità di cui al verbale era una perplessità giuridica riferibile alla configurazione del reato di contrabbando. Qui si parla di reato di contrabbando continuamente, da parte dei testimoni, altro che di articolo 323 del codice penale ! Le azioni, del resto, sono le stesse: e nessun giurista, sia pure il più esimio e il più dotto, potrebbe contestare che i fatti e le azioni che hanno in un primo momento condotto a promuovere l'azione penale per peculato o per contrabbando e da cui è poi emersa, come valvola di sicurezza o scappatoia giuridica, l'ipotesi di cui all'articolo 323, non siano gli stessi che giustificano, in astratto per lo meno, la contestazione di tutte queste violazioni di legge.

Ancora: dottor Vito Quarenghi. (*Commenti al centro*).

PRESIDENTE. L'onorevole Manco aveva promesso di essere breve e, se si è dilungato, ciò è in parte dovuto alle interruzioni.

MANCO. La ringrazio, signor Presidente. Vorrei che i colleghi mi dessero atto del fatto che, lungo o corto che sia il mio intervento, mi attengo al tema, tralasciando anzi deliberatamente molte considerazioni giuridiche nel cui campo hanno arato, mi pare, un po' tutti, compresi i difensori del senatore Trabucchi; però la lettura delle prove testimoniali non possiamo evitarla. Se un avvocato di accusa non deve leggere quello che dicono i testimoni non so che cosa debba portare alla produzione di prove di carico perché si stabilisca la necessità di un rinvio a giudizio. (*Interruzioni all'estrema sinistra*). Le conoscerete voi, onorevoli colleghi, queste prove, altri non le conoscono. D'altra parte, sapeste quante cose conoscevamo tra quelle che sono state qui dette anche da giuristi sommi!

Dicevo: dottor Vito Quarenghi, il quale conferma le eccezioni che sono state sollevate in seno al consiglio di amministrazione. Ingegnere Pietro Angeloni, direttore centrale tecnico dei monopoli, il quale egualmente conferma. Così pure conferma il De Luise, vicedirettore generale tecnico. Dottor Giuseppe Gualdi, direttore centrale per i servizi dei sali e del chinino, parla non di perplessità, ma di contrarietà. Dottor Armando Milano, direttore centrale capo del personale, sostiene anch'egli che la convenzione era illegittima. Dottor Concezio Picini, vicedirettore generale amministrativo, considera illegittima la convenzione e aggiunge che anche la valutazione economica e sociale era negativa. Come lui, parla in un secondo momento dei prezzi, che dovevano essere stabiliti in rapporto ai prezzi italiani, il dottor Cova, il quale conferma e rafforza tutte le dichiarazioni che aveva già reso dinanzi al magistrato. E ancora: il dottor Vittorio Fenizia e il dottor Luigi Benincasa confermano quanto précede: il dottor Biagini conferma e aggiunge che non si poteva calcolare il danno o il vantaggio perché le disposizioni del ministro erano chiare ed il ministro era contrario a qualunque approfondimento giuridico. Questi funzionari, dunque, erano messi nelle condizioni di non poter nemmeno approfondire quello che è uno degli elementi sostanziali della *ratio* della legge, cioè l'eventuale danno o l'eventuale vantaggio, perché il ministro era tassativo nell'autonomia del suo giudizio. Il dottor Pasquale Budetta, presidente di quella famosa commissione che aveva periziato il tabacco nel Messico consacrando la perizia in Italia, ricorda (e qui veramente *risum teneatis*) che il terzo perito aveva avuto una telefonata dall'Italia per continuare in un'operazione di perizia già interrotta e che perciò non si era ritenuto di firmare, chissà perché, per quale motivo. Delle due l'una: o si riceveva una telefonata dall'Italia di continuare la perizia e si stabiliva che questa era valida (e allora, perché non si doveva firmare nel Messico?); oppure si riteneva che non dovesse essere valida la perizia, e allora si veniva in Italia e quindi, dal punto di vista giuridico, quella perizia non era più come fatta nel Messico, ma era come fatta in Italia. L'ingegnere Luigi Avitabile, il secondo perito, interrogato dalla Commissione (non so da quale componente) su quali fossero le zone del Messico nelle quali ebbe a portarsi per fare questi accertamenti peritali, non ha saputo rispondere. Ricorderò ancora il dottor Pierluigi Cerboni e il dottor Renato De Martino, l'interessato, il quale dice di nulla sapere nemmeno lui del parere dell'onorevole Resta, ma viene subito dopo smentito dal dottor Dini, il rappresentante della società S.A.I.M., il quale afferma che il dottor De Martino conosceva il parere dell'onorevole Resta; e infine ricorderò l'avvocato Arias, del quale già ho parlato, il quale riconferma in maniera totale e abbondante tutte le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dinanzi al magistrato.

Conclusione: l'accusa ha prodotto le prove testimoniali necessarie, alla luce del concetto di bilanciamento di prove attorno alla esistenza o meno di un reato. Le prove testimoniali che sono state prodotte in questo processo, nella misura del 99,99 per cento, in uno con il rapporto di polizia - che non può essere invalidato se non è inficiato di falso, sia pure nella dialettica del libero convincimento del magistrato - stanno a suffragare un giudizio di colpevolezza. Il comportamento del senatore Trabucchi è stato un comportamento che ha architettato l'azione: si vedrà poi se essa sia stata delittuosa o no, ma si dia atto che questo comportamento ha architettato l'azione. Cominciamo a fissare il concerto dell'azione con coloro i quali, lo si presuma o no, possono averne tratto un certo interesse o un certo vantaggio. Quali sono state qui le dicharazioni della difesa per quanto concerne le posizioni di dolo e le posizioni di esimente?

Prima di tutto, l'amnistia. L'amnistia copre certi reati commessi a tutto l'8 dicembre 1962; se dobbiamo stare alla contestazione,

onorevole Bettiol (e non possiamo non farlo, altrimenti saremmo giudici di merito), non dobbiamo preoccuparci dell'amnistia, perché la contestazione di cui all'ordine del giorno va al di là dei confini temporali previsti dall'amnistia. E poi da quando in qua il pubblico ministero si preoccupa di queste cose? E poi perché – lo ha detto lei stesso – privare l'onorevole Trabucchi della possibilità di invocare, anche se l'amnistia non è rinunciabile, l'applicazione dell'articolo 152 del codice di procedura penale? Per quale motivo? Per quale motivo privare anche il giudice di merito, la Corte costituzionale, della possibilità di applicare, di sua iniziativa, questo articolo? E per quale motivo dovremmo noi invocare oggi una soluzione di merito, una soluzione di accertamento, quando voi sapete che questa soluzione decidente del merito è preclusa al pubblico ministero per la sua attività istituzionale e per la sua ordinaria e naturale funzione?

Le esimenti. Poi le dirò io, onorevole Bettiol, quale è, forse, l'unica esimente possibile in questo processo. Ella ne ha fatto un cenno quando ha parlato di processi-purga, quando ha invitato a non politicizzare una situazione che è esclusivamente di ordine giudiziario: però si è preoccupato di affacciare la tesi dello stato di necessità o forse – non ho ben capito – la tesi dell'applicazione dell'articolo 51 del codice penale ai fini di prefigurare una situazione di forza maggiore che abbia determinato l'azione del ministro. Non mi soffermerò qui sulla legittimità o la illegittimità dell'azione, perché questo è un punto discusso e sul quale mi pare non possano esservi dubbi; voglio soltanto ricordare che la esimente dello stato di necessità o quella di cui all'articolo 51 del codice penale, relativa all'esercizio di un diritto o all'adempimento di un dovere, non sono applicabili a questo caso. Infatti, in che cosa sarebbe ravvisabile lo stato di necessità, nella specie? Nella questione della peronospora, una questione che in quel momento investiva di danno l'Italia, una questione che incombeva in maniera drammatica sull'Italia? Allora voi dovete dimostrare che una condotta antigiuridica era l'unica condotta possibile. Perché, onorevole Bettiol, ella che è maestro di diritto m'insegna che il pubblico ufficiale, quando è sospinto da uno stato di necessità, è obbligato a scegliere le azioni che siano le meno lontane dalle norme del diritto, senza immediatamente portarsi verso la violazione giuridica.

Voi, allora, dovete provare che Trabucchi non aveva altre soluzioni, nemmeno quella di promuovere una nuova legge. Invero, se si adduce la possibilità di promuovere una nuova legge, si dimostra ancor più come il senatore Trabucchi abbia male affrontato il problema in linea di diritto, poiché questo problema ammetteva appunto una soluzione legislativa, che gli avrebbe consentito di superare uno stato di necessità senza violare la legge: e infatti il ministro non avrebbe violato la legge, promuovendo una nuova legge che gli consentiva di fare quello che ha fatto.

La questione giuridica è chiusa, non vi è scappatoia. Mi è stato riferito che il senatore Alessi, che non ho avuto la fortuna di ascoltare stamane, ha svolto una considerazione sull'esistenza di una terza soluzione. Ma l'alternativa alla soluzione giuridica è sempre una soluzione antigiuridica, o una soluzione approssimativamente antigiuridica, o una soluzione approssimativamente giuridica. È questo probabilmente quello che vuol dire Trabucchi quando dice di essere andato al di là della legge. Ma nel gioco delle soluzioni il soggetto deve avere la capacità di scelta; altrimenti qui vi è una presunzione di inganno e di frode per lo meno nella scelta delle soluzioni le più lontane dalla legge; il soggetto deve avere la capacità di scegliere la soluzione che lo tragga fuori dallo stato di necessità in una situazione la più prossima alla norma di legge.

Qual è, invece, lo stato di necessità nel quale si è trovato il senatore Trabucchi? Questa, forse, è una esimente. Lo stato di necessità costituito da una situazione, da un clima generale che si sono formati nel paese, cioè, signori giuristi del Parlamento, una specie di interpretazione delle norme ad uso e consumo del momento: una interpretazione la cui modernità e la cui esigenza sostengono coloro i quali vorrebbero tutelare la legge al di fuori dei confini della legge, trascinando la situazione politica e morale dello Stato al di fuori dei confini della legge. Si vedano gli episodi precedenti al caso Trabucchi dei quali ci siamo interessati. Se ritenete che il paese abbia oggi raggiunto una maturazione tale di intendimenti sul piano morale e giuridico che debba staccarsi, svincolarsi dall'unico presidio costituito dalla norma scritta, per fare di questa una norma che si acconci agli interessi di gruppo o di persone, per codificare con questo nuovo sistema sulla base di questo nuovo comportamento di gruppi, di categorie, di classi e di

persone, per legiferare in questa maniera, allora date pure l'esimente al senatore Trabucchi, il quale non ha fatto nulla di diverso da quello che hanno fatto altri ministri, che qui non sono comparsi come inquisiti, o da quello che hanno fatto altri dirigenti della cosa pubblica, che hanno avuto la fortuna, che egli non ha avuto, di non comparire dinanzi al Parlamento.

Ma io mi rifiuto di pensare che il Parlamento, con il concedere questo tipo di esimente al senatore Trabucchi, voglia stabilire da questo momento in poi che ormai il paese, il diritto, la legge e la morale debbano essere stracciati: non valgono più e possono venire calpestati. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tanassi. Ne ha facoltà.

TANASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anzi signori giudici (così vi chiamo perché tali siete, né saprei trovare un più alto appellativo), non farò un discorso, ma solo una breve dichiarazione. L'affare Trabucchi è un caso giudiziario che deve venire risolto secondo le regole del diritto e secondo le esigenze profonde della giustizia. Le implicazioni politiche del caso sono evidenti, ma esse non possono in alcun modo distrarci dal nostro dovere, che è quello di esaminare gli elementi di accusa serenamente, oggettivamente, senza prevenzioni, senza fini secondari diversi dall'accertamento della eventuale responsabilità penale dell'uomo che siamo chiamati a giudicare.

Le nostre responsabilità politiche saranno tanto meglio salvaguardate ed il nostro impegno verso i nostri rispettivi partiti e verso le istituzioni democratiche e repubblicane sarà tanto meglio adempiuto quanto più daremo al popolo italiano la dimostrazione di esserci condotti come giudici imparziali e non come uomini di partito volti a nascondere una colpa o a speculare su un'accusa qualsiasi per colpire il regime democratico.

A tale regola, che ci sembra senza dubbio la migliore, anzi l'unica corrispondente alla legge morale, i gruppi parlamentari del nostro partito si sono spontaneamente e, direi, naturalmente confortati quando hanno detto che ogni singolo componente avrebbe dovuto risolversi secondo il proprio libero convincimento dopo aver studiato il caso e interrogato la propria coscienza.

Altri gruppi hanno ripetuto la stessa cosa, ma è difficile far credito ad un'affermazione di libertà di coscienza quando si vedono poi gruppi interi schierarsi disciplinatamente, massicciamente e senza alcuna eccezione individuale per l'innocenza l'uno, per la colpevolezza l'altro.

Nel nostro partito nessuno ha ricevuto una parola d'ordine e ciascuno decide da solo, secondo una libera valutazione della serietà e fondatezza delle accuse.

Ci è spiaciuto sentire in quest'aula dichiarazioni che praticamente impegnavano interi gruppi, quasi che la responsabilità penale di un uomo per un reato comune fosse questione di Governo o di opposizione, di maggioranza o di minoranza politica. Non attendetevi alcuna dichiarazione di questo tipo dal presidente del gruppo del partito socialista democratico italiano. I nostri parlamentari voteranno ciascuno secondo il proprio personale convincimento. Mi sembra tuttavia doveroso esprimere alcuni concetti che non pregiudicano affatto il voto di merito. (*Proteste a destra — Interruzione del deputato Roberti*).

SPONZIELLO. Nessuno qui ha parlato a nome del proprio gruppo.

TANASSI. La vicenda Trabucchi, a parte l'eventuale responsabilità penale, della cui esistenza ognuno di noi giudicherà liberamente secondo coscienza, dimostra una sorta di lassismo amministrativo, una tendenza a passare sopra i regolamenti, una faciloneria nel governo della cosa pubblica, che possono dare adito a sospetti che il nostro partito condanna con tutte le proprie forze. Può darsi che leggi antiquate, se non talvolta addirittura assurde, appesantiscano la nostra amministrazione e rendano tarda ed inefficiente la macchina burocratica. Ebbene, dobbiamo sostituire queste leggi con un sistema di controlli più moderni e più agili, ma nell'attesa non ci possiamo permettere di violarle né di eluderle.

Quanto alla procedura speciale che ci tiene qui convocati, noi siamo in genere avversi ad ogni tipo di privilegio di foro. Già una quindicina di anni fa uno studioso, che per avventura è anche membro del nostro partito e collega parlamentare, scriveva che la competenza speciale nei reati ministeriali doveva limitarsi ai reati oggettivamente politici e cioè a quelli previsti dal titolo I, libro II, del codice penale. In questa opinione convenivano poi illustri giuristi, penalisti e costituzionalisti, e ne vediamo oggi più che mai la fondatezza.

È giusto che un ministro sia posto in stato di accusa da un'Assemblea squisitamente politica, come il Parlamento in seduta comune, quando si tratta di un reato politico, cioè di un delitto contro la personalità dello Stato o

contro i diritti politici dei cittadini. È invece discutibile l'opportunità che sia sottratto alla giustizia comune un ministro che abbia commesso un reato comune. Nel nostro caso forse sarebbe stato meglio per tutti, a cominciare dal senatore Trabucchi, se l'accusa contro di lui fosse stata esaminata dai magistrati ordinari nel clima severo delle aule giudiziarie, anziché nel clima arroventato delle polemiche di parte. Molte storture, molte faziose speculazioni, molte offese al diritto, molte ferite alla verità, alla dignità delle persone e degli istituti si sarebbero forse evitate!

Su entrambi i punti ai quali ho fatto cenno il partito socialista democratico italiano conta di tornare con un'azione politica riformatrice, la cui urgenza si fa ogni giorno più evidente. Intanto dobbiamo decidere se esistono gli elementi per porre in stato di accusa il senatore Trabucchi nominando i commissari per sostenere l'accusa davanti alla Corte costituzionale. È un problema grave, ma non è un problema politico, e lo risolveremo bene soltanto se sapremo veramente essere giudici indipendenti da ogni forza e da ogni suggestione che non siano l'imperativo della legge e la voce della coscienza. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Trabucchi. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI (*Segni di attenzione*). Signor Presidente, onorevoli deputati, onorevoli senatori, ho chiesto di parlare in questa Assemblea convinto di adempiere il dovere di rendere conto, in sede legittima, dell'opera che ho svolto come ministro. Ritengo di esprimere così il mio rispetto profondo, sostanziale e non soltanto formale, al Parlamento e alla opinione pubblica.

Vi prego di ascoltarmi con pazienza anche se alcune delle cose che dovrò dire potranno trovarvi non consenzienti; mancherei ad un preciso dovere ove, per falso riguardo, o per falsa modestia, rinunziassi a dire la mia parola meditata e convinta.

Sento di potermi presentare al giudizio del Parlamento con la viva speranza che la mia voce genuina, sgorgante dall'animo, possa giungere anche a quanti conoscono la mia vita e la vita della mia famiglia, a quanti hanno lavorato con me o accanto ai quali io ho lavorato e che non sanno rendersi conto del come io possa essere considerato un disperditore anziché un difensore del pubblico denaro.

Ho diritto di parlare al Parlamento perché al Parlamento appartengo, e di parlarvi non da accusato che si difende, ma da ex ministro che espone il suo operato.

I miei colleghi del Senato, di qualunque parte, che mi conoscono meglio degli onorevoli deputati, sanno che io non ho nascosto mai la mia opinione, che io non potrò mai nascondere la verità, anche se questa si rivolgesse, in ipotesi, contro di me. Come cristiano e come cittadino, prima ancora che come parlamentare, conosco il dovere di dire sì al sì e no al no: aggiungo che, per me, dire ciò che penso con assoluta sincerità è bisogno irresistibile.

Questa mia posizione istintiva, prima che spirituale, ha reso più grave e più cocente il mio dolore nel vedermi sospettato di un reato che implica la volontà di favorire con mezzi illegali e quasi subdolamente due società commerciali, o i loro titolari.

Non è assolutamente vero.

A tutti coloro che mi hanno chiesto perché non ho domandato direttamente io di discutere la vicenda del famoso tabacco messicano in questa Assemblea, sottoscrivendo io stesso il mio atto di accusa, devo rispondere proprio in questi termini: non ho mai pensato di sottoscrivere, non potrò mai assolutamente sottoscrivere un atto di accusa, anche soltanto formale, perché ciò significherebbe tradire il mio buon nome, quel nome che io, invece, ho il dovere di difendere, per me, per la mia famiglia, per il partito al quale ho l'onore di appartenere, per la società. Ma ancora non intendo, neanche formalmente, accusarmi di un parzialismo che non ho mai avuto.

In questa vicenda vorrei raccomandare che, pur se è facile esser presi dai tatticismi, dalle abilità dialettiche o sofistiche e dagli interessi di parte, non si dimentichi la cosa essenziale: che si tratta di giudicare un uomo; questo uomo.

A questo punto debbo rispondere anche a quanti mi accusano di non aver agevolato le decisioni del Parlamento, chiedendo io stesso il rinvio dinanzi alla Corte costituzionale. Il mio pensiero su questo punto è ben preciso.

In primo luogo, per giungere alla Corte costituzionale, avrei dovuto domandare al Parlamento di ritenermi colpevole di reati che so di non aver commesso; avrei dovuto chiedere al Parlamento di affermare come veri, o probabilmente veri, fatti che veri non sono. Ciò sarebbe offensivo alla coscienza di tutti.

In secondo luogo, mi sarebbe sembrato ugualmente offensivo porgere al Parlamento

motivo di evitare l'approfondito esame del caso, esame che esso sente viceversa di dover effettuare in tutta la sua compiutezza, con il senso di responsabilità che gli è proprio, acuito dalla singolarità della decisione.

In terzo luogo, l'iniziativa, consigliatami o attesa, sarebbe stata certamente espressione di iattanza e di ipocrisia insieme, il che ripugna al mio temperamento e mi avrebbe poi impedito – senza una patente contraddizione – di adempiere il mio dovere di esporvi, in tutta verità e coscienza, le ragioni e gli effetti del mio operato.

Infine – lasciate che ve lo dica – mi ha rafforzato in questa condotta la presunzione che l'amnistia intervenuta mi lascerebbe – o quanto meno rischierebbe di lasciarmi – sotto il peso del giudizio sfavorevole del Parlamento per l'impossibilità della Corte costituzionale – a mio modo di vedere certa, ma in ogni caso molto probabile – di esaminare il merito e di applicare l'articolo 152 del codice penale contro il parere di almeno 476 parlamentari.

Dopo questa premessa, eccomi ai fatti, per esporre ordinatamente i quali ritengo conveniente ripartire l'esame sotto tre aspetti: 1) i moventi della mia determinazione; 2) i termini della questione di legittimità da me considerati; 3) gli effetti della mia determinazione rispetto al pubblico erario.

Sotto il primo aspetto, la relazione della Commissione inquirente e quella dell'onorevole Dell'Andro hanno posto bene in luce quale fosse, alla fine del 1961, la situazione delle coltivazioni del tabacco sul territorio nazionale a seguito dell'infestione della peronospora tabacina.

Bisogna aver vissuto quei giorni nelle nostre province per comprendere oggi la situazione di allora: dalla sera alla mattina, il raccolto di interi appezzamenti risultava completamente distrutto: fumigazioni, applicazioni di anticrittogamici, interventi costosissimi e ripetuti con atomizzatori speciali dimostravansi inutili. Chiamato dai parlamentari e dagli amministratori delle province danneggiate a visitare le coltivazioni nel Trentino, nelle Puglie e particolarmente nella zona di Lecce, mi sono trovato di fronte ad una situazione veramente disastrosa: piccole famiglie di coltivatori diretti con poche foglioline di tabacco infilzate ad insecchire davanti la casa e con tutto il rimanente del prodotto perduto, parevano veramente ridotte alla disperazione.

In generale si riteneva che non vi fosse più da sperare per la ripresa delle coltivazioni; perché ogni cura si era dimostrata vana.

Il problema che ne risultava era triplice: come aiutare i coltivatori, come provvedere a combattere il flagello, come evitare che popolazioni tradizionalmente dedicate alla tabacchicoltura ed operai tradizionalmente impiegati nella lavorazione della foglia verde o secca passassero definitivamente ad altre attività o andassero ad alimentare le normali correnti emigratorie abbandonando le province maggiormente colpite.

Tutto questo accadeva agli inizi del periodo di applicazione del mercato comune europeo, quando da un lato si prevedeva che, presto o tardi, sarebbe stata impedita la politica protettiva della coltivazione del tabacco, riconosciuta, per molte qualità di prodotto, assolutamente antieconomica, e dall'altro si cominciava a parlare della importazione dei tabacchi lavorati.

In quei giorni i tecnici stessi erano smarriti: il direttore generale dei monopoli si buttò a corpo morto sull'idea dell'introduzione di tabacco proveniente da ibridazione con ceppi di origine australiana; furono consigliati da altri tentativi per la disinfestazione dei semenzai; si cercarono prodotti curativi. Ma di nessuno sperato rimedio appariva sicuro il risultato. Intanto il Parlamento votava fondi speciali per interventi assistenziali e per ricerche tecnico-scientifiche.

Fu allora che alcune società meridionali, con le quali non avevo mai avuto rapporto alcuno, né diretto né indiretto, presentarono l'istanza di poter consegnare al monopolio il tabacco che esse, utilizzando la loro organizzazione tecnica, avrebbero coltivato all'estero, negli Stati dell'America centrale o nel Messico. La domanda mi fu illustrata dal defunto onorevole Carmine De Martino che, lo ripeto, non aveva mai avuto contatti di sorta con me, anche perché, sebbene come me iscritto alla democrazia cristiana, egli era deputato dal 1946 ed io sono senatore soltanto dal 1953. Mi prospettò da un lato il proposito di iniziare la coltivazione all'estero di tabacco da manifatturare poi in Italia, dall'altro quello di mantenere così in piedi in patria l'organizzazione tecnico-produttiva. Egli veniva dal Guatemala dove aveva fatto già degli studi.

Le due circostanze, da un lato l'infestione che minacciava di distruggere oltre che la produzione di tabacco anche l'organizzazione produttiva del settore, con gravi conseguenze economiche e sociali specialmente nell'Italia meridionale, ma anche in Umbria, nel Veneto, nel Trentino; dall'altro la necessità di surrogare la minore produzione nazionale con

acquisti da produttori esteri, mi convinsero a prendere in considerazione l'istanza che sottoposi al preliminare esame del direttore generale dei monopoli e, per gli aspetti giuridici, a quello del mio capo di gabinetto, consigliere di Stato.

Il direttore generale ravvisò degli ostacoli sostanziali, là dove il consigliere di Stato Tozzi, secondo valutazioni giuridiche che io stesso condivisi, ritenne che l'istanza rientrasse nel quadro delle norme vigenti in materia di concessioni speciali per la coltivazione da un lato, e di quelle concernenti l'acquisto di tabacchi esteri dall'altro.

Prima di chiudere su questo punto, debbo accennare anche alla artificiosa ricostruzione fatta riguardo al parere *pro veritate* del professor Resta. Non ho mai avuto occasione di conoscere tale parere, che fu poi invece esaminato, a dire della tributaria, dal capo di gabinetto del mio successore. Ma mi piace affermare, per la consueta sincerità, che se avessi avuto dei dubbi sulla legittimità di ciò che mi si proponeva, lo avrei letto volentieri; ho dell'onorevole Resta, come amministrativista illustre ed esperto avvocato, la massima considerazione. È vero però che il parere non l'ho avuto e quindi non l'ho letto; e così ogni argomentazione in proposito manca di base.

Nel secondo punto di questa mia esposizione, affronterò gli aspetti giuridici della mia determinazione. Qui mi preme anzitutto fissare definitivamente il movente della mia decisione; che sorse da questo semplice ragionamento: la previsione più accreditata dei tecnici indicava un lungo periodo di impossibilità o di estrema difficoltà della coltivazione in patria del tabacco; ciò avrebbe portato l'amministrazione alla mercé dei gruppi esteri monopolistici, i quali, prima ancora della iniziativa De Martino, si erano fatti avanti con offerte a prezzi superiori a quelli poi realizzati dalle nostre società. Era inoltre da prevedere un progressivo rialzo dei prezzi correlativo al calo crescente della produzione nostrà ed europea (nel 1962, il rialzo infatti fu del 25 per cento). Sembrava, quindi, prudente, per condizionare quei gruppi monopolistici di cui ho detto, incoraggiare i nostri produttori alla coltivazione all'estero. Ma per far ciò, ossia per consentire loro di affrontare le spese della nuova organizzazione produttiva, occorreva assicurar loro l'acquisto della merce per un periodo che fu stimato congruo dai tecnici, e così fissato da me, in cinque anni. L'impegno quinquennale del monopolio per l'acquisto non alterava però l'equilibrio contrattuale fra le parti, giacché il monopolio, imponendo la clausola che il prezzo del tabacco coltivato all'estero corrispondesse al prezzo di quello coltivato in patria da esso determinato di anno in anno, si riservava in effetti il governo dell'aspetto economico del contratto.

Esaminiamo ora gli aspetti giuridici della mia determinazione, aspetti che coinvolgono la questione della legittimità.

I rilievi si possono riassumere così: non avrei promosso il parere obbligatorio del Consiglio di Stato; non avrei promosso il parere, obbligatorio, anche se non vincolante, del consiglio di amministrazione dei monopoli; avrei disatteso il parere del direttore generale e dei membri del consiglio di amministrazione che ritenevano impossibile il provvedimento senza una modifica della legge; avrei emanato il provvedimento violando competenze e regole formali.

Sul primo rilievo, che ha fornito materia di severo richiamo da parte dell'onorevole Zappa e dell'onorevole Cocco Ortu poco fa, desidero ricordare che, ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, il parere del Consiglio di Stato è sostituito ad ogni effetto da quello del consiglio di amministrazione dell'azienda; su questo punto direzione generale, consiglio di amministrazione e organi burocratici in genere sono stati e sono concordi.

Sul secondo rilievo (soltanto per ricordarlo, ripeto: si dice che non avrei promosso il parere, obbligatorio anche se non vincolante, del consiglio di amministrazione dei monopoli sulla legittimità del provvedimento richiestomi) si può tranquillamente affermare, che sia pure in forma non propria – del resto nessuna disposizione di legge prescrive una forma sacramentale – il parere sulla legittimità dell'atto è stato dato con il breve appunto del direttore generale e con i giudizi singolarmente espressi, seppure non richiesti, da tutti i membri del consiglio di amministrazione, come hanno dettagliatamente e diligentemente riferito il senatore Terracini e testé, se non erro, l'onorevole Manco.

Quei pareri furono concordi, è vero, nel ritenere che il provvedimento non potesse essere adottato senza una modifica della legge; ma che essi siano stati dati non si può negare nel momento stesso in cui si invocano e si citano per asserire che io li avrei ingiustamente tenuti in non cale.

Solo dopo ampia discussione sull'intero problema il sottosegretario Pecoraro invitò i componenti il consiglio ad esprimere il loro

avviso e a dare i loro suggerimenti sulla sostanza tecnico-amministrativa di ciò che si chiedeva, avvertendo che il ministro si riservava di esaminare e di risolvere definitivamente da sé la questione della cosiddetta legittimità.

Il consiglio, allora, che aveva già ampiamente discusso prima, ripeto, la questione generale, fornì i suggerimenti richiesti, che furono da me integralmente seguiti ed adottati con la lettera del 10 gennaio 1962 diretta alla amministrazione dei monopoli.

Siamo così al terzo rilievo, quello della legittimità sostanziale del provvedimento contestato col parere apodittico del direttore generale e dei membri del consiglio d'amministrazione. La legge consentiva o non consentiva il provvedimento da me adottato?

Io in verità non riuscivo a convincermi, e neppure vi riesco oggi, stante la mancanza di un qualsiasi divieto di legge, dell'esattezza delle tesi per cui il monopolio potrebbe direttamente acquistare il tabacco all'estero da ditte straniere, ma non lo potrebbe acquistare da ditte italiane, solo perché queste siano titolari di concessione di coltivatori in patria; né comprendo perché, di fronte alla necessità di assicurarci una produzione estera conforme alle esigenze delle nostre manifatture, non potesse essere fissato il prezzo di acquisto, anziché in relazione alle oscillazioni di mercato (dominato da pochi gruppi), in relazione al prezzo che il Ministero fissa per i tabacchi prodotti in Italia, quando questi non sono soggetti a prezzi politici e quindi ipoteticamente di favore, ma corrispondono in media a quelli internazionali e sono quindi esenti da ogni sospetto di favore.

Il capo di gabinetto dottor Tozzi, consigliere di Stato, dopo aver delibato in una prima fase la materia (con quello che fu detto l'esame « a lume di naso »), ne approfondì lo studio e pervenne alla conclusione che il provvedimento fosse legittimo. « Una volta ammesso – disse nella sua deposizione – che la legge sui monopoli consente di acquistare tabacco all'estero prescindendo dalle formalità che tutti conoscono, l'amministrazione è tenuta ad attendere praticamente volta per volta che le sia consegnato il tabacco oppure può fare dei contratti di fornitura in anticipo? Questo era il problema giuridico ».

E il problema è stato risolto nel senso ovvio che si potessero e si possono tuttora fare contratti di acquisto in anticipo senza necessità di modificare la legge.

Il senatore Terracini ed altri (anche l'onorevole Manco qualche minuto fa) hanno ironizzato sul parere del dottor Tozzi riguardante il punto veramente centrale e sostanziale della controversia; ma oggi quel parere è in sostanza convalidato dal Consiglio di Stato, oltre che dalla Commissione inquirente, e non v'è più nessuno, credo, neanche in quest'aula, che possa sostenere con argomenti validi che fosse necessaria la modificazione della legge per adottare il provvedimento.

In base alla lettera 10 gennaio 1962, che disponeva per il provvedimento e dava istruzioni perché si provvedesse ad eseguire la mia decisione da parte dell'amministrazione dei monopoli – e lo disponeva sulla base rigorosa dei suggerimenti espressi dal consiglio d'amministrazione – ogni questione relativa all'esecuzione (stipulazione di un contratto, concessione aggiuntiva, decreto o non decreto ed altre formalità) rientrava nella competenza degli organi aziendali burocratici. Non è dovuto ad iniziativa del ministro, dunque, se la direzione generale del monopolio, anziché provvedere a quelle formalità che oggi alcuni stimano necessarie (come per esempio l'intervento dell'ufficio acquisti), ritenne di considerare perfezionata la convenzione con la semplice accettazione delle due ditte scritta in calce alla lettera del ministro e inviata alla direzione, la quale pure aveva chiesto questa accettazione, ma evidentemente come base per una stipulazione ulteriore.

Su questo punto è bene ricordare che la mia lettera così concludeva: « La direzione generale stessa provvederà a stabilire quei particolari che non siano specificatamente indicati ma dei quali essa ravvisi la necessità, purché non modifichino la sostanza della presente ». E che si sia trattato di una semplice lettera alla direzione generale è provato dalle istruzioni che si davano anche agli effetti di altri eventuali contratti. Non può farsi carico al ministro se la direzione non ravvisò necessaria l'osservanza di quelle particolari forme che oggi alcuni ritengono essenziali.

Ma sono poi sicuramente fondati i rilievi formali che oggi si sollevano?

Sulla questione della competenza è davvero certo che l'ufficio acquisti (un ufficio burocratico, senza personalità giuridica ed autonomia che non sia quella rappresentativa del monopolio) possedesse l'esclusiva nella stipulazione dei contratti? E qui vi lascio pensare se poi fosse almeno opportuno sanzionare questa esclusiva.

A me pare che esattamente la Commissione inquirente abbia affermato che, almeno dal

punto di vista sogggettivo, il ministro poteva ritenersi, come capo dell'amministrazione, autorizzato a un acquisto diretto senza necessità di passare per un determinato ufficio dell'amministrazione del monopolio (quasi una specie di monopolio nel monopolio).

Non mi pare dubbio che il ministro, capo dell'amministrazione, possa in qualsiasi momento surrogarsi agli organi da lui dipendenti, avvalendosi sempre, si noti, degli esperti tecnici nell'ordine esecutivo.

Né si dica che se il contratto fosse stato stipulato dall'ufficio acquisti, necessitando di un decreto ministeriale di approvazione, sarebbe passato sotto il controllo della Corte dei conti.

L'ufficio acquisti opera certamente e costantemente nel campo dell'articolo 10 della legge di contabilità generale dello Stato, ossia al difuori del controllo della Corte, e assolutamente mai (dico assolutamente mai, e nella sala della Lupa vi sono i documenti) i contratti stipulati dall'ufficio acquisti di tabacco estero furono approvati con decreto ministeriale; mentre d'altro canto è risaputo che sulle altre operazioni del monopolio il controllo della Corte dei conti è successivo e non preventivo.

Se da qualcuno si dubita ora che l'articolo 10 della legge di contabilità generale (regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440) fosse applicabile al caso, ricordo che l'articolo 10 esclude le solite formalità della legge di contabilità quando il monopolio procede ad acquistare direttamente il tabacco estero.

Si è discusso ampiamente sul significato dell'avverbio « direttamente »; ma si è caduti in errore quando si è voluto farlo coincidere con la frase « senza intermediari ». Bisogna chiarire: il divieto riguarda anzitutto sempre e soltanto la parte compratrice; è il monopolio di Stato che non si può far rappresentare da intermediari contrattuali. Quanto alla parte venditrice è chiaro che non si può pretendere che i monopoli evitino di acquistare da quei gruppi economici (normalmente statunitensi) che dominano tutto il mercato del tabacco americano, né si può concepire che il monopolio tratti con le cooperative iugoslave o bulgare quando è noto che i rapporti di *export-import* in quei territori sono regolati esclusivamente dallo Stato. Il « direttamente » implica soltanto, dunque, che non ci sia un intermediario che deliberi gli acquisti per conto del monopolio: questo deve trattare, invece, attraverso gli organi propri, con chiunque abbia la disponibilità del prodotto, sia italiano o panamense, americano o cinese, e quindi anche con la S.A.I.M. e con la S.A.I.D.; sulla base dell'articolo 10 la trattativa era possibile, purché queste società avessero, esse, la disponibilità del tabacco estero.

A questo punto devo osservare che se è esatta, come è indubbiamente esatta, l'applicazione dell'articolo 10 della legge di contabilità non vi era bisogno né di pareri di consigli di amministrazione o di consigli di Stato né di decreto ministeriale. Io volli tuttavia il parere del consiglio di amministrazione e del direttore generale; e mentre disattesi quello giuridico, evidentemente errato, di fatto fornitomi, seguii punto per punto, con assoluta fedeltà, quello tecnico-amministrativo. Perché fu chiesto il parere tecnico? Perché il ministro doveva sapere se vi erano pericoli per le finanze e per gli interessi dello Stato. E tutte le cautele dettate dal consiglio furono, ripeto, scrupolosamente recepite nel provvedimento, nella loro formulazione dettagliata e completa.

Veniamo ora alla questione relativa alla necessità del così detto decreto di approvazione. Io sono ancora oggi convinto che il decreto ministeriale non dovesse emettersi poiché, come ho spiegato, si operava nell'ambito dell'articolo 10. Di diversa opinione è, per la verità, il Consiglio di Stato, ma il relativo parere fu circondato da tali perplessità e dubbi da non convincere appieno, come non convince l'interpretazione dichiaratamente restrittiva, ma a mio avviso restrittiva fino alla illogicità, che si vorrebbe dare al medesimo articolo.

Di parere contrario a quello del Consiglio di Stato è l'Avvocatura generale dello Stato, la quale ritiene (come risulta dalla pagina 18 del parere che essa ha dato) che il ministro non possa approvare con suo decreto un proprio provvedimento.

Comunque la superfluità del decreto era di convinzione generale negli uffici del Ministero e dei monopoli, come risulta dalle seguenti considerazioni. Nella lettera del 10 gennaio (lettera e non contratto) avevo incaricato la direzione di provvedere a tutti quei particolari che ritenesse necessari. Ora io mi domando, e vi domando, onorevoli colleghi, se il dottor Cova, contrario al provvedimento (e così decisamente, come avete sentito), non avrebbe fatto subito appello all'esigenza del decreto ministeriale, se previsto, per provocare il sindacato della mia decisione da parte della Corte dei conti rifiutando intanto l'esecuzione di una disposizione non perfetta, e quindi ancora inefficace. D'altra parte potete pensare, onorevoli colleghi, che il ministro e i

suoi uffici, in caso di dubbio sulla necessità del decreto di approvazione, non avrebbero provveduto a questa regolarizzazione, in modo da perfezionare con la copertura formale il provvedimento e fugare ogni incertezza sulla sua validità? Si deve infatti tenere presente che i controlli, una volta rispettata la legittimità che si vorrebbe far consistere nella presenza di un decreto, non sarebbero mai intervenuti a modificare il merito, giudicato corrispondente agli interessi dello Stato dal consiglio di amministrazione, completamente conforme alle esigenze del momento, e che rientrava in modo assoluto nel potere discrezionale del ministro.

La verità è che la convinzione degli organi ministeriali e della stessa amministrazione dei monopoli fu sempre coerente nel ritenere che si dovesse applicare l'articolo 10 in tutta la sua estensione. Mi pare di poter dire dunque che se siamo in presenza oggi di pareri consultivi molteplici, talvolta contraddittorî, nessuno dei quali si può presentare con la garanzia della infallibilità e tendenzialmente forse influenzati dalle circostanze successive all'insorgere della controversia e dall'opportunità di difendere l'interesse dello Stato, non si può proprio imputare al ministro una voluta illegittimità formale.

Siamo così giunti al punto che riguarda gli effetti della mia determinazione rispetto al pubblico erario. Sotto questo aspetto è d'uopo accertare se il complesso delle condizioni fatte alle ditte S.A.I.M. e S.A.I.D. tornasse di vantaggio o di danno allo Stato e se, nel corso della esecuzione del contratto, siano partite da me iniziative tendenti a favorire illecitamente le ditte stesse.

Il complesso delle condizioni è ormai noto, ma mi sia consentito richiamare dati precisi risultanti dall'inchiesta fatta dalla Commissione parlamentare. Già poco tempo prima della mia decisione, e precisamente nell'ottobre 1961, l'amministrazione dei monopoli aveva prospettato la convenienza di acquistare all'estero tabacco Burley al prezzo f.o.b. Messico di lire 718,75 al quale corrispondeva, franco territorio nazionale, un prezzo calcolato di circa lire 803,75 per chilogrammo. Tra il maggio e il luglio 1962 l'amministrazione dei monopoli acquistò 7.771 quintali di tabacco Burley da produttori esteri (in aggiunta a quello acquistato in base alla mia decisione) pagandolo lire 654,60 al chilogrammo f.o.b. Messico, prezzo al quale corrispondeva, franco territorio nazionale, quello di lire 750,70 circa il chilogrammo; acquistò inoltre un'altra partita di 4.467 quintali, pagata lire 589,78 f.o.b. Messico, a cui corrispondeva, franco territorio nazionale, un prezzo di lire 686 al chilogrammo circa.

Cifre alla mano si vede dunque come il prezzo pagato ai produttori italiani sia stato complessivamente inferiore a quello degli acquisti da produttori stranieri. E la Commissione inquirente lo ha ben rilevato, dopo indagini complesse, approfondite e ripetute.

Rispetto al prezzo del tabacco Burley che l'amministrazione dei monopoli si proponeva di acquistare nell'ottobre 1961 (e che non comprò più in conseguenza della mia determinazione), il prezzo dei produttori italiani risultò inferiore di circa 109 lire al chilo; rispetto a quello della prima partita di 7.871 quintali acquistata nel 1962, il prezzo pagato ai produttori italiani risultò inferiore di lire 56 al chilo; soltanto per la seconda partita di 4.467 quintali acquistata nel 1962, il prezzo pagato ai produttori esteri fu lievemente inferiore (8 lire al chilo) al prezzo pagato ai produttori nazionali.

Risulta quindi evidente quanto ho detto, e cioè che per conseguenza della mia determinazione, l'amministrazione dei monopoli non soltanto non ha pagato più caro il tabacco Burley di cui aveva bisogno (tanto è vero che ha ritenuto necessario acquistarne anche da produttori esteri, e in notevole quantità), ma ha realizzato invece una sensibile economia.

È bensì vero che nel settembre 1962 la ditta americana *Austin* (che aveva già venduto qualche mese prima 7.871 quintali di tabacco al monopolio) offrì anche un'altra partita ad un prezzo che, franco territorio nazionale, sarebbe risultato di 620 lire al chilogrammo, ma è altrettanto vero che la commissione tecnica dell'amministrazione che si recò in Messico ad esaminarla constatò che la qualità del tabacco offerta era difettosa.

La convenienza economica del contratto, non può quindi essere messa in dubbio, anche tenendo conto della partita del Bright di cui parlerò più innanzi. Tale convenienza sembra contestata dal rapporto della guardia di finanza che valuta in una perdita di 130 milioni il risultato delle operazioni contrattuali, ma lo stesso colonnello Oliva ammise nella dichiarazione testimoniale che la sua ricostruzione contabile si poggiava su basi ed informazioni presuntive ed incerte, mentre la Commissione inquirente ha potuto operare i suoi calcoli – che hanno accertato l'attivo complessivo di 40 milioni – sui documenti contrattuali forniti dal monopolio contenenti l'indicazione dei prezzi effettivamenti pagati.

A questo punto è opportuno prendere però in esame le affermazioni del senatore Terracini e dell'onorevole Sponziello, i quali hanno osservato che il danno subito dallo Stato corrisponde ai 1.300 milioni che le ditte avrebbero guadagnato.

Non vi è chi non si accorga dell'assurdità del ragionamento. Anche se fosse esatta la cifra di guadagno indicata, che è stata invece calcolata partendo da un conto di cassa, questa riguarderebbe l'ampiezza di utili che le condizioni di produzione nel Messico consentono in anni felici, non il danno dello Stato, che in ogni caso è costretto ad acquistare da ditte - italiane od estere, poco importa - a un prezzo di mercato dominato dai grossi venditori.

Ho sentito infine criticare in quest'aula alcune clausole del contratto ed addebitarmi, inoltre, interventi vari sul medesimo, sempre a favore delle ditte. Le clausole criticate sono le seguenti: *a*) la garanzia di durata del contratto; *b*) la sicurezza del collocamento del prodotto; *c*) il prezzo legato alle tariffe interne; *d*) l'affidamento delle perizie alla commissione di stima del tabacco indigeno anziché a quelle degli acquisti all'estero.

Le prime due clausole corrispondono, come ho detto, all'esigenza evidente dell'economia del contratto, che tendeva ad assecondare un costoso esperimento di coltivazione all'estero, con metodi imposti dal monopolio, per dare prodotti accettabili dal monopolio stesso; un esperimento che nessuna ditta avrebbe potuto affrontare senza la garanzia di un minimo di durata e di almeno un parziale collocamento della merce. Debbo però ricordare che, quanto alla durata (e, del resto, anche quanto al numero delle ditte che ebbero la concessione: erano quattro e furono ridotte successivamente a due), non fu accolta l'istanza presentata, a nome delle concessionarie, dall'onorevole De Martino, ma fu seguita la proposta del consiglio d'amministrazione; per il collocamento, invece, la quantità di cui si garantì l'acquisto era correlativa alla produzione interna, di cui costituiva una integrazione che sarebbe stata via via decrescente in rapporto al possibile, ma non ancora accertato, aumento delle produzioni. Scomparendo la peronospora e riprendendo la normale produzione, il contratto si sarebbe esaurito da solo anche prima della scadenza.

A questo punto tengo a ribadire ciò che ho chiarito ieri: il provvedimento che ha autorizzato la sostituzione del rapporto produzione-integrazione con il rapporto consegna-integrazione (cioè con la detrazione dal tabacco prodotto di quello esportato) fu preso in un periodo successivo alla mia gestione ministeriale.

Sulla clausola *c*) (prezzo interno) ripeto che si è considerato prudente legare il prezzo alla tariffa italiana per evitare i sensibili rialzi conseguenti al temuto espandersi della peronospora (come vi ho detto, nel 1962 si è trattato di un rialzo del 25 per cento) che si prevedevano sul mercato internazionale.

Quanto all'affidamento delle perizie (lettera *d*) alle commissioni di stima del tabacco indigeno, devo osservare che la clausola ha un carattere non di agevolazione, ma di maggiore severità essendo tali commissioni più idonee ad accertare la graduata qualificazione della merce, dovendo esse applicare severamente le norme interne sugli scarti, norme che non si possono applicare agli acquisti da ditte estere che presentano già in colli la loro merce. Nè è da dimenticare che delle commissioni per la stima del tabacco indigeno fa parte un rappresentante dell'associazione produttori italiani il quale era legittimamente interessato a badare che i produttori all'estero non avessero un trattamento diverso da quello che spettava ai produttori italiani.

Gli interventi posteriori di favoritismo attribuiti a me sono i seguenti: *a*) la registrazione della lettera come contratto avvenuta a Cava dei Tirreni, a tassa fissa; *b*) la sostituzione di una certa quantità di tabacco Bright al Burley; *c*) l'applicazione delle tariffe del 1961 al prodotto consegnato nel 1963; *d*) la concessione di permessi di esportazione; *e*) l'anticipazione del dazio doganale senza pattuizione di interesse; *f*) l'esonero delle ditte da I.G.E. e da imposta di conguaglio; *g*) la concessione di poter ripartire a volontà nel quinquennio il quantitativo di tabacco destinato ad integrare il minor raccolto del 1961.

I fatti di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*) ossia i permessi di esportazione, la mancata pattuizione degli interessi e la mancata riscossione o la restituzione dell'I.G.E. e dell'imposta di conguaglio meritano solo qualche precisazione. Il dottor Biagini, la cui deposizione è stata qui ricordata, ha dichiarato che i permessi di esportazione erano dati dal suo ufficio; la mancata pattuizione degli interessi e la mancata riscossione o la restituzione dell'I.G.E. e dell'imposta di conguaglio corrispondono a provvedimenti al di fuori della competenza ministeriale. Se ne trattò in lettere delle direzioni generali ed io non ne conosco gli esatti termini né di esse posso comunque rispondere. Aggiungo che le anticipazioni do-

ganali senza interessi, di cui tanto si è parlato in quest'aula, riguardano fatti accaduti nel periodo successivo alla mia gestione ministeriale: lo stesso dicasi, lo ripeto fino alla noia, per il citato mutamento del rapporto base per la determinazione del quantitativo del tabacco estero da acquistare, perché il rapporto tra produzione e importazione venne sostituito da quello tra consegna e importazione.

Sulla sostituzione del Bright al Burley, osservo che la mia fu una lettera di nulla osta, senza indicazione di prezzo, di qualità e di quantità, che espresse un semplice avviso; in sostanza, il giudizio fu rimesso alla prudente decisione degli organi tecnici. Non ho più conosciuto il seguito della questione, fino a quando non se ne è parlato dalla Commissione inquirente.

Viene la volta della registrazione. Perché fu fatta a Cava dei Tirreni? Ho già spiegato che la fase esecutiva del contratto spettava agli uffici della direzione dei monopoli e quindi non posso accertare come le cose siano andate. Debbo supporre che le ditte, nell'apporre la firma di accettazione, abbiano datato l'atto da Cava dei Tirreni. Perché poi all'atto sia stata riconosciuta la natura di atto aggiuntivo alla concessione e quindi si sia ritenuta applicabile la tassa fissa, non posso dire, essendo questi adempimenti fuori della mia competenza e regolati da norme inderogabili della legge di registro.

Si lamenta, poi, che ai prodotti del 1962 siano state applicate le tariffe del 1961, quelle del 1962 ai prodotti del 1963 e così di seguito. La ragione è stata esposta dal dottor Cova nella sua deposizione (pagina 57 del fascicolo II) e consiste nel fatto che vi era un tendenziale aumento dei prezzi il quale consigliava di riportare i prezzi di acquisto a quelli in corso nell'anno precedente. Questo criterio fu convalidato, cessato il mio ufficio, da un'apposita commissione costituita da alti funzionari, fra cui un avvocato dello Stato, perché giudicato vantaggioso per il pubblico erario.

La ripartizione, infine, del quantitativo di tabacco destinato a integrare la produzione 1961 tra i vari anni del quinquennio si ricollega al testo del n. 2 del provvedimento del 10 gennaio 1962. Fu previsto in quella data, oltre all'acquisto annuale del tabacco costituente l'integrazione del mancato prodotto di ciascun anno del quinquennio, una compensazione anche del minor raccolto del 1961, ripartita nei cinque anni. Perché tale ripartizione? Perché la concentrazione in un sòlo anno della consegna delle partite dell'anno in corso e di quelle relative al 1961 avrebbe portato ad un onere certamente eccessivo per una ditta con gli impianti ancora da installare o in via di sviluppo.

Venne però la necessità di interpretare la norma: era facoltativa od obbligatoria la ripartizione in quote uguali annuali lungo il quinquennio? Siccome si trattava di una norma a favore delle concessionarie, fu facile concludere che queste rimanevano libere di scegliere le modalità di ripartizione delle consegne, a seconda dell'andamento delle coltivazioni. E poiché era stato proprio il 1961 l'anno di minor prodotto italiano, era naturale che il monopolio sperasse che la consegna venisse fatta in maggior quantità nel primo periodo. La ditta S.A.I.M., interpellata, chiese di presentare tutto il prodotto nel 1963. Il ministro del tempo, dopo aver fatto studiare appositamente la cosa, confermò le mie decisioni come conformi alla lettera iniziale e diede corso alla consegna. È evidente che l'interpretazione di un provvedimento non può, se è esatta, rappresentare un abuso né un favoritismo.

Esaminati i fatti materiali che sono il presupposto dell'accusa attribuitami, diamo uno sguardo all'elemento intenzionale. Non mi diffonderò in considerazioni giuridiche, ma toccherò qualche circostanza ed esporrò qualche considerazione che valgano a qualificare il mio operato sotto l'aspetto intenzionale.

Si dice che io abbia avuto la consapevolezza dell'abuso di ufficio, che è cosa fra l'altro diversa dalla consapevolezza della ipotetica e negata illegittimità del provvedimento da me adottato. Rispondo che non solo l'idea di abuso di ufficio non mi si è mai presentata, ma ripeto che sono ancora oggi convinto – e ve l'ho detto e dimostrato – di non aver compiuto un'illegittimità né sostanziale né formale. Credo sia ormai pacifico che non ho violato la legge nella sua sostanza, avendo colmato, con procedimento di interpretazione logica, la lacuna apparentemente esistente per il caso specifico sottoposto alle mie decisioni. Ma chi può insistere nel dire che io abbia violato la legge anche solo nella forma e per di più consapevolmente, dal momento che gli stessi pareri degli organi consultivi sono su questo punto ancora oggi discordi o motivati contraddittoriamente?

Non fui consapevole di una illegittimità che neppure si può sostenere: se mi fossero sorti dubbi anche solo sulle pretese irregolarità formali del provvedimento, vi avrei immediatamente riparato adottando la forma del decreto ministeriale che, superata positivamente la

questione della legittimità sostanziale, non c'era ragione perché non fosse registrato, in sede consuntiva – si badi – e non preventiva, dalla Corte dei conti.

Voler derivare dalla omissione del decreto ministeriale d'autoapprovazione tutta una serie di considerazioni volte a dimostrare il callido disegno di sottrarre ad ogni controllo il mio operato, che sarebbe stato consapevolmente giudicato da me illegittimo, significa partire da una premessa inesistente e costruire su un errore un giudizio tremendamente sfavorevole alla mia persona ed alla mia azione di ministro.

Si incalza però affermando a mio carico il pieno possesso del dolo di scopo, scopo di recare vantaggio alle società S.A.I.M. e S.A.I.D., e si adducono a prova i seguenti quattro argomenti: *a*) le irregolarità formali; *b*) i grossi guadagni delle due ditte; *c*) l'informe documento di autodifesa; *d*) la clandestinità della convenzione con la S.A.I.M. e la S.A.I.D.

Non tocca a me saggiare il valore probatorio di simili fatti, anche se fossero veri; a me tocca chiarire e precisare circostanze che o li riducono al loro esatto significato o li smentiscono.

Sulle irregolarità formali mi sono fermato sufficientemente per dimostrare che sono, quanto meno – lo dico per umiltà – dubbie; ma se per assurda ipotesi le irregolarità asserite fossero definitivamente provate, quali le conseguenze? È altissima la statistica delle decisioni governative ritenute formalmente irregolari, eppure non mi risulta che siano mai state utilizzate per se stesse come prova di dolo penalmente rilevabile, neppure, si noti, nel caso dell'annullamento per sviamento di potere.

Ma a proposito di queste irregolarità, permettete che, almeno ai fini della indagine sul dolo, io faccia alcune modeste considerazioni. Un atto amministrativo viziato per la forma può essere o nullo o inefficace o annullabile.

Sarebbe nulla l'autorizzazione a coltivare tabacco nel Messico perché lo Stato italiano non ha potere in proposito; è inefficace e quindi non suscettibile di esecuzione un atto che, ad esempio, si perfezioni solo col decreto ministeriale di approvazione finché il decreto ministeriale non venga emesso. Di fronte ad una di queste due ipotesi, fosse l'agente consapevole della nullità o dell'inefficacia o ne fosse per ignoranza inconsapevole, mancherebbe la possibilità materiale di parlare di abuso di ufficio, se l'atto di cui si tratta è senza significato (nullità) o se non abbia potuto mai diventare efficace.

La verità è che nel caso in esame verseremmo nella ipotesi di una presunta illegittimità amministrativa, sia pure soltanto formale, per il fatto che non sarebbe stato richiesto o sentito – si dice – il parere del consiglio di amministrazione. A parte il fatto che il parere in concreto c'è stato, vale veramente il ragionamento della relazione: a me, se proprio avessi preordinato il callido piano di recar vantaggio alla S.A.I.M. e alla S.A.I.D., non sarebbe costato nulla chiedere il parere del consiglio di amministrazione, come avevo chiesto quello del direttore generale, perché quel parere, lungo o corto che fosse, non mi avrebbe mai impedito di adottare, motivandolo con i motivi che vi ho esposto, il provvedimento concepito.

Sono considerazioni queste che sembrano, almeno a me, decisive per escludere ogni dolo generico e specifico.

Sulla circostanza dei grossi guadagni delle due ditte – a parte che ne giudichiamo *ex post*, mentre io allora giudicavo *prius* – desidero preliminarmente osservare al senatore Terracini che non mi sorprenderebbe, nel sistema economico vigente, il guadagno della metà della metà o anche della sola metà di quello denunciato dal nucleo di polizia tributaria. Posto un investimento di circa 4 miliardi, di cui si parla, il guadagno di 325 milioni (la metà della metà delle cifra esposte dalla guardia di finanza) corrisponderebbe a circa l'8 per cento, quello di 650 milioni (la metà) a circa il 16 per cento.

È certamente sproporzionato ed esagerato, anche nel sistema economico vigente, un guadagno del 32 o forse anche del 16 per cento; ma siamo sicuri che le cifre siano esatte e risultino dalle depurazioni di tutti gli oneri, compresi quelli fiscali, che dovrebbero – se gli utili fossero esatti – incidere per il 40 per cento?

A questo punto, del resto, due considerazioni si impongono: o il guadagno delle ditte, se ci fu, fu legalmente (non dico moralmente) lecito in relazione alle leggi economiche, alla dinamica del mercato internazionale e alle condizioni di lavoro nel Messico, e allora il ministro non poteva in alcun modo sperare di ridurlo, né sarebbe comunque configurabile correlativamente all'utile delle ditte un danno dello Stato, posto che i prezzi di vendita furono quelli che tutti conosciamo: o il guadagno fu anche legalmente illecito (per evasioni fiscali o per manovre, quali, secondo la relazione della Commissione inquirente, sono adombrate nel rapporto della

polizia tributaria della guardia di finanza), e allora il danno dello Stato esiste, ma non dipende dal contratto in sé né da altri atti rientranti nella sfera della mia competenza, bensì da atti rientranti nella sfera appartenente alla fase esecutiva.

Sull'informe documento di autodifesa, tutte le congetture possono essere permesse, tranne quella che direttamente o indirettamente sia legato ad una mia iniziativa. Ho avuto finalmente il modo di leggere questo ormai famoso documento, il quale comincia in prima persona, continua in terza e alla fine si riconverte alla prima. Non faccio questioni di grammatica o di stile, ma chiunque abbia letto un qualunque mio scritto sa quanto differisca per modo di argomentare da quell'appunto informe e, scusatemi, sciocco.

Ed eccomi all'ultimo argomento: la clandestinità della convenzione concepita ad esclusivo vantaggio delle due società; è su questo unico presupposto – che io abbia voluto nascostamente recare vantaggio alle società S.A.I.M. e S.A.I.D. – che si fonda l'ordine del giorno esprimente l'atto di accusa.

Ebbene, nessuna clandestinità esiste e di nessuna esclusività sono colpevole.

Quanto all'accusa di clandestinità, vale a confutarla la testimonianza del dottor Cova, la quale afferma che nella riunione presso il ministro, nella quale si parlò anche del tipo di iniziativa della S.A.I.M. e della S.A.I.D., erano presenti l'onorevole Vetrone, allora presidente dell'Unione tabacchicoltori italiani, il conte Orsolini Cencelli nella sua qualità di presidente dell'associazione produttori tabacchi italiani per le zone di Roma e Ancona, e non so ancora chi altro.

Contro l'accusa di esclusività, mi richiamo alla lettera che prescrisse esattamente di estendere la convenzione a tutte le ditte che ne avessero fatto richiesta e si trovassero nelle condizioni fissate dal consiglio di amministrazione e da me accettate, e stabilì un termine utile di quasi sei mesi per consentire la presentazione di eventuali altre domande. Il dottor Cova ha deposto che egli non ha voluto dare comunicazione di questa deliberazione al di fuori di coloro ai quali era già nota perché erano stati presenti alla seduta del consiglio con il rappresentante dei tabacchicoltori.

Se le altre ditte, che sono poche e tra loro si conoscono assai bene, non hanno chiesto la concessione per motivi ai nostri fini non rilevanti, non se ne può attribuire la responsabilità al ministro. Lo stesso senatore Terracini ha parlato di ostruzionismo del direttore generale Cova su questo punto. Se così è, non a me, che avrei subìto l'ostruzionismo e che avevo prescritto che le informazioni si dessero, può attribuirsi la colpa della mancata pubblicità.

La verità è che ho adottato un provvedimento dando delle istruzioni di carattere generale nell'interesse pubblico. E basterebbe questa circostanza accertata a confutare e a smentire l'unico presupposto dell'ordine del giorno d'accusa.

Onorevoli deputati, colleghi senatori, ho finito. Domando scusa se nella mia esposizione sono stato disadorno e arido; ho pensato che non sia consentito ad un ex ministro, ex ministro delle finanze, abbandonarsi ad aggettivazioni colorite ed abbondanti – che sarebbero del resto, come tutti sapete, fuori del mio stile – e che sia mio dovere, invece, sforzarmi di essere preciso e concreto: spero di esserlo stato.

Vi domando scusa anche di avere abusato della vostra pazienza più del conveniente; mi ha preso il desiderio di essere completo, di rispondere ai vostri interrogativi. Se in qualche parte sono stato lacunoso od inefficace nella dimostrazione, pensate che solo da martedì scorso ho avuto la possibilità di consultare i voluminosi incartamenti dell'inchiesta, come del resto ciascuno di voi.

Vi ripeto, concludendo, che mi sento e sono innocente.

Ora il mio passato, la mia opera di amministratore, di senatore e di ministro, la mia reputazione, la reputazione della mia famiglia, sono nelle vostre mani: in mani di galantuomini, di uomini di onore ai quali chiedo soltanto di decidere con la serenità che si deve dal giudice al cittadino. (*Vivissimi, prolungati applausi dei parlamentari del centro, levatisi in piedi — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta, che sarà ripresa alle 9 di domani.

(*La seduta, sospesa alle 20,35 di lunedì 19 luglio, è ripresa alle 9 di martedì 20 luglio 1965*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Basso. Ne ha facoltà.

BASSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, giunti all'ultimo giorno del nostro dibattito forse tutto è già stato detto, da una parte e dall'altra; forse potrei riporre queste carte, con sollievo di tutti, e mio in primo luogo, e attendere serenamente il voto della Assemblea. O forse, viceversa, vi è ancora qualche cosa da dire; forse vi è ancora qual-

che circostanza che può essere chiarita, qualche argomento che merita di essere ribadito, qualche concatenazione di eventi che può essere ricercata ed illuminata; forse vi è ancora qualche affermazione dell'altra parte che può essere controbattuta; forse vi è ancora un tributo da pagare alla ricerca della verità. E questo tributo dobbiamo pagarlo fino in fondo, questo calice dobbiamo vuotarlo: anche se per la maggioranza di noi, forse per tutti noi, che non abbiamo l'animo di inquisitori, questo calice è un calice amaro, questo compito è un compito duro, che ci saremmo volentieri risparmiato.

Credo che nessuno di noi sia così fazioso da essere lieto di questo dibattito; ritengo che tutti avremmo volentieri rinunciato agli argomenti che esso potrebbe offrirci domani nella polemica politica, pur di non doverci erigere a giudici di un nostro collega. Per quel che mi riguarda, credo di poter dire con la massima sincerità che ho seguito questo dibattito con una doverosa attenzione; ma soprattutto ho seguito i discorsi che venivano dai banchi democristiani, con la speranza – voglio proprio dire: con la speranza – che dai discorsi dei colleghi democristiani, e soprattutto dal discorso del collega Trabucchi, trapelasse qualcosa che scuotesse il mio convincimento. Sarei stato lieto se, attraverso quegli argomenti, si fosse aperto uno spiraglio sull'innocenza; devo dire purtroppo, viceversa, che al termine di questo dibattito, dopo aver ascoltato tutti questi discorsi, dopo aver ascoltato ieri sera con la massima attenzione l'autodifesa del collega Trabucchi, non ho trovato argomenti che scuotessero il mio convincimento di colpevolezza, non ho trovato argomenti che meritassero di essere considerati nel pronunciare un giudizio.

Di tutte le cose che sono state dette dai banchi democristiani, di tutte le argomentazioni che sono state invocate in questa discussione, ad una sola io credo di dover prestare la massima attenzione; ad un argomento dell'onorevole Bettiol, quando egli ci ha detto che non bisogna dimenticare mai la dignità della persona umana, che bisogna porre la dignità della persona umana come uno dei valori fondamentali della nostra civiltà. Non sarò certo io a dubitarne; io che appartengo ad una corrente di pensiero, ad una corrente politica che la dignità della persona umana ha posto a fondamento del suo pensare e del suo operare: l'ha posta a tal segno, da lottare da oltre un secolo perché siano cancellate dalla terra tutte le servitù che opprimono la dignità della persona. Non sarò certo io a dubitare del valore della persona umana. Ma credo che la persona umana possa ritrovare il suo pieno valore, il suo pieno dispiegamento, nel quadro dei grandi valori della vita sociale, che sono pure per noi un punto fermo dei nostri convincimenti: in primo luogo la giustizia, un punto fermo per noi che da oltre un secolo predichiamo che anche su questa terra la fame e la sete di giustizia saranno un giorno saziate; e con essa tutti gli altri valori che presiedono a una civile convivenza, ad un ordinamento civile in cui non vi siano più odiosi privilegi, in cui le istituzioni funzionino a vantaggio della collettività, in cui vi sia certezza del diritto: in una parola, i valori a salvaguardia della *res publica*, nel cui quadro il valore della persona umana trova il suo pieno risalto e la sua piena possibilità di manifestazione.

Non dirò con questo: *salus rei publicae suprema lex*, massima in nome della quale si sono commessi anche delitti, si sono assunti atteggiamenti che noi non possiamo condividere. Ma vogliamo perlomeno mettere sulla bilancia, accanto ai valori della persona, alla difesa della persona cui faceva richiamo il collega Bettiol, anche questi valori della cosa pubblica. Vogliamo pesare gli uni e gli altri; e vogliamo vederli anche alla luce del nostro voto, del voto che ci prepariamo a dare.

Se noi questa sera approveremo l'ordine del giorno per la messa in stato d'accusa, se daremo corso al processo davanti alla Corte costituzionale, avremo salvaguardato i valori della cosa pubblica, avremo salvaguardato i valori civili, i valori che presiedono alla vita collettiva; e non avremo compromesso nulla per quel che riguarda la difesa della persona, anzi le avremo dato modo di difendersi al cospetto di tutta la pubblica opinione. È un voto che lascia aperte tutte le possibilità ad ogni soluzione.

Ma se noi questa sera dovessimo trovare nelle urne un voto diverso da quello che si è espresso con le firme in calce all'ordine del giorno, quello sarebbe un voto definitivo, che chiuderebbe questo dibattito e lo chiuderebbe doppiamente male: male per i valori della collettività e per i valori civili, perché sarebbe, se non proprio uccisa, certo gravemente compromessa la fede dei cittadini nella giustizia e nelle istituzioni repubblicane; e male per la dignità della persona, che non sarebbe salvaguardata. Non sarebbe salvaguardata la dignità del senatore Trabucchi, perché si direbbe che è fuggito davanti al giudizio, perché si direbbe che la solidarietà di partito l'ha salvato dal presentarsi davanti al giudice. L'opinione

pubblica lo condannerebbe, se qui fosse assolto; e questo sarebbe per giunta un voto definitivo, che nuocerebbe agli uni e agli altri dei valori che devono esserci presenti. Un voto di approvazione dell'ordine del giorno, lo ripeto, lascerebbe invece aperte tutte le strade.

Ed allora, prima di dare un voto definitivo che comprometterebbe la fiducia del cittadino nelle nostre istituzioni e non salvaguarderebbe l'onore del collega Trabucchi, pensiamoci attentamente: e solo se avremo veramente la certezza più assoluta della sua innocenza respingiamo l'ordine del giorno. Qui non pronunciamo una sentenza di condanna; qui diamo semplicemente via libera a un processo, e solo la certezza dell'innocenza lo potrebbe impedire.

Esiste, può esistere, allo stato degli atti, una tale certezza? Credo che se noi leggiamo (lo abbiamo letto tutti, e quindi non lo rileggo) l'articolo 323 del codice penale, e lo confrontiamo con la fattispecie che è sotto i nostri occhi. che è stata sviscerata in questi giorni da tanti oratori, non possiamo dubitare che il reato sussista. Forse lo pensa anche l'onorevole Bettiol, il quale, appunto per questo, ha lanciato una invettiva addirittura contro l'articolo, quasi invitandoci a non applicarlo neppure se ne riconosciamo l'applicabilità alla fattispecie, perché, ci ha detto, trattasi di un articolo borbonico, di un articolo fascista.

Non ripeterò l'argomentazione che ha già svolto ieri egregiamente l'onorevole Cocco Ortu, per dimostrare che quello non è assolutamente un articolo borbonico; è un articolo che ha per oggetto la tutela del retto funzionamento della pubblica amministrazione. Non ritengo che il retto funzionamento della pubblica amministrazione fosse una delle principali preoccupazioni dei Borboni; e credo che l'argomento dell'onorevole Bettiol potrebbe essere agevolmente respinto. Solo vorrei dire che è strano che l'onorevole Bettiol si accorga soltanto oggi che nel codice penale vi sono articoli borbonici e articoli fascisti. Sono venti anni che noi chiediamo l'abolizione di tanti articoli borbonici e fascisti; e ci siamo sempre sentiti dire che bisogna rimandare tutto alla revisione generale del codice, che non viene mai. (*Interruzione del deputato Guarra*). Basterebbe pensare agli articoli, se non borbonici, certamente fascisti che puniscono lo sciopero come delitto, sopravvissuti nonostante la Costituzione e invocati in questi giorni da parecchi rappresentanti del pubblico ministero: articoli che sono veramente fascisti, ma di cui invano in tutti questi anni abbiamo atteso la soppressione, nonostante tutte le nostre insistenze.

E anche questo articolo 323 si scopre oggi che è un articolo borbonico, che è un articolo fascista. Ma quante volte è stato brandito e usato dai pubblici ministeri e dai tribunali a dritto e a rovescio contro amministratori socialisti e comunisti di enti locali!

È capitato a me poche settimane fa di essere difensore al tribunale di Torino in un processo contro amministratori socialisti (un sindaco socialista e assessori comunisti e socialisti del comune di Grugliasco), imputati del reato di cui all'articolo 323; e il capo di imputazione portava questa formulazione: « imputati di abuso di potere a vantaggio del comune ». Non a danno; a vantaggio! Perché sussista il reato vi deve essere un danno o un vantaggio; e in questo caso era pacifico che si era fatto il vantaggio del comune. Nonostante che fosse riconosciuto nella stessa imputazione che quell'eventuale, discutibile (ed escluso poi dal tribunale) abuso di potere era a vantaggio del comune, gli amministratori furono tenuti in carcere molti mesi! Il pubblico ministero ne chiese la condanna a parecchi anni. Al dibattimento furono assolti da un tribunale indipendente. Il pubblico ministero ha appellato: li riporterà in corte d'appello, per rispondere del delitto di aver fatto il vantaggio del comune! Nessuno ha detto allora, l'onorevole Bettiol non si è levato allora a dire che quello era un articolo borbonico o fascista.

Vediamo dunque questo articolo e vediamo rapidamente (giacché la materia è già stata sviscerata) se ne sussistono gli estremi nella fattispecie.

Credo non vi sia dubbio che sussista l'estremo dell'abuso di potere. Non ho bisogno di ricordare (l'han già detto molti) che l'abuso di potere può essere sostanziale o formale. La dottrina è unanime e la giurisprudenza pure: anche l'inosservanza delle formalità può porre in essere l'abuso di potere. E qui abbiamo avuto abuso sostanziale e formale. In primo luogo sostanziale, per due ragioni, che enuncio semplicemente, perché altri colleghi vi hanno insistito: non si poteva autorizzare l'importazione di tabacco greggio in Italia, perché è vero che c'è un articolo che autorizza il monopolio a dare delle concessioni di importazione anche oltre i 4 chili previsti dalla legge, ma purché si tratti di tabacchi lavorati e per uso personale. Solo lo Stato, solo il monopolio può introdurre tabacco greggio. In secondo luogo, violazione sostanziale perché non si poteva comprare all'este-

ro con le modalità che la legge prescrive per gli acquisti in Italia, diverse dalle modalità che la legge prescrive per gli acquisti all'estero.

Questo era l'argomento del direttore generale dottor Cova, che a questa illegalità aveva fatto riferimento. Non ho molta simpatia per il direttore generale dottor Cova, ma credo che su questo argomento egli abbia pienamente ragione. Ha ribadito il suo convincimento davanti alla Commissione quando, richiesto ancora una volta di spiegare in che cosa consistesse l'illegalità, ha detto: « Io mi riferivo al sistema della perizia, cioè al fatto che si adottava per l'estero il sistema di perizia vigente per l'interno. La lettera (del ministro) ci obbligava a comprare all'estero da un fornitore predeterminato, mentre le norme sugli acquisti all'estero ci dicono di comprare sul mercato. Inoltre, la lettera stabiliva anche la quantità e la formazione del prezzo, che doveva essere fatto sulla base delle tariffe italiane e della perizia italiana, mentre il modo di acquistare all'estero previsto dall'articolo 10 del regolamento di contabilità generale dello Stato è diverso (il venditore non è predeterminato, così come non è predeterminata la quantità; si può scartare quel che si vuole; l'ufficio che se ne interessa è un altro). Ecco perché dicevo che si era fuori del sistema. Noi abbiamo un sistema per l'interno e un altro per l'estero: in questo caso è stato applicato per l'estero il sistema vigente per l'interno »; e poiché nella legge ognuno dei due sistemi ha una sua ragione d'essere, avere applicato all'estero un sistema per l'interno significa non soltanto violare la legge, ma violare il sistema che la legge ha posto in essere.

Quindi, due violazioni sostanziali e due abusi di potere: quello relativo agli articoli 45 e 51 della legge 17 luglio 1942, n. 907, che vieta a chiunque, ad eccezione del monopolio, l'introduzione in Italia di tabacco greggio e consente l'introduzione solo del tabacco lavorato per uso personale; e quello relativo all'articolo 10 della legge sulla contabilità generale dello Stato, secondo il quale per l'acquisto di tabacco all'estero l'amministrazione provvede direttamente nei principali mercati stranieri, attraverso le modalità stabilite dal regolamento.

Duplice violazione sostanziale, pertanto; e patente violazione formale delle procedure prescritte, non foss'altro violazione dell'obbligo del parere.

Sul problema del parere, i colleghi della democrazia cristiana che hanno difeso il senatore Trabucchi (e il senatore Trabucchi stesso) hanno seguito un atteggiamento molto ondeggiante, brancolando alla ricerca di qualche punto cui appigliarsi, perché avevano coscienza che la violazione era palese.

Qualcuno ha detto: ma il ministro aveva chiesto il parere al dottor Cova, che non lo ha dato, perché non ha precisato quale norma venisse violata. Come se il ministro non avesse modo di chiamare in qualunque momento il dottor Cova perché completasse il parere e indicasse quale norma si stava per violare!

Comunque, il parere del dottor Cova non bastava. Ci voleva anche il parere del consiglio di amministrazione dei monopoli. Qualcuno ha detto: ma il ministro si è attenuto al parere tecnico-amministrativo del consiglio di amministrazione; trascurando il fatto che il consiglio aveva espresso quel limitato parere tecnico-amministrativo (che non era neppure un parere, ma un insieme di suggerimenti) perché gli si era vietato di esprimere un vero parere. Si era detto al consiglio di amministrazione: agli aspetti giuridici, economici e sociali della questione pensa soltanto il ministro.

Si è detto – e lo ha detto ieri anche il senatore Trabucchi – che, in sostanza, tutti i presenti a quella famosa adunanza del consiglio di amministrazione in qualche modo si sono espressi; e quindi il parere vi è stato. No! Il parere deve essere collegiale, completo su tutta la materia ed espresso liberamente e per iscritto. Il parere, dunque, non vi è stato.

Il senatore Trabucchi ha detto anche (e lo avevano già detto altri colleghi democristiani): perché il ministro avrebbe dovuto chiedere il parere, quando i funzionari del monopolio possono acquistare liberamente all'estero senza bisogno di chiedere alcun parere, proprio in virtù dell'articolo 10 che ho dianzi ricordato?

La differenza è chiara. Quando si acquista sul mercato internazionale bisogna naturalmente svincolare i funzionari dalle formalità burocratiche. Sarebbe ridicolo che i funzionari italiani, dopo avere trattato un acquisto di tabacco nel Messico, negli Stati Uniti, in Grecia, in Bulgaria, dicessero ai venditori: state fermi, ché adesso andiamo a chiedere il parere del consiglio di amministrazione. Sul mercato internazionale, di fronte alla concorrenza internazionale, questo non è possibile. Quando si acquista all'estero, quando si interviene sul mercato come acquirenti di singole partite di volta in volta, non vi è bisogno di pareri né di approvazioni; anche perché la garanzia, o presunta tale, del « giusto prez-

zo » è *in re ipsa*, nell'acquisto libero e immediato sul mercato.

Qui abbiamo invece un contratto profondamente diverso. Non si tratta di un acquisto fatto volta per volta sul mercato, che può essere fatto senza pareri e formalità burocratiche: si tratta di un impegno unilaterale assunto per cinque anni da parte del monopolio per una serie di compravendite future, che già fissa per lo Stato l'obbligo di pagare un certo prezzo, senza imporre alcun vincolo alla controparte. Questo è un contratto di particolare gravità, molto più importante di una semplice compravendita. Si tratta di cinque anni di vincolo per il monopolio. Non vi è alcun dubbio, quindi, che il parere fosse indispensabile.

Il Consiglio di Stato lo afferma con certezza. Si è ironizzato, in questi giorni, sul parere del Consiglio di Stato, che sarebbe stato dato con formule vaghe. In realtà vi è una formula vaga per una determinata interpretazione della legge, ma non vi è alcuna incertezza sul caso di specie. Su questo il parere del Consiglio di Stato è fermo, preciso, chiaro: il ministro doveva procedere in questo modo, doveva fare questo e questo.

Come il Consiglio di Stato si esprime l'Avvocatura dello Stato. Cioè i due organi che sono istituzionalmente e costituzionalmente di consulenza della pubblica amministrazione e del Governo hanno un concorde parere, fermo, preciso, indiscutibile su questo argomento; e sulla base di questo parere il ministro oggi in carica ha annullato quel contratto. Quindi non vi è alcun dubbio neppure sulla violazione formale della legge, oltre che sulla violazione sostanziale.

Ed allora vediamo se esistono gli altri requisiti: il danno o il vantaggio. Anche qui il senatore Trabucchi e i suoi difensori hanno cercato di « svicolare » per sfuggire al chiaro disposto della legge. Si sono fatti dei calcoli su quello che il monopolio avrebbe perduto o guadagnato in questa serie di operazioni. Vorrei ricordare soltanto che, perché il reato sussista, è sufficiente che vi sia il danno o il vantaggio. Potrebbe esserci, a volte, un danno per lo Stato; tuttavia è sufficiente che vi sia un vantaggio per il privato anche senza danno per lo Stato. Ma non occorre, a rigore, neanche questo, poiché trattasi di un reato di pericolo, come dicono i penalisti: è sufficiente che vi sia il pericolo del danno o il pericolo del vantaggio.

Mi disinteresso quindi dei calcoli complicati che ci hanno rifatto qui in aula. Potrei fare il ragionamento del senatore Terracini. Il vantaggio delle imprese è di tutta evidenza: risulta dagli atti, dalle dichiarazioni, dalle testimonianze dello stesso De Martino *iunior*, che l'azienda De Martino era pericolante, stava per fallire; e, in pochi mesi, grazie a questa operazione, ha guadagnato un miliardo e 300 milioni. Ha rimesso a posto la sua situazione; lo dicono i bilanci. Il vantaggio vi è stato.

Potrei attenermi ai calcoli della guardia di finanza, che naturalmente sono approssimativi, relativamente al danno che è derivato al monopolio da questa vicenda. Devo dire che tra i calcoli della guardia di finanza e quelli un po' sbrigativi che ci hanno fatto ieri in aula il senatore Alessi e il senatore Trabucchi, preferirei prestar fede piuttosto alla guardia di finanza. Ma non ho bisogno neanche di questo. Non vi è minimamente bisogno di calcoli complicati, poiché abbiamo indicazioni chiare, precise, inequivocabili sulla sussistenza di un danno e sul pericolo di danno in generale.

La sussistenza del danno è chiara, indiscutibile (non è stata contestata neppure dal senatore Trabucchi) per quanto riguarda la operazione relativa al tabacco di tipo Bright. Per giustificare il contratto si era affermato in quella seduta del consiglio di amministrazione (e si è ripetuto costantemente, anche da parte del dottor Cova) che i prezzi interni del tabacco di tipo Burley corrispondono ai prezzi internazionali; che non vi sono grandi differenze; può darsi che il prezzo interno qualche volta sia inferiore a quello internazionale, e qualche volta sia superiore. Probabilmente l'affermazione non è del tutto esatta; probabilmente la direzione dei monopoli ha bisogno di dimostrare che comprava bene anche quando comprava male: ma prendiamola per buona.

Nessuno, però, ha affermato questa circostanza per quanto riguarda il tabacco di tipo Bright. Lo stesso dottor Cova, che difende l'operazione relativa al tabacco di tipo Burley dal punto di vista della convenienza economica, interrogato dal procuratore generale della corte d'appello ha detto che il tabacco di tipo Bright « sul mercato internazionale valeva circa il 20 per cento in meno del corrispondente prodotto italiano ».

Il dirigente dell'ufficio importazione tabacchi, dottor Fenizia, testimoniando davanti alla Commissione ha detto: « La varietà Bright ha generalmente un prezzo piuttosto basso, perché la produzione del Bright nel mondo è sensibilmente superiore al fabbiso-

gno ». Quindi, fra l'altro, non vi era neppure bisogno di assicurarsene una partita.

La stessa S.A.I.D., quando credeva che tutto fosse lecito, nella domanda presentata all'Italcasse il 31 agosto 1962 per ottenere un finanziamento, parla di questo tipo di tabacco acquistato a 30 mila lire e rivenduto a 50 mila: candidamente lo dichiara nell'istanza presentata all'Italcasse. Secondo gli stessi calcoli fatti dal monopolio, che, ripeto, difende dal punto di vista economico l'operazione Burley, sull'operazione Bright si è perduto, perché il monopolio calcola che il Bright è stato pagato a 662 lire mentre poteva essere pagato a 484 lire se fosse stato acquistato liberamente sul mercato internazionale, anziché in virtù di questo contratto per cui si pagava al prezzo interno.

Quindi mi pare che non vi sia alcun dubbio che esista un danno preciso, indiscutibile, ammesso da tutti – e ieri anche dallo stesso senatore Trabucchi – per quanto riguarda la operazione Bright; e basterebbe questo danno per la sussistenza del reato.

Ma poi vi è il pericolo di danno in generale. Anche questo è stato messo in evidenza nella famosa seduta del consiglio di amministrazione, quando è stato fatto presente al sottosegretario Pecoraro, che presiedeva in luogo del ministro, che un contratto che vincolava per alcuni anni il monopolio ad acquistare al prezzo italiano avrebbe portato inevitabilmente con sé il pericolo di sfasature di prezzi. Se in quel momento, come si affermava, il Burley – il quale solo era previsto nel contratto – aveva prezzi più o meno uguali, nessuno poteva escludere che nel corso degli anni successivi sul mercato internazionale il tabacco Burley scendesse di prezzo; e quindi impegnarsi a pagarlo per cinque anni al prezzo italiano comportava inevitabilmente un pericolo di danno. Questo fu detto chiaramente.

Il vicedirettore generale dei monopoli, membro del consiglio di amministrazione, dottor Picini, nella sua deposizione ricorda di aver detto che, « trattandosi di un contratto che andava un po' in là nel tempo, era necessario fare attenzione alle tariffe, le quali risentono di fattori sociali e politici ». E aggiunge: « Si disse che il prezzo italiano equivaleva a quello internazionale. Io però feci osservare che in quattro anni le cose potevano cambiare. Ma anche di questo il consiglio non doveva preoccuparsi e fu invitato ad occuparsi delle questioni tecniche ».

Un altro membro del consiglio d'amministrazione, il professore Albertario, afferma nella sua deposizione: « Si consigliò d'introdurre la clausola che, ove il prezzo internazionale di questi tabacchi fosse risultato inferiore a quello nazionale, sarebbe valso il prezzo internazionale e non il prezzo interno ». Quindi, il ministro fu messo sull'avviso; gli si consigliò anche di introdurre una clausola, che non fu introdotta. Tanto che davanti al procuratore generale un altro funzionario del monopolio, il dottor Biagini, ha detto che i danni per il monopolio si potrebbero verificare ancora adesso, « se, per le annate future, i prezzi del mercato internazionale dovessero subire un calo, poiché in tal caso l'azienda si troverebbe impegnata a pagare un prezzo superiore al valore del tabacco acquistato tramite le due ditte concessionarie ».

Quindi, tutti avevano chiara la visione che un impegno di questa natura, che vincolava il monopolio per cinque anni a pagare al prezzo italiano, rappresentava il pericolo di pagare almeno per quattro anni – se vogliamo escludere il primo anno, poiché si conosceva il prezzo internazionale – un prezzo superiore.

Dice, per rispondere a questo argomento, il senatore Trabucchi: siccome il prezzo italiano viene fissato dal monopolio, noi siamo garantiti, perché conserviamo il governo economico dell'operazione. Eh, no, collega Trabucchi! Quello che il monopolio stabilisce è il prezzo generale per la produzione italiana, atto a garantire un prezzo politico a favore dell'agricoltura, delle aziende, dei lavoratori; e questo prezzo politico italiano non può essere subordinato alla contrattazione con le società dell'onorevole Carmine De Martino. Non è possibile che il prezzo di tutta la produzione italiana, che deve tener conto di molti fattori, sia regolato avendo occhio solo a questo contratto!

Questa argomentazione è quindi inaccettabile; e il fatto stesso che sia stato adoperato un argomento inaccettabile è prova della debolezza della posizione che si vuol difendere.

Vi era anche un altro pericolo di danno (ed anche questo fu bene individuato dal professore Albertario in quella seduta del consiglio di amministrazione): cioè che, producendo all'estero a salari più bassi, inviando tecnici italiani all'estero, si sarebbe corso il rischio di compromettere per sempre la tabacchicoltura italiana. Questo punto di vista è ribadito da un testimone non sospetto, quello storico del diritto italiano, amico del senatore Trabucchi, inserito nel consiglio di amministrazione per volontà del ministro per assolvere a non si sa bene quali compiti speciali. Questo amico del senatore Trabucchi dice: « Alberta-

rio era preoccupato dei riflessi che un impegno cos lungo avrebbe potuto determinare nell'agricoltura italiana se si fosse diffusa questa iniziativa e nel contempo si fosse vinta rapidamente la peronospora ».

Quindi, danno effettivo, almeno per il Bright, pericolo di danno in questo impegno quinquennale; vantaggio sicuro per le società dell'onorevole Carmine De Martino. Nessun dubbio, insomma, che questi elementi di reato sussistono. Del resto, potrei aggiungere l'opinione di un collega democristiano, l'onorevole Riccio, il quale nel suo trattato sui delitti contro la pubblica amministrazione sostiene che non occorre un danno economico, in quanto nel concetto di abuso è già insita la lesione alla funzionalità e alla dignità della pubblica amministrazione.

Rimane quindi soltanto da vedere se sussista anche il dolo; e io credo che possiamo provarlo con due ordini di argomenti: uno negativo e uno positivo.

L'argomento negativo è che il famoso contratto non si spiegherebbe altrimenti, non essendovi alcuna ragione, tra tutte quelle addotte, atte a spiegare perché si prese quel provvedimento. L'argomento positivo è il contegno che il ministro ha tenuto durante tutto l'arco di questo negozio.

Non vi è alcuna ragione, onorevoli colleghi, che possa giustificare quel provvedimento. Si è insistito sulla crisi della peronospora; e si è detto che ci si trovava in una situazione tragica, che il tabacco sarebbe scomparso dall'Italia per 25 anni. Ma questo era il parere del senatore Trabucchi, che non è un tecnico di tabacchicoltura; un parere che non è stato suffragato da alcuna documentazione tecnica che confermasse questa circostanza.

La relazione Dell'Andro, su cui avrò occasione di ritornare, lo dà per pacifico. Dice: « Risulta... che in quel tempo si temeva che la produzione del tabacco in Italia fosse praticamente in modo assai rilevante compromessa per un lungo periodo ». « Meno gravi – avverte tra parentesi – in ordine a questi riflessi negativi erano le previsioni del direttore generale dei monopoli, dottor Cova ». Per cui, secondo la relazione, sembrerebbe che soltanto il dottor Cova fosse ottimista, mentre tutti gli altri erano pessimisti.

In realtà, per quello che ho potuto constatare dagli atti da me compulsati e anche da documenti al di fuori degli atti, pessimista era solo il senatore Trabucchi. Anzi, neanche questo si può dire. In una seduta della Commissione agricoltura della Camera nella quale si discusse appunto di interventi, sussidi e aiuti dello Stato per la difesa dalla peronospora, l'allora ministro Trabucchi disse testualmente (l'ho ricavato dai verbali): « Noi non sappiamo niente in materia; ogni giorno viene fuori una bestia nuova e ogni giorno troviamo un disinfettante nuovo ». Probabilmente è vero che era così; probabilmente il senatore Trabucchi aveva ragione. La seduta a cui mi riferisco era del 1° dicembre 1961, nei giorni cioè in cui il ministro trattava il contratto con le società dell'onorevole Carmine De Martino; ma quello tenuto in Commissione non era l'atteggiamento di un uomo il quale veramente creda che per 25 anni il tabacco sarebbe scomparso dall'Italia. Egli stesso diceva che ogni giorno veniva fuori una bestia nuova e che ogni giorno si trovava un disinfettante nuovo. E difatti il rimedio si è trovato.

Già qualche mese prima, il 18 luglio 1961, sempre in sede di Commissione agricoltura della Camera, sempre in sede di discussione di provvedimenti per fronteggiare la peronospora (badate, si trattava di proposte di legge di iniziativa parlamentare, perché il Governo dovette essere sollecitato ben tre volte dall'iniziativa parlamentare, prima di decidersi a presentare un suo disegno di legge; il che sta a dimostrare quanto poca coscienza avesse di questo pericolo), il sottosegretario per l'agricoltura e le foreste, onorevole Sedati, che probabilmente aveva più competenza del ministro delle finanze, o per lo meno aveva dietro di sé uffici più competenti, dichiarò: « Ho detto questo per rendere noto alla Commissione che i risultati di questi primi studi sono stati veramente positivi ». E badate che siamo al luglio del 1961: cioè sei mesi prima del famigerato contratto. L'onorevole Sedati disse ancora, in quella sede: « Noi abbiamo constatato come nelle zone in cui la lotta alla peronospora tabacina è stata eseguita secondo le norme dettate dai tecnici ha avuto dei risultati superiori a quelli delle zone dove questa lotta non è stata fatta, dove è stata fatta disordinatamente. Non voglio annoiare i colleghi con cifre e statistiche: il risultato della lotta, dove è stata fatta bene, non ha tardato a farsi vedere ». Questo vuol dire che già nel luglio 1961 si potevano vedere i risultati della lotta fatta bene; che nel luglio 1961 i tecnici dicevano che il pericolo della peronospora sarebbe scomparso.

Sei mesi prima che il senatore Trabucchi stipulasse quel contratto, un membro del Governo autorizzato a conoscere queste cose, il sottosegretario per l'agricoltura, proprio in sede di discussione parlamentare di provve-

dimenti contro la peronospora, disse che era in atto una lotta, la quale aveva già dato buoni risultati. E allora, come può dirci il senatore Trabucchi che nel dicembre 1961 ha dovuto prendere quel provvedimento perché altrimenti non ci sarebbe stato più tabacco in Italia?

Onorevole Dell'Andro, non prendiamo per assodato, per certo, per documentato ciò che è solo un'affermazione del senatore Trabucchi; non attribuiamo al solo direttore generale dottor Cova l'opinione contraria, perché quella era l'opinione dei tecnici, del professor Albertario, dell'onorevole Sedati, era l'opinione dei fatti, che l'hanno confermata a breve scadenza.

E allora non si dica che contro quell'evento tragico bisognava prendere dei provvedimenti eccezionali di quella natura. Più volte, da parte degli oratori democristiani, ci si è domandato che cosa si dovesse allora fare per sopperire comunque alla crisi in atto, sia pure momentanea. La domanda è monotona, e la risposta sarà monotona.

Cosa si doveva fare? In primo luogo, si poteva forse non dare permessi di esportazione di quello stesso tipo di tabacco a quelle stesse aziende.

In secondo luogo, c'erano delle scorte, delle scorte imponenti. Questo lo ha ricordato fin dal primo giorno il collega Terracini; e poi lo hanno ripetuto altri.

Ieri, il senatore Alessi ha obiettato che quella era una scorta tecnica, non una riserva economica: una scorta che da sola non poteva garantire l'approvvigionamento integrale delle manifatture; e lo dimostra, egli ha aggiunto, il fatto che nel biennio 1963-64, nonostante il ripristino della produzione nazionale e l'aumento dell'importazione di tabacco estero, questa riserva discese da 135 a 108 milioni di quintali. Quindi, dice il senatore Alessi, la scorta non c'era.

Ma sapete perché è diminuita la scorta da 135 a 108 milioni di quintali? È stata fatta diminuire apposta, perché era troppo alta, perché al momento del panico era superiore alle esigenze. Questo l'afferma un tecnico della produzione agricola, il professore Albertario, che nella sua deposizione spiega che non si potevano negare le licenze di esportazione anche perché allora vi erano notevoli scorte di tabacco, tanto che prima di procedere a nuovi acquisti (sono parole testuali) « si riportarono le scorte che avevano, per tutto un insieme di motivi, segnato un aumento eccezionale, verso la normalizzazione ». *Ergo*: vi erano scorte eccezionalmente alte; e si è dovuto ridurle deliberatamente, coscientemente, prima di procedere ad acquisti. *Ergo*: se c'erano scorte eccessive, non vi era certamente bisogno urgente di provvedimenti straordinari di quella fatta.

In terzo luogo, si poteva comprare all'estero per i canali normali, senza bisogno di fare questo contratto, se vi fosse stata necessità, se non vi fossero state delle scorte eccessive, come dice il professore Albertario. Anche questo è stato osservato. Il consigliere di amministrazione Donatone ha detto: « Era più conseguenziale ritenere che si andasse all'estero, si acquistasse il greggio e si importasse in Italia, perché noi sostanzialmente importavamo il greggio ».

Infine, se vi fosse stato questo pericolo, anche soltanto nella mente del collega Trabucchi (può darsi che vi abbia creduto in qualche momento, che si sia sbagliato), egli avrebbe dovuto provvedere con legge, con un provvedimento generale: e non con un intervento speciale a favore di due aziende.

Quindi, non vi era la ragione della crisi della produzione, del pericolo della scomparsa del tabacco. Questa ragione è insussistente.

Vi erano allora quelle preoccupazioni sociali, di cui pure si è parlato, che sono menzionate nel provvedimento del ministro Trabucchi e a cui si è fatto ricorso spesso nella discussione in quest'aula: il pericolo cioè della disoccupazione? La disoccupazione era alle porte, ci ha detto il collega Bettiol.

Ma certo, la disoccupazione c'era ed era grave. Da un calcolo fatto dal dottor Biagini nel rapporto del 17 settembre 1964 alla Commissione risulta che nella fase di prima lavorazione andarono perdute 5 milioni 300 mila giornate lavorative; e nella fase agricola, quantunque il calcolo sia più difficile, si può ritenere che siano andate perdute circa 9 milioni di giornate lavorative. In totale, dunque, 14 milioni 300 mila giornate lavorative perdute. Effettivamente vi era la minaccia della disoccupazione. Ma era un mezzo congruo al fine, quello suggerito dall'onorevole Carmine De Martino?

È stato già ricordato in quest'aula che in tutto sette tecnici sono andati a lavorare nel Messico: rimediarono forse alle 14 milioni 300 mila giornate lavorative perdute? Non esiste alcun rapporto, alcuna connessione tra la disoccupazione che vi era e il provvedimento che viene invocato. Anzi, se mai, vi è una connessione in senso contrario; se mai, quel trasferimento in Messico di tecnici e

di produttori italiani rischiava di danneggiare i lavoratori italiani.

Questo non era sfuggito in quel consiglio di amministrazione, dove l'avevano rilevato un rappresentante dei lavoratori, Palamara, e il capo del personale, Milano. Entrambi avevano osservato che questo lavoro fatto all'estero comprometteva le possibilità di lavoro in Italia. Palamara, in modo particolare, aveva detto che nel Messico pagano salari più bassi; e che quindi se vanno in Messico a lavorare, ci fanno concorrenza, e questo danneggerà i lavoratori italiani. E che Palamara si fosse bene opposto, non fosse il tipo del solito « fazioso » rappresentante della C.G.I.L. che interveniva per controbattere i sani principî economici del ministro secondo il quadro che voi amate dipingere, risulta dalla deposizione del senatore Pecoraro. Questi in Commissione ha dichiarato che l'onorevole Carmine De Martino, il quale prima del consiglio di amministrazione si recò a trovarlo per spiegargli la convenienza dell'affare, gli disse che « pensava di riuscirci anche con costi meno elevati di manodopera ». Quindi è evidente che si trasferiva perché il costo della manodopera era meno elevato, quindi si volevano danneggiare coscientemente i lavoratori italiani, si voleva aggravare la disoccupazione, non certo combatterla. Anche questo quindi è un argomento senza fondamento, che non può essere preso sul serio.

Che cosa allora suggeriva questo provvedimento? Forse gli interessi generali della tabacchicoltura in Italia? No. Ho detto prima che il Governo si accorse con ritardo di questa situazione. Le proposte di legge di iniziativa parlamentare furono tre prima che il Governo si decidesse ad intervenire. Ma in sede di discussione del progetto di legge che doveva affrontare il quadro complessivo della situazione della tabacchicoltura, il Governo non si mostrò mai zelante degli interessi della tabacchicoltura italiana.

Il sottosegretario onorevole Troisi dichiarò alla Commissione il 18 luglio 1961: « Ma il Governo in queste cose può far poco, può dare solo un contributo modesto ». Sempre in Commissione, il 1° dicembre 1961, cioè proprio nei giorni in cui stava perfezionando la operazione De Martino, il senatore Trabucchi, opponendosi alle richieste dei parlamentari che invocavano interventi legislativi o per lo meno cercando di attenuare le richieste stesse, disse: « Il Governo può soltanto accettare un invito a studiare provvedimenti atti a mantenere le coltivazioni del tabacco in Italia: di più non può fare. Altrimenti sarebbe come dire che il Governo deve studiare il sistema di andare al di là della luna ». Certo, il senatore Trabucchi al di là della luna non voleva andare, ma solo nel Messico intendeva arrivare. (*Si ride*).

« Capisco » – diceva – « che dobbiamo studiare insieme, che dobbiamo prendere dei provvedimenti che possono essere necessari per mantener in Italia la coltivazione del tabacco, però rimanga chiaro che non posso prendere impegni senza il consenso del ministro del tesoro e del ministro del bilancio per stabilire i limiti di questi interventi ». Era, evidentemente, come è stato detto, un ministro scrupoloso, cosciente del limite dei suoi poteri. Peccato che se ne sia dimenticato proprio in quei giorni per compiere l'operazione che tutti conosciamo!

Non esisteva, quindi, una preoccupazione, una sollecitazione per la tabacchicoltura italiana: l'unico movente dell'operazione era quello di salvare l'azienda De Martino.

La riprova di ciò è in quella famosa lettera aggiuntiva e modificativa che autorizza l'acquisto del tabacco Bright. L'operazione Bright è dell'agosto 1962, mentre il contratto era stato stipulato nel gennaio dello stesso anno. Il senatore Trabucchi ha detto in Commissione che non era competente in materia di tabacco: anch'io non lo sono, anzi non fumo neppure, però pur non essendo competente so che, avendo stipulato un contratto, che l'autorizzava a trasferirsi nel Messico, nel gennaio del 1962, e dovendo ottenere i fondi, costruire gli impianti ed avviare le coltivazioni, l'onorevole De Martino non poteva nell'agosto del 1962, cioè dopo appena sette mesi, presentare al monopolio tabacco prodotto nel Messico dalla sua azienda. Questo poteva immaginarlo anche il senatore Trabucchi, da incompetente. In definitiva, l'operazione Bright, non soltanto per la qualità del tabacco ma anche per la natura stessa dell'operazione, non rientrava nel quadro tracciato dal contratto, perché in effetti si trattava di tabacco acquistato sul mercato a prezzi internazionali, come avrebbe potuto fare il monopolio e rivenduto al monopolio italiano alle tariffe vigenti nel nostro paese.

Questa è la riprova che tutta l'operazione era congegnata in modo tale da far guadagnare enormi somme di denaro all'azienda De Martino, e che tutte le argomentazioni invocate non stanno in piedi, perché in nessuna di quelle argomentazioni potrebbe essere fatto rientrare l'acquisto del Bright, che rimane un nudo affare per fine di lucro, lucro regalato interamente dal monopolio a De Martino.

Ieri il senatore Trabucchi si è difeso con molta dignità e gliene do atto. Vi sono però, nel suo discorso, alcune note stonate, come quando, ad esempio, ha cercato di scrollarsi di dosso la responsabilità dell'operazione Bright, affermando di aver dato soltanto il nulla osta, e cercando così ingenuamente di incolparne i suoi collaboratori.

Onorevoli colleghi, noi sappiamo da tutte le prove che abbiamo acquisito come l'insieme dell'operazione De Martino sia stata seguita dall'inizio alla fine dal senatore Trabucchi, sempre onnipresente in tutti i punti di svolta di questo contratto. Sappiamo inoltre come egli abbia dimostrato il proprio interesse imponendosi al direttore generale del monopolio, alla burocrazia dell'amministrazione, al consiglio di amministrazione, rifiutando pareri e disattendendo consigli. In queste condizioni non c'era bisogno di formulare un ordine preciso per essere ubbidito. La burocrazia sapeva che cosa voleva dire in questo caso « nulla osta ». Quanto al contenuto del nulla osta, vi è da dire che il senatore Trabucchi lo ha subordinato ad una sola condizione, cioè alla utilizzabilità del tabacco importato. Non si è preoccupato, quindi, del costo del tabacco, non è tornato sul tema del prezzo, che avrebbe dovuto essere un elemento essenziale e sapeva che gli uffici avrebbero interpretato il suo silenzio su questo tema come un invito a non occuparsene. Gli uffici sapevano, infatti, che dietro l'apparenza di quel nulla osta vi era una volontà precisa di compiere tutta l'operazione e hanno ubbidito, abituati come erano ad interpretare il pensiero del ministro.

Si aggiunga che il ministro Trabucchi è intervenuto col suo nulla osta a soli due giorni di distanza dalla presentazione della domanda da parte delle aziende De Martino: anche questa sollecitudine davvero straordinaria aveva un preciso significato per i suoi collaboratori. *Intelligenti pauca.*

Tentare di scrollarsi di dosso questa pesante responsabilità, affermando di aver dato soltanto un nulla osta e scaricando la colpa sulla direzione del monopolio, su quei funzionari e dirigenti, costituisce per il senatore Trabucchi, per la dignità stessa della sua difesa, una macchia che egli avrebbe dovuto e potuto evitare.

Mi sembra quindi chiaro che la prova del dolo emerga già dalla mancanza di una qualsiasi motivazione attendibile per il provvedimento adottato. Ciò per quanto riguarda la prova negativa; la prova positiva emerge da tutto l'atteggiamento del ministro.

Ha detto il relatore che il ministro Trabucchi ha scritto solo quattro lettere, mentre qui è stato dimostrato ad usura che è intervenuto ripetute volte. Ma più che ripetute volte io direi che è intervenuto sempre. Del resto agli atti risulta la riprova: quando ad un certo momento al senatore Trabucchi subentra nella carica di ministro delle finanze l'onorevole Martinelli e gli uffici, che si trovavano di fronte al problema di questa fornitura, chiedono il parere del ministro, il ministro cerca di lavarsene le mani che non si vuole sporcare. E quando il gabinetto risponde ai funzionari del monopolio: « Vedetevela voi », la direzione generale chiede, con una comunicazione del 26 novembre 1963, le scuse per l'insistenza, giustificandola con il fatto « che tutti i chiarimenti precedenti sono stati impartiti dal signor ministro ». Quindi, come si vede, ci si trova di fronte ad una direzione generale esautorata che cerca di scaricare tutte le responsabilità sul successore del ministro, perché anch'essa non voleva mettere le mani in quella operazione.

Poi vi è quell'altro aspetto poco simpatico, al quale ha fatto riferimento anche ieri il senatore Trabucchi, delle trattative tra le direzioni generali per sgravare le società dell'onorevole De Martino dai pesi relativi alla tassa di registro, l'I.G.E. e così via. Il senatore Trabucchi ci ha detto ieri: « Io non c'entro perché si tratta di una corrispondenza tra direzioni generali ».

Io naturalmente non ho la prova del contrario, ma in compenso ho esperienza delle cose del mondo per vedere, attraverso quello scambio di corrispondenza avvenuta tra direzioni generali che dipendono dallo stesso ministero e che in momenti dubbi si rivolgono allo stesso gabinetto del ministro, una specie di farsa. Perché, in verità, in 40 anni di attività professionale non mi è mai accaduto di trovare gli uffici finanziari sempre così zelanti e pronti per scaricare di tasse, di imposte e di gravami vari il contribuente. Per De Martino, invece, gli uffici dipendenti del Ministero delle finanze fanno a gara per trovare giustificazioni a non pagare. Ma, ripeto, abbiamo tutti un'esperienza per sapere che le direzioni generali finanziarie non sono mai così tenere verso il contribuente, se non fossero tutte appartenenti allo stesso ministero e se non sapessero che a proteggerne le spalle in queste decisioni illegali c'è sempre pronto il gabinetto del ministro.

Ma a parte tutto questo, la prova positiva più probante del dolo sta nel modo dell'ope-

rare, cioè in quell'aura di mistero e di clandestinità in cui l'operazione è stata condotta.

Il senatore Trabucchi ieri si è difeso con molto puntiglio e con molta fermezza dalla accusa d'aver condotto le cose in modo clandestino. Purtuttavia ha dimenticato il momento iniziale di quella clandestinità. Infatti. non ci ha detto perché, quando una proposta di questa natura è stata portata al vaglio del consiglio di amministrazione, è stata mascherata e nascosta sotto la voce: « Varie ed eventuali ».

Questo primo atto di clandestinità e di mistero è passato sotto silenzio. Perché l'operazione doveva andare al consiglio di amministrazione sotto il velo dell'anonimato? Il ragioniere generale dello Stato, Marzano, membro del consiglio di amministrazione, ha dichiarato nella sua testimonianza che « un argomento di questo genere non può essere incluso tra le " varie ed eventuali " », perché ciò non è mai accaduto.

Legittimo o illegittimo che fosse quel provvedimento (secondo noi illegittimo; il senatore Trabucchi lo chiama legittimo), non era certo cosa da poco ed è certo che se fosse stato legittimo sarebbe stato presentato alla luce del sole. Per lo meno si rendeva necessaria una richiesta di parere, tanto più che, anche se legittimo, rimaneva pur sempre un fatto senza precedenti. Il dottore Biagini lo ha confermato: « È il primo caso che si è verificato e non c'è stato mai un precedente ». Quindi era un fatto senza precedenti, che si presentava per la prima volta, che violava le leggi o per lo meno le sfiorava, secondo la difesa dell'onorevole Trabucchi, tanto è vero che egli aveva avuto bisogno di consulenti giuridici speciali per dimostrare la validità di questo suo provvedimento. Inoltre vi era già stato il parere contrario del direttore generale.

Se il senatore Trabucchi era convinto della liceità del provvedimento e della normalità della cosa, doveva presentarlo alla luce del sole senza nasconderlo nelle pieghe dell'anonimato.

Questo non solo perché giuridicamente era per lo meno anomalo, ma direi anche per la sostanza stessa del contratto. Possibile che un uomo avveduto come il senatore Trabucchi, avvocato per giunta, non sapesse, non sappia che i rapporti fra la pubblica amministrazione ed un grande imprenditore, specialmente se questo è un uomo politico ed è membro del suo stesso partito, sono rapporti che sono per principio inficiati da sospetto (ci sono stati troppi scandali in Italia) e che perciò più che mai devono avvenire alla luce del sole, con tutte le garanzie, che tutto si deve svolgere, come si diceva una volta, in una casa di vetro dove l'occhio anche più sospettoso possa guardare liberamente? Possibile che il senatore Trabucchi non si rendesse conto che un'operazione di questo genere sarebbe stata sospettata e che proprio per questo, l'unico modo di diradare ogni sospetto era quello di aprire le finestre, le porte, di presentarsi pubblicamente, non solo perché era un contratto anomalo ma perché era un contratto di questa natura con un collega di partito, con un grande imprenditore, dove giravano miliardi, come abbiamo visto? Tanto più poi questa esigenza di far luce quando il ministro si voleva opporre ai suoi funzionari. Non contesto che avesse il diritto di opporsi ai consigli, ai suggerimenti, ai pareri dei suoi funzionari, ma aveva il dovere di assumere pubblicamente la sua responsabilità sottoponendo alla discussione il provvedimento.

Possibile che il senatore Trabucchi non avesse la sensibilità di avvertire questa esigenza? Non credo: ho troppa stima del senatore Trabucchi per pensare che non avesse questa sensibilità, e proprio perché ho stima della intelligenza e della sensibilità del senatore Trabucchi, della sua esperienza di avvocato e di ministro, non posso credere che in quel « varie ed eventuali » non vi fosse una deliberata volontà di nascondere, di sottrarre la questione alla discussione. Si preferiva l'ombra alla luce, si preferiva il silenzio alla pubblicità. Questo ci ha detto l'avvocato Inglese, membro del consiglio di amministrazione. « Quando si vogliono – ha detto nella sua testimonianza – avere rapporti di questo genere si indice un'asta pubblica, una licitazione... Insomma, l'impressione che si aveva era che si volesse favorire un gruppo unico di concessionari ».

Ecco allora l'ombra, il silenzio, l'anonimati all'inizio dell'operazione; l'ombra, il silenzio, l'anonimato lungo tutto l'*iter* del negozio. Si evitano i pareri preventivi, i controlli successivi. Vi è sempre una giustificazione, stranamente, per trovare qualche motivo per non fare quello che si dovrebbe fare. Si è rifiutato il parere fingendo di chiederlo, cioè si è presentato questo negozio alla discussione del consiglio di amministrazione in quella forma abnorme, e con questo si è fatto finta di chiedere il parere che in realtà non si voleva avere. I consiglieri presenti quel giorno ci dicono di aver avuto la sensazione che non si voleva il parere ma che si voleva

far finta di chiederlo: l'hanno detto Inglese, Marzano, Albertario. E quando il consigliere Tozzi, il giurista del ministro Trabucchi, si è trovato davanti alla Commissione per spiegare perché non si era chiesto il parere, ha detto: « Il consiglio non fu sentito sulla giuridicità del contratto per il semplice fatto che non vi era alcun contratto, vi era solo una domanda che si sarebbe dovuta istruire ».

Certo, in quel momento vi era solo una domanda, perché sempre il parere deve precedere il contratto. Quando si chiede il parere il contratto non vi è mai, vi è una possibilità, una intenzione di contratto. Quando si dovrebbe chiederlo? Prima no perché non vi è contratto, dopo no perché non è più necessario! L'ineffabile consigliere non ci ha detto quando pensa che si debbano chiedere i pareri. Inoltre nessun consigliere è stato preavvertito della discussione e messo in grado di dare un parere meditato. Se si vuole un parere si manda prima un rapporto, una relazione, si mandano tutti i documenti, si fa una discussione ampia. Il ministro che vuole assumersi una responsabilità tanto più ha bisogno di questa discussione ampia, che prospetti tutte le possibilità negative.

Invece come si è svolto questo consiglio lo sappiamo. Tutti i consiglieri, forse meno l'amico del ministro, lo storico del diritto italiano, che non aveva competenza perché nel periodo di storia che egli studia non vi erano ancora i monopoli del tabacco, si sono pronunciati contro la legittimità. Ma il presidente della riunione, il senatore Pecoraro, dice: la legittimità non vi riguarda, la decide il ministro. Intervengono almeno due consiglieri, il consigliere Picini e il consigliere Albertario, i quali prospettano riserve, pericoli – li ho già indicati – dal punto di vista del danno economico. Il senatore Pecoraro dice: silenzio, questo problema è avocato al ministro. Interviene il capo del personale Milano, interviene Palamara, rappresentante dei lavoratori, i quali dicono: abbiamo preoccupazioni (che vi ho già accennato) dal punto di vista sociale, nei riguardi del personale, per questa concorrenza straniera. E ancora una volta interviene il sottosegretario Pecoraro dicendo: zitti, sui problemi sociali è competente il solo ministro!

Questo è stato lo svolgimento del consiglio di amministrazione e credo davvero che nessuno potrà pensare che un consiglio che si svolge in questo modo, con il rifiuto di tutti i pareri, del parere sui problemi giuridici, sui problemi economici, sui problemi sociali, non sia un consiglio preordinato ad arte per qualche motivo, al fine di evitare che questi pareri vengano espressi.

E questa – non voglio dilungarmi – è tutta la storia del provvedimento. Si parte dalla clandestinità iniziale, niente ordine del giorno, niente parere, e poi si rifiutano anche le procedure di legge, questo contratto non viene mai alla luce. La violazione di tutte le norme di procedura tradisce la coscienza di essere in dolo nel merito: c'è un nesso fra sostanza e forma, fra il contenuto illecito del contratto e l'elusione delle prescritte formalità. E non si dà alcuna pubblicità al provvedimento. Anche su questo tutti i colleghi hanno già insistito.

Desidero solo aggiungere un argomento a quello che gli altri oratori hanno detto. Il ministro Trabucchi, ha affermato: no, no, io volevo la pubblicità, perché desideravo che tutti facessero questo esperimento. Onorevoli colleghi, ho ricordato già due volte la seduta della Commissione agricoltura e foreste di questa Camera del 1° dicembre 1961 (cioè nel periodo in cui questa trattativa è avviata). Il ministro Trabucchi viene a discutere in Commissione agricoltura e foreste i provvedimenti per il tabacco, parla davanti a tutta una schiera di deputati di tutti i partiti politici che si sono interessati a questo problema, che si preoccupano della tabacchicoltura, molti dei quali provengono dalle province colpite. Se vi era un'occasione in cui il ministro avrebbe potuto ottenere la più larga pubblicità, in cui avrebbe trovato deputati disposti ad ascoltarlo, per dire di no o per dire di sì, comunque interessati a quel problema, deputati i quali si sentivano investiti in modo particolare perché parlamentari di di collegi elettorali in cui la tabacchicoltura si esercita, si pratica, che quindi avevano tutto l'interesse a portare a conoscenza del pubblico questo provvedimento, con l'autorità che viene ai parlamentari dalla loro funzione, dalla loro carica; se vi era un momento in cui il senatore Trabucchi avrebbe dimostrato che egli non faceva un gesto eccezionale per le aziende De Martino ma voleva prendere una misura che valesse per tutti, ebbene, lo avrebbe detto in questa seduta del 1° dicembre 1961. Onorevoli colleghi, se vi è un silenzio che inchioda alle sue responsabilità l'ex ministro delle finanze, se vi è un silenzio di cui non ci si può dare ragione, se occorreva la riprova che il ministro Trabucchi non voleva dare pubblicità alla cosa, che la clandestinità accompagnava quel provvedimento, quel silenzio è quello di questa seduta di Commissione; la riprova l'avete in quella seduta di

Commissione dove, discutendo con tutti i deputati sulla situazione della tabacchicoltura e sui provvedimenti da prendere, egli non dichiara: vi è anche questo provvedimento che ha già preso o che sto per prendere.

Quindi, clandestinità del provvedimento prima di prenderlo e dopo averlo preso. E clandestinità della registrazione a Cava dei Tirreni (non mi soffermerò su questo aspetto che è già stato illustrato): è registrato dopo otto mesi a Cava dei Tirreni grazie ad un intervento in questo caso non personale del ministro, ma degli uffici del Ministero delle finanze da cui partì l'invito a registrare a tassa fissa un provvedimento che doveva essere registrato con pagamento a tassa del 2 per cento, oltre la penale per la ritardata registrazione.

Non voglio soffermarmi sul mistero che circonda l'autodifesa del ministro Trabucchi trovata nelle carte De Martino. Credo sulla parola al ministro Trabucchi, il quale ci ha detto ieri che non aveva steso quell'autodifesa. Non l'ho letta, ma gli credo sulla parola quando dice: io avrei steso una memoria diversa, non è mia. Però se accettiamo per buona – ed io l'accetto – questa difesa del ministro Trabucchi, e se conseguentemente accettiamo per buona la risposta che dato De Martino *iunior* interrogato, quando ha risposto: l'ho fatta io perché mi ero identificato, mi ero immedesimato nella figura del ministro, beh, io credo che se fossimo psicologi, troveremmo forse in questo la condanna e la riprova più grave. Questa immedesimazione che si compiva nell'animo di De Martino *iunior* nasceva proprio da questo contratto, era la dimostrazione che si aveva la coscienza di essere legati allo stesso carro (*Applausi all'estrema sinistra*); De Martino *iunior* si confondeva con la persona del ministro perché si erano confusi nell'accordo e scriveva – lo credo – di suo pugno o a macchina questa autodifesa che non è del ministro Trabucchi, perché il ministro Trabucchi e le società De Martino erano stati uniti e solidali nella colpa.

Sono meno disposto a credere – e me ne spiace – al ministro Trabucchi quando ci diceva ieri che non ha mai conosciuto il parere del professor Resta, in primo luogo perché l'onorevole Pecoraro, suo braccio destro, suo sottosegretario, ci ha detto quasi il contrario, ma poi perché vi è una domanda scritta dalle società De Martino, sempre nel periodo in cui tutto sembrava lecito, quando nessuno pensava che queste carte sarebbero diventate compromettenti, vi è una domanda indirizzata al ministro delle finanze in tempo non sospetto in cui, dopo aver ricordato l'istanza iniziale fatta dalla società, si dice al ministro, che queste cose deve sapere: « A seguito di tale istanza, di successive trattative e di un parere *pro veritate* richiesto e redatto dall'onorevole professor Raffaele Resta, si è addivenuti al contratto ». Quindi le società dicono al ministro: siamo addivenuti al contratto sulla base di questo parere e il ministro lo sa. Le società lo scrivono in una istanza ufficiale: che ragione avrebbero avuto di mentire? Mi rifiuto di credere che le società De Martino volessero ingannare il ministro, come fosse un bambino, facendogli credere che aveva letto un parere che invece non aveva letto, e che questo parere era stato a fondamento del convincimento sulla liceità del contratto.

Ci ha detto ieri il senatore Trabucchi: io non l'ho letto, ma se l'avessi letto ne avrei tenuto conto perché Resta è un ottimo giurista.

Ecco, collega Trabucchi (il senatore Trabucchi è collega oltre che come parlamentare anche come avvocato), anch'io ho un'ottima opinione del professor Resta come professore di diritto amministrativo, però vorrei consigliare al collega Trabucchi come avvocato che quando deve difendere gli interessi di una parte non si si fidi mai dei pareri dati da avvocati pagati dalla controparte, perché anche un grande giurista fa l'avvocato di una parte.

Quindi, lasciatemi dire che fra i misteri, fra le clandestinità e fra i silenzi vi è anche questo parere del professor Resta che oggi si rinnega, ma che sicuramente fu adoperato in una fase delle trattative. E non per nulla in quell'epoca il ministro Trabucchi parlò di aver consultato dei giuristi, al plurale, e poi ci ha scodellato come giurista soltanto quel consigliere Tozzi la cui deposizione in Commissione è tutta un tessuto di contraddizioni e di assurdità.

Misterioso, quindi, il parere Resta, misteriosa perfino la natura del contratto. Infatti, che contratto abbiamo stipulato? Non si sa. Prima si dice: una concessione, poi si riflette che è un po' ardito parlare di concessione per la coltivazione nel Messico. Non sono un amministrativista (mi sono laureato quarant'anni fa di questi giorni e dopo allora non ho più studiato diritto amministrativo e quindi in materia sono di una ignoranza totale), però mi sembra di ricordare che mi hanno insegnato che lo Stato concede quello che ha in suo potere di concedere, non la

coltivazione nel Messico. Anche un profano può capire che non poteva essere una concessione. È questo è il parere del Consiglio di Stato, dell'Avvocatura dello Stato ed anche del consulente del ministro.

Lo stesso consigliere Tozzi a questo ci è arrivato e nella sua deposizione ha detto: « Non era una concessione. Non era una concessione, ma lo ridiventa nel momento in cui si deve registrare il contratto perché per registrarlo a tassa fissa anziché al 2 per cento, deve ritornare ad essere una concessione ». Secondo il consigliere Tozzi sapete che cosa era? Era un contratto « di fornitura in anticipo » e per giustificare la mancanza del parere su questo contratto di fornitura in anticipo il consigliere Tozzi dice: « per i contratti fatti all'estero non ci vuole il parere ». Allora gli si domanda: è un contratto fatto all'estero? Ma certamente, risponde, si deve considerare un contratto fatto all'estero. Infatti, dice Tozzi: la proprietà del tabacco quando passa? Con la perizia. La perizia è fatta nel Messico, il monopolio è diventato proprietario nel Messico al momento dell'accettazione della perizia. Per cui, dice sempre il consigliere Tozzi, il tabacco viaggiava per conto del monopolio, a rischio e pericolo del monopolio. Se si fosse perduto nel viaggio, lo avrebbe perduto il monopolio! E dimentica, viceversa, che nel contratto c'è una clausola *c.i.f.* Italia, per cui il fornitore deve fornire e consegnare il tabacco in Italia correndo il rischio del trasporto e pagando l'assicurazione. Questo è previsto dal contratto, ma per il consigliere Tozzi non conta. Egli dice: no, è un contratto fatto all'estero.

Poi ci si accorge di questo: ci si accorge che il primo anno, appunto perché era un contratto *c.i.f.* Italia, sono le aziende De Martino che hanno importato: hanno le licenze di importazione e importano loro il tabacco, che entra a loro nome, e pagano la dogana e pagano l'I.G.E.

Allora ad un certo momento intervengono queste sollecite direzioni generali e dicono: ci siamo sbagliati, dovevamo importarlo noi. E la direzione generale dei monopoli scrive alla direzione generale delle tasse e imposte indirette una lettera in data 5 aprile 1963 in cui dice: « L'operazione di importazione è stata erroneamente fatta a nome delle predette società, mentre avrebbe dovuto aver luogo direttamente da parte di questa amministrazione ». Quindi, si è importato a nome delle società ma è stata un errore: si doveva importare a nome del monopolio. E questo (lo si dirà poi in Commissione) perché in tal modo non si pagava l'I.G.E. e lo Stato anticipava la dogana per conto di De Martino.

Quindi ecco il mistero che avvolge questo contratto: è una concessione che non è una concessione, è una vendita all'estero che è una vendita all'interno, è un'importazione che non è un'importazione! Come si vede, per aver consultato dei giuristi abbiamo un quadro d'una limpidezza e d'una cristallinità assolute! E su questa limpidezza e cristallinità getta un fascio di luce il solito consigliere Tozzi quando ci dice: « In linea di fatto importavano le società, ma in linea di diritto importava il monopolio ». È chiarissimo! (*Commenti all'estrema sinistra*).

In realtà non era una concessione, ma lo diventava per non pagare la tassa di registro: era un'importazione fatta dalle ditte perché era obbligo loro di farla, perché così prevedeva il contratto, ma diventava un'importazione del monopolio per non pagare l'I.G.E.; era un acquisto di tabacco prodotto nel Messico, ma diventava acquisto di tabacco italiano ai fini del prezzo per far guadagnare la ditta De Martino.

Ecco, abbiamo anche il mistero che circonda il contratto; ma vorrei dire che stavolta è un mistero fin troppo chiaro: le finalità del provvedimento sono evidenti.

L'ultimo accenno che vorrei fare al dolo riguarda il modo come si sono risolti tutti i problemi, la facilità con cui si sono risolti tutti i problemi attinenti a questo che pur non era un facile rapporto, che era anzi un groviglio di rapporti. Eppure si risolvevano con facilità esemplare. Lo ha ricordato molto efficacemente il collega onorevole Zappa quando ha parlato della fretta vertiginosa con cui in 2, 3, 5 giorni venivano risolti tutti i problemi, eliminati tutti gli ostacoli: licenza di importazione di tabacco greggio a privati concessa dal Ministero del commercio con l'estero per la prima volta nella storia d'Italia (e concessa per 22.000 quintali, mentre in realtà se ne sono importati 23.406,96: anche per questo sovrappiù doppiamente illecito non ci furono difficoltà), finanziamenti per centinaia di milioni, per miliardi (una volta, in una sola volta 2 miliardi e 250 milioni; un'altra volta un miliardo); all'Italcasse si va, si bussa e subito si ottiene; permessi di trasferimento di valuta americana per miliardi senza nessun controllo. Si stabilirà oggi che quei miliardi non sono stati adoperati per questo fine. Si concedono centinaia di milioni di valuta estera per l'acquisto di tabacco in transito, che non si realizza e nessuno pensa a chiedere la documentazione del contratto o la restituzione

della valuta. Tutto questo sempre in 2, 3, 5 giorni dalla domanda! Si sovvertono le leggi, si introducono nuove interpretazioni: per l'importazione del Bright, che a mio giudizio è l'aspetto ancor più scandaloso di questa scandalosa operazione, a due giorni dalla domanda si ha già la risposta! E in agosto, quando in generale tutto in Italia è fermo.

Onorevoli colleghi, tutti noi abbiamo esperienza della vita italiana. Sarei stato lieto se mi si fosse dimostrato che questo non era un favoritismo, che non c'era in questo caso una mano invisibile che dirigeva dall'alto questa operazione in tutti gli uffici dove vi fosse una rappresentanza della democrazia cristiana. Avrei voluto che mi si citassero esempi per dimostrare che questo è il modo normale di essere, il modo normale di operare da parte dei nostri uffici centrali, della nostra burocrazia. Ma noi siamo in un paese dove ci vogliono vent'anni e più per liquidare le pensioni di guerra! (*Applausi all'estrema sinistra*). Siamo in un paese dove ci vogliono vent'anni e più per liquidare i danni di guerra! Ne parlo per esperienza personale. Ho ricevuto pochi giorni fa dall'intendenza di finanza di Milano una comunicazione che mi informa che i miei danni di guerra risalenti a prima del 1945 sono stati liquidati, ma non possono essere ancora pagati perché il Ministero del tesoro non manda i fondi. Spero che si ricordi di mandarli. (*Commenti*). Ci vogliono vent'anni per pagare le pensioni e per liquidare i danni di guerra!

Ma anche per pagare i danni della peronospora tabacina ai piccoli coltivatori quanto tempo ci è voluto da parte del Ministero delle finanze, che era viceversa così sollecito di andare incontro alle richieste dell'onorevole De Martino! Ci sono voluti mesi di discussione, dall'aprile al dicembre 1961 per fare la legge. E per applicarla? Ecco qui: nella seduta del 2 marzo 1962: interrogazione degli onorevoli Caponi, Gomez D'Ayala, Calasso, Compagnoni, Beccastrini, Angelucci e Guidi, al ministro dell'interno, « per conoscere per quali motivi non siano state ancora trasmesse alle prefetture le istruzioni riguardanti l'applicazione della legge 21 dicembre 1961, n. 1371 ».

Risposta (del sottosegretario per l'interno Scalfaro): « In base alle intese raggiunte circa la collaborazione che i competenti organi tecnici, ai sensi dell'articolo 1 della legge sopraccitata, sono chiamati a prestare nella fase istruttoria delle concessioni dei contributi in parola, è stata diramata ai prefetti apposita circolare con la quale sono state impartite precise disposizioni sulla procedura da seguire ai fini della spedita attuazione delle provvidenze straordinarie summenzionate ».

Nella seduta del 17 luglio 1962, nuova interrogazione, questa volta del gruppo socialista, degli onorevoli Guadalupi, Bogoni, Avolio, Cattani, Lenoci, Scarongella, De Lauro Matera Anna, Principe, Valori e Cacciatore, i quali interrogano « per conoscere i motivi per i quali è stata fissata una modalità di concessione particolarmente burocratica e lunga »; e inoltre: « Gli interroganti ritengono che provvedimenti del genere possano essere prontamente e tempestivamente eseguiti e realizzati sol che non manchi da parte degli organi esecutivi un maggiore senso di tempestività nell'intervento e maggiore partecipazione alle esigenze di sviluppo economico e sociale delle regioni meridionali e pugliesi ».

Risposta del Governo: « I motivi per i quali non sono ancora stati corrisposti i contributi previsti dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1961, n. 1371, a particolari categorie di coltivatori di tabacco, che nell'annata agraria 1960-61 hanno subito gravi danni in conseguenza di attacchi da peronospora tabacina, vanno cercati nella imprescindibile necessità di assolvere determinati compiti, di natura complessa, insiti nello stesso sistema applicativo della legge ».

Non basta. L'11 settembre 1962, nuova interrogazione degli onorevoli Romeo e Angelini Ludovico, i quali insistono per sapere perché non si è ancora provveduto a pagare i contributi previsti dalla legge 21 dicembre 1961.

Risposta del Ministero del tesoro: « Questo Ministero ha proceduto al riparto dello stanziamento di 3 miliardi di lire » (un miliardo e 300 milioni per De Martino, 3 miliardi per tutti gli altri tabacchicoltori italiani!). « I contributi in argomento verranno erogati agli aventi diritto entro breve termine a mezzo dei sindaci dei comuni di residenza non appena espletati gli adempimenti di rito ». Dopo nove mesi dalla legge si dovevano ancora espletare gli adempimenti di rito! L'onorevole Carmine De Martino non doveva aspettare neanche nove giorni quando presentava le sue richieste!

Onorevoli colleghi, noi viviamo in un paese dove la gran massa della gente è abituata, purtroppo, a questi ritardi, a questi ritmi, a questa burocrazia, a queste circolari, a questi adempimenti.

Noi viviamo in un paese dove la maggioranza dei cittadini è abituata a questa Italia. E qui abbiamo, purtroppo (e me ne dispiace), la riprova che anche sotto questo profilo vi sono due Italie: l'Italia della piccola gente comune che per ogni passo deve rivolgersi all'autorità, alla burocrazia, che per vedere riconosciuto il proprio diritto, come le pensioni di guerra, deve attendere anni, che per vendere magari un cesto di frutta all'angolo della strada deve munirsi di licenze, di autorizzazioni, di permessi e deve patire negli uffici burocratici per ottenerli. E dalla parte opposta vi è l'altra Italia, quella dei raccomandati di ferro, di coloro che non fanno anticamera dai ministri né dai banchieri, a cui tutte le porte sono aperte, a cui tutti si inchinano, per cui ogni richiesta, anche *contra legem*, è ricevuta con benevolenza, ogni libito diventa lecito, per cui si interpretano *ex novo* le leggi quando non si fanno addirittura leggi nuove, per cui tutto scorre liscio come olio ed ogni impresa riesce perché lo Stato è pronto ad assumersene il carico.

Non dimentichiamo, onorevoli colleghi, questo aspetto, questo bilancio, della nostra discussione. E con questo ho finito di parlare su quella che è la sostanza del nostro dibattito, il reato commesso.

Ho detto in principio che sono estremamente attento ai problemi personali, ho il massimo riguardo delle persone e ricordo, del resto, l'invito di un grande Pontefice a distinguere l'errore dall'errante. Dopo avere concluso con la certezza matematica che il reato è stato commesso, mi sono tuttavia posto la domanda: come ha potuto il collega Trabucchi commettere questo reato?

In un primo tempo ci erano state offerte spiegazioni un po' strane. Si era detto: vedete, è un uomo strampalato, va in giro sempre senza cravatta; e uno che agisce così, sulla base di estri momentanei, può commettere un errore. Conosco poco il senatore Trabucchi, ho avuto pochi rapporti con lui. Vorrei aggiungere che ho sempre avuto per lui una istintiva simpatia. Non ero in grado di giudicare questo aspetto estroso, tuttavia mi sembrava evidente che se i gruppi parlamentari della democrazia cristiana lo avevano scelto parecchie volte come ministro, probabilmente non era, come si dice, un uomo così estroso, bizzarro, stravagante, da cui ci si può aspettare qualsiasi cosa.

Ne ho avuto la conferma ieri. Ci ha parlato non come un uomo estroso, ma come un uomo sicuro di sé, che non agisce per estro, ma in piena coscienza. Ed allora mi rimane questa domanda: perché ha violato la legge? Non posso credere che non la conoscesse. Perché dunque si è lasciato indurre a violarla? Come siamo giunti a tanto, collega Trabucchi?

L'onorevole Bettiol ci ha detto: è stato uno scrupoloso osservante della legge. E ha aggiunto: una nobile vita ispirata ad alti ideali. Non vorrei che le parole che sto per pronunciare fossero male interpretate. Anch'io sono alla ricerca di una attenuante morale per il senatore Trabucchi. E mi sono chiesto se in questi alti ideali che ci ricordava l'onorevole Bettiol non vi sia anche quella venatura speciale del cattolicesimo sopurattutto veneto. Il Veneto è stata una delle regioni che hanno con maggior tenacia difeso l'intransigentismo clericale del secolo scorso: a Vicenza, Treviso, Verona, vi erano i più intrepidi difensori dei diritti della Chiesa guidati da Scotton e da altri. Tutte le famiglie cattoliche del Veneto sentirono come un'offesa ai loro principî e alla loro fede più profonda la breccia di Porta Pia e la soppressione del potere temporale. E si prepararono per la rivincita. Per decenni l'intransigentismo clericale veneto coltivò questo spirito di rivincita contro lo « Stato usurpatore », come si diceva allora, come si è scritto e predicato per decenni. E nelle famiglie cattoliche venete questo sentimento di rivincita sullo « Stato usurpatore » è stato istillato anche nei bambini.

Il senatore Trabucchi appartiene più o meno alla mia generazione, nata agli inizi di questo secolo, quando il problema era ancora aperto. Forse ha respirato quest'aria nella sua educazione familiare; forse il suo cattolicesimo veneto si è configurato in questo modo: lo Stato è stato un usurpatore che ha distrutto il potere temporale dei papi, bisogna riandare all'assalto di questo Stato, bisogna conquistare questo Stato, umiliarlo e dominarlo come vincitori. E quando finalmente il potere è ottenuto, quando si va al governo come ministri, riesce difficile immedesimarsi nella difesa degli interessi statali.

Vi è anzi il rifiuto a prendere in considerazione il bene della cosa pubblica.

Ripeto, può darsi che mi sbagli; comunque è un tentativo che faccio alla ricerca di una spiegazione psicologica e morale, per rendermi conto come un uomo come il senatore Trabucchi, dopo una carriera di tanti anni spesa nella vita pubblica, si trovi costretto oggi a difendersi da un'imputazione per un

reato che a me sembra di un'evidenza macroscopica.

Onorevoli colleghi, affido a voi stessi una risposta su questo argomento, che non ho ancora sentito. Ho invece chiaramente avvertito tutta la serie di barriere che è stata opposta al libero corso della procedura. Diceva ieri un collega che, se si fosse trattato di un privato cittadino, sarebbe già stato condannato. Certamente. Ma qui hanno operato una serie di barriere successive.

Innanzi tutto, il magistrato non può procedere perché si tratta di un reato ministeriale. Badate, non ne sono del tutto sicuro. Ieri l'onorevole Cocco Ortu, se ho bene inteso, citava l'opinione del Mortati, il quale sostiene che non tutti i reati ministeriali sono di competenza del Parlamento, ma solo i reati politici ministeriali. Non mi pronuncio in proposito: è un'opinione del Mortati, non dico neppure che sia la mia. Mortati prevede l'ipotesi che la magistratura possa procedere direttamente per un reato commesso da un ministro nell'esercizio delle sue funzioni, se non si tratta di un reato politico. Comunque, la magistratura è stata fermata da un'interpretazione diversa della nostra Costituzione.

Ma la cosa più grave è che siamo stati spogliati anche noi del nostro potere-dovere di esercitare l'accusa; siamo stati spogliati in virtù di una norma che è sicuramente incostituzionale: la norma dell'articolo 20 del regolamento, che attribuisce alla Commissione poteri che non poteva attribuire, perché la Costituzione demanda al Parlamento in seduta comune, e solo al Parlamento, che non può delegarlo a nessuno, il potere di esercitare l'accusa. A mio giudizio – lo dico non per sollevare eccezioni in questa sede – l'articolo 20 del regolamento, secondo il quale una delibera presa con la maggioranza dei tre quinti non può più essere riportata in aula, è assolutamente incostituzionale. Badate che la differenza, fra l'altro, tra la maggioranza semplice e quella dei tre quinti è di uno: da 11 a 12. E poi la Commissione non è neppure prevista dalla Costituzione; è stata introdotta dalla legge del 1953 come una Commissione puramente referente, e in sede di regolamento le sono stati attribuiti poteri di decisione che, a mio giudizio, sono assolutamente fuori e contro la Costituzione, per cui spero che Camera e Senato vorranno rivedere quella norma.

Dopo queste prime barriere processuali ve ne è stata un'altra: quella della relazione Dell'Andro.

Vorrei dire all'onorevole Dell'Andro, se me lo consente, con la massima franchezza, che egli aveva il diritto, il dovere anzi, di esporre tutti gli argomenti in difesa del senatore Trabucchi, poiché le conclusioni della Commissione erano in quel senso, ed egli aveva il dovere di chiarire quelle conclusioni. Ma poiché la Commissione è anche referente, aveva il dovere di mettere a disposizione del Parlamento tutti i principali argomenti *pro e contra*, nella forma più obiettiva, perché ogni parlamentare potesse formarsi un'opinione. Invece nessuno che abbia letto quella relazione, e abbia dato anche soltanto una rapida scorsa agli atti o semplicemente abbia assistito a questo dibattito, potrà dire che nella relazione dell'onorevole Dell'Andro sono stati forniti obiettivamente quegli elementi di informazione che dovevano essere forniti prima di trarre dai medesimi le conclusioni che la Commissione, nella sua maggioranza, era libera di prendere, e che aveva naturalmente il dovere di illustrare. Per cui, così come è, quella relazione si sarebbe meglio chiamata una memoria difensiva.

Un'ulteriore barriera è quella del voto di questa sera: anche su questo terreno, noi siamo, a mio giudizio, completamente al di fuori della Costituzione, quando si richiede la maggioranza speciale di cui all'articolo 90. So che questo è previsto dalla legge e dal regolamento, dico però che siamo contro la Costituzione e che quindi queste norme non sono valide. Queste sono le barriere procedurali.

Ma l'ultima barriera che è stata opposta alla legittima conclusione di questo increscioso episodio è stata la solidarietà del partito della democrazia cristiana. L'onorevole Bozzi l'ha chiamata, con una parola più dura, omertà di partito; io la chiamerò solidarietà. Consentitemi di dire, alla stregua di quello che è accaduto in questo dibattito, che ha un certo sapore di ironia l'invito che è stato rivolto più volte dai banchi della democrazia cristiana a giudicare al di fuori di preconcetti di partito. Perché, se qui vi è qualcuno che ha giudicato con preconcetto di partito, questo è proprio la democrazia cristiana! Ha un certo sapore di ironia l'invito a non coinvolgere la democrazia cristiana nel processo del senatore Trabucchi, perché la democrazia cristiana si è coinvolta da sé con questa solidarietà massiccia che è un atteggiamento tipico di gruppo e non una somma di autonomi convincimenti individuali.

Mi interrogo da ieri, onorevoli colleghi, sul significato della manifestazione cui tutti

abbiamo assistito al termine dell'autodifesa del senatore Trabucchi. È stata una difesa, a mio giudizio, non convincente, ma, come ho detto prima e come desidero ripetere, condotta con dignità e meritevole di rispetto. Ma meritevole di rispetto vuol dire meritevole di un'ovazione clamorosa? L'articolo 27 della Costituzione dice che l'imputato fino alla sentenza definitiva non può essere presunto colpevole; e il senatore Trabucchi, come ogni altro imputato, ha diritto a non essere presunto colpevole, e come ogni uomo ha diritto alla umana comprensione e all'appoggio morale dei suoi amici e sarebbe disdicevole negarglieli. E noi certamente non pensiamo che gli si debbano negare. Ma la comprensione e l'appoggio morale sono una cosa e farne addirittura un eroe, tributargli un'ovazione trionfale, come se avesse reso i più grandi servigi alla patria, proprio nel momento in cui la maggioranza assoluta dei componenti il Parlamento lo ha rinviato davanti a voi, davanti a noi come responsabile di un reato, è ben altro.

Farne un trionfatore è qualche cosa che va al di là dell'amicizia e della solidarietà. Ho detto che mi interrogo da ieri sera per capire il significato di quel gesto e mi sono dato tre spiegazioni diverse che vi prego di ascoltare senza aggredirmi. Spero che sia vera la terza.

La prima spiegazione che mi sono data è che potremmo essere in presenza di una sfida aperta e deliberata da parte della democrazia cristiana alla maggioranza parlamentre che ha firmato l'ordine del giorno: una manifestazione di insofferenza (avevo scritto nel mio appunto « protervia », ma ho cancellato questa parola) che non tollera critiche o censure a sé o ai suoi membri. Un partito che non si è formata ancora la mentalità democratica, che non ha ancora accettato la possibilità di essere messo in minoranza, che vuole affermarsi al di sopra della legge cercando, con una prova di compattezza e di forza, di intimidire gli altri partiti che hanno osato manifestare una volontà indipendente: questa è la prima spiegazione.

La seconda è che si tratti di omertà dovuta, e che se il senatore Trabucchi ha errato lo abbia fatto per obbedire al partito. In questo caso è il gruppo in quanto tale che affermerebbe e riconoscerebbe la propria responsabilità e l'opinione individuale dovrebbe cedere il passo alle esigenze del gruppo. È una posizione pericolosa per le sue implicazioni di regime che potrebbero provocare gravi reazioni nell'opinione pubblica. Per il bene di tutti mi auguro che siffatta ipotesi sia dispersa dal voto di questa sera.

La terza ipotesi, infine, è più complessa ma spero sia la vera. Da cinque giorni i colleghi democristiani vivono in quest'aula in uno stato di tensione fra il sentimento di una solidarietà umana e il dovere che essa comporta da un lato, e dall'altro la coscienza che il senatore Trabucchi è colpevole, che gli argomenti a difesa sono deboli e la battaglia impegnata dal gruppo è una battaglia ingiusta. E forse l'applauso di ieri nasceva proprio da questa tensione; con questa manifestazione si faceva per un momento credito all'autodifesa dell'ex ministro, si esorcizzavano i fantasmi della verità che bussano alle porte anche delle coscienze democristiane (*Proteste al centro*), ci si liberava per un momento dall'atmosfera oppressiva di una discussione che non ha lasciato grande spazio alla difesa.

Ho detto che spero che questa ipotesi sia quella vera, per l'onore stesso della democrazia cristiana, per il prestigio del Parlamento (*Vive proteste al centro*), per la salvaguardia della democrazia. Poiché non è infatti pensabile che tutti i colleghi democristiani siano unanimemente convinti innocentisti, una solidarietà di gruppo, da qualunque ragione determinata, che si manifestasse nell'urna sarebbe male interpretata nel paese, nuocerebbe anche al prestigio delle istituzioni.

Si dirà che anche gli altri partiti, che anche gli altri gruppi, salvo quello socialdemocratico, votano compatti, che anche essi manifestano unanimità di sentimenti: questo discorso avrebbe un senso se noi fossimo qui alla contrapposizione abituale fra maggioranza e minoranza; si potrebbe dire anche a noi: « Voi votate per spirito di gruppo, per spirito di partito ». Ma la verità è che noi siamo schierati con tutta l'opinione pubblica italiana, salvo la democrazia cristiana (*Applausi all'estrema sinistra — Proteste al centro*); la verità è che la democrazia cristiana si è isolata in questo dibattito. Che cosa sta all'origine di questa vicenda? Sta la presa di posizione di un avvocato dello Stato, un'autorità che non credo pecchi di sovversivismo; sta una decisione coraggiosa dell'attuale ministro delle finanze, il collega e amico Roberto Tremelloni, alla cui probità desidero rendere omaggio; sta una interrogazione o una interpellanza – non ricordo – di deputati del gruppo del partito socialista italiano, altro partito che non sta all'opposizione; e sta la solerte attività di un magistrato che

ha avviato questo procedimento. A misura che la verità si è fatta luce, l'arco dei colpevolisti si è sempre più esteso. Diceva ieri, o ci rimproverava ieri, il senatore Alessi: « Ma voi siete convinti della colpevolezza *ratione auctoritatis* o *auctoritate rationis*? Voi, che dite sempre male della polizia, questa volta credete alla polizia? ».

Noi siamo colpevolisti *auctoritate rationis*, per l'autorità della nostra ragione. Noi, molte volte, non crediamo alla polizia e abbiamo ragione di non crederle. Ma non diciamo neanche che la polizia mentisca sempre. Comunque, in questo caso, si tratta della polizia tributaria, della guardia di finanza. Ma non c'è solo la guardia di finanza: c'è un Consiglio di Stato, c'è l'Avvocatura dello Stato, c'è un ministro del Governo in carica che ha preso posizione, c'è un procuratore generale che ha trasmesso gli atti alla Camera, c'è una maggioranza di parlamentari appartenenti a tutti i partiti, c'è l'ordine del giorno che ha messo in movimento questa procedura, ordine del giorno che parte da un partito che certamente non vuole la rottura con la democrazia cristiana; un partito che ha pagato un prezzo troppo alto – il prezzo di una scissione – perché credeva nella politica di collaborazione con la democrazia cristiana e non la vuole mettere a repentaglio; che ha dimostrato di avere molta capacità di sopportazione nelle trattative con la democrazia cristiana; che anche in questa occasione ha dimostrato di non volere avere connubi con l'opposizione perché non ha voluto confondere le firme, ma tuttavia ha dovuto prendere questa posizione; che non ha potuto sottrarsi al dovere di prendere questa posizione perché aveva questo convincimento, come l'aveva il partito repubblicano, che è un altro partito della maggioranza. Siamo, quindi, con tutti coloro che non sono democristiani. Ho sentito ieri anche l'onorevole Pacciardi, che non ha firmato il documento, il quale ha detto: « Sono stato a leggerli dopo, gli atti; mi sono convinto e quindi anch'io sono qui a pronunciare una dichiarazione di colpevolezza ».

E allora è possibile che, di fronte ad un convincimento così generale, così diffuso, le centinaia e centinaia di deputati e senatori democristiani siano essi soli, unanimemente, senza una fessura, senza una frattura, convinti dell'innocenza?

Ecco, non lo credo, anche perché mi è parso – mi sarò sbagliato – di cogliere qualche significativo silenzio sui banchi della democrazia cristiana. E non lo credo anche perché mi è parso di capire che quando si ricorre con insistenza all'argomento dell'amnistia si sa che non reggono le difese principali. Questo argomento dell'amnistia l'abbiamo sentito ripetere parecchie e parecchie volte nel corso del nostro dibattito. È, a mio giudizio, un argomento che non regge. Il termine temporale dell'amnistia si chiude col dicembre del 1962. Vi è un intervento del ministro Trabucchi dell'aprile 1963. E ogni intervento è un atto doloso per se stesso, costituisce probabilmente un nuovo reato; ma anche se fossimo in materia di reato continuato, andiamo comunque oltre il termine dell'amnistia. È un argomento che non regge e l'insistenza con cui lo si invoca è una prova che anche sui banchi della democrazia cristiana non si crede all'innocenza, alla possibilità di provare questa innocenza. Comunque, lasciamo l'amnistia e diciamo: colleghi democristiani, se il vostro voto, nonostante che nessuno possa credere all'unanimità dei vostri convincimenti, si mantenesse unanime, compatto nell'urna, l'opinione pubblica, a torto o a ragione, direbbe che la democrazia cristiana non si è decisa a dare quel voto *auctoritate rationis*, per l'autorità della ragione, ma per l'autorità della fazione, per l'autorità del partito; l'opinione pubblica direbbe che non si vuole il processo perché si sa che l'onorevole Trabucchi è responsabile e magari – direbbe sempre l'opinione pubblica – non è responsabile solo.

Sarebbe, onorevoli colleghi della democrazia cristiana, un atto di sopraffazione che si ritorcerebbe probabilmente anche contro la democrazia cristiana, ma in primo luogo contro le istituzioni repubblicane, che lo avrebbero permesso e legalizzato. Ecco perché faccio mio l'appello che è venuto dal senatore Bosco e dall'onorevole Bettiol: votiamo in quest'aula come uomini liberi senza ingiunzioni di partito!

Ma l'onorevole Bettiol ha detto anche qualche cosa di più: ci ha invitati a votare *frigido pacatoque animo*. Ora, io non vedo l'onorevole Bettiol, che è professore di diritto penale, e mi posso permettere di dire forse una sciocchezza, perché, come prima ho detto che non sono amministrativista, così non sono neanche penalista e i miei ricordi di diritto penale si perdono quarant'anni fa sui banchi dell'università. Ma mi pare che l'espressione, se ricordo bene dopo quarant'anni, *frigido pacatoque animo* sia quella che i trattatisti riferiscono all'animo di colui che premedita il delitto. Ecco, noi non premeditiamo alcun delitto. Non vorrei che all'onorevole Bettiol

fosse sfuggita questa espressione, perché si premedita dalla sua parte un attentato alle istituzioni. Noi non abbiamo l'animo freddo, almeno io non l'ho, in questa circostanza. Di fronte ai valori che sono in giuoco, onorevoli colleghi, ho l'animo turbato: l'animo turbato per quello che è accaduto, l'animo turbato per quello che potrebbe accadere. Dietro di noi vi è una catena di avvenimenti che non voglio specificamente ricordare – li ricordiamo del resto tutti – che non avranno magari alcuna connessione (parlo degli scandali) con questo, ma che nell'opinione pubblica si saldano in un convincimento unico. Abbiamo già visto cose gravi in passato. Ma finora si trattava del volto anonimo della burocrazia, in mezzo alla quale, si sa, ci possono essere gli onesti e i corrotti, come in qualunque collettività; poi si è cominciato a fare il nome di ministri in qualche processo, anche quello dell'onorevole Trabucchi, nel processo delle banane. È la prima volta questa però che un ministro viene rinviato davanti al Parlamento nella storia della nostra Repubblica, con un solo precedente nella storia del nostro paese. Erroneamente i giornali hanno detto due precedenti: Persano e Nasi, ma Persano non fu rinviato come ministro. Perciò vi è il solo caso Nasi, perseguito per delitto ministeriale condannato davanti al Parlamento, al Senato allora. Un solo esempio. Questo è il secondo. Questo ci dice la gravità dell'atto, che richiede una profonda meditazione e ponderazione, perché drammatiche sono le conseguenze.

Dicevo che ho l'animo turbato per quanto è accaduto e per quello che potrebbe accadere. L'onorevole Bettiol ed altri ci hanno parlato della necessità di ristabilire la fiducia. Tutti avvertiamo l'onda di sfiducia che sale dal paese verso la sua classe politica, verso le sue istituzioni, e sappiamo di quali pericoli possa essere gravida quest'onda che sale.

Che accadrebbe se dessimo nuova esca a questa sfiducia, se lasciassimo diffondere ancora di più nella coscienza dei cittadini il germe del sospetto verso le pubbliche istituzioni, se lasciassimo progredire l'invisibile tarlo che insidia e distrugge giorno per giorno tutto il funzionamento della pubblica amministrazione, dove ogni disfunzione chiama un'altra disfunzione, ogni impunità sollecita un'altra violazione di legge?

Che accadrebbe se mortificassimo i funzionari che fanno il loro dovere, se umiliassimo il coraggio del magistrato che non ha guardato in faccia i potenti e con ciò ha contribuito a ridare fiducia nella legge?

Che accadrebbe se i cittadini apprendessero domani che la maggioranza manifestatasi con le firme in calce ad un ordine del giorno è scomparsa nel segreto dell'urna? O che accadrebbe se dentro l'urna risultasse una maggioranza favorevole al rinvio a giudizio, una maggioranza sufficiente costituzionalmente ai sensi dell'articolo 96, ma insufficiente ai sensi di una legge e di un regolamento incostituzionali?

Che accadrebbe se l'opinione pubblica, stupefatta e indignata, vedesse il legislatore in prima fila nell'opera di distruzione delle istituzioni, il legislatore che sovverte le leggi, che si pone al di sopra di esse, che dà l'esempio del disprezzo della norma che pretende di far applicare e di imporre agli altri?

Onorevoli colleghi, noi siamo considerati dei sovversivi. L'ho letto anche in questi giorni sulla stampa, che ha scritto che dai nostri banchi si persegue con spirito eversivo la distruzione delle istituzioni. Ebbene, sì, noi vorremmo cambiare il sistema sociale del nostro paese con un altro che consideriamo migliore, più giusto, più democratico, più libero, meglio ordinato. (*Commenti al centro*). Vorremmo cambiarlo con un altro sistema organicamente concepito in modo diverso. Ma non crediamo che la via per cambiarlo sia quella del sovvertimento delle più elementari norme di convivenza civile, quella del disfacimento dei valori collettivi; non crediamo che la strada buona sia quella della sistematica sfiducia che prende il cittadino di fronte all'abuso, al privilegio, alla norma violata, alla giustizia calpestata.

Prima di concludere vorrei ricordare ai colleghi della democrazia cristiana una delle pagine più belle, a mio giudizio, della letteratura di tutti i tempi, le parole di Socrate condannato a morte dai giudici del suo paese, tratte dal *Critone*.

Sollecitato da Critone a fuggire, Socrate respinge l'invito e dice al discepolo: « Come potrei scappare? Mi sembrerebbe di vedermi dinanzi le leggi del mio paese, che mi direbbero: " Non mediti forse, con codesta azione a cui ti accingi, di distruggere noi, cioè le leggi, e con noi tutta insieme la città, per quanto sta in te? Ora che sei nato, che sei stato allevato, che sei stato educato, potresti tu dire che non sei un figliolo nostro e un nostro servo, tu e tutti quanti i progenitori tuoi? E se questo è, pensi tu forse che ci sia un diritto da pari a pari fra te e noi, e che, se alcuna cosa noi tentiamo di fare contro di te, abbia il diritto anche tu di fare altrettanto contro di noi? Ed ecco che ora non ti curi

di noi, leggi, e tenti di distruggerci, e fai quello che farebbe il più vile dei servi, tentando di svignartela contro i patti e gli accordi. Orvia, Socrate, dà retta a noi che siamo le nutrici tue, e dei figli e della vita e di ogni altro bene non fare maggior conto che della giustizia " ». (*Vivi applausi all'estrema sinistra — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevoli colleghi, questo procedimento è certamente un evento eccezionale. Tanti giudici, 951 giudici, ognuno dei quali, dall'angolo visuale della sua parte, afferma a parole l'autonomia del proprio giudizio e della propria coscienza, ed invece nei fatti sembra quasi irretito da una presa di posizione preconcetta. Si rivolge a noi democristiani l'addebito di una faziosa e partigiana solidarietà nella difesa del senatore Trabucchi. Quella degli altri, degli accusatori, no, non è un'omertà; quella degli altri, che spaccano il capello in quattro ed attribuiscono all'ex ministro delle finanze anche quello che fa un archivista o un funzionario periferico dell'ufficio del registro, quella, no, non è un'omerta, non è faziosità politica !

Questo invito a disgregarci, che è rivolto a noi, è cominciato dal primo intervento, con l'autorità dell'onorevole Bozzi, ed è finito ora, in tono non minore, con il discorso dell'onorevole Basso. Pare che la libertà di giudizio e di coscienza sia prerogativa esclusiva dei gruppi che sostengono l'accusa, mentre noi obbediremmo solo allo spirito di parte !

Noi vogliamo essere solidali con un uomo che, onorevole Basso, non fugge di fronte alla legge, sta in mezzo a noi anche perché in mezzo a noi non vi è alcun Critone che gli consigli di evadere. Egli sta qui; e ha fermato ieri il torrente dell'eloquenza che si era riversato contro di lui per quattro giorni con una composta, pacata, dignitosa autodifesa, che, se oggi è criticata, lo è solamente per prevenzione. Perché non vi è uomo logico, non vi è uomo esperto del diritto, che non debba rispettare la fermezza e la documentata precisione delle argomentazioni dell'onorevole Trabucchi, che sta qui ad aspettare con serena fiducia il nostro verdetto, che, malgrado tutto, io ritengo sarà un verdetto di giustizia.

In un giudizio ordinario, per quello che sta avvenendo qui, il meno che sarebbe capitato a tutti i giudici sarebbe stata la ricusazione, diritto che il senatore Trabucchi non ha. Questo diritto qui non opera. Pensate: difensori che votano, accusatori che votano, prese di posizione, gruppi che irridono ad argomenti difensivi, polemiche di ogni genere.

Eppure non basta; oltre questa eccezionalità del procedimento, oltre questa eccezionalità per numero e per individuazione di coscienza dei giudici, vi è anche una accusa di incostituzionalità: non bastano le passioni, le ideologie, le speranze della caduta di un Governo, il tentativo di racimolare a distanza di tempo nuovi voti dall'elettorato, vi è persino un sospetto di incostituzionalità che grava su questa Assemblea, vi è persino una indicazione di maggiore competenza del giudice costituzionale, che tra l'altro sarebbe anche politicizzato e quindi potrebbe rispondere agli scopi della particolarità del giudizio voluto dalla legge.

Vi è infine lo spettro dell'opinione pubblica: badate a quel che fate, non giudicate. Guai se Trabucchi fosse assolto, sareste voi condannati dall'opinione pubblica !

In questa atmosfera si è svolto questo dibattito. Orbene, sarei stato tentato dalle battute finali dell'onorevole Basso di esaminare questi problemi costituzionali, ma, signor Presidente, me ne astengo. So che ella, per l'altissima carica che occupa, è qui il supremo tutore dei valori costituzionali. Ella sa se noi qui stiamo agendo nei limiti della Costituzione, o no. Se vorrà, con il suo intervento, con la sua replica, ci farà sapere se tutto quello che abbiamo fatto è costituzionalmente legittimo o meno. Noi qui affermiamo che, se anche incostituzionale fosse questo procedimento, Trabucchi non lo lasciamo.

Ripetiamolo pure: noi qui siamo i giudici naturali. Il senatore Alessi nel suo intervento di ieri vi ha dimostrato che Trabucchi non poteva sottrarsi al giudizio delle Assemblee riunite; non poteva chiedere *tout court* il giudizio della Corte costituzionale, come non può ricusare né i suoi giudici singoli ma neppure il suo giudice, perché Trabucchi ha come giudice naturale, al posto del giudice comune, questa Assemblea. Essa è una sezione istruttoria, non un pubblico ministero, onorevole Bozzi. A noi spetta un giudizio, tant'é che noi potremmo chiudere per sempre questo procedimento. Noi abbiamo un potere decisorio, non soltanto un potere accusatorio. Noi siamo la sezione istruttoria in questo processo. Né l'imputato può lasciarci, né noi possiamo abbandonarlo.

Ciò è conforme agli interessi che la legge protegge: spetta all'assemblea politica un giudizio politico dell'uomo che sta al vertice

dello Stato o al vertice di un ramo della pubblica amministrazione. Spetta all'assemblea politica l'apprezzamento della sua attività: quando il Capo dello Stato decide su un conflitto di interessi pubblici contrastanti, ha una visione politica che può essere valutata solo da un organismo politico. Ecco perché anche la Corte costituzionale si compone in questi casi di giudici di prevalente designazione parlamentare.

Ecco perché noi vogliamo che questo giudizio resti qui. Noi vogliamo giudicare, siamo i soli competenti a giudicare, perché vogliamo dare un giudizio politico e giuridico insieme. Ripeto, il procedimento di accusa non è una protezione, non è un favore che la Costituzione appresta al Capo dello Stato o ai ministri. È invece il riconoscimento che, nella funzione al vertice dello Stato o al vertice di un ramo della pubblica amministrazione, il comportamento del soggetto può essere determinato da una scelta fra interessi pubblici, qualche volta, come si è detto, contrastanti, il cui apprezzamento di liceità sfugge alla sensibilità comune, e non può essere affidato perciò al magistrato ordinario.

Ebbene, io aggiungo che, nonostante le assenze, malgrado le carenze (quanti di noi hanno letto gli atti ? Pochi ! Pochi anche tra coloro che hanno parlato in accusa), malgrado le passioni, malgrado le ideologie, l'apprezzamento, non di opportunità politica, ma di liceità politica, lo faremo noi. E il verdetto sarà giusto.

Noi non temiamo l'opinione pubblica, onorevole Basso. Questa opinione pubblica ognuno se la fabbrica a suo modo. Conosco un'opinione pubblica la quale vorrebbe che si ponesse fine allo scandalismo e si cominciasse tutti insieme, ognuno secondo la propria funzione, a lavorare nell'interesse del paese. Comunque, anche se l'opinione pubblica unitaria, vera, fosse contro Trabucchi, non sarebbe stato certo per colpa della nostra parte che questo qualunquismo si sarebbe creato. Noi perciò sfideremo anche l'impopolarità, ma faremo il nostro dovere. La funzione parlamentare è sempre garanzia suprema di libertà e di democrazia. Custodiamola gelosamente a salvaguardia del vivere civile. Ecco perché, malgrado consigli apparentemente bonari ma certamente interessati, noi faremo il nostro dovere fino in fondo e non ci fermeremo all'anticamera del processo. Ci avete detto: l'ex ministro Trabucchi vada alla Corte costituzionale, vi è gente che capisce di politica anche là, mandatecelo, democratici cristiani ! Questo consiglio tradisce invero una subdola *arrière pensée*: voi – avete pensato – rimarrete comunque sfregiati dall'accusa che abbiamo fatto al vostro innocente ministro.

La democrazia cristiana, onorevoli colleghi degli altri gruppi, è purtroppo abituata a questo. Gli attacchi più velenosi le sono stati fatti; non si è ancora spenta l'eco dell'aggressione a un giovane per tentare di travolgere il padre, uno degli uomini più probi del nostro partito. Oggi, senatore Trabucchi, è la sua volta. Ebbene, se questo serve per rinvigorire le istituzioni democratiche, se questo serve per l'avanzata del progresso civile, ben venga anche il suo olocausto. La democrazia cristiana ieri come oggi farà sempre il proprio dovere al servizio del paese.

L'accusa è spietata, l'accusa non ammette remore: *quaerens quem devoret*. Si travolgono tutti gli ostacoli, il passato, le tradizioni familiari, non si rispetta la persona umana, si scoperchiano le tombe. Ma questo non conta, questo in un processo è legittimo. Noi accettiamo anche questo metodo: *quaerens quem devoret*: noi opporremo il nostro petto. Questo è il vero tema del processo. Qui non si sta mettendo il cervello o la dottrina giuridica al servizio della verità: qui si è usciti per ricercare colui che si deve sbranare, con un falso scopo. Perché, come esattamente ci ha ricordato anche l'onorevole Gagliardi, l'imputato si rimpicciolisce, si annienta, è soggetto quasi a quel fenomeno del binocolo capovolto, più lo guardiamo e più si allontana. Qui il processo si fa per altro; qui il ricercato, per essere consunto ed avvilito, è ben altro. È un partito: quello democratico cristiano che noi difendiamo. Sono stati qui pronunziati formidabili discorsi di opposizione; si è deriso tutto, si è rovistato in tutte le pieghe degli atti. Noi non ce ne dogliamo. Per quanto mi riguarda, non mi fermerò su particolari già discussi o chiariti.

Esaminerò invece gli argomenti fondamentali sui quali, in definitiva, si è fermata l'accusa. Il primo argomento è quello del danno alla pubblica amministrazione con il corrispettivo guadagno illecito da parte delle società che contrattarono il tabacco messicano.

L'onorevole Cocco Ortu ci consigliava di non parlare di questo argomento, giacché il reato contestato al senatore Trabucchi di cui all'articolo 323 del codice penale non richiede alcun elemento di danno. Certamente, però, noi ne vogliamo discutere, perché è di questo che sentiamo parlare, perché è su questo che speculate per rintracciare una volontà delit-

tuosa, perché è questo che sentiamo in quella opinione pubblica che voi ci dite accusatrice: 1.300 milioni. Veramente, onorevole Terracini, a lei è stata affidata una cifra irrisoria. Il partito comunista per bocca dell'onorevole Pajetta in altre circostanze aveva parlato di 1.000 miliardi. Si è ridimensionata in questo processo la cifra. Si tratta però sempre di un miliardo e 300 milioni. È di questo che imbottite il cervello del pubblico.

Perciò, per l'esame appropriato di questo preteso danno alla pubblica amministrazione, io vi prego finalmente di fare il conto economico dell'operazione del tabacco messicano. Ieri lo ha fatto il senatore Alessi in un discorso mirabile, ma era troppo bello il discorso per essere seguito nei suoi particolari. Ve lo voglio ripetere con la documentazione e con la pacatezza di un civilista quale io sono. Non ho difeso cause penali e ho accettato questo incarico perché sapevo che non dovevo difendere una causa penale, perché sapevo che non c'era un imputato, perché non c'era nessuno da difendere, qui c'è solamente un galantuomo fatto segno a una ingenerosa e calunniosa campagna. Perciò ho accettato l'incarico. Ed allora vi prego di seguirmi in questa dimostrazione.

Tutti i nostri colleghi accusatori hanno ripetuto che su questo dato ruota la valutazion politica del fine illecito dell'atto discrezionale e, come riflesso, l'apprezzamento della intenzione del Trabucchi. È naturale, ma come è venuto fuori questo metro del guadagno? Onorevoli colleghi, è venuto fuori da un rapporto della guardia di finanza del 5 dicembre 1964 che calcola l'utile delle società in lire un miliardo e 300 milioni. La controparte – l'accusa – dice: *ergo* questo è il danno dello Stato. Oh, questa è la visione idilliaca di uno Stato in cui appaltatori e concessionari contrattano con esso soltanto per avere una croce di cavaliere! L'utile di una qualsiasi azienda, che sia in rapporto contrattuale con lo Stato, per esemplificare, l'utile degli appaltatori delle strade dell'« Anas », è illecito. Sì, perché essi si aggiudicano gli appalti per avere la commenda, non per guadagnare!

Bastava quest'osservazione per poter dire che la guardia di finanza aveva sbagliato. Ma se ne accorge la guardia di finanza stessa; e i nostri avversari, che sono così diligenti e precisi nel ricercare perfino una frase che possa essere contestata al Trabucchi, ignorano documenti di straordinaria importanza nei quali c'è la sua difesa. La guardia di finanza, non molto dopo, nel rapporto del 9 dicembre 1964, rettifica questo elemento e dice: sì, è vero, però le due società S.A.I.M. e S.A.I.D. hanno speso in Brasile (questo voglio dire a coloro che hanno finto di credere che De Martino si fosse improvvisato mediatore) 297 milioni per impianti e hanno, inoltre, provveduto ad accollarsi 540 milioni di impegni per tutto il quinquennio.

Naturalmente non sono cifre che potreste sottrarre al miliardo e 300 milioni perché si dovrebbe fare un conto di ammortamento; ma cosa certa è che 540 milioni nel quinquennio le ditte si erano impegnate a spendere.

Ma io mi domando: da dove è uscita quella cifra? Onorevoli colleghi, ve lo siete domandato voi? È uscita da questo semplice computo: il tabacco nel Messico costa *tot* lire, il tabacco in Italia è stato pagato *tot* lire: la cifra di un miliardo e 300 milioni rappresenta appunto la differenza fra il prezzo pagato in Italia e quello che si sarebbe pagato nel Messico.

Ora tutto questo è astratto, non è concreto. La guardia di finanza sembra ignorare che nel primo anno di gestione la S.A.I.M. e la S.A.I.D. non avevano prodotto tabacco e perciò lo avevano acquistato sul mercato. Onde bisognava ricercare il prezzo pagato, non quello corrente e praticato da aziende produttrici. A parte ciò, anche il confronto con il prezzo pagato non sarebbe stato rilevante ai fini propostisi dagli investigatori.

Invero in questo rapporto della finanza (siamo sempre in tema di ridimensionamento del miliardo e 300 milioni) vi è un elemento di grande importanza, sul quale siamo ritornati spesso, ma che gli avversari non vogliono capire: c'è il sospetto di frode (e qui frode è in senso tecnico) da parte della S.A.I.M. e della S.A.I.D. Infatti risulta che esse hanno acquistato Virginia scuro e scadente, e non Burley, che è il tabacco contrattato e da consegnare. Su questo punto la guardia di finanza sta indagando. Orbene, onorevoli colleghi, se per ipotesi il maggior guadagno delle aziende concessionarie fosse dipeso da una frode, che è un fatto del tutto autonomo rispetto al contratto, potreste voi farlo risalire all'attività del ministro Trabucchi?

Vi rivolgo questa domanda perché proprio stamane ho sentito attribuire a Trabucchi la registrazione a tassa fissa del contratto a Cava dei Tirreni, quasi che Trabucchi fosse andato a braccetto del ragioniere Calvanese della ditta S.A.I.D. a registrare a Cava; quasi che risultasse nel processo un ordine dato dal ministro a quell'ufficio del registro di registrare a tassa fissa. Ve lo domando,

perché ho sentito stamane attribuire a Trabucchi un ordine di rimborso dell'I.G.E. Come, si è detto: un contratto che si è definito d'acquisto diventa poi un contratto di concessione per essere registrato a tassa fissa!

Da destra ho sentito poi attribuire all'onorevole Trabucchi perfino l'operato d'un archivista. C'è una lettera (che richiameremo di qui a poco) con la variazione della data: dal 4 ottobre al 6 ottobre. E si è detto: vedete, questo falsificatore!

Qui tutto si fa risalire all'onorevole Trabucchi con incoscienza accusatoria, perché, come dice l'onorevole Basso, una mano misteriosa guida! In questo clima non è improbabile che si attribuisca all'imputato anche la frode in danno delle società, per consegna dell'*aliud pro alio*.

A noi dispiace parlare d'un nostro collega defunto. Noi non avremmo mai, per nostra coscienza, civiltà e formazione, scoperchiato gli avelli. Ma vi era una mano non misteriosa, vi era un industriale che sapeva il fatto suo, che non aveva bisogno di consigli né di aiuti nello sveltire e rendere docile la macchina burocratica.

Perché allora si deve parlare di un Trabucchi che fa tutto, che arriva perfino, secondo i nostri avversari, a fare l'archivista del suo Ministero? Questa è la serietà dell'accusa!

Se, per ipotesi, la S.A.I.D. e la S.A.I.M. nell'esecuzione di questo contratto avessero effettivamente usato frode, vi dovreste domandare come questa frode sia stata possibile, chi abbia fatto chiudere gli occhi alla commissione tecnica di accertamento, come la S.A.I.D. e la S.A.I.M. abbiano potuto far introdurre queste partite di tabacco; ma non avreste giammai potuto attribuire queste responsabilità al ministro. Mai! Nessuno ha osato pensare a un concorso in frode da parte di Trabucchi.

Se, dunque, si deve rispondere che egli è estraneo, ecco come viene svuotato il miliardo e 300 milioni: 297 milioni al primo anno, 540 milioni certi di investimenti; somma aumentata per effetto di questa frode che l'autorità giudiziaria sta accertando. A questo punto mi permetto di farvi osservare di nuovo che, comunque, l'utile non è di per sé indice del danno dello Stato.

Se dunque l'indagine della finanza non è sufficiente, se dobbiamo accettare l'affermazione secondo cui l'utile non è un indice di danno, domandiamo all'amministrazione del monopolio quale è stata l'entità del danno. Ebbene, questa amministrazione ha risposto: nessun danno. ma 40 milioni di utile se ci liberate dall'onere dell'assicurazione.

Nel monopolio si usa il sistema dell'autoassicurazione, cioè il rischio è autosopportato, ma naturalmente deve essere contabilizzato. Comunque, anche se volete calcolare l'autoassicurazione, aggiunge il monopolio, vi sono utili per 25 milioni.

La guardia di finanza, di fronte a una simile relazione del consiglio di amministrazione del monopolio, rivede i propri conti. (I rapporti sono agli atti, ma gli accusatori non li leggono).

La guardia di finanza aveva parlato di un miliardo 300 milioni di utile e quindi, di pari danno. Ora conclude non affermando l'esistenza dell'utile dell'amministrazione del monopolio, ma dicendo che vi sono 132 milioni di perdita. Quindi, dal miliardo 300 milioni siamo scesi, nel secondo rapporto della guardia di finanza, a 132 milioni di danni per l'amministrazione del monopolio.

Chiamato il funzionario Fenizia (non il Cova, del quale in questa discussione non ci serviremo mai) per sapere come mai la guardia di finanza era arrivata a questa cifra, il Fenizia dice che il calcolo è stato fatto in base a una partita offerta dalla ditta *Austin* per 621 lire al chilogrammo, ma non accettata per difetti di combustione. Quando si tratta di difendere il proprio operato, il calcolo si fa sulla base di una partita di tabacco inefficiente e inaccettabile!

Ritengo ora che nella vostra mente sia sorto per lo meno il dubbio: ma insomma, qual è la verità? Vi è l'utile, come dice l'azienda dei monopoli? Vi è la perdita, come dice la guardia di finanza?

Se fossimo in un'aula di giustizia ordinaria, io porrei fine al mio dire, perché a me basterebbe avere ingenerato un dubbio. È l'accusa che deve provare il fatto. Ma noi siamo in un'Assemblea politica e dobbiamo arrivare a dei convincimenti esaminando profondamente i fatti; dobbiamo arrivare alle certezze. Ritengo che questo sia il dovere dei difensori di fronte a un'Assemblea così elevata. Ebbene, onorevoli colleghi, mi propongo di rifare i conti, prescindendo da quelli del monopolio (che può essere interessato) o della guardia di finanza (che può aver espresso un giudizio superficiale e inesatto). Fondamentale, a questo riguardo, è un documento sul quale pochi hanno fermato la loro attenzione e che, tuttavia a mio avviso, è di estrema importanza per valutare l'operato del ministro Trabucchi, perché ci dà la certezza

del conto economico dell'operazione e ci consente di inquadrare la questione della quale ci stiamo occupando nei suoi esatti termini, precisando i limiti del vero processo che qui si dovrebbe fare, quello degli effetti della resistenza della burocrazia al potere politico.

Si tratta di un documento che porta la data del 14 ottobre 1961, che risale cioè ad un'epoca anteriore ai fatti di cui ci stiamo occupando. Il 14 ottobre del 1961 l'onorevole Carmine De Martino non aveva ancora mai varcato la soglia del Ministero delle finanze: su questo siamo d'accordo perché le date sono certe e gli elementi raccolti dalla Commissione inquirente confermano questa mia affermazione: solo una decina di giorni dopo, infatti, l'onorevole De Martino salì le scale del Ministero, per proporre l'acquisto del tabacco messicano.

Ebbene, il 14 ottobre 1961 l'ispettore generale dei monopoli scrive di avere rinvenuto nel Burley messicano un'ottima qualità di tabacco, pienamente corrispondente alle esigenze del nostro monopolio; soggiunge che il prezzo è conveniente perché esso era di dollari 1,15 *f.o.b.* Messico, equivalenti a 800 lire al chilogrammo in Italia. L'ispettore non precisa quale quantitativo di tabacco riteneva opportuno acquistare, ma rileva che il monopolio avrebbe potuto impiegare gli 8 milioni di dollari di credito posseduti nel Messico. Lo spettro del compianto onorevole De Martino non era ancora andato a sollecitare le fauci delittuose di Trabucchi e il monopolio consigliava di comperare Burley messicano a 800 lire al chilogrammo per un importo di circa 5 miliardi. Questo è il fatto: il resto lo si vada a raccontare ai gonzi!

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PERTINI

RUSSO SPENA. Potrebbero dire gli accusatori del senatore Trabucchi che questo documento dell'ispettore generale dei monopoli è un appunto che non ha avuto seguito e non ha dato luogo ad effettivi acquisti. Ma chi fa una simile affermazione, mente sapendo di mentire, perché dopo questo parere dell'ispettore, in epoca successiva alla stipula del contratto con le società De Martino, il monopolio comperò tabacco dalla *Austin Company* al prezzo di lire 750,70 al chilogrammo e dalla ditta *Tabaco En Rama* a lire 686 al chilogrammo (mentre il prezzo pagato all'onorevole De Martino fu di 694 lire). Sono dati precisi che nessuno può smentire: i membri della Commissione d'inchiesta contestino queste mie affermazioni, se non corrispondono a verità.

Una partita fu dunque pagata ad un prezzo superiore di 56,70 lire al chilogrammo a quello offerto dalla S.A.I.D. e dalla S.A.I.M., una seconda partita ad un prezzo inferiore di 8 lire. Gli inquirenti hanno domandato al dottore De Fenizio come spiegasse questa divergenza di prezzi e quale fosse il rispettivo valore delle tre partite di tabacco e la qualità della merce consegnata dalle ditte De Martino. Il funzionario ha risposto che la qualità del tabacco consegnata da queste ultime era di tipo intermedio tra le due partite. Ora la media fra lire 750 e lire 686 dà una cifra che è certamente di gran lunga maggiore alle lire 694 al quintale, che costituisce il prezzo pagato dal monopolio alla S.A.I.M. e alla S.A.I.D.

E allora, un miliardo e 300 milioni tolti alle casse dello Stato, il depauperamento della cosa pubblica, tutti questi sospetti su che cosa sono fondati? Lasciate da parte il desiderio dello scandalo, la volontà di colpire e vi accorgerete che questo elemento fondamentale d'accusa si svuota.

A questo punto ritengo conclusa questa dimostrazione. Potrei citarvi ancora le offerte della ditta *Austin* (raccolto 1962, lire 631,95 al quintale) che però non furono accettate in Italia, perché il tabacco non era merceologicamente adatto; l'offerta della compagnia *Tabaco En Rama*: prodotto 1962, prezzo dell'anno precedente di lire 686; due offerte venezolane rispettivamente ai prezzi di lire 740 e di lire 718 al quintale. La dimostrazione è completa: il prezzo praticato dal monopolio era tale che quell'amministrazione non subiva danno, ma aveva un profitto (secondo quanto dichiarato dal consiglio di amministrazione di quello stesso organismo) dalla operazione S.A.I.D e S.A.I.M.

La mia discussione sul danno termina a questo punto. Eppure avrei potuto citare un testimone, il direttore dei monopoli Cova, non certamente legato da vincoli troppo intensi di amicizia con il senatore Trabucchi; avrei potuto richiamare la sua deposizione che afferma: « Con quelle cautele che furono dettate dal consiglio di amministrazione per il contratto di cui ci occupiamo, il contratto stesso non mi faceva né caldo né freddo, perché avevo comprato nello stesso paese, Messico, nella stessa località, lo stesso tabacco, al prezzo di 2 o 3 mila lire in più. Perciò la questione tecnicamente mi era indifferente ». « Da un punto di vista economico » – aggiunge più

avanti il dottore Cova – « avevo la prova provata che il prezzo era quello. In caso contrario, cioè se non fosse stato così, sarebbe stato necessario rivedere tutti i metodi dell'ufficio acquisti dei monopoli ».

Vi propongo di non tenere conto di questa deposizione; vi prego di dimenticarla nella parte che corrobora la dimostrazione che vi è stata data; vi prego, però, di ricordare questa espressione: « Se non fosse stato così, sarebbe stato necessario rivedere tutti i metodi dell'ufficio acquisti dei monopoli ».

Sul testimone vi sono ombre che ancora debbono essere fugate. Gravi ombre! E poiché non sono uno di quegli accusatori feroci che attaccano senza discriminazioni, non faccio la facile polemica col ricordare che il dottore Cova, per fatti che non riguardano assolutamente questa discussione, subisce attualmente un processo penale; anche perché se io ne accennassi potrebbe la mia sembrare una illecita interferenza. Non mi servirò neppure di quegli elementi che sono stati sottolineati dalla guardia di finanza, cioè che vi sono stati arricchimenti sospetti in tutta la amministrazione dei monopoli. Mi auguro che tutto possa essere chiarito nelle sedi competenti e che i sospetti possano essere fugati.

Sarebbe facile, usando lo stesso sistema messo in atto dagli accusatori, creare qui il caso, il tema dello scandalo. Ma io ho il buon gusto, la civiltà di non farlo. Osservo però che qui veramente vi sono delle cose strane. Come mai le società dell'onorevole De Martino – che non avevano ancora cominciato a coltivare tabacco nel Messico, e quindi non producevano ma compravano sul mercato messicano – potevano offrire 694 lire, mentre il monopolio era pronto a comprare a 800, per cinque miliardi, e comunque aveva comprato a 720 lire in media? Come è possibile questo? Che cosa avviene? Ma come, questo signore che deve partire da Salerno per recarsi nel Messico a prendere il tabacco per portarlo in Italia, può portarlo a 694 lire (e non è certamente uno sprovveduto: è un operatore economico che vuole fare il suo guadagno), e il monopolio, che non deve fare un guadagno (o, per lo meno, al massimo, dovrebbe tendere ad accantonare qualche piccola riserva per le annate magre) compra a 26 lire in più al chilo? Io non conosco niente di numeri, di matematica, ma è facile capire che quando si giunge a rapporti con milioni di quintali, anche piccole differenze portano a cifre rilevanti. Come avviene questo? Cosa c'è qui sotto? Ecco perché dicevo: ricordatevi dell'appunto 14 ottobre 1961, che interviene quando la vicenda S.A.I.M. e S.A.I.D. non è ancora incominciata!

Ma non basta. A molti colleghi è sfuggita un'affermazione del dottor Cova, che naturalmente non è sfuggita all'onorevole Alessi: noi ad Alessi dobbiamo tutto, perché ha visto tutto, e lo ha detto in una forma stupenda, tanto che dopo di lui non avremmo dovuto parlare; se noi parliamo è perché gli altri non hanno mostrato di avere ascoltato lui ed il senatore Trabucchi. Dobbiamo ribadire questi argomenti, altrimenti avremmo chiuso la nostra discussione.

Dicevo che ai colleghi-avversari è sfuggita una frase che, attratti dall'eloquenza del senatore Alessi, forse non ricordate, ma che io mi prefiggo di ricordarvi: « Se ci avesse fruttato un miliardo di utile – dice Cova – avrei preferito non fare quel contratto ». Perché? Perché era illegittimo? Perché ci voleva il decreto? Perché occorreva il parere del consiglio di amministrazione? Perché ci volevano tutti quei cavilli che oggi brillantemente, anche uomini che non ricordano il diritto amministrativo, rimettono sul desco della vostra dottrina? No! Cova afferma: « Perché esso violava un sistema, un modo di lavorare ».

Violava un sistema, un modo di lavorare: gelosia sospetta allora per questo sistema, che viene confermata da un elemento che si contesta al senatore Trabucchi: la mancanza di pubblicità data alle varie società della convenzione S.A.I.M. e S.A.I.D., nonostante l'ordine impartito dal ministro nella lettera del 10 gennaio di dare comunicazione a tutte le ditte eventualmente interessate.

Oggi si parla della mano che « sta sopra ». Sopra vi è una gelosia, vi è un intendimento di non cambiare. Non vi era una mano soltanto, forse ve ne erano due: vi era chi voleva mantenere quel sistema, vi era chi voleva mantenere quel modo di lavorare. E quando l'onorevole Basso dice che il senatore Trabucchi è ingeneroso a contestare questo ai burocrati dei monopoli, io vi devo dire che questo galantuomo ciò non ha detto. Anzi, legga gli atti, onorevole Basso: quando un membro della Commissione inquirente gli aveva offerto la strada per far conoscere quale fosse stata la sua intenzione nell'accettare le offerte della S.A.I.M. e della S.A.I.D. chiedendogli: « È probabile che questo contratto, che si è detto essere stato stipulato per interrompere, per fare un nuovo esperimento, lo avete fatto perché siete in polemica con Cova », egli risponde: « Nel momento in cui facevo le contrattazioni con la S.A.I.M. e la S.A.I.D. que-

sto pensiero non aleggiava nella mia mente ». È evidente, onorevole Basso, che così rispondendo non solo egli non accusava Cova ma si tagliava la vera strada di giustificazione del suo processo intenzionale. Altro che peronospora! Questo galantuomo aveva l'impressione, sentiva che qualche cosa non andava in quel sistema e, quando l'onorevole Carmine De Martino gli fa un'offerta di 694 lire mentre gli uffici gli propongono di comprare a 800 lire (106 lire di differenza!), egli crede confermato il suo sospetto. Egli dice « volevo fare un esperimento ».

Che significa? Avanti, Trabucchi, parla, non essere reticente, hai dato tutte le spiegazioni, perché taci sul fatto decisivo della tua difesa per non voler accusare? Ebbene, accusiamo noi per te; perché se vogliamo fare un processo serio alle intenzioni ne scaturirà che il ministro galantuomo con la G maiuscola si chiama Giuseppe Trabucchi. (*Commenti all'estrema sinistra*). Siamo pochi, ma, anche se fossimo in molti, non tenteremmo di convincere voi dell'estrema sinistra, perché quella tale omertà di gruppo che ci contestate è prima di tutto in voi e solo in voi.

Onorevoli senatori e onorevoli colleghi, da quanto ho detto potete cogliere l'esistenza di una causale, o meglio di uno scopo che dà corpo e valore a quelle affermazioni del senatore Trabucchi di voler fare un esperimento: quello, cioè, diretto contro « quel sistema », quel « modo di lavorare » gelosamente tutelato dal Cova.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
BUCCIARELLI DUCCI

RUSSO SPENA: Onorevoli colleghi, in questo contesto da me descritto acquistano luce diversa alcuni elementi che ci sono stati contestati dall'accusa, e che invece servono a corroborare la tesi da me proposta. Richiamo la vostra attenzione sulla lettera dell'8 agosto 1962 che riguarda il consenso a versare tabacco Bright al posto del Burley. Poco più della decima parte del Burley contrattato viene scambiato con Bright che ha un prezzo minore di mercato. Quindi, un utile maggiore per le società! Non ripeterò gli argomenti che sono stati esposti con maestria prima di me: quella lettera non conteneva un ordine ma soltanto l'« avviso », condizionava la permuta alla « utilizzabilità » che non poteva essere merceologica (questo sarebbe stato un avvertimento ridicolo) bensì di convenienza finanziaria; quella lettera non indicava un prezzo né, tanto meno, le richieste delle società indicavano il prezzo. Queste cose non le voglio ripetere perché sono state già dette magistralmente.

Soltanto un fatto rilevo: che questa lettera ha avuto immediata esecuzione. L'accusa ci contesta questa immediata esecuzione perché, dice, dietro c'era la mano di Trabucchi. Ma quale mano?

A proposito delle quattro lettere vi è una strana alternanza di atteggiamenti della burocrazia, di resistenza e di attuazione rapida. Riappare la resistenza che c'era stata alla lettera del 10 gennaio 1962, resistenza che cade con quella che esaminiamo, alla lettera dell'aprile 1963 riguardante la facoltà di consegnare i quantitativi versati in meno nell'annata 1961.

Ora è strano che la resistenza burocratica si manifesti proprio sulla lettera del 1963 che aveva certamente un contenuto vantaggioso per l'amministrazione. E anche in questo caso la resistenza si svolge sul piano della legittimità. L'interpretazione che dà il ministro, cioè che si possa coprire nelle annate successive il vuoto del 1961, è poco chiara. Strano! Eppure, fin dal primo momento, il dottor Cova aveva detto che questa era un'operazione vantaggiosa! Poi il problema si risolve, si risolve dopo che Trabucchi è andato via: sei mesi dopo. E sapete come? Non basta al dottor Cova parlare col capo di gabinetto, il quale gli conferma che l'interpretazione di Trabucchi era giusta. Egli chiede e ottiene dal ministro in carica una dichiarazione secondo la quale certamente quella di Trabucchi era un'interpretazione esatta. Ma il dottor Cova fa ancora di più, si mette in una botte di ferro: fa un verbale di commissione, con un avvocato dello Stato, Azzariti, e con Biagini e Picini. Questa commissione non solo dichiara la convenienza della operazione, della quale non si era mai contestata la fondatezza, ma fa dichiarare la legittimità dell'interpretazione Trabucchi.

Ma come mai, dobbiamo chiederci, si perde un anno e mezzo per l'attuazione, quando era tutto chiaro? Altro che la sollecitudine di cui parlano i nostri colleghi! Come mai, invece, per una lettera che esprime solo un avviso, che non dà prezzi, che non dà ordini, che domanda un giudizio di utilizzabilità, si dà immediata esecuzione?

Non traggo conclusioni di carattere personale: le affido al vostro giudizio. Onorevoli colleghi, generosità! Prima di trattare questi argomenti ho riflettuto a lungo e mi sono deciso a trattarli quando ho letto il bilancio industriale dell'amministrazione dei monopoli

di Stato per l'esercizio 1959-60, la cui relazione è stata depositata quando il ministro Trabucchi era ancora in carica, ma l'urto era già avvenuto. La chiusura di questa relazione depositata alla data del 10 gennaio 1962, lo stesso giorno della lettera-contratto, contiene una frase curiosa: « L'impegno mio e dei miei collaboratori di attuare, signor ministro, con la massima diligenza, le sue decisioni e di continuare a dare corso sempre nel miglior modo a queste sue decisioni, come ci impongono la legge e il senso del dovere che profondamente sentiamo, spesso non si è accompagnato, pertanto, ad una convinta adesione alle scelte adottate. Ogni commento da parte mia per avvenimenti successivi all'esercizio 1959-60 sarebbe perciò fuori luogo se richiamassi dubbi e contrari motivi da me manifestati nelle appropriate sedi amministrative e al tempo stesso in contrasto con il vigente ordinamento, che pone il direttore generale dell'amministrazione dei monopoli nella posizione di semplice organo esecutivo, se il ministro *pro tempore* così ritiene. Per contro, ogni commento senza riserve potrebbe essere interpretato come mia accettazione dell'opportunità di decisioni, di interventi e di provvedimenti dei quali non mi sento di condividere né i meriti né le responsabilità ».

Badate bene, non si tratta di un contrasto che si inventa ora per ragioni difensive; è un contrasto consacrato dal dottore Cova nella relazione allo stesso ministro e del resto confermato davanti alla Commissione di inchiesta, dove il Cova ha dichiarato: « Sì, c'era una tensione fra me e il Trabucchi, che del resto è perfettamente spiegabile e logica ».

Ora, tutto questo lascia pensare, onorevoli colleghi; ed io mi domando – a proposito dell'indagine sul processo alla intenzionalità del Trabucchi – se, in questo stato d'animo e sotto l'assillo del flagello della peronospora (brevissimamente, ma anche su questo voglio trattenervi), non si dovesse accettare la vantaggiosa proposta di De Martino. Vi prego vivamente di cessare di ridere sulla peronospora. La gravità del fenomeno è documentata negli atti parlamentari e di vari ministeri. Del resto, proprio l'opposizione si rese diligente nell'informare il Parlamento dell'esistenza del flagello del detto parassita del tabacco e prospettò l'urgenza e la necessità di soluzioni immediate tanto che lo Stato si è fatto carico di oneri di miliardi per andare incontro ai coltivatori danneggiati.

Ma io vorrei dirvi, per non ripetere argomenti ormai noti e, più che noti, triti e ritriti, che vi è un documento del quale nessuno si è occupato e che conferma non solo che la peronospora ha operato i danni che vengono certificati dalla Commissione d'indagine, ma continua ancora oggi a provocare i suoi effetti deleteri.

Onorevoli colleghi, vi è qui in Parlamento un documento, che si può andare a vedere negli archivi: la relazione del direttore generale dei monopoli sul bilancio dell'esercizio 1961-62, relazione che è pervenuta alla Camera il 27 gennaio 1964. L'ultima. La relazione per l'esercizio successivo non ci è ancora nota. Ma in quella relazione relativa all'esercizio 1961-62, pervenuta – scusatemi se lo ripeto – il 27 gennaio 1964 il direttore generale dei monopoli rifà la storia della peronospora e dice quali sono stati i mezzi adottati per combatterla; indi assicura che questi mezzi non sono efficaci e sono antieconomici. Scusatemi se sono costretto a leggervi questa pagina, che è una pagina nuova in questa discussione ed è molto interessante per l'apprezzamento della volontà del Trabucchi.

« Per la creazione di linee resistenti alla peronospora, non esistendo nel mondo alcuna varietà industriale di tabacco immune o anche sufficientemente resistente, si è ricorsi alla ibridazione, ottenendo buoni risultati con alcuni ibridi di origine australiana e americana ». (Questo lo sapevamo, c'è già nelle carte processuali). « In particolare la linea ibrida iperspecifica denominata A 22272, di origine australiana, ha denotato ottima resistenza accoppiata a caratteri merceologici apprezzabili. Essa è stata pertanto adottata in via transitoria nelle campagne del 1962 per la sostituzione su vasta scala nelle zone più colpite delle varietà Bright, Burley e Beneventano, risultate fortemente recettive. Con la disponibilità di linee resistenti per l'impiego su scala industriale degli ibridi di una generazione, la tabacchicoltura trovasi ormai con la campagna 1962 in fase di netta e sicura ripresa, soprattutto grazie alla tempestività e all'eccezionale impegno posto nelle attività svolte o promosse dal monopolio con la valida collaborazione di enti, istituti scientifici, e nell'interesse del settore produttivo. Ma attualmente però si tratta di una tabacchicoltura di fortuna perché purtroppo mancano a queste linee ibride le caratteristiche merceologiche e di produttività delle varietà precedentemente coltivate. Si hanno così (ecco la conseguenza della peronospora, altro che visioni apocalittiche ingiustificate !) tabacchi peggiori a prezzi superiori e quindi praticamente si dispone di una produzione al di fuori di ogni realtà di mercato ».

Ma, onorevoli colleghi, è quello che diceva l'onorevole Trabucchi. Non che non sarebbe nata più una fogliolina di tabacco in Italia. Il tabacco esiste o si distrugge a seconda che abbia o no merceologicamente un valore. Esiste la possibilità di coltivare anche in Italia una pianta tropicale in una serra, ma quella non è una pianta che abbia valore merceologico e non può essere immessa nel mercato. Il dottore Cova, onorevoli colleghi, il 27 gennaio 1964 ci fa sapere che è avvenuta quella distruzione che il senatore Trabucchi temeva. Questo è il fatto che si ricava da questa relazione. Quindi finiamola di ridere.

Posso quindi concludere che il processo alle intenzioni del senatore Trabucchi non si fa solo con la peronospora ma si fa anche con la peronospora. La peronospora costituisce l'occasione per rendere agevole l'accettazione dell'offerta vantaggiosa della S.A.I.D. e della S.A.I.M. La determinazione del senatore Trabucchi è stata dettata dalla necessità, che egli sentiva anche se non lo confessa, di interrompere un sistema, un modo di lavoro che gli sembrava sospetto. Ed un certo sospetto era senza dubbio giustificato se, come vi ho detto, una ditta privata riusciva ad offrire un prezzo di gran lunga inferiore a quello praticato direttamente al monopolio per gli acquisti nel Messico.

Questa dimostrazione mi sembra esauriente. Dovrei ora passare all'esame di altri elementi sui quali è fondata l'accusa ed, in particolare, alla dichiarata illegittimità degli atti, ma il tempo stringe e non voglio dilungarmi su un argomento che del resto è stato trattato compiutamente dallo stesso senatore Trabucchi. Vorrei tuttavia fare qualche osservazione in modo che l'Assemblea possa riflettere e decidere con cognizione di causa.

Il Consiglio di Stato, interpretando l'articolo 10 della legge sulla contabilità generale dello Stato, ha affermato che il senatore Trabucchi non era autorizzato ad agire senza decreto, perché il decreto non è necessario solo quando lo Stato effettua « direttamente » gli acquisti sui mercati esteri. Ma qual è il significato vero della parola « direttamente » ? Il Consiglio di Stato non ci fa sapere se il senatore Trabucchi o il direttore generale del monopolio dovessero recarsi personalmente nel Messico per trattare l'acquisto del tabacco.

Facciamo l'ipotesi che un coltivatore di tabacco messicano fosse venuto in Italia e avesse proposto alla direzione del monopolio l'acquisto di tabacco messicano. Sarebbe stato ciò possibile, secondo l'avviso del Consiglio di Stato ? Sì. Ma anche l'onorevole De Martino aveva organizzato in Brasile la coltivazione del tabacco, come risulta, del resto, dal rapporto della guardia di finanza. Eppure, le sue offerte non potevano essere accettate, perché egli era italiano. Allora, se l'onorevole De Martino avesse parlato in lingua spagnola o portoghese, il contratto sarebbe stato valido. Ma ha avuto il torto di parlare in napoletano – che pure assomiglia molto allo spagnolo – e così il contratto, secondo il Consiglio di Stato, è illegittimo. (*Si ride*).

È con questo metro, onorevoli colleghi, che si discute sulla legittimità di questi atti. Ma ritenete veramente che questi siano argomenti seri ?

Si è detto ancora che il ministro Trabucchi, avendo creato con un proprio decreto una certa organizzazione dei servizi del monopolio ed un ufficio vendite, non potesse più modificare la situazione esistente e non potesse quindi trattare in prima persona gli acquisti, come se il mandatario non dipendesse dal mandante, come se il mandante non fosse effettivamente il *dominus negotii*. Voi, onorevoli colleghi, avete declassato il senatore Trabucchi al rango di archivista. Questa è la verità ! Riportatelo all'altezza delle sue funzioni e vi accorgerete che il suo agire è stato del tutto legittimo.

Non vi è chi abbia percorso e percorra le aule giudiziarie che non sappia che gli illeciti, specialmente nel campo della pubblica amministrazione, sono commessi con tutti i crismi dell'ufficialità. Altro che parere di Tozzi e di Resta avremmo avuto se vi fosse stata veramente collusione ! Esperti ben più pratici si sarebbero occupati della cosa.

Ma, senatore Trabucchi, ella crede veramente che questa sia ancora l'Italia delle forme libere ? Che cosa le impediva di scrivere la parola « decreto » su quella famosa lettera ? La verità è che nel nostro paese siamo ancora schiavi di legislazioni arcaiche che ci vincolano tutti all'ossequio dell'aspetto formale in ogni atto che compiamo. Tuttavia, anche se illegittimità vi fossero state, certamente non vi è stato dolo, come dimostra il modo aperto con cui si è mosso l'onorevole ministro.

Si è parlato di clandestinità. Le hanno contestato, onorevole Trabucchi, la clandestinità di questo provvedimento, che, per bocca dello stesso Cova, ella ha adottato in presenza di un altro parlamentare, e di un conte, rimasto tale anche dopo l'abolizione dei titoli, che dirigeva un'altra azienda. Le si è contestato il fatto che ella non ha dato pubblicità all'atto (probabilmente si voleva che ella lo facesse attraverso un manifesto !).

La verità è che ella aveva dato l'ordine di pubblicità a Cova, il quale lo ha disatteso perché ha dichiarato che voleva proteggere il suo sistema ed il suo metodo di lavoro.

Quante cose le si addebitano: che destino oscuro il suo, senatore Trabucchi! Ma quanti viaggi ha fatto ella, onorevole Trabucchi, a Cava dei Tirreni ed a Salerno? Ma quando ha scritto quella lettera, quel parere, che era a lei favorevole, ma che finiva con un inno, una apologia alla S.A.I.M. ed alla S.A.I.D.? Che cosa le importava della S.A.I.M. e della S.A.I.D., senatore Trabucchi? (*Commenti all'estrema sinistra*). Questo è il vero punto se si vuole fare un discorso serio senza voler spaccare il capello in quattro ed andare a pescare nel torbido!

Onorevoli colleghi, contro l'onorevole Trabucchi non vi è nulla; solo indizi. E neppure indizi, solo insinuazioni. Gli si contesta che dovesse avere rapporti con De Martino per il fatto che De Martino era un suo compagno di partito. L'onorevole Trabucchi ha dichiarato che non lo conosceva, ma con sottile malizia l'onorevole Bozzi incalza: « Neppure io conosco Johnson, ma so chi è ».

Onorevole Bozzi, l'onorevole De Martino non è Johnson: è un po' di meno! Questi non sono argomenti!

Io sette anni fa non conoscevo l'onorevole De Martino e non conoscevo nemmeno – se me lo permette, onorevole Trabucchi – il senatore Trabucchi. Non conoscevo neppure l'onorevole Bozzi. (*Interruzione del deputato Miceli*). Contestate al senatore Trabucchi irregolarità formali? Ma queste, se vi sono, vanno a vantaggio della sua tesi, onorevoli colleghi! Gli contestate i grossi guadagni delle ditte? Questi non vi sono e del resto sarebbero frutto di una frode, non del contratto di concessione. Si è parlato di un documento di autodifesa in possesso della S.A.I.M. Questo certamente non è stato scritto dall'onorevole Trabucchi, onorevoli colleghi, perché, oltre agli errori di grammatica e di sintassi che l'onorevole Trabucchi evidentemente non fa, contiene un inno alla S.A.I.M. e alla S.A.I.D., che non poteva essere nell'animo dell'onorevole Trabucchi, nè producente per la sua difesa.

È stato poi fatto ricorso alla clandestinità della convenzione con la S.A.I.M. e con la S.A.I.D., che, come vi abbiamo dimostrato, non esisteva perché essa è fatta alla luce del giorno; e, se la sua notizia non venne estesa alle altre ditte, ciò accadde soltanto perché il dottor Cova voleva proteggere il proprio sistema! Si sono ascritti al prevenuto fatti di esecuzione del contratto ai quali è rimasto certamente estraneo e vizi formali che dovevano essere eliminati proprio da quegli organi burocratici che avevano dichiarato la guerra al ministro.

Non indizi, solo insinuazioni, quindi, onorevoli colleghi! Senza arrivare alle cavillazioni di pretura, possiamo convincerci ad essere sicuri della innocenza dell'uomo che dobbiamo giudicare.

Per ultimo vorrei, ringraziandovi per avere avuto la pazienza di ascoltarmi, sottolineare che questo processo nasce dalla viltà. Alla base di esso vi sono degli anonimi; strani anonimi, perché pare che siano stati consegnati agli atti della Commissione d'inchiesta accompagnati da una busta con la dicitura: « Riservata personale ». Strani anonimi, onorevoli colleghi, non certamente provenienti dalla democrazia cristiana! (*Commenti all'estrema sinistra*). E di questi anonimi non si è fatto alcun apprezzamento; si è dato senz'altro inizio ad un procedimento così macchinoso quale è quello che stiamo qui sviluppando. Quali nuovi orizzonti segna questo processo all'attenzione ed alle valutazioni del Parlamento!

Ora io spero questo: che la conclusione sarà l'opposta; una conclusione giusta, che nasca dal coraggio. E ritengo che al momento del voto l'onorevole Trabucchi, che era stato annientato, era stato allontanato ed era diventato un falso scopo, si riporterà sul proscenio, con la sua personalità di uomo onesto, liberato dalla incombente minaccia della amnistia. In questo modo noi avremo fatto giustizia meglio e più di un tribunale di opinione, meglio e più di un giudice togato, per il prestigio del Parlamento. (*Vivi applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Miceli. Ne ha facoltà.

MICELI. Signor Presidente, onorevoli senatori, colleghi deputati, da molti oratori si è qui precisato, e a me preme ora ricordare, il compito di questa nostra Assemblea, che è chiamata non già a condannare o ad assolvere, ma a deferire, a seguito di un suo motivato convincimento, l'ex ministro Trabucchi al suo giudice naturale.

Conseguenza di questa preliminare osservazione, da tutti almeno formalmente condivisa, è che noi non possiamo e non dobbiamo addurre prove speciali o mettere a confronto testimoni, per poi avere la possibilità di emettere una motivata sentenza; ma dobbiamo solo valutare documenti che affermino l'attendibilità della colpevolezza dell'ex ministro Trabucchi, per consentire che successivamente egli sia giudicato dalla Corte costituzionale.

Funzione quindi di questa nostra Assemblea è quella di aprire la via – e non sarebbe possibile nel caso specifico fare diversamente – perché la giustizia si metta in moto. Si è detto giustamente che si tratta di una funzione stimolante del definitivo procedimento giudiziario. Diversa era, in questo settore, la funzione del Parlamento nel passato, quando esso, erigendosi ad Alta Corte, somministrava definitivamente giustizia nei casi di deferimento di ministri per reati di questo genere.

Questa nostra opera di istruttoria e di accusa è forse isolata o appena adesso iniziata? Partiamo forse dall'anno zero? Noi sosteniamo che non siamo i soli né i primi ad assolvere a quest'opera. L'esame dell'attendibilità della colpevolezza del senatore Trabucchi è incominciata molto prima del 16 luglio, data di convocazione della presente Assemblea; e ha portato a risultati, se non definitivi, certamente rilevanti.

Si è dimenticato, o non si è abbastanza sottolineato, specie da parte degli oratori a difesa del senatore Trabucchi, il fatto che il 25 luglio 1964, con nota n. 16, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Roma, in base all'articolo 2 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, trasmetteva al Presidente della Camera il risultato di indagini della procura generale e affermava che nella convenzione tra il senatore Trabucchi e le società S.A.I.M. e S.A.I.D. « si realizza l'ipotesi di importazione di tabacco estero ad opera di privati », vietata dalla legge; aggiungendo che nella fattispecie « sono configurabili i reati di contrabbando e di peculato a carico del senatore Trabucchi ». Ai colleghi difensori del senatore Trabucchi che hanno parlato di ciò in precedenza mi preme far rilevare la chiara espressione grammaticale; non si usano verbi al condizionale o forme dubitative, quali « si è inclini a ritenere », « si reputa », « sembra »: si usa il presente indicativo, che significa certezza di giudizio. Così si esprime il magistrato che trasmette alla Camera l'incartamento e la denuncia, determinando l'avvio di quel procedimento che ha portato all'attuale Assemblea comune.

Il 14 agosto 1964 l'Avvocatura generale dello Stato, con nota n. 21639 diretta all'attuale ministro delle finanze Tremelloni, confermava l'ipotesi di contrabbando e di gravi vizi di forma nel procedimento di concessione.

Infine il Consiglio di Stato, nella sua adunanza collegiale del 30 giugno 1964 (sezione III, n. 971), definiva i contratti stipulati tra il senatore Trabucchi da un lato e la S.A.I.M. e la S.A.I.D. dall'altro « inefficaci e illegittimi ».

Questi giudizi sull'operato del senatore Trabucchi provengono non da organi di parte o da singoli parlamentari, e neppure – e così mi richiamo all'accenno fatto dianzi dall'onorevole Russo Spena – da denunzie di anonimi: bensì da valutazioni di organi qualificati dello Stato, le quali, a loro volta, si fondano su constatazioni, iniziative, contestazioni di organi sussidiari dell'amministrazione pubblica, quali il nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza, il direttore generale dei monopoli, il consiglio di amministrazione dei monopoli. Il tutto convalidato dalla chiara posizione del ministro delle finanze in carica onorevole Tremelloni. Tutti hanno ritenuto che nell'operato del senatore Trabucchi fossero configurati elementi di perseguibilità penale di vario tipo. E la magistratura, in base a questo giudizio, ha ritenuto che il senatore Trabucchi potesse essere incriminato, investendo perciò il Parlamento, unico organo costituzionalmente competente a perfezionare e a rendere esecutiva l'incriminazione.

Onorevoli colleghi, a questo punto poniamoci una domanda e rispondiamo ad essa con tutta sincerità, soprattutto di fronte all'opinione pubblica del nostro paese. Se le concordi incriminazioni avanzate, sia pure in linea di fondata ipotesi, da organi così qualificati dello Stato, quali il Consiglio di Stato, il procuratore della Repubblica presso la corte di appello di Roma, l'Avvocatura generale dello Stato, anziché riguardare l'ex ministro Trabucchi, avessero riguardato un cittadino qualsiasi del nostro paese, questo cittadino sarebbe ancora a piede libero? Ed anche se non fosse stato ancora condannato, avrebbe potuto in qualche modo evitare di essere posto sotto processo? Che cosa deve pensare l'opinione pubblica delle istituzioni, delle leggi della Repubblica, quando vede che non alla condanna, ma persino al giudizio del suo giudice naturale si vuole sottrarre l'ex ministro Trabucchi?

La Costituzione e le leggi non possono creare e non creano posizioni di privilegio nei confronti dei membri dell'esecutivo; anzi per essi, giustamente, la legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, nel suo articolo 15, ammette la possibilità di pene che possono superare di un terzo quelle irrogabili a privati cittadini che si rendano colpevoli degli stessi reati.

Certo, la procedura di deferimento a giudizio, quando riguarda un membro del Governo, è diversa da quella più diretta applicabile al privato cittadino. Ma questa diversa procedura a che cosa deve servire? A cercare di sottrarre il rappresentante del Governo, il membro dell'esecutivo al giudizio e alla con-

danna? A ritardare il giudizio? A trovare diversivi?

No, altre funzioni ha questa procedura speciale. Prima di tutto, quella di tenere conto delle speciali responsabilità politiche di un membro dell'esecutivo. In secondo luogo (come è stato anche scritto da qualche giornale), di evitare che un membro del Governo possa essere assoggettato a persecuzione di natura politica, o corra il rischio di tale persecuzione, attraverso un procedimento giudiziario. Anche qui domandiamoci: nel caso nostro, chi può onestamente affermare che nelle citate posizioni dell'Avvocatura dello Stato, del Consiglio di Stato, della procura della Repubblica si possano riscontrare, non dico gli estremi, ma le intenzioni di una persecuzione politica nei confronti del senatore Trabucchi? o che nell'eventuale giudizio da parte della Corte costituzionale un simile pericolo, anche lontanamente, possa profilarsi?

Per questi precedenti la richiesta di deferimento del senatore Trabucchi alla Corte costituzionale non è posizione avventata od immotivata, ma costituisce il naturale sbocco di indizi, di fatti, di preliminari giudizi emessi sull'argomento.

Si può obiettare che a fronte di questi preliminari, autorevoli giudizi di organi dello Stato e della pubblica amministrazione, vi sono le decisioni della maggioranza della Commissione parlamentare inquirente, che vanno in opposta direzione, cioè verso la richiesta di non doversi procedere al deferimento del senatore Trabucchi alla Corte costituzionale. È stato spiegato da alcuni colleghi come, anche se attraverso norme legislative (non di legislazione costituzionale ma di legislazione ordinaria), questa Commissione inquirente abbia gradatamente, e adesso definitivamente, espropriato il Parlamento del suo sovrano potere di deferire i ministri alla Corte costituzionale, stabilito dall'articolo 96 della Costituzione. Infatti tale articolo attribuisce al Parlamento – e solo al Parlamento – il potere di mettere in stato di accusa il Presidente del Consiglio e i membri dell'esecutivo.

La Commissione parlamentare inquirente, istituita con l'articolo 3 della legge 25 gennaio 1962, n. 20 (legge non costituzionale, ma ordinaria), doveva, naturalmente, essere lo strumento del Parlamento per la formazione del suo giudizio in sede di Assemblea plenaria. Ma non è assolutamente ammissibile che questa Commissione si possa sostituire al Parlamento nella emissione del giudizio; e tanto meno che, attraverso una sua maggioranza qualificata, possa precludere al Parlamento ogni ulteriore facoltà di intervento.

La Commissione inquirente doveva avere solo una funzione strumentale, assimilabile a quella che hanno le altre Commissioni parlamentari nella elaborazione delle leggi. Infatti tali Commissioni predispongono gli elementi perché l'Assemblea possa validamente discutere una legge. È vero che la Commissione può anche deliberare, quando per questo – e caso per caso – è investita dall'Assemblea, divenendo Commissione deliberante. Ma in questo caso vi sono due condizioni, che difettano alla Commissione inquirente.

La prima condizione è che, sostituendosi la Commissione all'Assemblea, tutta la discussione in seno alla Commissione sia pubblica. È avvenuto questo nel caso della Commissione inquirente? No, anzi gli atti della Commissione inquirente fino a poco tempo fa, cioè fino al 16 scorso, erano ignoti agli stessi parlamentari.

Seconda condizione: che in un qualsiasi momento una ragionevole parte dell'Assemblea (un decimo) o dei membri della Commissione (un quinto) possa richiedere che il giudizio definitivo sia tolto alla Commissione legislativa e sia affidato direttamente all'Assemblea. Orbene questo non è previsto per la Commissione inquirente.

Cio premesso, una prima considerazione occorre fare. La Commissione inquirente, in primo luogo, si è trovata di fronte a fatti di tale gravità, da essere costretta a prenderne in esame gli aspetti delittuosi, senza poter ricorrere alla comoda via dell'archiviazione che l'articolo 17 del regolamento parlamentare del 14 luglio 1961 gli offriva. Ma, oltre a ciò, la decisione di non doversi procedere al deferimento, emessa dalla maggioranza della Commissione inquirente, è stata rinnegata (anche se solo per quanto concerne l'articolo 323 del codice penale) dalla maggioranza assoluta dei membri del Parlamento, attraverso la presentazione dell'ordine del giorno che noi siamo ora chiamati a discutere e a votare.

Quindi, per l'incriminazione del senatore Trabucchi, per lo meno ai sensi dell'articolo 323 del codice penale, hanno allo stato degli atti espresso un parere favorevole preliminare la magistratura (procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Roma), il Consiglio di Stato, l'Avvocatura generale dello Stato, indirettamente – come vedremo in seguito – il ministro attualmente in carica onorevole Tremelloni e la maggioranza assoluta dei parlamentari.

Per questi motivi, nella costruzione dell'atto di accusa noi non solo non ci troviamo all'anno zero, né vi ci siamo trovato il giorno 16 quando abbiamo iniziato la nostra discussione, ma ci troviamo già di fronte – se non ad una definitiva decisione – ad una sufficientemente vasta e motivata presa di posizione di organi dello Stato che milita a favore del deferimento del senatore Trabucchi alla Corte costituzionale.

È certo, onorevoli colleghi, che questo schieramento di accusa e questi precedenti non bastano da soli e automaticamente per mettere in formale ed efficace stato di accusa il senatore Trabucchi. Occorre una decisione, una delibera del Parlamento. Però anche sulle modalità di espressione di questa decisione del Parlamento, che arriva a questo punto dell'istruttoria per il deferimento, la discussione è aperta, è stata qui già sollevata ed è stata sollevata anche – ritengo – in una riunione di capigruppo presso la Presidenza.

PRESIDENTE. Ne do atto: dal senatore Terracini e dall'onorevole Laconi.

MICELI. A nostro parere, il Parlamento deve adottare la sua decisione di messa in stato d'accusa o di non doversi procedere come per tutte le altre deliberazioni adottate dalle assemblee parlamentari a norma dell'articolo 64 della Costituzione, cioè a maggioranza semplice dei presenti. La deroga dalla maggioranza semplice dei presenti è demandata alla sola Costituzione, e non a leggi ordinarie o a regolamenti. Lo stesso articolo 64 della Costituzione afferma infatti che le deliberazioni a maggioranza semplice di ciascuna Camera e del Parlamento hanno sempre validità « salvo che la Costituzione » (non dice: il regolamento parlamentare o una legge a carattere non costituzionale) « prescriva una maggioranza speciale ».

L'ipotesi della deroga alla maggioranza semplice non è astratta: c'è un caso in cui la stessa Costituzione stabilisce una maggioranza speciale o qualificata. La Costituzione, nel suo articolo 90, prescrive in tutte lettere la maggioranza assoluta dei membri del Parlamento nel caso che si tratti della messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica; mentre nell'articolo 96, che riguarda l'incriminazione dei membri del Governo, non prescrivendo alcuna maggioranza qualificata, evidentemente conferma il disposto dell'articolo 64, cioè la validità delle deliberazioni prese a maggioranza semplice. Ed è chiaro, non solo per un richiamo alla Costituzione, ma per considerazioni politiche, che nessuna legge che non sia di modifica della Costituzione può introdurre disposizioni in senso contrario a quello che è stabilito dalla Costituzione stessa, perché esse, in questo caso, sarebbero restrittive e limitatrici del diritto delle minoranze. Non può un'Assemblea, se non per mezzo di una legge costituzionale (che ha una sua speciale procedura di rilettura e di maggioranza a sua volta qualificata), deliberare una modifica in tal senso. E perciò non possono essere validamente dettate da un'Assemblea, nemmeno se all'unanimità, disposizioni di questo tipo.

Pertanto deve ritenersi costituzionalmente non valido il disposto dell'articolo 17 della legge 25 gennaio 1962, n. 20 e dell'articolo 27 del regolamento parlamentare, secondo cui occorre la maggioranza assoluta dei componenti il Parlamento per il deferimento di ministri alla Corte costituzionale. Per non lasciare alcuna ombra di sospetto (come ha detto l'onorevole Basso) sull'esito della nostra votazione, sarebbe bene, a mio avviso, che la Presidenza prima dell'inizio della votazione stessa prendesse in considerazione questa posizione di una parte notevole dell'Assemblea ed esprimesse il suo parere sull'argomento.

PRESIDENTE. Mi riservo di farlo.

MICELI. La ringrazio, signor Presidente. L'importanza della questione non sfugge ad alcuno.

La procedura adottata per la messa in stato di accusa è pertanto obiettivamente limitatrice delle potestà del Parlamento, ove tenda a favorire il proscioglimento dell'accusato anche attraverso la richiesta di una maggioranza qualificata. Anche di questa procedura prevista, per noi incostituzionalmente, per il deferimento, il Parlamento deve tenere conto preliminare per orientare le sue determinazioni, affinché l'opinione pubblica non creda che attraverso norme regolamentari o legislative non costituzionalmente corrette si possa portare a salvataggio i membri del Governo contraddicendo a quel comune senso di giustizia che è patrimonio di tutti i cittadini.

Salvo gli altri reati che potranno essere riscontrati nella fattispecie dalla Corte costituzionale – perché tutti danno atto che col deferimento dinanzi alla Corte costituzionale si apre la via a un riesame completo dei reati connessi ai fatti denunciati (e forse è questa la paura di coloro che vogliono tenere il caso Trabucchi lontano dalla Corte costituzionale !) – il reato per il quale il senatore Trabucchi deve essere posto in stato di accusa è quello di abuso innominato di ufficio previsto dall'articolo 323 del codice penale.

Molto si è parlato del carattere, delle origini e del contenuto di questo articolo. Abbiamo ascoltato definizioni veramente originali. Si è detto che questo articolo, oltre ad essere incostituzionale, è arcaico e di puro stampo borbonico. Ma questi attacchi non sono stati mai sollevati quando l'articolo 323 è stato applicato – centinaia di volte – nei confronti di onesti amministratori comunali, i quali hanno agito nell'interesse delle popolazioni certamente non conoscendo i limiti che l'articolo 323 pone e che il senatore Trabucchi ha ammesso di aver superato, affermando di avere coscienza di essere andato fuori della legge. Quegli amministratori comunali sono stati quasi sempre condannati in base all'articolo 323. In questi casi non si è avuta alcuna perplessità sulla costituzionalità e sulla modernità dell'articolo: anzi, proprio quelli che oggi lo hanno attaccato come incostituzionale e borbonico se ne sono serviti ampiamente a scopi persecutorî e discriminatorî.

Circa l'interpretazione dell'articolo 323, spesso si dimentica il chiaro testo, che si riferisce al « pubblico ufficiale che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, commette, per recare ad altri un danno o per procurargli un vantaggio, qualsiasi fatto non preveduto come reato da una particolare disposizione di legge ».

Onorevoli colleghi, quali sono i fatti commessi dal senatore Trabucchi che consentono di ipotizzare a suo carico l'applicazione dell'articolo 323? Si tratta di un unico fatto (gli altri sono da esso tutti derivati): la concessione a trattativa privata – con un contratto non approvato mediante decreto e firmato dallo stesso senatore Trabucchi – alle società S.A.I.M. e S.A.I.D. (e di fatto al proprietario di queste società, onorevole Carmine De Martino) della fornitura di tabacco messicano al monopolio dello Stato.

Non mi soffermerò a lungo sugli aspetti di illegittimità di questo contratto, dopo quanto è stato detto al riguardo; ma, per la logica del mio discorso, devo pure fare un cenno anche a questo proposito.

Il senatore Trabucchi, nella sua intervista all'*Espresso*, ha ammesso di essere andato al di là e fuori della legge. Ma chi va al di là e fuori della legge corre, onorevoli colleghi, un rischio che non corre assolutamente chi rimane nell'alveo della legge: il rischio cioè di porsi contro la legge. Questo rischio è sfuggito all'attenzione del senatore Trabucchi. Si afferma oggi, *a posteriori*, da parte della difesa, che questo rischio non è stato nemmeno sfiorato. Ma anche per questo l'intervento di una magistratura speciale a giudicare di fatti che dal loro autore sono già ritenuti fuori della legge, anche se non contro la legge, appare, più che opportuno, indispensabile.

Sino a questo momento vi sono fondati e sufficienti indizi per affermare che in questo suo atto l'ex ministro Trabucchi ha operato contro le leggi del nostro paese. Non siamo noi ad averlo affermato e non tocca a noi in questo momento provarlo definitivamente: l'hanno affermato organi autorevoli, già citati, della magistratura, della pubblica amministrazione, dell'Avvocatura dello Stato; dovrà definitivamente constatarlo la Corte costituzionale.

Un contratto che consenta a un concessionario italiano (le società dell'onorevole De Martino erano soggetto di quel contratto appunto nella loro qualità di concessionarie della coltivazione di tabacco nel territorio nazionale) di ridurre o abbandonare le colture e la fornitura e quindi la produzione del tabacco in Italia, per integrarla – e in prospettiva per sostituirla completamente – nei limiti di quantità e di tempo più convenienti al concessionario, con forniture di tabacchi esteri comunque prodotti od acquisiti, senza che lo stesso concessionario sia soggetto ad alcun obbligo, cauzione, rischio; un contratto di questo tipo è molto di più e di peggio, onorevoli colleghi, che un « contratto atipico », come lo hanno voluto eufemisticamente definire gli oratori democristiani ed il senatore Trabucchi.

Concordemente procura generale, Avvocatura generale dello Stato, Consiglio di Stato affermano che il contratto in parola è nullo e perciò inefficace, nella parte che riguarda la concessione di coltivazione di tabacco all'estero, non avendo lo Stato italiano alcuna potestà al di là dei suoi confini e non potendo perciò assumere provvedimenti a proposito della coltivazione di tabacco all'estero; mentre è illecito per l'altra parte, quella che autorizza l'introduzione in Italia, da parte delle società dell'onorevole De Martino, di tabacco comunque proveniente dall'estero, perché ciò è tassativamente proibito a tutti i privati dall'articolo 65 della legge 17 luglio 1942, n. 907.

Il senatore Trabucchi, nel suo discorso (egli credeva veramente che noi partissimo dall'anno zero!), ha voluto ricordarci che vi sono casi in cui si può introdurre in Italia tabacco acquistato all'estero. È evidente che ciò è vero: tale ipotesi è contemplata nella stessa legge citata. Ma per questo caso la

legge tassativamente prevede che titolare dell'acquisto e dell'importazione non debba essere una ditta privata – neppure se camuffata, diventando ermafrodita, da « concessionaria di coltivazione all'estero » – bensì debba essere direttamente l'amministrazione del monopolio dello Stato. Che valore avrebbe, infatti, anche lessicalmente, la parola « monopolio » se si potessero ammettere evasioni attraverso importazioni, libere o concesse, da parte di privati ?

Su questo punto, non essendovi obiettive possibilità di difesa, il senatore Trabucchi e altri oratori democristiani – specialmente il collega Russo Spena che mi ha preceduto – cercano di difendere accusando, come il reo che non ha argomenti va alla ricerca e all'indicazione di correi. Essi affermano: è vero che presso il monopolio esiste un ufficio per le importazioni, al quale soltanto dovrebbe essere demandata ogni e qualsiasi importazione di tabacchi esteri; ma non si poteva avere più alcuna fiducia in quell'ufficio. Esso aveva finito per costituire un monopolio nel monopolio; e per di più un monopolio di gente venale e corrotta. Abbiamo gli elenchi degli arricchimenti illeciti, dei vari palazzi comprati a Roma da singoli funzionari di quell'ufficio.

L'onorevole Russo Spena ci ha voluto far apparire il senatore Trabucchi come un novello san Michele, che brandisce la spada fiammeggiante del « contratto De Martino » per debellare questo infernale ambiente di corruzione annidato nel suo Ministero. Se questo fosse vero, il nutrito applauso di ieri sera dei parlamentari democratici cristiani al senatore Trabucchi sarebbe stato ben collocato.

Ma è vero che il senatore Trabucchi ha brandito questa spada per debellare i corrotti ? O non è invece vero che, oltre ad avere favorito un altro ambiente di corruzione quale è risultato quello delle società dell'onorevole Carmine De Martino (e forse per meglio favorirlo) ha coperto le malefatte, che adesso denuncia – ora che ha interesse a denunciarle – dell'ufficio speciale di importazione tabacchi, che dipende dal Ministero delle finanze e dell'operato del quale era responsabile ?

I casi sono due. O gli atti scandalosi di corruzione dell'ufficio importazioni erano già noti al senatore Trabucchi, ed allora dovere tassativo dell'ex ministro non era quello di tentare esperimenti fuori legge che consentissero di rendere inoperante un tale ufficio (i cui funzionari corrotti venivano però sempre mantenuti in servizio e pagati dallo Stato !) sostituendolo con società di speculatori privati, ma quello di fare completa pulizia in tale ufficio, denunciando il personale corrotto e valorizzando il personale onesto e capace; e poi quello di far svolgere secondo legge a tale ufficio risanato le operazioni ordinarie e straordinarie di importazione. Oppure queste cose si sono sapute adesso, dopo le vicende De Martino-Trabucchi: in questo caso è evidente che il senatore Trabucchi dovrebbe essere applaudito non soltanto come risanatore, ma anche come veggente, perché, pur non conoscendo il marcio che si annidava nel suo Ministero, ne prevedeva la esistenza e l'ubicazione, al punto da mettere preventivamente in atto i necessari rimedi, anche se questi dovessero collocarsi fuori della legge e chiamarsi « società De Martino ».

Il senatore Trabucchi ha detto ieri che la legge non può prevedere, escludere e punire l'intermediazione per la vendita del tabacco quando questa non è fatta ad opera dello Stato. Cioè il produttore del tabacco può aver contatti con il monopolio attraverso un intermediario; invece lo Stato non può intervenire per acquisti presso privati attraverso propri intermediari. Giusto. Questo è quanto, in definitiva, detta la legge. Ma che cosa ha fatto il senatore Trabucchi nella sua qualità di ministro ? Ha creato, attraverso quel contratto, un intermediario autorizzato dal monopolio dello Stato per gli acquisti all'estero: le società dell'onorevole Carmine De Martino. Per sua stessa ammissione, l'ex ministro Trabucchi ha così violato la legge.

Infatti, che cosa hanno fatto nel primo anno di contratto le società dell'onorevole Carmine De Martino ? Hanno forse prodotto tabacco all'estero ? No, hanno acquistato tabacco dai fornitori messicani e lo hanno rivenduto, prelevando la dovuta intermediazione, che credo, nel primo anno, si sia aggirata intorno al mezzo miliardo, al monopolio dello Stato. Non soltanto, quindi, il senatore Trabucchi non ha evitato quello che secondo lui la legge esclude, cioè l'intermediazione di privati al servizio dello Stato, ma l'ha sancita. Invece che al servizio dello Stato tale intermediazione fuori legge, in questo caso, ha operato solo a vantaggio dell'intermediario De Martino ed a danno dello Stato.

Alla illiceità del contratto stipulato tra l'ex ministro Trabucchi e le società S.A.I.M. e S.A.I.D. hanno contribuito, oltre al contenuto del contratto, gravi violazioni formali nella procedura per la stesura e la messa in esecuzione del contratto stesso. Ne accennerò solo tre, brevemente: la firma diretta del con-

tratto da parte del ministro; la mancanza del parere generale da parte del consiglio d'amministrazione dei monopoli; la mancanza di approvazione del contratto attraverso regolare decreto.

La prima e la terza delle ricordate violazioni non sono state e non possono essere obiettivamente negate, anche se si tenta di giustificarle. Il contratto è firmato dal ministro, ed è stato registrato senza essere stato approvato con decreto. La seconda violazione denunziata, da taluno è messa in dubbio. Si afferma che il consiglio d'amministrazione dei monopoli, nella seduta del 15 dicembre 1961, ha espresso sul contratto – sia pure in modo succinto e sommario – il suo parere globale, cioè un parere che si riferiva alla legittimità ed alle modalità tecniche di esecuzione.

In proposito, in verità, non ho avuto il tempo per riscontrare tutti i testi che sono noti ai cultori di diritto e i documenti che sono istituzionalmente patrimonio di coloro che hanno fatto parte della Commissione inquirente. Mi sono dovuto pertanto servire di un documento molto più breve e accessibile, un documento d'altronde insospettabile qual è la relazione Dell'Andro. Ebbene, la circostanza che il consiglio d'amministrazione non abbia espresso il parere globale sul contratto risulta in tutte lettere dalla citata relazione. L'onorevole Dell'Andro riferisce che nella riunione del consiglio, quando si incominciò a parlare di legittimità, il sottosegretario senatore Pecoraro « dichiarò che il giudizio sulla legittimità del provvedimento era stato " avocato a sé " dal ministro » (pagina 4 della relazione Dell'Andro). Qui anche i verbi, i loro tempi e i loro modi – congiuntivo, indicativo, passato e presente – hanno la loro importanza. « Era stato »; cioè, al momento in cui si discuteva, il 15 dicembre, e appena iniziata la discussione sulla legittimità del provvedimento, il rappresentante del ministro ebbe a dichiarare: guardate che questo punto è stato già avocato a sé dal ministro. Quindi, che possibilità, che competenza, che utilità vi era a discutere ed a decidere nel consiglio d'amministrazione su di un parere di legittimità che il ministro *a priori* rifiutava? Discussione puramente platonica: e il ministro Trabucchi non aveva certo bisogno di queste discussioni platoniche.

Questo giudizio di legittimità è quindi mancato, ed è mancata – permettetemi di dirlo – l'espressione di un qualsiasi giudizio nelle forme volute dalle leggi. Quando si riunisce un consiglio d'amministrazione per esprimere un parere su un'operazione di oltre dieci miliardi che lo stesso ministro riteneva « rivoluzionaria e risanatrice » e che qui viene definita per lo meno « atipica », il consiglio d'amministrazione che su di essa voglia seriamente esprimersi deve innanzitutto avere esplicitamente l'argomento all'ordine del giorno, in modo che i consiglieri possano meditare e documentarsi in precedenza; deve avere il tempo per discuterlo; deve emettere per iscritto un parere motivato da trasmettere al ministro.

È avvenuto tutto questo nella riunione del consiglio di amministrazione dei monopoli del 15 dicembre 1961? Non è avvenuto niente di tutto questo. L'argomento non fu esplicitamente messo all'ordine del giorno, ma fu nascosto sotto la dizione « varie ed eventuali »; non fu discussa la parte riguardante la legittimità; non fu redatto alcun parere scritto. Il contratto manca quindi di un suo elemento costitutivo fondamentale, il parere espresso nelle dovute forme e su tutto.

Il parere non doveva essere necessariamente favorevole. Non equivochiamo, onorevoli colleghi: il parere poteva essere favorevole o sfavorevole, e il ministro poteva tenerne conto o no. Doveva trattarsi però di un parere effettivamente dato su tutta una faccenda che investiva oltre 10 miliardi di impegni statali, su una operazione che era nuova e non prevista dalle leggi; parere che era un diritto del quale il consiglio d'amministrazione è stato completamente espropriato, con l'avocazione a sé da parte del ministro e con il mancato adempimento degli altri obblighi formali richiesti.

Il contratto doveva essere approvato per decreto. Lo hanno affermato l'Avvocatura erariale ed il Consiglio di Stato. Il senatore Trabucchi, nel suo discorso di difesa, è incorso – lo ammetterà – tra le molte altre, anche in questa inesattezza. Ha affermato che in quanto alla necessità del decreto vi è una disparità tra il giudizio del Consiglio di Stato e quello dell'Avvocatura erariale. No; concordemente l'Avvocatura erariale e il Consiglio di Stato (come risulta dalla relazione citata) hanno affermato che l'approvazione doveva avvenire per decreto.

Naturalmente, la presenza di un decreto avrebbe portato inevitabili conseguenze, che si son volute evitare. Avrebbe portato la necessità della registrazione da parte della Corte dei conti, la quale si sarebbe così aggiunta a quello schieramento di organi statali che hanno dichiarato illegittimo ed illecito il comportamento seguito dal ministro nella con-

clusione del contratto. Per questo si è voluto sottrarre il contratto all'esame della Corte dei conti. Qualcuno ha affermato: ma la Corte dei conti, nel caso dei monopoli di Stato, ha solo il compito di esaminare i consuntivi. Questo è vero dal punto di vista contabile; ma quando alla Corte si presenta un decreto per la registrazione, la Corte non può fare a meno di esaminarne il contenuto in rapporto alla legislazione vigente, e quindi a pronunziarsi sulla sua legittimità.

Dobbiamo ritenere, altresì, che la firma apposta direttamente dal ministro sul contratto non sia stata messa a caso. Una volta firmato direttamente il contratto, sarebbe apparso molto discutibile che lo stesso ministro firmasse il decreto di approvazione di un contratto che portava la sua firma! La firma del ministro sul contratto avrebbe potuto giustificare (anche se non pienamente) la mancata emissione del decreto e quindi evitare il pericoloso passaggio attraverso la Corte dei conti. Questi calcoli giuridici certamente non possono attribuirsi a quei consulenti del ministro che esaminarono il problema « a lume di naso »; la loro illuminata paternità esce dalle pareti ministeriali e trova naturale sede nel più oculato e meglio pagato collegio legale delle società dell'onorevole Carmine De Martino.

Denunziata l'illiceità dell'operato del senatore Trabucchi, quali precisi reati per esso è possibile configurare?

È questo il compito finale che spetta alla Corte costituzionale. Ritengo però che questa ricerca non sia richiesta per l'incriminazione ai sensi dell'articolo 323 del codice penale. Detto articolo si riferisce a fatti dipendenti dell'abuso d'ufficio e non a reati. Noi ci siamo sforzati di definire i reati perché così li hanno definiti, assieme a noi, autorevoli organi dello Stato; ma lo sforzo non era necessario allo scopo limitato che interessa oggi la nostra Assemblea. Per noi quello che importa è stabilire se i fatti dipesi dall'abuso di ufficio abbiano avuto il fine di provocare vantaggio o danno ad altri. Che fatti ci siano stati è provato; che siano derivati dall'abuso di potere credo sia lo stesso ministro ad ammetterlo, quando confessa che egli è andato al di là della legge: e ciò è confermato da quello che hanno – non opinato, ma chiaramente detto – gli organi competenti dello Stato.

Parliamo adesso dei moventi e dei possibili effetti. Da che cosa sono stati determinati i fatti citati e che cosa hanno provocato? I fatti hanno provocato danno per il pubblico erario. La difesa e il senatore Trabucchi respingono questa tesi; anzi affermano che nell'operazione vi è stato un utile, credo, di 100 milioni di lire da parte dello Stato. Invece il nucleo di polizia tributaria è di contrario avviso, perché sostiene che vi è stata, da parte dello Stato, una perdita; e ne calcola scrupolosamente l'entità.

Come possiamo giudicare della controversia? Certamente non possiamo giudicare definitivamente; ma abbiamo sufficienti indizi per formulare fondate affermazioni. Se dovessimo giudicare in base alle nostre correnti acquisizioni dovremmo osservare che l'esistenza di un utile per lo Stato non può dedursi dal confronto con le offerte estere di tabacchi nell'anno 1961 e nell'anno 1962, come fa il relatore onorevole Dell'Andro. Infatti in quel periodo le condizioni della tabacchicoltura nel mercato internazionale non erano delle più favorevoli; e quindi anche le offerte internazionali che ci dovrebbero indurre a riconoscere questo utile per lo Stato risentono di tali condizioni. Per giudicare dei danni che l'operazione poteva presentare per lo Stato, più correttamente ci dovremmo riferire all'arco dei cinque anni per i quali il contratto avrebbe dovuto operare. Ci convinceremmo allora che il danno per lo Stato c'era; e che sarebbe stato ancora più ingente se il contratto avesse trovato completa attuazione.

Ma vi è un'altra osservazione: noi sappiamo che i tabacchi esteri hanno costi minori di quelli nazionali, e ciò specialmente per quelli provenienti dal Messico, a causa del minor costo della manodopera e della maggiore produttività delle colture. In tale obiettiva situazione, a meno che intervengano perturbamenti eccezionali nei mercati internazionali, come è possibile supporre che lo Stato italiano possa avere offerte di tabacchi messicani a prezzi maggiori di quelli nazionali, ove non si tratti di offerte ammaestrate?

Credo che sulla questione del danno sia inutile indugiare. L'Avvocatura generale dello Stato con nota n. 918 in data 15 gennaio 1965 afferma che è necessario effettuare accertamenti sull'entità del danno subìto dallo Stato. Ciò significa che per l'Avvocatura non c'è dubbio che il danno ci sia stato; il dubbio è su quanto sia stato. « Sono emersi seri elementi – afferma l'Avvocatura – sulla esistenza di un danno, determinato non solo dalla notevole differenza di prezzo effettivamente pagato rispetto a quello che l'Amministrazione avrebbe dovuto sborsare se avesse provveduto direttamente all'acquisto all'estero, ma, come la signoria vostra onorevole ha anche rilevato, dalla differenza di qualità di tabacco ». Chi è questa « signoria vostra onorevole » alla quale

risponde l'Avvocatura generale dello Stato? È l'onorevole Tremelloni, il ministro delle finanze in carica. Quindi, il ministro Tremelloni afferma – e poi vedremo le conseguenze di questa affermazione – che il danno c'è stato; e ne sottolinea una delle cause all'Avvocatura dello Stato.

Oltre a questo e prima di questo, la procura generale della Repubblica aveva affermato che l'esecuzione della convenzione « si risolve » – qui non c'è modo condizionale, onorevoli colleghi, ma modo indicativo, tempo presente – « in un palese danno all'azienda di Stato ». E il danno non si ferma all'esecuzione del contratto, ma comprende altri settori che danneggiano l'erario: l'I.G.E. non pagata, la registrazione a tassa fissa, le anticipazioni senza interesse, l'esportazione di ingenti somme all'estero. Il senatore Trabucchi ha detto che questi reati non sono attribuibili a lui, ma ad altri dicasteri. Evidentemente non sono tutti attribuibili a lui; ma alcuni, come nella questione dell'anticipazione senza interessi, sono attribuibili a lui.

Ma da che cosa sono derivati questi danni, di cui il senatore Trabucchi si dichiara irresponsabile? Sono tutti derivati dalla messa in opera del contratto « atipico » Trabucchi-società De Martino. Comunque, nemmeno l'accertamento dei danni all'erario e ai terzi è necessario per l'applicazione dell'articolo 323 al senatore Trabucchi. Basta solo constatare che gli atti commessi con abuso di ufficio hanno configurato un pericolo, una previsione di vantaggio per altri, indipendentemente dal fatto se tale vantaggio abbiano prodotto o meno.

Domandiamoci a questo punto: da che cosa è stato mosso il senatore Trabucchi in questa sua operazione? Dalla necessità di difendere la tabacchicoltura italiana, egli ha affermato. Ora, la tabacchicoltura italiana non è una categoria aristotelica, è una entità economica: e si sostanzia in coltivatori di tabacco, in industriali produttori di tabacco, in proprietari che fittano terreni a tabacchicoltori, in lavoratori, specialmente tabacchine, eccetera. È vero, nel 1961 c'è stata in Italia una caduta verticale del 70 per cento nella produzione del tabacco: da circa 800 mila quintali nel 1960 a circa 250 mila quintali nel 1961. Questa caduta ha provocato un dissesto in tutta questa economia gravitante sul tabacco, dal proprietario di terreni investiti a tabacco al lavoratore agricolo, all'affittuario, alla tabacchina. Per alleviare le conseguenze di tale dissesto e per impedire che esso diventasse definitivo si manifestò la necessità di interventi straordinari. E gli interventi straordinari da parte dello Stato vi furono. Due leggi, anche se limitate, non applicate o applicate con ritardo, furono promulgate in proposito nel dicembre 1961. Queste leggi prevedevano, una di ridurre i canoni di affitto spettanti ai proprietari di terreni coltivati a tabacco, l'altra di provvedere in modo straordinario all'assistenza e alla previdenza degli operai della tabacchicoltura.

L'ex ministro Trabucchi, ieri sera, si è appropriato di tali interventi governativi e ha cercato di contrabbandare e di giustificare le sue operazioni attraverso il paravento di tali interventi. Egli in sostanza ha detto: se lo Stato ha riconosciuto l'entità di questa crisi della tabacchicoltura al punto di dover ricorrere per essa a provvedimenti eccezionali, straordinari, anche io ho fatto un provvedimento straordinario, fuori delle leggi normali, per affrontare questa crisi, ho fatto il contratto con le società dell'onorevole Carmine De Martino. Perché volete imputare me per questo provvedimento che non sta nel binario della legge e dell'ordinaria amministrazione, mentre non fate alcun addebito allo Stato per i suoi provvedimenti straordinari?

Prima di tutto, i provvedimenti adottati dallo Stato sono stati presi con legge; anche se vi era urgenza (perché un operaio rimasto disoccupato poteva aspettare meno dell'onorevole Carmine De Martino e delle sue società), i provvedimenti di emergenza per questo operaio sono stati emanati attraverso regolari leggi. Invece il provvedimento straordinario per le società dell'onorevole Carmine De Martino non solo non è stato preso con legge, ma non ha nemmeno sorpassato le soglie della clandestinità con un decreto regolarmente registrato: è rimasto un contratto a firma delle parti, senza penali, senza garanzie, senza cauzione da parte di uno dei contraenti, cioè delle società dell'onorevole Carmine De Martino.

Seconda questione. I provvedimenti legislativi accennati, straordinari ed eccezionali, tutelavano gli interessi dei protagonisti principali della tabacchicoltura italiana: dei produttori agricoli e dei lavoratori. Il provvedimento straordinario del senatore Trabucchi tutelava solo le società dell'onorevole Carmine De Martino. Con qualche difficoltà la difesa del senatore Trabucchi sostiene che il provvedimento Trabucchi era diretto a tutti i concessionari di tabacco. Ma anche se ciò fosse provato (e non lo è), domandiamoci: chi sono i concessionari del tabacco in Italia, se non le piovre più rapaci della tabacchicoltura

italiana? L'abbiamo sentito dagli stessi banchi della democrazia cristiana, nei quali il rappresentante dei concessionari, onorevole Codacci Pisanelli, è rimasto muto ed isolato. L'ex ministro Trabucchi voleva risolvere la crisi della tabacchicoltura italiana proteggendo, perpetuando, rafforzando il predominio dei concessionari!

Un'ultima osservazione in proposito. L'ex ministro Trabucchi voleva intervenire con un suo provvedimento per risolvere a suo modo le condizioni di disagio della tabacchicoltura italiana; il Governo dell'epoca si preoccupava di fare altrettanto. Come si muovevano i provvedimenti del Governo e come si è mosso il provvedimento Trabucchi? I provvedimenti del Governo si muovevano verso l'aiuto sia ai produttori sia ai lavoratori. Ma con quale finalità? Lo dicono espressamente le leggi: per favorire il ripristino della coltivazione del tabacco in Italia. Invece il contratto tra l'ex ministro Trabucchi e le società dell'onorevole Carmine De Martino, sia pure in forma sperimentale, a che cosa mirava? Non a favorire la ripresa della tabacchicoltura in Italia, ma a cancellarla dal territorio italiano, offrendole come unico sbocco quello dei territori d'oltremare. Non solo contro la legge si è mosso perciò l'ex ministro Trabucchi, ma anche in difformità e in opposizione alle direttive dello stesso Governo di cui faceva parte.

Ora, giusto o sbagliato che fosse l'indirizzo del senatore Trabucchi, quando e come esso è sorto nella sua mente? La crisi della tabacchicoltura italiana è degli inizi del 1961. Durante l'incalzare di questa crisi l'ex ministro Trabucchi non ha mai pensato a nuove vie da battere per affrontare la crisi stessa. Si accorge di questa via – sapete quando? – nell'ottobre 1961, dopo il suo primo incontro con l'onorevole Carmine De Martino. Prima di tale incontro non vi è traccia di questo orientamento rivoluzionario del senatore Trabucchi. Se vi fosse stato il ministro delle finanze che partecipava, ed in primo piano, all'elaborazione della politica governativa, avrebbe preso posizione, nel difforme orientamento dei suoi colleghi di Governo, sostenendo il suo criterio di trasferire all'estero le coltivazioni del tabacco necessario al nostro fabbisogno. Quanto meno, avrebbe posto allo studio dei tecnici ministeriali le possibilità di attuazione di un così rivoluzionario indirizzo.

Invece di questo mai si parlò negli ambienti del Ministero e del monopolio. Questa prospettiva era inesistente prima della illuminazione data dall'onorevole Carmine De Martino. Quindi la richiesta dell'onorevole Carmine De Martino diventa per il ministro l'indicazione di una nuova via da battere e ad essa egli vuole dare un valore di esperimento. Non sappiamo poi di che razza di esperimento si trattasse, visto che le società di De Martino forniscono il 2,2 per cento della normale produzione italiana. Quando tutti gli altri produttori e concessionari ne rimangono, come ne sono rimasti, all'oscuro, non sappiamo che valore possa avere un esperimento di così irrilevante portata!

Il ministro, dunque, scopre la necessità di innovare i metodi e le fonti di fornitura del tabacco solo dopo le richieste dell'onorevole Carmine De Martino. Queste richieste sono giustificate anche da motivi sociali (ormai generalmente e giustamente irrisi in quest'aula da tutti), come quello della salvaguardia delle maestranze e dei tecnici addetti alla tabacchicoltura. Ma un provvedimento per la coltivazione all'estero del tabacco come poteva salvare tecnici e maestranze? Si poteva supporre che le tabacchine italiane, i produttori di tabacco italiani andassero all'estero a fare la coltivazione e la lavorazione? Lo stesso esperimento De Martino è in proposito indicativo: su 1.200 lavoratori alle sue dipendenze, solo 8 sono andati nel Messico; dei quali, come ha affermato l'onorevole Cacciatore, uno è morto e sette sono rientrati subito.

Nessun valore ha quindi questo paravento sociale dietro il quale si cela l'offerta dell'onorevole Carmine De Martino. Ma l'onorevole Carmine De Martino, oltre alla vernice di socialità, ha fatto presente anche la situazione economica, lo stato fallimentare nel quale versavano le due società. Il ministro è intervenuto, come sappiamo, nella direzione suggerita dall'onorevole Carmine De Martino accogliendo in pieno le sue richieste.

La relazione tra l'azione ministeriale che va al di là delle leggi (abuso di ufficio) e la prospettiva del vantaggio delle ditte non è in alcun modo discutibile né causale, ma è reale ed effettuale. Senza l'intervento dell'onorevole Carmine De Martino, il ministro Trabucchi non avrebbe mai pensato a quei provvedimenti che ha poi tradotto nel contratto; senza l'interesse dell'onorevole De Martino (salvaguardare le sue società dal fallimento) il contratto non sarebbe esistito, o, comunque, sarebbe stato formulato e realizzato in modi diversi.

Se il vantaggio è stato effettivo o non lo è stato, non è cosa che interessi, ai fini della norma dell'articolo 323 del codice penale, come i colleghi giuristi insegnano: basta che

vi sia stato pericolo di procurare un vantaggio ad altri. Ma, purtroppo, il vantaggio per la società dell'onorevole De Martino non è stato solo un pericolo, come per l'applicazione dell'articolo 323 bastava che fosse; esso è stato una realtà: un profitto di 1 miliardo e 300 milioni di lire in meno di due anni.

So che molti non si scandalizzano di questa cifra; taluni altri, come i lavoratori ed i pensionati, costretti a vivere con entrate spesso irrisorie, non la credono addirittura possibile. Ma questo scandaloso utile c'è stato; ed esso rivela il carattere abnorme e speculativo dell'operazione Trabucchi. Infatti questo utile si riferisce ad un anno e mezzo di attività delle società dell'onorevole Carmine De Martino in esecuzione del contratto in questione; e va rapportato a poco più di 4 miliardi di forniture effettuate, con una percentuale del 30-31 per cento, che deve far riflettere sul vero significato dell'affare.

Qualcuno ha parlato di investimenti. L'onorevole Carmine De Martino ha, in effetti, per la maggior parte, soltanto rivenduto al monopolio dello Stato italiano tabacco messicano comperato servendosi delle generose anticipazioni dell'Italcasse, rese possibili dalla firma del ministro Trabucchi posta in calce al contratto stipulato con le sue società e, sembra, anche favorite dalla coreografica fotografia dell'onorevole Carmine De Martino a braccetto con il presidente del Guatemala. Per tale semplice operazione nessun serio investimento occorreva, né è stato fatto. Le anticipazioni di capitale resero anche possibili trasferimenti di valuta all'estero non indifferenti.

Qualcuno ha sostenuto che tali vantaggi sono stati possibili per la varia articolazione del contratto e per le sue successive modifiche; e ciò è vero. Le società dell'onorevole Carmine De Martino sono state le uniche destinatarie dell'« esperimento tabacchi ». Infatti la clausola n. 6 del contratto prescriveva che le domande dovessero essere presentate entro il 30 giugno 1962, cioè entro sei mesi dalla stipula del contratto. Se si trattava di un esperimento, perché introdurre questo limite, perché non favorire la verifica sollecitando altri a farlo? Perché non consentire, se l'esperimento era a vantaggio dello Stato, che esso fosse attuato su scala più vasta? La verità è che la clausola n. 6 è stata voluta dall'onorevole Carmine De Martino, il quale si è servito anche dell'occultamento del contratto e della non emanazione del decreto per mantenere segreto l'affare e per avere il monopolio dell'operazione. E tutto questo l'ex ministro Trabucchi lo definisce ancora un « esperimento »!

Altri vantaggi sono stati quelli di aver consentito alle società dell'onorevole Carmine De Martino di sostituire il Burley con il Bright e di aver pagato con le tariffe del 1961 i 40 mila quintali consegnati nel 1962. Nel 1961 esisteva in Italia un soprapprezzo di 12 mila lire al quintale a favore dei produttori italiani per compensarli in parte dei danni della peronospora. Le società dell'onorevole Carmine De Martino hanno incassato tale soprapprezzo per la fornitura di tabacchi messicani, e perciò coltivati in zone certamente non colpite da peronospora.

Questi supplementi di profitto furono realizzati su specifiche richieste delle società dell'onorevole Carmine De Martino integralmente e sollecitamente accolte dal ministro. A precisazione del « sollecitamente » non avrei che da ricordare qui quanto è stato documentato da altri colleghi. Il 10 gennaio il ministro trasmette alle società dell'onorevole Carmine De Martino il contratto per l'accettazione; l'11 gennaio ritorna al ministro il contratto firmato; il 6 agosto 1962 le società dell'onorevole Carmine De Martino chiedono al ministro di essere autorizzate a fornire tabacco Bright invece del Burley tassativamente previsto in contratto, e la risposta – naturalmente favorevole – del ministro porta la data dell'8 agosto. L'ufficio protocollo, impressionato dalla fulmineità, cerca di rimediare e protocolla in arrivo al 4 agosto, mentre la lettera è datata in partenza 6 agosto! Oltre agli amari paragoni con i tempi tecnici che i ministeri usano per rispondere a più pressanti richieste di mutilati, di pensionati, di danneggiati di guerra, la vicenda autorizza a supporre che i rappresentanti delle società dell'onorevole Carmine De Martino avessero stabile residenza presso il Ministero delle finanze.

Onorevoli colleghi, sul problema dei vantaggi e dei danni come su quello della liceità del contratto possono esserci – e secondo me è legittimo che vi siano – contrastanti pareri. Ed anche per questo è giusto che sia la Corte costituzionale a risolverli. Ma vi è nella relazione dell'onorevole Dell'Andro un punto speciale giustamente posto a conclusione del capitolo 3 (accertamento dei fatti), che è, a mio parere, illuminante relativamente agli interrogativi sorti in merito alla liceità del contratto ed ai vantaggi e danni per i privati e per l'erario.

In questo punto *h*), mantenuto in ombra nella discussione e riportato a pagina 7 della relazione, si legge che l'attuale titolare del

dicastero delle finanze onorevole Tremelloni ha « impartito disposizioni all'amministrazione dei monopoli di non dare più esecuzione, in nessuna forma, al preteso rapporto di concessione ». Il contratto « Trabucchi-società De Martino », del quale abbiamo tanto discusso per ricercarne i motivi di legittimità o meno, per appurare se esso ha danneggiato o no lo Stato, per verificare se attraverso la sua applicazione le società contraenti abbiano riportato o no ingiusti vantaggi, è un contratto che una delle parti contraenti, lo Stato, ha denunciato prima della sua scadenza.

Da che cosa è stato indotto l'attuale ministro delle finanze a prendere questa grave decisione? Ha giudicato sulla convenienza economica per lo Stato? Certamente. Se si fosse trattato di un contratto conveniente per lo Stato, allora sarebbe da censurare non il senatore Trabucchi, ma l'attuale ministro delle finanze, per aver disdetto un contratto vantaggioso per la pubblica amministrazione. Oppure il ministro Tremelloni ha forse avventatamente adottato tale decisione per dar sfogo ad una sua personale (e ben nota) tendenza di moralizzazione della pubblica amministrazione? Questo è da escludere. Il ministro Tremelloni – e lo dice la stessa relazione Dell'Andro – prima di prendere una decisione così impegnativa politicamente (perché, adottata dopo l'apertura del caso Trabucchi, non può che suonare sconfessione dell'operato dell'ex ministro) e finanziariamente (perché, attaccando ingenti interessi di società private, può portare a notevoli rivalse di danni verso lo Stato), ha voluto essere sicuro del suo operato; e per questo si è affidato non ai suggerimenti del suo capo di Gabinetto, o a consulenti interessati, ma ai pareri, regolarmente richiesti ed espressi, degli organi competenti di ausilio giudiziario dello Stato: pareri espressi dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 30 giugno 1964 e dall'Avvocatura generale dello Stato il 14 agosto dello stesso anno.

Noi stiamo discutendo qui se un contratto, che doveva scadere alla fine del 1965, sia lecito o meno; se abbia prodotto vantaggi allo Stato o no: e non teniamo conto che un anno fa questo contratto stesso sul quale stiamo discutendo, su parere conforme degli organi competenti, è stato – di fatto e di diritto – anticipatamente rescisso dall'amministrazione che l'aveva stipulato, cioè dal Ministero delle finanze.

Non solo, ma questa rescissione contrattuale unilaterale ed anticipata non si verifica silenziosamente e senza conseguenze per l'altra parte. L'Avvocatura dello Stato suggerisce al ministro che, oltre a non doversi ulteriormente dar corso al preteso contratto, i quantitativi di tabacco fin qui inoltrati devono essere confiscati. In altri termini: noi ragioniamo della similarità del Bright con il Burley, della congruità delle offerte al prezzo di 703 lire o di lire 631 al chilogrammo, delle anticipazioni delle spese doganali senza interessi e di altri contenuti e dettagli del contratto; e fingiamo di ignorare che l'Avvocatura generale dello Stato – la quale ritengo abbia sufficiente nozione delle leggi e dei fatti – afferma che tutti i quantitativi di tabacco fin qui inoltrati in Italia, e per i quali le società dell'onorevole Carmine De Martino hanno incassato 4 miliardi e 345 milioni, sono oggetto di una operazione delittuosa e perciò passibili di confisca.

In conseguenza di ciò, l'Avvocatura aggiunge: « Le somme corrisposte dall'Amministrazione ad entrambe le società per il preteso acquisto dei detti quantitativi di tabacco in base ai contratti nulli debbono considerarsi erogate senza titolo, e quindi da recuperare integralmente », intervenendo a questo fine mediante atto di ingiunzione, procedimenti cautelativi a garanzia, fermo amministrativo di altre somme dovute dallo Stato alle società di De Martino. Intendiamoci: non è che io abbia sottolineato questo per esonerare il Parlamento in seduta comune dalle sue prerogative e dal suo dovere di pronunciarsi sulla questione che stiamo discutendo. Ma non è pensabile che per la nostra decisione non debba essere tenuto in conto – e nel massimo conto – quanto ho testé sottolineato.

Onorevoli colleghi della democrazia cristiana, decidetevi! Io voglio per un momento farvi credito. Voi ieri avete applaudito e fatto muro attorno all'ex ministro delle finanze Trabucchi, non solo e non tanto come uomo, più o meno originale e conviviale, e, credo, neppure esclusivamente come appartenente al vostro partito, ma come responsabile o preteso responsabile di quegli atti da alcuni ritenuti illegali e da voi ritenuti perfettamente legittimi, vantaggiosi per lo Stato, diretti – secondo l'onorevole Russo Spena ed altri – contro il dilagare della mala pianta della corruzione nell'amministrazione pubblica. Avete, credo, applaudito in questa convinzione. Ma quel vostro applauso, che significa esaltazione dell'operato del senatore Trabucchi, quale significato assume nei confronti dell'onorevole Tremelloni, attuale ministro delle finanze? Questi, sostenuto dall'Avvocatura e dal Consiglio di Stato, ha implicitamente rico-

nosciuto che il contratto al quale voi, attraverso la persona del senatore Trabucchi, avete elargito applausi e consensi, è illegittimo e deve essere messo in mora; che pertanto il tabacco importato deve essere confiscato, e che le somme pagate sono state pagate indebitamente e debbono essere recuperate a tutti i costi. Chi dei due ha ragione: Trabucchi o Tremelloni? Chi dei due è nel lecito o nell'illecito?

Gli applausi delle platee, di solito, sono emozionali. Ma tali non possono essere e non sono stati gli applausi dei rappresentanti di un grande partito politico in una qualificata Assemblea politica qual è la nostra. Allo stato dei fatti, i vostri applausi calorosi per il senatore Trabucchi significano condanna clamorosa per l'attuale ministro delle finanze onorevole Tremelloni. E se c'è una logica politica, questo dovrebbe portare ad evidenti ed immediate conseguenze.

GAMBELLI FENILI. Estrometteranno il ministro Tremelloni.

MICELI. Potrebbe darsi anche questo! E allora l'orazione dell'onorevole Tanassi non comprendiamo come si giustifichi ed a che cosa tenda.

Dai fatti e dalle considerazioni che nel presente dibattito sono emersi risulta a mio parere in modo inoppugnabile che abbondino e siano fondati gli elementi per concludere che il senatore Trabucchi, nei suoi rapporti con le società S.A.I.M. e S.A.I.D. nel 1962 e all'inizio del 1963, abusando dei poteri del suo ufficio, abbia perpetrato atti ricadenti sotto le sanzioni del nostro codice penale.

In dipendenza di tale conclusione e per mettere la Corte costituzionale, che è l'unica competente a giudicare il senatore Trabucchi (non è che se sfugge a tale Corte vi sia altro magistrato che lo possa giudicare: anche se l'onorevole Basso, sulla scorta del Mortati, avanza altra ipotesi), in condizioni di poter emettere il suo giudizio, il Parlamento deve decidere la messa in stato d'accusa del senatore Trabucchi, siccome l'ordine del giorno della nostra Assemblea congiunta propone.

Questa nostra decisione, oltre ad essere un solenne atto di giustizia dell'Assemblea (alla quale tutto il paese guarda), sarà contemporaneamente un'affermazione di grande rilievo politico per la salvaguardia delle nostre istituzioni democratiche. Tra le due qualifiche di questa nostra decisione – giustizia e politica – a mio parere non vi è contaminazione né contrasto. L'aspetto politico non contraddice alle esigenze di giustizia, ma le sostanzia.

Si è qui fatto molto appello (un appello abusato, secondo me) alla coscienza di ogni singolo parlamentare; e questa coscienza è stata definita unica determinante delle decisioni, mentre da qualcuno – non dico da molti – si è contemporaneamente elevato il muro del sospetto contro le valutazioni politiche, contro le prese di posizione dei gruppi, contro la pressione dell'opinione pubblica. Come succede spesso ai moralisti, anche nel nostro caso è accaduto che coloro che hanno fatto questa affermazione abbiano, nei fatti, operato proprio in senso ad essa contrario.

Mi riferisco all'onorevole Tanassi, il quale, dopo aver fatto appello alla coscienza individuale e alla libertà dei singoli parlamentari – attributi che nessuno mette in dubbio e noi cerchiamo di esaltare e di fare esprimere attraverso la discussione – ha concluso non pronunciandosi sul merito del caso in esame. Anzi, si sa che la direzione del partito al quale l'onorevole Tanassi appartiene ha disposto che i suoi parlamentari non prendano alcuna chiara posizione in questa Assemblea, regolandosi su per giù come ha fatto l'onorevole Tanassi, o, meglio ancora, tacendo. Ora, io credo non solo che questo indirizzo del partito socialdemocratico rivesta un carattere squisitamente politico, ma che questo carattere sia ben più pericoloso di qualsiasi esplicita interpretazione politica della questione. Infatti, chi collega esplicitamente il merito della questione a determinate posizioni politiche prende una pubblica posizione e mette l'Assemblea in condizione di giudicarla. Ma chi per obbedire ad un calcolo politico, quale quello dell'imbalsamazione dell'attuale maggioranza, contribuisce a far sì che qui non si esprima e motivi alcun giudizio, ubbidisce ugualmente a interessi di partito, ma ad interessi palesemente contrastanti con la possibilità di formazione collegiale delle decisioni dell'Assemblea, e quindi menomatrici della giustizia e con essa del prestigio del Parlamento e delle istituzioni democratiche.

Vi è poi la posizione dei colleghi democristiani, che hanno qui affermato, e prima ancora hanno scritto sulla stampa, che sulla questione in esame vi è il pericolo di una speculazione politica, la quale avrebbe fatto mutare qualifica al nostro dibattito, che si sarebbe dovuto invece mantenere ben ancorato ai fatti, trattandosi di un caso giudiziario.

L'onorevole Basso ha illustrato molto bene le supposizioni, le congetture, i moventi che ieri hanno originato l'incredibile ovazione del gruppo democristiano al senatore Trabucchi. Può darsi che talune interpretazioni siano ardite, altre attendibili; ma il fatto resta. Che si solidarizzi con un ex ministro membro del proprio partito il quale, a dire il vero, nel suo discorso non aveva sollecitato l'applauso, è ipotizzabile. Ma che tale solidarietà si organizzi in sbarramento politico il quale, anche attraverso pressioni e manifestazioni esteriori, tenti di fermare il corso della giustizia, è inammissibile.

Si è applaudito nel senatore Trabucchi un imputato da giudicare. È vero che fino alla sentenza l'imputato non deve ritenersi colpevole; ma colpevole potrebbe essere, e quindi essere giudicato tale. Ed allora una manifestazione di quel tipo vuol essere, come qualcuno ha giustamente affermato, un tentativo massiccio di influire sugli altri partiti perché essi rinunzino alla loro posizione, pena la crisi di Governo; ed anche di predeterminare delle prese di posizione per la Corte che dovrà giudicare il senatore Trabucchi.

Tutto questo – lo ammetterete, onorevoli colleghi democristiani – non è compatibile per lo meno con il vostro invito preliminare alla obiettività, a mantenersi sul terreno giuridico, a non fare speculazioni politiche. Certo se, come nei casi citati, politica e partiti dovessero essere presenti in questo dibattito per cristallizzare, con imposizioni e accordi sotto banco, anche in questa vicenda, che voi stessi definite giudiziaria, le imperanti configurazioni di maggioranza, ciò a nostro parere rappresenterebbe veramente un ulteriore grave colpo e alla giustizia e alle istituzioni democratiche.

Ma se nella coscienza di ogni deputato chiamato a decidere, anche attraverso l'organizzazione dei partiti, diventano presenti e operanti le attuali esigenze morali dell'opinione pubblica, e in ispecie – aggiungo – le aspirazioni di quelle grandi masse popolari le quali, più che dalla miseria e dal bisogno, si sentono offese dalla ingiustizia, dalla discriminazione, dalle colpevoli impunità; allora, anche se illuminato, e specie se illuminato da questo criterio politico, il nostro giudizio rappresenterà un notevole e, in questo momento, necessario contributo alla valorizzazione delle nostre istituzioni, quali apportatrici e garanti di una più comprensibile e perciò superiore giustizia per tutti i cittadini italiani. (*Applausi all'estrema sinistra — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta, che sarà ripresa alle 15,30.

(*La seduta, sospesa alle 13,25, è ripresa alle 15,30*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Banfi. Ne ha facoltà.

BANFI. A questo punto del dibattito, signor Presidente, onorevoli colleghi, i fatti sono stati analizzati, le opposte tesi giuridiche sono state esposte, onde mi pare necessario tirare le file di questo lungo dibattito la cui elevatezza, dimostrata dalla serietà e dall'impegno degli interventi e degli intervenuti, ha – io spero – chiarito all'opinione pubblica l'importanza di questa discussione che vede per la prima volta il Parlamento riunito in seduta comune per decidere, ai sensi della legge costituzionale 11 marzo 1953, della messa in stato di accusa di un ministro per fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni e ciò in applicazione dell'articolo 96 della Costituzione.

La novità e la serietà del fatto pongono a noi, membri del Parlamento, un grave caso di coscienza e mettono il paese di fronte a un problema politico di grave momento sul quale invano molti uomini politici e giuristi hanno richiamato già in passato l'attenzione del Parlamento, dei partiti, di tutti gli organi dello Stato: quello dei rapporti fra classe politica e pubblica amministrazione.

Non sfugge a nessuno che il dibattito in corso su quello che ormai comunemente è definito « il caso Trabucchi » pone problemi che vanno assai al di là del caso specifico. È la fiducia del paese verso le sue più alte istituzioni che è in giuoco; è il sistema della organizzazione partitica su cui si regge la nostra democrazia che affronta una seria prova, è lo stesso fondamento delle nostre libere istituzioni che viene messo in discussione. Larga parte dell'opinione pubblica – riconosciamolo francamente – ha scarsa fiducia nella capacità della classe politica italiana di erigersi a giudice di se stessa, e alcuni precedenti non hanno aiutato a superare questo diffuso sentimento.

Questo è il motivo primo che ha indotto la maggioranza dei membri del Parlamento a volere questo dibattito, a volerlo approfondito e chiaro, libero da impegni partitici, da impegni di maggioranza o di opposizione. Il paese deve sapere che il Parlamento, senza preoccupazioni e prevenzioni di alcun genere, vuole giudicare i propri membri anche se autorevoli; il paese deve sapere che la messa in stato d'accusa d'un ministro o la sua asso-

luzione non sono state decise in riunioni segrete fra pochi dirigenti di partito o fra pochi capi parlamentari, ma sono la conclusione d'un ampio dibattito in cui i sostenitori della responsabilità del ministro e coloro che sono di opposta opinione possono liberamente esporre i fatti e le tesi di fronte all'Assemblea parlamentare italiana, espressione genuina del popolo italiano che in essa si riconosce.

Un problema come questo non riguarda la maggioranza che sostiene il Governo o l'opposizione che lo combatte; e grave errore commetterebbe che si ritenesse impegnato da solidarietà di partito o da solidarietà di maggioranza o di opposizione per decidere del proprio voto. Certi accenti finali del discorso dell'onorevole Bettiol sono assai pericolosi, onorevoli colleghi! All'invito dell'onorevole Bettiol rivolto ai parlamentari della democrazia cristiana di far quadrato attorno al senatore Trabucchi non posso che rispondere dichiarando ancora una volta quali sono stati i sentimenti dei parlamentari socialisti che hanno sottoscritto l'ordine del giorno: non già motivi di ostilità verso la persona del senatore Trabucchi o verso il partito al quale egli appartiene, ma solo il senso di compiere un dovere verso le istituzioni democratiche della Repubblica e di contribuire a rafforzarle nella coscienza dei cittadini, i quali hanno il diritto di poter constatare che davvero e non solo a parole tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge!

Proprio perché tale fu lo spirito che ha animato, fin dall'inizio dell'inchiesta, i nostri rappresentanti nella Commissione inquirente, i direttivi dei nostri gruppi al Senato e alla Camera, in piena autonomia dagli organi di partito, pur esprimendo come era loro dovere un'opinione (che risultò unanime), hanno espressamente e pubblicamente dichiarato che tale opinione non impegnava i singoli parlamentari, i quali erano liberi di sottoscrivere o meno l'ordine del giorno. E ciò perché il problema non investe i rapporti politici tra i partiti, ma investe le singole coscienze: e la coscienza è in ciascuno di noi libera, la sua espressione incomprimibile.

So che si potrà avere a ridire sul fatto che tutti i parlamentari socialisti hanno sottoscritto l'ordine del giorno; ma questo sta solo a dimostrare che le lotte condotte dal partito socialista, dalla sua costituzione nel secolo scorso ad ora, per la moralizzazione, per la verità e perché la pubblica amministrazione sia una casa di vetro, hanno fatto sì che le nostre coscienze fossero sensibili a tutti i problemi che investono il costume democratico del paese. E tanto più siamo impegnati, onorevoli colleghi, ora che il partito partecipa al Governo, a guardarci dalle tentazioni che possono investire noi stessi.

Ho così anche limitato il campo nel quale spazierà questo mio intervento. Non si tratta di mettere sotto accusa un sistema, che ha molti difetti ma ha garantito finora la libertà conquistata dal popolo italiano con la gloriosa lotta della Resistenza; non si tratta di lanciare accuse contro tutto e tutti, ma di esaminare i fatti e trarne un giudizio: e dirò poi in che senso si tratta di un giudizio.

Da questo dibattito potranno emergere (e sono già emerse) idee atte a contribuire ad affrontare in modo giusto il problema così attuale dei rapporti fra classe politica e pubblica amministrazione. Ma in primo luogo esso deve servire a chiarire quale fu il comportamento del senatore Trabucchi nelle sue funzioni di ministro delle finanze negli anni 1961-62-63.

Se ho fatto un accenno a questo problema generale è perché, onorevoli colleghi, nello stato attuale della pubblica amministrazione siamo portati (e credo con ragione) a ritenere grave indizio di colpevolezza del senatore Trabucchi fatti che in altra e diversa condizione generale sarebbero del tutto lodevoli.

Anch'io (che ben conosco come tutti noi il modo con cui funziona la macchina burocratica dello Stato, il che anche questa mattina è stato messo in rilievo da altri oratori) mi sono scandalizzato nel constatare che una lettera scritta dall'onorevole ministro il 10 gennaio 1962 e spedita a Salerno fosse arrivata a destinazione in giornata e che la risposta fosse a sua volta pervenuta alla direzione dei monopoli il giorno dopo. E così per la lettera del 6 agosto – protocollata addirittura due giorni prima – e per quella dell'8 agosto 1962; così per il fatto che una serie di agevolazioni decise dal ministro a favore delle società S.A.I.D. e S.A.I.M. con documenti scritti appaiono essere state concesse addirittura a semplice domanda verbale.

E sono così venuto a parlare del caso Trabucchi. Ma mi soffermerò pressoché esclusivamente su alcune questioni di procedura, che tutti gli oratori si sono soffermati a criticare, perché, a mio avviso, il dibattito ha posto in luce alcuni gravi problemi di natura politica.

L'articolo 12 della legge costituzionale dell'11 marzo 1953 dispone che « la messa in stato di accusa dei ministri è deliberata dal Parlamento in seduta comune su relazione di una Commissione ».

La legge ordinaria 25 gennaio 1962, che detta norme sui procedimenti di accusa, introduce, a completamento di quanto disposto dalla citata norma, un articolo 17 il cui secondo comma è così formulato: « L'atto di accusa deve contenere l'indicazione degli addebiti e delle prove su cui l'accusa si fonda ».

In ossequio a questa norma l'ordine del giorno sul quale discutiamo reca il capo di accusa e si riferisce alle prove contenute nella relazione della Commissione inquirente: ad altro non poteva riferirsi, visto che gli atti erano coperti da segreto istruttorio fino alla presentazione dell'ordine del giorno. Onde le critiche che sotto questo profilo sono state mosse in quest'aula appaiono manifestamente infondate.

Ma ognuno vede, onorevoli colleghi, che vi è sproporzione fra l'aspetto formale che si configura nell'ordine del giorno e il contenuto, che parrebbe essere una sentenza istruttoria di rinvio a giudizio.

Dico « parrebbe » perché l'ordine del giorno sul quale il Parlamento decide la messa in stato di accusa del ministro non può avere il contenuto di sentenza istruttoria, che mai potrebbe costituire oggetto di discussione in Parlamento, presupponendo che la discussione su tale tema possa comportare la possibilità di emendamenti, di modifiche anche profonde dei capi d'accusa e delle prove: tutto ciò un'assemblea di 951 persone, ancorché sagge e preparate, non può fare. D'altro canto, l'articolo 27 del regolamento dispone che in un caso come quello di cui ci stiamo occupando viene posto in votazione l'ordine del giorno inteso a disporre la messa in stato d'accusa del ministro.

Sono queste alcune fra le profonde anomalie che i direttivi dei gruppi parlamentari del partito socialista italiano hanno unanimemente rilevato e che impongono un attento riesame della materia per apportare al regolamento e alla legge ordinaria 25 gennaio 1962 varie modifiche, sulle base delle indicazioni che sono scaturite copiose da questo dibattito.

Credo che per altro nessuno, né qui né fuori di qui, deve scandalizzarsi se, in sede di prima applicazione, il regolamento per i procedimenti di accusa apare incerto e lacunoso. Altro è prevedere in astratto, altro è operare in concreto; nell'opera concreta le previsioni astratte, anche le più studiate, mostrano i loro limiti, che derivano appunto dall'astrattezza; e così si rendono necessari un riesame e alcune modifiche. Ciò avviene in ogni campo delle umane conoscenze e quindi anche nella scienza giuridico-legislativa. Ma il regolamento è quello che è e alla Presidenza di questa Assemblea e a noi spetta solo il compito di interpretarlo nel senso che meglio realizza la volontà della Costituzione, secondo la quale il nostro dovere è quello di emettere un giudizio che è definitivo solo per quanto attiene alla messa in stato di accusa, esimendoci da giudizi definitivi circa la colpevolezza, il che è di competenza della Corte costituzionale.

Si è molto discusso su questo punto e in particolare vi si è soffermato l'onorevole Bettiol, il quale, dopo avere sottolineato la distinzione tra l'autorizzazione a procedere, di cui all'articolo 68 della Costituzione, e la messa in stato d'accusa, di cui agli articoli 90 e 96, ha affermato in modo perentorio che il procedimento parlamentare di accusa prevede che sia il Parlamento a giudicare della fondatezza dell'accusa, concludendo che siamo un organo di accusa e dobbiamo valutare le prove per giungere ad un giudizio di certezza.

Dissento da questa impostazione dell'onorevole professore Bettiol – alla sapienza giuridica del quale rendo omaggio – il cui scopo ai fini della difesa del senatore Trabucchi è assai chiaro ma la cui tesi, se accolta, porterebbe ad una conclusione gravissima. Secondo la tesi dell'onorevole Bettiol, condivisa dal senatore Alessi e dagli altri oratori democristiani, il Parlamento dovrebbe mettere in stato di accusa l'ex ministro Trabucchi solo se raggiunge la certezza della responsabilità penale in ordine ai fatti di cui discutiamo. Ma allora alla Corte costituzionale non resterebbe che una funzione meccanica di calcolo della pena in concreto, ammenoché essa non si ponesse contro il Parlamento, aprendo un problema politico di estrema gravità. Immaginate voi, onorevoli colleghi, cosa avverrebbe il giorno in cui il Parlamento, dopo avere espresso la certezza di una responsabilità del ministro, si vedesse sconfessato dalla Corte costituzionale con una sentenza assolutoria? Quali gravi problemi si aprirebbero nei rapporti tra i due organi, i più alti organi istituzionali del nostro Stato!

Il fatto è però che, a mio avviso, concettualmente, non vi è distinzione tra autorizzazione a procedere e messa in stato d'accusa se non nella iniziativa: la prima spetta all'ufficio del pubblico ministero, la seconda all'autonomia del Parlamento, il quale, solo, può decidere se promuovere l'azione penale nei confronti di ministri proprio perché il giudizio è anche politico nel senso che i fatti

devono essere valutati in relazione all'interesse generale dello Stato.

Queste le ragioni per le quali sono fermamente convinto che il Parlamento non ha il compito di entrare nel dettaglio e di indicare specifiche prove. Quando ciò avesse fatto, la colpevolezza dell'accusato non potrebbe che uscire o accertata o esclusa, con le conseguenze di cui ho già detto.

No, onorevoli colleghi! Non è nostro compito discutere il processo nei particolari, il che verrà fatto dalla Corte costituzionale avanti alla quale il ministro accusato non deve presentarsi come un condannato (ciò che avverrebbe ove si accedesse alla tesi dell'onorevole Bettiol) ma solo come un cittadino che attende di essere giudicato e fino a quel momento ha diritto di essere tutelato dalle norme previste dall'articolo 27 della Costituzione per cui « l'imputato non è colpevole sino alla condanna definitiva ».

Il Parlamento, anche quando ha deciso la messa in stato di accusa di un ministro, è pur sempre un organo politico investito per l'occasione di poteri che attengono alla sfera giudiziaria. La Costituzione ha voluto che la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri, fosse disposta dal Parlamento perché ha riconosciuto giusto che nel giudizio sui fatti materiali si tenesse presente anche l'aspetto politico.

E si erra quando si afferma che una delle prerogative più delicate del Parlamento è la difesa del potere esecutivo. E dice cosa incompleta – in una intervista che gli viene attribuita – il senatore Trabucchi quando afferma che il Parlamento deve controllare il potere esecutivo ma deve anche difenderlo, deve difenderne la funzione e l'indipendenza. Dice cosa incompleta perché si difende il potere esecutivo anche mettendo in stato di accusa taluno dei suoi membri, se esiste il fondato sospetto che questi abbia commesso atti illeciti: se così non fosse, il paese sarebbe confermato nella convinzione di cui dicevo all'inizio e che tradotta in termini popolari si rifà al vecchio proverbio « cane non mangia cane ».

Il compito del Parlamento è quello di difendere le istituzioni della Repubblica, non di difendere i singoli suoi membri. E le istituzioni tanto meglio si difendono quando si ha la forza morale di mettere sotto accusa chi con il suo comportamento coinvolge il prestigio delle istituzioni; e ciò anche se si tratta di un amico o di un membro del proprio partito.

Difesa del potere esecutivo non può significare omertà. E per questo credo sia necessario, nell'interesse del Parlamento, nell'interesse del potere politico ed esecutivo, che si faccia luogo ad un giudizio avanti la Corte costituzionale, ove il senatore Trabucchi abbia la possibilità di usare tutti i mezzi di difesa che ad ogni cittadino sono garantiti, e che il così autorevole ed ampio collegio di difesa schierato in quest'aula non ha neppure potuto far valere non avendo esso la possibilità di produrre in questa sede nuove prove, né di fare sentire testimoni.

D'altra parte, perché dovremmo risentirci per il fatto che l'organo giudicante in linea di diritto sia la Corte costituzionale? Il Parlamento ha un solo dovere fondamentale: quello di impedire che nei confronti di un ministro (ché di questo si tratta) si faccia opera di persecuzione politica (e sarebbe opera di persecuzione politica nei confronti del senatore Trabucchi metterlo in stato di accusa senza validi motivi, senza esaminare i fatti), ma facendo bene attenzione a non confondere la messa in stato di accusa con la condanna preventiva.

È nostro compito quindi esaminare i fatti emersi nel corso dei lavori della Commissione inquirente. Li dobbiamo esaminare, come sono stati esaminati in questi giorni, per vedere non se il senatore Trabucchi è colpevole o no, se esiste la certezza della sua colpevolezza o no, ma se vi siano sufficienti indizi che tale esso possa essere ritenuto; se cioè vi siano nel suo comportamento quale ministro delle finanze elementi tali da giustificare un giudizio penale.

Una dichiarazione di innocenza pronunciata *tout court*, nelle condizioni date, da una Assemblea di 951 persone che non possono avere seguito, battuta per battuta, questo dibattito, costituirebbe, esso sì, un giudizio prevalentemente politico, che è proprio quello che il Parlamento non deve fare. Ciascuno di noi resterebbe col dubbio che se avesse ascoltato tutto e tutti, se avesse letto tutti gli atti acquisiti dalla Commissione inquirente, avrebbe forse giudicato in modo diverso.

Credo che dobbiamo liberare ciascuno di noi da questo dubbio angoscioso, sapendo che il nostro giudizio non comporta affermazione di certezza giuridica, se non nel senso che sussistono motivi perché il comportamento del senatore Trabucchi sia esaminato dalla Corte costituzionale, in funzione di giudice, in piena libertà, senza vincoli di sorta.

Non si tratta, in definitiva, di affermare – come invece sosteneva l'onorevole Bettiol – se

l'abuso d'ufficio vi è stato o non vi è stato, se sussistono tutti gli elementi che qualificano tale abuso come reato; ma, conformando il nostro giudizio ai compiti che la Costituzione ha affidato al Parlamento, si tratta di decidere se i fatti siano tali da far ritenere che abuso d'ufficio possa esservi stato. Se vi è stato o no lo giudicherà, in definitiva, la Corte costituzionale.

Ed allora anche la questione dell'amnistia, sollevata da più oratori in questo dibattito, si pone in giusta luce. Il problema dell'amnistia non riguarda questo dibattito, deve restarne fuori. Io mi limito a dire che renderemmo un pessimo servizio al paese, al Parlamento, allo stesso senatore Trabucchi, se nella formazione del nostro individuale convincimento ci lasciassimo determinare da simile considerazione.

Del resto, basta notare l'assurdità del discutere di amnistia quando ancora non esiste un capo d'accusa, per dedurne che, se tale motivo – come invece il senatore Alessi sosteneva – dovesse costituire elemento per la formazione del convincimento del Parlamento, il paese penserebbe che ci siamo nascosti dietro l'ipotesi dell'amnistia per non assumerci le nostre responsabilità; e sul senatore Trabucchi permarrebbe l'ombra che, se non vi fosse stata di mezzo l'amnistia, il nostro giudizio avrebbe potuto essere diverso. Onde io credo che quelli che tale tesi hanno sostenuto non si sono, tra l'altro, dimostrati amici del senatore Trabucchi.

E da un altro stato d'animo dobbiamo guardarci: quello che taluni suoi amici hanno cercato di determinare raffigurandoci il senatore Trabucchi come un caro e onesto pasticcione.

No, onorevoli colleghi. Il senatore Trabucchi, mio collega in Senato da molti anni, da molti anni mio collega in Commissione, non è un pasticcione: è un uomo intelligente e capace e come tale dobbiamo giudicarlo. Se riteniamo che abbia potuto abusare del suo potere di ministro dobbiamo metterlo in stato d'accusa, altrimenti no. Ma non possiamo squalificarlo come superficiale pasticcione, perché questa sarebbe, sì, se non persecuzione, almeno squalifica politica.

Del resto, il senatore Trabucchi ha dato ieri la prova di essere intelligente e capace, ma esso ha dato altresì la dimostrazione, a mio avviso, della sua concezione dello Stato, quando ha fatto saltare con un solo colpo tutto il sistema difensivo costruito da coloro che ne hanno sostenuto l'innocenza. Gli onorevoli Bettiol, Alessi, Agrimi, Gagliardi, Ajroldi avevano sostenuto tutti l'anormalità degli atti compiuti dal senatore Trabucchi, avevano sostenuto che egli era andato al di là della legge, per concludere che tuttavia gli atti non erano illegittimi.

Ieri sera il senatore Trabucchi invece ha proclamato: macché anormalità! Macché faciloneria! Quegli atti così ho compiuto perché così ho voluto compierli, perché li ritenevo, io Trabucchi, giusti.

Ieri, però, il senatore Trabucchi ha dato anche la prova di quanto poco tenga in conto il Parlamento, quando ha tentato di accreditare il sospetto che a favorire la S.A.I.M. e la S.A.I.D. non sia stato lui, ma sia stato il dottor Cova, che non avrebbe preso tutte le cautele che lui, senatore Trabucchi, aveva ordinato dovessero prendersi. E tutto ciò capovolgendo fatti, premesse, situazioni, dimenticando che la lettera dell'11 gennaio 1962 era stata spedita da lui, senatore Trabucchi, direttamente alle ditte con l'invito a restituirla firmata, il che avvenne il giorno dopo.

I fatti sono stati anche troppe volte ripetuti, analizzati, sezionati perché io debba ricordarli. Solo per memoria elencherò quelli che, a mio avviso, possono considerarsi abuso di ufficio, secondo il disposto dell'articolo 323 del codice penale di cui è stata sostenuta l'incostituzionalità ma che incostituzionale non è dopo che su tale punto è intervenuta la nota sentenza della Corte costituzionale.

Dall'esame dei fatti ho creduto di riscontrare otto casi che possono considerarsi abuso di ufficio. L'onorevole Cocco Ortu ne ha enunciati di più, altri di meno. Io mi limito ad elencare quelli che sono parsi a me essere casi di abuso di ufficio:

1) l'avere avocato a sé la decisione sulla legittimità del contratto che si ordinava di stipulare alla direzione dei monopoli di Stato con le società S.A.I.M. e S.A.I.D. e ciò violando norme di legge, come è stato messo in rilievo dal Consiglio di Stato e dall'Avvocatura generale dello Stato;

2) l'avere omesso di deliberare a mezzo di decreto, impedendo così il controllo di legittimità da parte della Corte dei conti;

3) l'avere, il senatore Trabucchi, fatto obbligo al monopolio di Stato di acquistare tabacco prodotto dalle società S.A.I.M. e S.A.I.D., limitando il corrispettivo alla facoltà delle società stesse di consegnare tabacco;

4) l'avere concepito e voluto l'atto di cui si discute come un atto aggiuntivo alla concessione-contratto di cui erano titolari le ditte istanti (memoria del senatore Trabucchi dell'8 gennaio 1965) quando sapeva di non poter

concedere la concessione fuori dal territorio nazionale e ciò facendo allo scopo, realizzato, di consentire la registrazione a tassa fissa anziché con la proporzionale, dal che le ditte hanno tratto notevole vantaggio;

5) l'avere in data 8 agosto 1962 espresso l'avviso che nelle circostanze di tempo e di fatto in cui veniva espresso sapeva non poteva essere interpretato dall'amministrazione dei monopoli che come ordine che si dovesse accettare in luogo di tabacco Burley altro tabacco di qualità inferiore;

6) l'avere, in data 17 ottobre 1962, impartito disposizioni alla direzione generale dei monopoli di Stato nel senso che i campioni fatti pervenire dalla S.A.I.D. e dalla S.A.I.M. il 31 agosto 1962 dovessero considerarsi, ad ogni effetto, compresa l'applicazione delle relative tariffe, di produzione della campagna 1961;

7) l'avere concesso in data 29 gennaio 1963 il nulla osta all'autorizzazione richiesta dalle ditte interessate al Ministero del commercio estero per l'importazione di tabacco che era già di proprietà dell'amministrazione dei monopoli;

8) per avere in data 11 aprile 1963 dato interpretazione estensiva al contratto 10 e 11 del gennaio 1962, sostituendo la sua volontà a quella del consiglio di amministrazione dei monopoli.

Questi fatti, onorevoli colleghi, non sono nella loro realtà contestati dal senatore Trabucchi né dai suoi difensori: essi contestano il dolo, affermano che da questi atti, in sé e per sé, non è derivato vantaggio ingiusto alle società S.A.I.M. e S.A.I.D.

Il senatore Trabucchi ammette di essere andato al di là della legge, l'onorevole Bettiol ha affermato in quest'aula – e l'ho già ricordato – che il senatore Trabucchi ha usato dei suoi poteri in modo anormale; e questa tesi è stata sostenuta con accenti diversi da tutti gli altri oratori, dal senatore Alessi all'onorevole Gagliardi.

A noi deve bastare l'accertamento di questa anormalità nel comportamento dell'onorevole ministro delle finanze. Tale anormalità costituisce il presupposto perché il giudice sia chiamato a decidere se essa è stata consapevole o no e, se è stata voluta, a quali fini essa era rivolta. Se riteniamo che erano in gioco importanti interessi dello Stato sui quali, per opportunità politica, non si deve far luce fino in fondo, allora sì, neghiamo la messa in stato d'accusa del senatore Trabucchi. Ma se non vi sono interessi dello Stato che giustificano politicamente l'archiviazione del caso, luce deve essere fatta dal giudice; e tali noi non siamo (noi siamo giudici dell'aspetto politico della questione).

Non andiamo più in là, non pronunciamo un giudizio che sarebbe, allora sì, definitivo, e, se concluso in modo negativo per l'inquisito, vincolerebbe il giudizio della Corte costituzionale (che invece deve essere libero) o rischierebbe di aprire quel conflitto tra poteri costituzionali che dobbiamo ad ogni costo evitare non andando al di là dei poteri che la Costituzione ci ha dato.

Solo un giudizio della Corte costituzionale può fare piena luce sui fatti con tutte le garanzie per il senatore Trabucchi, per il Parlamento, per il paese, che da questa certezza vedrebbe rafforzata la sua fiducia nelle libere istituzioni della Repubblica.

Per questi motivi mi permetto di rivolgere un appello ai colleghi amici del senatore Trabucchi perché concorrano con noi in questa opera di chiarimento altamente democratica.

Nel suo intervento l'onorevole Bozzi ha sollevato un problema che deve aver fatto meditare tutti noi (problema sul quale è tornato questa mattina l'onorevole Miceli): disquisendo sulla legittimità costituzionale della norma del regolamento e della legge ordinaria del 20 gennaio 1962 circa la richiesta della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea per la messa in stato di accusa di un ministro, ha posto a tutti noi un angoscioso problema. Cosa avverrebbe se la messa in stato di accusa del senatore Trabucchi fosse votata da una maggioranza semplice, nel dubbio che essa, in forza delle norme costituzionali, fosse sufficiente?

Quale problema politico si aprirebbe con tale voto? Per non parlare del problema giuridico, se sia possibile adire la Corte costituzionale per farla pronunziare, nell'*iter* di questo giudizio parlamentare, sulla costituzionalità della legge del 1962.

Lascio pensare a voi, onorevoli colleghi, cosa potrebbe avvenire il giorno in cui la Corte costituzionale dichiarasse incostituzionale una norma relativa alla maggioranza assoluta. Si riapre il dibattito? O il dibattito è definitivamente chiuso? Cosa succede, quale valore avrebbe il precedente? Potremmo in futuro decidere della messa in stato di accusa di un ministro a maggioranza semplice quando oggi abbiamo negato, per un fatto numerico, la messa in stato di accusa di un ministro?

Riflettiamo profondamente tutti insieme, onorevoli colleghi, e facciamo sì che un atto

tanto importante per le nostre libere istituzioni, per il paese, non sia votato in modo tale da lasciar aperti dubbi e polemiche che, anziché rafforzare le istituzioni della Repubblica, contribuirebbero a minarle nella coscienza dei cittadini.

Chiarito che, votando la messa in stato di accusa del senatore Trabucchi, non ne votiamo la condanna, ma che ci limitiamo a dire che gli interessi dello Stato non sono danneggiati da un giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, noi ci limitiamo a chiedere, come è nostro dovere, che piena luce sia fatta.

Credo fermamente che questa nostra richiesta debba essere votata da tutti, qualunque sia il grado di acquisita certezza in un senso o nell'altro o di dubbio che nell'intimo della nostra coscienza si possa sentire.

Nessuno di noi vuole umiliare nessuno. Invocare in questa sede, ed a questo proposito, una solidarietà che si richiami anche mediatamente ai vincoli di partito non giova a nessuno: agli inquisitori e all'inquisito, ai partiti a cui il senatore Trabucchi non appartiene e a quello a cui egli appartiene; non gioverebbe, comunque, al partito socialista italiano, che crede nella ricerca della verità e della giustizia. I partiti sono pilastri della nostra democrazia, essi sono insostituibili, ma a condizione che non servano fini che non sono loro propri. E devo dichiarare sinceramente che quanto è avvenuto ieri in quest'aula, alla fine del discorso del senatore Trabucchi, ha profondamente colpito il mio spirito democratico. La manifestazione al senatore Trabucchi ha avuto un tono di sfida nei confronti di tutto e di tutti: del Parlamento (*Vive proteste al centro*), del Consiglio di Stato, della magistratura, dell'Avvocatura dello Stato e della polizia tributaria. Il suo significato è apparso essere quello di mettere il partito della democrazia cristiana e il suo uomo al di sopra di tutti; è apparso a me – e credo a molti di noi – che i colleghi della democrazia cristiana siano assai più inclini a raccogliere l'invito dell'onorevole Bettiol a fare quadrato che quello dei loro alleati, che con loro ricoprono responsabilità di Governo, di far luce. (*Commenti*).

Chi crede, come io credo, nella capacità della democrazia di difendere se stessa non può che augurarsi che si sia trattato di manifestazione di umana simpatia e non di manifestazione politica. Ma, onorevoli colleghi, non basta dirlo; occorre dare la prova al paese, che l'attende, che non abbiamo nulla da nascondere, che la democrazia si difende nella giustizia e nella legalità repubblicana.

Voterò l'ordine del giorno nello spirito con il quale è stato presentato e non nella lettera, la cui formulazione è conseguenza necessaria di un regolamento non perfetto. Onorevoli colleghi, collaboriamo tutti insieme a che il paese guardi al suo Parlamento con accresciuta fiducia. (*Vivi applausi a sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Guido Gonella. Ne ha facoltà.

GONELLA GUIDO. Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevoli deputati, non ho il cattivo gusto, in un'ora che ormai volge verso le decisioni definitive, di ripetere in quest'aula le chiare, precise ed esaurienti argomentazioni che ieri sono state qui esposte dal collega senatore Trabucchi, il quale – illustre senatore Banfi – ha semplicemente esercitato il suo elementare diritto di difesa davanti a un'Assemblea che lo deve giudicare. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Inoltre, in questa Assemblea hanno già parlato chiari cultori di diritto, come l'onorevole Bettiol e il senatore Bosco, nonché parlamentari che conoscono il foro, come i senatori Agrimi, Alessi e Ajroldi, ed ancora stamane i colleghi Gagliardi e Russo Spena. Essi hanno illustrato le molteplici ragioni di natura giuridica ed economica che militano a favore delle tesi difensive del senatore Trabucchi.

Abbiamo sentito e ascoltato con la dovuta attenzione anche le tesi contrapposte, diverse per tipo, per tono e qualità. Sicché oggi noi siamo nella maturata situazione di poter fare un bilancio cosciente delle ragioni favorevoli e contrarie alla tesi del senatore Trabucchi.

Io non parlerò di certe questioni di dettaglio che qui sono state affacciate, ma che appaiono marginali al nostro dibattito. Non mi metterò neppure – come ha fatto qualcuno – lungo la strada che conduce a compilare una specie di storia comparata degli scandalismi. Ed a questo proposito – rivolgendomi al senatore Levi qui presente – direi che il senatore Terracini non si è fermato a Eboli: ha fatto il giro d'Italia degli scandali. (*Si ride*). È partito da Aosta e, scendendo in altre regioni, ha delineato una specie di compendio dello scandalismo a mo' di introduzione (*Commenti all'estrema sinistra*) alle argomentazioni che egli riteneva di dover fare. Vuol dire che gli daremo la maglia rosa di questo giro d'Italia dello scandalismo. (*Si ride*).

TERRACINI. Mi sono riferito agli scandali dell'ultima settimana.

GONELLA GUIDO. Ella merita il distintivo di grande inquisitore. Nessuno glielo toglie, senatore Terracini.

Comunque, non sono tali gli argomenti che in quest'ora di decisione a noi interessano.

Voglio prendere lo spunto dalle ultime parole pronunciate ieri in quest'aula dal senatore Trabucchi: « Mi sento e sono innocente. La mia reputazione è nelle vostre mani ». Sono parole accorate che sgorgano dal cuore e dalla coscienza di un uomo; e vorrei dedicar loro il mio discorso dopo tante e pur utili dissertazioni sui prezzi dei tabacchi e sulla conduzione e garanzia del loro commercio internazionale. Partendo da una sintesi conclusiva del presente dibattito, desidero soffermarmi soprattutto sopra alcuni aspetti di natura morale e giuridica che sono in un certo senso impliciti nel problema che stiamo esaminando.

Quando dico questioni morali, non intendo fare concessione ai sentimentalismi ed alle emozioni che, in genere, non hanno cittadinanza né simpatica eco in questi tristi dibattiti. Considerando il problema morale, intendo soprattutto ribadire la gravità e la solennità dell'atto che noi compiremo stasera, fra qualche ora. Dopo la trattazione del tema morale, aggiungerò una parola di cordiale e fraterna solidarietà all'amico e collega Trabucchi. Infine, vorrò accennare a un grave monito, echeggiato in questa Assemblea, il quale è motivo di meditazione per tutti noi appartenenti al partito della democrazia cristiana. Alludo ad alcune dure parole che qui sono state pronunciate quando, in un settore e nell'altro, si è detto: « Noi attraverso un uomo vogliamo colpire un sistema ». Sono parole minacciose che meritano una ferma risposta.

Anzitutto sottolineiamo l'importanza del giudizio. Oggi dobbiamo giudicare, siamo giudici che emettono un giudizio. Per fortuna non è il giudizio universale (là ne vedremo di carine). (*Si ride*). Tutta la nostra responsabilità morale è impegnata in questo giudizio. Cioè, onorevoli colleghi, accettando o respingendo di mettere sotto accusa il senatore Trabucchi, dobbiamo dire un « sì » o un « no » che toccano l'onorabilità e la dignità morale di un uomo. È un atto di suprema importanza quello che noi stiamo per compiere.

Potremo dissertare, onorevoli Bozzi e Cocco Ortu, intorno ai problemi di natura costituzionale che hanno attinenza alle questioni che qui sono in esame. Durante il dibattito si è parlato di « reati ministeriali » e di « magistrature politiche » poste in relazione con le magistrature giudiziarie e amministrative. Sono temi dei quali non nego il singolare interesse nella cornice generale della dottrina del diritto pubblico. Ma oggi non costituiamo un'accademia giuridica; siamo un tribunale. Questa Assemblea è un organo eccezionale, e si discute se la sua natura sia politica o giurisdizionale. Le due Camere riunite costituiscono un organo politico il quale, però, sta per compiere una funzione che non è politica; la funzione non sarà propriamente giurisdizionale, come hanno ben pensato l'onorevole Bettiol e il senatore Bosco, ma certamente è funzione giudiziaria, come ha ben detto l'onorevole Bettiol. La nostra è una funzione di giustizia processuale penale con specifico riferimento ad un articolo del codice penale (abuso di ufficio), in relazione al quale siamo chiamati a mettere o non mettere in stato di accusa un ex ministro. Esercitiamo la funzione di ufficio di pubblico ministero che deve promuovere un'azione penale.

Mi pare che, dopo le varie indagini fatte su questo problema, sia pressoché superfluo insistervi ulteriormente. Vorrei però aggiungere una parola per il senatore Banfi a proposito di quanto egli ha detto pochi minuti fa. Egli ha di nuovo riportato in questa Assemblea il pur suggestivo tema dell'analogia, che egli ritiene perfetta e che per me è insostenibile, tra l'autorizzazione a procedere e la messa in stato d'accusa. Avvicinandosi l'ora del voto, è bene che una volta ancora sia ribadita la radicale e sostanziale differenza tra questi due istituti.

Naturalmente coloro che hanno interesse a minimizzare le conseguenze del nostro dibattito e la natura delle nostre discussioni sono inclini a sussurrare che si tratterebbe di ben piccola cosa; si tratterebbe, cioè, di una di quelle autorizzazioni a procedere che arrivano in aula all'inizio delle squallide sedute del lunedì pomeriggio, quando l'Assemblea è deserta e scarsa importanza si annette al voto. Notiamo alcune differenze fondamentali: la autorizzazione a procedere toglie un ostacolo all'azione penale, l'ostacolo posto dalle immunità che godiamo in virtù della stessa Costituzione, e permette ad un'azione penale già iniziata di avere il suo naturale ed ulteriore corso. Cosa radicalmente diversa è la messa in stato d'accusa della quale oggi trattiamo. Qui non vi è un'azione penale iniziata, ma qui si incomincia l'azione penale, ci si assume la responsabilità morale e giuridica di dare inizio ad un'azione penale. Qui vi è, in sostanza, un'azione di propulsione, di sol-

lecitazione dell'azione penale, un'azione di promovimento, la quale evidentemente implica una maggiore coscienza di responsabilità in chi è chiamato a decidere.

Conversavo poc'anzi con il ministro Andreotti, il quale mi mostrava alcune statistiche eloquenti che potremmo ora leggere se nel corso di questo dibattito non avessimo già fatto indigestione di troppi numeri sui quintali di tabacco, sulla loro specie, sui prezzi vigenti nei vari mercati nazionali e internazionali, in modo che in tale materia ci siamo fatti una cultura impressionante ed utile specialmente ai fumatori che possono meglio conoscere che cosa vanno ingoiando ogni giorno. Le statistiche fornitemi dal ministro Andreotti indicano come normalmente le autorizzazioni a procedere siano respinte, talmente scarso è il contenuto di giustizia che erroneamente e ingiustamente in esse si ravvisa.

L'onorevole Scalfaro mi fa cenno, in questo momento, di deplorare tale fatto, ed io condivido in pieno il suo parere contrario a minimizzare l'importanza dell'autorizzazione a procedere; io la concederei sempre, anzi vorrei addirittura soppresso tale istituto che è un residuo di altri tempi. A me preme solo sottolineare il diverso rilievo, non solo giuridico e morale ma anche psicologico, che hanno le autorizzazioni a procedere rispetto alla messa in stato d'accusa, di cui vano sarebbe il nascondere la gravità.

I colleghi Bozzi, Zappa, Galdo, Tanassi, Miceli ed altri, con molta e chiara dottrina hanno detto cose importanti – ribadite anche poc'anzi dal senatore Banfi – sui dubbi di alcuni di loro circa la correttezza costituzionale delle leggi e regolamenti che dal 1953 al 1962 hanno dato esecuzione pratica al dettato costituzionale relativo alla messa in stato d'accusa dei ministri, del Presidente del Consiglio e del Presidente della Repubblica. Può darsi che la riconsiderazione di alcune norme si imponga un certo giorno. Ma questo non è problema di oggi.

Relativamente a tali dubbi, va sottolineato che alcuni partono da preoccupate incertezze sulla correttezza costituzionale del *quorum* e di altre statuizioni di queste leggi relative alla procedura di applicazione delle norme costituzionali per arrivare a giustificare il loro approdo ad una specie di isolamento o di abdicazione pilatesca, che si conclude con la richiesta di deferire il senatore Trabucchi alla Corte costituzionale, in modo che questa decida, proprio perché le leggi esistenti non sarebbero idonee a permettere alle Camere di pronunciarsi. A mio avviso, l'argomentazione potrebbe condurre a conclusioni nettamente opposte, cioè gli eventuali dubbi circa la costituzionalità di queste leggi dovrebbero indurci ad una maggiore circospezione, ad un maggiore senso di prudenza, ad una maggiore coscienza della delicatezza necessaria nel porre in atto le procedure che abbiamo iniziato in questi giorni.

Se vi fossero dubbi costituzionali, questi – come dissi – saranno un tema per il futuro. Oggi – e ripeto le parole conclusive del toccante discorso, così umano, così vero, così persuasivo, tenuto dal senatore Trabucchi – oggi giudichiamo un uomo.

Qui vorrei rivolgere una parola all'onorevole Cocco Ortu, del quale ho ascoltato con molta attenzione il serrato argomentare. È comprensibile che su alcune cose io dissenta, ma devo sottolineare una sua asserzione di particolare importanza, la quale ci trova pienamente consenzienti. Egli con energia ha difeso, come noi difendiamo, il diritto dell'individuo di fronte alla comunità, affermando che mai un'ingiustizia può essere commessa neppure per favorire un interesse della comunità.

Già l'onorevole Bettiol aveva toccato questo tema. A pochi istanti dalle conclusioni della nostra Assemblea dobbiamo ribadire questo postulato, onorevoli colleghi. Noi abbiamo combattuto le nostre dure battaglie, di cui non meniamo alcun vanto personale, proprio in difesa dei diritti dell'uomo contro i soprusi dello Stato, che tali diritti non riconosceva. Si può dire che tutta la nostra vocazione politica, tutta la nostra vita politica, ha scelto questa trincea: la trincea della difesa dei diritti dell'uomo contro lo Stato oppressore. Però, onorevole Cocco Ortu – e ciò può essere motivo di differenziazione della nostra dalla vostra ideologia – combattiamo egualmente tutte quelle forme di individualismo che, se non sono contenute, possono condurre ad una egoistica subordinazione del bene pubblico al bene privato. Noi non sacrifichiamo l'individuo allo Stato o lo Stato all'individuo ma sosteniamo che, essendo lo Stato una comunità o collegialità di individui, le leggi morali dell'individuo sono anche le leggi morali della vita dello Stato e viceversa. I doveri dell'uomo verso se stesso si integrano con quelli verso gli altri.

Mi permetto di dissentire dall'amico Bettiol (come si vede, non mancano le divergenze neanche fra di noi) quando dice che comunque non bisogna sacrificare l'individuo alla comunità. Forse non ha precisato tutto il suo

pensiero, e ritengo che noi dobbiamo ammettere che la comunità ha il diritto di esigere il sacrificio dell'individuo, dell'interesse particolare al bene comune. E veramente grande e nobile è il sacrificio dell'uomo che dona tutto se stesso, dell'eroe che dà la vita per la patria. Ma ciò non ha nulla a che fare con il sacrificio che si vorrebbe imporre facendo subire un atto ingiusto a chi ha il diritto di ottenere giustizia. Non ammettiamo che con un'ingiustizia si sacrifichi un giusto. Per la coscienza morale di tutti i tempi vale l'antica ed eterna sapienza: *pereat mundus sed fiat iustitia*. Ritengo che ciò sia ben chiaro al vostro spirito e quindi non insisto. Ricordo solo, onorevoli colleghi, che noi siamo qui per decidere circa un presunto abuso d'ufficio di un ex ministro. Ma facciamo attenzione e guardiamo bene addentro nell'intimità del nostro spirito perché anche noi possiamo commettere i nostri abusi: abusi morali, nel distorcere la verità in rapporto a interessi di parte.

Ricapitolando le molte cose dette in questi giorni, guardiamo in faccia la controversia come si presenta in alcuni essenziali aspetti morali.

Appartengono a questa Assemblea dottissimi giuristi che ci hanno offerto l'occasione di ascoltare argomentazioni elevate, ma noi parlamentari non possiamo possedere l'abito mentale squisitamente professionale e vocazionale del magistrato. Ho molto piacere di salutare nei banchi qui vicini un ex primo presidente e un ex procuratore generale della Corte di cassazione che vedo presenti nel gruppo parlamentare dei « peccatori », quindi non tra gli « eletti ». (*Commenti*). Ma la loro presenza mi fa meglio considerare che questo compito del giudicare non è congeniale con la nostra mentalità di politici, di legislatori, di uomini di governo. Tutti conosciamo scarsamente la difficile arte di far scendere dal cielo delle loro astrazioni quasi geometriche le norme giuridiche, per applicarle al caso particolare. Ed il caso particolare è quello di un nostro collega, che è stato messo nel letto di Procuste. Perché, onorevoli colleghi, quando un uomo è sotto i fari della quotidiana pubblicità, quando è discusso nella stampa e nei dibattiti parlamentari, con quelle scarse possibilità di difesa di cui dispone chi è bersagliato da pubbliche accuse, che solo un giorno lontano potrà dimostrare inconsistenti ma che per lungo tempo deve subire, come se fossero fondate, certamente gli affanni non mancano e la vita non risparmia quelle sofferenze che nessuno a nessuno vorrebbe augurare.

Dunque, dobbiamo vedere se una norma del codice penale sia applicabile o no al caso concreto, ad alcune attività dell'ex ministro Trabucchi. Allora si dice, ed è stato ripetuto varie volte nel corso di questo dibattito: rinviamo il senatore Trabucchi davanti al suo giudice naturale. E si aggiunge: il giudice naturale è la Corte costituzionale. Permettetemi di dissentire in pieno da questa tesi. È giudice naturale anche il Parlamento in seduta comune qui riunito. Ed è talmente giudice naturale che la legge prevede le forme e le procedure dei suoi giudizi, che possono essere dati anzitutto da una Commissione parlamentare, la quale, come voi ben sapete, ha la possibilità di archiviare una denuncia, di dichiarare il non luogo a procedere, di proporre la messa in stato d'accusa. Avvalendosi dei suoi poteri, la nostra Commissione ha dichiarato il non luogo a procedere contro il senatore Trabucchi con maggioranze ultraqualificate per le prime tre imputazioni (peculato, contrabbando, interesse privato) e, per la quarta (abuso d'ufficio), con maggioranza non ultraqualificata, ma che sarebbe ultrasufficiente, in qualsiasi camera di consiglio, per mandare assolto un imputato.

Ripeto, in questo caso giudici naturali siamo anche noi. Ho ricordato le tre alternative che ha la Commissione inquirente, che è espressa da tutti i gruppi della Camera che vi sono proporzionalmente rappresentati con uomini degni, che, come si rileva dall'ottima relazione presentata dall'onorevole Dell'Andro, hanno un alto senso di giustizia. Ma il Parlamento in seduta comune non ha la triplice facoltà della Commissione. Le due Camere si trovano di fronte ad un ordine del giorno che propone la messa in stato di accusa dell'onorevole Trabucchi, e noi possiamo dire soltanto « sì » o « no ». Solo in questo modo possiamo esprimere il nostro giudizio.

Ebbene, non facciamo sì che quest'aula, che in altri tempi fu definita « sorda e grigia », sia considerata oggi anche un'aula buia, nella quale non si può far quella luce che tutti chiediamo. Noi, se vogliamo la luce, possiamo farla, ed abbiamo lavorato e lavoriamo perché la luce sia fatta. (*Applausi al centro — Commenti all'estrema sinistra*).

Allora, onorevoli colleghi, prendiamo coscienza di questo nostro compito; sentiamoci giudici naturali e decidiamo.

Continuando nel mio esame dei problemi che nel corso del dibattito ho sentito rimbalzare di settore in settore, rilevo un'altra erronea considerazione. Si dice e ripete: bisogna che qui qualcuno paghi; bisogna dar sodi-

sfazione – è stato detto anche poc'anzi – alla opinione pubblica. Anche l'onorevole Russo Spena ha accennato, stamane, a questo tema. Ebbene, esaminiamo il significato di questo appello. Immaginiamoci! Siamo figli della pubblica opinione, siamo figli del pubblico suffragio: potremmo forse noi non avere riguardi verso nostra madre, la pubblica opinione? Ma dobbiamo anche chiederci, con alto senso di responsabilità, se siamo certi che la pubblica opinione sia veramente informata dei vari aspetti di questa complessa faccenda, intorno alla quale noi abbiamo faticato e fatichiamo per venire a capo di problemi tecnici così complessi e polimorfi.

Dobbiamo anche chiederci che cosa mai pensi la pubblica opinione, non solo del senatore Trabucchi, ma di tutti noi, dei nostri partiti, del Parlamento, dello stesso sistema politico della democrazia italiana. Non che dobbiamo sottoscrivere tutti i giudizi che potrebbe dare la pubblica opinione su tali materie, ma sono pur essi giudizi della pubblica opinione. Del resto, con tutto il rispetto dovuto alla pubblica opinione, nel passato abbiamo avuto anche la pubblica opinione « oceanica », che noi abbiamo combattuto, e la storia di tutti i tempi non dimentica la pubblica opinione espressa sulla piazza di Gerusalemme dove, gridando *crucifige!*, fu mandato il Giusto sulla croce e fu preferito Barabba. Abbiamo dunque tutto il diritto, nella responsabilità della nostra coscienza, di esaminare e valutare i giudizi della pubblica opinione.

Nel corso di questo dibattito è stato anche detto in tutti i settori: dobbiamo lavorare per la riforma del sistema amministrativo e l'occasione ci è offerta da questo evento. Il sistema della nostra pubblica amministrazione, si dice, è sgangherato e bisogna riformarlo. Intanto si vorrebbe riformare il povero Trabucchi, che è solo un elemento del complesso sistema ma non rappresenta il sistema; poi si metterebbe mano a riparare le sgangherature del sistema dopo averne determinato una nuova, mancando di giustizia laddove il senso di giustizia s'impone. Va bene riparare alle sgangherature e procedere alle riforme del sistema, ma non si opera in questo senso con la ricerca di un capro espiatorio, con il sacrificio di un uomo.

Avrei potuto venir qui a citarvi i molti testi consultati, ma non voglio leggere né il mio discorso, che non ho scritto, né alcuna altra carta, salvo un testo che poi comunicherò all'Assemblea, ritenendolo indispensabile. Ma non vi è bisogno di legger testi per ricordare che tutta la nostra Costituzione – e, possiamo dire, lo spirito, la dottrina dello Stato che ci ha guidato nell'elaborare la Costituzione (ed abbiamo qui, nell'aula, un grande maestro che ci onora, il senatore Ruini, il quale è stato la mente direttiva dell'opera della nostra Costituente) – è imperniata sul principio del rispetto della dignità della persona, della responsabilità personale, nonché della personalità della pena. Ed è la nostra Costituzione che anche in quest'ora esige soprattutto rispetto. In relazione alla nostra Costituzione, ci troviamo di fronte ad altre obiezioni che sono state affacciate in questo dibattito e che pure meritano il nostro esame. A tali obiezioni faccio riferimento solo in quanto su esse ha insistito l'accusa: i temi non si inventano.

Qualcuno ha detto: questa è un'opportuna occasione per cominciare a rivedere i rapporti tra i poteri dello Stato: il potere legislativo, il potere esecutivo, il potere giudiziario. Non vogliamo che vi possa essere una crisi nei rapporti tra i poteri, come hanno accennato gli onorevoli Sponziello, Perna, Pace ed altri.

Cominciamo dalla burocrazia. Ieri nelle chiare, precise, responsabili dichiarazioni dell'onorevole Tanassi è echeggiata una specie di condanna di quello che egli definì « lassismo amministrativo » che tanti difetti mostrerebbe, specialmente in questi momenti critici. Non appare dubbio che vi è una crisi e noi anche su ciò possiamo convenire. Ma, onorevoli colleghi, non dobbiamo perdere di vista un principio che è fondamentale: non vi è politica che si possa realizzare senza una pubblica amministrazione, né, rispettivamente, vi è pubblica amministrazione senza una politica che la guidi. Noi potremmo continuare a discutere quanto vorremmo sui rapporti tra politica e burocrazia: ma questi presupposti ora accennati sono una specie di alfabeto di ogni possibile discussione. La politica è il momento direttivo che fissa i fini dello Stato: varie essendo le politiche, vari possono essere gli obiettivi; l'amministrazione è lo strumento per la realizzazione di tali fini. Queste non sono nostre opinioni. Sono principî informatori di tutti i dibattiti, di tutti gli studi sulla riforma amministrativa: da quelli iniziali delle commissioni Forti a quelli successivi, pur pregevoli, che all'epoca che ha preceduto i lavori dell'Assemblea Costituente furono promossi dall'onorevole Nenni, che era ministro per la Costituente (era l'epoca famosa della prima apertura a sinistra, del « o la Costituente o il caos! »). Si tratta di studi interessanti, nei quali questi temi sono

stati approfonditi affermandosi sempre il principio della responsabilità dell'amministrazione, principio poi consacrato nello stesso testo costituzionale.

La Costituzione, onorevoli colleghi, ha compiuto un'operazione molto importante (qui vi sono illustri professori di diritto amministrativo, come l'onorevole Lucifredi, che mi possono correggere se non sono esatto): ha spodestato il potere esecutivo di gran parte delle facoltà che aveva in materia di ordinamento della pubblica amministrazione. Infatti, mentre con la famosa legge del 1926 bastavano regolamenti o, comunque, atti del potere esecutivo per disporre l'organizzazione dei pubblici uffici, l'articolo 97 della Costituzione ha tassativamente prescritto che i pubblici uffici siano organizzati solo secondo disposizioni di legge. Quindi ha espropriato il potere esecutivo di alcune sue facoltà che furono trasferite alla responsabilità del legislativo. Ora si tratta di responsabilità nostre. Inoltre l'articolo 28 della Costituzione ha chiaramente definito la responsabilità della amministrazione precisando che i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili – secondo leggi penali, civili e amministrative – degli atti compiuti in violazione di diritti. E poi con la fondamentale legge del 1957, che ho avuto l'onore di elaborare in attuazione di una legge-delega approvata dal Parlamento, abbiamo effettuato una riforma della pubblica amministrazione approvando il nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato ed il riordinamento delle carriere. In tale statuto si sono in concreto fissati i doveri e le responsabilità degli impiegati, con norme di natura generale, disciplinare e civile. Si tratta di una codificazione nuova, basata sull'esperienza di una legislazione pluridecennale, e sulle conclusioni di una consolidata dottrina amministrativa. È un ordinamento nuovo che merita tutta la nostra attenzione, che mi onoro di avere elaborato e che mi sembra resistente alla usura del tempo. Ricordo questo per chiedervi: perché le responsabilità emerse dall'esame del caso Trabucchi non vengono esaminate in rapporto a queste nuove leggi?

E passo ai rapporti con la magistratura.

L'onorevole Gullo, in un articolo pubblicato sull'*Unità*, ha affermato che l'affare Trabucchi ci deve indurre a riesaminare anche i rapporti tra il potere politico e il potere giudiziario, tema di una estrema delicatezza che in questo dibattito ha avuto echi in vari settori.

Ricordo che alcuni anni fa l'onorevole Targetti, un illustre parlamentare socialista che onorava questa Assemblea, di cui era anche vicepresidente, e che non so a quale delle chiese socialiste attualmente appartenga (*Commenti all'estrema sinistra*)... (Non importa quale chiesa, penso, perché gli sviluppi ecumenici sono possibili anche nel settore politico; ma non voglio entrare in temi estremamente delicati, è una piccola parentesi la mia). Dicevo: l'onorevole Targetti, rivolgendosi a me che ero ministro di grazia e giustizia, mi domandò (cito esattamente le sue parole): « Perché, signor guardasigilli, non impedisce il pascolo abusivo della magistratura in campo politico? ». Gli risposi che non era quella una materia di mia competenza dopo l'istituzione del Consiglio superiore della magistratura. Ma non so se oggi l'onorevole Targetti ripeterebbe analoga domanda.

Noi abbiamo sempre affermato il principio della assoluta indipendenza della magistratura, indipendenza che naturalmente trova il suo presidio anzitutto nella coscienza del magistrato e poi nelle nuove istituzioni che a maggiore tutela dell'indipendenza noi abbiamo istituito, come il Consiglio superiore della magistratura.

Ma, onorevoli colleghi, il caso Trabucchi ci deve far chiedere se si debba forse alla magistratura la responsabilità dell'orientamento della nostra politica, della nostra legislazione tutta rivolta – per ragioni storiche che in questo momento non voglio discutere non desiderando entrare in delicati temi politici – ad allargare la sfera dell'intervento dello Stato? In altri tempi non sarebbe neppure sorto il problema di garantire il lavoro ai tabacchicoltori colpiti dalla peronospora. Allargando la sfera del pubblico intervento è logico che si allarghi la sfera dell'intervento della magistratura. Siamo nell'età dello Stato sociale, del solidarismo, dei diritti sociali; qualcuno arriva a dire perfino (tesi che non condivido) che tramonta lo Stato di diritto. Semmai, lo Stato che ha per solo fine il diritto è integrato dallo Stato che ha per fine una giustizia più ampia, compresa la giustizia sociale, ma sempre operando sulla base e nelle forme del diritto. Si allarga l'ambito della normatività giuridica ad aree che erano completamente estranee alla disciplina giuridica. Pensiamo alla congerie di norme sulla viabilità, che è un campo nuovo per il diritto. Inoltre, aumentano, per ragioni talora comprensibili, gli interventi dello Stato nella economia. Si va verso uno Stato che compra, vende e svende tutto: dai tabacchi di cui discutiamo, e il cui monopolio fu istituito, anche per ragioni fiscali, in una delle

prime fasi degli interventi dello Stato nell'economia, all'energia elettrica che rappresenta, per ora, l'epilogo e il fastigio del discusso e discutibile interventismo statale. Oltre la tendenza all'allargamento della sfera del diritto, vi è la tendenza a rendere le norme sempre più analitiche. Inoltre, ricordo le dure critiche del compianto professor Carnelutti contro la disseminazione di norme penali in tutte le leggi, per cui il magistrato e l'avvocato possono trovarsi nella difficoltà di cogliere un senso logico nel sistema delle pene con grave pregiudizio per la difesa e per la realizzazione della giustizia. Infine le cose si sono complicate con la creazione di sempre nuovi enti economici che hanno strutture atipiche e costituiscono incrostazioni del sistema nelle quali si possono annidare incompetenza e corruzione. Non dobbiamo lamentarci se ora si devono trarre le logiche conseguenze di situazioni sociali, politiche e giuridiche delle quali abbiamo posto le premesse. Non bisognava porre quelle premesse se non si volevano queste conseguenze, compreso il più largo intervento della magistratura nella vita politica.

Oltre che sulla magistratura si è qui dissertato sulle leggi. Ieri, trattando del caso Trabucchi, si è sentito l'onorevole Pacciardi parlare di « leggi arcaiche » e l'onorevole Tanassi ha trattato (e a ragione) di alcune « leggi assurde », e su questo tema vi è stata una convergenza di opinioni, dall'onorevole Zappa all'onorevole Galdo, dal senatore Tomassini all'onorevole Miceli. Prendendo lo spunto dalle considerazioni fatte in quest'aula, si può dire: procediamo avanti, cambiamo, mutiamo. Se è un dovere rispettare le leggi, è anche un dovere promuovere la revisione delle leggi quando queste si rivelano inadeguate alle esigenze storiche, e il caso Trabucchi è anche un caso relativo alle conseguenze alle quali può condurre l'inadeguatezza legislativa. Siamo d'accordo con i senatori o deputati che hanno preso lo spunto dal caso Trabucchi per sottolineare questa esigenza di riforme legislative, salvo a vedere come le leggi nuove migliorino le leggi vecchie, come le troppe leggi possano essere semplificate con l'aggiunta di nuove leggi le quali possono rendere più ingombro il sistema giuridico, più lente le procedure, meno chiare le responsabilità, più difficile l'interpretazione (e caso tipico è quello del senatore Trabucchi che abbiamo in esame), meno efficaci i controlli. Si può finire per aggravare il fenomeno deleterio dell'incertezza del diritto la quale, onorevoli colleghi, non è un'incertezza dovuta al fatto che le norme non si conoscano; le norme ci sono, si leggono, si studiano, si imparano. La ragione dell'incertezza è più profonda; è generata dalla mancanza della coerenza interiore del sistema giuridico. La certezza del diritto vacilla quando vacilla la coerenza della coscienza e pure della tecnica giuridica, creando istituti atipici e incrostazioni nel sistema. Le incoerenze non mancano nella legislazione sui monopoli di cui si è trattato esaminando il caso del senatore Trabucchi. Io mi auguro che possiamo fare molto cammino per rendere il sistema giuridico più semplice, più certo e più coerente; mi auguro che, tra i tanti aspetti negativi che può avere questo nostro dibattito, esso abbia anche questo aspetto positivo di determinarci a mettere mano al mutamento di leggi rivelatesi inidonee.

Si è detto (e ancora continuo ad esaminare alcune obiezioni affacciate in questi giorni) che sarebbe un « gesto democratico » (cito quello che è stato detto, senza indicare la paternità delle opinioni per evitare inutili bizantinismi interpretativi), si è detto che sarebbe un « gesto democratico » inviare il senatore Trabucchi alla Corte costituzionale. Ma sapete dirmi perché non sarebbe un « gesto democratico » quello di un libero Parlamento che si assumesse la responsabilità, che gli compete per legge, di giudicare direttamente senza alcun rinvio ad altri?

Si è detto ancora: ci vuole la messa in stato d'accusa, perché questa serve a sottolineare la nostra serietà, la nostra severità, il nostro impegno. Come se, essendo convinto dell'innocenza del senatore Trabucchi e respingendo, quindi, le proposte di metterlo in stato d'accusa, si arrivasse ad una discussione senza serietà, senza rigorosità, senza giustizia!

Inoltre si è affermato (e qui il tema è anche più delicato): non preoccupatevi, noi rispettiamo la dignità morale del senatore Trabucchi, il quale è un uomo « onesto » (salvo aggiungere anche: « ingenuo », e non so quanto possa essere gradita questa appendice). Si è precisato: è un uomo onesto, e qui vi sono solo delle divergenze politiche, ma gli onesti – si è concluso – possono ugualmente marciare assieme, perché è l'onestà che conta, come se le divergenze politiche fossero di poco conto.

E poi è stato sostenuto anche l'opposto: affermando che qui è in discussione solo un problema di onestà personale di Trabucchi, mentre in materia politica non vi sono divergenze, sicché possiamo tranquillamente marciare assieme. Così, partendo da premesse op-

poste, si è arrivati a conclusioni uguali: marciare assieme. Come se l'onestà e la disonestà non dividessero gli uomini. Per noi non vi può essere una politica che prescinda dalla moralità e una moralità che contraddica una nostra politica. È questo un divorzio che, insieme con altri divorzi, noi non possiamo certo accettare.

Vi è ancora chi sostiene che Trabucchi è un uomo per bene e prende lo spunto da questa affermazione chiara, apodittica, per poi arrivare ad una gratuita presunzione di dolo. Si presume il dolo proprio là dove il previo riconoscimento di onestà dovrebbe condurre, semmai, insieme con altre ragioni, proprio ad escludere il dolo. Invece di dire: essendo onesto non può aver agito con dolo, si dice: appunto perché onesto ha agito con dolo. Ma vi è una logica in questa sgangheratura?

Non parliamo poi, a proposito di prove, di questo povero direttore dei monopoli Cova, perché ormai c'è un Cova visto da destra e un Cova visto da sinistra. Si tratta di prove le quali (come è stato già notato, ma permettetemi di porre in rilievo questo assurdo) sono già state considerate dalla Commissione come decisive per l'assolutoria, mentre ora le stesse prove vengono assunte dall'accusa ed utilizzate a carico e non a discarico.

Onorevoli colleghi, la fondamentale confusione che sta alle base di tutti gli equivoci del caso Trabucchi è la confusione fra le responsabilità penali e le responsabilità amministrative. Si capisce che nell'attività amministrativa si commettono degli errori, ma il nostro sistema giuridico prevede il modo di porre riparo agli errori. Il diritto e l'ordinamento amministrativo riconoscono la grande importanza non solo dell'istituzione del Consiglio di Stato, ma anche della legge del 1889 che ha istituito nel Consiglio di Stato, accanto alle sezioni consultive, la famosa IV sezione con quelle funzioni di giurisdizione amministrativa che poi ha avuto gli sviluppi che ha avuto, trovando infine consacrazione nell'articolo 100 della stessa Carta costituzionale, che ha confermato il Consiglio di Stato quale organo di tutela della giustizia nell'amministrazione. Ricordo quando ella, senatore Ruini, presiedeva la Commissione dei 75, e quando c'erano dei nostri colleghi i quali temevano che con le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato si compromettesse quell'unità della giurisdizione che noi giustamente volevamo rivendicare; ed ella affermò in modo chiaro che l'unità non si spezzava ma si articolava perché la giurisdizione del Consiglio di Stato aveva la caratteristica di essere puramente amministrativa, di essere posta a tutela degli interessi legittimi del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione.

Lo Stato di diritto ha istituito e organizzato una sua giustizia proprio per riparare gli errori dovuti ad incompetenza, eccesso di potere, violazioni di legge, come precisa la legge ordinatrice della giustizia amministrativa. Chiunque abbia confidenza con l'attività burocratica ben conosce l'importanza dell'attività del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con competenza per le controversie nelle quali è parte la pubblica amministrazione.

In quest'aula vi sono vari ex ministri. Io vorrei domandare che alzasse la mano un ministro che sia in grado di affermare che mai contro un suo provvedimento è stato presentato un ricorso al Consiglio di Stato, che mai un ricorso contro un suo provvedimento è stato accolto, che mai un suo provvedimento è stato annullato per incompetenza o per eccesso di potere o per violazione di legge. Sono certo che nessuno è in grado di alzare la mano. Io per primo, durante la mia lunga esperienza ministeriale, ho avuto decine, centinaia di provvedimenti annullati dal Consiglio di Stato. Gli uomini sbagliano, i ministri sbagliano, le burocrazie sbagliano e, anche involontariamente, consigliano i ministri a sbagliare. Ma il pregio del sistema consiste – come dissi – nella predisposizione degli strumenti idonei per rettificare gli errori, per fare giustizia. Comunque, se esistesse un ministro che sia stato indenne da ogni errore, bisognerebbe innalzargli un monumento: non in piazza Montecitorio, perché vi è poco posto, ma su un qualche colle di Roma.

Per quanto riguarda ciò che in quest'aula fu detto circa la natura dei « reati ministeriali » che sarebbero stati commessi dal senatore Trabucchi, vorrei citare alcune parole di un nostro grande maestro, del quale ebbi la fortuna di essere discepolo all'università di Roma. Un grande giurista e un grande uomo politico: Vittorio Emanuele Orlando, che tutti ricordiamo con rispetto e pur con devozione. Ebbene, Vittorio Emanuele Orlando, che è il padre della dottrina costituzionalistica italiana, collaborò ai lavori dell'Assemblea Costituente e nella seduta del 10 marzo 1947, mentre si discuteva dei giudizi contro i ministri, affermò testualmente parlando, come ben ricordo, dal primo banco qui a destra: « Quando si dice due Camere » (si parlava di queste due Camere riunite per giudicare i reati ministeriali) « si deve voler significare che esse agi-

scono insieme. Poi si è inviati innanzi alla Corte costituzionale. Per fortuna, io non tornerò più a fare il ministro; ma vi dico la verità, che, in tal caso, mi sentirei molto indifeso ». E aggiungeva: « Che cos'è questa Corte composta per metà di magistrati, che saranno uomini insospettabili, colti ed esperti giuristi, ma appunto per ciò di una pericolosa incompetenza per giudicare politicamente un reato ministeriale ? ». Noi non ci arrischiamo a dire cose di questo genere. E l'oratore aggiungeva ancora: « Io non so quanti reati io abbia commesso » (non parla un ergastolano, ma il Presidente della Vittoria) « e non soltanto durante la guerra, quando dovevo rilasciare passaporti falsi » (ella non ha rilasciato mai passaporti falsi, onorevole Trabucchi) « e giunsi allora perfino ad organizzare il furto di una cassaforte ». (Altro che contratti per i tabacchi messicani !). E a questo punto il resoconto registra: « Ilarità ».

Stato di necessità ! (*Interruzione del senatore Albarello*).

Ai difensori dei furti ministeriali di casseforti (vi sono gli estremi per essere messi sotto accusa davanti alla Corte costituzionale per apologia di reato) devo poi ricordare quello che nel corso del suo intervento aggiunse Vittorio Emanuele Orlando. Si tranquillizzi, senatore Albarello, perché l'Orlando non parla solo della guerra, dello stato di necessità, ma anche del periodo precedente alla guerra, di quell'Italia che noi tutti stimiamo e il senatore Terracini ha l'altro ieri definito « l'Italia pulita »...

TERRACINI. Ed ella come la chiama ?

GONELLA GUIDO. Anch'io la chiamo « Italia pulita ». (*Commenti*). Ma ascoltiamo ancora Vittorio Emanuele Orlando. « Allorché ero ministro dell'istruzione mi piombò addosso, un giorno, il sovrintendente alle arti e ai monumenti napoletani per informarmi che l'Arco angioino, il famoso Arco, prodigio di arte e di bellezza, stava per crollare per lesioni dovute alla gloriosa vetustà. " Ebbene, puntellatelo ! Mi pare che il provvedimento sia semplice ! ". Il sovrintendente mi rispose: " Ci vogliono diecimila lire e non le abbiamo ". Chiamo il ragioniere capo, il quale mi conferma: " Non le abbiamo; il capitolo non ha disponibile quella somma di dieci mila lire " ». Notate, onorevoli colleghi, la limpida costanza della burocrazia da sessant'anni fa ad oggi !

« Allora – è sempre Vittorio Emanuele Orlando che parla – mi precipito dal ministro del tesoro ». Caro ministro Colombo, come vede, anche allora ci si precipitava sempre dal ministro del tesoro. (*Commenti*). « Era un personaggio illustre, degno di ogni rispetto, e gli dico: " Sta per crollare l'Arco angioino e ho bisogno di diecimila lire ". Risponde: " Tu non pensi che alla tua gloria e io devo pensare alla conversione della rendita " ». (*Commenti*).

Una voce al centro. Quel ministro era Luzzatti...

GONELLA GUIDO. Ascolti ora, onorevole Albarello, la conclusione di Vittorio Emanuele Orlando: « Riuscii a trovare diecimila lire fuori del capitolo del bilancio. Commisi un reato ? ».

BECCASTRINI. Ma De Martino non era l'Arco angioino. (*Commenti*).

ALBARELLO. L'intenzione era buona o cattiva ? (*Commenti*).

GONELLA GUIDO. È questo tutto il nocciolo del problema. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Vi era reato ? Alla domanda se avesse commesso un reato l'onorevole Orlando rispose: « È probabile ». Aggiunge, infine, rivolto ai membri dell'Assemblea Costituente: « Ma vi domando: mi avreste condannato se fossi stato mandato dinanzi a voi ? ».

Voci all'estrema sinistra. No, no ! (*Commenti*).

GONELLA GUIDO. In ogni modo, onorevoli colleghi, non mi formalizzo sulle analogie storiche. Ho citato questo episodio solo per richiamare la vostra attenzione sulla serietà di questo problema, ricordando le preoccupazioni che in tale materia nutriva un giurista ed un politico della statura di Vittorio Emanuele Orlando.

D'altra parte, non è questa l'esperienza di ogni giorno ? Non vi sono medici che sbagliano la diagnosi o la cura (si capisce, senza colpa e senza dolo) ? E non vi sono avvocati che sbagliano e perdono le cause, senza colpa e senza dolo ? (*Commenti e interruzioni alla estrema sinistra — Richiami del Presidente*).

È soprattutto nella funzione interpretativa delle leggi che l'uomo di Governo ha una responsabilità particolarmente delicata. L'interpretazione, come tutti sappiamo, è essa pure, in un certo senso, creatrice di diritto, in quanto rapporta la norma a situazioni nuove e può quindi allargare, come pure restringere, l'ambito di applicazione della norma. La dialettica del diritto si sviluppa attraverso la molteplicità delle interpretazioni che sempre implicano possibilità di errori. Nel caso Trabucchi molte controversie nascono da disparità di interpretazione di norme legislative e regolamentari.

Ma, riconoscendo al ministro il dovere e la responsabilità di interpretare la legge, in quanto capo di una amministrazione, nulla si toglie al suo rigoroso dovere di rispettare la legalità. La legalità è la garanzia della conservazione dell'ordine giuridico. Noi, per primi, siamo i difensori della legalità; ma parliamo di una legalità che lascia spazio all'interpretazione e non nega la sfera della discrezionalità. Qui è stato citato uno studio del Mortati sulla discrezionalità. Potremmo fare varie considerazioni sul legittimo esercizio della discrezionalità nelle operazioni compiute dal senatore Trabucchi, ma il parlare ora di discrezionalità potrebbe apparire quasi una specie di scappatoia per non affrontare in pieno i temi impegnativi che in questo momento urgono davanti al nostro giudizio. Ciò non toglie che il tema della discrezionalità ministeriale meriti pure la nostra attenzione. Infatti, entro i limiti precisi nei quali può essere esercitata, la discrezionalità è connessa con la dinamica della vita politica e particolarmente della vita amministrativa dello Stato.

Conviene pure precisare che il rispetto della legalità, onorevoli colleghi, noi non lo intendiamo e mai lo intenderemo come un omaggio al legalismo, che è un'altra cosa. Quanti regimi di nostra conoscenza, quante dittature del recente passato e della presente storia del mondo si sono serviti della lettera della legge, della loro legge, per soffocare i diritti dell'uomo e per demolire gli istituti della libertà! (*Vivi applausi al centro — Commenti all'estrema sinistra*). Questo legalismo non ha nulla a che fare con lo spirito della legalità, con il rispetto della legalità.

È vero che l'uomo di governo deve ben sapere ciò che è prescritto e ciò che è vietato dalle leggi; ma vi è anche una sfera di azione nella quale nulla è prescritto o vietato, poiché la normatività della legge dello Stato non copre tutta la sfera dell'operare umano. Ciò che non è né prescritto né vietato, non è necessariamente illecito. Su questo tema, con una singolare acutezza, ieri il senatore Alessi ha fatto una precisazione del massimo interesse affermando che il senatore Trabucchi può essere andato non contro la legge ma oltre le prefigurazioni dei fatti e dei rapporti che le leggi vigenti potevano prospettare. Ha dovuto, cioè, affrontare le situazioni nuove che gli erano presentate da uno stato di necessità, da una distruzione di raccolti di tabacco che gettava sul lastrico migliaia di lavoratori. Ora l'andare oltre le prefigurazioni di fatto non significa andare oltre l'invalicabile dettato della norma giuridica; significa porre nuove prospettive, nuove ipotesi di fatto e non di diritto sulla possibilità, per il corpo legislativo, di nuove discipline giuridiche. (*Commenti e interruzioni a sinistra e all'estrema sinistra*). Prego di tenere ben distinte le prefigurazioni di fatti dai dettati delle leggi: credo che si tratti di una distinzione di estrema elementarietà. Del resto, risale al diritto romano il principio: *ex facto oritur ius*.

Comunque, qui la discussione è stata portata soprattutto sulla ricerca degli elementi essenziali e costitutivi del dolo nelle operazioni del senatore Trabucchi. Come è possibile parlare di dolo, se non vi è la coscienza di compiere un atto illegale, la volontà di compiere un atto illegale, il fine specifico del profitto di terzi? Profitto – sia ben chiaro – che non è illecito se esso è non la causa o il fine ma la semplice conseguenza di un negozio giuridico. Quando mai un fornitore o un concessionario dello Stato compie un negozio giuridico con il fiero proposito di operare in perdita? Ciò che importa è che il profitto di terzi non sia la causa o il fine che, abusando in ciò del proprio ufficio, si propone il rappresentante dell'organo dello Stato nel negozio giuridico. Chi può sostenere e provare che il profitto di terzi, e non l'interesse dello Stato, fosse il fine di Trabucchi?

Inoltre gli avversari, quando fanno giustamente l'elogio della semplicità e dell'onestà di Giuseppe Trabucchi, dovrebbero logicamente arrivare o ad escludere dalla sua opera ogni clandestinità ed artificio, o ad escludere quell'arte sinistra che il Machiavelli definì l'arte di « colorare la inosservanza ». Dove mai il senatore Trabucchi finse o occultò? Al contrario si assunse sempre con sue lettere e con sue firme la responsabilità dei suoi atti, anche quando avrebbe potuto nascondersi dietro la responsabilità di altri.

Quindi, mancano gli estremi del dolo; perciò, necessità di considerare il problema entro i limiti, più ristretti e più concreti, della correttezza interpretativa di norme amministrative eliminando scorie di quello scandalismo che si è fatto e si fa attorno a questi fatti.

Il secolo scorso ha avuto la battaglia di Lissa finita all'Alta Corte: il nostro secolo ha la battaglia della peronospora, che confidiamo non abbia ulteriori sviluppi. Quella della peronospora è una battaglia meno epica, che non avrà certo una Iliade, mentre ci procura molte Odissee!

A proposito di battaglie e di scandali amministrativi si potrebbe ricordare che abbiamo avuto vicende interessanti in contingenze abbastanza recenti, alle quali non mi riferisco

specificamente solo per non suscitare nuove polemiche. Ma non possiamo dimenticare che due anni fa, in una estate calda come questa, scoppiò un grande scandalo ed anche allora si partì, come sempre si parte, da una sacrosanta esigenza: la vita pubblica deve essere una casa di vetro trasparente, nella quale tutti devono poter vedere e giudicare. Vi sembra che, dopo essere partiti con così fieri propositi, si siano raggiunti tutti i prospettati obiettivi della moralizzazione, non solo sotto il profilo penale (ogni colpevole deve pagare), ma anche sul terreno amministrativo, traendo dal fatto tutte quelle deduzioni che si potevano trarre per migliorare i nostri apparati burocratici? Si tratta di un caso clamoroso sul quale non voglio insistere essendo a voi ben presente. Ancora oggi ci chiediamo: chi punire? Come punire? Come riparare? Come trasformare le situazioni che hanno condotto davanti ad un tribunale uomini pur benemeriti e stimati?

Tutti vogliamo togliere il male: ma non possiamo compromettere il bene, non è opportuno tagliare il grano con il loglio. Sarete informati delle conseguenze dei processi scandalistici: cioè dello stato d'animo attuale della burocrazia più che mai imbarazzata dalla preoccupazione di varcare il non sempre chiaro limite della legalità e della liceità; preoccupazione rispettabilissima che merita tutto il nostro riguardo. Vi è però il pericolo che l'attività amministrativa sia costretta a scegliere fra due mali: fra il male del mal fare e il male del non fare, che è esso stesso un male, quando la vita pubblica esige quella dinamica che sarebbe sempre necessaria per espletare con profitto gli affari dello Stato.

Si riverberano sul giudizio per il caso Trabucchi anche le aspettative di quel miracolismo penale il quale ritiene che solamente attraverso la giustizia penale si possa curare i mali della vita amministrativa dello Stato. La giustizia penale è necessaria e doverosa. Ma non fa miracoli. Forse sbagliamo terapia? Non lo so. Mi corregga, l'onorevole Leone, che vedo presente, e che è un maestro di diritto penale. Anche per il caso Trabucchi vi è chi ha detto: i colpevoli bisogna metterli sotto processo, sbatterli in galera. Ma credete proprio che, pur essendo innegabile l'esigenza del rispetto della giustizia punitiva – non vi sia in ciò equivoco – questa non tenda, per sua natura, a combattere le conseguenze anziché le cause di quei mali che noi tutti deploriamo? La nostra responsabilità politica non ci impone anzitutto il dovere di lottare contro le cause dei mali lamentati? Non vi sembra che dobbiamo anche preoccuparci che i disservizi amministrativi vengano sfruttati dai sabotatori dello Stato non per migliorare i servizi ma per minare le basi stesse degli istituti della democrazia, aizzando la burocrazia contro il potere politico, il potere politico contro la burocrazia, la magistratura contro gli altri poteri, e quindi gettando i semi della discordia e del caos nella vita dello Stato? Ho fatto un solo accenno a tali pericoli perché questo non è un tema di oggi, ma vari motivi sono, in proposito, emersi da questa discussione sul caso Trabucchi.

E vengo all'ultima parte delle mie considerazioni: la moralizzazione. Si è detto: vogliamo dare un esempio di moralità nella vita pubblica! Come è possibile non condividere questa aspirazione a questo proposito? Ma si è anche aggiunto, in maniera particolare stamane, attraverso le non tutte velate parole dell'onorevole Basso: bisogna dare una lezione a questi cattolici che non hanno il senso dello Stato, non hanno il senso della moralità pubblica, non hanno la coscienza dell'etica civile. I fatti in discussione sarebbero episodi rivelatori proprio di questa loro carenza di senso dello Stato e di etica civile.

L'onorevole Basso stamane ha anche aggiunto cose sgradevoli e ingiuste che riguardano la mia regione, il Veneto, parlando di una nostra arretratezza anteriore alla breccia di Porta Pia. Il Veneto, onorevole Basso, ha dato il suo sangue mescolato al sangue degli italiani delle altre regioni, dalle guerre del Risorgimento ai nostri tempi, da Custoza al Piave. (*Commenti all'estrema sinistra*). La loro devozione alla patria i veneti l'hanno dimostrata non con la retorica parlamentare ma con il sacrificio della gente della nostra terra, delle nostre popolazioni, che con religiosa coscienza del dovere hanno immolato i loro figli per la grandezza della patria. (*Applausi al centro*). Ella, onorevole Basso, che, saltando decenni, confonde i fratelli Scotton con i fratelli Rumor ed equivoca in tante altre cose, ha dimostrato stamane una ben scarsa conoscenza della storia politica del Veneto cattolico.

Il Parlamento si rende certamente conto che proprio coloro che si appellano alla coscienza cristiana hanno il supremo dovere morale nel rivendicare l'esigenza della pubblica moralizzazione. Però, se voi per morale intendete principî e dottrine che non condividiamo, è evidente che questa vostra morale non la possiamo accettare. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Una voce all'estrema sinistra. È il settimo comandamento!

GONELLA GUIDO. Certamente. Infatti la nostra morale non è la falsa morale del fine che giustifica i mezzi, dottrina questa che vulnera i valori morali e che molti in quest'aula accettano perché gli esaltatori del machiavellismo nella vita politica sono legione. La nostra non è la morale della ragion di Stato, e voi sapete che ieri e oggi, qui e fuori di qui, non sono mancati né mancano gli apologeti della cosiddetta morale della ragion di Stato. La nostra non è la morale dell'*homo oeconomicus*, estranea alla nostra dottrina, che esalta la priorità dei valori spirituali. Non accettiamo la morale « di classe » alla quale viene sacrificato ogni bene individuale e pubblico. Non siamo per la morale della « causa » di partito che dovrebbe giustificare tutto, in quanto la « Causa » (con la maiuscola) viene ritenuta bene supremo. Presumono di dare ai cattolici lezioni di pubblica moralità proprio coloro che, in polemica con noi, sostengono che la morale è affare privato e quindi riguarda solo la coscienza del cittadino, il suo foro interno, non avendo niente a che fare con la vita pubblica. È superfluo sottolineare che queste dottrine noi non condividiamo, in quanto contraddicono proprio alla esigenza della moralità nella vita pubblica e sociale di cui l'amoralismo laicista si fa paladino.

Non siamo noi che sosteniamo le dottrine del cosiddetto moralismo laico, che spesso ha echi in quest'aula, e secondo il quale la morale cristiana dovrebbe arrestarsi alla soglia della scuola, dell'officina, del municipio, del Parlamento, perché questa morale non dovrebbe avere cittadinanza nel mondo laico, nella vita dello Stato, dal quale la morale cristiana dovrebbe rimanere esclusa. (*Applausi al centro — Commenti all'estrema sinistra*). Ma non ignoriamo neppure un grande insegnamento del Gioberti (*Interruzione del senatore Giuliano Pajetta — Richiami del Presidente*), il quale disse che ogni cristiano ha un triste destino, perché, perseguendo egli un ideale così alto, sempre grande resta in lui il divario tra l'ideale e la povertà del mondo reale della vita umana; troppo pesante è il fardello ideale che il cristiano porta sulle spalle, per non esserne piegato. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Signori moralisti, non vi vorrete abbandonare ad una specie di manicheismo morale sul caso Trabucchi, affermando che da una parte vi è un esercito di moralizzatori e dall'altra un gregge di moralizzandi; da una parte la virtù e dall'altra il vizio; qui i romani e là i cartaginesi; qui la luce e là l'ombra? Cerchiamo di essere più modesti, guardiamo la realtà delle cose, guardiamo alle esperienze anche recenti. Vorrei ricordare don Luigi Sturzo, per dire ai moralizzatori di sinistra e di destra: che cosa avete e, se volete, che cosa abbiamo fatto per accogliere le proposte molteplici che egli, col vigore della sua coscienza morale, aveva presentato al Parlamento proprio per la moralizzazione della vita pubblica? Inoltre, dobbiamo chiederci: che cosa abbiamo fatto o stiamo facendo per raccogliere quei chiari consigli sapienti che si possono leggere nelle autorevoli relazioni della Corte dei conti sugli inconvenienti amministrativi registrati in questo o in quell'altro pubblico settore?

D'accordo sull'esigenza della moralizzazione; ma moralizzazione per tutti, con la responsabilità di tutti. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Il caso Trabucchi ci offre occasione di ribadire il nostro proposito di lavorare per favorire la coincidenza dell'interesse individuale con l'interesse sociale, la coincidenza dell'onestà con l'efficienza. Davanti all'onestà inerte e inefficace possiamo levarci il cappello. Però la vita politica ha bisogno di qualche cosa di più: ha bisogno di una onestà militante, di una onestà che sia efficiente ed operante. Questo è il problema morale che deve essere risolto, trovando la via giusta tra i due estremi nei quali si è mosso questo nostro dibattito: da una parte una specie di rigorismo assoluto e astratto che, con le sue rigide procedure, può condurre alla paralisi; dall'altra una specie di lassismo che, per l'esigenza della speditezza, finirebbe per togliere anche quei controlli che sono indispensabili.

E qui desidero rivolgere una parola all'onorevole Bozzi. Egli ha fatto, nel corso di questo dibattito, una affermazione che ci ha feriti quando ha parlato, con un tono, non dico irrisorio, ma certamente di scarsa considerazione, dei diritti naturali, ai quali non solo La Pira, ma anche Trabucchi si ispirerebbero per giustificare con disinvoltura il discusso esercizio delle loro funzioni.

Noi, onorevole Bozzi, i doveri morali e i diritti naturali li abbiamo imparati, non da Giorgio La Pira, ma proprio da quel decalogo che è stato citato qui poc'anzi, e che è il supremo codice delle leggi umane e divine. E se per l'onorevole Bozzi è cosa grata, possiamo aggiungere che alcuni principî di diritto naturale li abbiamo appresi anche dalle opere di Benedetto Croce, per il quale il diritto naturale alla libertà è il perno della vita sociale, è il movente del suo nobile appello alla riscossa degli spiriti. È da lui che abbiamo sentito ri-

petere, nello spirito dell'etica cristiana, che la libertà deve essere congiunta alla responsabilità, la libertà deve essere intesa come la coscienza che rispetta la legge e l'autorità come la legge che rispetta la coscienza. Senza questi limiti, la libertà finisce nella licenza e l'autorità nel dispotismo. Che cosa sono questi se non principî di diritto naturale?

Quando noi, per rivendicare le pubbliche libertà, abbiamo combattuto la nostra dura battaglia politica (ed ella, onorevole Bozzi, era con noi), in ragione di quali principî promuovevamo la nostra lotta contro la dittatura? Non era proprio ai principî del diritto naturale di libertà – principî che non erano consacrati nei diritti positivi, ma erano contraddetti dai diritti positivi – che si ispirava la nostra opera rivendicatrice? (*Vivi applausi al centro*).

E noi, onorevole Bozzi, assertori dei diritti naturali, ci siamo trovati, come molti altri in tutti i settori della Camera (voglio rendere omaggio a tutti), buttati fuori dalla vita politica, cacciati ai margini della storia. Noi eravamo forze operanti contro la storia, contro la triste storia, governata da leggi positive inique. Quella storia procedeva innanzi con le sue crudeltà, quella storia doveva passare sui cadaveri di decine di milioni di uomini, quella storia doveva finire in un fiume di sangue. Ma noi, fuori dalla storia, eravamo con i motivi ideali della vita, con i diritti naturali contro i corrotti diritti positivi, avendo voluto essere fedeli alle ragioni della nostra coscienza. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Ebbi occasione, una volta (e cito questo episodio che interessa il caso Trabucchi ed è analogo a quello di Vittorio Emanuele Orlando), quando ero al Ministero della pubblica istruzione, di essere invitato da Benedetto Croce a visitarlo a Napoli. Fu per me un onore. Mi recai, con l'imbarazzo dell'ammiratore di un grande intelletto, alla casa di Benedetto Croce, nel cuore della vecchia Napoli, a palazzo Filomarino, ed ascoltai parole mirabili di cui conservo vivo ricordo. A un certo momento Benedetto Croce, dopo colazione, mi disse: « Caro ministro, lei sa che l'onorevole De Ruggiero, che è stato suo predecessore, ha abolito la facoltà di scienze politiche, con una circolare ministeriale. Mi faccia la cortesia, non ristabilisca le facoltà di scienze politiche ». Gli chiesi il perché, ed egli dissertò a lungo attorno a questi due soggetti: prima di tutto, perché la politica non è una scienza; e, in secondo luogo, anche se fosse una scienza, in Italia non vi sarebbe alcuno capace di insegnarla. Ma al filosofo importava la conclusione, che era questa: non ristabilire le facoltà di scienze politiche. Io gli obiettai: « A parte che queste facoltà esistono in molti paesi democratici, le nostre facoltà di scienze politiche sono state istituite con legge, e non si può sopprimere con la semplice circolare De Ruggiero un istituto che ha avuto vita con legge ». Vidi che egli rimase pensieroso circa questo aspetto formale della questione, ma insisteva ugualmente. Le facoltà di scienze politiche sono state conservate, e credo che non fu male; ma sono certo che procurai un dispiacere a Benedetto Croce.

Anche qui, abbiamo problemi di legalismo, quei problemi sulla natura degli atti (leggi, circolari, contratti, ecc.) che imbarazzano una chiara valutazione della correttezza dell'attività ministeriale del senatore Trabucchi. Si tratta di difficoltà che sono e saranno sempre connaturate con la vita amministrativa.

Con ciò termino, e vi domando scusa di avere abusato, onorevoli colleghi, della vostra indulgenza. Però vi chiedo, conclusivamente: siete convinti che questo nostro dibattito sul caso Trabucchi si concluda con effetti positivi per la vita politica italiana, per gli sviluppi della vita politica democratica in Italia? Comprendete la gravità di una situazione che è venuta a caratterizzarsi con la dissociazione delle amicizie e l'associazione delle inimicizie? Non voglio entrare in questo tema difficile, che tocca la consistenza della collaborazione fra i partiti governativi e la omogeneità o meno di tale collaborazione.

Debbo ancora dire ai colleghi che ci combattono, che combattono il mio partito: la democrazia cristiana si è trovata, quale partito che ha viva coscienza dei doveri religiosi e civili, ad affrontare con angoscia questo aspro dibattito, doverosamente ribadendo la sua solidarietà con il senatore Trabucchi. È evidente che una politica la quale vuole essere anzitutto cristiana è colpita nel cuore quando è colpita nei valori attinenti all'onestà, come ha cercato di fare con le sue insinuazioni l'onorevole Cacciatore.

L'opinione pubblica chiede ai suoi rappresentanti la competenza, perché anche la competenza è un dovere morale e professionale; ma, prima della competenza, da un partito che vuol essere cristiano l'opinione pubblica esige l'onestà. Crediamo che le prove della nostra onestà siano state fornite in questi vent'anni così angosciosi e laboriosi. Abbiamo dato la nostra mano modesta al popolo italiano quando si trattava di uscire fuori dal triste inverno della guerra, di uscire fuori dalla nebbia e dalla miseria. Abbiamo collaborato con animo puro all'elaborazione della

nuova Carta costituzionale e alla costituzione di questi istituti della libertà, di questo libero Parlamento, di questa libera magistratura, di questi liberi dibattiti. È in ragione di quest'ordine costituzionale e democratico da noi istituito che oggi si può discutere, liberamente e davanti a tutta la nazione, il caso Trabucchi.

Ma noi democratici cristiani non possiamo dimenticare che in altre occasioni siamo stati colpiti, come oggi si cerca di colpirci, in ciò che abbiamo di più serio: la nostra onestà. Pochi di voi, ma alcuni di voi certamente, erano in quest'aula nel 1947, quando su questi banchi risuonavano, con amare parole, i nomi di Campilli e di Vanoni, quando questi due nostri amici di partito e collaboratori di governo venivano messi alla sbarra degli accusati. Uno di loro presiede con dignità uno dei nuovi istituti costituzionali, l'altro è caduto nella trincea politica, dopo aver parlato pochi istanti prima, nell'aula senatoriale, della generosità del suo popolo valtellinese, dell'avvenire della democrazia italiana e della elevazione delle classi popolari: e la sua memoria oggi è ricordata con decoro ed onore non solo dagli uomini del suo partito. Ed un altro nostro amico autorevole, un autorevole ministro del nostro partito, per anni ed anni è stato ferito nel cuore dei più intimi affetti familiari, e ha dovuto anch'egli portare a lungo la sua croce, una pesante croce, in attesa che un giorno fosse fatta piena giustizia, e l'innocenza fosse riconosciuta. (*Applausi al centro*).

A queste prove non siamo nuovi, come non siamo nuovi ai giudizi che riconoscono innocenza e onestà.

Ciò ricordando, voglio dare a te, caro Trabucchi, la testimonianza della mia stima e solidarietà. Si è detto in quest'aula: che valgono i vostri argomenti? Siete amici, siete uomini dello stesso partito, dite le cose che vi giovano, non vi possiamo credere. Ma perché, onorevoli senatori e deputati, l'amicizia dovrebbe poi essere una cosa spregevole, quando non sacrifica l'onestà e la verità, che noi non intendiamo sacrificare? (*Applausi al centro*). Semmai dovreste tutti rimproverarci una condotta che fosse opposta, cioè se noi, pur essendo convinti della bontà di una causa, abbandonassimo colui che è combattente accanto a noi nello stesso esercito, nelle stesse file, nella stessa trincea, e l'abbandonassimo agli ingiusti attacchi e alle accuse infamanti. E non sono pochi qui dentro coloro che, in altri partiti, non mancano di ferreo spirito di corpo. Perché questo valore dell'amicizia, quando è fondato sulla verità, dovrebbe essere spregevole? Dovremmo forse, per sodisfare l'esigenza di una obiettività solo presunta, accettare come valide le ragioni degli avversari? Perché dovremmo vergognarci che l'amicizia ci porti a difendere un uomo che riteniamo nel giusto? Semmai la giustezza della sua causa può rafforzare e non indebolire l'amicizia.

Caro Trabucchi, noi abbiamo la ventura di essere rappresentanti politici, rispettivamente al Senato e alla Camera, della stessa terra, e sappiamo che quella nostra è una gente che ha il culto della fede e dell'onestà. E noi non vogliamo tradire questa fede, perché saremmo indegni della fiducia che ci è stata accordata. È di questa fede che voglio dare testimonianza. Sono stato con te, caro Giuseppe, anche sui banchi del Governo e voglio confermarti la mia solidarietà pure per l'attività governativa che ci fu comune. A te la vita pubblica sta riservando una triste *via crucis*, ma ti auguro che questo spettro di un'ingiustizia che può essere patita si allontani da te, in modo che tu possa sempre guardare con la testa alta e con le mani pulite i tuoi figli, la tua famiglia, i tuoi amici nella lotta politica.

Onorevoli colleghi: è la maggioranza assoluta del Parlamento, quella di voi 479 parlamentari, che avete firmato l'ordine del giorno che richiede di mettere in stato d'accusa il senatore Trabucchi. Noi vi rispettiamo. Non abbiamo mai visto una coalizione così imponente ed autorevole di gente rispettabile, di rappresentanti del popolo. Pensate forse che noi possiamo sottovalutare un fatto di questa portata? Però vi domandiamo troppo se chiediamo uguale rispetto per le nostre angosce, e pure per le nostre certezze? Io penso che qualcuno di voi che ha firmato quell'ordine del giorno senza essere a piena conoscenza di tutti gli elementi della causa, di quegli elementi così minuti che ci sono stati forniti con tanta diligenza dalla Presidenza della Camera che ha messo a nostra disposizione gli atti del processo, poteva ieri avere un'idea che oggi, dopo questo dibattito, può essere rivista in ragione dei nuovi motivi che sono emersi. Altrimenti inutile sarebbe stato questo pesante dibattito parlamentare. Io mi auguro che queste revisioni di giudizio siano possibili proprio in omaggio alla verità. Comunque, auguro a voi, come auguro ai miei amici, che questa sera possiamo veramente guardare le cose non con l'occhio della fazione, ma con l'occhio dello spirito, e che possiamo giudicare con coscienza. Quando diciamo questa parola solenne non intendiamo ripetere la solita parola convenzio-

nale dell'eloquenza politica, ma desideriamo sottolineare ciò che essa esprime nel suo senso vero e pieno, nel suo significato profondo di consapevolezza della verità delle cose e di coerenza del comportamento secondo verità e secondo giustizia. (*Vivissimi applausi al centro — Moltissime congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole La Malfa. Ne ha facoltà.

LA MALFA. Signor Presidente, onorevoli senatori, colleghi deputati, avrei molte perplessità nell'entrare in un campo nel quale hanno ragione di spaziare sovrani i giuristi se, a mia opinione, in questo caso come in quelli che si sono svolti o si vanno svolgendo fuori delle aule parlamentari e che riguardano la pubblica amministrazione ed i pubblici enti, non si trattasse di qualcosa di molto più esteso e grave di un caso strettamente giudiziario; se non si trattasse, cioè, del funzionamento stesso dello Stato e della maniera con cui tale funzionamento, da noi e da altri, è concretamente concepito e concretamente attuato.

Per quel che riguarda l'aspetto più strettamente giuridico, il mio intervento potrebbe essere meno impacciato e più disinvolto, dopo aver constatato che i dispareri, tra dotti giuristi, sulla interpretazione di qualsiasi norma o documento sono stati di una estensione impressionante. Essi sono andati dal più piccolo documento di prova fino al dubbio o al sospetto di incostituzionalità che l'onorevole Bozzi ha gettato sulle leggi di attuazione degli articoli 90 e 96 della Costituzione e sulle norme dei regolamenti parlamentari, e l'onorevole Bettiol sullo stesso articolo 323 del codice penale. Il che equivale ad avere gettato dubbi e sospetti sull'intera procedura che ci ha portati alla presente discussione e sullo stesso oggetto di essa. In verità, della contraddittoria macchinosità, oltre che della dubbia costituzionalità della procedura di attuazione degli articoli 90 e 96 della Costituzione, ha avuto modo di accorgersi qualsiasi profano (ed io sono fra questi). Tutta la materia, così come è stata ordinata, della messa in stato di accusa degli uomini di governo e degli stessi parlamentari, deve essere, a mio modesto giudizio, sollecitamente riveduta.

Tuttavia, nonostante l'autorizzazione all'ingresso dei non giuristi nel sacro recinto delle discussioni giuridiche, che gli onorevoli Bozzi, Bettiol ed altri hanno consentito con i loro dubbi, di essa non profitterò molto, sembrandomi invece che abbiano importanza, dal punto di vista del giudizio su come funziona lo Stato e su come tale funzionamento è da noi concepito, non tanto il caso in sé, ma quelle che io desidero considerare, forse impropriamente, le premesse e le conseguenze del caso medesimo.

Per ciò che riguarda le conseguenze, confermo quello che ho detto alla riunione dei capigruppo: e cioè che, sebbene sia la Commissione inquirente dopo aver trattato il caso Trabucchi in sé, sia il gruppo repubblicano dopo aver pubblicamente discusso di un precedente caso giudiziario, quello Ippolito, abbiano posto problemi di carattere generale circa le sfere di competenza dei singoli organi, i poteri e le relative responsabilità, le procedure e i controlli; sebbene vi sia stata questa analogia assai significativa, si possa essere d'accordo sul rinvio dell'esame di tali problemi ad un'ulteriore fase parlamentare, secondo i metodi normali, purché, onorevoli colleghi, essa non risulti come al solito ritardata.

I numerosi, ampi interventi nel dibattito hanno servito a dimostrare quale caos regni in tutte queste materie e come sia oltremodo pericoloso prolungare uno stato di cose che solo una discussione e una seria inchiesta parlamentare, non scandalistica, ma conoscitiva, ed una serie di conclusioni legislative di ordine generale possono aiutarci a superare. Pensate, onorevoli colleghi, a titolo di semplice esemplificazione, a quello che abbiamo appreso in materia di consigli di amministrazione; del consiglio di amministrazione, che è un organo consultivo e ha come presidente un uomo che ha responsabilità deliberative. Pensate alla mostruosità di questa struttura giuridica della nostra pubblica amministrazione!

Mi sia consentito ricordare che, all'indomani della liberazione, io fui ministro dei trasporti e mi trovai in quella strana situazione: di dover sedere nel consiglio di amministrazione e presiederlo, e di dovere in quella sede esprimere, con gli altri membri del consiglio, un parere che, alzatomi da quella poltrona, avrei potuto disattendere. Per uscire da tale assurda situazione, decisi di fatto il problema comunicando al consiglio di amministrazione che avrei regolato la discussione ma non avrei espresso alcun parere; che avrei atteso il parere di un consiglio di amministrazione che non era un consiglio di amministrazione, ma un corpo consultivo, e quando questo parere fosse stato collegialmente espresso, nel mio ufficio di ministro avrei assunto le mie personali responsabilità. Mi proponevo, onorevoli colleghi, di riformare quel sistema di amministra-

zione di una grande azienda di Stato, se le vicissitudini della vita politica non mi avessero portato fuori di quel dicastero. Ma pensate la mia meraviglia nell'apprendere che a venti anni dalla instaurazione del regime democratico in Italia, noi siamo a questo triste punto.

Chi può negare che se avessimo già affrontato e discusso tale problema e avessimo già in attività la Commissione di inchiesta per cui noi abbiamo presentato una proposta nel fabbraio 1965, l'opinione pubblica sarebbe già più tranquilla ed il caso Trabucchi sarebbe guardato con diversa conoscenza di causa?

Debbo dire al collega Bozzi, che del resto me ne ha dato atto in sede privata, che noi repubblicani non abbiamo presentato quella proposta di inchiesta per stabilire comodi rifugi, poiché al primo articolo della proposta stessa (che porta il numero 2090) è esattamente detto: « Accertamento delle forme e dei modi in cui, concretamente, sono state configurate negli ultimi anni e sono configurate attualmente rispetto alle esigenze di uno Stato di diritto le rispettive sfere di competenza, di responsabilità e di controllo delle autorità politiche del Governo e degli organi amministrativi e tecnici, sia delle amministrazioni dello Stato sia degli enti pubblici non territoriali, sottoposti alle direttive, alla vigilanza ed al controllo delle autorità politiche stesse. Indicazione delle riforme legislative necessarie perché risultino meglio ordinate, ai fini di una più efficiente funzionalità e di un parallelo maggior rigore, le rispettive sfere di competenza, di responsabilità e di controllo ».

Lasciando da parte questi aspetti, che attengono alle conseguenze di carattere generale, ma sono scaturiti indipendentemente l'uno dall'altro dall'esame di due casi giudiziari, ed entrando nel campo delle cosiddette premesse, occorre che a questo punto ai colleghi non sfugga una constatazione assai importante: il fatto che la magistratura ordinaria – come pure quella della Corte dei conti (mi riferisco al caso del direttore generale delle tasse Di Stefano) – abbia cominciato ad incriminare e a condannare dirigenti e funzionari anche per atti che avevano avuto un consenso e una esplicita autorizzazione o convalida politica, e si avvia a farlo per altri; e abbia preso anche una decisione più grave, sottoponendo al Parlamento il giudizio su atti compiuti da un ex ministro nell'esercizio delle sue funzioni. Questo fatto indica che sono sorti in questi ultimi tempi, con un certo nesso, problemi che, se hanno interessato e occupato la magistratura medesima, non possono non interessare e preoccupare il Parlamento. Non se ne può prescindere, a mio giudizio personale, prima di arrivare a sciogliere il nodo del collega Trabucchi.

In sostanza si è venuta delineando, attraverso i vari casi, una questione grave e delicata che, dicevo, non si può ignorare: ed è appunto quella del rapporto tra potere giudiziario e potere politico, della maniera con cui vengono giudicati dalla magistratura, e conseguentemente dall'opinione pubblica, la gestione o il controllo che il potere politico fa della pubblica amministrazione, e di quale responsabilità, prima e al di sopra dei dirigenti o funzionari, esso potere politico si assume in tale gestione. Ora, lo ripeto ancora una volta, sarebbe assai strano che il Parlamento non si occupasse di questi problemi fondamentali per la vita e il funzionamento dello Stato democratico e mostrasse per essi la relativa indifferenza – diciamocelo, onorevoli colleghi – che ha purtroppo manifestato nel recente passato badando più al semplice aspetto giudiziario o scandalistico dei casi presentatisi, con il cercare soprattutto di risolvere il suo presente caso giudiziario, prescindendo da tutto il resto.

Esula naturalmente da ogni considerazione parlamentare – e lo ribadisco con la maggiore forza – il giudizio che la magistratura ordinaria ha ritenuto o ritenga di dare su quelli che si possono considerare atti discendenti dalla volontà diretta e dalla condotta personale di un dirigente o funzionario. È questa una sfera di competenza esclusiva della magistratura ordinaria, che tutti indistintamente devono saper rispettare, e che non tocca i fatti, i problemi cui intendo accennare. Ma è ben noto che nei casi che vanno susseguendosi e che riguardano dirigenti e funzionari sono stati attribuiti a responsabilità diretta, di ordine penale o amministrativo – come nel caso del direttore generale delle tasse Di Stefano – atti e fatti che discendevano da una autorizzazione o da una direttiva dell'autorità politica. È questo, appunto, il problema più vasto del quale mi sono diffusamente occupato, anche se non ho avuto la fortuna di avere collaboratori in questa battaglia.

Il primo vistoso esempio, accanto ad altri minori, sul quale ho ritenuto necessario richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica, fu quello della condanna di un funzionario dirigente per peculato di 870 milioni a favore dell'Euratom. È evidente che una vasta operazione a riflessi internazionali di quel genere non poteva essere compiuta senza con-

senso del ministro responsabile; e, in effetti, lealmente il ministro Colombo dichiarò al dibattimento che la commissione direttiva del C.N.E.N. aveva approvato la soluzione che fu poi adottata. Tuttavia, nonostante questa dichiarazione del ministro, nonostante la successiva dichiarazione secondo cui a favore della tesi sostenuta dall'Euratom si era schierato egli stesso come ministro, e si era schierato anche il ministro degli affari esteri, il reato fu riconosciuto, considerato anzi « assai grave » dal tribunale, e la condanna per questo capo applicata, mentre si dichiarava la relativa minore entità degli altri reati.

È nota la strana tesi in base alla quale la posizione dell'autorità politica fu praticamente svalutata e nullificata dalla magistratura ordinaria; tesi che da me è stata aspramente combattuta. Cominciò il pubblico ministero, a proposito di un decreto firmato dal ministro, a dichiarare che si trattava di « una colpevole leggerezza del Gabinetto del ministro »; e continuò con la stupefacente dichiarazione secondo cui « all'allora presidente del C.N.E.N. non si può attribuire alcuna responsabilità di avere autorizzato con dolo qualche violazione di legge. Anzi, semmai, si può dire che l'onorevole Colombo non è il complice di Felice Ippolito, ma la vittima più importante ». Rincarò la dose l'avvocato generale dello Stato parlando, a proposito del ministro, di presidente « esautorato » e « sorpreso nella sua buona fede ». Il tribunale nelle motivazioni fu più cauto; ma la base generale dell'accusa fu mantenuta. Fu rispetto a queste motivazioni che io, in articoli e dibattiti, ho dichiarato apertamente che la classe politica (ho presunto di poter parlare a nome della classe politica) a questa accusa di inettitudine avrebbe preferito l'incriminazione dinanzi alla Corte costituzionale.

Quale intima giustificazione avesse questo strano e contraddittorio atteggiamento della magistratura fu dato di accertare, in qualche modo, nel corso della polemica di stampa da me provocata. Già l'avvocato generale dello Stato, con una ardita dichiarazione, ce lo aveva fatto intuire nel corso stesso del processo. « Non è un problema di organizzazione e di controllo – egli aveva detto – ma è un problema di uomini: dove questi risultano responsabili, devono essere colpiti e puniti severamente, anche per il discredito che la loro illecita attività reca alla pubblica amministrazione. In questo momento di sfiducia – aggiunse l'avvocato dello Stato – nelle istituzioni democratiche, signori giudici, i cittadini non possono guardare che a voi, che siete l'ultimo baluardo in difesa della democrazia. E noi siamo certi che voi farete il vostro dovere, nell'interesse della giustizia ». Onorevoli colleghi, quel carattere di « ultimo baluardo » attribuito alla magistratura non è proprio un omaggio reso al Parlamento e al potere politico! E per la sua chiarezza, detto in udienza da un avvocato dello Stato, si contrappone a quelli che il collega Bettiol ha sostenuto essere gli « incerti pareri » del Consiglio di Stato.

Ma ancor più chiaramente si espressero, al riguardo, alcuni costituzionalisti, fra cui per primo il professore Maranini. In un articolo sul *Corriere della sera* del 7 novembre 1964, dopo avere riconosciuto che le polemiche seguite alla sentenza Ippolito avevano provocato una scossa morale « abbastanza insolita – egli scriveva – nella pigra e limacciosa vita pubblica italiana », il professore Maranini affermava che « alla base della scossa stava la sensazione di una evidente e clamorosa dissonanza: dissonanza, si badi bene, non dovuta ai giudici e alla loro rigidità, ma emergente dal confronto drammatico tra i valori morali del mondo del diritto e i valori del mondo della politica. Il mondo del diritto – scriveva il professore Maranini sul maggiore giornale italiano – è rimasto ancorato necessariamente a concetti di ordine, di competenza, di responsabilità. Questi concetti, non meno validi e non meno necessari nel mondo della politica, si sono però del tutto confusi e dissolti nell'attuale esperienza pratica della politica italiana. I magistrati si sono trovati di fronte a un complesso di comportamenti e di fatti in assoluta contraddizione con le regole del diritto, anche se pienamente in armonia con la corrotta e disordinata prassi politico-amministrativa del paese ». Ed aggiungeva, il professore Maranini: « Il tribunale di Roma ha seguito la via più ingrata e la più onorevole. Si è detto in sostanza: noi siamo qui per accertare se certe norme siano state violate e per trarne le conseguenze. Noi dobbiamo giudicare le persone sottoposte al nostro giudizio, e non dobbiamo giudicare una classe politica e un costume politico-amministrativo. Se la nostra sentenza metterà in evidenza squilibri intollerabili, se apparirà anche, sotto un profilo umano, dura e perfino ingiusta, questo non ci riguarda. Traggano gli italiani, da tutto questo, le conseguenze di ordine morale e politico che la loro sensibilità potrà ad essi suggerire. Il nostro compito di giudici è circoscritto all'esame dei fatti che ci sono sottoposti e all'applicazione delle norme nelle quali quei fatti vanno inquadrati ».

Pure nello stesso senso si espresse un altro costituzionalista, Silvano Tosi, con un articolo su *La Nazione* del 17 novembre dello stesso anno, nel quale concluse che « c'è dunque una ragione fondamentale di ritenere giusto che il pubblico funzionario paghi, anche se i suoi illeciti sono avvenuti in esecuzione di ordini politici; e questa è del resto l'unica maniera » (l'unica maniera, onorevoli colleghi !) « – ed in tal senso una sentenza può, e deve essere " esemplare " – per riaffermare il principio costituzionale della responsabilità personale dei burocrati, troppo spesso avvezzi a coprirsi sotto il mantello dei politici nel " rassegnarsi " – ma con intima gioia – a violare le leggi della Repubblica ». Si metta questa tesi a confronto con quell'articolo 17 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, citato dal collega Terracini; e si avrà un'idea della situazione in cui viviamo e che è resa ancora più grave da certe indicazioni emerse dal dibattito in quest'aula.

Ma la magistratura ordinaria non si è fermata al punto toccato nel primo processo. Da una parte, essa va avanti rigorosamente nella sua azione verso dirigenti e funzionari; e le pene chieste per gli imputati del processo dell'istituto di sanità ne sono testimonianza. Dall'altra, essa è divenuta assai più esplicita circa i problemi generali dello Stato e nei riguardi del potere politico. È degno di estrema attenzione, come indice di uno stato d'animo e di una concezione che sembrano ispirare tutta un'azione e un obiettivo, quello che ha detto nella sua requisitoria, nel giugno scorso, cioè poche settimane fa, il pubblico ministero al « processo della sanità ».

« Signori giudici del tribunale – egli ha affermato – se dovessimo esprimere in poche parole la nota saliente, caratteristica di questa vicenda giudiziaria; se dovessimo, analizzando i fatti, esprimerne l'essenza, direi che essa consiste nella carenza del senso dello Stato, insieme con una carenza oggettiva dello Stato stesso. La prima ha trovato la sua massima espressione soprattutto nell'attore maggiore di questa malinconica vicenda, nella violazione costante della volontà dello Stato cristallizzata nella norma, nel mancato perseguimento del pubblico interesse e nella sostituzione a quella e a questo dell'arbitrio del singolo e dell'interesse privato; con la seconda, indicherei quella insufficienza degli organi di vigilanza e di controllo, senza la quale non sarebbero state possibili tante frequenti violazioni della legge, e così cospicue, e così a lungo protrattesi ».

« Per quel che riguarda i controlli, per aversi maggiore efficienza – ha aggiunto quel pubblico ministero – è necessario innanzitutto che consiglieri della Corte dei conti e funzionari della ragioneria dello Stato non entrino a far parte dei consigli di amministrazione degli enti, i cui atti sono sottoposti ai rispettivi controlli di quei due organi. La stessa cosa vale anche per i membri del Consiglio di Stato, organo, questo, molto spesso chiamato a esprimere il proprio parere in merito a numerosi atti. Né si obietti che, in ogni caso, il funzionario della ragioneria dello Stato o il consigliere della Corte dei conti addetto al riscontro è persona diversa dal funzionario e dal consigliere che fa parte del consiglio di amministrazione di quel determinato ente. Poiché accade che tutti, o almeno molti, appartenenti a quegli organi hanno incarichi del genere, si finisce con l'attuare inevitabilmente, e direi quasi involontariamente, una rilassatezza del controllo, specialmente per la fiducia che si ha perché un collega competente fa parte del consiglio di amministrazione ».

« Sappiamo che nella stessa Corte dei conti – ha ancora aggiunto il pubblico ministero – non pochi sono i magistrati che auspicano divieti del genere, insieme con quelle più vaste riforme, che affondano le loro radici nel principio di una vera e sostanziale indipendenza. È comunque necessario che quei controlli tornino all'intransigente rigore di una volta, sicché la norma, attraverso di esso, faccia sentire la sua forza e la sua vitalità ».

Mi permetterò di ricordare, onorevoli colleghi, sia pure per inciso, che tale impostazione è rigorosamente esatta; e che io, nella mia qualità di ministro incaricato di questi problemi, l'avevo introdotta nel disegno di legge sul controllo degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, da me presentato al Consiglio dei ministri nel 1951, e che purtroppo successive elaborazioni ministeriali e parlamentari hanno profondamente alterato nelle linee ispiratrici, prima che si procedesse alla sua approvazione. Ma per il momento non di questo argomento si tratta (argomento che potrà essere ripreso in sede di esame di problemi generali), bensì delle constatazioni ancora più serie e gravi che quel pubblico ministero ha ritenuto di fare in materia di Parlamento e di potere politico.

« È altrettanto necessario – egli ha affermato – affinché ogni cittadino sia intimamente convinto del principio della uguaglianza di tutti di fronte alla legge, che cadano o al-

meno fortemente si attenuino alcuni impedimenti che non trovano più giustificazione nell'odierna concezione dello Stato »; e ha ricordato « che non si è proceduto contro taluni deputati implicati nello scandalo dell'I.N.G.I.C. per aver stornato i fondi delle esattorie per finanziare i propri partiti, perché la Camera ha negato l'autorizzazione ». Polemizzando con Carlo Arturo Jemolo, il quale aveva scritto che in casi del genere giustizia vorrebbe che non fossero puniti neanche coloro che sono fuori di ogni immunità parlamentare, il pubblico ministero ha affermato che la giustizia deve battere la strada opposta, affinché si stabilisca la *par condicio*.

« Affermare, come fece la Giunta della Camera – ha aggiunto il magistrato – che il distrarre denaro di un ente pubblico in favore dei partiti e per spese elettorali non costituisce il reato di peculato, significa affermare, almeno allo stato attuale della legislazione, una assurdità giuridica. Il giurista deve sostenere, perché tali assurdità giuridiche non siano più pronunciate, che neppure i legislatori, neppure i parlamentari debbono essere protetti da uno *ius singulare;* che quanto meno la immunità parlamentare deve tornare alle origini ed essere intesa come tutela della libera esplicazione del mandato parlamentare, e soltanto in questi sensi e in questi limiti: non deve essere estesa a ciò che non appartiene all'esercizio di quella funzione ».

Prego i colleghi di meditare sul significato che quell'affermazione – di voler tendere, attraverso la severità applicata ai dirigenti e funzionari, alla *par condicio* – ha per noi, per il Parlamento, per la classe politica tutta. Per poco ortodossa che sia la sede in cui quelle parole sono state pronunziate (ma si tratta pur sempre, onorevoli colleghi, di un'aula giudiziaria) non possiamo dimenticare che questo stato d'animo e questo giudizio si sono espressi attraverso il pensiero di un avvocato dello Stato prima, di un pubblico ministero dopo.

Ora – ed eccomi arrivato proprio al tema di questo dibattito – anche se la trasmissione al Parlamento, da parte del procuratore generale presso la corte di appello di Roma, dell'incartamento relativo all'ex ministro e collega Trabucchi avvenne nel lontano luglio 1964, il suo esame dinanzi al Parlamento avviene in questa fase dell'attività giudiziaria e della conseguente attività pubblicistica, che ho cercato di illustrare nel suo progressivo sviluppo. Da un lato, già la sentenza della magistratura ordinaria ha negato qualsiasi capacità scagionatrice a dichiarazioni dell'autorità politica (come quella fatta a proposito dell'Euratom; e tutti siamo certi che, se la magistratura avesse incriminato l'onorevole Colombo, noi avremmo respinto l'incriminazione per la sua evidente assurdità); dall'altro lato, e in crescendo, si è accreditata nell'opinione pubblica, attraverso requisitorie, dibattiti in aule giudiziarie e discussioni di stampa, l'impressione che il Parlamento ed il potere politico godano di uno statuto giuridico singolare ed eccezionale, del tutto privilegiato, e diverso da quello cui sono sottoposti indistintamente tutti gli altri cittadini, compresi i dirigenti e i funzionari delle amministrazioni e degli enti pubblici.

Escludendo, in maniera assoluta, qualsiasi disegno preordinato della magistratura ordinaria, appare, quasi come forza di eventi in sé presi, che l'esame del caso relativo all'ex ministro e collega Trabucchi avvenga nel momento esatto in cui si tratta di cimentare la nostra capacità di farci e di rendere giustizia. Esso ci si pone quasi come banco di prova perché sia constatato, una volta per tutte, se noi sappiamo, giudicando di noi stessi, difendere i dirigenti e i funzionari che abbiano obbedito ai nostri ordini e alle nostre direttive, e così tutelare lo stesso ordinamento gerarchico dello Stato; e se non sappiamo affatto far questo, cioè se non sappiamo affatto governare lo Stato.

A questo punto, deplorevole per quanto ci paia la situazione, vincolante per quanto ci paia la nostra solidarietà, e con essa il nostro affetto e la nostra amicizia, noi siamo posti di fronte ad un problema che supera i confini individuali, di partito, di maggioranza o di opposizione; e impegna il potere politico nel suo complesso.

Non è dato a noi, in queste generali circostanze, di cui bisogna tener conto, e forse in qualsiasi altra circostanza, considerarci giudici veri e propri dell'ex ministro e collega Trabucchi, poiché neanche il regolamento assurdo che stiamo applicando (e che bisogna al più presto modificare) pretende da noi questo. Si tratta di ben altro: affinché il potere politico acquisti tutta la sua forza e tutto il suo prestigio; affinché possa porsi nelle condizioni giuridiche e morali necessarie ad esercitare sino in fondo, e a fronte aperta, le funzioni che la Costituzione ad esso demanda; affinché abbia reale autorità presso i dirigenti e funzionari dello Stato, e mostri di essere in grado di rispettare l'ordine gerarchico dello Stato medesimo; affinché possa contribuire a ristabilire l'equilibrio tra i vari poteri dello Stato senza che uno traligni

nel campo dell'altro, occorre che l'ex ministro e collega Trabucchi, essendovi in noi un minimo dubbio di colpevolezza (e sulla questione di fondo sono d'accordo con la tesi giuridica sostenuta dal senatore Banfi), vada dinanzi al suo giudice vero e naturale, che è la Corte costituzionale. Solo la Corte costituzionale, nella situazione in cui siamo, e che non dobbiamo avere l'ingenuità, la leggerezza o l'ipocrisia di nasconderci, può tranquillizzare noi e l'opinione pubblica, la nostra coscienza generale.

Il collega Bettiol ha affermato che noi non possiamo sacrificare la libertà e la dignità di un uomo a una specie di ragion di Stato; e ha ragione. Ma la situazione, per così dire, storica nella quale ci troviamo è quella che è; e se solo un dubbio di colpevolezza ci pervade, dobbiamo, se vogliamo salvare la nostra funzione nello Stato, aprire la strada al giudice naturale. D'altra parte, dirò al collega Bettiol che la giustizia e la dignità umana vanno difese in tutti: e riguardano tanto noi, quanto coloro che agiscono sotto la nostra direzione. Il direttore generale dottor Di Stefano è stato condannato a rimborsare 3 milioni per avere distribuito fondi in un capitolo improprio a membri del Gabinetto e della segreteria del ministro. Dove è il ministro che ha assunto le sue responsabilità?

Nell'aula troppe volte si è accennato a dirigenti e a funzionari, come a possibili responsabili della situazione. Nei discorsi dei colleghi Agrimi, Alessi e dello stesso collega Trabucchi, ho notato con rincrescimento che è venuta fuori quasi l'indicazione a volgere le ulteriori indagini verso altre direzioni; e questa indicazione è stata qualche volta, purtroppo, accompagnata da un applauso. Ma se il più umile funzionario viene condannato per direttive ed ordini dell'autorità politica, – e nel caso in esame è comprensibile che la concessione del ministro Trabucchi al deputato Carmine De Martino apparisse ai funzionari dirigenti in una certa luce (non si tratta dell'arco Angioino, onorevole Guido Gonella) – il darlo in pasto al giudice ordinario, badando a tutelare la nostra sola immunità, sarebbe come distruggere lo Stato e il concetto di ordine gerarchico che esso presuppone.

Ho detto già in occasione del processo Ippolito, e ripeto qui, che la classe politica deve preferire l'incriminazione dinanzi alla Corte costituzionale alla patente di inettitudine o alla sua assoluzione in un foro speciale. E questo problema non riguarda certo l'opposizione, ma la maggioranza: riguarda coloro che hanno diretto e dirigono lo Stato. È soprattutto un problema di maggioranza, poiché questa si è assunta la responsabilità del governo dello Stato. E riguarda soprattutto voi, onorevoli colleghi della democrazia cristiana, che avete avuto in primo luogo l'onore e l'onere di reggere per venti anni la vita dello Stato.

Ma vi è un argomento assai più importante e grave da tenere presente. Non è da escludere che, in prosieguo di tempo e quando certe sentenze riguardanti i rapporti tra organi politici e organi tecnici e burocratici siano diventate definitive, il Parlamento sia costretto a chiedere al Governo, nell'adempimento di un suo scrupoloso dovere, di far decidere della Corte costituzionale eventuali conflitti di competenza e di attribuzioni dei vari poteri, a termine dell'articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale suona così: « Il conflitto fra poteri dello Stato è risolto dalla Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali ».

Il 14 novembre 1964 fu da me presentata un'interrogazione al Presidente del Consiglio, « per conoscere se, in relazione alle note vicende giudiziarie in corso e nel pieno rispetto della indipendenza del potere giudiziario nella sfera di competenza assegnatagli dalla Costituzione, ritenga di rivendicare al Governo e ai singoli ministri, con tutte le conseguenze costituzionali che ne discendono, la piena responsabilità di atti amministrativi che costituiscano esecuzione di direttive o di indirizzi stabiliti dal Governo medesimo e dai ministri ». Tale interrogazione, la cui risposta sarà sollecitata al momento opportuno, ha avuto lo scopo di impegnare il Governo a rivendicare le sue competenze e le sue responsabilità e ad aprire quindi la strada – non ho difficoltà ad affermarlo – per eventuali ricorsi alla Corte costituzionale.

Ma come si può aprire questa strada, onorevoli colleghi, se noi non ci poniamo in condizioni di tranquillità assoluta, se non abbiamo già impegnato la Corte, avendo anche un minimo dubbio di colpevolezza, a giudicare imparzialmente, al di sopra di qualsiasi foro speciale, di noi stessi? Ma come pensiamo di poter aprire questa strada, se già nel corso di questo dibattito si è accennato a scaricare su dirigenti e funzionari, non responsabilità che derivano da loro atti, ma responsabilità che discendono direttamente da direttive ed ordini dell'autorità politica?

E che cosa è – onorevoli colleghi della maggioranza e del Governo – questa svalutazione che si è fatta di pareri di organi costituzionali come il Consiglio di Stato e l'Avvocatura dello Stato, che reggono la vita dello Stato medesimo? Cosa è, onorevole Guido Gonella, questa svalutazione, cui si è accennato, della Corte costituzionale? Come si può continuare a governare un paese quando quelli che lo governano lanciano tanti sospetti sugli organi ausiliari dello Stato? Non giustificano, forse, quell'avvocato dello Stato che dichiarava la sua sola fede nella magistratura ordinaria? E come potremmo noi chiedere di accettare un conflitto di competenza in tali condizioni? La magistratura ordinaria non avrebbe una sua ragione di battere la sola via che le è consentita?

Ecco i quesiti che sottopongo, guardando all'interesse generale dello Stato, e rivolgendomi all'Assemblea tutta, al di fuori di ogni schieramento politico, di ogni ragione di lotta politica, di ogni interesse di maggioranza o di minoranza.

Dovremmo poter fare, onorevoli colleghi, molte cose serie nei prossimi mesi; dovremmo poter arrivare a molte coraggiose discussioni e decisioni, che io qui non tratto, perché abbiamo stabilito di trattarne in seguito. Ma come potremo fare questo se nella presente, grave e solenne occasione non sappiamo dimostrare al paese che non abbiamo difficoltà a farci giudicare dall'organo supremo che regola il normale e costituzionale funzionamento dello Stato democratico, che è al di sopra di tutti i poteri dello Stato e può dirimerne i conflitti? Come possiamo far questo se non compiamo, oggi, un grande atto di umiltà, che non è poi affatto contro giustizia, poiché giustizia non siamo chiamati ad esercitare noi?

Ho accennato, ripetutamente, al problema dei dirigenti e funzionari dell'amministrazione e degli enti pubblici, e alla situazione grave e difficile nella quale essi si sono andati trovando quando, avendo operato, non per fini o scopi personali, ma per direttive e autorizzazioni ricevute dal potere politico vanno incontro a gravi sanzioni penali. Può un tale stato di cose continuare, senza pregiudicare irrimediabilmente il funzionamento stesso dello Stato e senza portarci ad un totale dissolvimento della sua attività concreta? Ma per raggiungere al più presto qualche risultato si tratta di avviarsi verso quella *par condicio* di cui ha parlato il pubblico ministero del « processo della sanità ». Bisogna cioè che, se reato v'è, esso non sia solo reato del funzionario o dirigente, ma possa diventare reato del potere politico; e se reato non v'è, ciò si rifletta positivamente sui dirigenti e funzionari, sicché essi possano riprendere tranquillamente le loro funzioni. E stiamo attenti, onorevoli colleghi – questo mi pare il pericolo maggiore – che per gli stessi capi d'imputazione per cui il senatore Trabucchi non viene rinviato, oggi, al giudizio della Corte costituzionale, dirigenti e funzionari dello Stato non siano domani duramente condannati.

È stata affacciata la teoria, da alcuni costituzionalisti, che il dirigente o funzionario deve essere condannato, e severamente, perché così impara a resistere al potere politico. E questo dice in quale grave situazione noi ci troviamo. Nella sentenza della Corte dei conti del maggio scorso, emessa in sede giurisdizionale, contro il direttore generale delle tasse dottor Di Stefano (che è un povero e onesto funzionario il quale ha avuto il torto, come dicevo, di autorizzare la distribuzione di premi a membri del Gabinetto e della segreteria del ministro, attingendoli a un capitolo destinato ad altri scopi) si legge che il direttore generale doveva resistere alla direttiva del ministro o, almeno, chiedere l'autorizzazione per iscritto. Ma siamo, onorevoli colleghi, sul terreno delle cose concrete; o piuttosto delle formule astratte, avulse da ogni realtà? Quale dirigente o funzionario, sia pure di alto grado, oserebbe fare questo? Il dirigente temeva ieri l'incudine del potere politico; teme, da qualche tempo in qua, l'incudine del potere politico e il martello del potere giudiziario. Quale Stato potrà mai funzionare in queste condizioni?

In una recente intervista, il ministro Preti ha affermato di conoscere molti direttori generali di specchiata onestà, che oggi tremano di fronte alle responsabilità e si rifiutano di prendere qualsiasi iniziativa che non sia in regola con la legge al cento per cento, perché terrorizzati dall'idea di essere messi sul banco degli accusati. Ciò provoca – ha dichiarato Preti – una notevole paralisi dell'amministrazione dello Stato, che era già poco efficiente anche prima.

Questa constatazione del ministro Preti è esatta; e tutti i ministri si lamentano oramai di questo generale stato di cose. Ma che cosa abbiamo fatto noi in Parlamento, che cosa ha fatto il Governo, che cosa hanno fatto i partiti per rimediare a questo stato di cose? In un recente articolo, un giudice che è anche un pubblicista, Galante Garrone, ha osservato che nella battaglia sul problema dei rap-

porti tra burocrazia e classe politica vi è stata indifferenza, o scarsa attenzione, da parte di tutti: Governo, partiti, Parlamento, opinione pubblica; e sono questi – egli afferma – problemi gravi e urgenti, che meriterebbero da soli un lungo discorso.

Dopo quello che si è detto da taluno in questa aula, il problema non rimarrebbe aperto: sarebbe risolto nel peggiore e più mortificante dei modi. Si ricordino, però, gli onorevoli colleghi tutti, che la classe burocratica è quello che noi vogliamo che sia; e che l'equilibrio fra potere giudiziario e potere politico dipende, in primo luogo, dal carattere dell'azione e dal coraggio morale del potere politico. Di questo coraggio morale nessuno di voi, indistintamente, ha dato finora prova.

Quando iniziai il dibattito sui rapporti tra potere politico e organi amministrativi, fra potere politico e potere giudiziario, fra le poche lettere di consenso di amici parlamentari ne ricevetti una dell'amico e collega Trabucchi. L'amaro destino – per lui e per me – vuole che io consideri che solo il suo rinvio alla Corte costituzionale – nel dubbio della responsabilità e nella certezza di dare a lui un giudice e la più ampia garanzia di giustizia – possa aprire la strada alla impostazione corretta di questi e di altri fondamentali problemi. Ed io con dolore voterò quel rinvio, certo come sono che il sacrificio di una ragione individuale non è poi sacrificio della giustizia, ma di un semplice foro speciale, e servirà a tutelare le ragioni perenni di vita dello Stato e l'autorità morale di una classe politica democratica: servirà cioè a farci affrontare, con serenità di coscienza, i difficili e duri compiti relativi al funzionamento dello Stato che ci stanno davanti.

Vorrei che i colleghi della democrazia cristiana, che hanno l'onore di reggere come maggioranza la vita dello Stato, che ciò fanno da oltre venti anni, sentissero che, chiedendo loro di associarsi al voto del rinvio, non si chiede loro di fare un atto di ingiustizia. So benissimo quali gravi, complessi e delicati problemi essi abbiano: problemi talvolta drammatici; ma una classe politica è degna di chiamarsi tale in quanto li sappia risolvere tutti insieme e sappia insieme garantire l'avvenire dello Stato democratico. (*Applausi a sinistra e all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tessitori. Ne ha facoltà.

TESSITORI. Signor Presidente, onorevoli deputati, onorevoli senatori, ho l'onore di parlare per ultimo del caso che occupa il Parlamento da cinque giorni; vi assicuro però che non parlerò più di mezz'ora, riassumendo i temi che sono oggetto del nostro dibattito, nel modo e nei limiti entro i quali finora, pare a me, esso sia stato contenuto.

Alla vigilia dell'inizio di questa discussione, un comunicato della Presidenza avvertiva che nella riunione dei presidenti dei gruppi parlamentari « si era potuta constatare, con compiacimento, l'esistenza in tutti di un'ampia concordanza affinché il dibattito si svolgesse in modo responsabile e degno delle tradizioni del Parlamento italiano ».

Questa formula fu da tutti interpretata nel senso che il dibattito sarebbe stato contenuto nei limiti giuridici che il caso comporta e pertanto non avrebbe sconfinato in altri campi, pur degni di essere discussi ed esaminati dal Parlamento. Se è così, io ritengo di poter esaminare il caso Trabucchi seguendo l'impostazione che in quest'aula è stata data dall'onorevole Zappa, oratore del gruppo socialista, e perciò autorevole, in quanto l'ordine del giorno che è alla base della nostra discussione e sul quale voteremo, è emanazione del gruppo socialista.

Come impostava l'onorevole Zappa la discussione? Ho sotto gli occhi il *Resoconto sommario*, che certamente riproduce con assoluta esattezza il pensiero dell'oratore, e leggo: « Il Parlamento svolge un'attività accusatrice complessa, di natura insieme giurisdizionale e politica »: ritiene dunque (l'onorevole Zappa) che « ai fini dell'accusa sia sufficiente raggiungere un convincimento circa la sufficienza delle prove a carico, indipendentemente dalla raggiunta certezza, che è compito del consesso giudicante di stabilire ». Sotto il secondo aspetto, che possiamo chiamare di natura politica, l'onorevole Zappa diceva continuando: « Converge in ciò anche una valutazione di opportunità politica che... consiglia al Parlamento in questo caso di consentire e di facilitare il corso della giustizia, a tutela della libertà e del prestigio del Parlamento stesso ».

Onorevoli colleghi, non faccio discussioni di natura teorica. I dottrinari del diritto costituzionale avranno da oggi in poi larghissimo campo di discutere, dopo queste nostre cinque giornate: che natura giuridica ha, sul piano dell'*iter* del giudizio, questo nostro consesso? Che natura ebbe la Commissione inquirente che attese fino a ieri all'istruttoria? E come si configurano, nell'ipo-

tesi del rinvio a giudizio di Giuseppe Trabucchi, i commissari del Parlamento e quale sarà il loro compito? Riceveranno un mandato, e questo sarà rigido, in adempimento del loro ufficio di pubblico ministero, come dice la legge? E noi siamo o no un consesso che opera analogamente alla sezione istruttoria delle corti di appello? Siamo noi un collegio equiparabile per la sua funzione all'ufficio del pubblico ministero? O piuttosto siamo la bella o la mala copia dei giurati delle vecchie corti d'assise dei miei anni giovanili?

Tutta materia e punti interrogativi che daranno largo campo alle dispute dei dottrinari del diritto costituzionale e anche, e soprattutto, del diritto penale. Se l'aggettivo « storico » non fosse stato troppe volte malamente adoperato, direi che possiamo essere orgogliosi di aprire una strada novissima nel campo del diritto penale; proprio noi, questa accolta di magistrati che rivoluziona taluni dogmi del diritto stesso e della procedura, cari alle nostre mentalità forse un po' invecchiate per l'età. Come la mettiamo, ad esempio, col fatto che vi sia qui un imputato che non è imputato, un imputato che è anche giudice e giudice di se stesso?

Ieri sentivo sussurrare alcune frasi rivolte a noi democristiani, che dicevano sostanzialmente: ma voi siete giudici in causa propria. Ebbene, ricordo che una delle battaglie più difficili per chi difendeva davanti alle vecchie corti d'assise, era la ricusazione dei giurati, per cui era necessario assumere informazioni il più possibile minute e sicure sugli uomini che sarebbero venuti a formare il collegio giudicante. E per la difesa bastava il sospetto di carattere severo perché il giurato fosse ricusato, mentre per il procuratore generale era sufficiente il sospetto contrario (vedo che il collega Pafundi mi fa segno di consenso: probabilmente ha un'esperienza personale in materia). Avveniva così che la prima seduta di costituzione della corte vedeva la prima silenziosa schermaglia tra il pubblico ministero e la difesa.

Vi è una norma antica e costante, divenuta un dogma, secondo cui possono essere ricusati anche i giudici togati quando, ad esempio, uno di essi, al caffé, manifesti, tra amici discreti, la propria opinione sull'oggetto della causa che si sta discutendo in tribunale e alla quale quel giudice in vena di confidenza prenda parte.

Un'altra norma, pure dogmatica per noi vecchi avvocati, afferma che un magistrato che faccia parte del collegio giudicante, sia in camera di consiglio sia durante il dibattito pubblico, non si può allontanare né può essere sostituito. Ciò non è possibile: bisogna rinnovare tutto il processo.

Anche qui, in Parlamento, avviene la stessa cosa davanti alla Giunta delle elezioni, quando siede come organo giurisdizionale. Ed io ricordo che, anni addietro, un collega facente parte della Giunta, che volle entrare in camera di consiglio, fu pregato dal presidente di allontanarsi perché non aveva preso parte ininterrottamente a tutto il dibattito. Ma tutti codesti dogmi che valore hanno in questo nostro dibattito? Io non scendo ora a fare il raffronto con ciò che qui sta avvenendo di questi capitali pilastri della procedura penale: ci penseranno i giurisperiti.

Vengo ora, com'è giusto e doveroso per mantenere la promessa, al « processo Trabucchi ». Vi dico subito che pare a me di dover per un momento abbandonare la solenne liturgia che noi stiamo celebrando qui dentro per entrare in una delle rusticane e modeste aule pretorili d'Italia per ivi discutere la causa (perché la competenza a conoscere del reato di cui all'articolo 323 codice penale appartiene al pretore). Ed essendo la competenza del pretore, evidentemente è inconcepibile che un processo duri cinque giorni, con udienze mattina e sera, anche perché davanti al pretore molti dei sapienti contrasti, delle profonde considerazioni giuridiche o storico-giuridiche che qui si son fatte, non si farebbero; e non si farebbero – notate – non perché non siano state utili, o non siano utili anche in un'aula di pretura, ma perché, sembra a me, il pretore direbbe che sono superate dall'interrogatorio dell'imputato. In fondo, in linea di fatto, *habemus reum confitentem*.

Non ha mai negato, il senatore Trabucchi, il fatto; egli ha negato l'anima che si vuole attribuire a quel fatto. Non vi è – dice Trabucchi – in quello che io ho commesso lo spirito animatore del delitto preveduto dall'articolo 323 (anzi due spiriti, come vedremo subito, perché ve ne è uno, che chiamiamo generico, e ve ne è un altro che chiamiamo specifico). In linea di fatto Trabucchi è confesso.

Qui vi fu qualche voce che prevedeva una difesa che nessuno di noi ha mai sognato. È infatti avvenuto che qualcuno si è scandalizzato, perché, come i giornali hanno riferito, la democrazia cristiana aveva costituito un collegio di difesa. Ma qui dentro non siamo tutti che in qualche modo abbiamo scelto ed

esercitiamo nel dibattito l'una o l'altra delle parti proprie alle cause penali?

Un'altra stranezza si rileva, ed è senza dubbio, che questo dibattito sia pubblico. Io che parlo per ultimo, sono tra voi l'ultimo del nostro gran collegio di magistrati che pubblicamente, davanti a tutta Italia, manifesta la propria opinione, cioè il proprio voto, cosa che al magistrato non sarebbe consentita se non in camera di consiglio ed a porte chiuse.

Ora, dicevo, se da questa parte si è costituito un collegio di difesa, non potete negare che, continuando sul binario lessicale del diritto penale, si dica che da queste altre parti, contro il modesto collegio di difesa, si sono costituiti molti collegi di accusa, privata e pubblica, e severi fino a pensare, come abbiamo sentito un momento fa dall'onorevole La Malfa, che il voto di rinvio a giudizio di Trabucchi possa dipendere anche solo dal dubbio sulla sua responsabilità penale: nel dubbio è meglio vada alla Corte! Ma su questo punto forse mi avverrà di ritornare, molto brevemente, in seguito.

Dicevo dunque che ci si è attribuita l'intenzione di puntare, nella nostra difesa, sugli articoli 51 e 54 del codice penale. Per chi non avesse dimestichezza con questo codice dirò che l'articolo 51 è quello che esime dalla punibilità colui che commette un delitto nell'esercizio di un diritto o nell'adempimento di un dovere, mentre per l'articolo 54 va esente da pena colui che lo commette perché vi è necessitato dalle circostanze. E qui si è andati a pensare che, poiché ci si è riferiti a quel tale fenomeno della peronospora del tabacco, si fosse cercato di colorirne le tinte, così da precostituire, in una situazione di fatto non rispondente al vero, un quadro impressionante, per cui si potesse fondare su quella situazione così artificiosamente colorita la esimente per il senatore Trabucchi. Notate a questo riguardo che se qualcuno avesse un dubbio sulla gravità di quella situazione farebbe bene a leggere a pagina 23 degli interrogatori la deposizione del dottor Cova.

Comunque, non è che da parte nostra ci si richiami a motivi di esenzione dalla punibilità: ciò che presuppone – voi lo capite – il riconoscimento della responsabilità penale. Né, pare a me, vi è bisogno – mi figuro sempre di essere davanti ad un magistrato ordinario – di offrire la dimostrazione che non vi fu, obiettivamente, illegittimità nel modo in cui fu costituito il rapporto tra il Ministero delle finanze, o meglio tra la direzione generale del monopolio e le due società. Dico che non è su questo terreno che il senatore Trabucchi si difende. Dico anche che l'illegittimità dell'atto amministrativo non sempre postula l'esistenza del delitto di cui all'articolo 323. I ricorsi al Consiglio di Stato e ad altre magistrature portano, quasi tutti, tra i motivi anche quello dell'eccesso di potere. Ora, sia l'abuso di potere preveduto dall'articolo 323, sia l'usurpazione di pubbliche funzioni prevista dall'articolo 347, sia altre figure di delitti recano tutti, dentro di sé, eccesso di potere. Ma non tutti gli eccessi di potere costituiscono reato. E ciò che può apparire strano e non lo è ed è notissimo a tutti è il fatto che, mentre la pratica giudiziaria dimostra che sono frequentissimi i ricorsi per eccesso di potere – ciò che in qualche modo starebbe a rappresentare che sono molto frequenti nell'amministrazione di tutti i gradi le violazioni di legge in questo senso – pochissime volte o quasi mai, possiamo dire mai, gli organi di giurisdizione amministrativa rinviano all'autorità giudiziaria ordinaria, come dovrebbero a termini dell'articolo 3 del codice di procedura penale, gli atti perché l'autorità stessa proceda in base alla legge penale, sospendendo intanto la procedura amministrativa. E quello che è ancora più sorprendente – e tutti noi avvocati lo sappiamo – è che scarsissima è la giurisprudenza circa il delitto di cui all'articolo 323.

Ma questo discorso può essere anche abbandonato perché, dicevo, anche un atto amministrativamente legittimo può essere in certo senso fonte di commissione del delitto di abuso dei poteri d'ufficio: ciò che avviene ogniqualvolta sulla volontà dell'autore dell'atto legittimo si innesta il fine cattivo, la prava intenzione. Allora l'atto legittimo diventa reato, perché è stato contaminato dalla direzione della volontà, direzione illecita e penalmente punibile. Del resto anche la relazione Dell'Andro esprime chiaro e tondo questo concetto: il reato, vi si legge, potrebbe ipotizzarsi, per concorde ammissione della dottrina e della giurisprudenza, anche in un comportamento di per sé legittimo.

Io poi non ho alcuna difficoltà (perché la cosa risponde alla dottrina e alla esegesi ortodosse) a riconoscere che il delitto previsto dall'articolo 323 è un delitto di pericolo. Non ha rilevanza, infatti, che si avveri, ossia si realizzi il fine doloso per cui si è abusato dei poteri inerenti alle proprie funzioni. Nella fattispecie, quindi, non avrebbe e non ha importanza ai fini della responsabilità penale che le due società interessate abbiano avuto un vantaggio, che, notate, dev'essere ingiu-

sto; anche se non lo avessero avuto, gli elementi costitutivi del reato sarebbero stati completi nel momento dell'apposizione della firma di accettazione sulla famosa lettera. Ed è per questo che – a mio parere – il reato è reato istantaneo.

Quando qui si è parlato di reato continuato si è (forse mi sbaglio, ma non mi pare) confuso l'istituto della continuazione con le conseguenze del reato. E sono due concetti dal punto di vista giuridico completamente diversi. Certo, il ritenere il delitto *ex* articolo 323 come istantaneo può avere ed avrebbe altre conseguenze, sulle quali però non mi soffermo, perché difendendo Trabucchi non ho bisogno di ricorrere ad eventuali possibili difese che scaturirebbero dal riconoscimento della istantaneità.

Ed allora che cosa rimane da esaminare? L'esame, onorevoli colleghi, deve essere rivolto ai due aspetti del reato di natura psicologica, subiettiva, e cioè al dolo generico a a quello specifico. E il terreno qui, per chi ragiona con serenità sugli elementi concreti della causa, si spiana, perché non vi è discussione né contrasto sulla nozione del dolo generico o del dolo specifico. Si riconosce, dunque, che il dolo generico nella fattispecie era e doveva essere costituito dalla consapevolezza di commettere una illegittimità e che il dolo specifico era costituito dalla direzione della volontà di Trabucchi, rivolta a recare un vantaggio ingiusto alle due società concessionarie.

Vi è la prova del dolo? Questo è e dev'essere il quesito dei giudici. L'onorevole Zappa dice giusto quando afferma che per il rinvio a giudizio basta che il convincimento si fondi sulla sufficienza delle prove a carico; ma è egualmente giusto che il rinvio si neghi se il convincimento si basa sulla sufficienza delle prove a discarico. E noi poniamo la tesi che gli elementi di causa sono più che sufficienti per formare in ciascuno il convincimento della sufficienza delle prove a discarico. È tutto qui il quesito, la cui soluzione sta alla base dell'intima decisione che ciascuno di voi prenderà.

Atto legittimo! Ma Trabucchi l'ha gridato a tutti i venti. L'avete udito ieri. E non è possibile che le sue dichiarazioni, così vibranti di sincerità e – sto per dire – di commossa sincerità, non abbiano avuto su ciascuno di voi, come sul mio animo, un'influenza notevole (non voglio dire decisiva).

Uno degli elementi più seri, più indispensabili del dibattimento penale è la presenza dell'imputato. Anche se dalle carte risultasse che l'imputato è stato interrogato dieci, venti, trenta volte, il magistrato ha bisogno di vederlo, di sentirlo. Vi sono alle volte nell'atteggiamento degli imputati e dei testimoni sfumature (i francesi le chiamano appunto *nuances*) per cui l'animo del giudice intravvede una determinata linea, si convince della esistenza d'un certo fatto, d'una circostanza del fatto, giudica della sincerità, dell'onestà delle parti.

Ma, se la prova del dolo generico noi volessimo ricercare tra le carte del processo, c'è la deposizione del capo di gabinetto Tozzi che non deve e non può essere trascurata. Ho sentito più volte richiamare questo testimone relativamente ad una delle sue deposizioni davanti alla Commissione inquirente, quella cioè dove egli afferma: « abbiamo scorso più o meno tutti i testi a disposizione e ritenni, a lume di naso, che era una cosa che si poteva fare ». Si è molto ironizzato su quell'inciso: « a lume di naso »! Ma bisognava leggere una pagina successiva (*Commenti all'estrema sinistra*), là dove uno dei commissari gli domanda: « Lei era al corrente che il direttore generale Cova aveva espresso parere contrario? ». E il teste risponde: « Ero al corrente e malgrado ciò diedi quel parere che darei anche oggi. Pervenuto il parere che ci dettava le cautele tecniche, la questione fu approfondita più della prima volta. Questi colloqui fra me e il ministro di solito si svolgevano nelle ore notturne ». (*Commenti*). « Come ho già detto, inquadrai a questione giuridicamente, ed ecco come la inquadrai... ». (E noi sappiamo come la risolse, senza che io annoi l'Assemblea leggendo l'intera pagina).

Che cosa dimostra questo? È la prova anche testimoniale della mancanza del dolo generico nell'attività del senatore Trabucchi. Davanti a qualunque magistrato questa prova sarebbe decisiva.

Ma maggiore, se possibile, è la prova quando noi ci facciamo ad esaminare se sia esistito il dolo specifico, e cioè l'intento di recare vantaggio alle due società. Qui il testimone che risolve la questione è il Cova, del quale dovete permettermi di leggere qualche battuta.

« Ritenni allora mio dovere consentire a che la questione di legittimità fosse risolta in sede superiore. Ma ritenni altresì mio dovere fare in modo che l'amministrazione non avesse a subire danni. Elencai così una serie di condizioni le quali, a mio giudizio, potevano rendere l'acquisto, se non conforme alla legge, perlomeno non dannoso; cioè a prezzo di mercato, a prezzo non superiore

o addirittura inferiore a quello che avrebbero pagato i nostri funzionari recandosi sul posto. Proposi quindi di limitare l'acquisto a quei tipi di varietà per i quali le nostre tariffe hanno un prezzo di mercato internazionale. Dopo di che la questione venne portata al consiglio d'amministrazione, il quale, *grosso modo*, riconfermò che, se il ministro aveva deciso questa operazione, ciò rientrava nell'ambito della sua competenza ».

E a pagina 16: « Il ministro volle sapere – riferisce sempre il Cova – quali erano le cautele da adottare per evitare che l'amministrazione spendesse di più che non comprando direttamente. Esprimemmo tutti il nostro parere, indicando quelle cautele che noi ritenemmo opportune per evitare che l'amministrazione fosse sottoposta a un esborso maggiore ». E a pagina 27, a domanda se le cautele suggerite dal consiglio fossero state applicate nelle clausole del contratto, il dottor Cova risponde: « Furono tutte applicate ». E a pagina 30: « Devo premettere che per mio conto avrei preferito non fare quel contratto anche se ci avesse fruttato un miliardo di utile, perché violava un sistema, un modo di lavorare. Naturalmente con quelle cautele il contratto non mi faceva più né caldo né freddo perché avevo comperato negli stessi paesi, nelle stesse località, lo stesso tabacco al prezzo di 2-3 mila lire in più ».

Alla fine il dottor Cova si vanta di avere escogitato il sistema per evitare al monopolio il pagamento della dogana. Il monopolio avrebbe dovuto accollarsi il pagamento di 8 mila lire di diritti doganali in aggiunta al prezzo di acquisto stabilito in 65 mila lire. « Il colpo grosso – spiega il teste a pagina 45 – è consistito nel fatto che noi siamo riusciti a far decurtare dal prezzo l'importo totale della spesa di dogana. Questo colpo ci ha evitato di andare avanti per cinque anni con le spese di dogana a nostro carico ».

Ora, onorevoli colleghi, ritornando all'impostazione alla quale ho accennato all'inizio, pare a me che da queste testimonianze risulti più che pacifico, per qualsiasi coscienza, che nel fatto attribuito, secondo l'imputazione, al senatore Trabucchi mancano i due elementi indispensabili perché il reato sussista.

Si sono richiamate circostanze, per così dire, di contorno, come la mancanza di pubblicità, se non addirittura la clandestinità che avrebbe accompagnato la pratica, e si è rimproverato al senatore Trabucchi di aver portato la questione davanti al consiglio di amministrazione del monopolio fra le « varie ed eventuali », senza che fosse espressamente indicata all'ordine del giorno. Ora vorrei far presente ai colleghi che in sede penale l'efficacia probatoria delle circostanze dipende dall'essere queste univoche e non polivalenti; le circostanze che in qualche modo possono prestarsi a deduzioni diverse e quindi a deduzioni molteplici non possono costituire per il magistrato penale elemento di prova. Ora, ad esempio, a proposito della circostanza della mancata indicazione specifica della questione all'ordine del giorno, mi permetto di citare un passo dell'esame testimoniale del dottor Cova, il quale, con riferimento alla pratica del tabacco messicano, così depone: « È stata portata direttamente dal presidente del consiglio di amministrazione per incarico del ministro. Questa è una procedura normale, non eccezionale, quando si tratta di questione urgente e importante. La legge dice che il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta alla settimana, ma in base all'ordinamento previsto dalle leggi di contabilità generale dello Stato il consiglio si dovrebbe riunire tutti i giorni. Quindi, siccome l'ordine del giorno con tutte le relazioni viene mandato almeno tre giorni prima, è inevitabile che ad ogni seduta ci siano argomenti eventuali da discutere ».

Questa la causa in linea di diritto e di prova. Ma, come è già stato proclamato da altri che mi hanno preceduto, nel processo penale non può essere dimenticato l'uomo: l'uomo in concreto, in carne ed ossa, l'uomo con il suo spirito, con la sua mentalità. Giuseppe Trabucchi, che è al centro di questo processo ormai da settimane, avete, spero, finito di conoscerlo ieri. Egli non ha bisogno che io ne colorisca lo spirito, l'animo, la dedizione, la laboriosità. È stato detto che egli ha una mentalità da « re sole », « lapiriana », « stravagante ». Si è rivelato ieri molto meno stravagante di quanto si ritenesse, e si è rivelato molto più uomo sensibile di quanto il suo aspetto, la sua andatura, la sua inimicizia per le cravatte, che certo non lo avvicina al « re sole », potessero far credere.

Mi è dispiaciuto che questa mattina sia stata tirata in ballo, a proposito di Trabucchi, l'intera regione veneta. Non voglio aprire una parentesi a questo riguardo, desidero soltanto rilevare che non mi pare opportuna questa induzione, questa valutazione del Veneto proprio mentre quelle popolazioni stanno predisponendo le celebrazioni per solennizzare il centenario dell'annessione del Veneto al regno d'Italia. (*Applausi al centro*).

E poiché l'oratore che ha fatto tale interpretazione dell'anima cattolica veneta è uomo

che io non conosco di persona, ma che so uomo di vasta cultura, a proposito dell'atteggiamento dei cattolici veneti vorrei consigliargli la lettura di un piccolo libro di Gabriele De Rosa che contiene la biografia di Giuseppe Sacchetti; e vorrei consigliargli di rileggere un po' la storia delle persecuzioni, sulla fine del secolo XIX, da parte del Governo Di Rudinì contro socialisti e cattolici. Egli rileverebbe così che, stranamente, proprio l'uomo che passa come il simbolo dell'integralismo cattolico veneto, l'avvocato Paganuzzi, fu il solo tra i capi clericali a non vedersi la polizia in casa, tanto che contro di lui sorsero, e pubblicamente, i sospetti dei democratici cristiani, di Giuseppe Toniolo e di don Romolo Murri. Oggi, così come la storia risorgimentale, anche la storia dei movimenti politici in Italia durante l'ultimo secolo è soggetta a revisione – o almeno si cerca di rivederla – con criteri di assoluta obiettività di esame.

Ma passo brevemente ad esprimere le mie impressioni sull'opportunità politica che il Parlamento voti il rinvio di Giuseppe Trabucchi al giudizio della Corte.

Badate; non credo sia giusto che il voto che ciascuno di noi è chiamato a dare dipenda da una valutazione di opportunità politica; né dal vostro voto positivo o negativo dipendono la libertà e il prestigio del Parlamento italiano. Codesto prestigio e codesta libertà si difendono e si tutelano con il modo con cui si è esaminato e si decide il caso Trabucchi: in assoluta e piena libertà, e in assoluto e pieno riconoscimento dei limiti giuridici della nostra funzione.

Il dire: « rinviamolo alla Corte costituzionale » è, a mio modesto parere, un modo di liberarsi da una propria precisa responsabilità di decisione. Non nego che da questo caso si possano ricavare conseguenze di ordine politico, ma queste vanno discusse in altra sede e non dovrebbero entrare a turbare la serenità del nostro giudizio. Tanto più che qui si è sottolineata l'esigenza di fare luce, di fare luce completa; non si è sottolineato a sufficienza che il voto positivo per il rinvio a giudizio importa un'altra conseguenza che devo richiamare ai colleghi che mi ascoltano: una conseguenza di estrema gravità.

Il rinvio del senatore Trabucchi alla Corte costituzionale non sarebbe un rinvio puro e semplice: comporterebbe la nomina di uno o più commissari che davanti alla Corte dovrebbero costituire l'ufficio del pubblico ministero e sostenere sino alla fine l'accusa che il rinvio consacra. L'articolo 13 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, dispone che il Parlamento elegge uno o più commissari per sostenere l'accusa; i commissari esercitano le funzioni di pubblico ministero e hanno la facoltà di assistere a tutti gli atti istruttori. L'articolo 18 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, stabilisce che questo collegio di accusa può nominare, fra i suoi componenti, uno o più commissari delegati a prendere la parola nel dibattimento ed a formulare le richieste secondo l'atto d'accusa e le deliberazioni del collegio stesso. Quindi, il voto di rinvio alla Corte importerebbe come conseguenza giuridica ineluttabile una presa di posizione che da questa Assemblea si proietterebbe lungo tutto il processo dinanzi alla Corte costituzionale: una presa di posizione imposta rigidamente dal voto di rinvio e per cui l'accusa dovrebbe essere sostenuta e mantenuta, checché accadesse, durante tutto il giudizio di fronte alla Corte.

Invito, pertanto, tutti gli onorevoli colleghi a meditare anche su questa conseguenza. Non so se vi saranno commissari e quanti: evidentemente, ciascuno si rivolgerà alla propria coscienza, qualora gli capitasse di essere nominato, per vedere se sia possibile e accettabile un incarico forse in contrasto con il voto segreto da lui espresso. Voi capite dunque, onorevoli colleghi, che la vostra decisione di rinvio non comporterebbe un rinvio puro e semplice, ma il conferimento a taluno di voi del mandato di sostenere l'accusa contro l'ex ministro Trabucchi, come espressione della volontà del Parlamento.

Onorevoli colleghi, ho finito. Non ho abbastanza autorità per rivolgere auspici o auguri al senatore Trabucchi, né per fare appelli sentimentali a voi, benché io sia qui uno dei pochi che ancora rimangono dell'esiguo manipolo di coloro che sedevano su questi banchi nel lontano 1921. Non è, del resto, con il sentimento che uomini responsabili dei destini del paese – e, in questo momento, responsabili anche dei destini di un uomo – possono essere convinti a dare un voto piuttosto che un altro. Tuttavia consentitemi la lettura di un periodo, che ho trovato in un libro di un grande scrittore italiano, Alessandro Manzoni. (*Commenti*). È in una pagina della *Storia della colonna infame*, dove Manzoni ricorda brevemente i processi conseguenti agli incendi dolosi in Normandia; e ricordando come allora la giustizia spesso intervenisse come giustizia sommaria, rivolge un'invocazione ai giurati, chiamati a formare i cosiddetti tribunali popolari. « Felici

quei giurati – scrive – se entrarono nella sala delle deliberazioni ben persuasi che non sapevano ancor nulla, se non rimase loro nella mente alcun rimbombo di quel rumore di fuori, se pensarono, non che essi erano il paese, come si dice spesso con un traslato di quelli che fanno perder di vista il carattere proprio ed essenziale della cosa, con un traslato sinistro e crudele nei casi in cui il paese si sia già formato un giudizio senza averne i mezzi; ma ch'erano uomini esclusivamente investiti » (notate adesso tre aggettivi, che sono una meraviglia) « della sacra, necessaria, terribile autorità di decidere se altri uomini siano colpevoli o innocenti ».

Raccogliete l'augurio e il monito di Alessandro Manzoni ! (*Vivi applausi al centro — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Prima di passare al voto, rilevo che l'elevatezza del dibattito che si è testè concluso in un clima di dignitosa, serena compostezza e di elevata competenza – che conferisce decoro e prestigio al Parlamento italiano e a tutti i suoi componenti – mi ha indotto ad evitare precisazioni che, in diverse circostanze, non avrei esitato a fare per compiere il mio dovere di Presidente di Assemblea e, come tale, di custode delle norme che ne disciplinano l'attività.

Riterrei per altro di venire meno alle tradizioni che regolano la funzione del seggio presidenziale e all'invito rivoltomi nel corso della discussione se omettessi di rettificare talune opinioni che, sia pure espresse in questa Assemblea in forma interrogativa, ma con indubbia autorità e con suggestiva argomentazione, rischiano di determinare apprensioni e perplessità nella pubblica opinione, tanto più gravi quanto meno mi sembrano giustificate in linea di puro diritto.

Le riserve, infatti, manifestate non solo in aula, come risulta dagli atti, ma anche in una riunione dei capigruppo circa la costituzionalità del requisito della maggioranza assoluta dei componenti il Parlamento prescritta dall'articolo 27 del regolamento per la messa in stato di accusa non mi paiono fondate; e pertanto, per doverosa chiarezza, non deve essere nemmeno sfiorato il dubbio di illegittimità sul risultato – quale che esso sia – della votazione che mi accingo ad indire.

È vero che la Costituzione non prescrive nell'articolo 96, per la messa in stato di accusa di membri del Governo, la maggioranza assoluta del Parlamento in seduta comune, maggioranza che è invece stabilita nell'articolo 90 per i giudizi nei confronti del Presidente della Repubblica; è vero altresì che l'articolo 64 della Costituzione sancisce che le deliberazioni delle Camere, anche riunite, « sono valide se adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale »; ma non è meno vero che sembra difficile attribuire a tale riserva di maggioranza speciale un significato diverso da quello che si deduce dalla sua stessa formulazione letterale: nel senso cioè che sia garantita in ogni caso l'efficacia delle norme costituzionali che prevedono una maggioranza speciale di fronte a quella normale preveduta dal medesimo articolo 64; il quale, ben si noti, non afferma già che le deliberazioni delle Camere « debbono » essere adottate a maggioranza dei presenti, ma si limita a prescrivere, agli effetti della loro validità, il requisito minimo del predetto *quorum*.

La norma dell'articolo 64 nella sua ultima parte, là dove dice « salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale », si riferisce, in sostanza, ai casi in cui risulta già determinata la necessità di deliberare con una maggioranza speciale, ma non stabilisce affatto che soltanto ed unicamente in quei casi è possibile deliberare con una maggioranza diversa da quella dei presenti.

La potestà regolamentare del Parlamento, riconosciuta per attribuzione costituzionale di competenza, trova quindi un limite minimo di validità in materia di deliberazioni, che è più elevato in alcune fattispecie disciplinate direttamente da norme costituzionali, ma non trova alcun limite massimo se non nella propria autonoma sfera di determinazione che, trattandosi di organo costituzionale primario *superiorem non recognoscens*, presenta tutti i caratteri della sovranità.

A parte, comunque, ogni facile argomentazione di principio sulla natura degli *interna corporis* e sulla loro insindacabilità, principio che va mantenuto fermo e non può – come non è mai stato – essere posto in dubbio per non ferire nella sua fondamentale essenza la sovranità del Parlamento, vi è il fatto che sulla validità della costituzione di un organo collegiale o collettivo si può discutere *in limine*, ma non quando siano già in corso le attività sostanziali dell'organo stesso. Si deve considerare, fra l'altro, che l'insieme delle norme sui procedimenti di accusa, legislative e regolamentari, è stato approvato con unanime voto dalle due Assemblee, separatamente, e ha già dispiegato effetti, in altre circostanze, da tutti accettati

per unanime tacito consenso, anche se questa è la prima volta che si giunge alla fase del Parlamento riunito in seduta comune.

Si aggiunga, infine, che la convocazione di questa Assemblea è avvenuta, a norma del regolamento, su richiesta della maggioranza assoluta dei componenti il Parlamento, ed una volta che l'organo si è costituito e le procedure hanno avuto inizio, sarebbero inammissibili variazioni delle modalità di funzionamento decise *in itinere*.

Nulla vieta che, in sede di revisione normativa, questo ed altri problemi siano oggetto di riesame sotto il profilo della opportunità, ma ritengo che nessun dubbio possa sussistere sulla piena legittimità costituzionale delle norme che, nell'ambito del proprio insindacabile potere di autorganizzazione, le Camere hanno adottato per stabilire maggioranze più elevate di quella dei presenti in rapporto a circostanze del tutto particolari. Ciò, del resto, è stato fin qui pacificamente accettato, tanto in sede regolamentare - come nel caso del requisito dei tre quarti dei presenti per inserire materie nuove nell'ordine del giorno - quanto in sede legislativa, come nel caso del requisito della maggioranza dei tre quinti del Parlamento prescritta per l'elezione dei giudici costituzionali, ai sensi della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87, nonché dei componenti del Consiglio superiore della magistratura.

A queste mie brevi dichiarazioni è estraneo ogni significato di replica o di polemica, che sarebbero entrambe fuor di luogo. Invito a considerarle come affermazioni meditate e convinte, dettate dalla coscienza serena di chi ha avuto l'alto onore di presiedere un'Assemblea di così elevato prestigio, avvalorate dall'autorità del seggio che ora impersono; di queste affermazioni mi assumo tutta la responsabilità come leale ed imparziale esecutore del mandato ricevuto di rispettare la Costituzione, le leggi ed i regolamenti. (*Approvazioni*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione a scrutinio segreto sul seguente ordine del giorno presentato dai parlamentari Abate, Abbruzzese, Abelli, Abenante, Accreman, Adamoli, Aimoni, Alatri, Albarello, Alberti, Albertini, Alboni, Alcidi Rezza Lea, Alesi, Alessi Catalano Maria, Alicata, Alini, Almirante, Alpino, Amadei Giuseppe, Amasio, Ambrosini, Amendola Giorgio, Amendola Pietro, Anderlini, Angelini Giuseppe, Angelino Paolo, Angioy, Antonini, Ariosto, Armaroli, Arnaudi, Asaro, Assennato, Astolfi Maruzza, Averardi, Avolio, Badini Confalonieri, Balconi Marcella, Baldani Guerra, Baldini Enea, Ballardini, Banfi, Barca, Bardini, Barontini, Bartesaghi, Barzini, Basile Giuseppe, Basile Michele, Baslini, Basso, Bastianelli, Battino Vittorelli, Battistella, Bavetta, Beccastrini, Bemporad, Bensi, Bera, Beragnoli, Berlinguer Luigi, Berlinguer Mario, Bermani, Bernardi Giovanni, Bernardi Guido, Bernetic Maria, Bertoldi, Bertoli, Biaggi Francantonio, Biagini, Biancani, Bignardi, Bitossi, Bo Oddino, Boccassi, Boldrini, Bonacina, Bonafini, Bonaldi, Borsari, Bosso, Botta, Bozzi, Brambilla, Brighenti, Brodolini, Bronzi, Bronzuto, Bufalini, Busetto, Cacciatore, Calabrò, Calasso, Caleffi, Calvaresi, Camangi, Cannizzo, Cantalupo, Canziani, Caponi, Caprara, Capua, Caradonna, Cariota Ferrara, Carocci, Carubia, Carucci, Caruso, Cassandro, Cassese, Cataldo Francesco, Cataldo Nicola, Catella, Cattani, Ceravolo, Cerreti, Chiaromonte, Cianca, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cipolla, Coccia, Codignola, Colombi, Colombo Renato, Compagnoni, Conte, Corghi, Corona Achille, Corrao, Cottone, Covelli, Crapsi, Cremisini, Crollanza, Cruciani, Cucchi, Curti Ivano, D'Alema, D'Alessio, D'Andrea, D'Angelosante, Daré, De Florio, Degli Esposti, De Grazia, Delfino, Della Briotta, De Lorenzo, De Luca Luca, Demarchi, De Marsanich, De Martino, De Marzio, De Pascalis, De Pasquale, Diaz Laura, Di Benedetto, Dietl, Di Lorenzo, Di Mauro Ado Guido, Di Mauro Luigi, Di Nardo, Di Paolantonio, Di Piazza, D'Ippolito, Di Prisco, Di Vittorio Berti Baldina, D'Onofrio, Durand de la Penne, Fabiani, Fabretti, Failla, Fanales, Farneti Ariella, Fasoli, Fenoaltea, Ferioli, Ferrari Giacomo, Ferrari Riccardo, Ferraris, Ferretti, Ferri Giancarlo, Ferri Mauro, Ferroni, Fibbi Giulietta, Finocchiaro, Fiore, Fiorentino, Fiumanò, Foa, Fortuna, Fortunati, Francavilla, Franchi, Franco Pasquale, Franco Raffaele, Franza, Gaiani, Galdo, Gambelli Fenili, Gatto Simone, Gatto Vincenzo, Gelmini, Gessi Nives, Gex, Giachini, Giancane, Gianquinto, Gigliotti, Giolitti, Giorgi Carlo, Giorgi Vittorio, Giugni Lattari Jole, Goehring, Golinelli, Gombi, Gomez D'Ayala, Gonella Giuseppe, Gorreri, Gramegna, Granata, Granati, Grassi, Gray, Greppi, Grezzi, Grilli, Grimaldi Luigi, Guadalupi, Guanti, Guarra, Guerrini Giorgio, Guerrini Rodolfo, Guidi, Gullo Fausto, Gullo Luigi, Illuminati, Ingrao, Iotti Leonilde, Jacazzi, Jacometti, Jodice, Kuntze, La Bel-

la, Laconi, Lajolo, Lama, La Malfa, Lami, Landi, Latanza, Lauricella, Lauro Achille, Lauro Gioacchino, Lenoci, Lenti, Leopardi Dittaiuti, Lessona, Levi Carlo, Levi Arian Giorgina, Lezzi, Li Causi, Lizzero, Lombardi Riccardo, Longo, Loperfido, Loreti, Lucchi, Lusoli, Lussu, Luzzatto, Macaggi, Macaluso, Maccarrone, Macchiavelli, Maggio, Magno, Maier, Malagodi, Malagugini, Malfatti Francesco, Mammucari, Mancini Giacomo, Manco, Manenti, Marangone, Marchesi, Marchisio, Mariani, Mariconda, Mariotti, Maris, Marras, Martinez, Martino Gaetano, Martuscelli, Marzotto, Maschiella, Masciale, Massobrio, Matarrese, Matteotti, Maulini, Mazzoni, Melis, Melloni, Mencaraglia, Menchinelli, Messe, Messinetti, Mezza Maria Vittoria, Miceli, Michelini, Milillo, Minasi Rocco, Minella Molinari Angiola, Minio, Monasterio, Montagnani Marelli, Montanti, Morabito, Morelli, Moretti, Moro Dino, Morviti, Mosca, Mussa Ivaldi Vercelli, Naldini, Nannuzzi, Napolitano Luigi, Natoli Aldo, Natta, Nencioni, Nenni Giuliana, Nenni Pietro, Nicolazzi, Nicoletto, Nicosia, Novella, Ognibene, Olmini, Orlandi Luigi, Pace, Pagliarani, Pajetta Gian Carlo, Pajetta Giuliano, Palazzolo, Palermo, Palleschi, Paolicchi, Parri, Pasqualicchio, Passoni Luigi, Passoni Pier Luigi, Pellegrino Giuseppe, Pellegrino Salvatore, Pellicani, Perna, Pertini, Pesenti, Petrone, Pezzino, Picardo, Picchiotti, Picciotto, Pieraccini, Pierangeli, Pietrobono, Pigni, Pinna, Piovano, Pirastu Ignazio, Pirastu Luigi, Poerio, Poet, Polano, Preziosi, Principe, Pucci Emilio, Quaranta, Raffaelli, Raia, Raucci, Re Giuseppina, Reale Oronzo, Rendina, Roasio, Roberti, Roda, Roffi, Romagnoli Luciano, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano Bruno, Romano Riccardo, Romeo, Romualdi, Rossanda Banfi Rossana, Rossi Paolo Mario, Rossinovich, Rovere, Rubeo, Russo Vincenzo Mario, Sacchi, Salati, Salerni, Samaritani, Sandri, Sanna, Santagati, Santarelli, Santi, Savoldi, Scarpa, Scarpino, Schiavetti, Scionti, Scoccimarro, Scotoni, Scotti, Scricciolo, Secchia, Secci, Sellitti, Serbandini, Sereni, Seroni, Servadei, Servello, Sforza, Simonucci, Soliano, Spagnoli, Spallone, Speciale, Spezzano, Sponziello, Stefanelli, Stirati, Sulotto, Tagliaferri, Taverna, Tedeschi, Tempia Valenta, Terracini, Terranova Raffaele, Tibaldi, Todros, Tognoni, Tolloy, Tomassini, Tomasucci, Tortora, Traina, Trebbi, Trentin, Tripodi, Trombetta, Turchi Francesco, Turchi Luigi, Usvardi, Valenzi, Valitutti, Valori, Vecchietti, Venturini, Venturoli, Vergani, Vespignani, Vestri, Vianello, Villani, Viviani Luciana, Zagari, Zanardi, Zanti Tondi Carmen, Zappa, Zincone e Zoboli:

« Il Parlamento, vista la relazione della Commissione inquirente per i procedimenti di accusa nei confronti del senatore Giuseppe Trabucchi e preso atto delle conclusioni alle quali essa è pervenuta, delibera la messa in stato di accusa del senatore Giuseppe Trabucchi quale responsabile del delitto previsto dall'articolo 323 del codice penale per avere, nel periodo dal 10 gennaio 1962 all'11 aprile 1963, con atti successivi, commesso abuso di potere inerente alla sua funzione allo scopo di recare vantaggio alle società S.A.I.M. e S.A.I.D. in base alle prove addotte dalla Commissione inquirente ».

Indìco la votazione, avvertendo che, per evitare un eccessivo affollamento all'urna, si procederà alla chiama degli onorevoli parlamentari, cominciando, secondo una prassi ormai consolidata, dagli onorevoli senatori.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli deputati segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	902
Votanti	901
Astenuto	1
Maggioranza assoluta dei componenti il Parlamento	476
Voti favorevoli . . .	461
Voti contrari	440

Poiché non è stata raggiunta la maggioranza assoluta prevista dall'articolo 27, ultimo comma, del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, dichiaro non approvato l'ordine del giorno. Rimangono pertanto definitive le conclusioni della relazione della Commissione inquirente.

Si dia lettura del processo verbale di questa seduta.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale di questa seduta.

(*È approvato*).

Hanno preso parte alla votazione:

SENATORI:

Adamoli	Ajroldi
Agrimi	Albarello
Aimoni	Alberti

Alcidi Rezza Lea
Alessi
Angelilli
Angelini Cesare
Angrisani
Arnaudi
Artom
Asaro
Attaguile
Audisio
Azara
Baldini
Banfi
Baracco
Barontini
Bartesaghi
Bartolomei
Basile
Battaglia
Battino Vittorelli
Battista
Bellisario
Bera
Bergamasco
Berlanda
Berlingieri
Bermani
Bernardi
Bernardinetti
Bertoli
Bertone
Bettoni
Bisori
Bitossi
Bo
Boccassi
Bolettieri
Bonacina
Bonadies
Bonafini
Bonaldi
Bosco
Bosso
Braccesi
Brambilla
Bronzi
Bufalini
Bussi
Cagnasso
Canziani
Caponi
Carboni
Carelli
Caroli
Caron
Carubia
Carucci
Caruso
Cassano
Cassese
Cassini
Cataldo
Celasco
Cerreti
Ceschi
Chiariello
Cingolani
Cipolla
Colombi
Compagnoni
Conte
Conti
Coppo
Corbellini
Cornaggia Medici
Cremisini
Crespellani
Criscuoli
Crollalanza
Cuzari
D'Andrea
D'Angelosante
Daré
De Dominicis
De Luca Angelo
De Luca Luca
De Michele
D'Errico
De Unterrichter
Di Paolantonio
Di Prisco
Di Rocco
Donati
Fabiani
Fabretti
Fanelli
Farneti Ariella
Fenoaltea
Ferrari Francesco
Ferrari Giacomo
Ferretti
Ferroni
Fiore
Fiorentino
Florena
Focaccia
Forma
Francavilla
Franza
Gaiani
Garlato
Gatto Eugenio
Gatto Simone
Gava
Genco
Giancane
Gianquinto
Giardina
Gigliotti
Giorgi
Giraudo
Giuntoli Graziuccia
Gomez D'Ayala
Gramegna
Granata
Granzotto Basso
Grassi
Grava
Gray
Grimaldi
Gronchi
Guanti
Gullo
Indelli
Jannuzzi
Jervolino
Jodice
Kuntze
Lami Starnuti
Latanza
Lepore
Lessona
Levi
Limoni
Lo Giudice
Lombardi
Lombari
Lorenzi
Lucchi
Lussu
Macaggi
Maccarrone
Maggio
Magliano Giuseppe
Maier
Mammucari
Marchisio
Mariotti
Maris
Martinelli
Martinez
Marullo
Masciale
Massobrio
Medici
Mencaraglia
Merloni
Messeri
Micara
Milillo
Militerni
Minella Molinari Angiola
Molinari
Monaldi
Moneti
Mongelli
Monni
Montagnani Marelli
Montini
Morabito
Morandi
Moretti
Morino
Morvidi
Murdaca
Nencioni
Nenni Giuliana
Nicoletti
Oliva
Orlandi
Pace
Pafundi
Pajetta Giuliano
Pajetta Noè
Palermo
Palumbo
Parri
Passoni
Pecoraro
Pelizzo
Pellegrino
Perna
Perrino
Perugini
Pesenti
Petrone
Pezzini
Picardi
Picardo
Picchiotti
Piccioni
Pignatelli
Pinna
Piovano
Pirastu
Poët
Polano
Ponte
Preziosi
Rendina
Restagno
Roasio
Roda
Roffi
Romagnoli Carettoni Tullia
Romano
Rosati
Rotta
Rovella
Rovere

Rubinacci
Ruini
Russo
Salari
Salati
Salerni
Samaritani
Samek Lodovici
Santarelli
Santero
Scarpino
Schiavetti
Schiavone
Schietroma
Scoccimarro
Scotti
Secchia
Secci
Sellitti
Sibille
Simonucci
Spagnolli
Spasari
Spataro
Spezzano
Spigaroli
Stefanelli
Stirati
Tedeschi
Terracini
Tessitori
Tibaldi
Tiberi
Tolloy
Tomassini
Tomasucci
Torelli
Tortora
Traina
Trebbi
Trimarchi
Tupini
Turchi
Valenzi
Vallauri
Valmarana
Valsecchi Athos
Valsecchi Pasquale
Varaldo
Vecellio
Venturi
Vergani
Veronesi
Vidali
Viglianesi
Zaccari
Zampieri
Zanardi
Zane
Zannini
Zelioli Lanzini
Zonca

Si è astenuto:

Trabucchi

Sono in congedo:

Angelini Armando
Angelini Nicola
Cenini
Chabod
Cittante
Di Grazia
Moro
Pasquato

DEPUTATI:

Abate
Abbruzzese
Abelli
Abenante
Accreman
Alatri
Alba
Albertini
Alboni
Alesi
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Alicata
Alini
Almirante
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amadeo
Amasio
Amatucci
Ambrosini
Amendola Giorgio
Amendola Pietro
Amodio
Anderlini
Andreotti
Angelini
Angelino
Antonini
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Armaroli
Armato
Arnaud
Assennato
Astolfi Maruzza
Averardi
Avolio
Azzaro
Badaloni Maria
Badini Confalonieri
Balconi Marcella
Baldani Guerra
Baldi
Baldini
Ballardini
Barbaccia
Barberi
Barbi
Barca
Bardini
Baroni
Bártole
Barzini
Basile Giuseppe
Baslini
Bassi
Basso
Bastianelli
Battistella
Bavetta
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Bensi
Beragnoli
Berlingúer Luigi
Berlingúer Mario
Berloffa
Bernardi
Bernetic Maria
Berretta
Bersani
Bertè
Bertinelli
Bertoldi
Bettiól
Biaggi Francantonio
Biaggi Nullo
Biagini
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bignardi
Bima
Bisaglia
Bisantis
Bo
Boldrini
Bologna
Boinati
Bonea
Bonomi
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Botta
Bottari
Bova
Bozzi
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Brodolini
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Cacciatore
Caiati
Caiazza
Calabrò
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Camangi
Canestrari
Cannizzo
Cantalupo
Cappello
Cappugi
Caprara
Capua

Caradonna
Carcaterra
Cariota Ferrara
Carocci
Carra
Cassandro
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cataldo
Catella
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Céngarle
Ceravolo
Ceruti Carlo
Cervone
Chiaromonte
Cianca
Cinciari Rodano Maria Lisa
Coccia
Cocco Maria
Cocco Ortu
Codacci Pisanelli
Codignola
Colasanto
Colleoni
Colleselli
Colombo Emilio
Colombo Renato
Colombo Vittorino
Conci Elisabetta
Corghi
Corona Achille
Corona Giacomo
Corrao
Cortese
Cossíga
Cottone
Covelli
Crapsi
Crocco
Cruciani
Cucchi
Curti Aurelio
Curti Ivano
Cuttitta
Dagnino
D'Alema
D'Alessio
Dall'Armellina
D'Amato
D'Amore
D'Antonio
D'Arezzo
Dárida
De Capua
De' Cocci
De Florio
Degan
Degli Esposti
Del Castillo
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Lorenzo
Demarchi
De Maria
De Mársanich
De Martino
De Marzi
De Marzio
De Meo
De Mita
De Pascális
De Pasquale
De Zan
Diaz Laura
Di Benedetto
Dietl
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donát-Cattín
D'Onofrio
Dosi
Dossetti
Durand de la Penne
Élkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri Francesco
Fada
Failla
Fanales
Fanfani
Fasoli
Ferioli
Ferrari Aggradi
Ferrari Riccardo
Ferrari Virgilio
Ferraris
Ferri Giancarlo
Ferri Mauro
Fibbi Giulietta
Finocchiaro
Fiumanò
Foa
Foderaro
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franchi
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Franzo
Fusaro
Gagliardi
Galdo
Galli
Galluzzi
Gambelli Fenili
Gáspari
Gatto
Gelmini
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Gessi Nives
Gex
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Giolitti
Giorgi
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Goehring
Golinelli
Gombi
Gonella Giuseppe
Gonella Guido
Gorreri
Granati
Graziosi
Greggi
Greppi
Grezzi
Grilli
Grimaldi
Guadalupi
Guariento
Guarra
Guerrieri
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gui
Guidi
Gullotti
Hélfer
Illuminati
Imperiale
Ingrao
Iotti Leonilde
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella
Làconi
Laforgia
Lajólo
Lama
La Malfa
Lami
Landi
La Penna
Lattanzio
Lauricella
Lauro Achille
Laurò Gioacchino
Lenoci
Lenti
Leonardi
Leone Giovanni
Leone Raffaele
Leopardi Dittaiuti
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Li Causi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longo
Longoni
Loperfido
Loreti

Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Luzzatto
Macaluso
Macchiavelli
Magnò
Magrì
Malagodi
Malagugini
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Giacomo
Manco
Manenti
Mannironi
Marchesi
Marchiani
Mariani
Mariconda
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martino Edoardo
Martino Gaetano
Martuscelli
Marzotto
Maschiella
Massari
Matarrese
Mattarella
Mattarelli
Matteotti
Maulini
Mazza
Mazzoni
Melis
Melloni
Menchinelli
Mengozzi
Merenda
Messe
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Micheli
Michelini
Migliori
Milìa
Minasi
Minio
Miotti Carli Amalia
Misasi
Mitterdórfer
Monasterio
Montanti
Morelli
Moro Aldo
Moro Dino
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Nannuzzi
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali
Natoli
Natta
Negrari
Nenni
Nicolazzi
Nicoletto
Nicosia
Novella
Nucci
Ognibene
Olmini
Origlia
Orlandi
Pacciardi
Pagliarani
Pajetta
Pala
Palazzolo
Palleschi
Paolicchi
Pasqualicchio
Passoni
Patrini
Pedini
Pella
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pertini
Pezzino
Piccinelli
Picciotto
Piccoli
Pieraccini
Pierangeli
Pietrobono
Pigni
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Principe
Pucci Emilio
Pucci Ernesto
Quaranta
Quintieri
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raia
Rampa
Raucci
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Reggiani
Restivo
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Roberti
Romagnoli
Romanato
Romano
Romeo
Romita
Romualdi
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo
Rossi Paolo Mario
Rossinovich
Rubeo
Ruffini
Rumór
Russo Carlo
Russo Spena
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo Mario
Sabatini
Sacchi
Salizzoni
Salvi
Sammartino
Sandri
Sangalli
Sanna
Santagati
Santi
Sarti
Sartór
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia
Scalfaro
Scalia
Scarascia
Scarlato
Scelba
Scionti
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Semerarò
Serbandini
Sereni
Seroni
Servadei
Servello
Sforza
Sgarlata
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Soliano
Sorgi
Spádola
Spagnoli
Spallone
Speciale
Spinellli
Sponziello
Stella
Storchi
Storti
Sullo
Sulotto
Tagliaferri
Tambroni
Tanassi
Tàntalo
Taverna
Taviani
Tempia Valenta
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Todros
Togni
Tognoni

Toros
Trentìn
Tripódi
Trombetta
Truzzi
Turchi
Turnaturi
Urso
Usvardi
Vaja
Valiante
Valitutti
Valori
Vecchietti
Vedovato
Venturini
Venturoli
Verga
Veronesi
Vespignani
Vestri
Vetrone
Viale
Vianello
Vicentini
Villa
Villani
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Volpe
Zaccagnini
Zagari
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zincone
Zappa
Zóboli

È in congedo:

Napoli

La seduta termina alle 22,5 di martedì 20 luglio 1965.

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI